



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1365

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

Indice

1. DDL S. 1365 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1365	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	12
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 281(ant.) del 16/06/2026	13
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 282(ant.) del 23/06/2026	24
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 137(pom.) del 30/06/2026	36
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(ant.) del 01/07/2026	37
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 139(ant.) del 07/07/2026	38
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 286(pom.) del 14/07/2026	39
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 287(ant.) del 21/07/2026	129
1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 288(pom.) del 22/07/2026	169
1.4. Trattazione in consultiva	179
1.4.1. Sedute	180
1.4.2. Resoconti sommari	181
1.4.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	182
1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 357(ant.) del 01/07/2026	183
1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 363(ant.) del 22/07/2026	194
1.5. Trattazione in Assemblea	203
1.5.1. Sedute	204
1.5.2. Resoconti stenografici	206
1.5.2.1. Seduta n. 443 del 29/07/2026	207

1.5.2.2. Seduta n. 455 del 16/09/2026	311
1.5.2.3. Seduta n. 458 del 23/09/2026	368

1. DDL S. 1365 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1365

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

Titolo breve: *Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile*

Iter

23 settembre 2026: assorbito

Successione delle letture parlamentari

S.1365

assorbito da [S.1924](#)

Iniziativa

Popolare

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **28 gennaio 2025**; annunciato nella seduta n. 269 del 4 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

ENERGIA NUCLEARE, ENERGIA ELETTRICA, AMBIENTE

[Articoli](#)

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), IMPIANTI NUCLEARI (Art.1), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Art.1), AGENZIA INTERNAZIONALE DELL' ENERGIA ATOMICA (AIEA) (Art.1), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Art.1), SOSTANZE RADIOATTIVE (Art.1), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.1), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.1), INFORMAZIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 23 giugno 2026).

(proposto testo unificato).

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 23 giugno 2026).

(proposto testo unificato).

Relatore di maggioranza Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) nominato nella seduta pom. n. 288 del 22 luglio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#) nominato nella seduta pom. n. 288 del 22 luglio 2026.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede referente l'11 febbraio 2025. Annuncio nella seduta n. 271 dell'11 febbraio 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1365

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1365

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2025

Il nucleare nel *mix* elettrico nazionale ora

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge propone un riassetto normativo che consenta in Italia la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari, così che il futuro *mix* di generazione elettrica persegua gli obiettivi di neutralità climatica beneficiando delle caratteristiche di continuità di servizio, bassissimo livello di emissioni nel ciclo di vita, modestissimo consumo di suolo e ridotto impiego di materiali dell'energia elettronucleare, risultando perciò più sostenibile e meno costoso di una soluzione che utilizzi solo fonti rinnovabili.

Si propone perciò l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio di centrali nucleari della più avanzata tecnologia commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, che presenta le più basse emissioni di CO₂ e i più elevati *standard* di sicurezza tra tutte le tecnologie elettriche, e in futuro di quelle attualmente in fase di sviluppo, quando ne sarà assicurata la disponibilità commerciale. Il presente disegno di legge consta di un unico articolo.

Al comma 1 si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina di autorizzazione, realizzazione, esercizio e remunerazione di centrali di produzione di energia elettronucleare, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di promozione delle fonti di energia a bassa emissione di gas climalteranti.

Al comma 2 si stabiliscono i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo su: determinazione di un *mix* efficiente di generazione elettrica; costituzione di una Autorità indipendente per la sicurezza nucleare italiana; autorizzazione alla costruzione di centrali dotate di reattori nucleari; valutazione dell'idoneità dei siti e localizzazione delle centrali; riconoscimento dei benefici a cittadini, istituzioni e imprese dei territori circostanti i siti di localizzazione delle centrali; stoccaggio di rifiuti radioattivi; definizione delle procedure autorizzative; determinazione del potere sostitutivo del Governo; previsione della validità in Italia dei requisiti tecnici degli impianti nucleari, già riconosciuti dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e accettati dal Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG-European Nuclear Safety Regulators Group); individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti per la produzione di energia elettronucleare, inclusa la remunerazione dell'energia generata con contratti alle differenze a due vie; previsione di una campagna di informazione pubblica verso l'intera popolazione italiana sull'energia nucleare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina dell'autorizzazione e dell'esercizio di centrali di produzione di energia elettronucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di promozione delle fonti di energia a bassa emissione di gas climalteranti, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina di autorizzazione, realizzazione, esercizio e remunerazione di centrali di produzione di energia elettronucleare, localizzati nel territorio nazionale e per la definizione delle misure di beneficio locale in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che nel *mix* di generazione elettrica sia opportunamente valorizzata l'energia nucleare come tecnologia idonea al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, tenendo conto delle sue caratteristiche di continuità di servizio ed assenza di variabilità e stagionalità e del conseguente impatto positivo sui costi del sistema elettrico, in ragione della minore capacità di accumulo necessaria, sia di breve che di lungo termine, della limitata necessità di estendere la rete e dei benefici sul bilanciamento del sistema;
- b) previsione che sia autorizzata la costruzione di centrali dotate di reattori nucleari della tecnologia più avanzata commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, nonché, in futuro, delle tecnologie oggi ancora in via di sviluppo o certificazione, quando ne sia assicurata la disponibilità commerciale;
- c) determinazione delle modalità di costituzione di una Autorità indipendente per la sicurezza nucleare italiana, ai sensi di quanto prescritto dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e dalle migliori pratiche indicate dall'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (AIEA);
- d) definizione delle modalità di valutazione dell'idoneità dei siti per la localizzazione degli impianti, in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza a tutela della popolazione e dell'ambiente, tenendo conto delle migliori pratiche indicate dall'AIEA; individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti;
- e) previsione della possibilità di dichiarare i siti individuati per la localizzazione degli impianti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- f) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, anche in termini di condizioni favorevoli di acquisto dell'energia elettrica generata, inclusi contratti di acquisto di lungo termine;
- g) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazione all'esercizio dell'impianto devono adottare per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio e delle modalità attraverso le quali gli esercenti devono provvedere alla costituzione di un fondo per lo smantellamento degli impianti a fine vita, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare;
- h) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- i) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale

partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; previsione che l'autorizzazione comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; previsione che l'autorizzazione unica sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

l) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

m) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e riconosciute dal Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG-European Nuclear Safety Regulators Group), siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Autorità per la sicurezza nucleare italiana;

n) individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti in nuova capacità di generazione da nucleare, inclusa la remunerazione dell'energia elettronele nucleare con contratti alle differenze a due vie, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che consenta tale modalità solo in favore di tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili e da nucleare, in ragione della loro capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione; previsione che, nella definizione del prezzo riconosciuto ai produttori di energia elettronele nucleare, si tenga conto della continuità di servizio che riduce in maniera significativa i costi di accumulo e bilanciamento, rispetto alle fonti rinnovabili variabili;

o) previsione di una campagna di informazione pubblica verso l'intera popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e al suo ruolo chiave nel percorso di riduzione delle emissioni climalteranti e delle dipendenze strategiche, nonché di opportune forme di informazione capillare, a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti, verso le popolazioni coinvolte nei processi autorizzativi, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1365

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

Titolo breve: *Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(ant.\)](#)

16 giugno 2026

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente

[N. 282 \(ant.\)](#)

23 giugno 2026

[N. 137 \(pom.\)](#)

30 giugno 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 138 \(ant.\)](#)

1 luglio 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 139 \(ant.\)](#)

7 luglio 2026

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 286 \(pom.\)](#)

14 luglio 2026

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,

comunicazioni, innovazione tecnologica) (sui lavori della Commissione)

[N. 286 \(pom.\)](#)

14 luglio 2026

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente

[N. 287 \(ant.\)](#)

21 luglio 2026

[N. 288 \(pom.\)](#)

22 luglio 2026

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 281(ant.) del 16/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026

281^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00026 (Misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(143) LOREFICE e altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE chiede alla relatrice Petrucci di indicare quello tra i provvedimenti congiunti che a suo avviso la Commissione dovrebbe adottare come testo base.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) indica il disegno di legge n. 1837 come testo da adottare come base per il prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE propone pertanto di adottare il disegno di legge n. 1837 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti a martedì 30 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 397)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([n. 395](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e, in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1158) CALENDIA e altri. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 ottobre 2025.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, e, in qualità di relatore, presenta l'emendamento 6.1000, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1700) Tilde MINASI e altri. - Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a martedì 7 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1833) Deputati MILANI e Elisa MONTEMAGNI. - Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 2 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1933) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante

disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando innanzitutto che nell'ambito del Capo I - recante incentivi all'occupazione - gli articoli da 1 a 5 prevedono esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne disoccupate o soggetti di età inferiore a 35 anni o presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica ovvero che trasformino rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 4-*bis* stabilisce in 12 mesi, con riferimento, in via unitaria, a ciascun gruppo di imprese, la durata massima dei tirocini extracurricolari.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 6 prevedono un esonero contributivo in favore delle aziende in possesso di certificazione utili a dimostrare l'adozione di misure di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura.

Il comma 5-*bis* prevede la comunicazione all'INPS, da parte degli enti locali, degli elementi identificativi delle strutture che svolgono servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 6-*bis* dispone che nell'ambito dei programmi operativi nazionali o regionali, cofinanziati dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del *tutor* per la sostenibilità economica, con il compito di assistere i lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale nella valutazione della sostenibilità economica di determinate operazioni.

L'articolo 6-*ter* stabilisce il mantenimento in graduatoria della posizione acquisita dai lavoratori con disabilità all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

Nell'ambito del Capo II - in materia di salario giusto - i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 prevedono che nel settore privato il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 4-*bis* individua le tipologie di emolumenti rientranti nella nozione di trattamento economico complessivo, dalla quale restano escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il comma 5 subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto in esame alla condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti. Il comma 6 prevede che le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione.

L'articolo 7-*bis* interviene in materia di contratti collettivi di prossimità disponendo che tali contratti e le specifiche intese da essi realizzate siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il CNEL e che le intese che derogano in senso peggiorativo a disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale siano comunicate ai lavoratori interessati e, se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, siano altresì sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Gli articoli 8 e 9 recano varie norme su attività di raccolta, monitoraggio, analisi ed elaborazione, con riferimento ai dati in materia retributiva, ai contratti collettivi di lavoro e agli indicatori del costo della vita.

L'articolo 10 concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione sia delle procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 prevedono che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro privato è

tenuto a rendere al lavoratore e che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati diversi dai dirigenti. In base ai successivi commi 3 e 4, il codice alfanumerico unico costituisce un riferimento per le attività di monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'ambito del Capo III, recante misure di prevenzione e di contrasto al caporalato digitale, l'articolo 11-*bis* delinea l'ambito di applicazione del Capo, chiarendo che le disposizioni in esso contenute si applicano ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (i cosiddetti *rider*).

L'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.

L'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, mentre l'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate - nonché il loro riesame mediante intervento umano - laddove riguardino il suo *account* nonché il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la sua situazione contrattuale.

L'articolo 15 disciplina, al comma 1, l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali e assoggetta i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Si stabilisce inoltre che la piattaforma digitale non può rilasciare più di un *account* per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale disposizione.

Si prevedono inoltre obblighi formativi e sanzioni per i committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore che non ha svolto la formazione.

Il comma 1-*bis* proroga di 90 giorni - dal 1° luglio 2026 - il termine della decorrenza della disposizione, che prevede a carico del committente l'obbligo di redazione e consegna del libro unico del lavoro ai *rider*, con riferimento alle registrazioni relative al periodo in corso alla data di conversione del decreto in esame.

Il comma 2, infine, estende ai lavoratori subordinati mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le mance) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva. Nell'ambito del Capo IV, recante ulteriori disposizioni urgenti, l'articolo 16 reca una disposizione transitoria, concernente gli accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto presso il relativo fondo dell'INPS.

Il comma 1 dell'articolo 16-*bis* introduce limiti di durata e di rinnovo dei mandati consecutivi per gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Il comma 2 prevede che il presidente e il vicepresidente di una forma pensionistica complementare siano eletti dall'organo di amministrazione all'interno dei componenti del medesimo organo.

Il comma 1 dell'articolo 16-*ter* sopprime una modifica che troverebbe applicazione dal 1° luglio 2026, relativa alla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione previdenziale complementare. Il comma 2 differisce dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza della possibilità di liquidazione della prestazione di previdenza complementare in una specifica forma di rendita, costituita dall'erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato.

L'articolo 16-*quater* introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029 e demandando a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, la possibilità di distacco di uno o più lavoratori, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante; la possibilità viene ammessa quando il distacco sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli

occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorsi agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

Il comma 1 dell'articolo 16-*quinquies* stabilisce una nuova disciplina del limite di durata complessiva delle missioni a tempo determinato di un lavoratore assunto a tempo indeterminato dal somministratore; la disciplina trova applicazione secondo la decorrenza di cui al comma 2. La novella operata dal comma 1 prevede, fatte salve le diverse previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato dall'utilizzatore, un limite di 36 mesi, nel cui computo rientrano esclusivamente le suddette missioni; tale limite viene dunque distinto rispetto al limite, già vigente, di 24 mesi, il quale resta valido con riferimento, in via unitaria, sia alla durata di missioni a termine (presso lo stesso utilizzatore) nell'ambito di precedenti contratti a termine tra somministratore e lavoratore somministrato sia a contratti di lavoro a termine intercorsi tra lavoratore somministrato e utilizzatore.

Il comma 3 prevede che sia nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

L'articolo 16-*sexies* reca uno stanziamento, pari a 130.000 euro per l'anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dal 2028, in favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.

L'articolo 16-*septies* reca alcune modifiche alla disciplina temporanea che consente, fino al 31 dicembre 2029, ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario l'esercizio dell'attività professionale - presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, anche con incarico inquadrato come lavoro autonomo - sulla base di un riconoscimento regionale (o della provincia autonoma) e in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero.

Nell'ambito del capo V, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6.

I commi 1 e 2 dell'articolo 18 definiscono l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al decreto in esame, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica, infine, che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

In conclusione, considerati la calendarizzazione in Aula del provvedimento per la settimana corrente e il fatto che il termine per la presentazione di emendamenti in 10ª Commissione è già scaduto, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il **PRESIDENTE**, ai sensi dell'articolo 97 del regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 1.0.1. e 1.0.2. Dichiarà inoltre inammissibili gli emendamenti 1.3 e 1.4, in quanto recanti un termine già scaduto per l'esercizio della delega.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il sottosegretario IANNONE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 1.2, su cui il parere è favorevole.

La relatrice, senatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Fazzone, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

La senatrice **DI GIROLAMO** (*M5S*) interviene per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.2, stigmatizzando il fatto che - su un tema che tocca quotidianamente la vita di tutti i cittadini, quale è il codice della strada - il Governo non sia stato in grado di definire una linea che gli consentisse di dare attuazione alla delega né nel termine di dodici mesi originariamente previsto dalla legge n. 177 del

2025 né negli ulteriori sei mesi previsti dal disegno di legge in esame e si trova ora nella condizione di dover chiedere al Parlamento un'ulteriore proroga di quattro mesi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è approvato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal senatore De Cristofaro.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è così conclusa la votazione degli emendamenti e che l'esame sarà rinviato in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri sull'unico emendamento approvato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'ultima seduta si è svolta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze e comunica che nelle prossime settimane si procederà a votare gli emendamenti riferiti al testo unificato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. [1924](#) ("Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile"), già approvato dalla Camera dei deputati, e che pertanto, se non vi sono obiezioni, tale provvedimento verrà inserito nel calendario della Commissione a partire dalla prossima settimana, congiuntamente al disegno di legge n. [1365](#),

d'iniziativa popolare, nonché al disegno di legge n. [1132](#), a sua prima firma, il cui esame era già stato avviato dalla Commissione e di cui si chiederà al Presidente del Senato la riassegnazione in sede referente ai fini dell'abbinamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede l'inserimento nel calendario della Commissione del disegno di legge n. [1821](#), approvato dalla Camera dei deputati, recante "Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati".

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. [1759](#), a sua prima firma, recante "Disposizioni per il riconoscimento della soggettività giuridica del Lago di Garda e per la sua tutela ecosistemica", auspicando che su di esso si possa svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) auspica che con riferimento al disegno di legge n. [1840](#), recante "Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione", il cui esame è già stato avviato dalla Commissione, possa essere svolto un ciclo di audizioni.

La senatrice [PETRUCCI](#) (FdI) sollecita la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. [1404](#), a sua prima firma, recante "Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che tutti i provvedimenti indicati dai senatori intervenuti verranno inseriti nel calendario della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 397),

premesso che:

- le attività di cantierizzazione connesse agli interventi del PNRR e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria stanno determinando significative criticità operative per gli operatori della logistica ferroviaria e intermodale, con effetti in termini di deviazioni dei percorsi, incremento dei tempi di percorrenza, maggiori costi di esercizio e possibili ritardi nelle catene di approvvigionamento. Tali condizioni, se non adeguatamente governate, rischiano di produrre un indebolimento della competitività del trasporto ferroviario merci rispetto alla modalità stradale e un rallentamento del processo di *shift* modale,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo l'opportunità di prevedere misure di sostegno e accompagnamento temporaneo a favore degli operatori della logistica ferroviaria e intermodale, finalizzate a garantire la continuità operativa dei servizi merci in presenza di cantieri PNRR e interventi infrastrutturali sulla rete, evitando effetti di trasferimento modale verso il trasporto su gomma, nonché di rafforzare e stabilizzare gli strumenti incentivanti esistenti per il trasporto ferroviario delle merci, quali il Ferrobonus, assicurandone la continuità pluriennale e l'adeguatezza delle risorse finanziarie, in coerenza con gli obiettivi di incremento della quota di trasporto merci su ferro.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 395

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,

innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

- 1) all'articolo 3, relativo ai diritti contrattuali di base, specificare che il fornitore ha l'obbligo di indicare nelle offerte contrattuali di fornitura di gas e idrogeno a tempo determinato sia l'offerta con tariffa a prezzo fisso che a prezzo dinamico, in quanto l'attuale formulazione rende obbligatorie da parte degli operatori di mercato le offerte a prezzo fisso ma non fa altrettanto per quel che riguarda invece le offerte a prezzo dinamico. Rendendo obbligatoria anche la predisposizione di offerte a prezzo dinamico per la componente gas e idrogeno, i consumatori saranno stimolati a modulare i loro consumi sulla base dell'andamento dei prezzi orari, opzione oggi possibile, vista la presenza diffusa dei contatori digitali;
- 2) al fine di assicurare adeguate tempistiche di implementazione del processo tecnico di *switching* di cui all'articolo 4, comma 2, tenuto conto del grado di maturità del sistema del gas naturale, nonché di scongiurare criticità operative, al comma 6 del medesimo articolo 4, dopo le parole: «del presente articolo,» inserire le seguenti: «prevedendo, ai fini di cui al comma 2, che le disposizioni adottate trovino applicazione decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, nonché»;
- 3) all'articolo 4 prevedere inoltre l'obbligo dei fornitori di comunicare ai clienti finali il passaggio al fornitore di ultima istanza a mezzo raccomandata a/r o PEC ove attiva, al fine di garantire trasparenza e immediatezza nel passaggio del cliente finale al fornitore di ultima istanza, circostanza causata da cause estranee alla volontà del cliente finale e che spesso si avvera a sua insaputa, provocando un inatteso maggior costo e disagi operativi;
- 4) all'articolo 4, specificare infine che i fornitori di gas e idrogeno che servono i clienti finali sono tenuti, al fine di garantire la solidità finanziaria del sistema, a sottoscrivere polizze assicurative per la copertura dai rischi di prezzo sul mercato all'ingrosso ai venditori, calibrando l'intervento per incidere principalmente sui soggetti che ancora non adottano comportamenti improntati a responsabilità e prudenza gestionale, così da rafforzare la responsabilità gestionale di tutto il settore. Il fornitore di ultima istanza viene individuato mediante procedure a evidenza pubblica suddivise per aree regionali o sovraregionali con cadenza generalmente biennale e applica condizioni economiche stabilite dall'articolo 30 del Testo integrato vendita gas (delibera 100/2023/R/gas), che, per i clienti non vulnerabili, prevede l'applicazione di componenti tariffarie aggiuntive rispetto a quelle del servizio della vulnerabilità. Ad oggi, non risulta presente nella regolazione una disposizione che preveda l'esistenza di un'eventuale copertura assicurativa funzionale ad assorbire le componenti tariffarie aggiuntive per i clienti, ma di fatto la tutela consiste nell'esistenza stessa di questo mercato che consente ai clienti la continuità del servizio;
- 5) considerato che l'articolo 7, comma 3, prevede il diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette, al fine di bilanciare la tutela del cliente con la sostenibilità del mercato, evitando criticità operative e gestionali, al comma 6 del medesimo articolo 7, dopo le parole: «al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «, prevedendo l'introduzione di criteri uniformi volti a definire i requisiti presupposto, nonché le modalità di richiesta e di attuazione delle soluzioni di pagamento flessibili, tenendo conto dell'eventuale morosità del cliente»;
- 6) all'articolo 13, comma 1, lettera b), che introduce nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il nuovo comma 10-*bis*, estendere il riferimento alle aree di sviluppo industriale (ASI) e alla ZES Unica anche con riguardo alla distribuzione di gas naturale, al fine di garantire coerenza sistematica tra la disciplina del gas e quella dell'idrogeno in questi contesti territoriali;
- 7) all'articolo 27, comma 2, prevedere che l'eventuale elaborazione dei piani di dismissione delle infrastrutture del gas naturale sia preceduta dalla verifica delle possibilità di utilizzo delle reti esistenti per la distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno, nonché dalla

valutazione degli effetti economici derivanti dalle dismissioni sugli utenti finali e sugli investimenti realizzati, anche al fine di evitare la generazione di costi non recuperabili a carico del sistema;

8) all'articolo 34, che introduce nel decreto legislativo n. 93 del 2011 il nuovo Titolo II-*bis*, in materia di mercato dell'idrogeno:

a) all'articolo 33-*bis*, inserire una definizione espressa di: «linea diretta di idrogeno», prevedendo che tale fattispecie ricorra quando la condotta: collega un impianto di produzione di idrogeno direttamente a uno o più clienti industriali determinati; è situata all'interno della medesima area industriale o in aree industriali fisicamente contigue o integrate; non è destinata al servizio di una pluralità indeterminata di utenti terzi;

b) all'articolo 33-*ter*, chiarire che il produttore di idrogeno può vendere liberamente, a qualunque cliente industriale idoneo, a prezzo di mercato, salvo soli obblighi di sicurezza, qualità e tracciabilità ambientale espressamente previsti dalla legge, così riducendo il rischio di future compressioni regolatorie della libertà contrattuale;

c) all'articolo 33-*quater*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Eventuali interventi di ARERA ai sensi del presente comma sono limitati a misure di garanzia della concorrenza effettiva e non possono tradursi nell'imposizione di prezzi amministrati o tariffe regolate»;

d) coordinare le disposizioni degli articoli 33-*ter* e 33-*quater* con le previsioni dell'articolo 3, comma 12, dello schema in esame, che affida ad ARERA il compito di applicare gradualmente ai contratti di fornitura dell'idrogeno le disposizioni contrattuali e informative del medesimo articolo 3, al fine di evitare che tale estensione si traduca nell'introduzione di obblighi di approvazione preventiva delle condizioni economiche di vendita;

e) dopo l'articolo 33-*sexies* introdurre il nuovo articolo 33-*sexies.1*, rubricato «Distribuzione dell'idrogeno tramite mezzi mobili», che: qualifichi espressamente la distribuzione di idrogeno tramite carri bombolai e altri contenitori in pressione come modalità alternativa e complementare alla distribuzione mediante reti fisse, consentita al produttore titolare di apposito titolo autorizzativo; stabilisca che tale modalità di distribuzione non è soggetta agli obblighi relativi alla gestione delle reti di trasporto e distribuzione, né alle disposizioni in materia di accesso dei terzi, di *unbundling* e di separazione; preveda che la distribuzione tramite mezzi mobili avvenga nel rispetto della normativa ADR, dei requisiti tecnici di sicurezza per i contenitori in pressione e delle disposizioni emanate dal Ministero competente su proposta di ARERA; indichi espressamente che tale modalità è ammessa, in particolare, per il servizio di clienti industriali situati in aree non ancora coperte dalla rete nazionale di trasporto dell'idrogeno, contribuendo così all'obiettivo di decarbonizzazione dei processi industriali in aree geograficamente svantaggiate o non ancora infrastrutturate;

f) all'articolo 33-*octies*, comma 1, prevedere espressamente che la linea diretta di idrogeno tra produttore e cliente industriale situati nella medesima area industriale o in aree contigue non costituisce rete di trasporto o distribuzione, con esclusione degli obblighi di *unbundling* e accesso di terzi per tali infrastrutture dedicate;

g) sempre all'articolo 33-*octies*, integrare il comma 1, inserendo un'espressa clausola di esclusione dal regime TPA per le infrastrutture di collegamento destinate esclusivamente a servire uno o più clienti industriali determinati in forza di contratti di fornitura a lungo termine, con la previsione che tale esclusione operi automaticamente al ricorrere delle seguenti condizioni: l'infrastruttura non è destinata al trasporto di idrogeno per conto di una pluralità indeterminata di utenti; non esiste capacità tecnica disponibile da mettere a disposizione di terzi richiedenti senza pregiudicare gli obblighi contrattuali esistenti; l'infrastruttura è situata all'interno di un'area industriale o connette fisicamente l'impianto di produzione al sito industriale del cliente;

h) all'articolo 33-*undecies* integrare il comma 4, specificando che: l'obbligo di motivazione dettagliata e di comunicazione ad ARERA, AGCM e MASE si applica non soltanto al rifiuto di accesso o connessione, ma anche a qualsiasi differimento che comporti il posticipo della data di connessione rispetto a quella richiesta o tecnicamente ragionevole; la motivazione deve essere analitica e

tecnicamente dettagliata, con indicazione puntuale degli elementi tecnici, economici e di capacità che giustificano il diniego o il differimento; in assenza di motivazione conforme ai requisiti sopra indicati, il diniego o il differimento si considerano inefficaci e il gestore è tenuto a formulare una nuova proposta entro il termine stabilito dalla disciplina ARERA;

i) all'articolo 33-*duodecies*, comma 1, e all'articolo 33-*terdecies*, comma 1, integrare la disciplina prevedendo che le procedure pubblicate dal gestore includano obbligatoriamente: i termini perentori entro i quali il gestore è tenuto a formulare il preventivo di connessione (in analogia con quanto previsto per l'energia elettrica dalla disciplina ARERA), con indicazione della data entro la quale la connessione può essere realizzata; il contenuto minimo del preventivo, che deve ricomprendere: la soluzione tecnica proposta, i costi di connessione e potenziamento, i tempi di realizzazione, le eventuali condizioni tecniche sospensive, nonché l'indicazione delle norme tecniche di connessione applicabili;

l) coordinare le previsioni di cui alle lettere a) ed f) con le norme di separazione di cui agli articoli 33-*vicies quater* e 33-*quingiesdecies* del medesimo Titolo II-*bis*, al fine di escludere espressamente la linea diretta dal perimetro di applicazione degli obblighi ivi previsti;

m) all'articolo 33-*duodevicies*, prevedere che le reti e le linee dirette dell'idrogeno realizzate all'interno delle aree di sviluppo industriale (ASI) o nell'ambito della ZES Unica siano qualificate, d'ufficio e senza necessità di apposito provvedimento di ARERA, come Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011 e dell'articolo 52 della direttiva (UE) 2024/1788, il quale ammette deroghe per reti di idrogeno geograficamente limitate in zone industriali, prevedendo altresì per tali aree un regime semplificato di disciplina basato su autorizzazione abbreviata o silenzio-assenso;

n) sempre all'articolo 33-*duodevicies*, integrare il comma 1, lettere c) e d), per esplicitare che le condizioni ivi previste - relative alla fornitura principalmente a clienti direttamente collegati e alla non interconnessione con altre reti, salvo casi limitati - costituiscono anche criteri di esclusione dall'obbligo di accesso regolato dei terzi, coordinando tale previsione con la clausola di esclusione da inserire nel nuovo articolo 33-*octies*.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1136 NT](#)

Art. 6

6.1000

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1833](#)

Art. 1

1.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «della carta.»*

b) *alla rubrica sopprimere le parole: «della carta;»*

Art. 2

2.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale del riciclo)

1. In occasione della giornata nazionale di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette e le istituzioni comunque interessate possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche dedicate al tema del riciclo, della riduzione degli sprechi e dell'economia circolare.».

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 282(ant.) del 23/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2026

282^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Iannone.

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, alle ore 13, sarà integrato con l'avvio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2026 (Piano Casa), ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1933) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ricorda di aver formulato nell'ultima seduta, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1833) Deputati MILANI e Elisa MONTEMAGNI. - Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Non essendoci richieste di intervento in sede di illustrazione, gli unici due emendamenti presentati si danno per illustrati.

Il sottosegretario IANNONE esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Previo verificato del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

L'emendamento 2.1 viene posto ai voti e risulta respinto.

Con distinte votazioni, sono approvati gli articoli 2 e 3.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, evidenziando la necessità di richiamare l'attenzione sull'importanza del tema del riciclo di tutti i materiali e non solo della carta, come previsto dagli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene infine conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1833, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE ([n. 395](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ricorda di avere presentato nella scorsa seduta, in qualità di relatore, uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvato.

Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ([n. 397](#))

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, presenta un nuovo schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, segnalando che esso differisce da quello presentato la scorsa settimana solo per l'inserimento del riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole, ringraziando il Presidente per avere voluto inserire nel parere l'osservazione da lei proposta, volta a sollecitare risposte a favore degli operatori della logistica ferroviaria e intermodale, a fronte delle criticità operative connesse ai numerosi cantieri in corso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazione, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1826) Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sull'emendamento approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con la modifica approvata, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, approvato dalla Camera dei deputati

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale

ora

- e petizioni nn. [952](#), [998](#), [1069](#) e [1165](#) ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore e anche a nome del correlatore Rosso, illustra i tre provvedimenti in titolo, a partire dal disegno di legge n. 1924, con cui si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a definire, anche mediante codificazione, un quadro normativo organico dell'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nell'ambito delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici.

Si prevede, innanzitutto, l'adozione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, avente ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile nel *mix* energetico italiano.

Sarà poi introdotta la disciplina, da un lato, della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti (che non siano destinate alla ricerca) e della destinazione d'uso dei relativi siti e, dall'altro, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione: di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare e di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile.

Disposizioni specifiche saranno dedicate all'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, nonché alla ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione.

La sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti, nonché delle opere connesse, saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del MASE. Verranno dunque individuate le tipologie di impianti abilitabili - nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza - che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee.

Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse sono qualificati interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il titolo abilitativo sostituirà ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale, costituirà variante ai vigenti strumenti urbanistici e potrà comprendere, se necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per quanto riguarda la localizzazione, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e assicurando il contenimento degli impatti complessivi sui territori, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di energia già esistenti o autorizzati. Saranno inoltre previste modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti. Per quanto riguarda, in particolare, la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, sarà contemplata la possibilità di autocandidature, Saranno previsti adeguati strumenti di garanzia, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale. Saranno altresì individuati strumenti di copertura assicurativa a carico dell'esercente le attività nucleari contro i rischi relativi all'esercizio

dell'attività medesima, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso.

In sede di attuazione della delega, si procederà inoltre a determinare i criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendono esercitare le attività nucleari e si provvederà al riordino o alla soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, avente compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza. Gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione saranno a carico degli esercenti le attività nucleari.

Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera, saranno individuati criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del personale medesimo e verrà potenziata la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile.

Verranno inoltre valorizzati le attività di ricerca e sviluppo e i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

Infine, saranno realizzate una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, nonché forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate.

Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al MASE, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per l'attuazione delle campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027.

Anche il disegno di legge n. 1365, d'iniziativa popolare, reca una delega al Governo volta a prevedere che nel *mix* di generazione elettrica sia opportunamente valorizzata l'energia nucleare, attraverso l'autorizzazione alla costruzione di centrali dotate di reattori della tecnologia più avanzata commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, nonché, in futuro, delle tecnologie oggi ancora in via di sviluppo o certificazione, quando ne sia assicurata la disponibilità commerciale. Esso prevede, tra l'altro: la costituzione di una Autorità indipendente per la sicurezza nucleare; la definizione delle modalità di valutazione dell'idoneità dei siti per la localizzazione degli impianti, che potranno essere dichiarati aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; il riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, anche in termini di condizioni favorevoli di acquisto dell'energia elettrica generata; meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti in nuova capacità di generazione da nucleare, inclusa la remunerazione dell'energia elettronucleare con contratti alle differenze a due vie, che consenta tale modalità solo in favore di tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili e da nucleare; campagne di informazione sulla sicurezza dell'energia nucleare e sul suo ruolo chiave nel percorso di riduzione delle emissioni climalteranti e delle dipendenze strategiche. La costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e le opere connesse saranno considerate attività di preminente interesse statale e soggette ad autorizzazione unica comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, dell'eventuale dichiarazione di inamovibilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'autorizzazione unica sostituirà inoltre ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

Saranno infine previste le modalità che i titolari di autorizzazione all'esercizio dell'impianto devono adottare per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti e le modalità attraverso le quali gli esercenti

devono provvedere alla costituzione di un fondo per lo smantellamento degli impianti a fine vita, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare.

Diversamente dai precedenti, il disegno di legge n. 1132 - che l'8a Commissione aveva già iniziato ad esaminare in sede redigente e che è stato ora riassegnato in sede referente - non contiene una delega al Governo, ma disposizioni direttamente precettive.

L'articolo 1 individua la finalità e demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di sovrintendere al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ad una serie di principi elencati dal medesimo articolo 1.

L'articolo 2 dispone l'integrazione del PNIEC con la previsione di una strategia di *mix* energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione.

L'articolo 3 istituisce l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi. L'articolo 4 istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, avente il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. A tale Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari. Esso prevede inoltre che la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti e delle opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica.

L'articolo 6 detta il contenuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e disciplina il relativo procedimento.

L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individui il deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 8 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale, nonché per i comuni con essi confinanti.

In tema di nucleare sono assegnate alla Commissione anche le petizioni nn. 952, 998, 1069 e 1165.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 25 giugno, alle ore 12, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1821) Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Giulia Pastorella e altri; Centemero e altri; Amich e altri; Anna Ascani e altri; Iaria e altri

(1259) BASSO. - Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra i provvedimenti di legge in titolo, a cominciare dal disegno di legge n. 1821, con cui si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi.

Esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 chiarisce che la finalità del provvedimento è quella di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di

una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

L'articolo 2 definisce «centro di elaborazione dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

L'articolo 3, nel conferire la delega, individua i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere e definisce la procedura di adozione dei provvedimenti attuativi.

Il Governo dovrà adottare una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, definendo procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti.

Dovranno dunque essere previsti procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi celeri e con tempi certi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione, ai progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione e ai progetti che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua. Sul punto, si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, ha dettato disposizioni in materia di procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati.

I progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri dovranno essere qualificati come progetti di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici, prevedendo pertanto l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale.

Dovranno inoltre essere introdotte misure di semplificazione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ampliamento dei centri, prevedendo altresì, per lo svolgimento della VIA, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Nella destinazione d'uso produttiva saranno compresi gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, in coerenza con lo scopo di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative, fermo restando il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria in caso di mutamento rilevante della destinazione d'uso.

Verranno introdotti criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete elettrica nazionale dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento dei centri e verranno promosse misure di carattere organizzatorio e amministrativo volte a favorire l'autoproduzione energetica dei centri nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di *backup* a basso impatto ambientale.

I decreti legislativi delegati dovranno inoltre introdurre una disciplina uniforme in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati, favorire il pieno utilizzo dei centri già esistenti, con priorità per quelli che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata, nonché promuovere la formazione iniziale e la formazione continua.

L'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il disegno di legge n. 1259 riproduce, con alcune piccole modifiche, il contenuto della proposta di legge n. 2152, della deputata Ascani e altri, che è uno dei testi confluiti nel testo unificato approvato dalla Camera dei deputati (il predetto Atto Senato 1821). Esso si compone di un unico articolo, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'organizzazione, il

potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, intesi come l'insieme delle risorse umane, fisiche, architettoniche, elettroniche e tecnologiche necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi, ivi inclusi i dispositivi elettronici, gli strumenti di elaborazione e di connettività nonché gli archivi digitali finalizzati al funzionamento dell'intera architettura informatica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 30 giugno, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1404) Simona PETRUCCI. - Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre 2025.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nelle prossime settimane avranno luogo le audizioni dei soggetti già indicati dai Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1840) IRTO e Anna ROSSOMANDO. - Disposizioni generali e principi fondamentali per il governo del territorio e la pianificazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 1° luglio, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1759) Aurora FLORIDIA e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della soggettività giuridica del Lago di Garda e per la sua tutela ecosistemica

(Discussione e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in esame, che è volto a riconoscere la soggettività giuridica del Lago di Garda, al fine di tutelarne l'unicità ecologica, l'integrità sistemica, la biodiversità, la salute degli ecosistemi e i servizi ecosistemici da essi derivanti, anche nell'interesse delle generazioni future.

La relazione illustrativa - dopo avere ripercorso le modalità attraverso le quali il tema dei diritti della natura ha trovato spazio in vari ordinamenti stranieri - chiarisce che la proposta in esame si inserisce nel percorso evolutivo di un diritto ambientale in cui la natura è riconosciuta non più solo come un bene da tutelare, ma come soggetto da rispettare e rappresentare.

Il testo si compone di otto articoli.

L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

L'articolo 3 riconosce dunque il Lago di Garda quale soggetto giuridico titolare di diritti propri e, in particolare, del diritto alla tutela della sua integrità, identità e salute ecosistemica; del diritto al mantenimento e al ripristino del suo equilibrio naturale; nonché del diritto a essere rappresentato legalmente in tutte le sedi giuridiche e istituzionali competenti, sia a livello nazionale che nell'ambito dell'Unione europea e del diritto internazionale.

L'articolo 4 individua i principi sui quali si basa il provvedimento in esame.

L'articolo 5 individua gli obblighi che gravano sulle autorità pubbliche e sulle comunità territoriali.

L'articolo 6 attribuisce la rappresentanza del Lago di Garda all'Assemblea del Lago di Garda, di cui disciplina composizione e funzioni. L'Assemblea - composta da membri designati dalle regioni Lombardia e Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, nonché da rappresentanti espressione della cittadinanza individuati dai comuni gardesani - svolge funzioni di indirizzo e presidio dell'interesse del Lago ed è competente a promuovere e a resistere alle azioni giudiziarie, nonché a compiere ogni attività di tutela e difesa dei relativi diritti e interessi.

L'articolo 7 disciplina la composizione e le funzioni del comitato scientifico, che fornisce consulenza tecnico-scientifica all'Assemblea del Lago.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 2 luglio, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al nuovo testo del disegno di legge n. 877 sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non essendo ancora pervenuti i pareri del Governo sugli emendamenti, il seguito dell'esame avrà luogo la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato il Documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 397),

premesse che:

- le attività di cantierizzazione connesse agli interventi del PNRR e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria stanno determinando significative criticità operative per gli operatori della logistica ferroviaria e intermodale, con effetti in termini di deviazioni dei percorsi, incremento dei tempi di percorrenza, maggiori costi di esercizio e possibili ritardi nelle catene di approvvigionamento. Tali condizioni, se non adeguatamente governate, rischiano di produrre un indebolimento della competitività del trasporto ferroviario merci rispetto alla modalità stradale e un rallentamento del processo di *shift* modale,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, misure di sostegno e accompagnamento temporaneo a favore degli operatori della logistica ferroviaria e intermodale, finalizzate a garantire la continuità operativa dei servizi merci in presenza di cantieri PNRR e interventi infrastrutturali sulla rete, evitando effetti di trasferimento modale verso il trasporto su gomma, nonché di rafforzare e stabilizzare gli strumenti incentivanti esistenti per il trasporto ferroviario delle merci, quali il Ferrobonus, assicurandone la continuità pluriennale e l'adeguatezza delle risorse finanziarie, in coerenza con gli obiettivi di incremento della quota di trasporto merci su ferro.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [877 NT](#)

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dei manufatti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «nonché la tutela degli ecosistemi interessati».

1.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 sostituire le parole da: «anche favorendo il recupero» fino alla fine del comma con le seguenti: «e se ne favorisce il recupero funzionale all'attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le regioni possono adottare le disposizioni volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo. Le regioni promuovono e incentivano altresì attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e alle macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Ai fini della promozione culturale del territorio e dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali, in virtù del particolare valore storico e culturale costituito dai trabucchi situati lungo la Costa Teatina, si favorisce la candidatura del sito interessato per l'inclusione nel Patrimonio dell'umanità UNESCO, anche al fine di salvaguardia e valorizzazione*

della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale.».

1.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «a condizione che ne sia accertabile» con le seguenti: «purché sia disponibile documentazione storica comprovata, quali mappe, fotografie o testimonianze autorevoli, che ne attestino» e dopo le parole: «consistenza strutturale e» inserire le seguenti: «a condizione che sia garantita».

1.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle attività di pesca tradizionali)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per il sostegno delle attività di pesca mediante i manufatti e le macchine da pesca tradizionali. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi per il recupero e l'incentivazione delle attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo dei manufatti. Le risorse del Fondo possono anche essere destinate a favorire progetti educativi e attività scolastiche che incentivano la conoscenza degli antichi mestieri. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «22 gennaio 2004, n. 42» aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità.».

2.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo che le eventuali forme di promozione turistica non contrastino con il loro tradizionale utilizzo e garantiscano al territorio uno sviluppo sostenibile.».

2.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Alla Provincia, in quanto Ente di area vasta e nell'esercizio delle prerogative in materia urbanistica-edilizia, spetta la funzione di coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione e valorizzazione dei manufatti, nel rispetto di ogni altra norma e prerogativa di legge.».

2.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «diretti al loro uso tipico e non contrastanti con la loro naturale destinazione.».

2.5

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le regioni promuovono e incentivano attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.».

2.6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Per garantire la valorizzazione dei beni e della loro specificità storico-culturale, ambientale e socio-economica, è garantita una regolamentazione dell'accesso pubblico ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, anche in gestione privata o associativa, che ne permetta una fruizione diffusa, il rispetto di criteri condivisi per la tutela, la manutenzione e la promozione culturale e turistica delle strutture e la promozione di attività educative e turistiche sostenibili, anche attraverso la definizione e l'indicazione al pubblico di giorni e orari di apertura.».

2.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei manufatti)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 per la valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca di cui alla presente legge e del patrimonio storico e socio-culturale che rappresentano, anche al fine di sostenerne il riconoscimento presso l'Unesco a patrimonio dell'umanità.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.2

[Garavaglia](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero e valorizzazione dei capanni da pesca ricreativa della regione Emilia-Romagna)

1. Ai fini del recupero e alla valorizzazione dei capanni da pesca ricreativa situati lungo le coste marittime e le acque interne di laghi, fiumi, canali e porti, quali manufatti di particolare valore storico, tradizionale e culturale della regione Emilia-Romagna, nonché nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Tavolo per il recupero e la valorizzazione dei capanni da pesca ricreativa della regione Emilia-Romagna.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero del turismo, un rappresentante della regione Emilia-Romagna, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) della regione Emilia-Romagna, un rappresentante dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità della macroarea Delta del Po, nonché un rappresentante per ciascuno dei consorzi di bonifica e dei comuni territorialmente competenti per i territori sui quali insistono i capanni da pesca ricreativa.

3. Il Tavolo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvede al censimento completo ed aggiornato di tutte le strutture di cui al medesimo comma 1 presenti sul demanio idrico e marittimo della regione Emilia-Romagna, comprese quelle che versano in condizioni di degrado o prive di regolare concessione d'uso.

4. Il Tavolo di cui al comma 1 provvede altresì alla definizione di una procedura ad evidenza pubblica comune a tutti gli enti competenti per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali, ovvero per la proroga di un legittimo titolo concessorio per l'uso, nonché per la costruzione, la demolizione e la ricostruzione, ovvero per la manutenzione straordinaria dei manufatti, previa valutazione di compatibilità idraulica (VCI), ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e ferma restando la verifica della conformità degli stessi alla normativa edilizia vigente e ai regolamenti edilizi comunali.

5. I titoli rilasciati, rinnovati o prorogati a seguito delle attività di cui ai commi 3 e 4 costituiscono requisito per il rilascio, mediante procedura ad evidenza pubblica, di licenze, permessi, nulla osta e autorizzazioni, comunque denominati, per lo svolgimento di attività sociali, culturali, economiche e turistico-ricettive, anche in forma diffusa, presso le strutture oggetto della concessione.

6. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.0.3

[Stefani](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 2020, n. 17)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 2020, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "legge 9 agosto 2013, n. 98" sono inserite le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 177" sono inserite le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene."».

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 137(pom.) del 30/06/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,50

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, CONFIMI INDUSTRIA, NEWCLEO,
SOGIN, ARERA, INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, CNR, ENEA,
COORDINAMENTO FREE E AIEE - ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMISTI ENERGIA,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1924](#) E CONGIUNTI
(DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE)*

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 138(ant.) del 01/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2026

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,45

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI NUCLITALIA, WWF ITALIA, LEGAMBIENTE,
GREENPEACE, ECCO, ISIN - ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE, COMITATO SI ALLE RINNOVABILI NO AL NUCLEARE, KYOTO CLUB E
ISDE - ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1924](#) E CONNESSI (DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE)*

1.3.2.1.5. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 139(ant.) del 07/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2026

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,40

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIORGIO PARISI, DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA
CABIDDU E DI RAPPRESENTANTI DI ANSALDO NUCLEARE S.P.A., AIN - ASSOCIAZIONE
ITALIANA NUCLEARE E RSE S.P.A. - RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1924](#) E CONGIUNTI (DELEGA AL
GOVERNO IN MATERIA DI ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE)*

1.3.2.1.6. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 286(pom.) del 14/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026

286^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1924](#) e congiunti (Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile , approvato dalla Camera dei deputati

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

- e petizioni nn. [952](#), [998](#), [1069](#) e [1165](#) ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, propone di considerare esaurita tale fase procedurale. In qualità di relatore, propone inoltre di adottare il disegno di legge n. 1924, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti a lunedì 20 luglio, alle ore 14.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(143) LOREFICE e altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 230 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che è stato altresì presentato l'emendamento 2.0.1 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#), ai sensi dell'articolo 97 del regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 12.0.7, 12.0.8, 13.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 21.9, 25.0.1 e 27.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1836) Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, propone di considerare esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 28 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile ([n. 418](#))

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Rosa, illustra il provvedimento in titolo, che costituisce il primo provvedimento attuativo della legge n. 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale.

Tale legge contiene, tra l'altro, alcune deleghe in materia: di utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale (articolo 16); di adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento europeo n. 1689 del 2024, il cosiddetto AI Act, che ha introdotto, a livello eurounitario, un quadro armonizzato in materia di intelligenza artificiale (articolo 24, comma 1), nonché di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale (articolo 24, comma 3).

Lo schema di in esame, che si compone di 22 articoli suddivisi in tre Titoli, ha un duplice contenuto. Il Titolo I - nell'ambito della suddetta delega generale, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge del 2025, per l'adeguamento al regolamento europeo - disciplina il profilo specifico dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia (previsto dal criterio direttivo di cui al comma 2, lettera h)), con l'obiettivo di coniugare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dei reati con la piena tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali. Il resto della delega di cui all'articolo 24, comma 1, è attuata con un diverso provvedimento, anch'esso all'esame dell'8^a Commissione (A.G. n. 421).

Il Titolo II dà invece attuazione alla delega di cui all'articolo 24, comma 3, e, come sottolinea la relazione illustrativa, interviene su due versanti che, pur tecnicamente distinti, condividono la medesima finalità di protezione dell'individuo rispetto agli usi e agli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale: la tutela penale contro la realizzazione e l'impiego illeciti di tali sistemi, da un lato, e la tutela civile risarcitoria del danneggiato, dall'altro.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del Titolo I, mentre l'articolo 2 reca le

definizioni.

L'articolo 3 individua i principi che devono informare tutte le fasi del ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dalle forze di polizia: ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, adozione, applicazione, convalida e utilizzo operativo.

In ogni momento dovrà essere adottato un approccio antropocentrico, proporzionale e fondato sul rischio. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi *output* dovranno essere utilizzati in funzione strumentale e di supporto alle relative attività di polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza, e dovranno essere previste adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati. Il personale dovrà possedere le competenze e la formazione necessarie al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi.

L'articolo 4 prevede che le Forze di polizia possano attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per l'attività di polizia.

L'articolo 5 costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte delle Forze di polizia all'interno degli spazi di sperimentazione normativa (le c.d. *regulatory sandboxes*) in materia di intelligenza artificiale. La partecipazione delle Forze di polizia a tali spazi è finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla prova di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare ad alto rischio, destinati alle attività di polizia, nel rispetto della protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

L'articolo 6 prevede che le Forze di polizia attivino, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza artificiale applicata alle attività di polizia.

L'articolo 7 individua le condizioni in presenza delle quali sono consentite, nell'ambito delle attività di polizia, l'etichettatura, il filtraggio o la categorizzazione di dati biometrici acquisiti legalmente.

L'articolo 8 disciplina le condizioni per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle Forze di polizia per finalità di prevenzione di specifiche e gravi minacce relative a un attacco terroristico ovvero alla vita o all'incolumità delle persone, nonché di ricerca delle persone scomparse e delle vittime di reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.

L'articolo 9 prevede che per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota, il titolare del trattamento completi in via preventiva una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Inoltre, ogni utilizzo deve essere registrato automaticamente in appositi *file* di *log*, che devono essere conservati per cinque anni e resi accessibili solo alle autorità competenti. Dopo l'utilizzo, il titolare del trattamento deve effettuare notifica al Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 10 disciplina l'integrazione - ove ricorrano esigenze di ordine e sicurezza pubblica - nei sistemi di videosorveglianza la cui installazione sia già consentita da specifiche disposizioni di legge di componenti di intelligenza artificiale che consentano l'attivazione successiva di tecnologie di riconoscimento facciale (uso "a posteriori"), in modo da non configurare un'ipotesi di identificazione biometrica remota in tempo reale.

Venendo al Titolo II, i primi cinque articoli, come è stato anticipato, recano disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, l'articolo 11 rinvia alle definizioni di cui all'articolo 3 dell'AI Act.

L'articolo 12 introduce nel codice penale il nuovo articolo 437-*bis* che prevede i reati di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e di alterazione illecita dei sistemi.

Al fine di regolare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, l'articolo 13 inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 359-*ter* che disciplina l'uso, per finalità investigative, di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale

individuando i casi in cui il pubblico ministero può richiedere l'autorizzazione all'impiego di tali sistemi al giudice per le indagini preliminari ovvero nei quali egli stesso possa disporre l'utilizzo del sistema, salva convalida del giudice per le indagini preliminari. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale impiegati fuori dai casi consentiti dalla legge non possono essere utilizzati e tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo la possibilità di eseguire il sequestro preventivo anche su contenuti *online* generati con sistemi di intelligenza artificiale.

L'articolo 15 prevede infine la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, per reati commessi con l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e, in particolare, in relazione al delitto di cui al nuovo articolo 437-*bis* del codice penale, introdotto dal precedente articolo 12 dello schema in esame, nonché al delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (il cosiddetto *deepfake*) di cui all'articolo 612-*quater* del codice penale, introdotto dalla legge sull'intelligenza artificiale.

Passando agli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, l'articolo 16 delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli seguenti e introduce una regola di competenza territoriale a tutela del danneggiato persona fisica (foro del consumatore aggiuntivo rispetto a quello individuato sulla base dei criteri ordinari di competenza).

Al fine di superare l'asimmetria informativa tra danneggiato e soggetto cui è imputato il danno, l'articolo 17 prevede che - nelle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale - il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone, l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale, quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda.

Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie all'ordine di esibizione, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Quando l'inadempimento riguarda le tipologie documentali più ricorrenti nelle controversie aventi ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale elencate dal comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante.

Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.

L'articolo 18 prevede che quando il danno deriva dalla violazione di una o più obbligazioni previsti dall'AI Act il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salva prova contraria. L'inversione dell'onere della prova sul nesso di causalità non si estende alla colpa né alla violazione dell'obbligo, che restano oggetto di prova a carico dell'attore.

L'articolo 19 stabilisce che la conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi previsti dall'AI Act, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

L'articolo 20 conferisce al danneggiato azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto per i danni cagionati nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Nell'ambito del Titolo III, l'articolo 21 reca disposizioni transitorie sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia, mentre l'articolo 22 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il [PRESIDENTE](#) comunica che i tempi di esame del provvedimento saranno stabiliti anche alla luce dell'andamento dei lavori delle Commissioni 1^a e 2^a riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti ([n. 420](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, che dà attuazione alla direttiva europea n. 1785 del 2024 che ha modificato la direttiva n. 75 del 2010 (la direttiva "IED" in materia di emissioni industriali), oltre che la direttiva n. 31 del 1999 relativa alle discariche di rifiuti. Il Parlamento ha delegato il Governo una prima volta nell'ambito della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), ma tale delega non è stata esercitata. Una nuova delega è stata successivamente conferita con l'articolo 34 della legge n. 70 del 2026 ("Valorizzazione della risorsa mare"), che fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e a quelli specifici di cui all'articolo 10 della predetta legge di delegazione europea 2024. Lo schema si compone di 45 articoli, che apportano numerose modifiche al codice dell'ambiente, con particolare riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), tra le quali si segnalano, in particolare, le seguenti.

In primo luogo, viene ampliato il perimetro delle attività per le quali si rende necessaria l'AIA, ricomprendendovi, tra l'altro, la fabbricazione di batterie, diversa dal solo assemblaggio, con una capacità di produzione pari o superiore a 15000 Mg di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolita, separatore, capsula) all'anno, nonché l'estrazione, comprese operazioni di trattamento *in loco* quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (*upgrading*), dei seguenti minerali su scala industriale: bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco, mentre viene chiarita la soglia di rilevanza per gli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (articolo 35, che modifica il contenuto dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del codice).

Viene inoltre ampliato il campo di applicazione per l'industria metallurgica e tessile ed esteso il novero degli allevamenti intensivi di suini e di polli sottoposti ad AIA, mediante l'introduzione di un nuovo specifico Allegato VIII-*bis* alla Parte Seconda (articoli 3 e 36). Pertanto, dopo il Titolo III-*bis*, recante la disciplina dell'AIA, viene introdotto anche un nuovo Titolo III-*ter* recante disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini, che disciplina: l'ambito di applicazione; le regole di cumulo per determinare la soglia di assoggettamento; le procedure di autorizzazione e registrazione; gli obblighi del gestore; i meccanismi di controllo, inadempienza e partecipazione del pubblico; la definizione di norme operative per condizioni uniformi (articolo 22).

La finalità dell'AIA viene ridefinita, prevedendo che le misure in essa contenute siano intese - oltre che a evitare o a ridurre (progressivamente, come viene ora specificato) le emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo - anche a migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione (articolo 1). Conseguentemente, l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'AIA, dovrà tenere conto anche del fatto che le risorse materiali e l'acqua siano utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo, e che, ove possibile, via sia l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile (articolo 3, comma 1, lettera c)).

Si chiarisce inoltre che l'AIA non è volta a "conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente", come previsto attualmente, bensì a "garantire che ciascuna attività contribuisca all'obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso". Quindi si inseriscono, da un lato, un riferimento alla protezione della salute umana e, dall'altra, il riferimento alla scala unionale che, secondo la relazione illustrativa, è implicito nella direttiva e mira a prevenire possibili interpretazioni divergenti, che potrebbero compromettere la correttezza delle valutazioni sottese all'AIA, con possibile pregiudizio dei benefici derivanti dalle limitazioni di forme di inquinamento di ampia portata (in particolare per quanto attiene alle emissioni climalteranti, che di norma non generano effetti criticità a livello locale), qualora le suddette valutazioni si concentrassero unicamente su criticità di rilevanza locale.

Ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o BAT-AEL vengono affiancati i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili o BAT-AEPL, ossia gli intervalli di livelli di prestazione ambientale ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, dove per prestazione ambientale si intende la prestazione relativa ai livelli di consumo, all'efficienza delle risorse in relazione ai materiali, all'acqua e alle risorse energetiche, al riutilizzo dei materiali e dell'acqua e alla produzione dei rifiuti (articolo 2).

Conseguentemente, tra le nuove misure che l'AIA dovrà includere vi sono anche i valori limite di prestazione ambientale (articolo 13).

L'AIA dovrà contenere, altresì, disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche del sistema di gestione ambientale. Viene infatti introdotto l'obbligo per il gestore di predisporre e attuare, entro il 1° luglio 2030, un sistema di gestione ambientale da sottoporre periodicamente a revisione e a *audit*, che contiene una serie di elementi che il gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, tra cui: obiettivi di politica ambientale; obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi; inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione; misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi per la salute umana o l'ambiente; piano di trasformazione, contenente informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050 (articolo 13).

Per quanto attiene alle sostanze inquinanti i cui valori limite devono essere inclusi nell'AIA, si farà riferimento in particolare a quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/1244, invece che a quella dell'Allegato X alla Parte Seconda, che viene conseguentemente soppresso (articoli 13 e 37).

Vengono inoltre introdotti una serie di principi che dovranno essere rispettati nel caso in cui l'autorità competente ritenga di fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione delle migliori tecniche possibili (articolo 39).

Per gli impianti di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, l'autorizzazione può fissare al 1° gennaio 2030 il termine per adeguarsi ai valori limite per l'emissione di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri oppure, se del caso, per il grado di desolforazione (articolo 32).

Si prevede che con decreto ministeriale possano essere determinati requisiti generali applicabili a specifiche categorie di installazioni degli allegati VIII e VIII-*bis* che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio dell'AIA con una presa d'atto di conformità dell'istanza ai requisiti generali in questione (articolo 9).

Come anticipato, gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo. Tra l'altro, si interviene sulla disciplina degli adempimenti che il gestore deve porre in essere in caso di incidenti o imprevisti, prevedendo che essa trovi applicazione non solo nei casi in cui si verifichi un impatto sull'ambiente, ma anche sulla salute umana ed ampliando gli obblighi di comunicazione (articolo 18), e si prevede il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile in caso di danno alla salute umana a seguito di una violazione delle condizioni dell'autorizzazione o delle disposizioni in materia di AIA o di quelle relative a incenerimento e coincenerimento di rifiuti o di cui agli articoli 273 o 275 della Parte Quinta del codice (articolo 26).

Inoltre, la composizione della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale (IPCC) è integrata con cinque componenti designati dal Ministero della salute, dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica in materia di interazione tra ambiente e salute (articolo 5).

Altro tema affrontato dallo schema è quello della digitalizzazione, prevedendo che l'autorità competente provveda a digitalizzare e telematizzare i processi di presentazione delle istanze di AIA, di conduzione dei relativi procedimenti autorizzativi, di emanazione dei provvedimenti e di gestione delle autorizzazioni, garantendo entro il 31 dicembre 2035 il pieno sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche e di procedure elettroniche di autorizzazione (articoli 6 e 11).

Lo schema apporta inoltre modifiche allo scambio di informazioni in ambito unionale per l'elaborazione e la revisione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, disciplinando, tra l'altro, la partecipazione italiana al nuovo Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), (articolo 20) e rivede il quadro sanzionatorio (articolo 21).

Modifiche vengono infine apportate anche al Titolo relativo all'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, dettagliando i casi esclusi dall'ambito di applicazione di tale disciplina con specifico riferimento agli impianti di gassificazione o di pirolisi di rifiuti (articolo 29); prevedendo, anche in questo caso, che le autorità competenti provvedano, entro il 31 dicembre 2035, ad attuare procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 30) e prevedendo che le emissioni dell'atmosfera derivanti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano monitorate anche in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (articolo 31).

In conclusione il [PRESIDENTE](#), propone di fissare a giovedì 16 luglio, alle ore 12, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione ([n. 421](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*) e *n*), della legge 23 settembre 2025, n. 132. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Rosa, illustra il provvedimento in titolo che è volto ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento europeo n. 1689 del 2024 (il cosiddetto AI Act), che ha introdotto, a livello eurounitario, un quadro armonizzato in materia di intelligenza artificiale, in virtù della delega contenuta nell'articolo 24, comma 1, della legge n. 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale (di seguito la "legge").

In particolare, esso si prefigge di dare attuazione a tutti i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del suddetto articolo 24, fatta eccezione per la lettera *h*) ("previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia"), alla quale, come si è visto precedentemente, il Governo intende dare attuazione con l'atto del Governo n. 418.

Lo schema in esame si compone di 51 articoli, suddivisi in cinque Capi, che affrontano, in particolare, il tema dei poteri della autorità nazionali alle quali la legge ha attribuito un ruolo nel campo dell'intelligenza artificiale e quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Il Capo I contiene il solo articolo 1 recante le definizioni.

Il Capo II (articoli da 2 a 34) disciplina, in primo luogo, i poteri delle autorità nazionali. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 20 della legge del 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, dell'AI Act.

L'articolo 2 delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema, mentre l'articolo 3, nel fare rinvio ai principi generali contenuti nell'articolo 3 della legge, chiarisce che lo schema è adottato in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale e di vigilanza sui rischi per diritti e libertà.

L'articolo 4, alla luce di quanto già previsto dalla legge, individua nell'AgID l'autorità nazionale di notifica responsabile della predisposizione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio.

L'articolo 5 individua quali autorità nazionali di vigilanza del mercato i seguenti soggetti: l'ACN per la vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale; la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS

per la vigilanza nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi; il Garante per la protezione dei dati personali (limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act).

L'articolo 6 prevede che l'ACN, in qualità di punto di contatto unico, pubblichi sul proprio sito istituzionale le modalità con le quali essa è contattabile. Tali informazioni sono anche rese disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.

L'articolo 7 disciplina le modalità di cooperazione tra le varie autorità in materia di intelligenza artificiale e tra queste e altri soggetti, quali le autorità degli altri Stati membri, università ed enti di ricerca, autorità di tutela dei diritti umani e la Guardia di finanza.

L'articolo 8 reca misure di coordinamento tra l'ACN e le autorità nazionali settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea.

L'articolo 9 disciplina le modalità di collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato, in materia di esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato.

L'articolo 10 conferisce all'ACN i poteri di vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei parametri sulla base dei quali recuperare i costi di tali attività.

L'articolo 11 prevede che AgID, ACN, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS possono, secondo le rispettive competenze, adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, nei limiti e per le finalità previste dall'AI Act e dalla legge.

L'articolo 12 prevede che al Comitato di coordinamento in materia di IA, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipino, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del sistema finanziario e che il Comitato possa fornire indirizzi unitari in relazione alle forme di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti in materia di intelligenza artificiale.

L'articolo 13 disciplina i poteri attribuiti all'AgID nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica.

L'articolo 14 attribuisce all'ACN la competenza per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche.

L'articolo 15 disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN.

L'articolo 16 individua l'ACN quale autorità di vigilanza competente per i sistemi di intelligenza artificiale, in relazione a misure puntualmente indicate. Specifica, inoltre, le fattispecie che determinano l'avvio del procedimento relativo all'adozione delle misure di vigilanza.

L'articolo 17 disciplina i poteri di vigilanza delle Autorità del settore finanziario.

L'articolo 18 disciplina, attraverso rinvii alle disposizioni di settore, i reclami e le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, prevedendo le condizioni al ricorrere delle quali i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti per il settore bancario, assicurativo e finanziario sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni dell'AI Act.

Gli articoli da 19 a 25 recano le disposizioni sanzionatorie.

In particolare, l'articolo 19 reca i principi generali, mentre gli articoli 20 e 21 individuano, rispettivamente, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID e quelle irrogate e dalle Autorità nazionali di vigilanza del mercato

L'articolo 22 individua le misure sanzionatorie non pecuniarie che possono essere adottate dall'AgID e dalle Autorità nazionali di vigilanza del mercato per le violazioni dell'AI Act connotate da scarsa offensività o pericolosità.

L'articolo 23 individua gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dall'AI Act.

L'articolo 24 disciplina il procedimento sanzionatorio.

L'articolo 25 disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli articoli da 26 a 31 disciplinano gli spazi di sperimentazione normativa.

L'articolo 26 istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, finalizzato a sostenere la condivisione delle migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorità competenti, nonché a promuovere l'innovazione e la competitività e a favorire lo sviluppo di un ecosistema di intelligenza

artificiale. L'articolo prevede, inoltre, che i fornitori, anche potenziali, possano sperimentare soluzioni innovative in un ambiente controllato, disciplinato da decreti congiunti di AgID e ACN. A decreti congiunti delle due Autorità è altresì rimandata la definizione delle modalità di accesso, gestione, funzionamento, nonché i criteri di eleggibilità per la partecipazione dei soggetti interessati allo Spazio di sperimentazione.

L'articolo 27 attribuisce al Comitato di coordinamento la definizione della gestione strategica e degli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, anche previa consultazione dei portatori di interesse da parte delle Autorità nazionali competenti. Al medesimo Comitato è altresì rimessa l'individuazione delle priorità di sperimentazione e dei criteri di selezione dei fornitori e potenziali fornitori, nel rispetto dei principi di accesso ampio e paritario. Per lo svolgimento di tali funzioni, il Comitato si avvale del supporto operativo del Gruppo istituito dal successivo articolo 28. L'articolo 28 dispone l'istituzione, tramite decreto congiunto dei direttori generali di AgID e ACN, di un Gruppo operativo a composizione paritetica, a cui sono affidati l'istruttoria di ammissibilità e la selezione dei progetti dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, nonché il monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione e la verifica del rispetto del piano di sperimentazione.

L'articolo 29 prevede che, al fine di facilitare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale possono stipulare accordi al fine di favorire lo sviluppo dell'ecosistema IA nazionale e consente allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota.

L'articolo 30 disciplina l'istituzione, la gestione e il funzionamento di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale e di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria, nonché di ulteriori spazi di sperimentazione a livello regionale o locale e disciplina il coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e lo Spazio di sperimentazione FinTech.

L'articolo 31 prevede che le autorità nazionali competenti presentino all'ufficio per l'IA relazioni annuali sulla sperimentazione normativa per l'IA e una relazione definitiva.

L'articolo 32 apporta al decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di cybersicurezza, le necessarie modifiche di coordinamento conseguenti all'attribuzione all'ACN delle funzioni di vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale.

L'articolo 33 inserisce l'ACN tra i componenti del Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza.

L'articolo 34 prevede che le forme di coordinamento e gli scambi di informazioni previsti dallo schema in esame avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il Capo III (articoli da 35 a 48) reca disposizioni in materia di intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione.

L'articolo 35 disciplina la formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale, prevedendo che le istituzioni scolastiche, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, possono promuovere attività formative volte a sviluppare le conoscenze, le competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale e alle sue implicazioni etiche, sociali e civiche. Si prevede inoltre l'attivazione di moduli formativi volti al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM) mediante l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella didattica. Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei sono aggiornate ai fini dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici.

L'articolo 36 prevede l'avvio, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di un piano di formazione sull'uso dei *social media* e delle piattaforme digitali, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Il piano di formazione riguarda anche la realizzazione di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei *social media* sul benessere integrale della persona in età

evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale. All'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027", nel limite di 100 milioni di euro.

L'articolo 37 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità con le quali è erogata la formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e la definizione di interventi finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale degli studenti. Fino all'adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate nel 2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali. Le regioni possono favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

L'articolo 38 prevede che i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, favoriscano percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

L'articolo 39 definisce le attività del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione.

L'articolo 40 reca norme di tutela del lavoratore relative ai processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale, escludendo che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, possano essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, basato su sistemi di intelligenza artificiale, e richiedendo che la decisione definitiva sia riservata dal datore di lavoro a una persona fisica, la quale deve esercitare un potere effettivo e autonomo. L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Il datore di lavoro deve informare in via preventiva il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione delle suddette prescrizioni è nullo.

L'articolo 41 prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM mettano a disposizione professori, ricercatori e tecnologi, sulla base di appositi accordi con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, per attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale. La formazione sull'uso sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale rivolta ai professionisti può essere organizzata anche da ordini professionali e associazioni di categoria. Della partecipazione di professori, ricercatori e tecnologi a queste attività si tiene conto nell'ambito della valutazione della loro carriera scientifica.

L'articolo 42 disciplina l'integrazione di attività formative in materia di intelligenza artificiale nei percorsi universitari, nelle istituzioni AFAM e negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L'articolo 43 introduce disposizioni per la valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy.

L'articolo 44 disciplina i percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 45 disciplina i percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dei corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali, nonché nella formazione svolta nell'ambito delle professioni non regolamentate.

L'articolo 46 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa

comportare una modulazione dell'equo compenso, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale. Entro dodici mesi i decreti ministeriali contenenti i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate, per le professioni non regolamentate e per la professione forense dovranno essere integrati con la determinazione dei parametri utili alla suddetta modulazione.

L'articolo 47 attribuisce al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria il compito di promuovere e coordinare misure atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario. L'articolo 48 disciplina i percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dei corsi di formazione continua dei professionisti sanitari, nonché della formazione manageriale nel settore sanitario.

Il Capo IV modifica l'articolo 98 del codice della proprietà industriale al fine di ricomprendere nel perimetro delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale (articolo 49), ribadendo la devoluzione alle sezioni specializzate in materia d'impresa delle controversie nella materia di cui al suddetto articolo 98 (articolo 50).

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 21 luglio, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1700\)](#) Tilde MINASI e altri. - Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(1693\)](#) MALAN e altri. - Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 22 luglio, alle ore 18, il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(162\)](#) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

[\(199\)](#) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

[\(611\)](#) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

[\(631\)](#) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

[\(828\)](#) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

[\(1242\)](#) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

[\(1257\)](#) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono in corso di predisposizione gli ultimi emendamenti e che a partire dalla prossima settimana potranno avere luogo le votazioni.

Il senatore **IRTO** (PD-IDP) si esprime criticamente sul fatto che la medesima comunicazione è già stata fatta più volte e che sono settimane che le votazioni vengono rinviate alla settimana successiva, anche se ormai non vi sono più giustificazioni per tale ritardo, visto che è stata svolta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze ed è pervenuto il parere della Commissione bilancio. Ciò che non è chiaro è invece come la maggioranza e il Governo intendano procedere su un testo e su emendamenti che sono stati presentati mesi fa e sui quali non è mai stato espresso il parere.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) informa fin d'ora che se gli ultimi emendamenti a cui ha fatto riferimento il Presidente si rivelassero essere qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto agli emendamenti dei relatori volti a recepire il parere della Commissione bilancio sul testo unificato il suo Gruppo chiederà la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** rassicura la senatrice Di Girolamo sul fatto che laddove dovessero essere presentati emendamenti ulteriori, con riferimento agli stessi verrà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1837**

G/1837/1/8

Potenti, Minasi, Germanà

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1837, recante disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri;

premesso che:

il benessere e la tutela degli animali d'affezione costituiscono un valore riconosciuto dall'ordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 9 e 32 della Costituzione, e dall'evoluzione della sensibilità sociale, oltre a rappresentare un profilo rilevante della sanità pubblica veterinaria;

l'accesso tempestivo alle cure veterinarie in situazioni di emergenza e urgenza costituisce un'esigenza essenziale per garantire la salute e il benessere degli animali, nonché per sostenere i proprietari nell'adempimento dei loro doveri di custodia e cura;

in numerose aree del Paese, e in particolare nei territori insulari e periferici, persistono criticità legate alla carenza di servizi veterinari di pronto intervento e di reperibilità nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei periodi di maggiore afflusso turistico;

il recente caso di cronaca verificatosi all'Isola d'Elba, che ha visto la morte di un cane a causa dell'impossibilità di ottenere tempestiva assistenza veterinaria, ha riportato all'attenzione dell'opinione

pubblica la necessità di assicurare una rete di emergenza veterinaria adeguata e continuativa su tutto il territorio nazionale; analoghi episodi, verificatisi negli ultimi anni nello stesso territorio, hanno evidenziato le conseguenze della mancanza di un servizio strutturato di reperibilità veterinaria nelle ore notturne e festive;

la continuità assistenziale veterinaria rappresenta un servizio di interesse generale che assume particolare rilevanza nelle realtà insulari, dove le difficoltà logistiche e i collegamenti con la terraferma possono rendere impossibile il trasferimento dell'animale verso strutture attrezzate in tempi compatibili con la gestione dell'emergenza;

le Regioni, attraverso le Aziende sanitarie locali competenti, dispongono degli strumenti organizzativi e amministrativi necessari per promuovere forme di collaborazione e convenzionamento con i medici veterinari liberi professionisti e con le strutture veterinarie presenti sul territorio, al fine di garantire servizi di reperibilità e pronto intervento;

risulta pertanto opportuno favorire l'adozione di modelli organizzativi basati sulla turnazione dei professionisti disponibili, in modo da assicurare una presa in carico continuativa delle emergenze veterinarie, secondo criteri di sostenibilità economica e adeguata copertura territoriale,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, l'adozione di iniziative volte a favorire la stipula, da parte delle Aziende sanitarie locali, di accordi, convenzioni o protocolli con i medici veterinari e le strutture veterinarie operanti sul territorio, al fine di garantire, attraverso sistemi di turnazione e reperibilità, un servizio di assistenza veterinaria per le emergenze attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con particolare attenzione alle aree insulari, interne e caratterizzate da maggiori difficoltà di accesso ai servizi, assicurando una tempestiva presa in carico degli animali e prevenendo il ripetersi di episodi come quello recentemente verificatosi all'Isola d'Elba, che ha evidenziato le gravi criticità derivanti dall'assenza di un'adeguata copertura assistenziale veterinaria nelle situazioni di urgenza.

G/1837/2/8

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1837, recante disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri;

premesso che:

negli ultimi 150 anni, l'isola di Pianosa, provincia di Livorno, è stata colonia penale agricola di grande interesse a livello nazionale per l'unicità della struttura, per l'idea di formazione e impiego di detenuti e per l'importanza agricola sia in termini scientifici che produttivi,

al termine del secolo scorso, questo percorso si è concluso con la dismissione del carcere e delle relative strutture ancora presenti dell'isola,

il territorio dell'isola di Pianosa sta andando incontro lentamente ad una ripresa della macchia mediterranea e ad uno sgretolamento di quanto dissodato, prodotto e costruito nel tempo con il lavoro di centinaia di uomini,

gli ecosistemi dell'isola sono costituiti da un patrimonio naturalistico di estrema rilevanza, tra leccete, altri elementi tipici della macchia mediterranea, oliveti abbandonati ma anche pinete, pascoli e campi agricoli abbandonati,

le superfici dei terreni soggetti al progressivo abbandono delle attività agricole si sta verificando una lenta rinaturalizzazione,

impegna il Governo:

a valutare la messa in campo di misure e azioni intese a promuovere progetti e iniziative che prevedano forme di collaborazione con la struttura penitenziaria attiva sull'Isola d'Elba finalizzate al duplice obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e a rilanciare la

vocazione agricola dell'Isola di Pianosa, attraverso il ripristino delle strutture presenti e dei terreni.

Art. 1

1.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo sostenibile delle isole minori marine, lagunari e lacustri» inserire le seguenti: «, nonché per la tutela e la valorizzazione delle attività tradizionali connesse agli ecosistemi insulari e lagunari, con particolare riferimento alla vallicoltura, all'acquacoltura estensiva lagunare e alle produzioni ittiche locali, quali presidi economici, ambientali, paesaggistici e culturali dei territori interessati».

1.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.».

1.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.».

1.4

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.».

1.5

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato, le regioni» inserire le seguenti: «, le province».

1.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I provvedimenti normativi e amministrativi adottati in attuazione della presente legge contengono, ove necessario, una clausola di insularità che valuti gli effetti delle disposizioni sulla condizione specifica delle isole minori di cui all'allegato A, tenendo conto della diversità dei territori insulari e con particolare attenzione alle piccole isole, agli arcipelaghi e ai territori che vivono una condizione di doppia insularità.».

1.7

[Damante](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nell'elaborazione delle strategie e degli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge è assicurata la partecipazione effettiva delle comunità insulari mediante processi di consultazione pubblica che coinvolgano i cittadini residenti, i cittadini nativi delle isole, le associazioni rappresentative, le categorie economiche, gli enti del Terzo settore, gli ordini professionali e le istituzioni culturali.».

1.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.» aggiungere le seguenti: «La qualificazione di polo di sviluppo sostenibile non modifica né incide sul regime di tutela e sugli obiettivi di conservazione previsti dalla normativa vigente in materia di aree protette, aree marine protette e siti della Rete Natura 2000.».

1.9

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione, le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità.».

1.10

[Rosso](#)

All'allegato B (Elenco delle Isole lagunari e lacustri) di cui al comma 5 sostituire l'elenco della provincia di Venezia con il seguente:

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isole della Laguna di Venezia - si intendono tutte le isole, gli ambiti insulari e i sistemi insulari individuati e disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Venezia, nonché le isole storiche della Laguna di Venezia assoggettate a specifica disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale o storico-monumentale, anche qualora non stabilmente abitate.

1.11

[Biancofiore](#)

All'allegato B (Elenco delle Isole lagunari e lacustri) di cui al comma 5 sostituire l'elenco della provincia di Venezia con il seguente:

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isole della Laguna di Venezia - si intendono tutte le isole, gli ambiti insulari e i sistemi insulari individuati e disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Venezia, nonché le isole storiche della Laguna di Venezia assoggettate a specifica disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale o storico-monumentale, anche qualora non stabilmente abitate.

1.12

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

All'Allegato B, dopo le parole: «Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni,» aggiungere le seguenti:

Isola della laguna veneta - San Servolo
Isola della laguna veneta - San Secondo
Isola della laguna veneta - Campalto
Isola della laguna veneta - Tessera
Isola della laguna veneta - La Grazia
Isola della laguna veneta - Santo Spirito
Isola della laguna veneta - Sacca Sessola
Isola della laguna veneta - Poveglia
Isola della laguna veneta - Ca' Roman
Isola della laguna veneta - San Giorgio in alga
Isola della laguna veneta - Forte Sant'Angelo della Polvere
Isola della laguna veneta - Sant'Andrea
Venezia
Chioggia

1.13

[Rosso](#)

All'allegato B (Elenco delle Isole lagunari e lacustri) di cui al comma 5 inserire all'interno dell'elenco della provincia di Venezia le seguenti isole della Città di Chioggia, così come previste dagli articoli 24 e 27 delle NN.TT.AA. del P.R.G.:

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della Laguna Veneta - Isola dell'Aleghero
	Isola della Laguna Veneta - Isola del Buon Castello
	Isola della Laguna Veneta - Isola dell'Unione
	Isola della Laguna Veneta - Isola dei Canali e dei Cantieri
	Isola della Laguna Veneta - Isola dei Saloni

1.14

[Biancofiore](#)

All'allegato B (Elenco delle Isole lagunari e lacustri) di cui al comma 5 inserire all'interno dell'elenco della provincia di Venezia le seguenti isole della Città di Chioggia, così come previste dagli articoli 24 e 27 delle NN.TT.AA. del P.R.G.:

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della Laguna Veneta - Isola dell'Aleghero
	Isola della Laguna Veneta - Isola del Buon Castello
	Isola della Laguna Veneta - Isola dell'Unione
	Isola della Laguna Veneta - Isola dei Canali e dei Cantieri
	Isola della Laguna Veneta - Isola dei Saloni

1.15

[Tosato, Stefani](#)

All'Allegato B, dopo la voce: «Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni» inserire la seguente: «Isola della laguna veneta - Isola della Giudecca».

1.16

[Russo, Sigismondi, Pogliese, Bucalo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini della presente legge, costituiscono isole minori marine di frontiera e di maggiore disagio insulare i comuni delle isole minori marine che, per distanza dalla terraferma, collocazione geografica nel bacino del Mediterraneo, presenza di presidi statali di frontiera, sicurezza, soccorso o accoglienza, ovvero per rilevante esposizione a flussi migratori, presentano condizioni permanenti di aggravata marginalità territoriale, amministrativa, economica e sociale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri applicativi del presente comma».

1.17

[Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per piccole isole minori, di seguito: piccole isole, si intendono le isole minori marine lagunari e lacustri aventi una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti come individuate all'allegato C alla presente legge. Per comuni delle piccole isole si intendono i comuni che hanno sede nelle piccole isole e i comuni nel cui territorio insistono le piccole isole di cui all'allegato C alla presente legge.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 5-bis)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000
RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,
PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
-------	----------	-----	-----------	---------

Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

1.0.1

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dei Livelli Essenziali dei Servizi nelle isole minori)

1. Lo Stato definisce e garantisce i Livelli Essenziali dei Servizi (LES) nelle isole minori, assicurando *standard* minimi inderogabili e strutturali nei settori della sanità, dell'istruzione e della mobilità, nonché dei servizi postali, bancari, energetici e digitali. I LES costituiscono attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione e parametro vincolante per la programmazione e l'attuazione regionale degli interventi previsti dalla presente legge.».

Art. 2

2.1

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un Fondo per interventi in conto capitale per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «5 milioni di euro a decorrere dal 2028»;

2) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2028 al 2032».

Conseguentemente, al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 11 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «a 50 milioni di euro per l'anno 2027, a 101 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «b-bis) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2027, a 90 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032».

Conseguentemente, al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 11 milioni di euro per l'anno 2028» *con le seguenti:* «a 27 milioni di euro per l'anno 2027, a 61 milioni di euro per l'anno 2028 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* «b-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2027, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'interno» *inserire le seguenti:* «, dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.5

[Nicita](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«A tal fine, fra le opere e le tipologie di intervento prioritarie, sono ricompresi:

a) interventi di dragaggio e manutenzione dei fondali portuali delle isole minori, comprensivi di piani annuali di manutenzione programmata con rilievi batimetrici semestrali, anche cofinanziabili con fondi FESR regionali;

b) interventi per la garanzia dell'accessibilità dei porti di interscambio sulla terraferma per i residenti delle isole minori, inclusi gli accessi viari riservati e le corsie dedicate in prossimità dei varchi di imbarco;

c) rinnovo e ammodernamento tecnologico della flotta navale adibita ai servizi pubblici essenziali, con incentivi alla cantieristica navale nazionale;

d) interventi strutturali di contrasto all'erosione costiera e al dissesto idrogeologico nelle isole minori, con criterio di priorità assoluta e riserva di finanziamento per le isole che abbiano registrato, sulla base dei dati ufficiali ISPRA, una perdita di superficie superiore al 30 per cento rispetto alla superficie totale del territorio comunale;

e) potenziamento dei servizi sanitari distrettuali e specialistici nelle isole minori, ivi compresi gli ambulatori distrettuali, le dotazioni strumentali avanzate per la telemedicina e la diagnostica di base, nonché il riconoscimento al personale sanitario assegnato alle isole minori di una specifica indennità di insularità e di sede disagiata, esente da imposizione fiscale e fuori

dai tetti di spesa, e la fornitura di alloggi di servizio.».

2.6

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3, dopo le parole: «porti, degli approdi e, in generale, delle infrastrutture funzionali a garantire i collegamenti con le isole minori» inserire le seguenti: «, ivi comprese le rampe Ro-Ro, le aree di imbarco e sbarco, i terminal passeggeri, i sistemi di informazione all'utenza e gli interventi volti a migliorare l'accessibilità, la sicurezza e la resilienza operativa dei collegamenti marittimi».

2.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo le parole: «delle infrastrutture funzionali a garantire i collegamenti con le isole minori» aggiungere le seguenti: «, considerate quali elementi di reti aeroportuali e portuali integrate e non come infrastrutture isolate».

2.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: «emergenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «Sono da considerarsi di carattere prioritario anche le misure finalizzate alla conservazione della biodiversità, al ripristino degli ecosistemi degradati, alla rinaturalizzazione, alla resilienza idrica nonché alla realizzazione di infrastrutture verdi per la riduzione del rischio idrogeologico e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tali misure devono essere identificate in coordinamento con gli obiettivi del Piano nazionale di ripristino di cui al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura.».

2.9

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: «strumenti di pianificazione di settore» aggiungere le seguenti: «, nonché della distanza dal più vicino porto di collegamento con la terraferma, della durata media dei collegamenti marittimi, della continuità o discontinuità annuale dei collegamenti aerei e marittimi, della presenza di presidi sanitari, aeroportuali, portuali, di sicurezza, protezione civile, soccorso e accoglienza, dell'incidenza dei flussi turistici rispetto alla popolazione residente, dell'eventuale presenza di aree marine protette, siti Natura 2000 e riserve naturali, nonché degli oneri aggiuntivi sostenuti dai comuni interessati per effetto della gestione di fenomeni migratori, emergenze sanitarie, ambientali o di protezione civile».

2.10

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «per il 90 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B» con le seguenti: «per l'80 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 20 per cento a interventi in favore delle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B».

2.11

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse destinate alle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B è riservata a interventi di tutela, manutenzione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi lagunari, degli ambienti vallivi, delle attività di vallicoltura tradizionale e acquacoltura estensiva lagunare, nonché delle infrastrutture funzionali alla loro conservazione.».

2.12

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate alle isole minori marine è

riservata agli interventi in favore dei comuni delle isole minori marine di frontiera e di maggiore disagio insulare, con priorità per gli interventi relativi a sanità, continuità territoriale, approvvigionamento idrico, depurazione, gestione dei rifiuti, protezione civile, sicurezza, infrastrutture portuali e aeroportuali, servizi comunali essenziali e gestione degli effetti indiretti dei flussi migratori».

2.13

Fazzone

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. È istituito il "Fondo speciale per le piccole isole" di cui all'Allegato C della presente legge. Il Fondo speciale per le piccole isole, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio dei comuni delle piccole isole territorialmente competenti, è finalizzato a finanziarie, prioritariamente, interventi specifici, aggiuntivi a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, di contrasto al fenomeno dello spopolamento o alla carenza di servizi essenziali di particolare gravità in ragione della ridotta dimensione demografica e territoriale, di tutela del patrimonio ambientale, architettonico e culturale. Il Fondo speciale per le piccole isole di cui all'Allegato C alla presente legge, ha una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2027.

5-ter. Gli interventi finanziabili di cui al Fondo speciale di cui al comma 5-bis vengono autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del comune nel cui territorio insistono le piccole isole minori di cui all'allegato C, sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e le relative risorse vengono rimesse nella disponibilità del comune interessato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, nel termine di 60 giorni dal provvedimento di autorizzazione. I singoli interventi vengono autorizzati in ordine cronologico di proposta e nei limiti della capienza del predetto Fondo speciale per le piccole isole.».

Conseguentemente, al comma 7, alinea, sostituire le parole: «dal comma 2, pari a 7 milioni» con le seguenti: «dai commi 2 e 5-bis, pari a 7.5 milioni».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000

RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,

PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte

Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria
----------------	----	------	---------	--------

2.0.1 (testo 2)

[Tubetti](#), [Sigismondi](#), [Russo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina del contributo di sbarco nelle isole minori ed economia del turismo)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'ottavo periodo, le parole: "fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di euro 8 in relazione a determinati periodi di tempo" e alla fine del periodo aggiungere i seguenti: " L'aumento temporaneo di cui al periodo precedente è deliberato dai comuni interessati con proprio regolamento ed è destinato prioritariamente al finanziamento di interventi in materia di tutela ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, mobilità locale, polizia locale, potenziamento del personale, decoro urbano, tutela degli ecosistemi fragili, manutenzione delle infrastrutture turistiche e gestione dei picchi di afflusso turistico. Il gettito del contributo è destinato, altresì, a interventi e campagne di promozione turistica e marketing territoriale, da realizzare sia sul mercato interno sia su quello internazionale, anche attraverso forme di co-finanziamento e partenariato con le associazioni e le categorie imprenditoriali del comparto turistico operanti sul territorio e in fine all'emanazione di bandi comunali per il riconoscimento di contributi in conto capitale o incentivi volti alla qualificazione, all'efficientamento energetico, all'accessibilità e all'ammodernamento delle strutture ricettive locali."»

2.0.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#), [Russo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina del contributo di sbarco nelle isole minori ed economia del turismo)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono prevedere un aumento del contributo di sbarco fino ad un massimo di 3 euro destinando il maggiore gettito per:

a) interventi e campagne di promozione turistica e *marketing* territoriale, da realizzare sia sul mercato interno sia su quello internazionale, anche attraverso forme di co-finanziamento e partenariato con le associazioni e le categorie imprenditoriali del comparto turistico operanti sul territorio;

b) emanazione di bandi comunali per il riconoscimento di contributi in conto capitale o incentivi volti alla qualificazione, all'efficientamento energetico, all'accessibilità e all'ammodernamento delle strutture ricettive locali."».

Art. 3

3.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la tutela della salute» inserire le seguenti: «anche mediante l'attivazione in deroga dei presidi sanitari locali.».

3.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) riconoscere le isole minori marine di cui all'allegato A come Zone Economiche Speciali (ZES) uniche ai sensi della normativa vigente, in ragione della loro specificità rispetto alle aree del Mezzogiorno continentale, e confermare la qualificazione delle isole minori marine come aree interne ultraperiferiche ai sensi del provvedimento istitutivo della settantatreesima area interna, rendendole così beneficiarie delle disposizioni applicabili in deroga previste per le isole a cui si applica l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c-ter) prevedere, d'intesa con le istituzioni dell'Unione europea, la costituzione di piccole zone franche nei territori insulari che presentino i requisiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche in coerenza con la revisione della soglia *de minimis* per le isole in corso di elaborazione a livello europeo;».

3.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «promuovere un'elevata qualità della mobilità al fine di garantire la continuità territoriale» con le seguenti: «promuovere un'elevata qualità della mobilità marittima e aerea al fine di garantire la continuità territoriale, anche mediante l'imposizione di oneri di servizio pubblico ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e il ricorso agli aiuti a carattere sociale di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in favore della popolazione residente».

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «trasporto» sopprimere la seguente: «anche».

3.5

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «anche favorendo l'uso di veicoli a ridotto impatto ambientale;» con le seguenti: «favorendo l'uso di veicoli a ridotto o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;».

3.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando livelli minimi di servizio di collegamento marittimo e aereo, anche in deroga alle ordinarie regole di mercato ove necessario per la garanzia dei diritti di cittadinanza dei residenti, e promuovendo l'adozione di tariffe agevolate per i residenti nelle isole minori, in coerenza con il principio di continuità territoriale di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio».

3.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) incentivare, nell'ambito della mobilità sostenibile, l'acquisto di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride, favorendo la diffusione di punti di distribuzione di energia;

e-ter) promuovere interventi per la ciclabilità, attraverso l'estensione della rete di piste ciclabili, il *bike sharing* e i servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

e-quater) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;».

3.8

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) promuovere interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per le biciclette elettriche;».*

3.9

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) attuare la carta dei servizi per la continuità territoriale relativa ai servizi minimi di trasporto marittimo di passeggeri e merci con indicatori di

qualità vincolanti;».

3.10

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) implementare e migliorare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee e di navigazione per favorire la continuità territoriale e il turismo;».

3.11

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) predisporre, per ciascuna isola minore, un Piano Emergenziale Marittimo (PEM), approvato dalla regione territorialmente competente d'intesa con la Capitaneria di porto e le autorità di protezione civile, che definisca le modalità di continuità del servizio marittimo in caso di condizioni meteo-marine avverse, i protocolli di comunicazione ai cittadini, le scorte strategiche di beni essenziali da mantenere sull'isola e le procedure di sostituzione rapida delle unità navali in avaria;».

3.12

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera f) con le seguenti: «f) incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive limitando le emissioni di gas climalteranti;

f-bis) promuovere l'attuazione degli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la pianificazione della lotta agli incendi boschivi e per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera;».

3.13

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente: «f) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la sua destagionalizzazione, favorendo la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;».

3.14

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) promuovere il recupero dei beni immobili e la rifunzionalizzazione di strutture dismesse o non utilizzate per la realizzazione di porti a secco per natanti e imbarcazioni e la realizzazione di scivoli per l'alaggio e il varo, inclusi gli spazi per il ricovero dei carrelli e i servizi connessi;».

3.15

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

*«f-bis) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high-voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;».*

3.16

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

*«f-bis) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;».*

3.17

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «, nonché l'agricoltura insulare multifunzionale di svantaggio permanente, valorizzando le funzioni ecosistemiche, sociali, didattiche e di presidio ambientale svolte dalle aziende agricole nelle isole minori, ivi inclusa la manutenzione di terrazzamenti, muretti a secco e sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, la conservazione delle risorse genetiche locali e la prevenzione dell'abbandono delle superfici agricole,».

3.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «e della vallicoltura tradizionale lagunare, quale forma di gestione ittica e ambientale di rilevante valore storico, culturale ed ecologico».

3.19

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «nel rispetto di un uso sostenibile delle risorse ambientali» inserire le seguenti: «nonché sostenendo percorsi di formazione professionale e di qualificazione delle competenze collegati alle transizioni ecologica e digitale, con particolare riferimento alle professioni connesse all'economia del mare, alla gestione delle risorse naturali, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla gestione sostenibile del patrimonio ambientale e culturale delle isole,».

3.20

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «promuovere gli sport» inserire le seguenti: «acquatici ecosostenibili».

3.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) promuovere interventi finalizzati allo sviluppo di occupazione stabile e qualificata, al contrasto della precarietà lavorativa, al sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile e alla valorizzazione delle filiere produttive locali;».

3.22

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;».

3.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e qualificare le produzioni che rispettano pratiche agroecologiche, di presidio del paesaggio rurale e di tutela della biodiversità, nonché le aziende che svolgono funzioni ambientali, sociali e culturali connesse alla multifunzionalità agricola insulare».

3.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili,» inserire le seguenti: «favorendo la costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché l'autoproduzione e l'autoconsumo collettivo di energia, con l'obiettivo di accrescere l'autonomia energetica delle isole minori, ridurre i costi energetici per residenti e imprese e generare benefici economici e occupazionali diffusi nelle comunità locali».

3.25

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), dopo le parole: «cambiamenti climatici,» *inserire le seguenti:* «per il potenziamento e il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche funzionali alla generazione, al dispacciamento e alla distribuzione dell'energia elettrica,»;

b) alla lettera q), dopo le parole: «tutela dell'ambiente,» *inserire le seguenti:* «inclusi gli interventi di ammodernamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica alimentati a combustibili fossili,».

3.26

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), dopo le parole: «cambiamenti climatici,» *inserire le seguenti:* «per il potenziamento e il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche funzionali alla generazione, al dispacciamento e alla distribuzione dell'energia elettrica,»;

b) alla lettera q), dopo le parole: «dell'ambiente,» *inserire le seguenti:* «inclusi gli interventi di ammodernamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica alimentati a combustibili fossili,».

3.27

[Nave](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), dopo le parole: «cambiamenti climatici,» *inserire le seguenti:* «per il potenziamento e il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche funzionali alla generazione, al dispacciamento e alla distribuzione dell'energia elettrica,»;

b) alla lettera q), dopo le parole: «dell'ambiente,» *inserire le seguenti:* «inclusi gli interventi di ammodernamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica alimentati a combustibili fossili,».

3.28

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «, limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti» *con le seguenti:* «finalizzato al contenimento del consumo e impermeabilizzazione di suolo».

3.29

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;».

3.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire le seguenti:

«m-bis) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare;

m-ter) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high-voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m-quater) garantire, per il funzionamento delle strutture sanitarie nelle isole minori, l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione della fornitura di energia

elettrica;».

3.31

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente: «n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;».

3.32

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché risulti coerente con la pianificazione regionale e nazionale e purché risponda ai criteri di efficienza e economicità».

3.33

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «21 maggio 1991,» inserire le seguenti: «e della direttiva UE 2024/3019».

3.34

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «ripristino» inserire le seguenti: «della natura come previsto dal regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura («Nature Restoration Law»))».

3.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «ecosistemi naturali» inserire le seguenti: «in coerenza con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura».

3.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) promuovere la tutela della biodiversità marina attraverso il sostegno ai centri di recupero della fauna marina operanti nelle isole minori, favorendone le attività di conservazione, monitoraggio scientifico, educazione ambientale e collaborazione con le istituzioni pubbliche, le università e gli enti di ricerca;».

3.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «lagunare e lacustre» aggiungere le seguenti: «e instaurare specifiche zone di divieto di ancoraggio in corrispondenza di fondali con fanerogame marine, in particolare in presenza di Posidonia».

3.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

«t-bis) promuovere le isole minori quali territori prioritari per la sperimentazione di modelli innovativi di sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare e resilienza ambientale;

t-ter) promuovere interventi per la realizzazione di soluzioni basate sulla natura e di infrastrutture verdi per il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi insulari, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione del rischio idrogeologico, la tutela delle coste, la prevenzione degli incendi boschivi, il miglioramento della qualità e disponibilità della risorsa idrica e il ripristino della connettività ecologica.».

3.39

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) garantire la promozione del lavoro di qualità quale asse strategico dello sviluppo delle isole minori, mediante l'applicazione obbligatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, il rispetto della regolarità contributiva verificata tramite documento unico di regolarità contributiva (DURC), il contrasto al lavoro irregolare, grigio e sommerso, nonché la valorizzazione dell'occupazione stabile e la salvaguardia delle professionalità locali lungo l'intera filiera economica. L'accesso a ogni forma di sostegno economico o incentivo previsto dal presente articolo è subordinato al rispetto dei predetti requisiti.».

3.40

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) prevedere misure compensative, anche di natura economica, in favore dei soggetti esercenti attività di vallicoltura tradizionale nelle isole lagunari, a fronte dei danni accertati causati dalla fauna selvatica, dagli uccelli ittiofagi, dal granchio blu (*Callinectes sapidus*), dalle nutrie e da altre specie invasive alloctone, qualora tali fenomeni incidano in misura significativa sulla sostenibilità economica delle medesime attività, previa verifica e quantificazione da parte delle autorità competenti.».

3.41

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) prevedere, nell'ambito dei piani di protezione civile locali delle isole minori, indennità specifiche per gli agricoltori che mantengono in efficienza terrazzamenti, muretti a secco e sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali nelle isole minori, quale contributo alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e con le disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

3.42

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) riconoscere le isole minori come territori prioritari per la sperimentazione di modelli innovativi di sviluppo sostenibile, economia circolare e resilienza climatica, favorendo la realizzazione di progetti pilota e di *living lab* che coinvolgano comunità locali, università, centri di ricerca e imprese, e promuovendo la capitalizzazione e la diffusione dei risultati ottenuti verso altri territori caratterizzati da svantaggi strutturali analoghi.».

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Documento unico di programmazione per le isole minori (DUPIM) assicura il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, con gli Accordi per la coesione, con i programmi regionali cofinanziati dai fondi europei e con gli altri strumenti di programmazione nazionale e regionale aventi finalità analoghe, al fine di evitare duplicazioni procedurali e favorire l'integrazione delle risorse finanziarie.».

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle

rappresentanze di categoria imprenditoriali e dei lavoratori» *con le seguenti*: «anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle rappresentanze delle imprese, degli enti del Terzo settore e delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nei territori interessati».

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «legge 16 gennaio 2003, n. 3.» *aggiungere le seguenti*: «Ciascun progetto evidenzia, ove pertinente, gli effetti attesi in termini di sostenibilità ambientale, conservazione della biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, resilienza territoriale e ripristino degli ecosistemi, assicurando il coordinamento con gli strumenti di pianificazione e gestione ambientale vigenti».

4.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) possono altresì comprendere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, delle sponde, dei canali, delle chiuse, delle strutture produttive e degli impianti vallivi delle isole lagunari, finalizzati alla conservazione e alla continuità delle attività di vallicoltura tradizionale e alla tutela del relativo ecosistema.».

4.5

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel territorio della medesima Provincia siano presenti più comuni interessati, i comuni trasmettono i rispettivi Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) alla Provincia territorialmente competente, che, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, provvede ad elaborarli in un Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori e a trasmetterlo alla Regione ai fini delle valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, il medesimo comune trasmette direttamente il PIST alla regione.».

4.6

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel territorio della medesima Provincia siano presenti più comuni interessati, i comuni trasmettono i rispettivi Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) alla Provincia territorialmente competente, che, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, provvede ad elaborarli in un Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori e a trasmetterlo alla Regione ai fini delle valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, il medesimo comune trasmette direttamente il PIST alla regione.».

4.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel territorio della medesima Provincia siano presenti più comuni interessati, i comuni trasmettono i rispettivi Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) alla Provincia territorialmente competente, che, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, provvede ad elaborarli in un Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori e a trasmetterlo alla Regione ai fini delle valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, il medesimo comune trasmette direttamente il PIST alla regione.».

4.8

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora nel territorio della medesima Provincia siano presenti più comuni interessati, i comuni trasmettono i rispettivi Progetti integrati di sviluppo

territoriale (PIST) alla Provincia territorialmente competente, che, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, provvede ad elaborarli in un Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori e a trasmetterlo alla Regione ai fini delle valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, il medesimo comune trasmette direttamente il PIST alla regione.».

4.9

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori da parte della provincia territorialmente competente ovvero, nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, dalla data di trasmissione del PIST da parte del comune di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali, ivi compresi quelli individuati negli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché, per le regioni del Mezzogiorno, con quelli definiti nell'ambito del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023.»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole:* «i PIST possono essere trasmessi dai comuni,» *con le seguenti:* «il Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori può essere trasmesso dalla provincia ovvero, nel caso di unico comune interessato nel territorio provinciale, il PIST può essere trasmesso dal comune,».

4.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori da parte della provincia territorialmente competente ovvero, nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, dalla data di trasmissione del PIST da parte del comune di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali, ivi compresi quelli individuati negli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché, per le regioni del Mezzogiorno, con quelli definiti nell'ambito del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023.»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole:* «i PIST possono essere trasmessi dai comuni» *con le seguenti:* «il Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori può essere trasmesso dalla provincia ovvero, nel caso di unico comune interessato nel territorio provinciale, il PIST può essere trasmesso dal comune».

4.11

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori da parte della provincia territorialmente competente ovvero, nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, dalla data di trasmissione del PIST da parte del comune di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi

generali di sviluppo regionali, ivi compresi quelli individuati negli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché, per le regioni del Mezzogiorno, con quelli definiti nell'ambito del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023.»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «i PIST possono essere trasmessi dai comuni» con le seguenti: «il Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori può essere trasmesso dalla provincia ovvero, nel caso di unico comune interessato nel territorio provinciale, il PIST può essere trasmesso dal comune».

4.12

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «dei PIST da parte dei comuni di riferimento,» con le seguenti: «del Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori da parte della provincia territorialmente competente ovvero, nel caso in cui nel territorio provinciale sia presente un solo comune interessato, dalla data di trasmissione del PIST da parte del comune di riferimento,»;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «i PIST possono essere trasmessi dai comuni» con le seguenti: «il Piano provinciale di coordinamento degli interventi per le isole minori può essere trasmesso dalla provincia ovvero, nel caso di unico comune interessato nel territorio provinciale, il PIST può essere trasmesso dal comune».

4.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la predisposizione dei Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) e di rafforzare la capacità amministrativa dei comuni delle isole minori, le regioni assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attività di assistenza tecnica e supporto operativo ai comuni interessati, anche mediante forme di collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti strumentali, università ed enti pubblici di ricerca.».

4.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «tre rappresentanti» con le seguenti: «da un rappresentante per ciascuna»;

b) alla lettera c) sostituire le parole: «due sindaci» con le seguenti: «sette sindaci».

4.15

[Fazzone](#)

Al comma 5 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) da due sindaci scelti d'intesa tra i comuni il cui territorio sia ricompreso nelle isole minori di cui all'Allegato A e all'Allegato B e un sindaco scelto d'intesa tra i sindaci dei comuni delle piccole isole minori di cui all'Allegato C.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000
RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,

PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA				
Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania - Cusio - Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

4.16

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «due sindaci scelti d'intesa tra i sindaci dei comuni il cui territorio sia compreso nelle isole minori di cui all'Allegato A,» inserire le seguenti: «, da due rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori (ANCIM)».

4.17

[Rosso](#)

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B» con le seguenti: «e da due sindaci scelti d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B».

4.18

[Biancofiore](#)

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B» con le seguenti: «e da due sindaci scelti d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B».

4.19

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti delle province nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dall'Unione delle Province d'Italia».

4.20

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti delle province nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dall'Unione delle Province d'Italia».

4.21

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti delle province nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dall'Unione delle Province d'Italia».

4.22

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti delle province nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dall'Unione delle Province d'Italia».

4.23

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali turistiche comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

4.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali turistiche comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

4.25

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con funzioni consultive obbligatorie sulle materie di competenza del Comitato inerenti alle politiche del lavoro, alla contrattazione collettiva, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tutela occupazionale nei territori insulari.».

4.26

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Comitato istituzionale provvede alla consultazione periodica delle organizzazioni imprenditoriali turistiche comparativamente più rappresentative in ordine alla definizione del Piano nazionale per le isole minori e per ogni provvedimento che rechi impatti diretti sul sistema economico, ricettivo e dei trasporti delle medesime isole.».

4.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del monitoraggio del DUPIM e dei Programmi integrati di sviluppo territoriale (PIST), sono promosse forme di consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle organizzazioni rappresentative delle imprese e degli altri soggetti del partenariato economico e sociale presenti nei territori interessati.».

4.28

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. partecipa alle attività del Comitato istituzionale di cui al comma 5, a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni tecnico-consultive in relazione ai profili di propria competenza. La partecipazione del GSE non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.29

[Damante](#)

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, promuove: a) un Tavolo tecnico-istituzionale permanente per la definizione delle strategie di sviluppo; b) un Forum pubblico delle comunità insulari quale sede stabile di consultazione e partecipazione.

6-ter. Gli esiti delle consultazioni di cui al precedente comma 6-bis sono considerati ai fini della stesura del DUPIM.».

4.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il DUPIM individua specifici indicatori di risultato per la valutazione degli interventi previsti, con particolare riferimento al contrasto dello spopolamento, al miglioramento della qualità dei servizi essenziali, all'incremento dell'occupazione stabile e alla sostenibilità ambientale.».

4.31

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 8, dopo le parole: «politiche del mare» inserire le seguenti: «su proposta del Comitato di cui al comma 4».

4.32

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 12 sostituire le parole: «il periodo 2027-2028» con le seguenti: «il periodo 2027-2033».

4.0.1

[Nicita](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comitato paritetico per le isole minori)

1. Al fine di coordinare e semplificare le politiche pubbliche rivolte ai territori insulari, superando la frammentazione istituzionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato Paritetico Istituzionale per le Isole Minori.

2. Il Comitato è composto da:

- a) rappresentanti dei Ministeri competenti per materia;
- b) rappresentanti delle Regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
- c) un rappresentante per ciascuna delle macro-aree geografiche di cui all'allegato A (Tirreno nord, Tirreno centrale, Tirreno meridionale e Sicilia, Adriatico), eletto dai sindaci dei comuni insulari di competenza.

3. Il Comitato ha compiti di indirizzo strategico, monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, e di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo. Le sue deliberazioni in materia di riparto del Fondo isole minori hanno valore vincolante per il Governo.».

Art. 5

5.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La sottoscrizione di ogni Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi del presente articolo è subordinata all'inserimento obbligatorio delle seguenti clausole sociali di condizionalità: applicazione tassativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative; monitoraggio stringente dei subappalti; rispetto del documento unico di regolarità contributiva (DURC); standard elevati di salute e sicurezza sul lavoro; clausole di salvaguardia occupazionale e criteri di premialità per le imprese aggiudicatrici che assumano disoccupati e manodopera residente nei territori insulari.».

5.2

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I contratti istituzionali di sviluppo relativi alle isole lagunari possono prevedere

interventi integrati per la tutela degli ecosistemi lagunari e vallivi, la manutenzione degli argini e delle sponde, la gestione delle acque, il contrasto alle specie invasive, il sostegno alla vallicoltura tradizionale e all'acquacoltura estensiva lagunare, nonché la valorizzazione turistica, culturale e alimentare delle produzioni ittiche locali.».

5.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Per il finanziamento dei CIS» inserire le seguenti: «è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e, altresì,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6

6.1

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I comuni delle piccole isole minori di cui all'Allegato C alla presente legge possono prevedere con propria deliberazione la destinazione del gettito di cui al presente articolo anche per interventi finalizzati a stimolare il mondo rurale, della piccola pesca e dell'artigianato locale o volte a potenziare l'offerta turistica o il proprio patrimonio ambientale, architettonico e culturale ovvero a rafforzare le strutture e gli strumenti tecnologici isolani.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000

RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,

PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

6.2

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I proventi del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono destinati, in misura non inferiore al 60 per cento, alla gestione dei rifiuti, alla tutela ambientale e al finanziamento dei trasporti di merci e rifiuti verso la terraferma.».

Art. 7

7.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge,» inserire le seguenti: «con il coinvolgimento e il supporto delle imprese concessionarie per quanto concerne i servizi di pubblica utilità da queste erogati,» e dopo le parole: «di gestione dei rifiuti,» inserire le seguenti: «degli impianti di generazione elettrica esistenti».

7.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «presente legge,» inserire le seguenti: «con il coinvolgimento e il supporto delle imprese concessionarie per quanto concerne i servizi di pubblica utilità da queste erogati,» e dopo le parole: «dei rifiuti,» inserire le seguenti: «degli impianti di generazione elettrica esistenti».

7.3

[Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le seguenti: «con il coinvolgimento e il supporto delle imprese concessionarie per quanto concerne i servizi di pubblica utilità da queste erogati,»; al medesimo comma, dopo le parole: «dei rifiuti,» inserire le seguenti: «, degli impianti di generazione elettrica».

7.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della rete fognaria, idrica ed elettrica,» inserire le seguenti: «finalizzata alla riduzione delle perdite di rete, recupero e riutilizzo delle acque reflue depurate e alla realizzazione di sistemi di accumulo delle acque meteoriche,».

7.5

[Nicita](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e resilienza nelle isole minori, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, promuove il rafforzamento dei presidi territoriali di protezione civile, assicurando la presenza di personale tecnico specializzato destinato al coordinamento operativo, al supporto delle attività di pianificazione, alla formazione e al coordinamento del volontariato organizzato. Nell'ambito della ricognizione di cui al presente articolo sono altresì individuati gli interventi necessari al potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione dedicate alla gestione delle emergenze, anche mediante reti resilienti, sistemi satellitari, ponti radio e altre tecnologie idonee ad assicurare la continuità delle comunicazioni in caso di isolamento delle isole. I comuni delle isole minori aggiornano i piani comunali di protezione civile con specifiche sezioni dedicate all'insularità, alle procedure di evacuazione della popolazione, all'assistenza sanitaria in emergenza, alla gestione dei collegamenti marittimi e aerei e alla continuità dei servizi essenziali, avvalendosi del supporto del Dipartimento della protezione civile e delle regioni competenti.

2-ter. Nell'ambito della pianificazione degli interventi infrastrutturali, costituiscono priorità ai fini dell'inserimento dei progetti nei PIST e della conseguente programmazione del DUPIM gli interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici, con particolare riguardo alla sistemazione idraulica dei torrenti, alla stabilizzazione dei versanti, alla riduzione del rischio

idrogeologico, alla difesa della viabilità e dei centri abitati, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche destinate alla gestione delle emergenze e all'evacuazione della popolazione, con particolare riferimento ai porti, alle elisuperfici, alle vie di accesso e alle altre infrastrutture essenziali.

2-quater. Costituiscono interventi prioritari quelli diretti alla realizzazione, all'ampliamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture portuali delle isole minori, al fine di garantire la continuità territoriale, la mobilità delle persone, l'approvvigionamento delle merci, lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e della pesca, nonché l'operatività dei servizi di emergenza e di protezione civile. Nei comuni privi di infrastrutture portuali idonee, i programmi di intervento individuano prioritariamente gli interventi necessari alla trasformazione e all'adeguamento degli approdi esistenti, assicurando l'ormeggio in sicurezza dei mezzi di collegamento marittimo durante l'intero arco dell'anno, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi. Possono altresì essere finanziati interventi per la realizzazione e il potenziamento di approdi turistici attrezzati e delle relative infrastrutture di servizio.

2-quinquies. Al fine di sostenere la pesca costiera tradizionale e garantire la permanenza delle comunità dei pescatori delle isole minori, costituiscono altresì interventi prioritari quelli diretti alla realizzazione, all'ampliamento e all'adeguamento delle infrastrutture destinate alla pesca professionale, con particolare riguardo ai porti pescherecci, ai punti di sbarco, alle aree per il rimessaggio delle imbarcazioni e alle opere funzionali alla sicurezza delle attività di pesca. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove, d'intesa con le regioni interessate, specifici programmi per lo sviluppo delle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente, il Governo promuove misure volte a consentire una più efficiente gestione delle catture accessorie accidentali delle specie soggette a contingenti di pesca, anche mediante l'assegnazione di quote dedicate alle marinerie della piccola pesca artigianale delle isole minori.».

7.6

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di supportare i Comuni nella predisposizione della ricognizione di cui al comma 1, una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 è destinata al finanziamento delle attività di ricognizione, perizia tecnica e mappatura infrastrutturale, con priorità ai Comuni con meno di 1.000 residenti.».

7.0.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. In corrispondenza di ciascuna Autorità di sistema portuale, di cui all'Allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono altresì ricompresi i porti ubicati nelle isole minori marine individuate dall'Allegato A della presente legge, collegati mediante servizi regolari di trasporto marittimo con porti della terraferma già appartenenti alla medesima Autorità di sistema portuale.

2. Qualora un porto insulare sia collegato mediante servizi regolari di trasporto marittimo con porti della terraferma appartenenti a diverse Autorità di sistema portuale, esso è ricompreso nell'Autorità cui appartiene il porto con il quale è assicurato il collegamento prevalente, individuato sulla base del maggior numero di corse programmate nell'anno solare precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.0.2

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano nazionale per la continuità territoriale delle isole minori)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti alla mobilità, alla salute, allo studio, al lavoro e all'accesso ai servizi pubblici essenziali, è istituito il Piano nazionale per la continuità territoriale delle isole minori marine, lagunari e lacustri, di durata quinquennale.

2. Il Piano definisce, per ciascun ambito insulare, i livelli minimi dei collegamenti marittimi e aerei, la frequenza dei servizi, la sostenibilità tariffaria per residenti, lavoratori pendolari, studenti, personale sanitario, scolastico e amministrativo, nonché le misure necessarie ad assicurare la continuità dei collegamenti anche nei periodi di minore afflusso turistico.

3. Per le isole minori marine di frontiera e maggiore disagio insulare, il Piano prevede specifiche misure di rafforzamento dei collegamenti e di abbattimento dei costi a carico dei residenti e degli utenti dei servizi essenziali.

4. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti i comuni interessati.».

7.0.3

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di garantire l'autonomia idrica, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e preservare l'ecosistema costiero delle isole minori marine di cui all'allegato A, l'installazione di impianti di desalinizzazione di ridotte dimensioni con capacità produttiva non superiore a 100 metri cubi giornalieri, asserviti ad attività economiche, produttive o a nuclei abitativi singoli o associati, è soggetta a procedura abilitativa semplificata comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.

2. La restituzione al mare delle acque di scarico derivanti dal processo di desalinizzazione degli impianti di cui al comma 1 è sempre consentita, a condizione che avvenga nel rispetto dei parametri ecologici stabiliti dalle autorità competenti. I soggetti interessati, anche costituiti in forma cooperativa o di consorzio, possono realizzare e gestire in comune le condotte di scarico e le relative infrastrutture di restituzione al mare, previa autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente entro trenta giorni dalla richiesta.».

Art. 10

10.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piccole produzioni locali» inserire le seguenti: «, comprese le produzioni ittiche derivanti da vallicoltura tradizionale, acquacoltura estensiva lagunare e attività produttive compatibili con gli ecosistemi insulari e lagunari».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni agricole locali» con le seguenti: «Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni agricole, ittiche e lagunari locali».

10.0.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione e tracciabilità delle produzioni ittiche lagunari)

1. Al fine di promuovere la qualità, la riconoscibilità e la competitività delle produzioni ittiche locali

delle isole lagunari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, promuove iniziative finalizzate alla tracciabilità, certificazione e valorizzazione delle produzioni derivanti da vallicoltura tradizionale e acquacoltura estensiva lagunare.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono comprendere campagne informative, strumenti di riconoscimento territoriale, percorsi di educazione alimentare, azioni di promozione turistica ed enogastronomica, nonché criteri premiali nei bandi pubblici rivolti alle produzioni locali sostenibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.».

10.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per l'agricoltura insulare multifunzionale).

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e delle procedure di accesso, gestione e controllo dei contributi agricoli europei e nazionali in favore delle aziende agricole operanti nelle isole minori.

2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono: a) la definizione di costi *standard* e premi unitari commisurati ai maggiori oneri strutturali e logistici derivanti dalla condizione di insularità; b) la valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali e sostenibili che contribuiscono alla conservazione degli ecosistemi, delle risorse genetiche locali e del paesaggio agrario; c) criteri di priorità per le aziende agricole che svolgono funzioni di presidio ambientale, sociale e territoriale nelle aree caratterizzate da svantaggi permanenti derivanti dall'insularità.

3. Nei PIST di cui all'articolo 4 possono essere inseriti interventi di cofinanziamento di convenzioni tra i comuni delle isole minori e le aziende agricole, stipulate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, aventi ad oggetto la manutenzione di sentieri, la prevenzione degli incendi, la cura del verde pubblico e la gestione del territorio. Le risorse a tal fine destinate sono attinte dai Fondi di cui all'articolo 2 della presente legge.».

Art. 11

11.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I comuni delle isole minori e le amministrazioni pubbliche che gestiscono servizi di ristorazione collettiva nel territorio insulare, con particolare riferimento alle mense scolastiche, alle strutture sanitarie e agli altri servizi di refezione, prevedono, nei capitolati d'appalto, criteri premiali per l'utilizzo di prodotti contraddistinti dal marchio collettivo insulare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, valorizzando criteri di sostenibilità ambientale, sociale e territoriale nelle procedure di affidamento.».

Art. 12

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «destagionalizzazione» inserire le seguenti: «il turismo eco-compatibile»;

b) al comma 2, dopo le parole: «nell'ottica di migliorare l'offerta turistica nel territorio» inserire

le seguenti: «e di favorire lo sviluppo di un settore turistico eco-compatibile, nel rispetto della capacità di carico ecologica dei territori interessati e della sostenibilità ambientale dei flussi turistici».

12.2

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del turismo» inserire le seguenti: «e invitare le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative delle imprese turistiche e del comparto ricettivo operanti sul territorio».

12.3

[La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: «favorendo altresì l'attrazione degli investimenti privati nel settore.» inserire le seguenti: «A tal fine, i piani possono prevedere specifiche iniziative rivolte alle comunità italiane residenti all'estero e ai loro discendenti per la promozione del turismo e la valorizzazione dei legami culturali, familiari ed economici con il territorio.».

12.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle iniziative di promozione turistica delle isole minori sono valorizzate le attività di educazione ambientale, di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alla tutela della biodiversità marina realizzate da enti pubblici, università, aree naturali protette e associazioni operanti nei territori insulari.».

12.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» con le seguenti: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

12.6

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. I comuni delle isole minori adottano strumenti di programmazione orientati alla sostenibilità dei flussi turistici, tenendo conto della capacità di carico ambientale, della disponibilità delle risorse idriche, della capacità degli impianti di depurazione e gestione dei rifiuti, nonché della salvaguardia degli ecosistemi naturali.».

12.0.1

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di comunicazione istituzionale per le isole minori interessate da flussi migratori)

1. Il Ministero del turismo, d'intesa con i comuni delle isole minori interessati da flussi migratori ricorrenti, promuove campagne di comunicazione istituzionale volte a tutelare l'immagine turistica dei territori insulari, contrastare rappresentazioni mediatiche distorte o allarmistiche e valorizzare l'identità, l'accoglienza, la sicurezza, la qualità ambientale e l'offerta turistica dei territori medesimi.

2. Le campagne di cui al comma 1 possono essere realizzate anche attraverso il portale Italia.it, le agenzie nazionali competenti, le regioni, gli enti locali e gli operatori turistici del territorio».

12.0.2

[La Marca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni di viaggio per i cittadini italiani residenti all'estero per le isole minori)

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nelle isole minori e rafforzare i legami con le comunità italiane residenti all'estero, ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è riconosciuta una riduzione del prezzo dei titoli di viaggio ferroviari, aerei e marittimi utilizzati per il raggiungimento delle isole minori del territorio nazionale, come individuate dal presente provvedimento. La riduzione è pari al 10 per cento sul prezzo del singolo biglietto, al 20 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a due persone e al 25 per cento sul prezzo dei singoli biglietti per gruppi non inferiori a cinque persone. Le riduzioni di cui al presente comma sono riconosciute nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.».

12.0.3

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Imprenditoria giovanile insulare e coordinamento con i regimi agevolativi territoriali)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento giovanile, favorire l'occupazione stabile e sostenere lo sviluppo economico delle isole minori, sono promosse e sostenute le iniziative di imprenditoria giovanile e di lavoro autonomo giovanile che abbiano sede operativa principale nei comuni delle isole minori e vi svolgano in via prevalente la propria attività.

2. Per iniziative di imprenditoria giovanile si intendono le imprese, anche in forma cooperativa o di impresa sociale, in cui la maggioranza delle quote o azioni e degli organi di amministrazione sia detenuta da persone di età non superiore a trentacinque anni residenti nei comuni delle isole minori, o che vi trasferiscano la residenza entro dodici mesi dall'avvio dell'attività.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentite le regioni territorialmente competenti e l'ANCIM, sono individuate misure fiscali, contributive e di sostegno economico, anche in forma di crediti d'imposta e di esoneri o riduzioni contributive, in favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, coordinandole con gli strumenti vigenti nelle ZES, nelle Zone Logistiche Semplificate e negli altri regimi agevolativi territoriali applicabili ai comuni delle isole minori.

4. Le misure di cui al comma 3 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ivi compresi i regolamenti sugli aiuti a finalità regionale, agli aiuti all'occupazione e agli aiuti «*de minimis*», nonché previa, ove necessaria, autorizzazione della

Commissione europea.

5. I comuni delle isole minori possono inserire nei PIST di cui all'articolo 4 specifici progetti di sostegno all'imprenditoria giovanile insulare, anche mediante la messa a disposizione di spazi pubblici da destinare a incubatori di impresa, laboratori di innovazione sociale e centri di *coworking*, con priorità per le attività che contribuiscono alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla residenzialità stabile.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

12.0.4

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il contrasto allo spopolamento e per la residenzialità stabile)

1. Al fine di favorire la permanenza della popolazione residente, i comuni delle isole minori introducono strumenti incentivanti e premiali, incluse agevolazioni sull'imposta di scopo di cui all'articolo 6, per i proprietari che stipulino contratti di locazione a lungo termine con residenti stabili, e prevedono altresì norme regolamentari finalizzate a limitare la proliferazione delle locazioni turistiche brevi.

2. I comuni possono inserire nei PIST di cui all'articolo 4 progetti di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico dismesso da destinare alla locazione a canone concordato in favore di lavoratori, docenti, personale sanitario e famiglie residenti stabili.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 26, nel riordino delle agevolazioni in favore delle isole minori il Governo introduce agevolazioni fiscali specifiche per i proprietari di immobili nelle isole minori che stipulino contratti di locazione a lungo termine con residenti stabili.».

12.0.5

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per le isole minori a forte pressione turistica)

1. È istituito presso il Ministero del turismo il Fondo per la gestione sostenibile dei flussi turistici nelle isole minori a forte pressione antropica, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Le risorse del fondo sono erogate direttamente ai comuni isolani che registrano tassi di densità turistica critici rispetto alla popolazione stabile ed è vincolato al finanziamento di:

- a) sistemi tecnologici di monitoraggio delle presenze e contingentamento digitale dei flussi di accesso;
- b) interventi di mobilità interna sostenibile, potenziamento dei trasporti elettrici locali e pedonalizzazioni;
- c) piani straordinari di manutenzione, tutela e decoro dei centri storici e dei borghi marinari;
- d) gestione straordinaria e potenziamento dei servizi pubblici essenziali durante i periodi di picco stagionale.

3. Con decreto del Ministro del turismo, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse tra i comuni di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

12.0.6

[Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Statuto speciale del pubblico impiego nelle isole minori)

1. Al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi essenziali di sanità, istruzione e amministrazione della giustizia, nonché di assicurare l'effettiva parità di accesso ai servizi pubblici nelle isole minori marine, lagunari e lacustri, è istituito lo "Statuto speciale del pubblico impiego nelle isole minori".

2. Lo Statuto si applica al personale sanitario, ivi compresi i medici e gli esercenti le professioni sanitarie, al personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche, nonché al personale amministrativo degli uffici giudiziari, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso sedi ubicate nelle isole minori.

3. Al personale di cui al comma 2 sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) i comuni delle isole minori, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e con gli altri enti pubblici proprietari, individuano immobili pubblici disponibili, compresi quelli confiscati alla criminalità organizzata e destinati a finalità istituzionali, da destinare ad alloggi di servizio da concedere in comodato gratuito per tutta la durata dell'incarico. Qualora non siano disponibili immobili pubblici idonei, è riconosciuto un contributo per le spese di locazione secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente;

b) ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e del trattamento pensionistico, ogni dodici mesi di servizio effettivamente prestato nelle sedi di cui al presente articolo sono valutati come diciotto mesi, secondo modalità definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) è riconosciuta un'indennità di sede disagiata insulare, di natura fissa e continuativa, pari al 30 per cento dello stipendio tabellare, non assoggettata a imposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) al fine di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria nelle isole minori, le aziende sanitarie territorialmente competenti possono procedere, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, al reclutamento di personale sanitario proveniente dagli Stati membri dell'Unione europea mediante procedure semplificate definite con decreto del Ministro della salute;

e) al personale di cui al presente articolo sono riconosciuti dodici giorni annui di congedo straordinario retribuito per ricongiungimento familiare, nonché il rimborso delle spese sostenute per il trasporto marittimo e aereo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 47 milioni di euro per l'anno 2026 e 95,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.7

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Potenziamento delle iniziative di ricerca e sinergie internazionali per lo sviluppo delle isole minori e le aree costiere)

1. All'articolo 1, il comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

"976. Al fine di proseguire e rafforzare l'attuazione del Piano del mare attraverso un'azione coordinata a livello nazionale e internazionale, volta a promuovere lo sviluppo del sistema marino e delle isole minori, le attività dell'Osservatorio Euromediterraneo Mar Nero, istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (Fondazione ETS), sono sviluppate in coerenza con gli accordi internazionali sul clima e sulla protezione ambientale di cui l'Italia è parte."

2. Le attività di cui al comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono finalizzate a favorire, nel rispetto della procedura e dei vincoli, anche di natura finanziaria, previsti dalla presente legge:

- a. la ricerca scientifica, anche subacquea, a scopo ricreativo, sportivo e di monitoraggio ambientale;
- b. la formazione e l'educazione in materia di economia del mare, economia circolare e acquacoltura sostenibile;
- c. la rigenerazione urbana costiera e il contrasto ai cambiamenti climatici nelle isole minori;
- d. lo sviluppo socio-economico locale in stretta sinergia con il sistema universitario e i centri di ricerca pubblici;
- e. sostanziare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori in stretta connessione delle aree costiere del Mediterraneo, Mar Nero nelle regioni di competenza territoriale di isole minori.

3. Gli interventi promossi dall'Osservatorio sono realizzati nel rispetto:

- a. delle finalità della legge 16 marzo 2001, n. 108,
- b. dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e dell'articolo 23, comma 7, lettera p), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
- c. della procedura e dei vincoli, anche di natura finanziaria, previsti dal comma 9 dell'articolo 4 della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un limite massimo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, a valere sulla quota dei proventi delle aste ETS assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio a decorrere dall'anno 2026. L'attribuzione della quota avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la riallocazione della predetta percentuale nell'ambito delle risorse già affluenti al capitolo relativo alla destinazione dei proventi ETS.

5. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sulle attività svolte e sui risultati

conseguiti.».

12.0.8

[Salvitti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Potenziamento delle iniziative di ricerca e sinergie internazionali per lo sviluppo delle isole minori e le aree costiere)

1. All'articolo 1, comma 976, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "Al fine di." fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di proseguire e rafforzare l'attuazione del Piano del mare attraverso un'azione coordinata a livello nazionale e internazionale, volta a promuovere lo sviluppo del sistema marino e delle isole minori, le attività dell'Osservatorio Euromediterraneo Mar Nero, istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (Fondazione ETS), sono sviluppate in coerenza con gli accordi internazionali sul clima e sulla protezione ambientale di cui l'Italia è parte.".

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, nel rispetto della procedura e dei vincoli, anche di natura finanziaria, previsti dalla disposizione:

- a. la ricerca scientifica, anche subacquea, a scopo ricreativo, sportivo e di monitoraggio ambientale;
- b. la formazione e l'educazione in materia di economia del mare, economia circolare e acquacoltura sostenibile;
- c. la rigenerazione urbana costiera e il contrasto ai cambiamenti climatici nelle isole minori;
- d. lo sviluppo socio-economico locale in stretta sinergia con il sistema universitario e i centri di ricerca pubblici
- e. sostanziare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori in stretta connessione delle aree costiere del Mediterraneo, Mar Nero nelle regioni di competenza territoriale di isole minori.

3. Gli interventi promossi dall'Osservatorio sono realizzati nel rispetto:

- a. delle finalità della legge 16 marzo 2001, n. 108,
- b. dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e dell'articolo 23, comma 7, lettera p), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- c. della procedura e dei vincoli, anche di natura finanziaria, previsti dal comma 9 dell'articolo 4 della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un limite massimo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, a valere sulla quota dei proventi delle aste ETS assegnata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio a decorrere dall'anno 2026. L'attribuzione della quota avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la riallocazione della predetta percentuale nell'ambito delle risorse già affluenti al capitolo relativo alla destinazione dei proventi ETS.

5. L'Osservatorio trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.».

Art. 13

13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attrattività degli incarichi

sanitari nelle isole minori nei confronti di nuovo personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in sede di contrattazione collettiva di settore, specifici incentivi economici strutturali, tra cui indennità speciali di insularità e di sede disagiata, contributi diretti per l'alloggio e la mobilità e agevolazioni fiscali per il personale medico, infermieristico e sociosanitario residente nelle isole minori.».

13.2

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto alla salute nelle isole minori, è istituito, presso il Ministero della salute, il Programma nazionale per la medicina di prossimità nelle isole minori.

1-ter. Il Programma prevede:

a) misure incentivanti, economiche e di carriera, per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri, operatori sociosanitari e personale sanitario che assumano servizio stabile nelle isole minori;

b) la possibilità di attivare foresterie sanitarie, alloggi di servizio o altre forme di ospitalità temporanea per il personale sanitario in missione o assegnato alle isole minori;

c) il potenziamento della telemedicina, della teleassistenza, della refertazione a distanza e della trasmissione digitale di immagini diagnostiche;

d) il rafforzamento dei presidi di emergenza-urgenza, delle postazioni medicalizzate del 118, dell'elisoccorso e dei collegamenti sanitari d'emergenza;

e) specifiche misure per il monitoraggio delle patologie croniche e per l'assistenza alle persone anziane, fragili o con disabilità.

1-quater. Le misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché mediante le risorse dei Fondi di cui all'articolo 2 e le ulteriori risorse statali, regionali ed europee destinate alla sanità territoriale e digitale.».

13.3

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche. Detto decreto, in particolare, prevede:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento, per le diagnosi d'urgenza e per la telemedicina;

b) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere, ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

c) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, il riconoscimento agli abitanti delle isole minori del diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia con i parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;

d) interventi tesi ad assicurare adeguati supporti e strumentazioni, nonché adeguati percorsi formativi, con particolare riferimento ai comuni delle piccole isole minori di cui all'allegato C della presente legge, per la diffusione e potenziamento delle pratiche di telemedicina su detti territori.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000

RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,

PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

13.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo le parole: «le opportune misure» inserire le seguenti: «per garantire la copertura stabile degli organici dei servizi di soccorso e assistenza territoriale attraverso personale dipendente contrattualizzato».

13.5

[Nicita](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto alla salute nelle isole minori, in considerazione dei permanenti svantaggi derivanti dall'insularità, della discontinuità territoriale e delle rilevanti variazioni stagionali della popolazione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono individuate specifiche modalità organizzative derogatorie rispetto agli *standard* ordinari della programmazione sanitaria nazionale. È assicurato il mantenimento e il potenziamento dei presidi ospedalieri delle isole minori caratterizzati da particolare disagio geografico, garantendo livelli assistenziali adeguati anche in relazione all'incremento stagionale della popolazione. A tal fine è assicurata la piena operatività degli ospedali di Lipari e Pantelleria, con il mantenimento delle funzioni proprie dei presidi ospedalieri di base per l'emergenza-urgenza, il ripristino dei servizi e delle unità operative eventualmente soppressi ove necessari ai fabbisogni del territorio e l'adeguamento delle dotazioni tecnologiche.

2-ter. Le regioni assicurano, nelle isole minori, il mantenimento e il rafforzamento dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, garantendo la presenza continuativa del personale sanitario,

dei mezzi di soccorso terrestri e navali e delle dotazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di emergenza-urgenza, privilegiando la gestione pubblica dei servizi. Le Case di Comunità istituite nelle isole minori sono organizzate tenendo conto delle peculiarità territoriali e dell'andamento stagionale della domanda, assicurando la continuità assistenziale e la presa in carico delle persone fragili, dell'infanzia, della popolazione anziana e dei pazienti cronici.

2-quater. Al fine di ridurre la necessità per i residenti delle isole minori di spostarsi verso la terraferma per l'accesso alle prestazioni sanitarie, le regioni territorialmente competenti assicurano la presenza periodica di servizi specialistici distrettuali nelle isole minori, attraverso ambulatori itineranti, calendari di accesso garantito o modalità equivalenti. Le regioni provvedono alla realizzazione di centri di telemedicina e strumenti digitali per l'erogazione a distanza di prestazioni di primo livello e di monitoraggio, integrando la telemedicina come livello essenziale strutturale del servizio sanitario insulare e garantendo ai residenti condizioni di accesso equivalenti a quelle della popolazione della terraferma.».

13.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Presso ciascuna regione nel cui territorio insistono isole minori di cui all'allegato A è istituito l'Osservatorio regionale per la salute nelle isole minori, con funzioni consultive, di monitoraggio e di proposta in materia di organizzazione e qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari destinati alle comunità insulari. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente della regione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie territorialmente competenti, dei comuni delle isole minori interessate e dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM). L'Osservatorio monitora, in particolare, l'adeguatezza dei livelli di assistenza sanitaria, l'accessibilità ai servizi, nonché le criticità derivanti dalla condizione di insularità, anche con riferimento alla continuità dei collegamenti e al trasporto di pazienti, personale sanitario, farmaci e dispositivi medici, formulando proposte per il loro superamento.».

13.0.1

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il reclutamento e la permanenza del personale pubblico nelle isole minori)

1. Al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori, le amministrazioni pubbliche possono prevedere, nell'ambito dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, misure incentivanti per il reclutamento e la permanenza in servizio del personale destinato a sedi insulari disagiate.

2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere in:

- a) valorizzazione del servizio prestato nelle isole minori ai fini della progressione di carriera;
- b) punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici e nelle procedure di mobilità;
- c) priorità nelle procedure di assegnazione per il personale residente o stabilmente domiciliato nelle isole minori, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento;
- d) indennità di sede disagiata, nei limiti della contrattazione collettiva e delle risorse disponibili;
- e) foresterie, alloggi di servizio o contributi logistici per il personale assegnato.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le modalità applicative del presente articolo.».

13.0.2

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la continuità assistenziale veterinaria)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione ai sensi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nonché di assicurare un tempestivo intervento nelle situazioni di urgenza ed emergenza veterinaria, le Regioni e le Province autonome, per il tramite delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, promuovono l'organizzazione di servizi di continuità assistenziale veterinaria operativi ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali possono stipulare convenzioni, accordi o protocolli operativi con medici veterinari libero-professionisti, strutture veterinarie private autorizzate, associazioni professionali e altri soggetti accreditati operanti nel settore veterinario, prevedendo sistemi di reperibilità e turnazione idonei ad assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio di competenza.

3. Nell'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è assicurata priorità alle aree insulari, montane, interne e a quelle caratterizzate da particolari difficoltà di accesso alle prestazioni veterinarie urgenti.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità organizzative e di funzionamento del servizio nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi nelle isole minori)

1. Nell'ambito del DUPIM è effettuata con cadenza biennale una valutazione del livello di accessibilità ai servizi essenziali nei territori delle isole minori, con particolare riferimento ai servizi sanitari, scolastici, socio-assistenziali, di mobilità e di continuità territoriale.

2. I risultati della valutazione costituiscono criterio prioritario per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.».

13.0.4

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sanità delle Isole Minori)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sanità delle Isole Minori.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni interessate, dell'ANCIM, delle aziende sanitarie locali competenti e dei comuni insulari.

3. L'Osservatorio ha il compito di monitorare lo stato dei servizi sanitari, proporre interventi in materia di emergenza-urgenza territoriale, telemedicina e trasporto sanitario e coordinare i piani di reclutamento del personale medico e infermieristico.».

Art. 14

14.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 3, comma 1, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché, limitatamente ai profili di accessibilità e fruibilità dei servizi di collegamento da e per le isole minori, lettera e)»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza dei collegamenti marittimi da e per le isole minori da parte delle persone a mobilità ridotta, ivi inclusi, ove necessari, gli interventi alle unità navali da passeggeri e delle unità veloci impiegate nei predetti collegamenti, in coerenza con le prescrizioni tecniche adottate con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 febbraio 2026, n. 18. Gli interventi di cui al primo periodo possono riguardare, in particolare, l'accesso e lo sbarco, i percorsi di bordo, le vie di evacuazione, le rampe, gli ascensori e gli altri dispositivi di elevazione, le sistemazioni riservate, i servizi igienici, la segnaletica, i sistemi informativi e audiovisivi, l'illuminazione e i percorsi tattilo-plantari, nonché gli interventi organizzativi e formativi connessi all'assistenza e alla sicurezza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.».

14.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 15

15.1

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, è previsto un ulteriore punteggio aggiuntivo per il personale scolastico che, contestualmente al servizio nelle scuole delle isole minori, abbia trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune dell'isola ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.».

15.2

[Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche delle isole minori in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, ove non già residente in dette isole, sono attribuite le seguenti agevolazioni:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

1-ter. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di sostegno economico alle famiglie

che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.».

15.3

[Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche delle isole minori, il Ministero dell'istruzione e del merito, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, definisce specifiche misure per favorire la permanenza del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario nelle sedi delle isole minori, prevedendo criteri premiali nelle procedure di mobilità, incentivi alla permanenza pluriennale e forme di valorizzazione del servizio prestato, anche tenendo conto della residenzialità.

1-ter. In attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nelle istituzioni scolastiche delle isole minori sono consentite deroghe ai parametri ordinari relativi alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici del personale docente e ATA, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio anche in presenza di un numero di alunni inferiore agli *standard* nazionali. A tal fine il Ministero assicura l'assegnazione del personale necessario e delle dotazioni tecnologiche funzionali alle attività didattiche, anche mediante strumenti di didattica digitale integrata.

1-quater. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un programma nazionale dedicato alle scuole delle isole minori, finalizzato alla diffusione di modelli educativi innovativi coerenti con le peculiarità dei territori insulari, alla valorizzazione delle istituzioni scolastiche quali presidi culturali, educativi e sociali, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente e dirigente, allo sviluppo di reti permanenti tra le istituzioni scolastiche delle isole minori italiane.

1-quinquies. Al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di temporanea impossibilità di raggiungere le sedi determinata da avverse condizioni meteo-marine, il Ministero, d'intesa con le regioni interessate, può istituire elenchi territoriali di personale docente in possesso dei prescritti titoli di accesso all'insegnamento e residente nelle isole minori, da utilizzare esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, senza pregiudizio delle ordinarie procedure di conferimento delle supplenze.

1-sexies. Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità e garantire la continuità e la parità di accesso ai servizi essenziali, le amministrazioni pubbliche, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le istituzioni scolastiche e i soggetti concessionari o fornitori di servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento ai servizi postali, bancari, di trasporto, energetici e di telecomunicazione, prevedono appositi meccanismi incentivanti e derogatori nelle procedure di reclutamento e gestione del personale da assegnare in via esclusiva e stabile alle sedi ubicate nelle isole minori. I relativi bandi, procedure di assunzione e accordi contrattuali prevedono: a) una riserva di posti non inferiore al 20 per cento per i candidati residenti nei comuni dell'isola sede di servizio da almeno un triennio; b) il riconoscimento di una specifica indennità di insularità e di sede disagiata, esente da imposizione fiscale e non computabile ai fini dei tetti di spesa sul personale; c) punteggi aggiuntivi per i docenti e il personale scolastico, con misure per la stabilità dell'offerta formativa in loco; d) la concessione di alloggi di servizio per l'intera durata dell'incarico.».

15.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al comma 770 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "ciascun docente" sono inserite le seguenti: "e ATA".

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1-bis, lettere a) e b), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

15.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 770 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "ciascun docente" sono inserite le seguenti: "e ATA".».

15.6

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Dal presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Art. 16

16.1

[Rosso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «marittimo» inserire le seguenti: «e lagunare».

16.2

[Biancofiore](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «marittimo» inserire le seguenti: «e lagunare».

16.3

[Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le Regioni territorialmente competenti d'intesa con i Comuni delle isole minori interessati verificano periodicamente gli *standard* di sicurezza, modernizzazione e affidabilità, anche ambientale, del servizio marittimo, segnalando le relative esigenze al Ministero delle infrastrutture e trasporti e al Ministero dell'economia e finanze affinché siano destinate, per gli interventi necessari, adeguate risorse. In esito a tali verifiche le Regioni competenti, sentiti i comuni interessati, adottano tempestivamente le misure correttive e/o sanzionatorie di cui al precedente comma 1. Le Regioni competenti, anche tramite accordi interregionali e previo parere dei Comuni delle isole minori interessati, definiscono le condizioni di gara, tecniche economiche e temporali, idonee ad assicurare l'affidamento del servizio marittimo in coerenza con gli obiettivi di ammodernamento, sicurezza e velocità dei collegamenti con la terraferma e/o con le altre isole minori.

1-ter. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio

di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze non solamente sanitarie.

1-*quater*. Le regioni territorialmente competenti adottano in favore delle piccole isole minori di cui all'Allegato C alla presente legge provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

- a) al servizio trasporto marittimo di persone e bagagli, oltre che in favore della popolazione residente e di quella comunque titolare di un'abitazione sull'isola, anche dei lavoratori operanti sull'isola su base annuale o stagionale;
- b) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
- c) ai mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

**ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000
RESIDENTI**

**ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,
PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA**

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbano-Cusio- Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

16.4

[Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, le regioni territorialmente competenti definiscono, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni che regolano i collegamenti marittimi essenziali, *standard* minimi di servizio relativi a frequenze giornaliere garantite, fasce orarie coperte incluse le corse serali, capacità di trasporto nei periodi di picco turistico e tempi massimi di ripristino del servizio in caso di interruzione. Lo Stato e le regioni assicurano il coinvolgimento dei comuni interessati e delle rappresentanze economiche e sociali nelle fasi di programmazione, definizione degli assetti dei servizi e monitoraggio dell'esecuzione quantitativa e qualitativa. Le convenzioni assicurano la salvaguardia dei livelli minimi di servizio, del numero dei mezzi navali, delle linee esercite e dei programmi di rinnovo della flotta, garantendo politiche tariffarie eque e proporzionali, il mantenimento delle agevolazioni per residenti e pendolari e la loro estensione al personale impiegato stabilmente nei servizi pubblici operante nelle isole minori, nonché meccanismi di compensazione nel rispetto della

normativa europea sugli obblighi di servizio pubblico e sugli aiuti di Stato. In caso di mancato rispetto degli *standard*, le regioni adottano le misure sanzionatorie previste dagli accordi entro trenta giorni dalla verifica. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste al presente comma. Lo Stato garantisce la continuità territoriale mediante livelli minimi obbligatori di collegamento marittimo, adeguatamente finanziati e programmati su base pluriennale.

1-ter. Le regioni territorialmente competenti individuano e qualificano come servizi minimi essenziali di linea le corse marittime dedicate al trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nonché delle merci necessarie all'approvvigionamento dei territori isolani. Le medesime regioni, d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla revisione dei contratti di servizio al fine di: a) definire tariffe massime calmierate per il trasporto marittimo dei rifiuti e delle merci, parametrare ai costi medi della corrispondente movimentazione su gomma in terraferma; b) stabilire *standard* qualitativi minimi di regolarità, puntualità e frequenza delle corse dedicate; c) introdurre penali e meccanismi di revoca delle concessioni in caso di reiterato disservizio.

1-quater. Al fine di garantire la priorità di accesso al trasporto marittimo, i contratti di servizio pubblico relativi alle tratte insulari prevedono una riserva minima di posti, anche veicolari, da destinare ai residenti, ai lavoratori pendolari e agli studenti su ciascuna corsa, nelle misure definite d'intesa tra la regione territorialmente competente e l'ART. I posti riservati non assegnati entro sessanta minuti dalla partenza sono liberati e messi a disposizione degli altri utenti. I gestori non possono subordinare la prenotazione dei posti riservati a oneri anticipati diversi dall'acquisto del biglietto di viaggio.

1-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, l'efficienza dei servizi portuali e la gestione delle emergenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati presidi dell'Autorità marittima nelle isole minori, con particolare riguardo ai periodi di maggiore intensità dei flussi turistici.

1-sexies. Al fine di garantire la continuità territoriale delle isole minori dotate di collegamenti aerei di interesse essenziale, lo Stato assicura, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, l'attivazione e il mantenimento degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per le isole interessate, garantendo continuità, accessibilità, regolarità e qualità del servizio. Gli obblighi di servizio pubblico sono definiti tenendo conto della domanda di mobilità dei residenti, delle esigenze di continuità dei servizi essenziali, dell'integrazione con i collegamenti marittimi e della necessità di un'offerta adeguata nei periodi di maggiore domanda. Lo Stato assicura un'adeguata programmazione pluriennale delle risorse, favorendo l'affidamento dei servizi su base pluriennale e prevedendo, per le società di gestione aeroportuale delle isole minori, misure di flessibilità nelle assunzioni di personale, nei limiti delle risorse disponibili.».

16.0.1

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo Nazionale per la Sicurezza dei Porti Minori)

1. Al fine di contrastare gli effetti delle mareggiate e degli eventi climatici estremi sulle infrastrutture portuali e sulla sicurezza delle comunità insulari, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo Nazionale per la Sicurezza dei Porti Minori, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

- a) interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale delle banchine;
- b) opere di protezione costiera e installazione di barriere frangiflutti;

- c) messa in sicurezza e ammodernamento degli approdi e dei varchi portuali;
- d) interventi di adeguamento tecnologico alle nuove condizioni climatiche;
- e) piani annuali di manutenzione programmata dei fondali portuali, con rilievi batimetrici semestrali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità e criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

16.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per garantire la continuità territoriale aerea da e per le isole minori)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale aerea da e per le isole minori, lo Stato e le regioni territorialmente competenti promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei indispensabili allo sviluppo economico e sociale dei territori insulari e alla mobilità dei cittadini residenti nelle isole minori.

2. Nella definizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1 e dei relativi bandi di gara, le amministrazioni competenti assicurano:

- a) un'adeguata flessibilità nella programmazione delle frequenze e degli orari dei voli, compatibile con l'efficiente gestione della flotta e con la sostenibilità economica del servizio;
- b) la possibilità per i vettori di adottare politiche commerciali e tariffarie flessibili e strategie di incentivazione della domanda, fermi restando i livelli minimi di servizio e i massimali tariffari posti a tutela dei residenti;
- c) la considerazione, ai fini della determinazione delle compensazioni economiche, dei costi operativi effettivamente sostenuti, ivi compresi quelli relativi ai servizi aeroportuali di assistenza a terra (*handling*);
- d) misure volte a favorire l'effettiva concorrenza e l'ampliamento della partecipazione dei vettori alle procedure di gara.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato e le regioni possono prevedere, esclusivamente in favore dei cittadini residenti nelle isole minori, aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finalizzati alla riduzione del costo del trasporto aereo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Le regioni territorialmente competenti esercitano, anche sui collegamenti aerei soggetti a oneri di servizio pubblico, i compiti di monitoraggio e di vigilanza di cui all'articolo 16.».

16.0.3

[Sigismondi](#), [Rosa](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Servizi marittimi essenziali per l'approvvigionamento delle isole minori)

1. Lo Stato promuove, nelle competenti sedi nazionali ed europee, il riconoscimento della specificità dei servizi marittimi destinati all'approvvigionamento delle isole minori, con particolare riferimento al trasporto di acqua potabile, materiali da costruzione, inerti, combustibili e altri beni necessari alla continuità dei servizi essenziali e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche delle comunità insulari.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è assicurata particolare attenzione agli effetti derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di decarbonizzazione del trasporto marittimo sui servizi destinati all'approvvigionamento delle isole minori.».

16.0.4

[Speranzon](#), [Amidei](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice della Nautica da Diporto)

1. Al Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1. sostituire il comma 2-ter, con il seguente: "2-ter. Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali a:

a) possono trasportare non più di dodici persone, escluso l'equipaggio;

b) sono iscritti all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED);

c) sono soggette a quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando utilizzate per il noleggio.";

2. il comma 4 è soppresso;

b) all'articolo 27, comma 7, lettera b) le parole: "quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare" sono sostituite dalle seguenti: "dodici";

c) l'articolo 42-bis è soppresso;

d) all'articolo 47:

0. al comma 1 sono sopprese:

i. le parole: "noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente,";

ii. le parole: "o parte di essa";

iii. le parole: "o per un itinerario concordato";

1. dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il contratto di noleggio a cabina può essere concluso solo con l'unità ormeggiata in porto o in sosta in rada. Non è valido per unità in navigazione.";

e) l'articolo 49-bis è soppresso.».

16.0.5

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice della Nautica da Diporto)

1. Al Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) il comma 2-ter, è sostituito dal seguente: "2-ter. L'unità da diporto utilizzate a fini

commerciali sono soggette ai seguenti requisiti:

a) il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso l'equipaggio;

b) iscrizione presso l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED).

Le unità da diporto utilizzate ai fini commerciali di noleggio sono soggette a quanto previsto della legge 15 gennaio 1992, n. 21.";

2) il comma 4 è soppresso;

b) all'articolo 27, comma 7, alla lettera b) le parole: "quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare" sono sostituite dalle seguenti: "dodici";

c) l'articolo 42-*bis* è soppresso;

d) all'articolo 47:

a) al comma 1:

1) le parole: "noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente," sono soppresse;

2) le parole: "o parte di essa" sono soppresse;

3) le parole: "o per un itinerario concordato" sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Il contratto di noleggio a cabina può essere concluso solo con l'unità ormeggiata in porto o in sosta in rada. Non è valido per unità in navigazione.";

e) l'articolo 49-*bis* è soppresso.».

16.0.6

[Speranzon](#), [Amidei](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Modifiche al Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto)

1. Al Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il comma 2-*bis* è soppresso;

b) all'articolo 4-*bis* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe occorrono i seguenti requisiti:

i. aver compiuto 18 anni di età;

ii. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

iii. essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

iv. aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento "First Aid", secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

v. possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

- vi. aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
- vii. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

16.0.7

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto)

1. Al Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 il comma 2-bis è soppresso;
- b) all'articolo 4-bis il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe occorrono i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto 18 anni di età;
 - b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
 - c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
 - d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla *security* per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
 - e) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
 - f) aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
 - g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Art. 17

17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino a un massimo di 500.000 euro annui» con le seguenti: «2,5 milioni di euro annui».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono incrementate di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

17.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «possono essere destinate, fino ad un massimo di 1.225.000 euro per l'anno 2026» con le seguenti: «sono destinate, per un ammontare pari e 3 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le risorse del Fondo «sport e periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2015, n. 9, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 18

18.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «un contingente di cinque unità» con le seguenti: «un contingente di dieci unità» e le parole: «di cui quattro dall'area assistenti e una» con le seguenti: «otto dall'area assistenti e tre».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «189.223 per l'anno 2026 e di euro 239.491 annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «378.446 per l'anno 2026 e di euro 478.982 annui a decorrere dal 2027».

18.0.1

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di perequazione dei costi energetici e dei beni essenziali nelle isole minori)

1. Al fine di ridurre gli svantaggi economici derivanti dall'insularità, lo Stato promuove misure di perequazione dei costi dei carburanti, del gas ad uso domestico e alimentare, dei beni di prima necessità e delle materie prime destinate alle attività economiche essenziali delle isole minori.

2. Le misure di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolte ai residenti, alle imprese della pesca, alle imprese agricole, alle micro e piccole imprese locali, agli operatori del trasporto pubblico locale, ai servizi essenziali e agli enti pubblici operanti nei territori insulari.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le modalità attuative, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

18.0.2

[Nicita](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali nei comuni delle isole minori, tenuto conto delle peculiari condizioni derivanti dall'insularità e delle variazioni stagionali della popolazione, ai medesimi comuni è consentito derogare, nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e nel rispetto dell'equilibrio di finanza pubblica, ai vigenti vincoli relativi alla capacità assunzionale e al reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di ordine pubblico nei comuni delle isole minori interessati da rilevanti incrementi stagionali della popolazione e dei flussi turistici, il Ministero

dell'interno, d'intesa con le prefetture competenti, predispone annualmente specifici piani di potenziamento dei presidi delle Forze di polizia e dei servizi di controllo del territorio, anche mediante l'assegnazione temporanea di personale aggiuntivo durante i periodi di maggiore afflusso.».

18.0.3

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Stabilizzazione tariffe carburanti, gas e rifiuti)

1. Nelle isole minori di cui all'articolo 1, i prezzi massimi al consumo di benzina, diesel e gas GPL non possono superare la media aritmetica dei medesimi prodotti rilevata dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla terraferma della regione di appartenenza per il principio della Tariffa di Terraferma.

2. I costi relativi al trasporto marittimo delle merci energetiche, dei carburanti e dei rifiuti solidi urbani dalle isole minori verso la terraferma non possono essere traslati sui consumatori finali o sulle tariffe comunali (TARI), ma sono assunti interamente dallo Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «università, enti e istituzioni di ricerca» inserire le seguenti: «, anche per lo studio, il monitoraggio e la valorizzazione degli ecosistemi lagunari e vallivi, della vallicoltura tradizionale, dell'acquacoltura estensiva lagunare, della qualità delle acque, della presenza di sostanze inquinanti, della pressione della fauna selvatica e delle specie invasive».

19.2

[La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con università, enti e istituzioni di ricerca,» inserire le seguenti: «anche aventi sede all'estero, con particolare riguardo a quelli ai quali partecipano studiosi e ricercatori italiani residenti all'estero, nonché con organismi rappresentativi delle comunità italiane residenti all'estero e delle relative reti associative,».

19.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «sperequazioni infrastrutturali individuate» aggiungere le seguenti: «, nonché promuovendo accordi con le università e gli enti pubblici di ricerca finalizzati a fornire supporto tecnico-scientifico ai comuni delle isole minori nella predisposizione del Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM) e dei Programmi integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso attività di ricerca, alta formazione e trasferimento delle conoscenze sui temi dell'insularità, della transizione ecologica, della resilienza climatica e dell'innovazione territoriale.».

19.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione a supporto dello sviluppo sostenibile delle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, possono adottare iniziative per definire forme di collaborazione con università, enti e istituzioni di ricerca finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, alta formazione e trasferimento

delle conoscenze sui temi dell'insularità, nonché al supporto tecnico-scientifico per la predisposizione e l'attuazione del Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM) e dei Programmi integrati di sviluppo territoriale (PIST), nell'ambito delle risorse già stanziare nei bilanci degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.5

[Nicita](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'accesso ai servizi bancari della popolazione residente nelle isole minori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, apposite misure volte a garantire la continuità operativa delle agenzie e degli sportelli bancari esistenti nel territorio delle isole minori, nonché a ripristinare l'operatività delle filiali bancarie che abbiano cessato l'attività ovvero abbiano perso la propria autonomia operativa a seguito di processi di riorganizzazione o di accentramento delle funzioni, nei dodici mesi precedenti.».

19.0.1

[Pucciarelli](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la valorizzazione delle isole minori come laboratori permanenti di sperimentazione)

1. Al fine di valorizzare le isole minori come laboratori permanenti di sperimentazione e favorire il superamento della condizione di svantaggio dovuto alla condizione di insularità, i comuni delle isole minori, singoli o associati, possono promuovere la definizione di forme di collaborazione con Università, enti e istituzioni di ricerca, soggetti privati, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, per iniziative intese a:

a. promuovere l'istituzione presso i territori delle isole minori, di aree sperimentali e di *sandbox* regolatorie per la sperimentazione di tecnologie e modelli innovativi nei servizi pubblici, nella mobilità sostenibile, nell'energia, nella logistica, nella gestione delle risorse naturali e nella tutela ambientale;

b. promuovere la realizzazione di modelli digitali integrati ("*Digital Twin*") delle isole minori per la pianificazione territoriale, il monitoraggio ambientale, la gestione delle emergenze e l'ottimizzazione dei servizi pubblici;

c. promuovere l'autonomia strategica delle isole minori mediante il progressivo conseguimento dell'autosufficienza energetica, idrica, digitale, alimentare e logistica, incrementandone la resilienza rispetto alle emergenze e alle interruzioni dei collegamenti con la terraferma;

d. promuovere le isole minori quali laboratori permanenti di innovazione ("*Living Labs*"), favorendo la sperimentazione di modelli organizzativi, tecnologie e servizi innovativi nei settori dell'energia, della mobilità, della sanità, della sicurezza, della gestione delle risorse naturali, della digitalizzazione e della tutela ambientale, assicurandone la valutazione e la successiva diffusione sul territorio nazionale;

e. promuovere strumenti di finanza innovativa, fondi rotativi, garanzie pubbliche, partenariati pubblico-privati e investimenti ad impatto sociale destinati allo sviluppo sostenibile delle isole minori;

f. promuovere lo sviluppo della *Blue Economy*, favorendo le attività economiche sostenibili connesse al mare, quali la nautica, la cantieristica, i servizi portuali, la ricerca marina, le biotecnologie marine, l'economia circolare del mare e le attività subacquee.».

19.0.2

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Mobilità tra amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di garantire il funzionamento della pubblica amministrazione nelle isole minori, in deroga a quanto previsto all'articolo 30, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure di mobilità tra amministrazioni pubbliche che abbiano sede nelle isole minori non richiedono la pubblicazione dell'avviso sul portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*.».

Art. 20

20.1

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

20.2

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

20.3

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

20.4

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

20.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

20.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il potenziamento delle dotazioni di materiali, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale» inserire le seguenti: «, nonché delle risorse umane necessarie e delle relative attività di formazione e aggiornamento professionale,».

Art. 21

21.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, alle parole: «I comuni delle isole minori» premettere le seguenti: «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,» e sostituire le parole: «predispongono una ricognizione» con le seguenti: «predispongono una prima ricognizione

speditiva».

21.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,»;

b) *sostituire le parole:* «una ricognizione» *con le seguenti:* «una prima ricognizione speditiva».

21.3

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle parole:* «I comuni delle isole minori» *premettere le seguenti:* «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «i comuni delle isole minori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono una» *inserire la seguente:* «prima» *e dopo la parola:* «ricognizione» *inserire la seguente:* «speditiva».

21.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «i comuni delle isole minori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono una» *inserire la seguente:* «prima» *e dopo la parola:* «ricognizione» *inserire la seguente:* «speditiva».

21.5

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «i comuni delle isole minori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono una» *inserire la seguente:* «prima»; *al medesimo primo periodo, dopo la parola:* «ricognizione» *inserire la seguente:* «speditiva».

21.6

[Fregolent](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazione:

a) *premettere le seguenti parole:* «Ferma restando le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre norme vigenti in materia,»;

b) *al primo periodo, dopo le parole:* «i comuni delle isole minori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono una» *inserire la seguente:* «prima» *e dopo la parola:* «ricognizione» *inserire la seguente:* «speditiva».

21.7

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'erosione costiera» inserire le seguenti: «nonché della tutela degli ecosistemi marini e terrestri.».

21.8

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le isole minori marine di frontiera e di maggiore disagio insulare, la ricognizione di cui al comma 1 comprende altresì il fabbisogno di presidi permanenti di protezione civile, mezzi antincendio, sistemi di allerta, attrezzature per il primo intervento, moduli logistici di emergenza, sistemi di comunicazione in caso di isolamento, nonché infrastrutture minime per l'assistenza alla popolazione in caso di eventi meteo-marini, incendi, crisi idriche, emergenze sanitarie o interruzione dei collegamenti.».

21.9

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva manutenzione delle linee di costa e la resilienza delle strutture turistico-ricettive, gli interventi di micro-ripascimento delle spiagge e degli arenili, intesi come apporti di materiale lapideo o sabbioso di analoga composizione mineralogica e granulometrica per volumi non superiori a 1000 metri cubi annui per singolo tratto di costa in concessione o gestione, sono qualificati come interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, l'autorizzazione ambientale, demaniale e paesaggistica è rilasciata in forma cartolare e ha validità pluriennale, per una durata non inferiore a cinque anni, subordinatamente alla presentazione, da parte del soggetto proponente di un piano di monitoraggio e manutenzione quinquennale.».

21.10

[Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sulla base delle ricognizioni di cui al comma 1, le regioni territorialmente competenti, entro centottanta giorni dalla trasmissione da parte dei comuni, predispongono un piano triennale degli interventi urgenti di contrasto all'erosione costiera e al dissesto idrogeologico nelle isole minori, con indicazione delle priorità, dei soggetti attuatori e delle risorse finanziarie disponibili.

1-ter. Gli interventi di contrasto all'erosione costiera e al dissesto idrogeologico nelle isole minori costituiscono priorità assoluta di finanziamento nell'ambito dei Fondi di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) spettanti alle regioni interessate.».

21.0.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la mitigazione degli effetti della presenza di mercurio e cinabro negli ecosistemi lagunari)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge, le regioni e i comuni interessati promuovono misure di sostegno in favore delle attività di vallicoltura tradizionale, acquacoltura estensiva lagunare e piccola pesca locale che operano in ecosistemi lagunari interessati dalla presenza storica di mercurio, cinabro o altri contaminanti ambientali.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare, nei limiti delle risorse disponibili, i maggiori costi sostenuti dagli operatori per garantire la sicurezza alimentare, la qualità del prodotto ittico e il rispetto dei parametri previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare

riferimento:

- a) all'acquisto di mangimi integrativi o sostitutivi necessari a evitare che il pesce allevato si alimenti prevalentemente con nutrienti naturali presenti in ambienti contaminati;
- b) alla gestione, conservazione e somministrazione dei mangimi medesimi;
- c) agli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei sistemi di allevamento;
- d) alle attività di monitoraggio, analisi e certificazione della qualità del prodotto ittico;
- e) agli studi scientifici e ambientali finalizzati a individuare soluzioni sostenibili per la riduzione dell'esposizione delle produzioni ittiche ai contaminanti.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, sicurezza alimentare, tutela ambientale e protezione degli ecosistemi.

4. Le amministrazioni competenti promuovono, anche mediante accordi con università, enti di ricerca, istituti zooprofilattici e autorità sanitarie, programmi di monitoraggio periodico sulla presenza di mercurio, cinabro e altri contaminanti negli ecosistemi lagunari, nonché sulle ricadute economiche e produttive per le attività di vallicoltura tradizionale e acquacoltura estensiva lagunare.».

21.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Centri di recupero della fauna marina)

1. Al fine di promuovere la tutela della biodiversità marina e il rafforzamento delle attività di conservazione nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle rispettive competenze e delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono adottare iniziative volte a sostenere le attività dei centri di recupero della fauna marina operanti nei territori insulari.

2. Le iniziative di cui al comma 1 favoriscono, in particolare, lo svolgimento di attività di recupero, cura e reintroduzione della fauna marina protetta, di monitoraggio scientifico, di educazione ambientale, di formazione e di collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni competenti.».

Art. 22

22.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la promozione di sistemi di vuoto a rendere, di punti di riuso e di misure volte alla riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso, con particolare riferimento agli imballaggi in plastica, anche mediante accordi con gli operatori economici e campagne di sensibilizzazione rivolte ai residenti e ai flussi turistici.».

22.2

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la transizione verso l'economia circolare e ridurre l'impatto ambientale nei territori insulari, i comuni delle isole minori, con proprio regolamento, dispongono riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI) a favore delle utenze non domestiche secondo i seguenti criteri:

a) una riduzione fino al 50 per cento della quota variabile della tariffa per le imprese che dimostrino, mediante idonea documentazione o sistemi di tracciabilità, una riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati superiore al limite stabilito dal comune;

b) una riduzione della tariffa proporzionale al numero di mesi di effettiva e documentata chiusura stagionale dell'esercizio nell'arco dell'anno solare.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante rimodulazione delle componenti tariffarie comunali.».

22.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre i costi ambientali e logistici derivanti dal trasporto dei rifiuti verso la terraferma, i comuni delle isole minori promuovono sistemi di economia circolare basati sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sul riuso, sul riciclaggio e sul compostaggio di comunità, favorendo il raggiungimento della progressiva autosufficienza impiantistica. Dal presente comma non devono derivare oneri per la finanza pubblica.».

Art. 23

23.0.1

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sistema di raccolta e smaltimento delle reti da pesca e delle attrezzature dismesse)

1. Al fine di prevenire l'abbandono in mare, nelle aree lagunari e sulle aree costiere di reti da pesca, attrezzature e materiali connessi all'attività ittica, nonché di ridurre l'impatto ambientale derivante dai rifiuti marini e favorire il recupero dei materiali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di riferimento, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, un sistema di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento delle reti da pesca dismesse e delle attrezzature di pesca non più utilizzabili provenienti da attività professionali, cooperative e imprese del settore ittico.
2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche mediante affidamento a società a partecipazione pubblica o ad altri soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti, assicurando in ogni caso il conferimento gratuito da parte dei pescatori professionali, delle cooperative e delle imprese del settore, senza alcun onere diretto a loro carico.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere finanziate e sviluppate nell'ambito dei PIST finalizzati alla tutela ambientale, alla riduzione dell'inquinamento marino e alla promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento al recupero dei materiali plastici e sintetici derivanti dagli attrezzi da pesca.
4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di cui al presente articolo può essere esteso su scala nazionale e ad altre tipologie di attrezzature utilizzate nell'attività di pesca e acquacoltura.».

23.0.2

[Biancofiore](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sistema di raccolta e smaltimento delle reti da pesca e delle attrezzature dismesse)

1. Al fine di prevenire l'abbandono in mare, nelle aree lagunari e sulle aree costiere di reti da pesca, attrezzature e materiali connessi all'attività ittica, nonché di ridurre l'impatto ambientale derivante dai rifiuti marini e favorire il recupero dei materiali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di riferimento, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, un sistema di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento delle reti da pesca dismesse e delle attrezzature di pesca non più utilizzabili provenienti da attività

professionali, cooperative e imprese del settore ittico.

2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche mediante affidamento a società a partecipazione pubblica o ad altri soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti, assicurando in ogni caso il conferimento gratuito da parte dei pescatori professionali, delle cooperative e delle imprese del settore, senza alcun onere diretto a loro carico.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere finanziate e sviluppate nell'ambito dei PIST finalizzati alla tutela ambientale, alla riduzione dell'inquinamento marino e alla promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento al recupero dei materiali plastici e sintetici derivanti dagli attrezzi da pesca.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di cui al presente articolo può essere esteso su scala nazionale e ad altre tipologie di attrezzature utilizzate nell'attività di pesca e acquacoltura.».

Art. 24

24.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale trasferimento ai comuni della competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi è esercitato nel rispetto dei principi di imparzialità e di tutela dell'interesse ambientale, secondo criteri definiti dalla regione competente, assicurando il coordinamento con le amministrazioni statali competenti e con gli enti gestori delle aree marine protette eventualmente insistenti sul medesimo territorio, al fine di garantire l'unitarietà della tutela degli ecosistemi e la coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dalla normativa vigente.».

24.2

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I Comuni delle piccole isole minori di cui all'allegato C della presente legge possono procedere, in alternativa alla concessione a terzi mediante selezione pubblica, alla gestione diretta, secondo idoneo modulo organizzativo, dei servizi relativi ai beni demaniali marittimi con finalità turistico/ricreative. Le risorse rinvenienti dalla gestione diretta di detti servizi afferiscono alle competenti voci di entrata del bilancio del comune della piccola isola interessato.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000

RESIDENTI

ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,

PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto

Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

24.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In conformità alle normative regionali, le regioni possono affidare ai comuni competenti per territorio la gestione delle aree protette e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori, previa verifica dell'adeguatezza delle capacità tecnico-amministrative, organizzative e finanziarie del comune interessato. L'affidamento è disciplinato mediante apposita convenzione che individua gli obiettivi di conservazione, gli obblighi gestionali, le modalità di monitoraggio e controllo, nonché i casi e le modalità di revoca in caso di accertata inadempienza o di gestione incompatibile con le finalità di tutela. Restano fermi gli obiettivi di conservazione previsti dalla normativa vigente in materia di aree protette e di siti della Rete Natura 2000, nonché gli strumenti di pianificazione e gestione ambientale vigenti.».

24.0.1

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per le isole minori interessate da aree marine protette e siti Natura 2000)

1. Nei comuni delle isole minori nel cui territorio ricadano aree marine protette, riserve naturali o siti della rete Natura 2000, gli interventi inseriti nei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori tengono conto degli oneri aggiuntivi connessi alla tutela ambientale, alla gestione dei flussi turistici, alla salvaguardia della biodiversità, alla fruizione sostenibile del mare e alla prevenzione degli impatti antropici.

2. I predetti comuni possono prevedere specifici progetti per monitoraggio ambientale marino e terrestre, regolamentazione sostenibile dei flussi turistici, recupero e smaltimento dei rifiuti marini, tutela della biodiversità, educazione ambientale, infrastrutture leggere per la fruizione sostenibile e servizi di vigilanza e controllo ambientale.».

24.0.2

[Russo](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Bucalo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Transizione energetica e autonomia delle isole minori)

1. Nell'ambito del Documento Unico di Programmazione Isole Minori sono considerati prioritari gli interventi volti alla riduzione della dipendenza energetica delle isole minori, alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili compatibili con i vincoli ambientali e paesaggistici, alla creazione di microreti, sistemi di accumulo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e dei servizi essenziali.

2. I comuni delle isole minori possono inserire nei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale progetti per la produzione distribuita di energia, l'elettrificazione sostenibile dei porti, la riduzione dei consumi energetici delle infrastrutture idriche e depurative, l'illuminazione pubblica efficiente, la mobilità elettrica compatibile con il territorio e i sistemi di resilienza energetica in caso di emergenza.

3. Le misure sono attuate nel rispetto della tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica dei

territori insulari.».

Art. 25

25.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «del paesaggio,» inserire le seguenti: «nonché i competenti concessionari delle reti di distribuzione e i titolari di impianti di produzione riconosciuti essenziali per la sicurezza dei sistemi elettrici isolani,»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adegua la regolazione vigente con riferimento allo specifico contesto delle isole minori non interconnesse, al fine di massimizzare la produzione da fonti rinnovabili garantendo al contempo la sicurezza, la continuità e la qualità del servizio elettrico nonché le condizioni di economicità per gli esercenti le attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e l'attuazione dei piani di cui al precedente periodo.».*

25.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «del paesaggio» inserire le seguenti: «nonché i competenti concessionari delle reti di distribuzione e i titolari di impianti di produzione riconosciuti essenziali per la sicurezza dei sistemi elettrici isolani»;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adegua la regolazione vigente con riferimento allo specifico contesto delle isole minori non interconnesse, al fine di massimizzare la produzione da fonti rinnovabili garantendo al contempo la sicurezza, la continuità e la qualità del servizio elettrico nonché le condizioni di economicità per gli esercenti le attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e l'attuazione dei piani di cui al precedente comma.».*

25.3

[Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del paesaggio,» inserire le seguenti: «nonché i competenti concessionari delle reti di distribuzione e i titolari di impianti di produzione riconosciuti essenziali per la sicurezza dei sistemi elettrici isolani»; al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adegua la regolazione vigente con riferimento allo specifico contesto delle isole minori non interconnesse, al fine di massimizzare la produzione da fonti rinnovabili garantendo al contempo la sicurezza, la continuità e la qualità del servizio elettrico nonché le condizioni di economicità per gli esercenti le attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica».

25.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e territoriali delle isole minori e avvalendosi degli strumenti informativi e delle piattaforme digitali disponibili per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.».

25.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «e privilegiando l'utilizzo delle coperture degli edifici, delle aree già urbanizzate, dei siti degradati e delle altre superfici già antropizzate, al fine di limitare il consumo di suolo e gli impatti sul paesaggio e sulla biodiversità.».

25.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «promuovono la costituzione di comunità energetiche nelle isole minori» inserire le seguenti: «, favorendo la partecipazione dei cittadini, degli enti del Terzo settore e delle piccole e medie imprese locali, nonché l'utilizzo dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia per il contrasto alla povertà energetica e il finanziamento di interventi di interesse collettivo».

25.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Piano di cui al comma 1 prevede, accanto alla promozione della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, un progetto per il conseguente adeguamento dell'infrastruttura di rete, che riguarda l'ammodernamento dei sistemi di supervisione, controllo, automazione e protezione, nonché il rafforzamento dell'infrastruttura di telecomunicazioni a supporto della gestione operativa della rete. Il Piano può inoltre includere l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e soluzioni di efficientamento energetico per gli edifici.

2-ter. Per consentire un'elevata penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili nei sistemi elettrici delle isole minori, le regioni di cui al comma 1, nell'ambito del Piano, individuano l'esigenza di strumenti regolatori dedicati alla gestione della flessibilità di rete, inclusi meccanismi di connessione flessibile delle nuove risorse energetiche.

2-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

25.8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, promuove un programma nazionale di ricerca, sperimentazione e applicazione industriale delle tecnologie per la produzione di energia dal moto ondoso e dalle correnti marine nelle isole minori marine. A tal fine è autorizzata la concessione di contributi a università, enti pubblici di ricerca, *start-up* innovative e imprese operanti nel settore delle energie marine rinnovabili, con priorità ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti pilota e dimostrativi nelle isole minori.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 mila euro per ciascun anno 2027, 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.9

[Lorefice](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la transizione energetica e di colmare il gap infrastrutturale presente nelle isole minori, per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati architettonicamente sulle coperture degli edifici esistenti nelle isole minori, le Soprintendenze per i beni culturali, rendono, in via prioritaria, i pareri preventivi o contestuali alle autorizzazioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici integrati architettonicamente sulle coperture degli edifici entro un termine perentorio di 45 giorni dalla istanza decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.».

25.10

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la transizione energetica delle isole minori non interconnesse, finalizzato al finanziamento di impianti da fonti rinnovabili, di sistemi di accumulo nonché di infrastrutture connesse alla mobilità elettrica per la produzione di energia da fonti marine. Il fondo di cui al precedente periodo, ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per la portualità turistica)

1. Al fine di aggiornare, semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per la nautica da diporto, al decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano, le parole: "al capo del compartimento marittimo competente per territorio", "del direttore marittimo", "il capo del compartimento competente per territorio" e "dell'autorità marittima", "dal dirigente generale preposto alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti del ministero dei porti e della navigazione", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'autorità competente", "dell'autorità competente", "l'autorità competente" e "dell'autorità competente" e "dall'autorità competente";

b) all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: "legge 15 marzo 1997" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica" e sono inserite, in fine, le seguenti: ", incluse le opere di riqualificazione o adeguamento infrastrutturale, elettrificazione, digitalizzazione e quelle finalizzate a garantire la sostenibilità ambientale, la transizione ecologica e la sicurezza della navigazione.";

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis

(Interventi in corso di concessione)

1. Gli interventi in corso di concessione di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati dall'Autorità competente senza le formalità di cui all'articolo 4, previa approvazione della Conferenza dei Servizi. In tal caso, la durata della concessione deve essere rideterminata dall'Autorità concedente, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, per il periodo di tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati.

2. Sono soggette a mera segnalazione preventiva le opere di modifica delle banchine interne nell'ambito della concessione demaniale, fatto salvo l'adeguamento della stessa da parte dell'autorità concedente.";

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: "promossa dal sindaco entro" sono sostituite dalle seguenti: "indetta dal sindaco entro il termine perentorio di";

2) al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici";

3) al comma 5, dopo le parole: "per una sola volta" sono aggiunte le seguenti: "e contestualmente per tutte le amministrazioni convocate";

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla data della convocazione di cui al comma 2, la conferenza di servizi decide sulle istanze presentate in base ai pareri espressi dalle amministrazioni, rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura. Sono da considerare positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima. Su richiesta motivata del proponente la domanda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione competente indice una conferenza preliminare entro 10 giorni dalla richiesta, che si conclude entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della domanda.";

5) al comma 7 le parole: "e alla sicurezza della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "della sicurezza della navigazione, del completamento della rete infrastrutturale nazionale, nonché alla rispondenza del progetto al mercato nautico, anche con riferimento allo sviluppo del territorio.";

6) il comma 9 è abrogato;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la parola: "successiva" è inserita la seguente: "immediata";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata mediante conferenza di servizi simultanea convocata entro il termine perentorio di 150 giorni. Sono da considerare positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima. Il progetto non è soggetto a VAS e, in caso di difformità rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.";

3) al comma 3 sono soppresse le parole: "o all'accordo di programma";

4) al comma 5, la parola: "centocinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento";

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni coinvolte, una sola volta per non più di dieci giorni. La mancata conclusione della conferenza implica responsabilità erariale.";

f) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Criteri di valutazione delle domande di rinnovo della concessione)

1. Nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione di beni del demanio marittimo, nella valutazione delle domande pervenute, sono tenuti in adeguata considerazione gli investimenti effettuati dal concessionario uscente e la professionalità acquisita da parte delle imprese titolari di strutture dedicate alla nautica da diporto.

2. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

3. Il valore dei beni di cui al comma 2, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente.

4. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa della struttura portuale.";

g) all'articolo 10, comma 3, le parole: "in vigore alla data del 1 gennaio 1990" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui al presente regolamento" e le parole: "o al mantenimento della loro funzionalità" sono sostituite dalle seguenti: "a nuove normative o a disposizioni dall'autorità, al mantenimento delle loro funzionalità o alla sicurezza della navigazione."».

25.0.2

[Nicita](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Decarbonizzazione, stabilità e sicurezza energetica delle piccole isole non connesse alla rete elettrica nazionale)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Programma Nazionale per l'Autosufficienza Energetica Rinnovabile delle Isole Minori Non Connesse», in attuazione degli indirizzi del Piano del mare che individua nelle isole minori avamposti determinanti per la salvaguardia ambientale e la programmazione strategica nazionale.

2. Al fine di garantire la totale decarbonizzazione delle micro-reti elettriche insulari individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, i gestori del servizio di generazione e distribuzione dell'energia elettrica sulle medesime isole adeguano i propri impianti e i piani di revamping della rete entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) adozione progressiva e vincolante di sistemi ibridi avanzati basati sulla complementarità di un mix diversificato di fonti di energia rinnovabile (FER), con particolare riferimento all'energia fotovoltaica, eolica e maremotrice;

b) installazione strutturale di sistemi di accumulo a batteria industriali (BESS) e di reti intelligenti (Smart Grid), idonei a garantire la stabilità della frequenza di rete e a superare i vincoli di intermittenza delle fonti rinnovabili;

c) divieto di ripristino o incremento della generazione da combustibili fossili tradizionali laddove vi siano soluzioni tecnologicamente mature di transizione, fatte salve le strette esigenze di emergenza e sicurezza.

3. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la copertura del fabbisogno termico residuo e la stabilità energetica durante il periodo invernale o in corrispondenza dei picchi di domanda estiva, i generatori termici di riserva e di *backup* operanti nelle centrali delle isole minori non connesse sono alimentati esclusivamente a biocombustibili avanzati di nuova generazione, con priorità per l'utilizzo di *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO) proveniente da filiere produttive nazionali e di prossimità logistica.

4. Le risorse residue e non utilizzate rinvenienti dalla chiusura del bando nazionale «Isole Verdi» del PNRR - Missione 2, Componente 1 - che rimangono nella disponibilità del bilancio dello Stato, unitamente a ulteriori stanziamenti strutturali autorizzati con legge di bilancio per il contrasto agli svantaggi dell'insularità, sono permanentemente e territorialmente vincolate al cofinanziamento degli investimenti per il mix FER, l'installazione di sistemi BESS e la conversione a HVO degli impianti termici di cui ai commi 2 e 3.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ARERA, sono definite le modalità di monitoraggio, i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 4 e le sanzioni e revoche delle autorizzazioni all'esercizio per i gestori che non ottemperino agli obblighi di progressiva decarbonizzazione e conversione ai biocombustibili avanzati.».

25.0.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Istituzione del distretto nazionale delle tecnologie marine rinnovabili nelle isole minori)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Distretto nazionale delle tecnologie marine rinnovabili delle isole minori, con funzioni di coordinamento scientifico e industriale nei settori dell'energia dal moto ondoso, delle correnti marine e delle altre tecnologie innovative per la produzione di energia pulita.

2. Il Distretto favorisce la realizzazione di progetti pilota, partenariati pubblico-privati e programmi di ricerca e sviluppo, anche mediante l'utilizzo delle risorse europee e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 mila euro a partire dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo *green* delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione delle isole minori con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 26

26.1

[Tubetti](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo altresì misure di esenzione o riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale a favore dei residenti che non abbiano compiuto trentasei anni di età per l'acquisto dell'abitazione principale.».

26.2

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato ad adottare specifiche agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni delle piccole isole minori di cui all'Allegato C alla presente legge ovvero altre misure agevolative che incentivino il ripopolamento di dette piccole isole per l'intero periodo annuale.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000

RESIDENTI
ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,
PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana
Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verban-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

Art. 27

27.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti» inserire le seguenti: «, nonché di riduzione delle tariffe dei servizi di trasporto marittimo e aereo di linea soggetti a oneri di servizio pubblico».

27.2

[Fazzone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 28 della legge 12 settembre 2025, n. 131, è finalizzato altresì a definire le modalità di riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica, gas aria propanata e gas di petrolio liquefatti, nonché delle tariffe per il servizio idrico anche a vantaggio della popolazione residente nei comuni delle piccole isole minori di cui allegato C alla presente legge.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B aggiungere il seguente:

«Allegato C

(articolo 1, comma 7)

ISOLE MINORI ITALIANE ABITATE CON MENO DI 1.000
RESIDENTI
ELENCO CON POPOLAZIONE INDICATIVA, ESTENSIONE TERRITORIALE,
PROVINCIA E REGIONE DI APPARTENENZA

Isola	Abitanti	Kmq	Provincia	Regione
Alicudi	80	5,2	Messina	Sicilia
Filicudi	250	9,5	Messina	Sicilia
Levanzo	200	5,8	Trapani	Sicilia
Marettimo	300	12,3	Trapani	Sicilia
Linosa	400	5,4	Agrigento	Sicilia
Panarea	280	3,4	Messina	Sicilia
Ginostra	40	12,2	Messina	Sicilia
Capraia	380	19,3	Livorno	Toscana

Ventotene	750	1,54	Latina	Lazio
San Domino	350	2,1	Foggia	Puglia
San Nicola	200	0,4	Foggia	Puglia
Palmaria	150	1,89	La Spezia	Liguria
Sant'Erasmo	700	3,26	Venezia	Veneto
Burano	700	0,21	Venezia	Veneto
Mazzorbo	300	0,52	Venezia	Veneto
Torcello	15	0,44	Venezia	Veneto
San Pietro in Volta	500	1,70	Venezia	Veneto
Isola dei Pescatori	25	0,03	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte
Isola di San Giulio	15	0,07	Novara	Piemonte
Isola Maggiore	20	0,24	Perugia	Umbria

27.0.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "l'annotazione di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: ", così come la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 24-bis"».

27.0.2

[Damante](#), [Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle isole minori)

1. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nelle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028 per il trasporto di merci e per la logistica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1 per almeno cinque anni dopo il sostenimento della spesa. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito

d'imposta di cui al comma 1 e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.3

[Damante](#), [Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure in favore delle imprese operanti nelle isole minori)

1. Al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, le imprese con sede principale o operativa ubicata nelle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, beneficiano, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013:

- a) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta;
- b) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nelle isole minori posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al comma 1 per l'esercizio di attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1700](#)

G/1700/1/8

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1700 recante «Disposizioni per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione»;

premesso che:

il provvedimento promuove l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione;

tali interventi si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche nazionali di efficienza energetica e richiedono un adeguato coordinamento con il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e con l'attuazione del Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione (PREPA), al fine di garantire la coerenza e l'integrazione delle misure di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico;

considerato che:

nel corso dell'attività conoscitiva, l'ANCI ha evidenziato la necessità di assicurare un forte coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione del collegamento della materia con il recepimento della direttiva EPBD e con l'attuazione del PREPA, nonché di garantire un costante coinvolgimento degli enti locali,

impegna il Governo a:

a garantire, nell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 2, il coordinamento con le politiche

e i programmi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di efficienza energetica, con particolare riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e all'attuazione del Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione (PREPA), assicurando altresì il coinvolgimento degli enti locali nella fase di predisposizione e attuazione delle linee guida.

Art. 1

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'adozione di soluzioni che favoriscano la durata, la riparabilità e il riutilizzo delle componenti degli impianti».

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la qualità illuminotecnica, la sicurezza urbana, stradale e pedonale, la continuità del servizio, la riduzione dell'inquinamento luminoso, l'adattività dei livelli di illuminazione e l'interoperabilità con altri servizi digitali».

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «garantendo un utilizzo intelligente delle risorse» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, riduzione dell'inquinamento luminoso, tutela della biodiversità, gestione pubblica dei dati generati dagli impianti e valorizzazione del ruolo degli enti locali nella programmazione energetica del territorio».

1.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, destinato al cofinanziamento degli interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici realizzati dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto, concessione ed erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2, assicurando priorità agli interventi caratterizzati da aggregazione della domanda, dal più elevato rapporto tra risparmio energetico conseguibile e investimento richiesto, nonché a quelli realizzati dagli enti di minori dimensioni demografiche.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2

2.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le linee guida nazionali vincolanti per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici attraverso la promozione di sistemi di illuminazione digitalizzati di ultima generazione.».

2.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e dei trasporti,» inserire le seguenti: «previa consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati competenti in materia di innovazione tecnologica ed efficienza energetica,».

2.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese dei settori interessati,».

2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori del settore,».

2.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «sentiti l'ENEA e la Consip S.p.A.».

2.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «sentiti l'ANAC e l'ENEA,».

2.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «linee guida nazionali» inserire le seguenti: «vincolanti per le amministrazioni interessate».

2.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ultima generazione» aggiungere le seguenti: «, che costituiscono il quadro nazionale di riferimento per la programmazione, la progettazione e l'affidamento degli interventi di cui alla presente legge, assicurando, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), il coordinamento con la normativa regionale».

2.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, definendone il ruolo, il rapporto e le modalità di coordinamento con la restante normativa vigente in materia di efficienza energetica, nonché i criteri ambientali minimi, i contratti pubblici e le competenze regionali».

2.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la competenza delle Regioni e delle Province autonome ad adottare disposizioni integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalle medesime linee guida, con riferimento alle modalità attuative e organizzative di ambito territoriale.».

2.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «illuminazione digitalizzata» inserire le seguenti: «, valorizzando il ruolo della progettazione illuminotecnica quale elemento imprescindibile per garantire, congiuntamente ai risparmi energetici, la qualità della luce, la sicurezza degli spazi pubblici e il benessere dei cittadini.».

2.12

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «criteri generali di programmazione, attuazione e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, assicurando la disponibilità dei dati energetici necessari alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché adeguate forme di supporto tecnico agli enti locali.».

2.13

[Sironi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «criteri generali di programmazione, attuazione e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, prevedendo specifici indicatori per la valutazione dei benefici ambientali derivanti dagli interventi, con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento luminoso e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.».

2.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, assicurando il coordinamento con i Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), con gli strumenti di pianificazione energetica territoriale e con le strategie locali di adattamento ai cambiamenti climatici.».

2.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attuazione e monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, prevedendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare i costi dell'intero ciclo di vita delle soluzioni tecnologiche adottate.».

2.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che tra i criteri di valutazione degli interventi rientrino anche la qualità del servizio, l'interoperabilità con altri servizi smart, la qualità illuminotecnica, la riduzione dell'inquinamento luminoso, il contributo alla sicurezza urbana, stradale e pedonale.».

2.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) i criteri per la programmazione dell'adeguamento progressivo degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici pubblici non conformi a standard minimi di efficienza energetica appositamente indicati, prevedendo a tal fine scadenze differenziate in base alla tipologia di amministrazione e alla dimensione demografica degli enti;».

2.18

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la corretta applicazione della normativa nazionale e/o regionale al fine di chiarire la gerarchia delle fonti normative in materia e di garantire la uniformità del diritto sull'intero territorio nazionale;».

2.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la definizione di strumenti di agevolazione per le amministrazioni interessate, finalizzati a favorire gli investimenti, per incrementare le competenze e le risorse interne per la progettazione, anche illuminotecnica, e la valutazione economico-finanziaria delle proposte di partenariati pubblico-privati e contratti di rendimento energetico, nonché per la gestione dei contratti a lungo termine;».

2.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) l'adozione da parte delle amministrazioni interessate di piani di efficientamento energetico pluriennali, al fine di garantire la pianificazione e la rendicontazione periodica dei risparmi conseguiti, prevedendo altresì la pubblicazione dei relativi dati sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.».

2.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) le modalità e le tempistiche di esecuzione di diagnosi energetiche certificate, preliminari agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o nuova realizzazione di impianti di illuminazione pubblica o di edifici pubblici, finalizzate a garantire che gli investimenti pubblici siano progettati e dimensionati nel modo più efficace possibile, massimizzando il risparmio energetico conseguibile e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili;».

2.22

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) indicare la governance del dato atta a definire la proprietà del dato, della gestione e l'integrazione dei dati generati dai sistemi di illuminazione smart con le infrastrutture digitali pubbliche nazionali;».

2.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «progetti di efficientamento» aggiungere le seguenti: «, prevedendo modalità semplificate di adesione e specifiche misure di accompagnamento tecnico-amministrativo per i comuni di minori dimensioni».

2.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo opportune iniziative di formazione e informazione di enti e pubbliche amministrazioni al fine di condividere le innovazioni e diffondere le migliori pratiche in uso».

2.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono previsti corsi di formazione e informazione rivolti agli enti pubblici e alle amministrazioni interessate alle innovazioni del comparto e alle migliori pratiche in uso».

2.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) la definizione di uno schema-tipo

semplificato di Piano Economico-Finanziario (PEF) per i contratti di rendimento energetico (EPC- *Energy Performance Contract*) di importo inferiore alla soglia comunitaria, con indicatori di *performance* energetica verificabili;».

2.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le modalità di raccordo operativo tra gli impianti di illuminazione pubblica digitalizzata e le Comunità Energetiche Rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo;».

2.28

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) disciplinare e favorire il raccordo operativo tra gli impianti di illuminazione pubblica digitalizzata e le Comunità energetiche rinnovabili (CER);».

2.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) strumenti operativi, modelli di documentazione tecnica, schemi tipo e raccolte di buone pratiche finalizzati a supportare le amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni, nella progettazione e realizzazione degli interventi.».

2.30

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «comprese» inserire le seguenti: «ANAC, ENEA e».

2.31

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: «illuminazione smart» inserire le seguenti: «e le aziende di reti di telecomunicazioni, attraverso bandi pubblici, ove necessario e possibile ricorrendo anche ad affidamenti diretti;»;

sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli *standard* di connettività, nel rispetto degli obiettivi e dei piani nazionali ed europei, finalizzati ad evitare l'eventuale ridondanza delle infrastrutture;»;

dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) i protocolli tecnici, secondo i principi di interoperabilità e *open government*, per l'utilizzo di piattaforme digitali pubbliche esistenti o l'istituzione di una piattaforma pubblica per la mappatura e la gestione dei sistemi di illuminazione pubblica;

d-ter) le specifiche tecniche per l'adozione delle tecnologie digitalizzate, inclusi sistemi LED, sensori di luminosità, sistemi di gestione remota e soluzioni di IoT;

d-quater) le caratteristiche di eventuali soluzioni di raccolta ed elaborazione dei dati secondo quanto prevista dalle norme vigenti, con attenzione verso la mitigazione di consumi energetici ed idrici, un ridotto consumo di suolo e impatto sui territori;

d-quinquies) i criteri per la corretta progettazione illuminotecnica degli impianti, con riguardo alla scelta delle tecnologie più appropriate, al dimensionamento dei sistemi e alla garanzia della qualità della luce, della sicurezza degli spazi pubblici e del benessere degli utenti.»;

*alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con le reti di telecomunicazioni che rispettano gli *standard* di cui alla lettera d).».*

2.32

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e PPP di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 36 del 2023».

2.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «(EPC - Energy Performance Contract)» aggiungere le seguenti: «, in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile».

2.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «contratti di rendimento energetico (EPC - Energy Performance Contract)» aggiungere le seguenti: «, garantendo in ogni caso la piena disponibilità, proprietà e interoperabilità in capo alle amministrazioni pubbliche dei dati prodotti dai sistemi installati».

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo trasparenza, misurabilità dei risultati e l'interoperabilità aperta, evitando la dipendenza da un singolo fornitore;».

2.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) modelli contrattuali standard, procedure operative semplificate, esempi applicativi e migliori pratiche, nonché indicazioni operative per la gestione dei progetti, al fine di supportare le funzioni tecniche delle pubbliche amministrazioni nella concreta attuazione degli interventi;

c-ter) indicazioni operative per una corretta allocazione dei rischi nei partenariati pubblico-privati e nei contratti di rendimento energetico, per la definizione di adeguati sistemi di misurazione delle performance e di metriche di verifica condivise, nonché per l'adozione di strutture contrattuali coerenti con le regole Eurostat vigenti, al fine di rafforzare la bancabilità delle operazioni e la sostenibilità finanziaria degli investimenti;».

2.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) i criteri e gli strumenti per il ricorso a partenariati pubblico-privati e a contratti di rendimento energetico (EPC - Energy Performance Contract), assicurando trasparenza, misurabilità dei risultati, neutralità tecnologica, interoperabilità aperta e adeguato supporto agli enti concedenti per la progettazione degli interventi, anche sotto il profilo illuminotecnico, per la valutazione economico-finanziaria delle proposte e per la gestione dei relativi contratti;».

2.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) la definizione, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, di uno schema-tipo semplificato di piano economico-finanziario per i contratti di rendimento energetico (EPC - Energy Performance Contract) di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, corredato di indicatori di performance energetica;».

2.39

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) definire, in collaborazione con il MEF-RGS, uno schema-tipo semplificato di Piano Economico-Finanziario (PEF) per i contratti EPC di importo inferiore alla soglia comunitaria, con indicatori di *performance* energetica verificabili;».*

2.40

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) le modalità con cui i concessionari del servizio di illuminazione pubblica possono mettere a disposizione di terzi le infrastrutture affidate per lo sviluppo di servizi *smart city* compatibili con il servizio primario, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Tali modalità dovranno specificare i criteri *standard* per la quantificazione dei corrispettivi di accesso, riconoscendo i costi di eventuale adeguamento del parco illuminante funzionali a integrare i servizi di *smart city* e di gestione del concessionario e la quota di competenza dell'ente concedente, e prevedendo che i ricavi derivanti da tale utilizzo possano essere destinati al finanziamento degli investimenti infrastrutturali previsti nei contratti di rendimento energetico;».

2.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) le modalità con cui i concessionari del servizio di illuminazione pubblica possono mettere a disposizione di terzi le infrastrutture affidate per lo sviluppo di servizi *smart city* compatibili con il servizio primario, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Tali modalità dovranno specificare i criteri *standard* per la quantificazione dei corrispettivi di accesso, riconoscendo i costi di eventuale adeguamento del parco illuminante funzionali a integrare i servizi di *smart city* e di gestione del concessionario e la quota di competenza dell'ente concedente, e prevedendo che i ricavi derivanti da tale utilizzo possano essere destinati al finanziamento degli investimenti infrastrutturali previsti nei contratti di rendimento energetico;».

2.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) i criteri per la valutazione dell'adeguatezza e della competenza della struttura tecnica, della capacità progettuale e realizzativa e delle metriche di capacità organizzativa e gestionale delle imprese coinvolte nella progettazione, installazione e gestione dei sistemi di illuminazione digitalizzati;».

2.43

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) una programmazione energetica certificata, effettuata dalle amministrazioni interessate preliminarmente ad ogni nuovo intervento, al fine di garantire l'efficacia degli investimenti pubblici pianificati e la massimizzazione del risparmio energetico conseguibile;».

2.44

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) una rendicontazione periodica dei risparmi energetici conseguiti effettuata a cura delle amministrazioni interessate e pubblicata sui loro siti istituzionali».

2.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) i meccanismi di premialità per prodotti certificati da organismi terzi indipendenti o realizzati all'interno dell'Unione europea, al fine di favorire la diffusione di tecnologie che garantiscano elevati *standard* qualitativi, trasparenza nelle prestazioni*

energetiche e maggiore affidabilità lungo il ciclo di vita dei prodotti;».

2.46

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) i protocolli tecnici e le specifiche per l'adozione delle tecnologie digitalizzate, inclusi sistemi LED, sensori di luminosità e sistemi di gestione remota, nonché i criteri per la corretta progettazione illuminotecnica degli impianti, con riguardo alla scelta delle tecnologie più appropriate, al dimensionamento dei sistemi e alla garanzia della qualità della luce, della sicurezza degli spazi pubblici e del benessere degli utenti;».

2.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «tecnologie digitalizzate» inserire le seguenti: «e dei metodi di gestione informatica».

2.48

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «inclusi sistemi LED,» inserire le seguenti: «metodi di modellazione e gestione informativa digitale (BIM)».

2.49

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «LED», inserire le seguenti: «e BIM».

2.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sistemi di gestione remota» aggiungere le seguenti: «, assicurando l'individuazione di *standard* minimi nazionali di qualità, prestazione, interoperabilità e sicurezza degli impianti, nel rispetto delle competenze regionali.».*

2.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i criteri per la corretta progettazione degli impianti da parte di un professionista abilitato».

2.52

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) criteri per garantire che i dati relativi ai consumi energetici, ai livelli di funzionamento e alle prestazioni degli impianti siano resi disponibili alle amministrazioni competenti in formato aperto, interoperabile e riutilizzabile ai fini della programmazione energetica e del monitoraggio degli interventi;

*d-ter) indirizzi per la progressiva diffusione di sistemi di *building automation* negli edifici pubblici, con priorità per scuole, strutture socio-sanitarie, edifici destinati ai servizi sociali e altri immobili caratterizzati da elevati consumi energetici.».*

2.53

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) i criteri premiali, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e dei principi di concorrenza e non discriminazione, per l'impiego di prodotti caratterizzati da elevati *standard* qualitativi, prestazionali e di affidabilità certificati da organismi terzi indipendenti;».*

2.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) criteri per l'utilizzo di strumenti digitali avanzati, inclusi sistemi di analisi dei dati e tecnologie di intelligenza artificiale, esclusivamente quale supporto alla gestione efficiente degli impianti, nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali, trasparenza algoritmica e supervisione umana.».

2.55

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) il raccordo operativo tra gli impianti di illuminazione, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo, nonché di disciplinare le modalità di accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa gestiti dal Gestore dei servizi energetici (GSE);».

2.56

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le misure di sicurezza adottate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di cibersecurity, con espresso richiamo al regolamento (UE) 2016/679 e al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;».

2.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le seguenti: «in particolare informatica,».

2.58

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «impianti di illuminazione» aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alla progettazione illuminotecnica, al benessere visivo degli utenti e all'efficienza energetica».

2.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «standardizzazione degli impianti di illuminazione» aggiungere le seguenti: «, nonché criteri volti alla riduzione dell'inquinamento luminoso, al contenimento dell'impatto sulla biodiversità e alla limitazione delle emissioni luminose superflue».

2.60

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo in particolare la predisposizione di misure minime obbligatorie per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti, in conformità con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, con le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 settembre 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, e con le linee guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Le linee guida disciplinano altresì gli obblighi di notifica degli incidenti, i requisiti di sicurezza dei fornitori e i piani di risposta e ripristino in caso di attacco informatico;».

2.61

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo specifiche misure di interoperabilità dei sistemi in conformità agli standard nazionali ed europei per la comunicazione con

le reti elettriche intelligenti, abilitando gli stessi sistemi alla partecipazione a programmi di gestione attiva di gestione della domanda e ai mercati dei servizi ancillari, in coordinamento con le disposizioni regolatorie di ARERA e con i piani di sviluppo della rete di Terna».

2.62

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in relazione alle reti elettriche intelligenti (smart grid)».

2.63

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo al loro adeguamento normativo».

2.64

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) l'adozione di metodi di gestione informativa digitale, anche per importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 43 del Codice dei Contratti Pubblici;

e-ter) l'adozione di *standard* aperti e protocolli di interoperabilità, che garantiscano la portabilità dei dati, anche ai fini dell'integrazione con le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), e la prevenzione della dipendenza da singoli fornitori;

e-quater) l'integrazione con la normativa in materia di *cybersecurity* e *privacy*, in particolare con il regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), prevedendo requisiti minimi di sicurezza per l'*hardware*, il *software* e la gestione dei dati;

e-quinquies) la definizione della *governance* dei dati, al fine di individuare la titolarità, le responsabilità e le modalità di accesso, utilizzo e condivisione dei dati generati dai sistemi di illuminazione digitalizzata, e favorire la creazione di «*data commons*» per le pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di nuovi servizi;».

2.65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) indicatori omogenei per la valutazione degli interventi, comprendenti, oltre ai risparmi energetici, la qualità del servizio, la sicurezza stradale e pedonale, la continuità del servizio, la riduzione dell'inquinamento luminoso, l'impatto ambientale e l'interoperabilità con altri servizi pubblici digitali;

e-ter) criteri per la valutazione del costo del ciclo di vita degli impianti, comprensivo dei costi di manutenzione, della durabilità dei componenti, della riparabilità, della riciclabilità e dell'impatto ambientale complessivo.».

2.66

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) programmi di formazione e aggiornamento rivolti agli amministratori locali e al personale tecnico delle amministrazioni, finalizzati alla gestione dei sistemi digitalizzati, all'analisi dei dati energetici e alla programmazione degli interventi di efficientamento;

e-ter) criteri per favorire l'utilizzo di tecnologie aperte, interoperabili e non proprietarie, al fine di evitare fenomeni di dipendenza tecnologica e garantire la concorrenza tra gli operatori economici.».

2.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) criteri per privilegiare, nell'attuazione degli interventi, soluzioni progettuali orientate alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti lungo l'intero ciclo di vita degli impianti, nonché all'utilizzo di prodotti ad elevata durabilità, riparabilità e riciclabilità, in coerenza con i principi dell'economia circolare e con i criteri ambientali minimi previsti dalla normativa vigente.».

2.68

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) gli *standard* aperti e i protocolli di interoperabilità idonei a garantire la portabilità dei dati, l'integrazione con le piattaforme digitali della pubblica amministrazione e la prevenzione di situazioni di dipendenza da singoli fornitori».

2.69

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) i criteri per la progettazione di sistemi di illuminazione volti a garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, tenendo conto delle esigenze dei cittadini di percezione della sicurezza e della sostenibilità ambientale e sociale.».

2.70

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'adozione di criteri di valutazione fondati sul costo del ciclo di vita, comprensivo dell'investimento iniziale, dei consumi energetici, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della vita utile, dell'affidabilità e della disponibilità dei ricambi, favorendo il ricorso a prodotti certificati da organismi terzi indipendenti.»

2.71

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'aggregazione della domanda e la realizzazione di procedure di gara ad evidenza pubblica, valorizzando il ruolo delle centrali di committenza ed evitando la frammentazione degli affidamenti;»

2.72

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) l'assetto di *governance* dei dati, con particolare riguardo alla titolarità, alle responsabilità e alle modalità di accesso, utilizzo e condivisione dei dati generati dai sistemi di illuminazione digitalizzata;».

2.73

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria degli interventi, fondata sul rapporto tra investimento richiesto, risparmi conseguibili, qualità del servizio e valore pubblico generato;».

2.74

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «un'implementazione graduale» *inserire le seguenti:* «, intesa quale espansione progressiva e coordinata che tenga conto dell'omogeneità di dimensioni, destinazione d'uso e distinzione tra aree pubbliche esterne e interni degli edifici pubblici,».

2.75

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-ter) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dell'illuminazione nella fase di elaborazione e di aggiornamento delle linee

guida, al fine di garantire l'apporto di competenze tecniche aggiornate, dati di mercato ed esperienze applicative;

f-quater) le iniziative di formazione e informazione rivolte ai tecnici delle amministrazioni pubbliche, organizzate con il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, volte a diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dai sistemi di illuminazione digitalizzati e a promuovere l'adozione delle migliori pratiche applicative;

f-quinqies) i meccanismi di premialità applicabili in sede di selezione degli interventi, a favore di prodotti e sistemi certificati da organismi terzi indipendenti ovvero realizzati nel territorio dell'Unione europea, al fine di promuovere elevati *standard* qualitativi, trasparenza nelle prestazioni energetiche dichiarate e affidabilità lungo il ciclo di vita degli impianti.».

2.76

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) il percorso temporale di adeguamento progressivo degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici pubblici che non rispettino definiti standard minimi di efficienza energetica, fissando scadenze differenziate per tipologia e dimensione dell'amministrazione pubblica o dell'ente territoriale interessato, al fine di programmare con adeguato anticipo gli interventi di propria competenza.».

2.77

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) i meccanismi di premialità applicabili in sede di selezione degli interventi, a favore di prodotti e sistemi certificati da organismi terzi indipendenti ovvero realizzati nel territorio dell'Unione europea, al fine di promuovere elevati standard qualitativi, trasparenza nelle prestazioni energetiche dichiarate e affidabilità lungo il ciclo di vita degli impianti.».

2.78

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) le iniziative di formazione e informazione rivolte ai tecnici delle amministrazioni pubbliche, organizzate con il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, volte a diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dai sistemi di illuminazione digitalizzati e a promuovere l'adozione delle migliori pratiche applicative.».

2.79

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «f-bis) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore dell'illuminazione nella fase di elaborazione e di aggiornamento delle linee guida, al fine di garantire l'apporto di competenze tecniche aggiornate, dati di mercato ed esperienze applicative.».

2.80

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo le parole: «ed efficientamento energetico» aggiungere le seguenti: «, prevedendo disposizioni transitorie che contemperino l'evoluzione tecnologica con il ciclo di vita degli impianti e dei prodotti installati ed evitino sostituzioni premature non giustificate da effettiva obsolescenza tecnica o funzionale».

2.81

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì consentito procedere, con cadenza annuale, ad aggiornamenti limitati agli standard tecnici e alle specifiche tecnologiche, qualora resi

necessari dall'evoluzione tecnologica».

2.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'aggiornamento delle linee guida è assicurata la consultazione degli enti territoriali, delle loro associazioni maggiormente rappresentative e degli enti pubblici competenti in materia di efficienza energetica, transizione ecologica e tutela dell'ambiente.».

Art. 3

3.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Fondo per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici)

1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, destinato al cofinanziamento degli interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici realizzati dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto, concessione ed erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2, assicurando priorità agli interventi caratterizzati da aggregazione della domanda, dal più elevato rapporto tra risparmio energetico conseguibile e investimento richiesto, nonché a quelli realizzati dagli enti di minori dimensioni demografiche.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.2

[Paita](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 3

(Fondo per l'illuminazione nei luoghi pubblici)

1. Al fine di garantire una maggior sicurezza nei luoghi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito il Fondo per l'illuminazione nei luoghi pubblici, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate al miglioramento e all'implementazione dei sistemi di illuminazione nei luoghi pubblici.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.3

[Paita](#), [Fregolent](#)

Sostituire l'articolo il seguente:

«Art. 3

(Fondo per l'illuminazione nei parchi pubblici)

1. Al fine di garantire una maggior sicurezza nei parchi pubblici attraverso un adeguato e capillare sistema di illuminazione pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito il Fondo per l'illuminazione nei parchi pubblici, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del predetto Fondo sono finalizzate al miglioramento e all'implementazione dei sistemi di illuminazione nei parchi pubblici.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità, attraverso le linee guida di cui all'articolo 2, di individuare meccanismi di finanziamento di natura rotativa alimentati dai risparmi energetici effettivamente conseguiti, destinati a sostenere gli investimenti in efficientamento energetico, la progettazione, lo sviluppo delle competenze tecniche e la gestione dei contratti di rendimento energetico».

1.3.2.1.7. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 287(ant.) del 21/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2026

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. [420](#) (Emissioni industriali) sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1924\)](#) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1132\)](#) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

[\(1365\)](#) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

- e petizioni nn. [952](#), [998](#), [1069](#) e [1165](#) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 182 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione, il [PRESIDENTE](#) comunica che tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(1837\)](#) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri

[\(143\)](#) LOREFICE e altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che gli emendamenti identici 16.0.4 e 16.0.5, già dichiarati improponibili, a seguito di un supplemento di istruttoria sono riammessi all'esame e che è conseguentemente

riammesso all'esame anche l'emendamento 27.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(162) GASPARRI. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(199) NICITA. - Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(611) Mara BIZZOTTO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(631) MARTELLA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

(828) DE CRISTOFARO e altri. - Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

(1242) Dolores BEVILACQUA e altri. - Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

(1257) Enrico BORGHI e altri. - Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(1481) GASPARRI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1521) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

(1570) BERGESIO e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

(1589) Mariastella GELMINI e altri. - Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Relatori hanno presentato gli emendamenti 2.1000, 3.1000, 5.1000, 8.1000, 9.1000 e 13.1000, pubblicati in allegato, che recepiscono le condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, ad eccezione di quella relativa all'articolo 6 su cui è in corso un approfondimento. Informa inoltre che i relatori hanno altresì presentato gli emendamenti 2.2000 (che recepisce una delle due osservazioni della Commissione affari costituzionali, essendo l'altra osservazione superata dal parere della Commissione bilancio), 11.1000 (che recepisce una delle due osservazioni della Commissione politiche dell'Unione europea, mentre l'altra osservazione sarà recepita in sede di coordinamento) e 1.1000, volto a chiarire l'intervento normativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo unificato, anch'essi pubblicati in allegato. La senatrice **Barbara FLORIDIA (M5S)** chiede che con riferimento agli emendamenti testé annunciati sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** rileva che, da un punto di vista regolamentare, la richiesta non appare accoglibile, ma dichiara la propria disponibilità ad approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (n. 418)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [ROSA](#) (FdI) formula una proposta di osservazioni favorevoli.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito alla tempistica di espressione delle osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendosi espressi la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali, è in corso di trasmissione lo scioglimento della riserva e che da quel momento le Commissioni riunite 1^a e 2^a potranno chiudere l'esame del provvedimento, senza alcun obbligo di attendere le osservazioni della 8^a Commissione, essendo onere delle Commissioni consultate esprimersi in tempo utile, se interessate.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che già durante l'esame della legge delega la sua parte politica aveva formulato una serie di proposte migliorative in tema di videosorveglianza, che non hanno trovato accoglimento, e aveva a più riprese sottolineato l'esigenza di istituire una nuova Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale, tema su cui si riserva comunque di tornare in sede di esame dell'atto del Governo n. 421.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegnere Corrado Perugini a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini ([n. 138](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) in qualità di relatore, alla luce del *curriculum* del candidato, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, si passa alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FREGOLENT](#) (IV-CR), [IRTO](#) (PD-IDP), [MATERA](#) (FdI), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [NAVE](#) (M5S), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [Aurora FLORIDIA](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) (in sostituzione del senatore Rubbia), [SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegnere Corrado Perugini è approvata con 11 voti favorevoli e 7 voti contrari.

Proposta di nomina della dottoressa Lucia Baracchini a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ([n. 139](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* della candidata, e comunica che si procederà a prendere contatto con quest'ultima ai fini della sua audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Lucacci a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi ([n. 140](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e del *curriculum* del candidato, e comunica che si

procederà a prendere contatto con quest'ultimo ai fini della sua audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1924](#)

G/1924/1/8

[Aurora Florida](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 1924, recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile",

premesso che:

la Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 41 della Costituzione stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente; l'articolo 117, comma 1, della Costituzione impone inoltre il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dei principi che orientano la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile;

a tal proposito, il principio di precauzione, sancito dall'articolo 191 TFUE e ormai parte integrante dell'ordinamento nazionale, pretende che le decisioni pubbliche in materia ambientale siano orientate alla prevenzione dei rischi gravi o irreversibili, soprattutto quando essi possono produrre effetti di lungo periodo sulle future generazioni;

visto che:

il provvedimento in discussione conferisce al Governo una delega legislativa finalizzata a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare e l'intero ciclo industriale ad essa connesso, delineando un mutamento strutturale della politica energetica nazionale destinato a produrre effetti economici, ambientali e sociali di lungo periodo;

l'ordinamento italiano ha già affrontato due volte, attraverso gli strumenti della democrazia diretta previsti dalla Costituzione, la questione dell'energia nucleare, ricevendo nel 1987 e nel 2011 un inequivocabile indirizzo popolare contrario alla produzione di energia nucleare sul territorio nazionale, indirizzo che costituisce un rilevante riferimento politico e democratico cui il legislatore è chiamato a considerare con rispetto;

conseguentemente, la definizione delle priorità negli investimenti pubblici deve tenere conto della necessità di rafforzare la sicurezza climatica, ambientale e infrastrutturale del Paese, destinando risorse adeguate agli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla tutela delle risorse idriche, alla manutenzione delle infrastrutture esistenti e al potenziamento della mobilità sostenibile;

l'impiego di ingenti risorse pubbliche in programmi caratterizzati da elevati costi iniziali, tempi lunghi di realizzazione e significative incertezze economiche rischia di sottrarre capacità finanziaria agli interventi urgenti necessari per aumentare la resilienza dei territori e delle comunità rispetto agli effetti della crisi climatica;

la sostenibilità finanziaria delle politiche pubbliche costituisce essa stessa un principio di responsabilità intergenerazionale, poiché l'aumento degli oneri finanziari e del debito pubblico determina un trasferimento di costi sulle generazioni future, in contrasto con il principio sancito dall'articolo 9 sopra richiamato;

considerato, inoltre, che:

la scelta di avviare un nuovo programma nucleare nazionale dovrebbe essere soggetta ad una preventiva e rigorosa valutazione comparativa tra le diverse opzioni tecnologiche

disponibili, considerando non soltanto la capacità teorica di produzione energetica, ma anche i tempi di realizzazione, i costi complessivi lungo l'intero ciclo di vita degli impianti, la gestione dei rifiuti radioattivi, gli effetti ambientali e la capacità effettiva di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione;

tale valutazione risulta tanto più necessaria alla luce dell'urgenza della crisi climatica: la riduzione delle emissioni climalteranti deve avvenire nel breve e medio periodo, mentre la realizzazione di nuovi impianti nucleari è soggetta a tempi incompatibili rispetto alle sfide climatiche del presente, affrontate dall'Accordo di Parigi, dal *Green Deal* europeo e dalla normativa europea sul clima;

la sicurezza energetica del Paese andrebbe, pertanto, affrontata attraverso una politica energetica fondata sulla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili importate attraverso il rapido sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, delle reti intelligenti, dei sistemi di accumulo e dell'elettrificazione dei consumi, strumenti già disponibili e in grado di produrre benefici climatici, economici e occupazionali in tempi significativamente più rapidi rispetto alla realizzazione di nuovi impianti nucleari;

d'altronde, il raggiungimento della neutralità climatica è perseguibile esclusivamente attraverso una politica energetica fondata sul principio della neutralità tecnologica rispetto agli obiettivi ambientali, privilegiando le tecnologie che garantiscono il miglior rapporto tra costi, benefici, tempi di realizzazione e riduzione delle emissioni, evitando di destinare ingenti risorse pubbliche a soluzioni ancora prive di adeguata maturità industriale;

ritenuto, nel merito del provvedimento, che:

il concetto di "energia nucleare sostenibile", richiamato nel titolo del disegno di legge, non trova una definizione scientifica univoca, ma rinvia esclusivamente alla classificazione adottata nell'ambito della tassonomia europea delle attività economiche sostenibili, che non equivale ad un giudizio di convenienza economica, ambientale o sociale della tecnologia nucleare;

i reattori modulari di piccola taglia (SMR), frequentemente indicati quale soluzione innovativa per il futuro del settore, risultano oggi limitati a pochissime esperienze operative nel mondo, mentre la gran parte dei progetti è ancora in fase sperimentale o dimostrativa; invero, non esistono, allo stato delle conoscenze, evidenze industriali che confermino le promesse di riduzione dei costi e dei tempi di costruzione rispetto alle centrali tradizionali;

le tecnologie nucleari di quarta generazione non sono ancora disponibili per applicazioni commerciali, mentre la fusione nucleare rappresenta un importante obiettivo della ricerca scientifica internazionale, ma il cui eventuale impiego industriale è unanimemente collocato in un orizzonte temporale incompatibile con l'urgenza della transizione energetica;

altresì, il nostro Paese non dispone oggi della filiera industriale, della capacità produttiva, delle competenze professionali e del capitale umano necessari a sostenere un nuovo programma nucleare; sarebbe, pertanto, necessario investire ingenti risorse pubbliche nella formazione universitaria, tecnica e professionale di migliaia di ingegneri, fisici, tecnici specializzati, saldatori, carpentieri, operatori della sicurezza nucleare e personale altamente qualificato, senza che il disegno di legge quantifichi tali costi né individui le relative coperture finanziarie;

l'Italia non è ancora riuscita, dopo decenni, a individuare e realizzare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività pregresse, circostanza che dimostra la persistente difficoltà di affrontare in modo definitivo la gestione delle scorie e rende ancor più problematica la prospettiva di incrementarne la produzione;

peraltro, la particolare conformazione geografica del territorio italiano, caratterizzata da elevata densità abitativa, diffusa vulnerabilità sismica e idrogeologica e limitata disponibilità di aree scarsamente antropizzate, rende particolarmente complessa la localizzazione di nuovi

impianti nucleari e delle relative infrastrutture di supporto;

rilevato, ulteriormente, che:

numerose analisi internazionali evidenziano come il costo livellato dell'energia prodotta da nuovi impianti nucleari, compresi gli SMR, è significativamente superiore rispetto a quello delle principali tecnologie rinnovabili, mentre i grandi progetti nucleari realizzati negli ultimi anni hanno registrato incrementi dei costi e ritardi importanti rispetto alle previsioni iniziali; tali valutazioni non comprendono, inoltre, gli oneri connessi allo smantellamento degli impianti, alla gestione delle scorie radioattive, alle coperture assicurative e ai costi di lungo periodo sostenuti dalla collettività;

la sicurezza nucleare non può essere valutata esclusivamente sulla base delle caratteristiche progettuali degli impianti, ma deve tenere conto del fattore umano, dei rischi naturali, delle minacce derivanti da conflitti armati, sabotaggi e attacchi terroristici; gli eventi verificatisi negli ultimi anni presso gli impianti di Zaporizhzhia e di Chernobyl durante il conflitto russo-ucraino dimostrano come le infrastrutture nucleari costituiscano obiettivi altamente sensibili in uno scenario geopolitico sempre più instabile;

preso atto, infine, che:

il cambiamento climatico produce effetti sempre più rilevanti anche sulla disponibilità delle risorse idriche necessarie al raffreddamento degli impianti nucleari; il costante e graduale aumento della temperatura dei corsi d'acqua e le sempre più frequenti condizioni di siccità hanno già determinato, in diversi Paesi europei, limitazioni operative e fermate temporanee di centrali nucleari, evidenziando una vulnerabilità strutturale di tale tecnologia;

il progressivo deterioramento del quadro internazionale e la nuova corsa agli armamenti nucleari impongono una riflessione politica sulla necessità di promuovere una strategia fondata sul disarmo, sulla cooperazione internazionale e sulla riduzione dei rischi nucleari, evitando di rafforzare filiere industriali caratterizzate da profonde interconnessioni tra applicazioni civili e militari;

la struttura dei consumi energetici italiani dimostra che la priorità della decarbonizzazione riguarda in primo luogo gli edifici, i trasporti e l'industria, settori nei quali risultano maggiormente efficaci gli interventi di efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, diffusione delle pompe di calore, sviluppo delle energie rinnovabili e produzione distribuita,

impegna il Governo:

a sospendere ogni iniziativa normativa e amministrativa finalizzata alla reintroduzione della produzione di energia nucleare sul territorio nazionale, nel rispetto della volontà democratica espressa dal popolo italiano attraverso i referendum del 1987 e del 2011 e in applicazione del principio di precauzione;

a destinare prioritariamente le risorse pubbliche nazionali ed europee, compresi gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea per la transizione energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, delle reti elettriche intelligenti, dei sistemi di accumulo, dell'autoconsumo diffuso, delle comunità energetiche rinnovabili e della decarbonizzazione dei processi industriali;

a presentare al Parlamento, prima di qualsiasi iniziativa legislativa volta al rilancio del nucleare, una valutazione economica, tecnica e ambientale indipendente che confronti il costo complessivo del nucleare con quello delle principali fonti rinnovabili, includendo gli oneri relativi alla costruzione, al finanziamento, alla gestione, allo smantellamento degli impianti, allo stoccaggio definitivo delle scorie radioattive, ai costi assicurativi e ai tempi di realizzazione;

a rafforzare gli investimenti nella ricerca pubblica sulle tecnologie energetiche innovative, distinguendo chiaramente il sostegno alla ricerca scientifica dall'avvio di

programmi industriali di produzione nucleare che, allo stato attuale, non presentano sufficienti garanzie di sostenibilità economica e temporale;

a promuovere, alla luce della scadenza prossima del PNRR, un Piano nazionale straordinario per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, finalizzato ad accelerare la riduzione delle emissioni, rafforzare la sicurezza energetica del Paese, ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e contrastare la povertà energetica;

ad assicurare che ogni eventuale decisione concernente infrastrutture relative al ciclo dei rifiuti radioattivi sia assunta nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, informazione pubblica e leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali interessati, escludendo procedure straordinarie che comprimano il coinvolgimento democratico delle comunità territoriali;

a istituire un organismo tecnico-scientifico indipendente dal Governo, composto da esperti di riconosciuta competenza, incaricato di valutare in modo trasparente i costi, i benefici, i rischi ambientali, climatici, economici e sociali delle diverse tecnologie energetiche, assicurando piena pubblicità dei dati e delle metodologie adottate.

G/1924/2/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premessi che:

il disegno di legge istituisce un Programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile, concettualmente fondato su tre obiettivi: decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività del sistema Paese. La delega attribuita al Governo comprende: autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di fissione di nuova generazione (III+ e IV gen.), SMR (*Small Modular Reactor*) e AMR (*Advanced Modular Reactor*) disciplina del ciclo del combustibile, incluse le operazioni di riprocessamento e lo smaltimento definitivo; creazione di strumenti di garanzia finanziaria e di possibili incentivi economici; procedure autorizzative accentrate e semplificate presso il Mase (Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica); qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

la strategia del Governo per il rilancio del nucleare si basa sull'assunto che i futuribili piccoli reattori modulari (SMR) possano ridurre i costi dello scenario di decarbonizzazione rispetto a una ipotesi esclusivamente basata sulle rinnovabili;

gli studi oggi disponibili sui costi dei futuribili SMR mostrano tutti e senza eccezione alcuna, costi esorbitanti per la produzione di elettricità, e ne evidenziano, tra l'altro, una costante divergenza tra i costi inizialmente previsti e quelli effettivamente sostenuti nella realizzazione degli impianti;

numerosi progetti, inclusi quelli relativi agli *Small Modular Reactor* (SMR), hanno registrato significativi incrementi dei costi e ritardi nella realizzazione, fino in alcuni casi alla sospensione o all'abbandono delle iniziative. Analoghe criticità si sono registrate in Cina con il progetto Shidao Bay 1, caratterizzato da un aumento dei costi superiore al 200 per cento e da un ritardo pluriennale rispetto ai tempi previsti, nonché nei programmi russi relativi ai reattori galleggianti;

detti elementi evidenziano come le criticità economiche e realizzative non rappresentino episodi isolati, ma siano strettamente connesse alla complessità tecnica, normativa e autorizzativa propria dell'industria nucleare. In particolare, gli SMR, pur prospettati come una possibile evoluzione in grado di ridurre tempi e costi attraverso processi di produzione standardizzata, non hanno ancora fornito evidenze concrete in tal senso;

ulteriore elemento cruciale è quello della produzione di rifiuti radioattivi valutata per le diverse tecnologie su cui si basano i progetti di SMR che oggi vengono proposti. Secondo una analisi dell'Accademia delle Scienze Americana, i futuribili SMR produrrebbero a parità di energia dal doppio

a 30 volte la quantità i rifiuti nucleari rispetto alle tecnologie convenzionali. Tale aspetto si inserisce, tra l'altro, in un contesto nel quale il nostro Paese non è ancora riuscito, nonostante decenni di tentativi, a realizzare un deposito nazionale destinato allo smaltimento e alla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi già esistenti, derivanti sia dalle centrali nucleari dismesse a seguito del referendum del 1987 sia dalle attività mediche, industriali e di ricerca;

la stessa tesi secondo cui il ricorso al nucleare garantirebbe indipendenza energetica rispetto alle fonti fossili appare del tutto fuorviante. Sebbene le fonti fossili abbiano nel tempo contribuito ad alimentare e, spesso, ad innescare conflitti geopolitici, compressioni dei diritti, crisi ambientali e rilevanti costi sociali a carico della collettività, il nucleare continuerebbe comunque a basarsi sull'approvvigionamento di materie prime estere. L'uranio, combustibile essenziale per il funzionamento dei reattori nucleari, non è infatti disponibile sul territorio nazionale: l'Italia non dispone di giacimenti, né di capacità estrattive o di arricchimento del materiale, conseguentemente, anche in uno scenario di ritorno al nucleare, il Paese resterebbe strutturalmente dipendente dalle importazioni dall'estero, analogamente a quanto avviene attualmente per il gas naturale e dalle altre fonti fossili;

al contrario innumerevoli studi dimostrano come le fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, rappresentino la soluzione più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale per produrre energia. Attualmente la capacità produttiva del solare è in crescita costante. Nell'Unione europea, nel 2025, solare ed eolico insieme hanno superato il nucleare, generando il 30 per cento dell'elettricità contro il 23 per cento dell'atomo, ma il dato più significativo e storico è un altro, eolico e solare hanno superato per la prima volta tutti i combustibili fossili (30 per cento vs 29 per cento) in Europa nella generazione dell'elettricità;

secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) i costi di generazione dell'energia elettrica, nel 2023, 2030 e 2050, nell'Unione europea sono per le fonti rinnovabili sempre più bassi di quelli del nucleare. L'AIE prevede una differenza di ben 120 \$/MWh tra nucleare e solare fotovoltaico per il 2023, di 100 \$/MWh per il 2030 e il 2050. Una differenza importante che si nota anche per l'eolico *onshore*, pari a 110 \$/MWh per il 2023, di 80 \$/MWh per il 2030 e 75 \$/MWh per il 2050. E per l'eolico *offshore*, pari a 100 \$/MWh per il 2023, 90 \$/MWh per il 2030 e il 2050. Numeri significativi che valgono, con lievi differenze, anche per il nucleare realizzato negli Stati Uniti, in Cina o in India rispetto alle fonti rinnovabili lì disponibili;

il Governo continua a trascurare interventi strutturali, quali il rafforzamento degli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo che contribuirebbero a rafforzare l'indipendenza energetica e a ridurre il costo delle bollette. In tal senso, l'esperienza spagnola evidenzia come una maggiore incidenza delle fonti rinnovabili nel *mix* energetico possa determinare una significativa riduzione dei costi per i consumatori, con costi inferiori rispetto a quelli registrati in Italia;

secondo quanto riportato da organi di stampa, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei ministri risulterebbero attualmente pendenti numerosi procedimenti relativi a progetti di impianti eolici e fotovoltaici già conclusi sotto il profilo tecnico e autorizzativo, ma ancora privi di una decisione definitiva a causa di conflitti tra amministrazioni competenti, in particolare tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura;

si tratterebbe di progetti già sottoposti a valutazioni ambientali, istruttorie tecniche e investimenti rilevanti, per una capacità complessiva stimata in diversi gigawatt di potenza installabile. In assenza di una decisione conclusiva, tali iniziative rimangono sospese per periodi prolungati, con conseguenti effetti sull'attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, sulla sicurezza energetica nazionale e sulla certezza degli investimenti;

le fonti rinnovabili hanno raggiunto livelli di efficienza e affidabilità tali da garantire una significativa riduzione i costi di produzione in modo strutturale nonché un potenziamento della indipendenza energetica e della conseguente capacità di affrontare le crisi globali,

impegna il Governo:

ad accompagnare quanto previsto dal presente disegno di legge con ulteriori misure volte a rafforzare gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo, al fine di accrescere l'autonomia energetica nazionale, ridurre i costi dell'energia per imprese e utenze domestiche e scongiurare il ricorso a soluzioni economicamente e ambientalmente insostenibili legate a un ritorno al nucleare, anche attraverso l'adozione di iniziative finalizzate a superare i conflitti amministrativi e i ritardi procedurali che ostacolano la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, considerato il significativo numero di progetti eolici e fotovoltaici attualmente bloccati, per una capacità installabile stimata in diversi gigawatt, con conseguenti effetti negativi sulla sicurezza energetica nazionale e sui costi dell'energia.

G/1924/3/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia di provvedere da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i *referendum* del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

il nucleare promosso dal Governo non è « sostenibile » come recita genericamente il testo del disegno di legge. Il nucleare è rientrato nella Tassonomia verde europea, cosa assai discutibile, a condizione, tra le altre cose, che siano già operativi uno o più depositi per i rifiuti a bassa e media attività e che sia già approvato un piano di dettaglio per la gestione dei rifiuti ad alta attività e lunga vita da realizzarsi entro il 2050;

pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, per la mancata conformità del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla direttiva 2011/70/ EURATOM, nello specifico per il cronico ritardo nell'individuazione e realizzazione del Deposito unico nazionale;

a oggi, il 99 per cento del combustibile irraggiato nelle centrali di Caorso, Latina, Trino e Garigliano, dismesse dopo il referendum del 1987, è stato inviato per essere riprocessato nell'impianto Eurochemic in Belgio, nell'impianto di La Hague in Francia e nell'impianto di Sellafield nel Regno Unito e il limite massimo per il rientro delle scorie in Italia era stato fissato entro il 2025;

il Governo italiano ha recentemente rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere all'estero le scorie delle vecchie centrali nucleari italiane. La notizia del nuovo accordo è stata confermata da Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento delle ex centrali italiane e in generale della gestione dei rifiuti radioattivi;

va sottolineato come mantenere lo stoccaggio delle scorie all'estero diventa non solo una questione di dipendenza ma assume una valenza economica rilevante, dovuta ai crescenti costi, che possiamo solo stimare, dal momento che gli accordi commerciali di questo genere, come è ben noto, includono clausole di riservatezza; alcune fonti attendibili indicano l'avvenuto pagamento 1,8 miliardi di euro per la manutenzione degli attuali depositi temporanei presenti sul territorio nazionale (periodo 2003-2019) e 1,2 miliardi per il mantenimento del combustibile radioattivo in Francia e nel Regno Unito;

lo scorso dicembre il Consiglio dei ministri ha autorizzato Sogin ad acquisire da Stellantis la totalità di Deposito Avogadro Spa, la società che gestisce l'ex reattore nucleare di ricerca sperimentale a piscina Impianto Avogadro RS-1, sito all'interno del comprensorio nucleare di Saluggia, con l'intento, secondo notizie di stampa, di destinare il sito a punto di raccolta non solo delle scorie già presenti, ma anche di quelle in attesa di tornare nel nostro Paese dopo il riprocessamento, consolidando la « vocazione » nucleare di un sito, già riconosciuto da Arpa Piemonte e dall'ISIN (l'autorità di controllo sul nucleare) come sito fragile, vetusto e circondato da rischi ambientali e idrogeologici;

il comune di Saluggia, nel Piano Regolatore vigente propone « la completa denuclearizzazione del sito Avogadro, la bonifica e la riqualificazione delle aree e l'eventuale riconversione ad uso industriale degli immobili o la loro demolizione », mentre ISIN (l'autorità di controllo sul nucleare), a proposito della struttura del vecchio deposito Avogadro, scrive nella ultima versione aggiornata al 31 dicembre 2023, che « ...resta comunque ferma la necessità di procedere al programmato allontanamento del combustibile considerata la vetustà della struttura stessa »,

impegna il Governo:

1. a non prendere in considerazione nessun programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese prima di aver realizzato il Deposito unico nazionale con adeguati *standard* di sicurezza ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro Paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero;

2. ad adottare ogni iniziativa atta ad escludere l'utilizzo da parte di Sogin del deposito Avogadro quale sito di raccolta non solo delle scorie già presenti, ma anche di quelle stoccate all'estero e in attesa di tornare nel nostro Paese dopo il riprocessamento, avviando al contempo la completa denuclearizzazione di un sito del tutto inidoneo ad ospitare scorie radioattive.

G/1924/4/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il

nucleare con l'esplicita strategia di provvedere da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i *referendum* del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo «costituzionale» nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

il nucleare promosso dal Governo non è «sostenibile» come recita genericamente il testo del disegno di legge. Il nucleare è rientrato nella Tassonomia verde europea, cosa assai discutibile, a condizione, tra le altre cose, che siano già operativi uno o più depositi per i rifiuti a bassa e media attività e che sia già approvato un piano di dettaglio per la gestione dei rifiuti ad alta attività e lunga vita da realizzarsi entro il 2050;

pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, per la mancata conformità del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla Direttiva 2011/70/ EURATOM, nello specifico per il cronico ritardo nell'individuazione e realizzazione del Deposito unico nazionale;

a oggi, il 99 per cento del combustibile irraggiato nelle centrali di Caorso, Latina, Trino e Garigliano, dismesse dopo il referendum del 1987, è stato inviato per essere riprocessato nell'impianto Eurochemic in Belgio, nell'impianto di La Hague in Francia e nell'impianto di Sellafield nel Regno Unito e il limite massimo per il rientro delle scorie in Italia era stato fissato entro il 2025;

il Governo italiano ha recentemente rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere all'estero le scorie delle vecchie centrali nucleari italiane. La notizia del nuovo accordo è stata confermata da Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento delle *ex* centrali italiane e in generale della gestione dei rifiuti radioattivi, che ha specificato come ciò ha consentito;

va sottolineato come mantenere lo stoccaggio delle scorie all'estero diventa non solo una questione di dipendenza ma assume una valenza economica rilevante, dovuta ai crescenti costi, che possiamo solo immaginare, dal momento che gli accordi commerciali di questo genere, come è ben noto, includono clausole di riservatezza; alcune fonti attendibili indicano l'avvenuto pagamento 1,8 miliardi di euro per la manutenzione degli attuali depositi temporanei presenti sul territorio nazionale (periodo 2003-2019) e 1,2 miliardi per il mantenimento del combustibile radioattivo in Francia e nel Regno Unito,

impegna il Governo:

1. a non prendere in considerazione nessun programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese prima di aver realizzato il Deposito unico nazionale con adeguati *standard* di sicurezza ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro Paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero;

2. ad escludere l'utilizzo dell'area di Sessa Aurunca e più in generale di siti nella regione Campania da ogni futura localizzazione per la sperimentazione e la costruzione di impianti nucleari, completando il processo di decommissioning della *ex* centrale nucleare del Garigliano con il trasferimento dei depositi temporanei dei rifiuti radioattivi prodotti dalle operazioni di smantellamento.

G/1924/5/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare

sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

come è noto, in tale materia si sono tenuti due diversi referendum abrogativi e, in particolare, ben tre quesiti sottoposti al voto popolare nella « tornata » referendaria del 1987, subito dopo il disastro di Chernobyl e un quesito per l'abrogazione delle nuove norme che consentivano la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare oggetto del successivo voto referendario nel 2011, segnando un caposaldo nella trattazione della materia, dal quale non si può prescindere se non a costo di violare il significato dell'esito referendario e con esso il principio supremo della sovranità popolare;

pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, per la mancata conformità del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla Direttiva 2011/70/ EURATOM, nello specifico per il cronico ritardo nell'individuazione e realizzazione del Deposito unico nazionale;

a oggi, il 99 per cento del combustibile irraggiato nelle centrali di Caorso, Latina, Trino e Garigliano, dismesse dopo il referendum del 1987, è stato inviato per essere riprocessato nell'impianto Eurochemic in Belgio, nell'impianto di La Hague in Francia e nell'impianto di Sellafield nel Regno Unito e il limite massimo per il rientro delle scorie in Italia era stato fissato entro il 2025;

il Governo italiano ha recentemente rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere all'estero le scorie delle vecchie centrali nucleari italiane, che resteranno nei depositi francesi al massimo fino al 2040, quindici anni in più rispetto a quanto previsto. Il rinnovo è stato necessario perché il deposito nazionale per le scorie radioattive, di cui si parla da vent'anni, non è ancora stato costruito e non lo sarà almeno fino al 2039;

la strategia del Governo per il rilancio del nucleare si basa sull'assunto che i futuribili piccoli reattori modulari (SMR) possano ridurre i costi dello scenario di decarbonizzazione rispetto a una ipotesi esclusivamente basata sulle rinnovabili, sebbene, in nessun Paese occidentale, risulta ad oggi in funzione un solo SMR. Gli studi attualmente disponibili sui costi dei futuribili SMR mostrano tutti e senza eccezione alcuna, costi elevatissimi per la produzione di elettricità. I costi per il progetto di SMR della NuScale americana, il progetto sul quale si investe da maggior tempo e il primo che peraltro ha avuto una autorizzazione generale di sicurezza dal regolatore americano, sono valutati tra i 250 e i 354 dollari al megawattora;

il nucleare per uso civile, da sempre risulta fortemente connesso con quello militare. Rolls-Royce, azienda inglese conosciuta per la produzione di automobili, ha annunciato di stare costruendo componenti per gli SMR, a partire da una tecnologia militare. L'azienda, aderisce a NuclearEurope ed è membro dell'Alleanza Industriale europea per lo sviluppo degli SMR;

secondo uno studio condotto dai professori Andy Stirling e Phil Johnstone dell'Università di Sussex, presentato anche al Governo britannico, le dichiarazioni dell'industria britannica dei

sottomarini nucleari evidenziano «l'importanza delle interconnessioni cruciali tra la difesa e il nucleare civile». Lo studio richiama, in particolare, la posizione di Rolls-Royce, secondo cui le competenze maturate nei programmi di propulsione militare sarebbero «trasferibili» ai programmi civili. La stessa azienda afferma inoltre che un programma civile di reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) «solleverebbe il Ministero della difesa dall'onere di sviluppare e mantenere competenze e capacità. Questo libererebbe risorse preziose per altri investimenti»,

impegna il Governo:

a prevedere, nei decreti legislativi adottati in attuazione della presente delega recanti la disciplina della produzione e dell'utilizzo, nel territorio nazionale, dell'energia da fonte nucleare, nonché della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, che:

1. le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti nucleari possano essere rilasciate solo dopo l'individuazione e l'autorizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
2. il Programma nazionale per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo dell'energia nucleare nel territorio nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente provvedimento, sia esclusivamente finalizzato all'impiego per scopi civili.

G/1924/6/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premessi che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento degli effetti derivanti dagli esiti referendari del 1987 e del 2011;

i referendum del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, nell'interesse delle future generazioni. Inoltre, le attività economiche devono svolgersi nei limiti dell'utilità sociale, dignità umana, salute e ambiente. L'adozione del nucleare deve quindi essere valutata con un criterio di massima tutela possibile;

la definizione impiegata di « nucleare sostenibile » è del tutto generica e fuorviante, perché per valutare il vero apporto dell'atomo all'inquinamento, come si sa, va considerato l'intero ciclo di costruzione, esistenza e dismissione di tutte le forme di impianti nucleari e non solo del sito di produzione (miniere di uranio, stabilimenti di preparazione del combustibile, di costruzione del reattore, di riprocessamento del combustibile e separazione delle scorie, luoghi di stoccaggio temporaneo di combustibile e scorie, luoghi di loro allocazione definitiva), e tutto questo è ad alte emissioni in atmosfera;

la letteratura sui *low-probability/ high-impact events* colloca il rischio nucleare in una categoria peculiare: eventi rari ma catastrofici, le cui conseguenze superano la capacità di intervento tecnologico e politico. Tutto ciò sollecita l'applicazione del principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e implicitamente richiamato dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere nei futuri decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione e l'utilizzo nel territorio nazionale di energia da fonte nucleare, nonché per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, che il programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese disponga esplicitamente l'esclusione della sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, nonché di impianti di stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, in aree ad elevato rischio sismico, geologico e idrogeologico, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in aree ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

G/1924/7/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia di provvedere, da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i referendum del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

la procedura autorizzativa centralizzata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica introdotta dal disegno di legge, che costituisce anche variante ai vigenti strumenti urbanistici limita la partecipazione degli enti territoriali, nonostante la materia evidenzii rilievi di natura ambientale e paesaggistica e più in generale di assetto territoriale tali da richiedere un modello di governance multilivello, prefigurando un conflitto con la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, con evidente lesione dei principi consolidati di leale collaborazione tra le diverse istituzioni e sollevando profili sulla legittimità costituzionale in ordine alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

da questo punto di vista appare quanto mai necessario che il Programma nazionale per lo sviluppo della produzione e utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione nel nostro Paese sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La VAS è uno strumento imprescindibile per valutare in modo organico gli impatti ambientali e territoriali delle scelte strategiche, anche considerando che il PNIEC non ha affrontato in modo specifico gli effetti ambientali legati agli impianti nucleari,

impegna il Governo:

a prevedere che il programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione nel nostro Paese sia adottato in piena condivisione con gli enti locali e le diverse articolazioni territoriali del Ministero della cultura già dalla fase istruttoria, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato e che sia sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, procedura imprescindibile per valutare in modo organico gli impatti ambientali e territoriali delle scelte strategiche in materia.

G/1924/8/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

la società canadese Zenith Energy, attraverso la controllata italiana « Futuro Energetico Italiano Srl », in data 21 aprile 2026, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una richiesta di Valutazione di impatto ambientale (VIA) finalizzata all'ottenimento di una licenza di esplorazione dell'ex miniera di uranio di Novazza, nel comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, nonché del sito minerario di Val Vedello in provincia di Sondrio;

la miniera di uranio di Novazza, chiusa dal 1991, si trova all'interno del Parco delle Orobie bergamasche una delle più estese aree protette ad elevata naturalità della Lombardia, un ricco mosaico di ambienti, creati dalla natura e dall'uomo, che costituiscono *habitat* e ospitano specie tutelati dalla Unione europea per il loro elevato valore naturalistico;

secondo quanto riportato dagli articoli di stampa, il progetto riguarderebbe una fase iniziale di esplorazione della durata prevista di quattro anni, con investimenti stimati tra i 2 e i 3 milioni di euro;

sempre secondo gli organi di informazione, i giacimenti furono originariamente sviluppati tra il 1959 e il 1982 nell'ambito del programma nucleare nazionale italiano da Agip Nucleare e le stime storiche parlerebbero di circa mille tonnellate di uranio metallico presenti nel sito di Novazza;

la prospettiva di una possibile riattivazione delle attività minerarie ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini, amministratori locali e associazioni ambientaliste, soprattutto in relazione ai potenziali rischi per la salute pubblica, per la qualità delle acque e per l'equilibrio dell'ecosistema alpino, in un territorio già interessato in passato da problematiche ambientali e da episodi di deposito abusivo di rifiuti nelle aree limitrofe al sito minerario;

quello di Valgoglio non è l'unico sito attenzionato dalla Zenith Energy, ma ci sarebbe anche quello nelle orobie valtellinesi, dove ci sarebbero 6 tonnellate di ossido di uranio;

appare necessario assicurare la massima trasparenza sull'iter della richiesta in corso, sulla rigorosità delle valutazioni tecnico-scientifiche predisposte e sulle modalità con cui saranno coinvolte le comunità locali e gli enti territoriali interessati,

impegna il Governo:

ad accompagnare quanto previsto dal presente disegno di legge con ogni iniziativa di competenza atta ad escludere il rilascio della licenza di esplorazione dell'ex miniera di uranio di Novazza a Valgoglio alla società canadese Zenith Energy, attraverso la controllata italiana Futuro Energetico Italiano S.r.l.

G/1924/9/8

[Potenti](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n 1924 sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile;

premesso che:

il provvedimento mira a definire un quadro normativo organico per l'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, sicurezza e indipendenza energetica, e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici;

l'articolo 2 del disegno di legge affida al Governo la definizione di un programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile e da fusione, nonché il riordino della disciplina su sicurezza, vigilanza e controllo, valutando l'istituzione di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare;

l'efficacia di tale autorità dipenderà anche dalla sua capacità istruttoria, rendendo quindi necessario garantirla fin dalle prime fasi, con un reclutamento vincolante di personale specializzato, secondo un cronoprogramma coerente con il programma nazionale di cui sopra, per assicurare al Paese sicurezza, resilienza e indipendenza energetica;

all'articolo 3, il disegno di legge individua i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi;

in tale contesto assume rilevanza anche il coinvolgimento degli *stakeholder* del mondo industriale ed energetico, quali attori importanti nella fase esecutiva ed operativa del programma nucleare italiano nonché l'identificazione di criteri di innovazione istruttoria che valorizzino la standardizzazione delle procedure per consentire una significativa riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti e i relativi oneri finanziari;

nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi, risulta altresì rilevante prevedere opportune forme di informazione e coinvolgimento delle popolazioni locali, data la delicatezza e la complessità del tema dell'energia da fonte nucleare, incluso il tema del *decommissioning* e della gestione dei rifiuti radioattivi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire tempi certi di attivazione dell'Autorità per la sicurezza nucleare, prevedendo sin dal decreto istitutivo un piano di reclutamento vincolante e prioritario di personale tecnico specializzato, commisurato al numero e alla complessità dei procedimenti attesi;

coinvolgere in modo strutturato gli *stakeholder* industriali ed energetici nella predisposizione dei

decreti attuativi, anche tramite tavoli tecnici di consultazione;

prevedere adeguati tempi e oneri per la realizzazione degli impianti al fine di assicurare tempi certi e rapidi anche per l'adozione di eventuali decreti correttivi e integrativi, a garanzia della stabilità del quadro normativo e della fiducia degli investitori;

prevedere opportune forme di informazione delle popolazioni locali per favorire l'accettabilità del progetto anche a livello locale, consentendo di affrontare precocemente criticità e soluzioni, anche su temi delicati quale il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

definire criteri e procedimenti per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti nucleari.

G/1924/10/8

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1924 recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile";

premesso che:

il disegno di legge in esame conferisce al Governo una delega per disciplinare la produzione e l'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile, la localizzazione e l'esercizio degli impianti, nonché la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione impongono che le scelte energetiche siano adottate garantendo la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2011, ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo concernente il programma di rilancio dell'energia nucleare, consentendo ai cittadini di pronunciarsi sulla scelta di reintrodurre il nucleare in Italia;

a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, la maggioranza degli elettori ha espresso la volontà di abrogare la disciplina volta al ritorno dell'energia nucleare;

considerato che:

l'attuale contesto geopolitico internazionale, caratterizzato da conflitti armati e dall'aumento delle minacce alle infrastrutture critiche, impone una costante rivalutazione dei profili di sicurezza connessi alla localizzazione e all'esercizio degli impianti strategici;

gli impianti nucleari, compresi gli eventuali reattori modulari di piccola taglia (SMR), costituiscono infrastrutture sensibili la cui diffusione sul territorio richiede un'attenta valutazione anche sotto il profilo della sicurezza nazionale,

impegna il Governo a:

tenere conto, nell'esercizio della delega, del mutato contesto geopolitico internazionale e dei conseguenti profili di rischio che potrebbero interessare le infrastrutture sensibili di cui in premessa, procedendo ad una revisione sostanziale di tutte le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

[Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

[Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «obblighi europei e internazionali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura,».

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché al fine del conseguimento» fino alle parole: «per i clienti finali domestici e non domestici».

1.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e non domestici,» inserire le seguenti: «attraverso il prioritario ricorso alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo,».

1.8

[Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici,» inserire le seguenti: «previa valutazione comparativa degli effetti economici, ambientali e in termini di sicurezza energetica rispetto agli scenari alternativi di decarbonizzazione fondati sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tenendo conto anche dei tempi necessari al conseguimento dei relativi benefici energetici e ambientali.».

1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, previa predisposizione di un'analisi economica comparativa che determini il costo livellato dell'energia (Levelized Cost of Energy - LCOE) degli impianti di produzione da fonte nucleare sostenibile in condizioni di mercato equivalenti, che effettui il confronto con il costo livellato dell'energia derivante da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo elettrico, in scenari di rischio e orizzonti temporali comparabili, che valuti l'impatto sugli utenti finali e sulla competitività del sistema produttivo nazionale e verifichi la sostenibilità finanziaria, da trasmettere alle Camere,».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre anni».

1.11

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «mediante codificazione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio DNSH (Do no significant harm) di cui al Regolamento EU 2020/852,».

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare;».

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere la lettera b);

all'articolo 2, comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole da: «finalizzato allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di ricerca e sviluppo nel settore nucleare per consentire al Paese di mantenere le posizioni avanzate e di leadership conquistate nel settore, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un impegno prioritario a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la sostituzione delle fonti fossili attualmente in uso, nell'ottica di garanzia e sicurezza energetica del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica»;

alla lettera c) sostituire le parole: «al fine della decarbonizzazione» con le seguenti: «per le finalità di cui alla lettera a)»;

alla lettera e) sopprimere la parola: «f),»;

alla lettera h) aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo»;

alla lettera n), dopo le parole: «territori interessati» aggiungere le seguenti: «nonché di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere finanziario, da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione degli impianti»;

alla lettera p) sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti: «al fine di istituire»;

alla lettera r) sostituire le parole da: «alla realizzazione di» fino a: «da fonte nucleare sostenibile» con le seguenti: «alle attività nel settore nucleare»;

sopprimere la lettera s);

all'articolo 3, comma 1:

alla lettera a) sopprimere le parole da: «, avente a» fino alla fine della lettera;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c);

alla lettera e) sostituire le parole da: «f), g) e fino alla fine della lettera con le seguenti: g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale;

alla lettera f) sostituire le parole da: «f), g) e» con le seguenti: «g) e h)»;

sopprimere la lettera g);

sopprimere la lettera h);

sopprimere la lettera i);

alla lettera l) sopprimere le parole: «, ove istituita»;

alla lettera m) sopprimere le parole: «ove istituita,»;

alla lettera p), dopo la parola: «impianti» aggiungere la seguente: «dismessi»;

alla lettera r) sostituire le parole da: «f), g) e» fino a: «dei relativi territori» con le seguenti: «g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati e misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori»;

sopprimere la lettera bb);

alla lettera ee), dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «di ricerca e sperimentazione»;

alla lettera ff) sostituire le parole da: «ove istituita, svolge» fino a: «prassi europee e internazionali» con le seguenti: «svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo

relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali, ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom»;

sopprimere la lettera hh);

alla lettera ll) sopprimere la parola: «f»),».

all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «bb)» con la seguente: «m).»

1.13

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nucleare sostenibile» con le seguenti: «nucleare di IV generazione»;

b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nucleare sostenibile» con le seguenti: «nucleare di IV generazione».

1.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «esaurito» inserire le seguenti: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.».

1.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «energia da fusione» aggiungere le seguenti: «per scopi civili».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, dotata della necessaria autonomia finanziaria e di cui i costi di funzionamento, nella misura non coperta dal bilancio dello Stato, sono sostenuti tramite contributi versati dagli operatori del settore di riferimento.».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «anche al fine» fino a: «per la sicurezza nucleare,» con le seguenti: «al fine di istituire l'autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, di cui all'articolo 1»;

all'articolo 3, comma 1:

alla lettera f) sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

alla lettera l) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove istituita,»;

alla lettera m) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove istituita,».

1.17

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, per "energia da fonte nucleare sostenibile" si intendono le attività di produzione di energia da fissione e da fusione nucleare conformi ai criteri tecnici stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di attività ecosostenibili, nonché ai requisiti di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione del combustibile

esaurito e dei rifiuti radioattivi previsti dalla normativa Euratom e dagli *standard* internazionali applicabili».

1.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati da:

- a) analisi costi-benefici;
- b) comparazione con alternative tecnologiche equivalenti, anche da altre fonti energetiche;
- c) quantificazione degli eventuali effetti tariffari;
- d) verifica di sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.19

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è subordinata alla trasmissione alle Camere di una relazione tecnica che dimostri, sulla base di dati verificabili, la sostenibilità economica complessiva del programma nucleare, inclusi i costi di investimento, di esercizio, di gestione del combustibile nucleare esaurito, di gestione dei rifiuti radioattivi e di smantellamento degli impianti.».

1.20

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 garantisce il rispetto del principio di neutralità tecnologica e non può, in alcun caso, determinare riduzione, rallentamento o definanziamento degli investimenti in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, flessibilità della domanda e sviluppo delle reti elettriche.».

1.21

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo adotta prioritariamente i decreti legislativi recanti la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, nonché per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la disciplina vigente del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo. I decreti legislativi concernenti la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile non possono essere adottati, né acquistano efficacia prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo.».

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e previo confronto con le organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sugli impatti occupazionali formativi e sui protocolli di salute e sicurezza dei siti».

1.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta

giorni».

1.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Successivamente all'acquisizione dell'intesa e del parere di cui al precedente periodo,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»;

al quinto periodo sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

1.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»;

b) al quarto periodo sostituire le parole da: «qualora non intende conformarsi» fino a: «decorso il quale» con le seguenti: «trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle necessarie modificazioni o integrazioni indicate al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi. Le Commissioni parlamentari competenti per materia, valutata la rispondenza delle modificazioni o integrazioni apportate al parere trasmesso, si esprimono definitivamente entro venti giorni dalla nuova assegnazione, decorsi i quali.»;

c) al quinto periodo sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «qualora non intenda conformarsi al medesimo parere».

Conseguentemente, al medesimo periodo sopprimere le parole: «con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni».

1.29

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

Conseguentemente, al medesimo periodo sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuno decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale e sociale a carico dei giovani e delle future generazioni derivanti dalla disciplina di cui al medesimo comma 1, in conformità all'articolo 9 della Costituzione.».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «quattro anni».

Art. 2

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.2

[Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la previsione di un programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolga anche il sistema delle università e degli istituti pubblici di ricerca e dei centri di alta formazione;».

2.5

[Sironi](#)

Alla lettera a), dopo le parole: «programma nazionale» inserire le seguenti: «fondato su evidenze scientifiche e su valutazioni comparative delle diverse opzioni di decarbonizzazione, tenendo conto delle relative tempistiche di attuazione e degli impatti economici, ambientali e sociali.».

2.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e da fusione» inserire le seguenti: «per scopi civili».

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sostenibile e da fusione» inserire le seguenti: «da sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.8

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma nazionale è adottato previa valutazione della dipendenza da approvvigionamenti esteri di combustibile nucleare e dei relativi servizi di arricchimento e fabbricazione, nonché dei rischi geopolitici connessi alla sicurezza delle forniture. In assenza di tale valutazione, non si procede all'adozione del Programma.».

2.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma nazionale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il programma è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la previsione di un mandato permanente ad università, enti pubblici di ricerca e istituzioni competenti affinché svolgano, in modo sistematico e trasparente, analisi sull'impatto ambientale, economico, sociale, occupazionale e sanitario sulla politica energetica di cui al programma nazionale previsto dalla lettera a);».

2.12

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del programma nazionale di cui alla lettera a);» con le seguenti: «dello stato di avanzamento del programma nazionale di cui alla lettera a), promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali, le associazioni ambientaliste e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;».

2.13

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante un piano nazionale per le competenze nucleari, volto a garantire elevati standard occupazionali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera e programmi di formazione specialistica realizzati d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;».

2.14

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la previsione che il Governo trasmetta alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile di cui alla lettera a) corredato dallo schema della disciplina per il monitoraggio di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui all'articolo 1;».

2.15

[Sironi](#)

Alla lettera c), dopo le parole: «strumenti informativi e formativi» inserire le seguenti: «improntati ai principi di trasparenza, completezza, indipendenza scientifica e pluralità delle fonti;».

2.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «al fine della decarbonizzazione».

2.17

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) assicurare, nell'attuazione della delega legislativa, il rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante la definizione di obiettivi di

sicurezza, sostenibilità ambientale, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività del sistema energetico, senza introdurre esclusioni preventive tra tecnologie nucleari conformi ai requisiti normativi applicabili, salvo quanto strettamente necessario per ragioni di sicurezza nucleare, radioprotezione, non proliferazione e gestione dei rifiuti radioattivi».

2.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia» con le seguenti: «e a quelle derivanti dalla partecipazione a organizzazioni internazionali intergovernative».

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «anche per le finalità di cui alle lettere f) g) e h).».

2.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.22

[Sironi](#)

Alla lettera f), dopo le parole: «della localizzazione,» inserire le seguenti: «privilegiando il riutilizzo di aree già compromesse o interessate da attività industriali dismesse ed evitando il consumo di nuovo suolo,».

2.23

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi, per tali impianti, sia gli impianti di nuova progettazione, sia gli impianti di tipologia già collaudata e in esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea, purché conformi ai criteri di sostenibilità e sicurezza di cui al regolamento (UE) 2020/852 e alla normativa Euratom.».

2.24

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano altresì nel campo di applicazione della presente delega gli impianti di tipologia già autorizzata o in esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea, purché conformi ai requisiti di sicurezza, sostenibilità e vigilanza previsti dalla normativa unionale ed Euratom applicabile».

2.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) la previsione del divieto di adottare programmi o misure attuative basati su tecnologie nucleari non disponibili su scala industriale ovvero ancora in fase prototipale, dimostrativa o comunque prive di validazione sotto il profilo industriale, economico e della sicurezza;».

2.26

[Sironi](#)

Alla lettera h), dopo le parole: «combustibile esaurito,» inserire le seguenti: «assicurando la piena tracciabilità dei rifiuti radioattivi e la trasparenza delle informazioni relative alla loro gestione durante

l'intero ciclo di vita,».

2.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.».

2.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«(h-bis) la previsione della costituzione e della progressiva alimentazione, a carico degli esercenti le attività nucleari, di un apposito fondo destinato alla copertura integrale dei costi, anche futuri e di lungo termine, dello stoccaggio, ivi compreso quello definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, al fine di assicurare che l'intero ciclo di vita degli impianti sia sostenuto da risorse finanziarie certe e non generi oneri ambientali o economici a carico delle generazioni future».

2.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettere l) e m), dopo le parole: «da fusione» inserire le seguenti: «per scopi civili».

2.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «nonché nel settore degli accumuli energetici, ivi inclusi i sistemi di pompaggio idraulico e delle fonti rinnovabili programmabili, al fine di favorire lo sviluppo integrato e sostenibile del sistema energetico nazionale».

2.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «della fissione nucleare e».

2.32

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «nonché da fonte solare ed eolica».

2.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «, tutela ambientale e paesaggistica.».

2.34

[Sironi](#)

Alla lettera n), dopo le parole: «valorizzazione dei territori interessati» aggiungere le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento delle comunità locali e forme di informazione e consultazione pubblica nelle fasi di programmazione e attuazione degli interventi».

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dei territori interessati» aggiungere le seguenti: «nonché di

adeguate misure compensative ambientali e territoriali, di natura finanziaria, da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione degli impianti».

2.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «alla filiera industriale e al» con le seguenti: «all'attività di ricerca nel».

2.37

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «alla filiera industriale e al» con le seguenti: «all'attività di ricerca nel».

2.38

[Sironi](#)

Alla lettera o), dopo le parole: «competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, al monitoraggio ambientale e alla gestione dei rifiuti radioattivi».

2.39

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire la lettera p) con le seguenti:

«p) a prevedere che il trattamento dell'organo di vertice dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare sia individuato nel limite massimo previsto dalla norma generale di disciplina del trattamento economico degli emolumenti pubblici, di cui l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trattandosi di organo di vertice di autorità nazionale indipendente e per ragioni di omogeneità e di uniformità di trattamento con gli organi di governo di analoghi enti indipendenti di regolazione, al fine di eliminare ingiustificate e irragionevoli regole di differenziazione e riduzione del trattamento rispetto a casi analoghi;

p-bis) dotare l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare dell'autonomia e indipendenza necessaria a configurarla come autorità amministrativa indipendente».

2.40

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) a prevedere che il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'ISIN sia stabilito con proprio regolamento e sia adeguato ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.».

2.41

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) a prevedere l'incremento del personale del ISIN di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nonché di provata competenza giuridico-amministrativa, compreso il personale di qualifica dirigenziale generale e di qualifica dirigenziale non generale».

2.42

[Fregolent](#)

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) l'aumento del trattamento onnicomprensivo annuo lordo del collegio dei revisori dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, per il presidente e per i componenti, considerato l'impegno connesso all'incarico e la circostanza che non trattasi di impegno esclusivo».

2.43

Fregolent

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) l'incremento del trattamento onnicomprensivo annuo lordo euro per i componenti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e per il coordinatore dello stesso Ispettorato, al fine di remunerare correttamente le competenze e le responsabilità di tale organo, coerentemente con le retribuzioni previste per le autorità amministrative indipendenti;».

2.44

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «anche al fine di valutare» fino alla fine della lettera.

2.45

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti: «al fine di istituire».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

lettera f), sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera l):

sopprimere le parole: «o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.»;

sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera m), sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera ff), sopprimere le parole: «, ove istituita,».

2.46

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti: «al fine di istituire».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

lettera f), sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera l), sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera m), sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

lettera ff), sopprimere le parole: «, ove istituita,».

2.47

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «valutare l'istituzione di» con le seguenti: «istituire».

2.48

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «sicurezza nucleare» inserire le seguenti: «dotata di competenze altamente qualificate e capacità finanziarie idonee a garantire la piena indipendenza, imparzialità, oggettività ed evidenza tecnico-scientifica nell'esercizio delle funzioni.».

2.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 sopprimere le lettere q), r) e s).

2.50

Irto, Fina, Basso

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso senza meccanismi di trasferimento del rischio finanziario ai consumatori finali».

2.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) la previsione che l'attuazione dei decreti legislativi non possa comportare l'introduzione, diretta o indiretta, di componenti tariffarie o parafiscali destinate alla copertura dei costi di investimento, esercizio, garanzia finanziaria o *decommissioning* relativi ai nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, né meccanismi automatici di trasferimento del rischio economico sugli utenti finali;».

2.52

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) la previsione che per le misure di cui alle lettere m) e q) sia fatto divieto di trasferire gli oneri da esse derivanti a carico degli utenti finali;».

2.53

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera r).

2.54

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) la disciplina delle eventuali forme di sostegno, limitate alle attività di ricerca, sicurezza nucleare, radioprotezione e formazione, con esclusione di misure di sostegno economico alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare;».

2.55

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «mercato energetico» aggiungere le seguenti: «, nonché con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con gli altri strumenti di pianificazione energetica e climatica vigenti».

2.56

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) la previsione che i soggetti esercenti impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile siano obbligati a costituire, prima dell'entrata in esercizio commerciale, un fondo di accantonamento segregato, vincolato e non aggredibile, destinato alla copertura integrale dei costi di smantellamento degli impianti, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con divieto di utilizzo di risorse pubbliche o di trasferimento degli oneri a carico degli utenti finali.».

2.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning* e la gestione del materiale radioattivo.».

2.58

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle

opere connesse, da avviare a partire dal documento di fattibilità tecnico-economica comprensivo delle analisi di fattibilità delle alternative progettuali, tra le quali la mancata attuazione del progetto, e contestuale istituzione di una Commissione nazionale indipendente con funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico al fine di garantire completezza e chiarezza nell'informazione e il pieno diritto alla più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico.».

2.59

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La ricerca sulla fusione nucleare è disciplinata in un autonomo quadro normativo, distinto dalla disciplina della produzione commerciale da fissione.».

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca».

3.5

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «, prevedendo forme di monitoraggio periodico e di aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro tecnologico, energetico, economico e ambientale,».

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, avente a oggetto gli obiettivi» fino alla fine della lettera.

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostenibilità ambientale» con le seguenti: «compatibilità ambientale e sostenibilità».

3.9

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli impatti derivanti dall'intero ciclo di vita degli impianti, compresi la costruzione, l'esercizio, la disattivazione, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito,».

3.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «relativa alle attività sostenibili» inserire le seguenti: «secondo il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) all'ambiente».

3.11

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici,».

3.12

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 9» con le seguenti: «agli articoli 9, 32 e 41».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.14

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «impianti» inserire le seguenti: «di IV generazione.»

3.15

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA,» con le seguenti: «che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprendenti gli impianti di terza generazione avanzata e di generazione successiva, nonché le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA,».

3.16

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA» con le seguenti: «migliori tecnologie nucleari, come gli impianti di terza generazione avanzata (Gen III+) e di generazione successiva, nonché le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR, microreattori), purché conformi ai requisiti di sicurezza e sostenibilità di cui alla disciplina dell'Unione europea e dell'AIEA».

3.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «comprese le» con le seguenti: «con esclusione delle».

3.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.20

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «criteri e dei procedimenti per la localizzazione» inserire le seguenti: «, definiti in relazione alla tipologia, alla potenza e alle caratteristiche tecnologiche degli impianti da realizzare».

3.21

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, su istanza dei proponenti,»; al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «tenuto altresì conto» fino alla fine della lettera.

3.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «su istanza dei proponenti» con le seguenti: «sulla base del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

3.23

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ove applicabile,».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ove applicabile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «della disciplina di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

3.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) definizione dei criteri tecnici e delle modalità per l'individuazione nel territorio nazionale di aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, in linea con le migliori pratiche internazionali, atte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente;».

3.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che la disciplina relativa alle procedure di localizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia nucleare sostenibile sul territorio nazionale preveda obbligatoriamente:

- 1) consultazione pubblica preventiva;
- 2) pubblicazione integrale degli studi;
- 3) dibattito pubblico ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- 4) assoggettamento a VAS;».

3.27

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che l'individuazione e la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e l'autorizzazione degli stessi siano subordinate alla preventiva valutazione positiva del fabbisogno idrico, del bilancio idrico territoriale e degli impatti sulle risorse idriche, tenendo conto degli scenari di cambiamento climatico e degli effetti cumulativi sugli usi civili, agricoli e industriali;».

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3.29

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sicurezza energetica» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario.».

3.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ove istituita» inserire le seguenti: «della disciplina di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,».

3.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h) e i).

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sostituisca ogni provvedimento» fino alle parole: «ad eccezione» con le seguenti: «resti vincolato all'esito».

3.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il titolo abilitativo deve contenere obbligatoriamente le misure di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)».

3.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.37

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «costituiscano anche variante» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «siano assentibili solo se in conformità delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei vigenti strumenti urbanistici generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché delle disposizioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico.».

3.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «di pubblica utilità» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «assentibili solo se ricadenti in aree non ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, dei siti della rete Natura 2000 e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;».

3.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

3.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare».

3.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

3.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «storico-artistico» inserire le seguenti: «e ambientale».

3.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

3.46

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) previsione di garanzie finanziarie integralmente a carico del soggetto abilitato, idonee a coprire tutti i costi connessi alla realizzazione, all'esercizio, alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, al ripristino ambientale, nonché gli eventuali extracosti derivanti da ritardi o imprevisti;».

3.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «soggetto abilitato» inserire le seguenti: «privato».

3.48

[Sironi](#)

Alla lettera o), dopo le parole: «fino allo smantellamento finale» aggiungere le seguenti: «, assicurando la tracciabilità e la trasparenza delle risorse destinate alla copertura dei relativi costi».

3.49

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti garanzie a carico degli utenti finali».

3.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione» con le seguenti: «della popolazione residente e dei soggetti organizzati della società civile».

3.51

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente: «q-bis) previsione di forme di dibattito pubblico tra la cittadinanza, le associazioni territoriali e le istituzionali locali, regionali e nazionali volto a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini che risiedono nella zone del territorio nazionale interessate alla costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile».

3.52

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «di consultazione» inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

3.53

[Sironi](#)

Alla lettera r), dopo le parole: «sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli impatti sulla disponibilità della risorsa idrica necessaria al raffreddamento degli impianti, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici,».

3.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera s).

3.55

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «contempi la possibilità di autocandidature e garantisca altresì» con la seguente: «garantisca».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che tali aree devono risultare in possesso dei requisiti tecnici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dai criteri elaborati dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ai fini dell'inclusione nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI)».

3.56

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «contempi la possibilità di autocandidature» inserire le seguenti: «da parte degli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta Carta nazionale delle aree idonee (CNAI)».

3.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «oneri dei controlli» con le seguenti: «oneri economici dei controlli».

3.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «soggetti competenti» inserire le seguenti: «in materia di controllo e monitoraggio ambientale».

3.59

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dai presenti strumenti a carico degli utenti finali» .

3.60

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) previsione di una campagna di informazione e sensibilizzazione istituzionale, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi di incidenti e in attesa dell'arrivo dei soccorsi;».

3.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da: «nonché delle modalità» fino alla fine della lettera.

3.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera bb).

3.63

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera bb) con la seguente: «bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini per rendere accessibili e comprensibili i temi dell'autoconsumo e della condivisione di energia rinnovabile, indicando, altresì, le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e dai Gruppi di Autoconsumo Collettivo anche al fine di scegliere consapevolmente il fornitore di energia».

3.64

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: «ai cittadini».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: «, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità» con le seguenti: «che illustri in modo analitico e comparativo i tempi medi di realizzazione degli impianti, i costi complessivi di costruzione, gli oneri di gestione dei rifiuti radioattivi e i costi di smantellamento, raffrontandoli con i medesimi parametri relativi alle fonti energetiche rinnovabili e ai sistemi di accumulo, al fine di fornire ai cittadini dati tecnico-scientifici ed economici oggettivi;».

3.65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sull'energia nucleare» inserire le seguenti: «da fusione per scopi civili».

3.66

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sicurezza e sostenibilità,» inserire le seguenti: «sulla base di dati scientifici verificabili e aggiornati,».

3.67

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «e sostenibilità,» inserire le seguenti: «nonché al ruolo dei cittadini-consumatori nel sistema energetico, con particolare riferimento all'uso efficiente dell'energia, all'autoproduzione, alla scelta consapevole del fornitore e ai principi di funzionamento del sistema elettrico,».

3.68

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sicurezza e sostenibilità» inserire le seguenti: «nonché ai costi, ai tempi di realizzazione e al confronto, basato su evidenze scientifiche, con le fonti rinnovabili».

3.69

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «, q) ed ee)» con le seguenti: «e q)».

3.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

3.71

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti forme di sostegno a carico degli utenti finali».

3.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

3.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «impiegato nel settore» inserire le seguenti: «della ricerca».

3.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera hh).

3.75

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «strumenti di pianificazione energetica nazionale» inserire le seguenti: «, compreso il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che recepiscono in modo trasparente scenari distinti per tecnologie mature e per tecnologie emergenti, indicando, per ciascuna categoria, presupposti industriali, tempistiche autorizzative, fabbisogni infrastrutturali e contributo atteso alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla decarbonizzazione».

3.76

[Sironi](#)

Alla lettera ii), dopo le parole: «gli strumenti di pianificazione energetica nazionale» inserire le seguenti: «, prevedendo il loro periodico aggiornamento sulla base dell'evoluzione del fabbisogno energetico, degli obiettivi climatici e dello sviluppo delle tecnologie disponibili,».

3.77

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del diverso livello di maturità tecnologica delle stesse, distinguendo tra tecnologie nucleari industrialmente mature o commercialmente disponibili e tecnologie ancora in fase sperimentale, dimostrativa o pre-commerciale».

3.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: «allo sviluppo di energia nucleare sostenibile» con le seguenti: «alla ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili».

Conseguentemente, alla medesima lettera ll) sopprimere le parole da: «con le imprese» fino alla fine della lettera.

3.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera mm), sostituire la parola: «sostenibile» con le seguenti: «da fusione per scopi civili».

3.80

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

5.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, sul proprio sito istituzionale una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, con indicazione analitica delle voci di spesa, dei beneficiari e degli obiettivi raggiunti, distinguendo espressamente gli oneri a carico della finanza pubblica da quelli posti a carico dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o). Tale relazione dà altresì conto, con riferimento alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, dei soggetti attuatori e dei beneficiari, pubblici o privati, incaricati della realizzazione della campagna di informazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), con l'indicazione analitica degli importi assegnati a ciascuno di essi, delle modalità di selezione adottate, degli strumenti e canali di comunicazione impiegati e delle fonti scientifiche utilizzate nell'ambito della campagna. La medesima relazione è trasmessa alle Camere per l'esame delle Commissioni parlamentari competenti.».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 3.

5.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «p) e r)» con le seguenti: «e p)».

5.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

5.9

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e delle componenti tariffarie che compongono gli oneri generali di sistema».

5.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette alle Camere, dopo sei mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi e, successivamente, annualmente, una relazione sullo stato di attuazione, sugli effetti economici e sugli impatti tariffari della presente legge.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [162](#), [199](#), [611](#), [631](#), [1242](#), [828](#), [1257](#), [1481](#), [1521](#), [1570](#), [1589 NT](#)

Art. 1

1.1000

I Relatori

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: «b) alla lettera aa) le parole: "su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive" sono sostituite dalle seguenti: "di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le piattaforme distributive anche digitali"».

Art. 2

2.1000

I Relatori

Al comma 1, capoverso «7-bis.», sopprimere le parole: «ed è vincolante».

2.2000

I Relatori

Al comma 1, capoverso «7-bis.», dopo le parole: «con la maggioranza dei due terzi» inserire le seguenti: «dei suoi componenti».

Conseguentemente:

- *all'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso «15.», lettera a), dopo le parole: «con la maggioranza dei due terzi» inserire le seguenti: «dei componenti di ciascuna Assemblea» e dopo le parole: «con la maggioranza assoluta» inserire le seguenti: «dei componenti di ciascuna Assemblea»;*

- *all'articolo 8, comma 1, lettera e), capoverso «18.», sostituire le parole: «previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» con le seguenti: «previo parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

Art. 3

3.1000

I Relatori

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 5

5.1000

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis.», sopprimere il comma 1.

Art. 8

8.1000

I Relatori

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «15-bis.».

Art. 9

9.1000

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis.», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni, mantenendo comunque, per quanto riguarda le società non quotate, il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), del codice civile.

2. Il piano di valorizzazione delle partecipazioni è approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'assemblea e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della preventiva verifica del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e sulla destinazione dei relativi proventi. Il piano deve altresì essere coerente con i principi di economicità, efficienza e sostenibilità gestionale.».

Art. 11

11.1000

I Relatori

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera a), numero 5), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità adegua l'organizzazione e la tenuta del registro alle previsioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024"».

Art. 13

13.1000

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3.2.1.8. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 288(pom.) del 22/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026

288^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(1924) *Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile* , approvato dalla Camera dei deputati

(1132) *FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare*

(1365) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora*

- e petizioni nn. 952, 998, 1069 e 1165 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore IRTO (PD-IDP) coglie l'occasione della presenza in Commissione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per effettuare una valutazione complessiva sul disegno di legge n. 1924 che, suo avviso, si configura come uno *spot*, sia per i contenuti che per la narrazione proposta dal Governo.

Ricorda come il Governo non sia stato in grado di esercitare in dodici mesi la delega sulla riforma del codice della strada, per cui l'Aula del Senato dovrà esaminare nel pomeriggio di oggi un disegno di legge volto a estendere a ventidue mesi il termine per l'esercizio di tale delega. Esprime, quindi, seri dubbi sulla capacità dell'Esecutivo di riuscire a provvedere entro la fine della legislatura all'emanazione dei decreti attuativi della delega su un tema come quello del nucleare.

E che si tratti di uno *spot* - che giunge in Parlamento solo alla fine di una legislatura caratterizzata da una assoluta mancanza di visione - è testimoniato dal fatto che il provvedimento non prevede risorse e non pone le basi per creare un sistema realmente idoneo per il nucleare.

Ribadisce infine che, senza una discussione franca e allargata, il disegno di legge in esame sarà solo un tassello nella comunicazione del Governo, ma non aiuterà a risolvere il problema dell'aumento delle bollette e a realizzare una rivoluzione energetica.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-CR*) condivide le osservazioni del senatore Irto, pur partendo da posizioni molto diverse sul tema del nucleare, e si dichiara delusa perché una legge delega approvata a fine legislatura non consentirà di affrontare in maniera adeguata le tematiche.

Passa quindi in rassegna alcuni profili particolarmente problematici.

In primo luogo, si esprime criticamente sulla scelta di ricorrere a una legge delega, che richiederà una ulteriore fase attuativa, invece che a disposizioni recanti, con effetto immediato, un nuovo quadro normativo per il nucleare.

Lamenta poi il fatto che il provvedimento rechi risorse esclusivamente per la realizzazione delle campagne informative, che sono importanti ma non esauriscono il novero delle attività che richiederebbero idonei investimenti, se realmente si vuol far partire il nucleare nel nostro Paese.

Tocca, infine, il tema della possibile istituzione di una nuova autorità amministrativa indipendente, che non ritiene opportuna per i tempi necessari per la sua effettiva realizzazione e in considerazione del fatto che esiste già l'ISIN, che potrebbe essere potenziato con personale e risorse.

Si interroga, infine, sul significato dell'espressione "energia da fonte nucleare sostenibile" che il disegno di legge del Governo impiega ma non chiarisce, segnalando l'emendamento 1.17, a sua prima firma, volto a definirla puntualmente come le attività di produzione di energia da fissione e da fusione nucleare conformi ai criteri tecnici stabiliti dalla normativa europea in materia di attività ecosostenibili.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) segnala che le audizioni svolte dalla Commissione non sono state in grado, a suo avviso, di fugare dubbi e criticità.

Le soluzioni che il provvedimento propone non potranno che trovare applicazione in un futuro lontano e incerto, mentre il mondo sta affrontando ora un'emergenza climatica, di cui sono prova le ondate di calore che si sono succedute nelle ultime settimane, provocando effetti negativi su economia, salute e lavoro.

Menziona poi il tema delle scorie, che non è chiaro dove verranno collocate, segnalando che la questione è molto seria e dovrà essere affrontata in maniera interministeriale e trasversale.

Oltre a denunciare la mancanza di risorse e di formazione e il fatto che le tecnologie non appaiono ancora mature, evidenzia come l'Italia presenti una densità di popolazione molto più elevata rispetto ad altri Paesi europei e come tale caratteristica ponga ulteriori difficoltà all'individuazione di luoghi adatti alla realizzazione di centrali nucleari.

Per tale motivo, segnala di avere presentato una serie di emendamenti soppressivi, oltre a un ordine del giorno che riassume quella che è la sua visione in materia energetica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) lamenta il fatto che il Governo abbia impiegato anni a produrre un disegno di legge, che è stato presentato solo alla fine della legislatura, con conseguente compressione dei tempi dell'esame parlamentare e di quelli per l'attuazione della delega.

Nel dichiarare la contrarietà del suo Gruppo all'iniziativa legislativa in esame, osserva che le risorse da essa stanziare sono ampiamente insufficienti e, a suo avviso, ciò comporterà il necessario intervento dei privati, con il rischio che i costi possano poi essere scaricati sui cittadini.

Le innovazioni di cui si parla sono ancora in fase di sperimentazione e al momento si ragiona solo di centrali nucleari di terza generazione, che consumano preziose risorse idriche.

Ritiene poi inevitabile che la localizzazione delle centrali e dei depositi dei rifiuti radioattivi si riveli estremamente problematica in un Paese caratterizzato da fenomeni sismici e bradisismici, che pongono ostacoli anche alla semplice attività edilizia.

Ribadisce la necessità di garantire un ruolo centrale al Parlamento nella definizione del futuro energetico del Paese e di puntare alla vera sostenibilità, che non è il nucleare i cui costi sono peraltro molto elevati.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il ministro [PICHETTO FRATIN](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti del senatore De Cristofaro.

Previa verifica del numero legale, gli emendamenti identici 1.1 e 1.2 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con un'unica votazione, sono altresì respinti gli emendamenti identici 1.3 e 1.4.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, volto a specificare che tra gli obblighi europei e internazionali che dovranno essere rispettati in sede di attuazione della delega vi debbono essere anche quelli derivanti dal regolamento europeo sul ripristino della natura, e chiede il motivo del parere contrario reso dai relatori e dal Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, chiarisce che la proposta appare ultronea, considerato il riferimento generale agli obblighi europei e internazionali assunti dall'Italia, che non potrebbero in ogni caso essere disattesi.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.7, volto a prevedere che la politica energetica nazionale si basi prioritariamente sulle fonti rinnovabili e sui sistemi di accumulo, ricordando che tale esigenza è emersa durante le audizioni di numerosi esperti, tra cui un premio Nobel, e che anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha spesso sottolineato la necessità di semplificare i procedimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Esorta quindi a non abbandonare un percorso - quello delle fonti rinnovabili e delle CER - che è stato finora condiviso in maniera trasversale tra le forze politiche, rilevando l'importanza di svolgere campagne di informazione non sull'energia nucleare, come prevede il disegno di legge in esame, bensì per rendere edotti tutti i cittadini del ruolo importante che essi possono svolgere nel processo di transizione energetica.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.8, ribadendo come, a suo avviso, sia necessaria una valutazione comparativa degli effetti economici, ambientali e in termini di sicurezza energetica rispetto agli scenari alternativi di decarbonizzazione fondati sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.11, sottolinea la necessità di garantire il rispetto del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*), come previsto dal regolamento europeo sugli investimenti sostenibili.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 1.17, che, come preannunciato, è volto a introdurre nel testo la definizione di "energia da fonte nucleare sostenibile", chiarendo che con tale espressione si intendono le attività di produzione di energia da fissione e fusione nucleare conformi ai criteri tecnici stabilità dalla normativa dell'Unione europea in materia di attività ecosostenibili.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, replica che la proposta appare ultronea, atteso che è già previsto che le attività siano conformi al diritto europeo e internazionale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) obietta che la risposta fornita non è idonea a fugare i dubbi derivanti dall'assenza nel provvedimento in esame di una chiara definizione di cosa si debba intendere per "nucleare sostenibile".

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 1.19.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, chiarisce che lo schema di decreto legislativo, che sarà adottato ai sensi della delega in esame e che sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, presenterà le relazioni di accompagnamento previste a norma di legge quali, in particolare, la relazione tecnico-finanziaria e l'analisi di impatto della regolamentazione. In considerazione di ciò, si esprime parere contrario all'introduzione di ulteriori relazioni.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.19, ritenendo importante che

il Parlamento ottenga informazioni esaustive anche su elementi ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, quali i dettagli sulla gestione del combustibile nucleare esaurito.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.32.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [PICHETTO FRATIN](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.1.

Gli emendamenti identici 2.2 e 2.3 sono posto congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.4.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede il motivo del parere contrario all'emendamento 2.5, volto a prevedere che il programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo da fonte nucleare sostenibile e da fusione sia fondato su evidenze scientifiche e su valutazioni comparative delle diverse opzioni di decarbonizzazione.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, spiega che la previsione del raffronto con le fonti rinnovabili e con i sistemi di accumulo non appare coerente con l'impianto del provvedimento, che considera l'energia nucleare sostenibile in una logica di integrazione nel *mix* energetico nazionale e di supporto alla crescente penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, e non in termini di alternativa comparativa rispetto alle altre fonti, come peraltro ampiamente evidenziato nel PNIEC e nelle relazioni allegate al disegno di legge in esame.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.5 e critica la scelta del Governo di inserire il nucleare nel *mix* energetico nonostante le evidenze scientifiche dimostrino che le fonti rinnovabili soddisferebbero l'intero fabbisogno nazionale.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.8 e coglie l'occasione per sottolineare come, con la scelta del nucleare, l'Italia rimanga comunque dipendente da altri Paesi per gli approvvigionamenti di combustibile nucleare. Contesta inoltre la definizione di nucleare sostenibile, non provata scientificamente, e si interroga sulle reali motivazioni che si nascondono dietro la fretta del Governo di riaprire centrali quando le tecnologie non sono ancora mature. Sottolinea infine come la difficile opera di individuazione di nuovi siti che ospiteranno le centrali troverà la resistenza delle popolazioni locali.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.8.

Con un'unica votazione, sono poi respinti gli emendamenti identici 2.9 e 2.10.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.14, che prevede il parere parlamentare sullo schema di programma nazionale.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che non si ravvisa l'esigenza di prevedere un passaggio parlamentare, trattandosi di un atto non normativo. In ogni caso, in sede di decreti delegati, i cui schemi saranno oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, saranno definiti i criteri e i procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.14, osserva che quella fornita, rispetto a una proposta di puro buon senso, non è una risposta tecnica ma una decisione politica basata non su valutazioni di merito ma sulla volontà di non modificare il testo, per non dover affrontare una terza lettura alla Camera dei deputati. Ribadisce poi che quello delineato dal Governo appare come il primo programma nucleare al mondo che non prevede stanziamenti di risorse. Chiede pertanto una rivalutazione del parere.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, conferma il parere contrario sull'emendamento in questione.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-CR*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.17 finalizzato ad assicurare il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.22, sottolinea come la proposta chieda che, in sede di localizzazione degli impianti, sia privilegiato il riutilizzo di aree già compromesse o interessate da attività industriali dismesse, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.22.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-CR*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.23 e 2.24, volti a far rientrare nell'ambito di applicazione della delega le tipologie di impianti già collaudate e nell'esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea purché conformi ai criteri di sostenibilità e sicurezza previsti dalla normativa europea. Chiede altresì il motivo del parere contrario del Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di correlatore, rileva che le tecnologie cui fanno riferimento i due emendamenti sono già incluse nel più ampio perimetro del nucleare sostenibile, come da regolamento sulla tassonomia dell'Unione europea specificamente intitolato alle attività ecosostenibili (regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione europea, del 9 marzo 2022).

Con distinte votazioni, gli emendamenti 2.23 e 2.24 sono respinti.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.25.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di correlatore, chiarisce che il parere è contrario in quanto l'introduzione di un divieto generalizzato di adottare programmi o misure attuative riferiti a tecnologie nucleari non ancora pienamente disponibili su scala industriale risulterebbe incompatibile con le finalità della delega stessa, che è volta proprio a creare le condizioni normative, regolatorie e industriali per lo sviluppo e l'eventuale introduzione di tecnologie nucleari per la produzione di energia, incluse quelle avanzate e modulari. Una simile previsione precluderebbe, di fatto, qualsiasi intervento su tecnologie da fonte nucleare sostenibile e sulla fusione, che per loro natura si collocano in diversi stadi di maturazione tecnologica e richiedono percorsi gradualisti di sperimentazione, dimostrazione e validazione.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in questione, ribadisce l'importanza di definire le metodologie da evitare.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35.

Sono poi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.36 e 2.37, che risultano respinti.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 2.38.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-CR*) chiede il motivo del parere contrario sugli emendamenti 2.39 e 2.40, esprimendo perplessità sulla possibile istituzione di una nuova autorità, ricordando che si dovrebbe invece potenziare l'ISIN con maggiori funzioni, risorse e personale.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di correlatore, rileva che il disegno di legge in esame già prevede il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-CR*) dichiara il voto favorevole su entrambi gli emendamenti, sottolineando la sostanziale differenza che intercorre tra riordino e soppressione ed esprimendo preoccupazione per l'eventualità che il Governo, in sede di attuazione della delega, possa optare per la soppressione dell'ISIN. Ciò vorrebbe infatti dire ripartire da zero, disperdendo un'esperienza che dovrebbe invece essere rafforzata. Ricorda che ISIN ha svolto, ad esempio, un ruolo di equilibrio in Piemonte rispetto a una gestione a suo avviso non soddisfacente delle scorie da parte di SOGIN e osserva che i problemi che si sono verificati in quella fase di *decommissioning* producono conseguenze ancora oggi e hanno fatto sì che in Piemonte vi sia una forte contrarietà all'idea di ospitare nuove

centrali.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.39, 2.40 e 2.41.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) chiede la motivazione del parere contrario sugli emendamenti 2.42 e 2.43.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, ribadisce che lo schema di disegno di legge già prevede il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR), nel dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti in questione, afferma che il senso degli stessi è quello di fornire indicazioni chiare al Governo, indipendentemente da chi rivesta la carica di Ministro *pro tempore*, al fine di evitare che la eccessiva latitudine della formulazione attuale possa portare, in sede di attuazione della delega, a prendere decisioni a suo avviso non ragionevoli, come quella di ripartire da zero.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.58, che prevede l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, afferma che il livello di dettaglio previsto dall'emendamento non appare coerente con la natura e la funzione del disegno di legge delega e che, inoltre, il provvedimento già contempla profili di partecipazione, informazione e coinvolgimento del pubblico nell'ambito delle procedure autorizzatorie integrate previste, fermo restando che eventuali ulteriori specificazioni in materia potrebbero trovare più corretta collocazione nell'ambito della successiva fase attuativa.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.58 e 2.59.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [PICHETTO FRATIN](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 3.4.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.5, volto a introdurre forme di monitoraggio periodico sull'evoluzione del quadro tecnologico, energetico, economico e ambientale.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che l'emendamento in questione appare ultroneo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede il motivo del parere contrario sull'emendamento 3.9.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, chiarisce che anche in questo caso l'emendamento appare ultroneo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.15.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che le tecnologie cui fa riferimento l'emendamento in questione sono incluse nel più ampio perimetro del nucleare sostenibile, come da regolamento sulla tassonomia dell'Unione europea specificamente intitolato alle attività ecosostenibili (regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione europea, del 9 marzo 2022).

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 3.15 e 3.16, ponendo in evidenza la necessità di individuare con precisione quali tecnologie nucleari verranno utilizzate, anche per una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Scrivere le leggi in maniera chiara è infatti, a suo avviso, uno dei requisiti per prevenire reazioni di tipo emotivo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22,

3.23 e 3.24.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.25, che ritiene fondamentale in quanto prevede la definizione di criteri tecnici per l'individuazione di aree idonee alla localizzazione degli impianti.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, spiega che la modifica proposta non appare necessaria, in quanto i profili relativi alla definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione degli impianti risultano già ricompresi nella lettera e). I riferimenti al rispetto della tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché alla conformità alla normativa ambientale applicabile, risultano peraltro già coerenti con i principi generali del provvedimento, che richiama la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente e il rispetto della disciplina nazionale, europea e internazionale.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.25 e 3.26.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.27.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che l'emendamento in questione introduce elementi di eccessivo dettaglio tecnico, non coerenti con la natura della legge delega, prevedendo specifici contenuti istruttori relativi agli studi di impatto a lungo termine e agli scenari di siccità estrema, propri della fase attuativa e autorizzativa. I profili richiamati risultano, peraltro, già riconducibili ai criteri generali di sostenibilità ambientale, tutela dell'ambiente e sicurezza cui si conforma il provvedimento, nonché alla normativa ambientale vigente applicabile ai singoli impianti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ricorda come in Francia si sia dovuti ricorrere allo spegnimento di due reattori per le elevate temperature dovute al riscaldamento climatico ed evidenzia come con l'emendamento in questione si voglia evitare che in Italia si verifichino situazioni analoghe. Chiede dunque se i relatori e il Governo sarebbero disponibili ad accantonare l'emendamento per lavorare a una riformulazione dello stesso.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che si potrebbe piuttosto lavorare a un ordine del giorno da presentare in Aula.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritira l'emendamento 3.27, riservandosi di presentare un ordine del giorno sul punto in Aula.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 (con l'identico 3.33), 3.34, 3.35, 3.36 (con l'identico 3.37), 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 e 3.50.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 3.51, volto a prevedere forme di dibattito pubblico per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini delle zone interessate dalla costruzione o installazione di nuovi impianti nucleari, chiede la motivazione del parere contrario.

Per il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, pur condividendosi nel merito il richiamo ai principi di trasparenza e partecipazione, la modifica proposta non si ritiene necessaria, in quanto i profili relativi alla informazione, alla trasparenza e alla consultazione delle popolazioni e dei territori interessati dalla localizzazione degli impianti risultano già ricompresi nei criteri direttivi del provvedimento. L'emendamento introduce, inoltre, elementi di maggiore dettaglio procedurale, non necessari in sede di legge delega e più propri della fase attuativa dei decreti legislativi.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-CR) chiede se vi sarebbe la disponibilità dei relatori e del Governo a valutare un ordine del giorno sul punto.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ritiene preferibile rinviare la valutazione alla successiva fase di esame in Aula.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.51 e 3.52.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.53 relativo al tema della disponibilità delle risorse idriche necessarie al raffreddamento degli impianti, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, afferma che la modifica proposta non

appare opportuna, in quanto introduce un vincolo puntuale su profili di natura regolatoria che risultano più propri della successiva disciplina attuativa.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in questione, afferma che le risorse idriche dovrebbero essere destinate prioritariamente alle persone, piuttosto che agli impianti.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) osserva che ciò discende già dall'ordinamento generale.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 e 3.62.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'andamento 3.63, volto a sostituire la campagna informativa sulla bontà e utilità dell'energia nucleare con campagne informative rivolte ai cittadini per renderli edotti del loro ruolo fondamentale nell'attuale fase di transizione energetica.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 e 3.75.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.76, volto a prevedere che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale siano aggiornati periodicamente sulla base dell'evoluzione del fabbisogno energetico, degli obiettivi climatici e dello sviluppo delle tecnologie disponibili.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di correlatore, osserva che il disegno di legge in esame non costituisce la sede opportuna per prevedere l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione energetica nazionale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 e 3.80.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 4.1 viene posto in votazione e risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), anche a nome del correlatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [PICHETTO FRATIN](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gli emendamenti identici 5.1 e 5.2 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Essendo concluso l'esame degli emendamenti, si passa a quello degli ordini del giorno.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S) e [NAVE](#) (M5S), anche a nome della senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), sottoscrivono l'ordine del giorno G/1924/1/8.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione degli ordini del giorno G/1924/5/8 e G/1924/9/8, sui quali il parere è favorevole, a condizione che siano accettate due proposte di riformulazione di cui viene data lettura.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli ordini del giorno del senatore De Cristofaro e, accettando la proposta di riformulazione, presenta l'ordine del giorno G/1924/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta e presenta l'ordine del giorno G/1924/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1924/1/8, G/1924/2/8, G/1924/3/8, G/1924/4/8, G/1924/6/8, G/1924/7/8, G/1924/8/8 e G/1924/10/8.

Non essendovi iscritti a parlare in dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1924, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 1132 e 1365 e delle petizioni nn. 952, 998, 1069 e 1165, autorizzandoli, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1924](#)

G/1924/5/8 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

impegna il Governo

nei decreti legislativi delegati a garantire il rispetto del divieto di "diversione" di materiali, impianti o tecnologie per la produzione di armi nucleari, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

G/1924/9/8 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1924 sulla delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile;

premesso che:

il provvedimento mira a definire un quadro normativo organico per l'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, sicurezza e indipendenza energetica, e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici;

l'articolo 2 del disegno di legge affida al Governo la definizione di un programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile e da fusione, nonché il riordino della disciplina su sicurezza, vigilanza e controllo, valutando l'istituzione di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare;

l'efficacia di tale autorità dipenderà anche dalla sua capacità istruttoria, rendendo quindi necessario garantirla fin dalle prime fasi, con un reclutamento vincolante di personale specializzato, secondo un cronoprogramma coerente con il programma nazionale di cui sopra, per assicurare al Paese sicurezza, resilienza e indipendenza energetica;

all'articolo 3, il disegno di legge individua i principi e i criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi;

in tale contesto assume rilevanza anche il coinvolgimento degli *stakeholder* del mondo industriale ed energetico, quali attori importanti nella fase esecutiva ed operativa del programma nucleare italiano nonché l'identificazione di criteri di innovazione istruttoria che valorizzino la standardizzazione delle procedure per consentire una significativa riduzione dei tempi di realizzazione degli impianti e i relativi oneri finanziari;

nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi, risulta altresì rilevante prevedere opportune forme di informazione e coinvolgimento delle popolazioni locali, data la delicatezza e la complessità del tema dell'energia da fonte nucleare, incluso il tema del *decommissioning* e della gestione dei rifiuti radioattivi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire tempi certi di attivazione dell'Autorità per la sicurezza nucleare, prevedendo sin dal decreto istitutivo un piano di reclutamento vincolante e prioritario di personale tecnico specializzato, commisurato al numero e alla complessità dei procedimenti attesi;

coinvolgere gli *stakeholder* industriali ed energetici nella predisposizione dei decreti attuativi,

anche tramite tavoli tecnici di consultazione;

prevedere adeguati tempi e oneri per la realizzazione degli impianti al fine di assicurare tempi certi e rapidi;

prevedere opportune forme di informazione delle popolazioni locali per favorire l'accettabilità del progetto anche a livello locale, consentendo di affrontare precocemente criticità e soluzioni, anche su temi delicati quale il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1365

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

Titolo breve: *Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 357 \(ant.\)](#)

1 luglio 2026

[N. 363 \(ant.\)](#)

22 luglio 2026

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 357(ant.) del 01/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2026
357^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, sull'esame del disegno di legge n. 1944, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante il Piano casa, l'8a Commissione ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente. Pertanto, viene meno anche la possibilità per la 4a Commissione di rendere un parere in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (**[COM\(2026\) 100 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 40)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

La senatrice **[PELLEGRINO](#)** (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "*Industrial Accelerator Act*" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici. Ricorda che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e la resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.

Nelle premesse propone di ricordare che si è tenuto conto della relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei contenuti delle audizioni svolte il 26 maggio 2026 e delle memorie trasmesse.

Propone, inoltre, di evidenziare che il 23 giugno la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato l'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 il contributo dell'industria europea al PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero. Per quanto riguarda la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, si prevede che ciascuno Stato membro ne individui almeno una entro 24 mesi dall'entrata

in vigore del regolamento, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione. Per quanto riguarda la valutazione della 4a Commissione, propone di considerare la base giuridica correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la proposta conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, propone di ritenere che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza con tale principio, in ragione di alcune osservazioni, declinate in otto punti. Anzitutto, il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolamentazione, rilevante per l'attuazione della normativa, sia adottata con atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono, quindi, al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali.

Il secondo punto riguarda la coerenza normativa tra i diversi settori disciplinati, con particolare riguardo al regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli e l'opportunità del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e l'inclusione, tra i veicoli a "zero emissioni", anche di quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Inoltre, si ritiene opportuno un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta.

Il terzo punto si riferisce al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, in cui si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di *reporting* e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

Il quarto punto riguarda il capo III, relativo ai requisiti *Made in EU* e di basse emissioni di carbonio, nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico. In tale contesto, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti *Made in EU*, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

In ogni caso, occorrerà prestare attenzione a evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e frammentare le catene del valore esistenti.

Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE di Paesi terzi parte di accordi di libero scambio con l'Unione, si ritiene che la delega di potere conferita alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica. Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione *ad hoc* della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione. In riferimento alla certificazione di cui all'articolo 10, si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste.

Il quinto punto inerisce al capo IV, relativo al sistema di *screening* degli investimenti diretti esteri nell'Unione. In tale contesto, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e, al contempo, la tutela delle industrie locali. Inoltre, si ritiene opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo *screening* degli investimenti diretti esteri.

Si suggerisce, inoltre, l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore ai previsti 100 milioni di euro, nel caso di acquisizioni estere di piccole e medie imprese che detengono tecnologie, brevetti o *asset* strategici per la transizione verde e digitale.

Il sesto punto riguarda il capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale da parte degli Stati membri. A riguardo, si conferma la necessità che l'individuazione sia di competenza nazionale e che in tali zone siano effettivamente semplificati i processi produttivi. Tuttavia, si suggerisce di aggiungere la possibilità di prevedere procedure accelerate anche per i progetti strategici che non rientrano geograficamente nell'area individuata.

Il settimo punto si riferisce all'articolo 32 sulla disciplina sanzionatoria, per il quale si suggerisce un monitoraggio da parte della Commissione europea, volto a evitare disomogeneità tra gli Stati membri che rischiano di generare fenomeni di *forum shopping* sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.

Infine, il punto otto si riferisce all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento "*net-zero*" (NZIA), per invitare a considerare l'inclusione anche della produzione dei biocarburanti tra le attività a basse emissioni di carbonio tutelate ai sensi dell'allegato II, in linea con le normative dell'Unione in materia di rinnovabili e di combustibili per l'aviazione e il settore marittimo, ai fini della possibilità di beneficiare delle procedure di autorizzazione semplificate.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE)

2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio ([COM\(2026\) 102 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse legati e le relative sanzioni tra gli Stati membri e migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

La Relatrice ricorda che sulla proposta era pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della giustizia (di cui si è già dato conto nella precedente seduta), in cui si esprimeva una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali del progetto e sulla conformità all'interesse nazionale, essendo esso volto a creare un quadro normativo penale armonizzato tra gli Stati membri dell'Unione, capace di rendere più efficace il contrasto al traffico illecito di armi da fuoco e alle altre forme di criminalità grave a esso collegate.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, sono scadute e la proposta è stata oggetto di esame da parte di sedici Camere dei Parlamenti nazionali che non hanno sollevato criticità, salvo la Camera dei deputati della Repubblica Ceca che, nell'ambito del dialogo politico, ha rilevato l'opportunità di ridurre l'impatto della normativa sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a valutare la possibilità di sopprimere la disposizione che introduce il reato di creazione, acquisizione, possesso o condivisione di un *file* di modellazione (*file* di progettazione tecnica digitale per la fabbricazione di armi da fuoco) senza autorizzazione.

Al riguardo, va sottolineato come non esista una direttiva europea che disciplini specificamente i reati connessi alle armi da fuoco e le relative sanzioni, e che la legislazione proposta sarebbe, quindi, la prima nel suo genere, pur non modificando la legislazione vigente dell'Unione in materia di armi da fuoco.

Ritiene, infine, che la proposta, pur armonizzando i reati legati all'uso di armi da fuoco, non incida su aspetti fondamentali dell'ordinamento giuridico penale (ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 12, sul freno di emergenza,

della legge n. 234 del 2012) e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) ([COM\(2025\) 1022 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro di misure per rafforzare la competitività e la resilienza strategica del settore europeo delle biotecnologie sanitarie, dalla ricerca alla produzione, favorendo lo sviluppo e l'immissione tempestiva sul mercato di innovazioni, prodotti e servizi biotecnologici, nel rispetto degli elevati *standard* di sicurezza per la salute umana, animale e ambientale.

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative legislative che comprende, tra l'altro, anche una proposta di regolamento recante la revisione della disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*, finalizzata a semplificare le procedure e a migliorare l'efficienza del sistema regolatorio (COM(2025) 1023), sulla quale la 4a Commissione si è già espressa, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, approvando l'11 giugno scorso la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 37.

L'intervento legislativo si articola in sette obiettivi specifici, corrispondenti ad altrettanti "pilastri" della riforma. Il primo pilastro riguarda la definizione di un quadro per il riconoscimento e il sostegno di progetti strategici di biotecnologia sanitaria, anche ad alto impatto. Il secondo concerne il sostegno ai finanziamenti, agli investimenti e all'accesso al capitale per le imprese del settore. Il terzo mira a rafforzare la capacità produttiva europea e le competenze dell'Unione europea nel settore dei farmaci biosimilari, incentivando al contempo la cooperazione internazionale. Il quarto pilastro riguarda l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale negli ecosistemi produttivi della biotecnologia sanitaria, mentre il quinto è volto a definire un quadro normativo più favorevole all'innovazione e capace di adattarsi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Il sesto pilastro introduce misure di biosicurezza e biodifesa per prevenire l'uso improprio delle biotecnologie. Il settimo, infine, modifica diversi atti legislativi dell'Unione europea, nei settori delle sperimentazioni cliniche, dei medicinali veterinari e della sicurezza alimentare, al fine di garantire la piena operatività dell'intero impianto normativo.

Per raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea, in sintesi, prospetta misure di facilitazione nei settori della biotecnologia sanitaria con l'obiettivo di ridurre il tempo di immissione sul mercato dei relativi prodotti, la messa a punto di un progetto pilota di investimento in biotecnologie sanitarie dell'Unione, l'estensione di 12 mesi del certificato di protezione complementare (CPC) per i prodotti medicinali sviluppati tramite processi biotecnologici e per i prodotti medicinali di terapia avanzata, misure di biosicurezza proporzionate, nonché il rafforzamento dei requisiti di controllo delle sequenze e, infine, l'inclusione di misure volte a potenziare le capacità di biodifesa, come l'individuazione precoce di nuove minacce biologiche.

Si tratta di un settore di rilevanza strategica crescente sotto il profilo sanitario, industriale, tecnologico e geopolitico. La biotecnologia può offrire trattamenti innovativi, accelerare le scoperte mediche e contribuire a soddisfare bisogni terapeutici ancora insoddisfatti, come dimostrato dallo sviluppo di numerosi biofarmaci salvavita.

La Relatrice ricorda come, secondo i dati della Commissione europea, nel 2022 il settore ha contribuito per circa 38 miliardi di euro al PIL dell'Unione europea e ha sostenuto complessivamente 913.160 posti di lavoro, di cui oltre il 75 per cento concentrati nel comparto della biotecnologia sanitaria.

La Commissione europea osserva che le imprese del settore, in particolare le *start-up* innovative, tendono a privilegiare mercati esteri concorrenti, a causa della difficoltà di accesso ai capitali,

combinata con l'esistenza di una regolamentazione eccessivamente complessa. A ciò si aggiunge la frammentazione dei poli biotecnologici tra gli Stati membri, che li priva di un'effettiva integrazione transfrontaliera. Infine, un ulteriore vincolo allo sviluppo del settore è costituito dalla carenza di una forza lavoro sufficientemente qualificata.

La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul funzionamento del mercato interno, dall'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, sulla protezione della salute umana, nonché dall'articolo 173, paragrafo 3, del TFUE, sulla politica industriale.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto le problematiche affrontate dalla proposta hanno natura transfrontaliera e non riguardano soltanto alcuni Stati membri. La forte dimensione transfrontaliera delle filiere biotecnologiche, la necessità di evitare frammentazioni normative e l'esigenza di assicurare *standard* uniformi di sicurezza e competitività rendono maggiormente efficace un intervento coordinato a livello europeo.

La Commissione europea ritiene altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 7 luglio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, approvato dalla Camera dei deputati

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, volti a definire il nuovo quadro normativo per il rilancio dell'energia nucleare in Italia. Le proposte mirano a reinserire il nucleare come fonte complementare alle rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia per cittadini e imprese.

Il disegno di legge n. 1924, approvato dalla Camera dei deputati, prevede una delega al Governo per adottare una disciplina organica dell'intero ciclo di vita dell'energia nucleare, dalla realizzazione degli impianti alla gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi, fino allo smantellamento delle strutture.

Il provvedimento introduce un programma nazionale per lo sviluppo del nucleare sostenibile e della fusione, favorisce l'utilizzo di tecnologie avanzate, comprese quelle modulari, e stabilisce procedure autorizzative integrate, criteri per la localizzazione degli impianti, strumenti di garanzia economica e assicurativa, nonché misure per sostenere ricerca, formazione e informazione dei cittadini.

In merito ai profili di competenza della Commissione, segnala in particolare che l'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e delle politiche di decarbonizzazione al 2050.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato precisato che la nozione di fonte nucleare sostenibile si è ancora al regolamento delegato (UE) 2022/14 che, a determinate condizioni, include il nucleare nella tassonomia delle attività ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852.

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa, prevedendo in particolare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno, in particolare i regolamenti citati e le direttive EURATOM 2009/71 e 2011/70, che impongono *standard* elevati per la sicurezza e la gestione dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 3, che stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa, prevede nello specifico, al comma 1: il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, nel rispetto dei criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività ecosostenibili, nonché dei parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); l'individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari secondo l'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale di decarbonizzazione entro il 2050, e valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee; la definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione degli impianti, nel rispetto della pertinente normativa nazionale, europea e internazionale; la definizione dei criteri e delle procedure per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate; la definizione delle modalità in materia di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/EURATOM, sulla gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

Il disegno di legge n. 1365, di iniziativa popolare, persegue obiettivi analoghi, attraverso una delega al Governo finalizzata alla valorizzazione dell'energia nucleare nel sistema elettrico nazionale, prevedendo il ricorso alle tecnologie più evolute disponibili e future. La proposta disciplina, inoltre, la sicurezza nucleare, l'individuazione dei siti, gli incentivi per i territori interessati e gli strumenti economici necessari a sostenere gli investimenti nella nuova capacità di generazione.

Diversamente dai precedenti, il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Fazzone, introduce disposizioni direttamente applicabili, senza delega legislativa. Il testo prevede l'integrazione del nucleare nella strategia energetica nazionale, l'istituzione di nuove strutture di controllo e sicurezza, tra cui un'autorità indipendente per l'energia nucleare, e disciplina le procedure per la realizzazione degli impianti, la gestione dei rifiuti radioattivi e le compensazioni a favore dei territori coinvolti.

Il Relatore aggiunge che sono previste audizioni in Commissione di merito.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime perplessità, a nome dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, sui provvedimenti in esame, ritenendo che un argomento come quello dell'energia nucleare non possa essere oggetto di una delega legislativa generica.

D'altra parte, ricorda che tecnologie per l'energia rinnovabile sono già oggi ampiamente disponibili e che l'energia rinnovabile costituisce già una buona quota del fabbisogno complessivo. Per avere energia prodotta da fonti nucleari ci vorranno almeno due decenni, mentre il Paese ha bisogno di misure valide per oggi. Inoltre, resta ancora irrisolto il problema dello smaltimento delle scorie radioattive.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero ([COM\(2026\) 183 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo che, modificando il regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, introduce un'eccezione al divieto di spedizione dei rifiuti non differenziati destinati al recupero al di fuori dell'Unione, per consentire tali spedizioni verso la Svizzera.

Attualmente, infatti, l'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 vieta, a decorrere dal 21 maggio 2026, l'esportazione dall'Unione verso Paesi terzi di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero al fine di promuovere l'economia circolare. In base a tale divieto, il trasferimento dei rifiuti destinati al recupero agli impianti di trattamento situati in Svizzera, che prevedono *standard* elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe più possibile, ponendo fine a una prassi consolidata. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in prossimità della Svizzera, questi dovrebbero essere trasportati verso impianti di gestione più distanti, determinando un aumento del trasporto, con

costi maggiori e un aumento di emissioni di gas a effetto serra, a fronte di benefici limitati.

Tali considerazioni critiche, sollevate dai portatori di interessi e dalle autorità degli Stati membri interessati (Austria, Francia, Germania e Italia), sono state inserite dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2025) 980, "Semplificare per una competitività sostenibile", che accompagna il pacchetto *omnibus* ambientale adottato nel dicembre 2025, sulla semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali.

La proposta in esame prevede, quindi, una modifica puntuale all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157, per consentire il proseguimento dell'esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero. Resta immutato il divieto di esportazione dei rifiuti ai fini di smaltimento, come la messa in discarica o l'incenerimento senza recupero di energia.

La base giuridica è la medesima del regolamento (UE) 2024/1157, ossia l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del Trattato, riguardante la politica dell'Unione in materia di ambiente.

La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, ricordando che da molti anni sono in vigore norme armonizzate dell'Unione sulle spedizioni di rifiuti, al fine di evitare situazioni in cui eventuali operatori illegali scelgono di spedire i loro rifiuti in primo luogo attraverso Stati membri con norme nazionali meno rigorose rispetto ad altri, in modo da poter successivamente esportare tali rifiuti dall'UE verso Paesi terzi. In tale contesto, ritiene necessario che vi siano norme armonizzate sull'esportazione di rifiuti verso la Svizzera per garantire parità di trattamento e chiarezza giuridica a tutti gli operatori del settore dei rifiuti operanti nell'UE, che desiderano spedire rifiuti in tale Paese. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che escludere la Svizzera dal divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero consentirebbe di eliminare un ostacolo futuro alla garanzia di una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti nell'impianto più vicino.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il prossimo 16 luglio. La proposta è attualmente all'esame di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi ([n. 415](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice, senatrice Murelli, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, concernenti i controlli ufficiali sull'impiego di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 28 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).

Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea in materia di controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e mira ad adeguare la normativa nazionale alle nuove modalità di programmazione ed esecuzione dei controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti negli animali e nei prodotti di origine animale. Le disposizioni proposte si coordinano con il sistema dei controlli già disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625 e dal relativo decreto legislativo n. 27 del 2021, senza introdurre nuove funzioni amministrative o strutture organizzative, ma ridefinendo le modalità di pianificazione, coordinamento e rendicontazione delle attività già svolte dalle autorità competenti.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 8 articoli. L'articolo 1 individua le finalità del decreto e

ne definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, richiamando quelle già previste dalla normativa vigente e introducendo i termini necessari all'organizzazione del Piano nazionale residui (PNR), compreso il riferimento al sistema informativo NSIS/RaDISAN (Nuovo sistema informativo sanitario/Raccolta dati sicurezza alimentare nazionale), la piattaforma digitale del Ministero della salute che raccoglie ed elabora tutti i dati sanitari in Italia.

L'articolo 3 disciplina il PNR, articolandolo nelle componenti del piano mirato, del piano di sorveglianza e del piano relativo ai Paesi terzi, e prevede la possibilità di programmare controlli aggiuntivi. La disposizione, regola, inoltre le modalità di pianificazione, gestione e rendicontazione delle attività attraverso il sistema NSIS/RaDISAN, individua i criteri di campionamento e le categorie di sostanze da sottoporre a controllo e conferma la facoltà per le regioni e le province autonome di istituire i Nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (NORV).

L'articolo 4 individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il coordinamento del PNR, definendone le funzioni di programmazione, monitoraggio e raccordo con le istituzioni dell'Unione europea. In aggiunta, la disposizione disciplina composizione e funzionamento del Gruppo residui, organismo tecnico di supporto alle attività di coordinamento, prevedendo che i relativi componenti svolgano l'incarico a titolo gratuito.

L'articolo 5 disciplina le attività di campionamento e analisi, confermando il ruolo degli Istituti zooprofilattici sperimentali quali laboratori competenti e richiamando la disciplina vigente in materia di controlli ufficiali e di designazione dei laboratori.

L'articolo 6 reca le procedure da seguire nei casi di sospetta o accertata non conformità, coordinando le disposizioni europee e nazionali già vigenti relative alla gestione delle irregolarità e alle comunicazioni tra le autorità competenti.

L'articolo 7 introduce modifiche e abrogazioni al decreto legislativo n. 158 del 2006, al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al nuovo quadro normativo dell'Unione, superando disposizioni non più coerenti con i regolamenti europei direttamente applicabili.

Infine, l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, giovedì 2 luglio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2026) 100 DEFINITIVO (Doc. XVIII-
bis , n. 40) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E
PROPORZIONALITA'**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2026) 100, cosiddetto "*Industrial Accelerator Act*" (IAA), che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici;

considerato che l'iniziativa intende rispondere all'esigenza urgente di rafforzare la competitività e resilienza dell'industria europea e l'autonomia strategica dell'Unione, nel contesto di una crescente pressione globale, e di accelerare la decarbonizzazione dei suoi processi e prodotti, affrontando la scarsa domanda di manufatti industriali europei a basse emissioni di carbonio, le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette, e la scarsa diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale;

valutata la relazione del Governo, elaborata dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e trasmessa

ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

considerato, altresì, che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato un primo compromesso parziale sull'IAA, limitato ai capitoli 1, 2, 5 e 6, nel quale è stato eliminato il riferimento all'obiettivo di portare al 20 per cento entro il 2035 la quota dell'industria europea sul PIL dell'Unione, sostituendolo con un generico obiettivo di incremento della quota del settore manifatturiero;

rilevato che il testo introduce un quadro armonizzato per la designazione delle aree di accelerazione della produzione industriale, prevedendo che ciascuno Stato membro individui almeno un'area dedicata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di favorire gli investimenti, rafforzare il mercato interno e sostenere la competitività industriale dell'Unione;

considerato che l'individuazione delle predette aree dovrà tenere conto delle esigenze dei settori strategici, del livello di sviluppo delle regioni interessate, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate o in transizione, privilegiando, ove possibile, siti esterni alle aree sottoposte a tutela ambientale;

rilevato, infine, che il compromesso non affronta ancora le disposizioni relative al *Made in EU*, alle preferenze europee negli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e allo *screening* degli investimenti diretti esteri, rinviandone l'esame alle successive fasi del negoziato;

valutate altresì le audizioni svolte il 26 maggio 2026 e le memorie trasmesse,

ritiene che la base giuridica sia correttamente individuata negli articoli 114 e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno e alla politica commerciale comune;

ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, poiché la competitività, la prosperità sostenibile, l'autonomia strategica e la decarbonizzazione industriale sono questioni che richiedono un approccio armonizzato a livello dell'Unione per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della transizione verde industriale, salvaguardando, allo stesso tempo, la competitività delle imprese europee;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una migliore coerenza al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) Il ricorso alla delega di potere alla Commissione europea per disciplinare aspetti sostanziali della disciplina, mediante gli strumenti dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, rischia di andare oltre i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE, comportando che una quota significativa di regolazione tecnica, rilevante per l'attuazione pratica della normativa, sia demandata alla Commissione europea, attraverso atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria e che sfuggono quindi al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali. Tale preoccupazione rileva ancor più in considerazione della possibile estensione della normativa a tutti i settori dell'industria manifatturiera.

2) Per quanto riguarda la coerenza tra i diversi settori normativi, si ritiene opportuno che la proposta assicuri il pieno allineamento con il regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO₂ dei veicoli, con particolare riguardo al riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e che tra i veicoli a "zero emissioni" siano inclusi anche quelli alimentati con carburanti climaticamente neutri. Si ritiene, altresì, opportuno inserire nella proposta di regolamento un coordinamento esplicito con il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e, in particolare, con il Fondo per la competitività, che riguarda molti ambiti interessati dalla proposta di regolamento.

3) In riferimento al capo II, relativo alle misure di digitalizzazione e semplificazione dei processi autorizzativi per i progetti industriali, si ritiene necessario evitare il rischio che la proposta, nata per accelerare, finisca per aggiungere nuovi obblighi amministrativi, sistemi di *reporting* e procedure burocratiche. In tal senso, dovrebbe essere prevista l'unificazione o il pieno coordinamento con eventuali sportelli amministrativi nazionali già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese.

4) In riferimento al capo III, relativo ai requisiti *Made in EU* e di basse emissioni di carbonio,

nell'ambito degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico, si rileva la necessità di evitare che le deroghe ai requisiti *Made in EU*, in particolare quelle fondate sui costi sproporzionati, individuati come quelli superiori al 25 per cento rispetto alle stime oggettive (articolo 11, paragrafo 3, lettera c), finiscano per indebolire eccessivamente la portata della misura. Al riguardo, la dicitura "possono presumere" lascia un ampio margine di discrezionalità decisionale in capo alla singola stazione appaltante, per poter derogare alla normativa.

In ogni caso, occorrerà prestare attenzione al fatto che ogni misura di preferenza per il *Made in EU*, negli appalti e nei regimi di sostegno pubblico, tenga adeguatamente conto della realtà delle filiere globalizzate, per evitare che criteri di origine eccessivamente rigidi o di difficile applicazione finiscano per penalizzare gli stessi operatori europei e per frammentare le catene del valore esistenti.

Con riguardo al principio di equivalenza all'origine UE, di cui agli articoli 8 e 9, si ritiene che la delega di potere, ivi prevista, per l'adozione di atti delegati con cui escludere un Paese terzo da tale equivalenza, lasci alla Commissione europea un'eccessiva discrezionalità politica, esponendo il mercato a rischi di instabilità. Il potere di esclusione della Commissione europea dovrebbe essere, invece, vincolato a criteri oggettivi e predefiniti, e riferito allo strumento per gli appalti internazionali IPI (*International Procurement Instrument* di cui al regolamento (UE) 2022/1031), l'unico dispositivo giuridico dell'Unione specificamente deputato a contrastare la mancanza di reciprocità nei mercati globali degli appalti.

Similmente, anche l'individuazione di un Paese terzo, ai fini dell'equivalenza con l'origine UE, dovrebbe essere prevista con un atto di esecuzione *ad hoc* della Commissione europea e non in maniera automatica, al fine di attestare la sussistenza di condizioni di reciprocità e di concorrenza equa, requisiti di sostenibilità comparabili e l'assenza di rischi di elusione. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche un monitoraggio dei flussi commerciali, per evitare fenomeni elusivi di deviazione verso i Paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo di libero scambio o un accordo sugli appalti pubblici.

In riferimento all'articolo 10, che prevede la creazione di nuovi schemi di certificazione di prodotti a basse emissioni, attraverso una gerarchia e un rinvio esplicito a normative già esistenti, come il regolamento CPR sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) 2024/3110) e il regolamento ESPR sull'*Ecodesign* (regolamento (UE) 2024/1781), si ritiene opportuno valutarne la rispondenza al principio di semplificazione, nella misura in cui potrebbe costituire una ulteriore stratificazione normativa, rispetto a certificazioni già previste e rispetto al Passaporto digitale di prodotto, istituito con l'ESPR, con conseguente incremento degli oneri per cittadini e imprese.

5) In riferimento al capo IV, relativo al sistema di *screening* degli investimenti diretti esteri nell'Unione, si sottolinea la necessità di bilanciare l'attrattività di tali investimenti e la tutela delle industrie locali, garantendo che gli investimenti apportino *know-how* strategico e protezione alle filiere, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), evitando una eccessiva burocratizzazione delle procedure. Si ritiene, inoltre, opportuno definire con precisione la complementarità tra le nuove norme e il quadro vigente sullo *screening* degli investimenti diretti esteri.

In questo senso, rigidità applicative nelle condizionalità e un'eccessiva burocrazia autorizzativa potrebbero portare al rischio di perdere i capitali tecnologici, spingendo gli investitori internazionali verso mercati extraeuropei più permissivi e competitivi.

Si potrebbe, inoltre, valutare l'introduzione, nell'articolo 17, di una soglia di salvaguardia inferiore, per l'acquisizione di PMI che detengono tecnologie, brevetti o *asset* strategici per la transizione verde e digitale, al fine di evitare effetti distorsivi su operazioni ordinarie di mercato e di estendere la protezione agli *asset* tecnologici critici, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell'operazione.

6) In riferimento al capo V, relativo alla designazione delle zone di accelerazione industriale, si ritiene essenziale che in tali aree, individuate a livello nazionale, siano effettivamente semplificati i processi produttivi. In aggiunta, sarebbe opportuno consentire procedure accelerate anche ai progetti qualificati come strategici, indipendentemente dalla loro collocazione all'interno dell'area individuata.

7) In riferimento all'articolo 32, che demanda agli Stati membri di stabilire le disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, si ritiene opportuno prevedere che la Commissione europea svolga, successivamente, una valutazione sul grado di omogeneità delle sanzioni previste a livello nazionale, poiché una eccessiva difformità rischia di generare fenomeni di *forum shopping* sanzionatorio o di penalizzare le imprese ubicate nei Paesi ad attuazione più rigida.

8) In riferimento all'articolo 34, che introduce modifiche al regolamento (UE) 2024/1735 (*Net Zero Industry Act - NZIA*), considerato il riconoscimento della raffinazione come settore strategico, ai sensi dell'allegato I del regolamento NZIA, si valuti l'opportunità di chiarire la disciplina sui combustibili rinnovabili, annoverando anche i prodotti derivanti da processi di bioraffinazione nell'allegato II come prodotti a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto sancito dal quadro normativo dell'Unione in materia, tra cui la direttiva (UE) 2023/2413 *Renewable Energy Directive* (RED), il regolamento (UE) 2023/2405 *ReFuelEU Aviation* e il regolamento (UE) 2023/1805 *FuelEU Maritime*. Di conseguenza, si valuti di includere la produzione di biocarburanti e la riconversione delle raffinerie tra le attività che beneficino di procedure di autorizzazione semplificate.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.4.2.1.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 363(ant.) del 22/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2026

363^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, approvato dalla Camera dei deputati

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, volti a definire il nuovo quadro normativo per il rilancio dell'energia nucleare in Italia, con particolare riferimento al disegno di legge n. 1924, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e agli emendamenti ad esso riferiti.

Osserva che i provvedimenti mirano a reinserire l'energia nucleare quale fonte complementare alle energie rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia per cittadini e imprese.

In particolare, propone di evidenziare che il disegno di legge n. 1924 richiama espressamente il rispetto del diritto dell'Unione europea e degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e sicurezza energetica e si inserisce nel quadro dell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica energetica dell'Unione.

Ritiene, inoltre, opportuno ricordare che l'energia nucleare sostenibile rientra, a determinate condizioni, tra le attività economiche considerate ecosostenibili dalla disciplina europea sulla tassonomia, di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al relativo regolamento delegato (UE) 2022/1214, che include le attività economiche connesse all'energia nucleare tra quelle considerate sostenibili ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

Propone, infine, di richiamare la procedura di infrazione n. 2020/2266, avviata dalla Commissione europea in relazione alla non piena conformità di alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi agli obblighi previsti dalla direttiva 2011/70/Euratom, nonché la necessità di prestare particolare attenzione agli aspetti concernenti la

gestione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari dismessi, al fine di garantire il pieno rispetto del quadro normativo europeo ed evitare ulteriori criticità nell'ambito della procedura in corso.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che i disegni di legge non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sia sui disegni di legge sia sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1924.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ritiene che il tema dell'energia nucleare sia particolarmente delicato e giudica pertanto non adeguata una delega sostanzialmente in bianco. Osserva che non è stato fatto quanto necessario per accelerare il potenziamento delle fonti rinnovabili e sostiene che l'energia nucleare, così come configurata dal provvedimento in esame, non possa essere considerata sostenibile. Richiama, al riguardo, i dati secondo cui il costo dell'energia nucleare per MW/h risulterebbe significativamente superiore a quello delle fonti rinnovabili e rileva che, mentre queste ultime rappresentano ormai la principale opzione su cui investire per la transizione energetica, lo sviluppo dell'energia nucleare richiederebbe tempi di realizzazione stimati in circa due decenni. Nel frattempo, a suo avviso, il mancato sviluppo delle fonti rinnovabili determinerebbe un aggravio dei costi dell'energia a carico di cittadini e imprese.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario dei senatori del proprio Gruppo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni al relatore sull'*iter* di esame del provvedimento presso la Commissione di merito.

Preannuncia quindi il voto contrario dei senatori del proprio Gruppo per una pluralità di ragioni, richiamando, tra l'altro, le considerazioni già svolte dalla senatrice Rojc. Si interroga, in particolare, su come sia possibile qualificare come "sostenibile" la produzione di energia nucleare, posto che, a suo avviso, essa risulterebbe insostenibile sia sotto il profilo economico sia sotto quello ambientale.

Ricorda, infatti, che i costi dell'energia nucleare sarebbero pari a circa tre o quattro volte quelli della produzione da fonti rinnovabili e sottolinea come permangano rilevanti criticità ambientali, tra cui l'ingente quantità di acqua necessaria per il raffreddamento degli impianti.

Osserva, infine, che diversi Paesi, tra cui la Germania, hanno scelto di non investire nell'energia nucleare, mentre l'Italia si orienterebbe in senso opposto, senza affrontare i principali problemi ancora irrisolti e conferendo al Governo una delega sostanzialmente in bianco.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime una posizione favorevole al provvedimento. Ricorda che l'energia nucleare sostenibile è inclusa, a determinate condizioni, nella tassonomia europea delle attività ecosostenibili dal 2023 e che tale disciplina colloca la fonte nucleare accanto alle fonti rinnovabili nell'ambito del *mix* energetico che ciascuno Stato membro ha facoltà di definire. Osserva, inoltre, che nella nozione di nucleare sostenibile rientra anche quello attualmente utilizzato, ad esempio, in Francia.

Rileva che si tratta di una scelta eminentemente politica e ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva coerentemente contrastato tale impostazione anche in sede di Parlamento europeo, in occasione dell'approvazione della disciplina sulla tassonomia.

Ritiene, invece, che l'Italia sia eccessivamente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili e che occorra perseguire una maggiore autonomia energetica. Sostiene, pertanto, che il nucleare rappresenti una scelta sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e della sicurezza energetica.

Auspica, infine, che il Governo acceleri il percorso volto alla realizzazione di una produzione nazionale di energia nucleare, valorizzando le competenze e le capacità tecniche di eccellenza di cui il Paese dispone nel settore.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) precisa che la Commissione di merito avvierà oggi stesso l'esame degli emendamenti.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) ringrazia il Relatore e gli intervenuti, ricordando che l'Italia presenta, a giugno, un dato di copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili pari al 47 per cento della domanda elettrica nazionale.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del proprio Gruppo, esprimendo condivisione per le considerazioni svolte dal senatore Lombardo e sottolineando la

coerenza del provvedimento con il quadro normativo europeo di riferimento.

Ricorda, inoltre, che la scelta referendaria di abbandonare il nucleare ha contribuito a rendere l'Italia dipendente dalle importazioni di combustibili fossili da Paesi terzi, mentre ritiene invece necessario rafforzare l'autonomia e la sicurezza energetica del nostro Paese.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), nel ribadire la propria valutazione negativa su una delega al Governo sostanzialmente in bianco, richiama ulteriori e rilevanti profili di criticità che, a suo avviso, il provvedimento in esame non affronta.

Fa riferimento, in particolare, all'incertezza circa l'eventuale istituzione di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare, alle modalità di gestione delle scorie nucleari, alla previsione della copertura privata degli oneri relativi alla disattivazione degli impianti e alla gestione dei rifiuti radioattivi, nonché all'assenza di adeguate risorse finanziarie a sostegno del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») ([n. 424](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069, relativa alla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica dalle domande manifestamente infondate o dai procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetti SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*).

In particolare, propone di evidenziare che il provvedimento è stato predisposto nel rispetto del principio del cosiddetto "adattamento minimo", di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, in base al quale gli atti di recepimento delle direttive dell'Unione europea non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Osserva, pertanto, che, in coerenza con tale principio e con il criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 2026, il Governo ha limitato il contenuto del provvedimento all'ambito di applicazione della direttiva, circoscrivendolo alle controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere.

Ricorda che, per le controversie esclusivamente interne, continuano a trovare applicazione gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e, in particolare, l'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, nonché gli ulteriori strumenti di contrasto all'abuso del processo, quali la condanna alle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e i poteri del giudice di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande nei casi previsti dalla legge.

Ritiene, inoltre, apprezzabile il sistema di tutele processuali previsto dalla direttiva e recepito dal provvedimento per le controversie transfrontaliere, tra cui la possibilità per il convenuto di chiedere, mediante un procedimento accelerato, il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, la facoltà per il giudice di imporre una cauzione a garanzia delle spese processuali, la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della decisione che definisce il procedimento incidentale, l'applicazione del regime ordinario delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile, la previsione di una condanna rafforzata alle spese processuali nei confronti della parte che abbia promosso un procedimento abusivo e la facoltà del giudice di disporre la pubblicazione della sentenza.

Il Presidente relatore ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ricorda che la Commissione europea ha avviato una procedura di

infrazione nei confronti dell'Italia in relazione al mancato recepimento della direttiva anti SLAPP, osservando che tale evenienza era stata prospettata da tempo da diverse organizzazioni rappresentative dei giornalisti.

Con riferimento al provvedimento di recepimento, rileva che esso limita l'ambito di applicazione alle sole controversie transfrontaliere. Per tale ragione, e in considerazione del fatto che l'esame presso la Commissione di merito non è ancora iniziato, ove si intendesse procedere sin da oggi a concludere l'esame, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del proprio Gruppo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede che sia svolta un'analisi comparativa puntuale tra le disposizioni della direttiva e quelle contenute nello schema di decreto, ritenendo che in diversi punti non sussista un pieno allineamento tra i due testi.

Richiama, a titolo esemplificativo, la definizione di "questione di interesse pubblico", rilevando che la direttiva vi ricomprende le attività di una persona fisica o giuridica che sia una "figura pubblica nel settore pubblico o privato" (articolo 4, punto 2), lettera *b*), mentre lo schema di decreto fa riferimento alle attività di una persona fisica o giuridica che sia una "figura di rilievo pubblico".

Osserva, inoltre, che non risulterebbe recepito l'articolo 16 della direttiva, che impone agli Stati membri di negare il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in un Paese terzo nell'ambito di un procedimento giudiziario qualificato come manifestamente infondato o abusivo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) aderisce alla richiesta di integrazione del testo del parere con la evidenziazione delle parti eventualmente non correttamente recepite. Ricorda, al riguardo, che l'8 luglio l'Italia è entrata in procedura di infrazione, circostanza che, a suo avviso, era stata già preannunciata da mesi dalle associazioni rappresentative dei giornalisti.

Rileva, inoltre, che negli ultimi due anni si è registrato in Italia un significativo aumento delle querele temerarie nei confronti dei giornalisti, finalizzate a ostacolare l'attività di inchiesta giornalistica.

Ritiene, quindi, che la normativa proposta non costituisca un'attuazione effettiva ed efficace della direttiva e non assicuri pertanto il livello di protezione e tutela dei giornalisti richiesto, configurandosi come un recepimento prevalentemente formale.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si associa alle richieste di integrazione del parere, anche alla luce della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia. Chiede, a tal fine, il rinvio del voto sullo schema di osservazioni.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, chiarisce che la procedura di infrazione è stata avviata in ragione del mancato recepimento della direttiva entro il termine previsto del 7 maggio scorso, senza che siano stati formulati rilievi di merito in ordine alle modalità di recepimento. Ricorda, inoltre, che la medesima lettera è stata trasmessa ad altri Stati membri per la medesima ragione.

Ribadisce, quindi, che il provvedimento in esame dà attuazione alla direttiva, recependo il bilanciamento definito dal legislatore europeo volto a evitare che, attraverso procedimenti giudiziari abusivi possano essere compromessi il diritto all'informazione e la libertà di espressione dei giornalisti. Con riferimento all'ambito di applicazione non ricompreso nella direttiva, vale a dire le controversie esclusivamente interne aventi natura abusiva, osserva che nello schema di osservazioni è evidenziato come alcuni articoli del codice di procedura civile già prevedano strumenti di tutela contro tali condotte, come confermato anche dalla giurisprudenza in materia.

Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame assicuri la piena attuazione della direttiva, consentendo il superamento della procedura di infrazione, fermo restando che, come ogni disciplina, potrà essere oggetto di eventuali successivi perfezionamenti.

Propone, comunque, di integrare lo schema di osservazioni con un richiamo alla procedura di infrazione.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*) ritiene che sia utile procedere già nella seduta odierna al voto sullo schema di osservazioni.

Si associano la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e il senatore [TREVISI](#) (*FI-BP-PPE*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, come testé modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1837) Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(143) LOREFICE e altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti.

Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, recanti disposizioni in materia di valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri, con particolare riferimento al disegno di legge n. 1837, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e agli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di evidenziare che la disciplina si inserisce nel quadro delle politiche europee fondate sull'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, finalizzata alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali, quali le regioni insulari.

Propone, inoltre, di richiamare la comunicazione COM(2026) 520 della Commissione europea, recante la prima Strategia dell'Unione europea per le isole, nella quale si invitano gli Stati membri a predisporre misure volte a sostenere le esigenze dei territori insulari, avvalendosi delle flessibilità previste dal vigente quadro in materia di aiuti di Stato, tra cui il regolamento generale di esenzione per categoria, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo e il regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca.

Il Relatore ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1837, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 143, di cui è primo firmatario, riproduce sostanzialmente il testo di un analogo disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura, il cui *iter* presso la Camera dei deputati non si era tuttavia concluso.

Ricorda che, all'inizio dell'attuale legislatura, era stata richiesta per tale provvedimento l'applicazione della procedura d'urgenza prevista per i disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura. Rileva, invece, che, dopo tre anni, si giunge all'esame di un testo base depotenziato, recante minori garanzie per le isole minori e sostanzialmente privo di adeguate risorse finanziarie.

Sottolinea, al riguardo, che le isole minori necessitano di un forte sostegno al fine di garantire ai residenti l'erogazione dei servizi fondamentali, inclusi quelli sanitari, considerato che le condizioni di isolamento possono, in alcuni casi, compromettere la tutela della salute e della vita delle persone.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 ([n. 426](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1799, relativa a norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

In particolare, propone di evidenziare che la direttiva, il cui termine di recepimento scade il prossimo 31 luglio, introduce il cosiddetto "diritto alla riparazione" (*right to repair*), vale a dire un insieme di

disposizioni volte a promuovere la riparazione dei beni di consumo e il loro riutilizzo, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e favorire lo sviluppo dell'economia circolare.

Tali misure mirano, inoltre, a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, migliorare il funzionamento del mercato interno e accrescere la circolarità dell'economia, in coerenza con gli obiettivi europei in materia di transizione verde e consumo sostenibile.

A tal fine, la direttiva prevede l'istituzione di una piattaforma *online* europea destinata a facilitare l'incontro tra consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo per i fabbricanti di riparare i beni per i quali la normativa europea stabilisce specifici requisiti di riparabilità, nonché l'estensione di dodici mesi della durata della garanzia legale nel caso in cui il consumatore scelga la riparazione di un bene difettoso durante il periodo di garanzia.

Con riferimento ai principi e criteri direttivi specifici di delega previsti dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2025, il relatore ritiene che essi siano rispettati e propone di richiamare, in particolare, il criterio di cui alla lettera *a)*, relativo alle modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea, e il criterio di cui alla lettera *f)*, concernente la disciplina delle garanzie post-vendita.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1924, 1132 E 1365
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, volti a definire il nuovo quadro normativo per il rilancio dell'energia nucleare in Italia, che mirano a reinserire il nucleare come fonte complementare alle rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia per cittadini e imprese, e gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1924;

considerato che il disegno di legge n. 1924, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato dalla Commissione di merito come testo base, delega il Governo a disciplinare il quadro normativo per il rilancio dell'energia nucleare in Italia, nell'esplicito rispetto del diritto dell'Unione europea e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza energetica;

valutato che l'intervento si inserisce pienamente nel contesto dell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica energetica europea, in relazione al quale si sottolinea la discrezionalità degli Stati membri relativamente alla scelta del proprio *mix* energetico, la cui produzione può dunque derivare anche da fonte nucleare, laddove tale tecnologia persegua un alto livello di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

rilevato, in particolare, che il ricorso alle tecnologie nucleari sostenibili risulta in linea con il quadro normativo europeo in materia di attività economiche sostenibili, anche alla luce della disciplina europea relativa alla tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al relativo regolamento delegato (UE) 2022/1214 che, a determinate condizioni, include le attività economiche connesse all'energia nucleare tra quelle considerate sostenibili ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

ricordato che risulta pendente la procedura di infrazione n. 2020/2266, avviata dalla Commissione europea in relazione alla non piena conformità di alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2011/70/Euratom, e che risulta opportuno assicurare che l'attuazione del provvedimento avvenga con particolare attenzione agli aspetti concernenti la gestione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari dismessi, al fine di garantire il pieno rispetto del quadro

normativo europeo e di evitare ulteriori criticità nell'ambito della procedura in corso; valutato quindi che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sui testi dei disegni di legge e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1924.

OSSERVAZIONI APROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 424

La 4^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069, relativa alla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cosiddetti SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*); considerato che il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega conferita con l'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025) e che, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine per l'adozione definitiva del decreto legislativo è fissato al 9 ottobre 2026; considerato che il provvedimento è stato predisposto nel rispetto del principio del cosiddetto "adattamento minimo", di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, secondo cui gli atti di recepimento delle direttive dell'Unione europea non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse; rilevato che, in coerenza con tale principio e con il criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 2026, il Governo ha limitato il recepimento alle sole controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere, mantenendo per le controversie esclusivamente interne l'applicazione degli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e, in particolare, l'articolo 96 del codice di procedura civile, in tema di responsabilità aggravata di chi ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave (lite temeraria); valutato che tale scelta è coerente con l'ambito di applicazione della direttiva, limitato alle controversie con implicazioni transfrontaliere (articolo 2 della direttiva) e che tale delimitazione riflette la competenza dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 81 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che trova il proprio fondamento nella presenza di elementi transnazionali; valutato, inoltre, che la scelta di mantenere ferme, per le controversie interne, le regole generali del codice di procedura civile, appare giustificata anche dalla previsione, nell'ordinamento italiano, di strumenti di contrasto all'abuso del processo, quali la citata responsabilità aggravata (articolo 96 cpc), la condanna alle spese (articoli 91 e seguenti cpc) e i poteri del giudice di dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande nei casi previsti dalla legge, istituti che costituiscono un valido sistema di rimedi volto a reprimere l'esercizio abusivo dell'azione giudiziaria, come confermato anche dalla giurisprudenza consolidata; valutato che lo schema si configura come disciplina speciale di recepimento (*lex specialis*), autonoma rispetto al codice di procedura civile, al fine di concentrare in un unico testo le nuove garanzie processuali senza incidere organicamente sulla disciplina codicistica; apprezzato che il provvedimento introduce un articolato sistema di tutele processuali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il convenuto di chiedere il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate mediante un procedimento accelerato, la facoltà per il giudice di imporre una cauzione a garanzia delle spese processuali, la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza che definisce il procedimento incidentale, l'applicazione del regime ordinario delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile, nonché la previsione di una condanna rafforzata alle spese processuali nei confronti della parte che abbia promosso un procedimento abusivo e la facoltà del giudice di disporre la pubblicazione della sentenza; ricordato che, con lettera di messa in mora del 15 luglio 2026, la Commissione europea ha aperto nei

confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2026/0410 per mancato recepimento nei termini della direttiva (UE) 2024/1069, e che quindi l'adozione definitiva dell'atto in esame è urgente; valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1837 E 143
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri, e in particolare il disegno di legge n. 1837, adottato come testo base, e gli emendamenti a quest'ultimo riferiti;

considerato che la disciplina in titolo si inserisce nelle politiche dell'Unione europea volte a ridurre i divari territoriali e a sostenere lo sviluppo sostenibile delle aree insulari, prevedendo un insieme organico di disposizioni volte alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile delle isole minori, mediante l'introduzione di strumenti di programmazione, misure di sostegno finanziario e interventi in numerosi ambiti di interesse pubblico, tra cui le infrastrutture, i servizi essenziali, la tutela dell'ambiente, il turismo, la cultura, la sanità, la scuola e l'innovazione;

considerato che, in base all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica di coesione economica, sociale e territoriale ha come scopo lo sviluppo armonioso dell'Unione, con la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, tra cui le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali come le regioni insulari;

considerato che la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2026) 520, recante la prima *Strategia dell'Unione europea per le isole*, finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e resiliente dei territori insulari dell'Unione, che costituisce uno dei principali riferimenti europei per le politiche destinate alle isole e presenta significativi elementi di raccordo con le finalità perseguite dai disegni di legge in titolo;

rilevato che, nella predetta comunicazione sulla Strategia europea per le isole, la Commissione europea invita gli Stati membri a elaborare misure a sostegno delle esigenze dei territori insulari utilizzando le flessibilità previste dal quadro vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui il regolamento generale di esenzione per categoria, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, il regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo o il regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sui disegni di legge,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1837, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

**OSSERVAZIONI APROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 426**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni;

considerato che esso è stato predisposto in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2025 (legge n. 36 del 2026) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi specifici di delega, stabiliti all'articolo 4 della stessa legge, per conformare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva entro il termine del 31 luglio 2026, stabilito dalla stessa direttiva;

considerato che la direttiva (UE) 2024/1799 introduce il cosiddetto "diritto alla riparazione" (*Right to Repair*), ovvero un insieme di norme volte a promuovere la riparazione dei beni di consumo e il riutilizzo degli stessi, al fine di ridurre i rifiuti e favorire l'economia circolare, garantendo un livello

elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità all'interno dell'economia, in linea con gli obiettivi in materia di transizione verde e di consumo sostenibile;

considerato che, a tal fine, la direttiva prevede l'istituzione di una piattaforma *online* a livello europeo per facilitare l'incontro tra consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo di riparazione in capo ai fabbricanti di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità dalla normativa europea, l'estensione di dodici mesi della garanzia legale nel caso in cui il consumatore abbia scelto di riparare un bene difettoso in costanza di garanzia legale;

valutato che i principi e criteri direttivi specifici di delega, previsti dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2025, risultano rispettati e, in particolare, che:

- in riferimento al criterio di cui alla lettera *a*), relativo alle modalità di adesione alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea, l'opzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva europea risulta esercitata, mediante l'estensione della sezione nazionale ai venditori di beni ricondizionati, agli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo, mentre l'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (sull'eventuale adozione di condizioni di accesso alla sezione nazionale, quali la previa approvazione della registrazione o requisiti di qualificazione professionale), non risulta esercitata, sicché la sezione nazionale è configurata ad accesso libero mediante registrazione, al fine di favorire la partecipazione delle imprese di minore dimensione e il buon funzionamento della piattaforma;

- in riferimento al criterio di cui alla lettera *f*), relativo alle discipline delle garanzie post-vendita, e all'articolo 16 della direttiva che fa salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre termini di garanzia più lunghi, lo schema di decreto prevede la novità dell'estensione *una tantum* di dodici mesi del periodo di responsabilità in caso di riparazione, mantenendo continuità con il termine biennale di responsabilità del venditore e con il termine di prescrizione di ventisei mesi, assicurando certezza del diritto e tutela effettiva del consumatore;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1365

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

Titolo breve: *Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 443](#)

29 luglio 2026

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.1924](#), [S.1132](#)

Sui lavori del Senato

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 settembre 2026 alle ore 10:00

[N. 455](#)

16 settembre 2026

Dibattito connesso

Sui lavori del Senato

Questioni procedurali

Respinta questione pregiudiziale.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **1924**.

Conclusa la discussione generale.

[N. 458](#)

23 settembre 2026

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 5*; *odg.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

(assorbito da [S.1924](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 81, contrari 51,

astenuti 7, votanti 139, presenti 140.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 443 del 29/07/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

443a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2026

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere alla discussione del decreto-legge n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità.

Discussione del disegno di legge:

(1978) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1978, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sospendo brevemente la seduta in attesa della relatrice.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 10,09).

La relatrice, senatrice Cosenza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[COSENZA](#), *relatrice*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, giunge all'esame dell'Assemblea il decreto-legge n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

La 7a Commissione ne ha concluso oggi l'esame, confermando il testo approvato in prima lettura dalla Camera. Sono stati esaminati novanta emendamenti e sette ordini del giorno, sei dei quali accolti. Colgo l'occasione per ringraziare il ministro Abodi, che ha valorizzato il confronto tra Governo e Parlamento.

Il decreto-legge guarda ad una visione strategica di lungo periodo del sistema sportivo italiano e ha come obiettivo quello di valorizzare i grandi eventi e le eccellenze del nostro Paese, trasformandoli in motori reali di sviluppo economico, coesione sociale e trasparenza istituzionale. L'Italia è tornata protagonista nel panorama internazionale e si sta proponendo come un *hub* globale per lo sport, la cultura, il turismo. Per farlo, ha bisogno di regole snelle, controlli rigorosi e investimenti coraggiosi.

Con l'articolo 1 si rafforza la struttura di supporto del Commissario straordinario dei campionati europei di calcio UEFA Euro 2032. La finalità politica è evidente: garantire che l'Italia rispetti gli impegni assunti a livello internazionale. Gli Europei di calcio costituiscono una vetrina globale per il Paese, che non può permettersi ritardi. Va peraltro ribadito, anche in questa sede, che gli stadi e le infrastrutture connesse non serviranno solo per la competizione sportiva, ma rappresenteranno un investimento duraturo e un volano economico per la crescita dei territori coinvolti.

Il rafforzamento della struttura commissariale si coniuga, peraltro, con una particolare attenzione al rispetto della trasparenza e del principio di accesso degli atti, nonché delle norme di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione. Lo dimostrano sia i limiti introdotti al potere di ordinanza commissariale, sia la possibilità che la struttura si avvalga della collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Lo stesso spirito impronta il rafforzamento dei poteri del Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo e lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione di opere connesse o di contesto del Comune di Taranto. Si tratta di un intervento infrastrutturale che si inquadra in un progetto di rigenerazione urbana e di riscatto sociale per un territorio del Mezzogiorno che ha pagato prezzi molto alti in termini industriali.

Ulteriore formidabile volano di sviluppo economico e di occupazione nel Mezzogiorno è l'America's Cup, che per la prima volta si svolgerà in Italia, precisamente nel Golfo di Napoli. Sempre nell'ottica di favorire il buon esito dell'iniziativa e rafforzare la credibilità internazionale dell'Italia, devono essere lette le disposizioni che ampliano la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali per attività connesse all'evento e che introducono un regime speciale per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Fra le ulteriori disposizioni qualificanti si segnalano le modifiche alla disciplina sulla Commissione indipendente per la verifica finanziaria delle società sportive professionistiche, introdotta nel 2024, stante il fallimento del sistema dei controlli interni e l'esigenza di fornire risposta alla crisi di sostenibilità e credibilità del sistema del calcio.

Nello specifico, oltre alle disposizioni che ne rafforzano l'operatività, richiamo l'introduzione del potere di segnalare le distorsioni dei principi del regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione.

Inoltre, va posto in evidenza il divieto di far parte degli organi di giustizia federale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in attività. Si tratta di ulteriori importanti tasselli per restituire credibilità a un settore che, oltre a rappresentare un fenomeno sociale profondamente radicato nell'identità collettiva del Paese, costituisce un comparto industriale strategico destinatario di ingenti investimenti che lo Stato ha il dovere di tutelare.

A questa operazione di legalità e trasparenza si affianca una decisione storica sulla mutualità dei diritti audiovisivi. Per la prima volta destiniamo risorse strutturali alla serie A femminile professionistica e alla serie C. L'obiettivo è duplice: s'intende, da un lato, colmare un divario di genere non più sostenibile nelle istituzioni sportive e, dall'altro, valorizzare le realtà calcistiche radicate nei territori.

Si stabilisce contestualmente un vincolo di destinazione inderogabile: tali flussi finanziari dovranno

essere impiegati esclusivamente per il potenziamento delle infrastrutture, lo sviluppo dei settori giovanili e la qualificazione dei formatori e non potranno, pertanto, essere diretti a ripianare le passività dei club.

Questa misura si raccorda sinergicamente con gli obiettivi del cosiddetto Piano Zola, che pone al centro la valorizzazione dei vivai e la crescita dei talenti selezionabili per le nostre rappresentative nazionali.

Accanto all'attenzione alle manifestazioni sportive e allo sviluppo del calcio, il provvedimento reca una norma di primario rilievo sul fronte della sicurezza dei cittadini e della tutela dei minori. Mi riferisco all'introduzione, nel corso dell'esame in prima lettura, della norma antianneamento nelle piscine, che dimostra la ferma reazione delle istituzioni di fronte ai recenti e drammatici fatti di cronaca che hanno coinvolto dei bambini. La norma impone sistemi che blocchino l'effetto ventosa dei bocchettoni, prevedendo la chiusura istantanea dell'impianto in caso di inadempimento.

Fra gli ulteriori interventi recati dal provvedimento richiamo, altresì, la rimodulazione del Fondo Dote per la famiglia, che concentra le risorse sui minori tra i 6 e i 14 anni, garantendo un aiuto concreto a chi rischia l'esclusione sociale.

Inoltre, merita menzione il rifinanziamento del fondo sport per studenti universitari, finalizzato all'erogazione di borse di studio universitarie per alti meriti sportivi.

Infine, il decreto-legge si fa carico di ulteriori questioni di carattere sportivo, quali il riordino dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione sportiva della difesa, nonché la promozione dell'attività dilettantistica e la valorizzazione delle infrastrutture sportive della difesa.

Nel decreto-legge si rinviengono ulteriori disposizioni importanti, ancorché non direttamente concernenti lo sport: mi riferisco al conferimento di poteri straordinari alla Protezione civile connessi alla recente visita del Papa a Lampedusa e per l'anno giubilare di San Francesco d'Assisi. Si prevedono, appunto, assunzioni straordinarie di polizia locale ad Assisi, che permetteranno di governare in sicurezza i flussi turistici di portata globale che giungeranno in quella città.

Nell'ottica di semplificare la vita quotidiana dei cittadini, mi soffermo conclusivamente sulla norma in materia di documenti di identità. La disposizione serve a garantire la piena validità della carta cartacea, nelle more del rilascio di quella elettronica, e permette ai sindaci di rilasciare documenti provvisori per evitare il blocco dei servizi essenziali.

In conclusione, colleghi, con questo provvedimento restituiamo allo sport la sua funzione più nobile, quella cioè di essere uno straordinario veicolo di inclusione e coesione sociale e, al contempo, creiamo le condizioni per favorire uno sviluppo economico del settore.

Particolare attenzione è rivolta alle giovani generazioni, puntando proprio sul rafforzamento dell'impiantistica sportiva, sullo sviluppo dei vivai e sulle pari opportunità, senza distinzioni di genere o di territorio.

Approvando questo provvedimento, non ci limitiamo a garantire la realizzazione di singole opere infrastrutturali: garantiamo una solida dotazione a favore del bene comune che lo sport riesce a generare ed edificiamo la credibilità internazionale e la trasparenza istituzionale del Paese nel suo complesso. Dimostriamo che l'Italia sa programmare il proprio futuro con rigore, coraggio e visione strategica.

Per queste ragioni invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Signor Presidente, signor Ministro, questo è il secondo decreto-legge sullo sport che viene emanato da questo Governo nell'arco di un anno e mi viene da chiedere, come le chiesi un anno fa: dov'è lo sport? Questo è un Paese che vince le Olimpiadi, gli Europei e gare dove gli atleti, che non vengono messi nelle condizioni di essere straordinari, fanno cose straordinarie. Allora mi aspettavo un provvedimento strutturale sullo sport; invece, si ristruttura il tiro a segno. Ma che cosa vi hanno fatto quelli del tiro a segno? Abbiamo vinto un sacco di medaglie. Non vogliamo neanche più vincere queste? Facciamo come per il calcio? Troppa grazia, troppe medaglie, meglio zero?

C'è qualcosa sul calcio femminile, e tra l'altro avete ridotto le risorse. Contiene la sicurezza sulle

piscine: ben venga. Mi viene anche da chiedere: quando la sicurezza sulle piste da sci, cosa che era stata promessa in seguito, purtroppo, ad eventi drammatici? C'è l'organizzazione di eventi sportivi. Noi siamo a favore dell'organizzazione, ma perché dobbiamo prevedere già a monte un commissariamento? Non sarebbe più normale, in un mondo normale, prevedere una procedura semplificata e un orientamento normalizzante dei grandi eventi in cui anche la popolazione si senta coinvolta? Lo dico da torinese che ha visto la sua città completamente trasformata grazie alle Olimpiadi invernali del 2006 (la città fabbrica è diventata città del turismo), ma quella è stata una volontà popolare e - posso dirlo - noi eravamo orgogliosi di fare i volontari per le Olimpiadi del 2006. C'era stata una grande partecipazione popolare, ed è proprio per questo che il sindaco e il Presidente di Regione - tra l'altro, sindaci e Presidenti di Regione che sono cambiati di colore politico - sono stati tutti orgogliosi di quell'evento. Prevedere sempre un commissariamento e regole eccezionali snatura anche eventi che invece vedono il favore della stragrande maggioranza dei cittadini.

Poi, però, in un decreto-legge sullo sport mettete la carta di identità digitale perché ci sono le scadenze europee, ma le scadenze europee si sapevano da tempo; non è che la scadenza europea è arrivata a pochi giorni dall'arrivo di questo decreto-legge. Forse, invece di una decretazione d'urgenza *omnibus*, che ormai è il *leitmotiv* di come questa maggioranza lavora, si sarebbe forse dovuta fare, a quattro anni dall'inizio di questo Governo, una legge quadro sullo sport, dove per esempio si va ad evidenziare che ancora oggi c'è l'impossibilità di essere studente e di essere campione. Fate un provvedimento sull'università, ma cosa pensate del fatto che i nostri studenti del liceo e delle medie ancora oggi hanno enormi difficoltà? (*Brusio*) Lo dico perché il Ministro ha interloquito con me: le vostre norme - ve lo posso dire - non funzionano, perché ancora oggi chi fa sport non viene valutato come una persona che decide di servire il proprio Paese, ma come uno che, volendo più o meno tagliare le ore di lezione delle superiori, se la cava con lo sport. Allora ci viene da chiedere: come riusciamo a far che crescere il vivaio, che nonostante questo abbiamo? Come riusciamo a far sì che chi vuole fare sport e studiare possa farlo, facendo come i *campus* americani, dove addirittura quello è l'elemento che permette ai più poveri - penso che possiamo dirlo - di iscriversi ad università supercostose?

Insomma, è un decreto d'urgenza, che arriva dopo un anno da un altro decreto d'urgenza, ma le urgenze in materia sportiva non le risolve. Per questo a noi sembra veramente incomprensibile il motivo per cui ancora oggi ci proponete una cosa così generica, che a volte con lo sport non c'entra niente e che non affronta le vere criticità.

Concludo, signor Presidente. Tra le varie criticità c'è quella di consentire, con soldi veri, di finanziare quelli che vengono considerati sport minori; perché ancora oggi, per finanziare quegli sport, bisogna far sì che gli atleti finiscano nelle Forze dell'ordine. E vivaddio che c'è ancora questa possibilità, perché altrimenti non avrebbero uno stipendio.

Secondo lei, nel 2026, è ancora oggi necessario che ci sia soltanto quello come elemento di guadagno per chi non è un calciatore professionista, oppure un tennista (oggi che va tanto di moda essere tennisti)? La nostra Nazione è l'unica che lega la carriera sportiva alla possibilità di vestire una divisa. Non sarebbe forse opportuno dare risorse alle federazioni e consentire che finalmente gli sportivi siano sportivi e basta e non debbano fare altro? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, quando il MoVimento 5 Stelle ha voluto, sostenuto e finanziato i Giochi del Mediterraneo, lo ha fatto con uno scopo ben preciso: aiutare un territorio che per troppo tempo è stato ricordato e conosciuto per le sue emergenze, aiutare la riconversione economico-sociale e culturale del territorio di Taranto.

Oggi quella prospettiva, maturata e finanziata nel corso del Governo Conte-II, assume un significato ancora più forte alla luce dell'ultima sentenza sul caso dell'ex Ilva. I Giochi del Mediterraneo, quindi, dovevano essere non soltanto una manifestazione sportiva, caro Ministro, ma un'accelerazione di un nuovo modello di sviluppo economico-sociale e culturale di Taranto.

Le infrastrutture sportive, al di là di alcuni costi discutibili e al di là dei ritardi - avete governato ben quattro anni, avete gestito per ben quattro anni questa organizzazione -, rappresentano certamente un patrimonio importante da difendere, su cui però sussistono dei rischi, delle preoccupazioni, delle

incertezze legate alla gestione successiva dei Giochi del Mediterraneo, laddove è stato fatto ben poco per garantire la loro futura sostenibilità economica. Anche se lei dice di no, signor Ministro, nessuna federazione ha espresso il desiderio di utilizzare questi importanti e grandi impianti che sono stati realizzati a Taranto. Non è stato fatto nulla per far crescere lo sport locale: non abbiamo nessuna squadra, in nessuno sport, a livello professionistico. Tutto lo sport locale è stato completamente abbandonato, dal calcio alla pallavolo, al basket. Non c'è nulla di nulla; non ha fatto nulla per sostenere lo sport locale, non ha fatto nulla in questi quattro anni per cercare di aiutare lo sport tarantino a crescere. (*Applausi*).

Rimarrà solo un grande patrimonio infrastrutturale, e le diciamo anche grazie di questo, però va creato tutto un percorso di crescita dello sport, altrimenti queste infrastrutture saranno cattedrali nel deserto.

Però, signor Ministro e signor Presidente, ciò che manca in questa prospettiva è una cosa importante, quella che dicevo prima, cioè la riconversione e il rilancio economico del territorio. Bene, signor Ministro, per la prima volta non sarà realizzato un villaggio olimpico (li hanno realizzati tutti i Paesi): esploreremo per la prima volta che 5.000 atleti saranno ospitati in una base navale, in una base militare. Un villaggio olimpico non è stato realizzato e questi 5.000 atleti saranno ospitati in due navi: una da crociera, l'altra non sappiamo se sarà un traghetto o una zattera dell'ultima ora.

Bene, noi facciamo gli auguri e faremo il tifo per i Giochi del Mediterraneo, per l'Italia e per Taranto, però non possiamo tacere che non avete fatto nulla sulle infrastrutture della mobilità. (*Applausi*). Non avete messo in sicurezza la strada statale 100, la Taranto-Bari, una strada ancora a una sola corsia per collegare due tra le città più grandi del Sud Italia. Signor Ministro, lei scuote la testa, ma forse non ha letto la delibera CIPE del 2021 in cui si afferma che i Giochi del Mediterraneo dovevano favorire il completamento di infrastrutture, tra cui anche la Strada statale 100 e l'autostrada Taranto-Bari, che oggi si ferma a 35 chilometri. (*Applausi*). Doveva servire, poi, soprattutto ad accelerare il completamento della tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia-Napoli. Noi avevamo stanziato 46 milioni del PNRR per quel progetto. Li avete cancellati. (*Applausi*). Ora io mi chiedo come faranno i tifosi e i turisti ad arrivare a Taranto.

Poi c'è un'ultima questione aperta, quella dell'aeroporto di Taranto per i voli di linea passeggeri. Già nel 2021 noi abbiamo avviato l'*iter* amministrativo e formalmente, a maggio 2022, è stato aperto l'*iter* amministrativo sul diritto alla continuità territoriale, un diritto sancito dal Regolamento europeo n. 1008 del 2008 ed affermato peraltro anche da una sentenza del Consiglio di Stato; un diritto di competenza di questo Governo, un diritto negato in questi quattro anni, nonostante le oltre 12 interrogazioni parlamentari per chiedere al Governo e al ministro Salvini di completare quell'*iter* amministrativo. Non avete fatto assolutamente nulla di questo.

Ora, noi abbiamo già depositato, in relazione ai Giochi del Mediterraneo, un emendamento alla Camera, ma in Aula ce lo avete bocciato. Abbiamo fatto un passo indietro per dire che per noi l'apertura dell'aeroporto ai voli passeggeri di linea per i Giochi del Mediterraneo non costituisce una bandiera. Abbiamo - ripeto - fatto un passo indietro. Abbiamo anche invitato le forze di centrodestra, i parlamentari eletti a Taranto - ben cinque siedono in Parlamento - a presentare loro un atto per aprire ai voli passeggeri un aeroporto che è perfettamente funzionante: ha un'aerostazione e tutte le misure di sicurezza; vi atterrano voli *charter*, ma non voli passeggeri. Bene, noi sulla base del modello che abbiamo seguito per Forlì, Reggio Calabria, Trapani e Foggia, abbiamo garantito gli oneri di servizio pubblici e delle rotte minime. Adesso vi diamo un'ultima possibilità, Ministro, e lei che siede qui può fare tanto. Lo presenti lei questo emendamento, la faccia lei questa proposta (*Applausi*), per garantire di avere la possibilità di far atterrare turisti e tifosi per assistere ai Giochi del Mediterraneo. Questo è l'appello che noi ci sentiamo di fare.

Sarebbe paradossale celebrare i Giochi e la centralità del Mediterraneo e di Taranto, continuando a isolare Taranto dal resto del mondo. Signor Ministro, noi l'aspettiamo a Taranto, con questa notizia che noi possiamo dare oggi, avendo il sostegno suo e del Governo sull'apertura dell'aeroporto di Taranto e sull'apertura ai voli di linea. (*Applausi. I senatori del MoVimento 5 Stelle espongono alcuni cartelli*).

PRESIDENTE. Per favore, abbassate i cartelli. Taranto vuole volare. Va bene.

Prima di lasciare la parola al prossimo oratore, voglio fare gli auguri di buon compleanno alla

senatrice Murelli. Auguri Elena. (*Applausi*).

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per questa occasione di confronto su questo secondo decreto-legge in materia di sport, già richiamato dalla collega Fregolent. Si tratta di un provvedimento che ci consente di affrontare il tema dello sport sotto molteplici profili, alcuni dei quali piuttosto eterogenei, tanto da parlare, per certi aspetti, di una sorta di decreto omnibus sullo sport.

Parto da una considerazione: intanto dovremmo volare tutti un po' più in alto e considerare lo sport innanzi tutto una grande agenzia formativa ed educativa del nostro Paese. Non sia solo un volano di investimenti, non solo una fonte di attrazione del turismo, ma soprattutto un'agenzia educativa per i giovani, per coloro che amano lo sport e per tutti quelli che pensano che, sia negli sport individuali sia negli sport di squadra, vi sia l'ambizione di superare i propri limiti.

Noi abbiamo il dovere, politico e morale, di costruire una grande cultura sportiva nel nostro Paese, che non sia confinata soltanto agli straordinari risultati che riusciamo a ottenere. Ecco perché, signor Ministro, pur essendo Azione all'opposizione, riteniamo che in questo decreto-legge vi siano anche aspetti positivi. Penso, per esempio, alla semplificazione nell'organizzazione degli eventi sportivi. Chi di noi può pensare di gestire eventi così complessi senza semplificarne l'organizzazione sportiva? Gli Europei del 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto e l'America's Cup non sono un orgoglio di parte, ma un orgoglio nazionale. Saranno occasioni di investimento, di mobilitazione territoriale e sociale e noi saremo sempre a favore di tutto ciò che serve per consentire che questi eventi si svolgano in modo sicuro, fluido e semplice, offrendo una vetrina del nostro Paese agli occhi del mondo. Riteniamo quindi utili le norme sulla semplificazione dell'organizzazione degli eventi sportivi e le sosterremo sia se fossimo al Governo sia, come oggi, stando all'opposizione.

Ci sono però alcuni provvedimenti che avremmo voluto inserire e rispetto ai quali non ci è stata data la possibilità di intervenire. Ne cito alcuni, proprio perché credo che il compito dell'opposizione sia non solo quello di dire cosa non va, ma anche di spiegare come farebbe meglio. Penso, ad esempio, all'ammodernamento dell'impiantistica sportiva.

Signor Ministro, lei sa che i nostri impianti, spesso proprio in occasione di questi eventi, possono essere oggetto di investimenti per ammodernare strutture vecchie e vetuste. Noi abbiamo chiesto che il 10% di queste risorse venga destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere gli impianti realmente accessibili alle persone con disabilità. Non ci basta dire che gli impianti devono essere a norma. Abbiamo bisogno di risorse destinate, dedicate, perché non possiamo ricordarci dello sport e della disabilità soltanto quando arrivano i risultati sportivi eclatanti grazie ai nostri campioni paralimpici. Dobbiamo rendere accessibili le infrastrutture sportive e, su questo, abbiamo molti ritardi. Per questo avevamo chiesto di destinare il 10% delle risorse all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Un altro tema, introdotto anche sull'onda dell'emotività, riguarda, per esempio, la sicurezza degli impianti natatori; lei sa che siamo favorevoli. Ogni estate annegano circa 30 bambini, che nel giro di venti secondi scompaiono alla vista: bene, dunque, un emendamento che istituisce un fondo di 4 milioni di euro per evitare avvenimenti vorticosi degli impianti. Tuttavia, signor Ministro, questo emendamento non ci deve fermare di fronte all'obiettivo prioritario, che è l'approvazione di una legge organica sulla sicurezza delle piscine. Non basta un singolo emendamento adottato sull'onda dell'emotività. Accanto a questo intervento, vorremmo delle risposte e un impegno del Governo affinché quel provvedimento, tra l'altro elaborato anche con gli operatori del settore, non si fermi e vada avanti. Questo affinché, entro la fine della legislatura, noi possiamo adottare una disciplina organica sulle piscine, sugli impianti sportivi del CONI, con il coinvolgimento degli albergatori e dei costruttori delle piscine, altrimenti, ogni volta che avremo un annegamento senza aver dato una risposta sulla sicurezza, ne saremo indirettamente responsabili.

Signor Ministro, un altro elemento che non è presente in questo testo, ma che noi dobbiamo affrontare, è quello del calcio. Spesso diciamo che gli sport minori vengono fagocitati dal calcio e facciamo provvedimenti a favore degli sport minori. Io credo che noi dobbiamo prendere in considerazione

quello che è stato fatto dalla Federtennis; infatti, se non fosse stato fatto, in collaborazione con le risorse messe a disposizione, un ammodernamento, una ristrutturazione di tutto il settore tecnico e sportivo del tennis, noi non avremmo avuto quella schiera di campioni che oggi abbiamo. Tuttavia, signor Ministro, se vogliamo davvero investire nel settore professionistico del calcio, dobbiamo evitare quest'idea che il cerino in mano ce l'abbiano alcuni oppure altri. Lei ha fatto molto bene, dal mio punto di vista, a rispondere al presidente Malagò sul fatto che le brutte figure non possono essere sempre scaricate sull'idea che la politica sia fonte di responsabilità, perché ognuno qui si deve assumere le proprie responsabilità: la politica fa la sua parte, il settore sportivo fa la sua parte, ma quello che dobbiamo evitare è non giocare di squadra, se vogliamo risollevare il settore calcio. (*Applausi*). Se non si lavora di squadra, ripartendo dal settore tecnico giovanile, riprendendo dal cassetto dei provvedimenti che erano stati accantonati per troppo tempo (e lei sa a cosa faccio riferimento), non ci risolleveremo da questo punto di vista e saremo costretti a continuare a guardare i prossimi mondiali di calcio in tv.

Signor Presidente, un ultimo accenno su questo. Prima citavo l'emendamento sulle piscine, per il quale sono stati trovati 4 milioni di euro. Io conosco la sua sensibilità su un tema che non riguarda questo provvedimento, ma la prego di accompagnarci nel trovare altrettante risorse per portare avanti il disegno di legge Bove sul primo soccorso; siamo ormai agli sgoccioli della legislatura, ci siamo presi impegni mettendoci tutta la faccia, troviamo questi 5 milioni di euro per rendere obbligatoria la formazione sul primo soccorso nelle scuole. (*Applausi*). Mi rivolgo alla maggioranza e all'opposizione, conoscendo la sensibilità del Ministro. Vi prego, non sprechiamo l'occasione di approvare questo provvedimento entro la fine della legislatura.

In conclusione, signor Ministro, in questo provvedimento ci sono elementi utili e ce ne sono altri che mancano; ce ne sono alcuni che vi abbiamo chiesto di inserire e non è stato possibile, ma la cosa che mi preme di più - e con questo concludo, signor Presidente - è ritornare alla premessa: lo sport non è solo impianti sportivi, lo sport non è solo grandi eventi, lo sport è innanzitutto un'agenzia educativa, la più importante, la principale che noi abbiamo nel nostro Paese. Assumiamo questo punto di vista, se non vogliamo elementi eterogenei, ma vogliamo una riforma organica dello sport in Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aloisio. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, c'è un'immagine che riassume alla perfezione l'approssimazione di questo Governo ed è il titolo stesso del provvedimento oggi in esame: Atto Senato 1978, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità». Sport e carte di identità nello stesso testo. Ci siamo chiesti a lungo quale fosse il nesso, ma la verità è che ci apprestiamo a ratificare l'ennesimo minestrone indigesto, che di omogeneo ha soltanto la fretta, dettata da un procedere unilaterale, e l'allergia verso il confronto democratico. Sarebbe stato lecito aspettarsi un'attenzione vera, reale e sistemica alle esigenze autentiche del settore dello sport, tanto care ai ragazzi e alle ragazze.

Invece, l'Esecutivo ha completamente dimenticato i nostri giovani. Dovremmo spingere le società a tutelare i vivai e a investire nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, nei talenti del nostro Paese, anziché continuare ad assistere passivamente a una compravendita spietata di *top player* acquistati a peso d'oro all'estero, a discapito delle nostre giovani promesse.

Sorge, allora, spontanea una domanda. Ma questo non doveva essere il Governo sovranista? Che dire della tutela dei territori più marginali? Ci saremmo aspettati investimenti massicci nelle palestre scolastiche che crollano a pezzi, rendendo la pratica sportiva completamente gratuita per le famiglie più povere e bisognose. Invece, questa maggioranza ha deciso di mortificare le classi meno abbienti.

Passiamo ad analizzare quanto viene disciplinato all'articolo 2. Ci troviamo a pochissime settimane dalla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, che si terranno il 21 agosto e termineranno il 3 settembre. È piuttosto normale, in una gestione tale da apparire a volte paradossale, che grandi opere, efficientamenti manutentivi e miglioramenti infrastrutturali siano programmati e previsti in concomitanza dello svolgersi di queste grandi manifestazioni.

Da anni abbiamo additato alcune esigenze del territorio, sempre attraverso criteri di trasparenza e pubblicità. Finanziamenti spesso insufficienti e tardivi rischiano, per l'ennesima volta, non tanto di colmare un vuoto, ma di denunciare un ritardo. Come se non bastasse, questo decreto-legge dispone l'uso del commissariamento straordinario come forma ordinaria di amministrazione. L'articolo 1, è bene ricordarlo, rafforza ulteriormente i poteri del commissario straordinario per Euro 2032. Così verranno nominati più consulenti, più distacchi, insomma, più giri di soldi ai soliti amici. *(Applausi)*.

Noi non abbiamo pregiudizi verso le strutture commissariali quando si tratta di affrontare emergenze nazionali, ma abbiamo un enorme e motivato pregiudizio verso un Governo che ha del tutto smesso di credere nella capacità della propria amministrazione ordinaria, calpestando l'operato degli enti territoriali.

Le zone d'ombra non finiscono qui, perché colpiscono al cuore anche la dignità del lavoro. Infatti, l'articolo 4, che disciplina l'America's Cup di Napoli, introduce una deroga a dir poco discutibile, per non dire scandalosa, sulla disciplina dei contratti a termine. Udite, udite: fino a ventiquattro mesi con lo stesso lavoratore e fino a sei rinnovi del tutto al di fuori dei limiti legali ordinari.

Si possono anche comprendere le specificità logistiche di una grande manifestazione sportiva, ma se i rinnovi precari sono a due anni non è più flessibilità, bensì, con ogni evidenza, la normalizzazione dello sfruttamento e della precarietà come un vero modello organizzativo dei grandi eventi.

Cosa dire poi dell'articolo 7, che riscrive per l'ennesima volta il cosiddetto Fondo Dote per la famiglia, istituito per garantire l'accesso allo sport ai minori provenienti da famiglie a basso reddito. La nuova allocazione prevista dal Governo è di appena 2 milioni di euro per il 2027. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta non solo di un budget risibile, ma la cosa più grottesca è che questi due milioni non sono nemmeno risorse fresche, perché il decreto-legge li recupera sopprimendo un altro stanziamento di pari importo destinato alla medesima finalità. È una vera presa in giro, allora.

Veniamo all'articolo 8, sul riordino dell'Unione italiana tiro a segno, che intende smantellare un ente storico con circa 260 sezioni territoriali, scatenando una grandissima bufera, che ha portato queste sezioni a protestare pubblicamente e perfino a comprare spazi sui giornali per far sentire la propria voce. La cosa più sconcertante è che su questo articolo si è provocata una spaccatura all'interno della stessa maggioranza.

La Lega ha dovuto persino presentare un emendamento soppressivo per tentare di arginare lo spirito accentratore del testo del ministro Abodi per poi, come al solito, rientrare mestamente nei ranghi al momento del voto. Reputo vergognoso che si intenda centralizzare a Roma la gestione e la disponibilità dei beni mobili e immobili periferici, espropriando di fatto realtà locali che quei beni li hanno realizzati con le quote e i sacrifici dei soci privati.

Ma questa maggioranza non era contro il centralismo spinto, tanto da accelerare le autonomie locali? O forse questa metrica viene adottata solo quando si vuole penalizzare il Mezzogiorno?

Inoltre, la cosa più irrazionale è l'articolo 11, che disciplina le carte di identità. Che cosa c'entra in un decreto-legge sullo sport? È semplice: serve a mettere una pezza alla transizione verso la carta di identità elettronica, gestita talmente male da costringere il Governo a prorogare il documento cartaceo e a inventarsi un documento provvisorio fino al 2027, a fronte di scadenze europee note da anni. Prendiamo atto della pezza a colori, ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, non chiamiamola efficienza: è semplicemente la prova di un ulteriore fallimento amministrativo, temuto e annunciato da tempo.

Il MoVimento 5 Stelle, insieme agli altri colleghi dell'opposizione, nello svolgersi dell'*iter* del provvedimento, è intervenuto a più riprese, presentando emendamenti puntuali, spesso a costo zero, per promuovere lo sport quale diritto universale e gratuito per i fragili. Che cosa hanno fatto le forze di maggioranza? Li hanno bocciati sistematicamente, senza visione, senza apertura sociale, senza fornire risposte al Paese reale, compresi quegli emendamenti, a mia prima firma, che intendevano tutelare essenzialmente i più giovani, i più fragili e i meno abbienti.

L'unico aspetto qualificante è rappresentato dai due ordini del giorno, a mia prima firma: il G 1978/3/7, che tutela i ragazzi affetti da disabilità, e il G 1978/6/7, che tutela le famiglie meno abbienti con ISEE inferiore ai 15.000 euro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle non sarà complice dell'ennesima trasformazione di un diritto in un privilegio per pochi. Viviamo tempi difficili. Attraversiamo un presente incendiato dalle guerre, irto di insidie, nell'oscurarsi di un futuro come promessa in un futuro come minaccia. Nei «Frammenti di un Vangelo apocrifo» Borges ci ricorda che nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla sabbia, ma che noi dobbiamo edificare come se la sabbia fosse pietra. Per questo non ci arrenderemo, continuando a lottare per uno sport che tenda la mano ai giovani, ai fragili, agli ultimi. Lo sport non è una voce di bilancio da sacrificare, né un palcoscenico per passerelle governative, bensì uno dei principali pilastri su cui si regge la Repubblica Italiana, una vera palestra di democrazia in cui l'impegno, l'uguaglianza e il riconoscimento del valore del merito devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dal censo o dall'appartenenza a una determinata classe sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, signor ministro Abodi, colleghe e colleghi, il provvedimento oggi in esame offre l'occasione per una riflessione che va oltre le singole disposizioni contenute nel testo.

È un provvedimento che non si limita a intervenire su alcuni aspetti dell'ordinamento sportivo, come dicevano tanti altri colleghi che mi hanno preceduto. Racconta anche un modo di intendere la funzione della legislazione, il rapporto tra Governo e Parlamento e, soprattutto, il ruolo che lo sport dovrebbe avere nelle politiche pubbliche.

Parto dal metodo. Questo decreto-legge interviene contemporaneamente sui grandi eventi sportivi, sulla *governance* dello sport e sull'organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, sui diritti audiovisivi del calcio femminile e persino sulla proroga dell'efficacia della carta d'identità cartacea. Non è quindi una questione formale. La Costituzione prevede il ricorso alla decretazione d'urgenza come strumento eccezionale. Negli ultimi anni, invece, assistiamo sempre più spesso a un utilizzo estensivo del decreto-legge, che finisce per sostituire il procedimento legislativo ordinario, anche quando non ricorrono presupposti tali da giustificare questa scelta. Quindi è una tendenza che riguarda il ruolo del Parlamento perché, quando in un unico testo confluiscono discipline tra loro eterogenee, la possibilità di un confronto approfondito inevitabilmente si riduce. Non si tratta soltanto del giudizio delle opposizioni, poiché il Comitato per la legislazione della Camera aveva già osservato come questo provvedimento persegua una pluralità di finalità tra loro eterogenee, richiamando ancora una volta il tema dell'omogeneità dei decreti-legge. Sono osservazioni che meritano attenzione, signor Presidente, soprattutto in una stagione nella quale la decretazione d'urgenza sembra essere diventata la regola, anziché l'eccezione.

Venendo invece al merito, il decreto-legge in discussione contiene disposizioni diverse tra loro. Alcune sono certamente condivisibili: penso, ad esempio, all'incremento delle borse di studio destinate agli studenti universitari che conseguono risultati sportivi di particolare rilievo; si favorisce la possibilità di conciliare il percorso universitario con quello agonistico, che è un obiettivo che il Partito Democratico ha sempre sostenuto; è positiva la scelta di rafforzare il percorso di autonomia del calcio femminile professionistico, attraverso una diversa distribuzione dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi. Sono interventi che vanno nella giusta direzione, ma resta un elemento che non può essere sottovalutato: l'entità delle risorse stanziare appare limitata rispetto agli obiettivi dichiarati. Quando si afferma di voler sostenere la doppia carriera degli studenti-atleti o consolidare lo sviluppo dello sport femminile, occorre accompagnare queste affermazioni con investimenti coerenti e concreti (*Applausi*). Diversamente, il rischio è quello di produrre misure simboliche e incapacità di incidere realmente sulle condizioni del sistema sportivo.

Uno dei punti rilevanti del decreto-legge al nostro esame riguarda un altro aspetto, ossia il rafforzamento dei poteri commissariali previsti anche per la realizzazione degli interventi connessi ai Campionati europei di calcio 2032. Vorrei essere molto chiara su questo punto: il Partito Democratico non ha mai assunto una posizione pregiudizialmente contraria agli strumenti commissariali come strumenti straordinari, quindi in presenza di eventi straordinari, di calamità, di esigenze realmente straordinarie; il ricorso a poteri speciali può rappresentare una scelta ragionevole in tali casi. Il problema invece nasce quando ciò che dovrebbe costituire un'eccezione diventa la normalità, ed è

questa la tendenza che osserviamo ormai da tempo. Per le grandi opere, per gli eventi internazionali, per gli interventi infrastrutturali, la risposta è sempre più frequentemente la stessa: un commissario straordinario, poteri derogatori, procedure speciali. È una scelta che merita riflessione, perché il commissariamento non dovrebbe sostituire la capacità dell'amministrazione ordinaria di programmare, di progettare, di realizzare gli interventi pubblici. Uno Stato moderno non si misura dalla quantità dei commissari che nomina, ma dall'efficienza delle proprie istituzioni ordinarie. Se il ricorso agli strumenti straordinari diventa sistematico, il rischio è quello di produrre un duplice effetto negativo: da un lato, si depotenziano progressivamente le amministrazioni ordinarie e, dall'altro, si alimenta l'idea che il rispetto delle regole comuni rappresenta un ostacolo, anziché una garanzia. Da questo punto di vista, il lavoro svolto alla Camera ha consentito almeno di correggere alcune delle criticità più evidenti del testo originario. Grazie anche al contributo delle opposizioni sono stati introdotti correttivi importanti ed è stato chiarito che i poteri derogatori del commissario non possono estendersi alla disciplina della trasparenza, dell'accesso agli atti e della prevenzione della corruzione. Contestualmente - questo è un punto centrale - è stata prevista una forma di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC.

Sono modifiche significative, ma è difficile non osservare che proprio queste modifiche dimostrano come il testo predisposto dal Governo presentasse aspetti problematici sotto il profilo delle garanzie. Trasparenza, accesso civico e prevenzione della corruzione non possono essere considerati variabili dipendenti dall'urgenza. (*Applausi*). Al contrario, proprio quando si attribuiscono poteri straordinari diventa ancora più importante rafforzare i meccanismi di controllo. Le deroghe non possono attenuare i principi che presiedono la legalità amministrativa. Credo però che il limite principale di questo decreto-legge non riguardi soltanto ciò che contiene, ma anche ciò che non contiene.

Pochi anni fa questo Parlamento ha approvato, con un consenso larghissimo, la modifica dell'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Fu una riforma fortemente sostenuta dal Partito Democratico e nata, in particolare, grazie al lavoro e all'impegno del collega deputato Mauro Berruto. Quella modifica costituzionale non aveva un valore soltanto simbolico: affermava un principio destinato a orientare l'intera politica pubblica in materia di sport.

Se lo sport contribuisce alla formazione della persona, alla salute, all'inclusione e alla coesione sociale, allora la politica sportiva non può esaurirsi nella gestione dei grandi eventi e nella disciplina degli organismi di governo. Dovrebbe partire dalle condizioni concrete che consentono ai cittadini di praticare attività sportiva; dovrebbe interrogarsi sullo stato dell'impiantistica di base, sul ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche, sulla possibilità per un bambino o una bambina di accedere a un'attività sportiva indipendentemente dal reddito della propria famiglia (*Applausi*), sulle disuguaglianze territoriali che ancora caratterizzano l'offerta sportiva nel nostro Paese e ancora - punto fondamentale - sul rapporto tra scuola e sport, sul sostegno al volontariato sportivo.

Ebbene, su questi temi il decreto-legge dice molto poco. Questa non è una semplice omissione: è il riflesso di una precisa gerarchia di priorità. Nel provvedimento trovano spazio gli assetti organizzativi, le strutture commissariali, la *governance*, gli organismi, le varie nomine; rimane invece sullo sfondo la dimensione dello sport come politica pubblica rivolta alle persone. Eppure è proprio nello sport di base che si producono gli effetti più rilevanti per la collettività: è lì che si combatte la sedentarietà, che si costruiscono relazioni sociali, che si previene il disagio giovanile; è lì che lo sport svolge quella funzione educativa e di inclusione che oggi la Costituzione riconosce espressamente. (*Applausi*).

I grandi eventi sono importanti e possono rappresentare una straordinaria opportunità per il Paese (nessuno mette in discussione questo), ma la loro riuscita non può essere misurata soltanto dal rispetto dei cronoprogrammi o dalla quantità delle opere realizzate. Lasceranno un'eredità positiva soltanto se contribuiranno a rafforzare il sistema sportivo nel suo complesso, a partire dai territori, e se quelle infrastrutture diventeranno luoghi da far vivere anche ai più fragili; altrimenti rischiano di rimanere eventi isolati, privi di un reale impatto sulla pratica sportiva quotidiana.

È questa la differenza di impostazione che ci divide. Noi riteniamo che la politica sportiva debba partire dall'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il che significa considerare lo sport come uno

strumento di inclusione sociale, di salute pubblica, di crescita educativa, investire nelle comunità prima ancora che negli eventi e rafforzare il tessuto delle associazioni sportive e delle realtà dilettantistiche.

Questo decreto-legge, invece, restituisce un'immagine diversa: l'attenzione, come dicevo, si concentra prevalentemente sugli assetti di governo e sulle strutture organizzative; molto meno spazio viene dedicato alle persone che lo sport lo praticano ogni giorno. È questa, in fondo, la differenza tra la vostra idea di sport e la nostra. Per noi lo sport è prima di tutto un diritto di cittadinanza e uno straordinario fattore di inclusione sociale. In questo decreto-legge invece questa idea dello sport non emerge: c'è proprio un'altra idea dello sport. Emerge piuttosto una concezione nella quale la *governance* occupa più spazio della partecipazione, gli organismi più della comunità, gli assetti istituzionali più dei diritti. Vi occupate degli incarichi e perdete di vista le persone.

È per questa ragione che, pur riconoscendo alcuni interventi condivisibili e i miglioramenti introdotti durante l'esame alle Camere, esprimiamo una valutazione critica e negativa sul provvedimento, perché una politica dello sport dovrebbe essere giudicata, prima ancora che dalla qualità della sua organizzazione, dalla capacità di allargare le opportunità, ridurre le disuguaglianze e rendere effettivo il diritto di tutti a praticare attività sportiva. È questa la direzione indicata dalla Costituzione ed è questa la direzione che, a nostro giudizio, questo decreto-legge continua a non seguire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liris. Ne ha facoltà.

[LIRIS](#) (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, ringrazio la signora relatrice. Sono orgoglioso di parlare in quest'Aula del provvedimento al nostro esame, proprio perché mi dà l'opportunità, in qualche modo, di contraddire tante delle eccezioni che sono state mosse su un provvedimento che invece, anche secondo una parte della minoranza, contiene alcuni aspetti molto positivi che facilitano l'approccio alle misure più importanti che lo sport deve affrontare, questo sia nell'ambito dello sport di base, sia per quanto riguarda la centralità dello sport nelle comunità, non soltanto nelle grandi città, ma anche nelle piccole comunità e nei piccoli Comuni, e l'approccio che si deve avere nell'organizzazione dei grandi eventi, in particolar modo gli Europei 2032, l'America's cup, i Giochi del Mediterraneo.

All'interno di tali eventi si misurano non soltanto le capacità di un Ministero di essere protagonista, ma dell'intera Nazione. Abbiamo visto recentemente quanto siano importanti i grandi eventi e quanto lascino di positivo sul territorio, nella misura in cui le amministrazioni locali, magari illuminate e capaci di non mettersi in contraddizione rispetto alle indicazioni del Ministero, riescono a farne tesoro per poi arricchirsi e lasciare alle generazioni successive quello che in termini infrastrutture viene creato con i grandi eventi.

Infatti i grandi eventi non si limitano soltanto ad una manifestazione di forza in un determinato momento, ma sono politica industriale, sono prodotto interno lordo. Nella mia vecchia vita di assessore regionale allo sport ho avuto modo di toccare con mano tutti i punti che sono stati enfatizzati in questo provvedimento.

Per gioco (lo dico in maniera semplicistica) vorrei ricordare una opportunità che mettemmo in evidenza nel primo mandato, lo ricorderà il collega Sigismondi, quando provammo a stanziare 4 milioni nel primo bando per i Comuni, affinché potessero accedere a finanziamenti a fondo perduto per mettere in sicurezza una palestra, per dare l'opportunità a un piccolo Comune di mettere un campo polivalente a disposizione della propria comunità, un piccolo campetto, una piccola piscina, un presidio delle istituzioni all'interno di un piccolo Comune. Ebbene, non soltanto quei 4 milioni non bastarono, ma con il primo bando le richieste ammontarono quasi a dieci volte tanto.

Oggi quel bando è la testimonianza che ogni piccolo Comune, ogni sindaco, ogni amministratore ha nel proprio cassetto un'iniziativa sportiva, magari per il mondo dei dilettanti, che può dare una risposta alla propria comunità e che diventa una presenza dello Stato, diventa lotta allo spopolamento, diventa presenza di valori, di istituzioni e di educazione nei confronti dei più giovani e anche un'opportunità per quella politica di invecchiamento attivo che stiamo perseguendo.

Lo sport è educazione, inclusione, prevenzione e salute. Noi siamo quelli dello sport in Costituzione; noi, con grande orgoglio e con un voto unanime, abbiamo messo lo sport in Costituzione. Oggi mettiamo in evidenza come lo sport possa essere elemento di prevenzione attiva, prevenzione primaria

e anche di terapia. Quanto un'attività sportiva, magari aerobica, può sostituire una terapia antipertensiva nelle persone che evidentemente sono esposte sono a rischio di dislipidemie, di cardiopatie e che hanno a che fare con dismetabolismi? Lo sport può essere una risposta importante sia in termini terapeutici, sia adiuvanti rispetto a terapie che possono essere messe a disposizione.

La ringrazio, signor Ministro, per il gesto, istituzionale ma anche educativo, delle borse di studio per gli universitari che conseguono risultati sportivi. Questo è un elemento educativo importante.

Lo sport già di suo insegna come non esistano scorciatoie e soltanto attraverso l'abnegazione e il sacrificio si possa arrivare a dei risultati. Poter sposare i risultati sportivi con meriti scolastici universitari è una forma educativa che appartiene al DNA del Governo Meloni, del Ministero condotto dal ministro Abodi, del centrodestra, di coloro che fondano la politica sul merito anche nell'ambito sportivo.

Abbiamo pertanto potuto capire come ogni euro investito nello sport produca valore, quindi lo sport per noi non è un costo, è un investimento: ogni euro che investiamo può produrre, se - lo ripeto - le amministrazioni sono capaci di interloquire con gli enti sovraordinati, certamente le Regioni, ma anche di ascoltare e portare avanti le indicazioni di un Ministero illuminato, che oggi ha finalmente rimesso lo sport al centro dell'agenda di Governo, cosa di cui quindi la ringrazio, caro Ministro.

America's Cup, UEFA Euro 2032, Olimpiadi e Paralimpiadi non sono soltanto manifestazioni sportive: sono politiche industriali, turistiche ed economiche foriere di prodotto interno lordo. La ricaduta positiva che una manifestazione porta in un determinato luogo e in una determinata località non riguarda soltanto la *location* nella quale viene svolta la manifestazione, ma l'indotto di un territorio anche più vasto rispetto ad essa, certamente non soltanto turistico, ma anche socioeconomico, che può fare la differenza.

Molto spesso è diventato anche un modo e una strategia per ampliare e valorizzare *brand* di *location* che non sono abbastanza conosciute e valorizzate. In Abruzzo lo abbiamo fatto con la partenza del Giro d'Italia dalla Costa dei Trabocchi, che è diventata storia, un palcoscenico internazionale che ha fatto conoscere *location* che non erano abbastanza conosciute, ma potevano lanciare e valorizzare infrastrutture e rendere un servizio alla comunità non soltanto in quel momento, ma anche in prospettiva.

È per questo che tale visione deve continuare a crescere: dobbiamo dare modo di avere possibilità in più - attraverso lo sport, lo ribadisco - a tanti giovani, anche ai più sfortunati, anche a quelli speciali (e penso all'ambito paralimpico e alla capacità che possiamo avere, attraverso lo sport, di praticare politiche di accessibilità e d'inclusione, magari valorizzando anche la figura del *disability manager* all'interno delle comunità e dell'amministrazione). In tante infrastrutture e in tante costruzioni - lo dico nell'ambito di chi ha dovuto affrontare il tema della ricostruzione - il *disability manager* è una figura tecnica (ingegnere o architetto) che può dare un parere vincolante o un ok o mettere un visto che nelle opere di costruzione e di ricostruzione di impianti sportivi può fare la differenza quando presentano tutte le caratteristiche di accessibilità e d'inclusione. Questo può essere un elemento in più da mettere a disposizione di una Nazione il cui Parlamento si appresta ad approvare il decreto-legge in esame, ma nella funzione prospettica di chi vuole valorizzare lo sport di base, i grandi eventi e le infrastrutture.

Pertanto, caro Ministro, la ringrazio per questo provvedimento, anticipandole che chiaramente in dichiarazione di voto il nostro responsabile del dipartimento nel partito enfatizzerà maggiormente alcuni altri aspetti che stiamo portando avanti come partito e come centrodestra. La invitiamo a marciare su questo ambito e a continuare su questa strada di valorizzazione dello sport a livello educativo e formativo, di dare un futuro con maggiori certezze di prospettiva alle nostre comunità, lo ribadisco, quindi col doppio livello delle grandi opere, delle grandi infrastrutture e dei grandi eventi, ma anche del valore educativo dello sport di base, educativo, come vogliono coloro che auspicano che lo sport sia una prospettiva positiva per i giovani e anche per gli anziani.

Di fatto, un'opportunità per coloro che, in termini di fragilità, vogliono una risposta dallo Stato e con questo decreto-legge ne hanno ampia dimostrazione. La ringrazio, signor Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCO (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti all'articolo 2, in particolar modo l'emendamento 2.3, con cui chiediamo al Governo, e in particolar modo al commissario straordinario, una relazione tecnica legata alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata, con riferimento ai costi delle infrastrutture. Avevamo presentato più volte un'interrogazione al Governo, ma anche al commissario - sì, Ministro - per cercare di comprendere, dato che nei bandi di gara si fa riferimento al costo della manodopera legata alla realizzazione delle infrastrutture, se questo costo sia stato rispettato o meno nel corso della realizzazione delle opere.

Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 2.4. Noi abbiamo già depositato un identico emendamento alla Camera, con riferimento all'apertura dell'aeroporto di Taranto ai voli di linea passeggeri, in vista dei Giochi del Mediterraneo. Molti parlamentari, anzi quasi tutti i parlamentari eletti a Taranto, avevano avanzato la richiesta di portare tale proposta all'esame dell'Assemblea; noi ci rendiamo conto, però, che nel fascicolo degli emendamenti nessuna proposta dei parlamentari di centrodestra è arrivata in Senato, ma neanche alla Camera. A questo punto, quindi, noi chiediamo a lei, Ministro, e al Governo di poter valutare, prima del voto, la possibilità di chiudere quell'*iter* amministrativo iniziato nel 2021, nel corso del Governo Conte-II, poi ratificato nel corso del Governo Draghi, a maggio 2022. In questi quattro anni, ahimè, il ministro Salvini e il Governo, nonostante le tante interrogazioni a sollecito, non hanno mai dato riscontro a queste nostre richieste e, soprattutto, non hanno dato seguito alla sentenza del Consiglio di Stato sul rispetto del diritto alla continuità territoriale. Noi, a questo punto, riponiamo le nostre speranze nella maggioranza di centrodestra, nei parlamentari eletti a Taranto e presenti in Senato e nella sua figura, signor Ministro, affinché Taranto possa avere il riconoscimento di questo diritto, soprattutto in relazione alla grande crisi economica, sociale e culturale che sta attraversando il capoluogo ionico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

COSENZA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 01.1 e su tutti gli emendamenti all'articolo 1. Sull'ordine del giorno G1.1 il parere è favorevole, condizionatamente alla seguente riformulazione: espunte la quarta e la quinta premessa, è accolto il primo impegno riformulato come segue: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che le disposizioni in materia di sport contenute nel presente decreto siano attuate nel pieno rispetto del valore educativo e sociale sancito dall'articolo 33 della Costituzione, garantendo la priorità d'accesso alle attività per i minori, le persone con disabilità e le famiglie in condizioni di svantaggio economico».

Sull'articolo 2, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti. Sull'articolo 4, esprimo parere contrario all'unico emendamento 4.1. Sull'articolo 4-*bis*, il parere è contrario sull'emendamento 4-*bis*. 1. Sull'ordine del giorno G4-*bis*.100 vi è un invito al ritiro.

PRESIDENTE. È stato ritirato, senatrice Cosenza.

COSENZA, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 6. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G6.100, mentre è contrario sugli emendamenti aggiuntivi 6.0.1 e 6.0.2.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7 ed all'articolo 8. Sull'ordine del giorno G8.100, il parere è favorevole con l'impegno a riformularlo come segue: «Impegna il Governo ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 14 e 15, nel rispetto delle prerogative delle

Regioni e Province ad autonomia speciale, incluso quella della Provincia Autonoma di Bolzano». Esprimo parere contrario agli emendamenti all'articolo 9.

[ABODI](#), *ministro per lo sport e i giovani*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 01.1 e 1.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 01.1.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bevilacqua, siamo già passati oltre.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, io ho alzato la mano da tempo.

PRESIDENTE. D'accordo, senatrice Bevilacqua, procediamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, ci tenevo ad intervenire, nonostante il parere contrario, per sottolineare il contenuto di questo emendamento.

Esso chiede che, nella definizione dei piani di intervento, il commissario straordinario privilegi le proposte che prevedono il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti. Questo in coerenza con il decreto legislativo n. 38 del 2021, con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con gli strumenti di pianificazione locale in materia di qualità dell'aria, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi di cui al regolamento, anche al fine di contenere il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle superfici.

Vi porto subito al caso concreto che ho in mente, che è lo stadio di San Siro a Milano. Come sapete, dopo vicissitudini lunghissime, lo stadio è stato venduto e le società hanno deciso di demolirlo e di costruirne un altro a qualche centinaio di metri di distanza. Quello che non viene preso in considerazione e che avrei voluto che il commissario, viceversa, facesse nell'ambito dei propri poteri, è di privilegiare gli interventi di ristrutturazione dell'esistente. Questo perché la sola demolizione dello stadio di San Siro di Milano comporta l'emissione di 210.000 tonnellate di CO₂. In una città come Milano, che già supera qualsiasi limite di inquinamento, tali emissioni solo per la demolizione - non parlo della ricostruzione - vanificano tutta l'attività svolta dal Comune in quindici anni per cercare di riportare le soglie sotto i limiti. È un problema molto grave che dovrebbe essere preso in considerazione. La norma prevede la possibilità di ristrutturare, anziché demolire e ricostruire, ma il Governo e lo Stato dovrebbero mettere dei paletti chiari, perché ci sono delle priorità che devono essere rispettate, ossia la salute e il benessere dei cittadini, che vanno certamente prima degli interessi degli speculatori immobiliari. Alla fine, quella è proprio una operazione di speculazione immobiliare.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.5 a 1.7 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono improcedibili.

Sull'ordine del giorno G1.1 è stato espresso favorevole con riformulazione. Senatrice Bevilacqua, accetta la riformulazione?

[BEVILACQUA](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo spiegando perché non posso accettare la riformulazione, anche considerato che è ciò che avrei voluto dire anche nell'intervento precedente.

Signor Presidente, con l'ordine del giorno G1.1, ma anche con il precedente emendamento, chiedevamo una cosa semplice. Nel 2015, l'allora capo di Fratelli d'Italia all'opposizione, e oggi Presidente del Consiglio, si esprimeva con parole molto nette in merito al gioco d'azzardo. Giorgia Meloni diceva che il gioco d'azzardo dovrebbe essere trattato come la dipendenza da fumo; pertanto, così come sui pacchetti delle sigarette c'è scritto che il fumo nuoce gravemente alla salute, lo stesso andava fatto con il gioco d'azzardo e dunque negli impianti sportivi non si sarebbe dovuto procedere alla pubblicità e all'incentivo di questo tipo di pratiche.

Chiedo ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli di Fratelli d'Italia, cosa vi ha fatto cambiare idea, visto che con questo ordine del giorno noi chiediamo, tra le altre cose, esattamente che il bene pubblico e la salute pubblica, che sono uguali a quelli del 2015, trovino tutela e rispetto da parte del Governo e del Parlamento.

In questi luoghi, che dovrebbero essere di accrescimento dal punto di vista dei valori sportivi, non può trovare spazio la pubblicità al gioco d'azzardo.

Mi appello quindi alla maggioranza affinché riveda la propria posizione, riconsideri il contenuto di questo ordine del giorno e lo approvi così com'è.

[PRESIDENTE](#). Procediamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta in considerazione dello svolgimento della Cerimonia del Ventaglio. La seduta riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 11,31, è ripresa alle ore 16,19).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

La seduta è ripresa. Ricordo che su tutti gli emendamenti la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Turco, deve alzarsi e usare il microfono.

TURCO (M5S). Signor Presidente, avevo alzato la mano prima della votazione per chiedere che la votazione venisse effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sull'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Siamo già oltre l'emendamento 2.3.

TURCO (M5S). Avevo alzato la mano prima, Presidente. Se lei corre e non mi vede, non è un problema...

PRESIDENTE. Lo può fare sul successivo, se vuole.

TURCO (M5S). No, signor Presidente, perché sono emendamenti completamente diversi.

PRESIDENTE. Va bene, senatore, per questa volta. Siamo in quattro e nessuno dei quattro ha visto. Annullo allora la votazione sull'emendamento 2.3.

TURCO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.4 è improcedibile. Chiedo ai senatori Gaudiano e Turco di mettersi d'accordo.

TURCO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «con l'aeroporto di Taranto-Grottaglie».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.6 e 2.7 sono improcedibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.1 e 4-bis.1 sono improcedibili.

L'ordine del giorno G4-bis.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

Verifica del numero legale

GAUDIANO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

TURCO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.2 e 6.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Sbröllini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.2 è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 7.1 a 7.4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 7.8 a 7.13 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori, all'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Sbrollini, e all'emendamento 8.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.5 a 8.7 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori, identico all'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.11 a 8.14 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.15, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.17.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.17, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

l'emendamento 8.18 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.21 a 8.23 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.24.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.24, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 8.25, presentato dalla senatrice Floridia Barbara e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.26 a 8.28 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.30 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.31, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.32 e 8.33 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.34.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.34, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.35 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.36, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 8.37 a 8.40 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.41, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.42.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.42, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine del giorno G8.100 era stato espresso parere favorevole ove accolta la riformulazione proposta. Senatrice Unterberger, accetta tale riformulazione?

[UNTERBERGER](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, avevo depositato un testo 2.

[PRESIDENTE](#). Invito quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G8.100 (testo 2).

[COSENZA](#), *relatrice*. Signora Presidente, il parere è favorevole.

[ABODI](#), *ministro per lo sport e i giovani*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 8-bis.1, presentato dal senatore Crisanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) *(IV-CR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(IV-CR)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, prima di tutto questa mattina abbiamo avuto la discussione generale in cui è intervenuta la mia collega Fregolent, già mettendo in evidenza alcune questioni che poi cercherò di riprendere in maniera molto sintetica.

Prima considerazione: signor Ministro, noi ci conosciamo e ci stimiamo da tanti anni perché in molte occasioni ci siamo trovati in percorsi diversi, ma sempre a favore di tutto quello che andava a incentivare un Paese dove lo sport dovrebbe essere molto più valorizzato rispetto a quello che è stato fino ad ora.

I motivi sono molto noti, sono quelli di un Paese che per sua stessa natura, per sua stessa vocazione, è portato a essere un Paese a cielo aperto, come dicono in molti, con le palestre della salute, con gli impianti sportivi in alcuni luoghi sicuramente di grande valore e in altri, invece, con strutture fatiscenti o addirittura senza strutture.

La prima considerazione, mi permetta, è di tipo politico, cioè di metodo, che è quello che è stato rilevato prima dalla mia collega e nel dibattito che si è svolto la settimana scorsa alla Camera: evidentemente non c'era la necessità di una decretazione di urgenza. Questo è il secondo decreto-legge sullo sport; è stato definito un decreto *omnibus*, proprio perché al proprio interno contiene norme che vanno dalla carta d'identità elettronica ai grandi eventi, alle manifestazioni sportive all'impiantistica, tutto quello che riguarda il settore giovanile e il calcio femminile. Quindi è un provvedimento sicuramente molto ampio, molto complesso e noi avremmo preferito che alcune questioni fossero ben distinte. Anche perché lo abbiamo evidenziato anche in altre occasioni, e lei sa come la pensa il mio partito su questo, noi siamo favorevoli... *(Brusio)*.

Signora Presidente, se è possibile, vorrei avere un po' di silenzio, perché c'è un rumore di sottofondo... *(Richiami del Presidente)*... anche magari ai banchi del Governo, altrimenti non riescono a seguire.

(Richiami del Presidente). La ringrazio.

Noi - lo sa benissimo, signor Ministro - siamo da sempre favorevoli ai grandi eventi e io continuo a dirlo anche in quest'Aula oggi perché Italia Viva - Casa Riformista ha sempre avuto una valutazione positiva sui grandi eventi e le manifestazioni sportive, come diceva la collega Fregolent stamattina.

(Applausi).

Pensiamo a come è cambiato il volto di Torino dopo le Olimpiadi, come sarebbe potuto cambiare anche in altre grandi città se ci fossero stati dei grandi eventi e delle manifestazioni sportive, che sono un volano non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, culturale e turistico. Infatti, dove c'è un luogo sportivo c'è prima di tutto prevenzione, e noi continueremo a ripetere questa parola perché tante sono le proposte di legge che abbiamo presentato anche in questo senso, e lei lo sa bene, Ministro. Lo ripeto oggi, alla sua presenza, che c'è un nostro disegno di legge che è stato firmato anche in maniera trasversale dai colleghi della maggioranza, che chiede di riconoscere l'esercizio fisico come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica... Io mi fermo, Presidente, poi chiedo ovviamente di recuperare il tempo, perché il Governo... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di allontanarsi dai banchi del Governo.

SBROLLINI (*IV-CR*). Insomma, sono già due o tre volte che lo chiediamo. Grazie, signor Presidente.

Dicevo, signor Ministro, che ci sono tanti progetti di legge che potrebbero vedere la luce come questo, perché noi vogliamo affermare anche qui un principio molto chiaro: questo è il Paese che potrebbe diventare numero uno anche nello sport, e oggi invece i dati che abbiamo sulla sedentarietà, soprattutto tra i bambini, ci dicono esattamente il contrario. Siamo diventati il Paese più sedentario d'Europa. (*Applausi*).

Questo vuol dire che invece dobbiamo favorire politiche di welfare, politiche sociosanitarie e culturali che vadano nella direzione di rendere l'esercizio fisico un diritto per tutti, per tutti i bambini e tutte le bambine, indipendentemente da dove nascono e dalle aree geografiche, sociali e culturali, ma oggi sappiamo che non è così.

Signor Ministro, proprio perché vorremmo una legge organica su questo tema, come abbiamo detto più volte, pensiamo anche che alcune di queste questioni potevano essere distinte in altri provvedimenti. Oggi cos'è che però vogliamo sottolineare qui? Abbiamo detto che ci sono questioni come quella del tiro a segno, tema che è stato più volte sollevato e che riguarda persone che spero prima o poi verranno ascoltate (non si capisce perché ci sia stato questo accanimento contro il tiro a segno in Italia: per esempio, vorremmo avere una risposta su questo). (*Applausi*).

Vorrei anche sottolineare, come Italia Viva-Casa Riformista - dato che si tratta delle nostre battaglie anche delle scorse legislature, come abbiamo detto alla Camera - che anche qui abbiamo ripresentato alcuni emendamenti, ma purtroppo, ancora una volta, la maggioranza preferisce non ascoltare le opposizioni e votare contro ideologicamente. (*Applausi*). Mi dovete spiegare, infatti, perché è stato dato parere negativo a un emendamento che chiedeva di mantenere le risorse all'1%: so che lei è favorevole, signor Ministro; lo ha detto anche stamattina il neopresidente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) in 7a Commissione, Giovanni Malagò, che è d'accordo sul mantenere l'1% delle risorse destinate al calcio femminile invece che portarle allo 0,5%, perché intanto - fatemelo dire - si aprirebbe uno scontro tra settori che vanno entrambi aiutati (quello giovanile e quello femminile): dobbiamo valorizzarli entrambi e rendere queste misure strutturali, non più *una tantum*. Abbiamo quindi presentato un emendamento che chiede di favorire e ancora di più di sostenere il calcio femminile in Italia.

Ugualmente siamo convinti che questo Paese, nonostante le poche risorse ancora destinate allo sport e alle giovanili, ci regali in tanti settori e in tanti sport delle straordinarie competenze, talenti e medaglie che poi vediamo quando ci sono le Olimpiadi e le varie manifestazioni sportive.

Non capiamo perché non investire fino in fondo in questi settori. Anche su questo, colleghi e colleghe, vi chiedo di fare una riflessione comune - qui lo dico al Senato - senza distinzione di colore politico. Negli anni scorsi, grazie ai Governi di centrosinistra, per esempio, abbiamo approvato misure a favore della maternità per le atlete, che prima non c'erano. Stiamo lavorando e siamo sempre disponibili al dialogo con il Ministro e anche con i colleghi della maggioranza, per favorire e rendere tutte le strutture e i servizi adeguati al 2026.

Infine, lo sport - come si è visto e lo voglio ripetere anche qui - è potentissimo per contrastare le dipendenze: pensiamo agli adolescenti; se ci sono luoghi di aggregazione, strutture, servizi e palestre h24, sarà più difficile che quei ragazzi e quelle ragazze entrino in organizzazioni criminali o diventino dipendenti da droghe o da alcol. Dobbiamo fare quindi un investimento serio nel nostro Paese, invece

di pensare magari di inventare nuovi reati, per punire anche i ragazzi di 14 anni. (*Applausi*).

So di aver finito il mio tempo, signora Presidente, quindi mi avvio a concludere: magari pensiamo di investire nel sociale.

Infatti, se viviamo in realtà dove non c'è neanche un luogo in cui questi ragazzi possono stare assieme e possono ritrovarsi, come possiamo favorire e aiutare quelle famiglie e quei ragazzi che magari non hanno, anche dal punto di vista economico, possibilità di fare sport oppure di essere aiutati in alcun modo?

Io penso che il lavoro che noi dobbiamo fare come Parlamento sia, prima di tutto, quello di approvare, prima della fine della legislatura, tutti quei disegni di legge - e sono tanti - che hanno già superato il vaglio delle Commissioni e sono stati approvati all'unanimità.

Concludo, signora Presidente, dicendo che ci dispiace: di fronte al secondo decreto sport, avremmo voluto votare a favore. Abbiamo perso un'altra grande opportunità, che oggi ci costringe, in maniera non positiva per quanto ci riguarda, a esprimere un voto contrario come Italia Viva-Casa Riformista. (*Applausi*).

Saluto a un gruppo di giovani delle parrocchie Madonna Addolorata e San Giovanni Battista di Petralia Soprana

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea un gruppo di giovani delle parrocchie Madonna Addolorata (in località Raffo) e San Giovanni Battista (in località San Giovanni) di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1978 (ore 16,44)

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene principalmente su tre fronti: grandi eventi sportivi, rafforzamento della *governance* nello sport, tutela concreta dei diritti delle persone e accesso ai servizi. Sul versante dei grandi eventi, il decreto mette in sicurezza appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale, come UEFA Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, l'America's Cup di Napoli, oltre a completare alcuni profili tecnici legati ai Giochi di Milano-Cortina. La scelta più importante è molto chiara, perché volge ad accelerare dove serve, senza arretrare su trasparenza, legalità, accesso agli atti e prevenzione della corruzione. Per quanto riguarda i Giochi di Taranto 2026, arrivano risorse aggiuntive e un cronoprogramma rigoroso per le opere che li riguardano. Per l'America's Cup si introducono misure puntuali su frequenze radio, vigilanza tecnica, lavoro a termine, tutto connesso all'evento. Per Milano-Cortina l'intervento è limitato al trattamento del personale militare impiegato nel dispositivo logistico e operativo dei Giochi.

Sul piano economico, il decreto-legge indica priorità precise e stanZIA diverse decine di milioni di euro, non solo per gli eventi su citati, ma anche per l'adeguamento di piscine pubbliche e impianti natatori. Proprio riguardo agli impianti natatori, alla Camera, con un consenso unanime (lasciatemi dire), è stata introdotta una misura che destina risorse *ad hoc* per l'adeguamento delle piscine pubbliche. È un segnale importante, perché le piscine non sono solo luoghi per l'attività agonistica, ma sono dei veri e propri presidi sportivi e sociali, essenziali per i territori, per i giovani, ma anche per molte persone con disabilità. Queste scelte mostrano che non siamo davanti semplicemente a un provvedimento simbolico, ma a un intervento che stanZIA risorse concrete proprio sugli eventi, sugli impianti e sull'organizzazione.

Il decreto-legge rafforza la *governance* del sistema sportivo; viene potenziata la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e si interviene sulla ripartizione dei diritti audiovisivi del calcio, destinando in pianta stabile - lasciatemi dire, per la prima volta - risorse importantissime anche alla Serie A femminile, oltre che alla Serie C, con un vincolo preciso, quello di investire nei settori giovanili, nelle infrastrutture, nella qualità dei formatori. Se n'è tanto parlato in quest'Aula e anche fuori da questi microfoni.

Però con questo provvedimento dobbiamo riconoscere che questa è una finestra importante che si apre

e che offre comunque un supporto, un riconoscimento e una valorizzazione importante proprio al settore femminile non solo per i campionati, ma anche e soprattutto per costruire delle basi solide per crescere e dare delle risposte sempre maggiori.

Vi è anche un'importante attenzione per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno e, se vogliamo, per la prima volta l'istituzione del gruppo sportivo della Difesa, che non vuole sostituire i gruppi sportivi effettivamente già esistenti, che bene lavorano e che bene ci rappresentano, come appunto l'Aeronautica, i Carabinieri, l'Esercito e la Guardia di finanza. Il punto, infatti, non è creare qualcosa che prima non esisteva, ma dare una regia unitaria ad un sistema che già è presente e ben articolato, ma che di fatto diventa un coordinamento per raggiungere meglio gli obiettivi, per offrire un miglior reclutamento anche degli atleti e avere maggiori relazioni con il CONI, con il CIP, con Sport e Salute, anche per l'utilizzo delle infrastrutture.

In questo quadro, lasciatemi dire che viene valorizzato il grande lavoro che svolge anche il gruppo sportivo paralimpico della Difesa, che, accanto ai militari e al personale della Difesa con disabilità, include oggi anche degli atleti paralimpici di alto livello con dei contratti sportivi dedicati. Lasciatemi dire che questa sembrava una misura impossibile, che ha visto il suo avvio nella scorsa legislatura e mi ha vista come prima firmataria, come portabandiera, in una lotta che è durata tre anni e che oggi dà la possibilità, grazie all'aggiornamento di questa norma, a tanti atleti con disabilità, a tanti atleti paralimpici, di essere effettivamente riconosciuti in forza nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato. I militari, con dei contratti *ad hoc*, riconoscono loro questa possibilità. Questo settore viene valorizzato ulteriormente. C'è un coordinamento e un rafforzamento grazie all'istituzione del gruppo sportivo della Difesa e non una duplicazione.

In chiave sociale, poi, il decreto-legge rilancia anche il fondo Dote per la famiglia e incrementa il fondo per le borse di studio agli studenti universitari con meriti sportivi: una scelta che riconosce nello sport uno strumento di salute, inclusione, educazione, mobilità sociale, soprattutto per i più giovani.

È un decreto che contiene, come abbiamo detto, decine di milioni di euro proprio a sostegno di questo mondo. È vero che contiene anche delle disposizioni di carattere *omnibus*, rispetto al documento di identità o alla Protezione civile, ma il suo baricentro resta chiaramente lo sport, i grandi eventi, i diritti delle persone e l'accesso ai servizi.

Permettetemi di ricordare quanto lo sport costituisca davvero uno strumento di crescita personale, di educazione, di prevenzione sanitaria, di integrazione e di coesione sociale. Per questo, ogni intervento legislativo mirato e anche a sostegno dello sport rende sempre più ampie ed inclusive la possibilità e la partecipazione di tutte le persone alla pratica sportiva, all'utilizzo delle strutture, anche nel rispetto del principio che, all'unanimità, abbiamo voluto inserire nella nostra Carta costituzionale. Garantire questo accesso, garantire questa possibilità non resta solo sulla carta, ma iniziamo, pian piano, a vedere concretizzato questo diritto.

Certo, c'è ancora molto da fare. Sicuramente c'è ancora tanto da migliorare. Sicuramente i fondi stanziati non appaiono sempre sufficienti, ma è sicuramente una preziosa attenzione quella che il ministro Abodi e questo Governo hanno voluto dare a questo mondo, allo sport di base, al sostegno dei grandi eventi, al mondo del professionismo femminile e - lasciatemelo dire - anche a quello della disabilità.

Quindi, io non posso che vedere con favore questo testo sul quale dunque dichiaro il voto favorevole del Gruppo che rappresento. Esso presenta, come ho già detto, degli strumenti operativi e dei presidi di legalità, sostiene lo sport di base, valorizza tutti i settori che ho citato e rappresenta una leva concreta anche all'inclusione e alla partecipazione. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, annuncio subito il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. È un voto contrario che nasce da ragioni sia di metodo che di merito, due piani diversi ma profondamente intrecciati.

Ancora una volta il Governo sceglie di affrontare questioni importanti attraverso la decretazione d'urgenza, comprimendo così il ruolo del Parlamento e riducendo gli spazi del confronto democratico.

Dentro questo decreto-legge convivono materie molto diverse tra loro: dai grandi eventi sportivi ai diritti audiovisivi, fino al riordino dell'Unione italiana tiro a segno. Sono temi che avrebbero meritato un confronto parlamentare vero, con il mondo dello sport, con gli enti territoriali e con chi ogni giorno opera nelle associazioni e nelle società sportive. Invece, ancora una volta, il Governo utilizza lo strumento del decreto-legge, sminuendo così il ruolo del Parlamento.

Ma, se il metodo non ci convince, signor Ministro, è soprattutto sul merito che non siamo affatto d'accordo, perché dietro questo decreto-legge c'è un'idea di sport che non condividiamo. Lo sport non può essere inteso solo per i grandi eventi, le grandi opere e gli assetti. Manca un'idea dello sport come diritto di cittadinanza; manca un investimento serio sullo sport di base; manca, soprattutto, una politica pubblica che metta davvero al centro le persone.

Per noi lo sport è uno straordinario strumento educativo. È salute, inclusione sociale, prevenzione; è contrasto alla dispersione scolastica e costruzione di relazioni. Lo sport è un modo per imparare il rispetto delle regole, la responsabilità e la solidarietà. È proprio per questo che riteniamo che le politiche sportive dovrebbero partire dalle periferie, dai piccoli Comuni, dalle società dilettantistiche, dalle scuole, dagli oratori, dalle associazioni e dagli educatori che ogni giorno tengono aperti gli impianti sportivi, spesso con enormi sacrifici.

Gli eventi internazionali sono certamente importanti, sì, ma rappresentano una vera opportunità soltanto se lasciano un'eredità permanente - impianti pubblici, sport di base più forte e comunità - e non quando diventano l'ennesima occasione per derogare alle regole ordinarie.

Signor Ministro, i nostri emendamenti avevano un filo conduttore molto semplice: più trasparenza negli appalti, più legalità, più tutela del patrimonio pubblico e maggiori garanzie contro i conflitti di interesse. Non sono proposte ideologiche, sono proposte di buonsenso.

Quando si spendono risorse pubbliche, il primo dovere delle istituzioni è garantire legalità, trasparenza e controllo. Lo stesso vale per il lavoro. Abbiamo chiesto che le agevolazioni previste siano riservate a chi rispetta i contratti collettivi, la sicurezza e la dignità di lavoratrici e lavoratori, perché le risorse pubbliche non possono finanziare il lavoro precario.

Una particolare riflessione merita, poi, il tema del calcio. Il futuro del calcio italiano non dipende soltanto da come vengono ripartiti i diritti televisivi; dipende dalla capacità di investire nei vivai, nella formazione degli allenatori, nello sport scolastico, nelle società dilettantistiche, nella qualità degli impianti, nel calcio femminile. Dipende anche dalla possibilità, per ogni bambina e ogni bambino, di praticare sport indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia.

Lo stesso vale per il Fondo Dote famiglia. Non basta istituire un fondo; occorre garantirne la continuità. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che ne assicuri il rifinanziamento. Una quota di iscrizione, una visita medica, un paio di scarpe o una trasferta rappresentano una spesa che molte famiglie non riescono più a sostenere. Se davvero crediamo che lo sport sia uno strumento educativo, allora deve essere davvero accessibile a tutti. Non può diventare un privilegio riservato esclusivamente a chi può permetterselo.

Voi concepite lo sport prevalentemente come un sistema da governare attraverso deroghe, commissari e grandi eventi. Noi, invece, continuiamo a pensare che lo sport sia, prima di tutto, una politica pubblica e di uguaglianza.

È proprio per questo, proprio perché il decreto-legge va in una direzione diversa da quella in cui sarebbe dovuto andare, proprio perché non affronta le vere priorità dello sport italiano e non ha accolto le proposte che abbiamo avanzato, che il nostro voto sarà convintamente contrario. *(Applausi)*.

[OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, si racconta che Milone di Crotone, il più grande lottatore e campione olimpico della Magna Grecia, ogni giorno sollevava sulle spalle un piccolo vitello; con il passare del tempo l'animale cresceva fino a diventare un toro e, insieme a lui, cresceva anche la forza e la disciplina dell'atleta. Il senso di questo racconto parte da un'idea molto semplice, ma profonda: le grandi imprese nascono dalla costanza, dal metodo e da una preparazione silenziosa che precede sempre il giorno della prova. Credo che sia proprio questa,

signor Ministro, l'idea che attraversa il provvedimento che oggi discutiamo. I colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato della necessità di grandi riforme che sono necessarie anche nel calcio e nello sport, ma queste riforme diventano credibili solo se riusciamo a rispettare gli impegni assunti, con strumenti operativi proprio come questo decreto-legge. Quando pensiamo a un campionato europeo di calcio o a un grande evento internazionale, immaginiamo le partite, gli stadi, il pubblico, lo spettacolo, ma gli antichi greci vedevano nello sport qualcosa di più: vedevano una comunità che mostrava la qualità della propria convivenza civile. Anche oggi è così: un grande evento internazionale non mette alla prova soltanto un'organizzazione sportiva, ma mette alla prova lo Stato, la capacità delle istituzioni di programmare, di collaborare, di trasformare la complessità in organizzazione, perché un grande evento internazionale non lascia in eredità soltanto impianti migliori, ma può lasciare istituzioni migliori. È questa, a mio avviso, l'ambizione più importante di questo provvedimento. Rafforzare la *governance*, coinvolgere maggiormente sindaci e presidenti di Regione e coordinare meglio le responsabilità tra i diversi livelli di governo significa rendere più efficace l'azione pubblica e più credibile lo Stato. Le risorse sono fondamentali. Qualcuno dice che non ci sono risorse, che non bastano, ma non sono l'unico strumento con cui si può sostenere lo sport; anche l'organizzazione e il riconoscimento istituzionale sono importantissimi.

È stato criticato il ricorso agli strumenti commissariali, ma in questo caso il decreto-legge non dice che le regole ordinarie sono un ostacolo, come qualcuno ha detto. Il commissario non sostituisce le regole e il decreto nasce proprio con l'idea che il commissario deve coordinare la pluralità di amministrazioni pubbliche che concorrono. L'efficienza può essere ottenuta senza mai sacrificare la trasparenza. In una democrazia matura, la rapidità delle decisioni non deve diventare un alibi per indebolire le garanzie. Proprio per questo è particolarmente significativa la scelta di escludere qualsiasi deroga alle norme sull'accesso agli atti, sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, valorizzando anche la vigilanza collaborativa dell'ANAC. Uno Stato moderno non è quello che corre a tutti i costi; è quello che dimostra che velocità, rigore, qualità e credibilità possono procedere insieme.

È importante anche un'altra scelta contenuta nel decreto in esame. Non si chiede soltanto di realizzare le opere; si chiede di conservare il metodo con cui saranno realizzate. La relazione finale prevista per la struttura commissariale servirà a raccogliere le procedure che avranno funzionato meglio e a trasmetterle alle amministrazioni affinché diventino un patrimonio stabile dello Stato e un riferimento per i grandi interventi infrastrutturali. È una visione di grande portata: le opere possono cambiare, essere trasformate o sostituite, ma un buon metodo continua a generare valore anche dopo molti anni. Questa è la maggiore eredità che un'amministrazione possa lasciare: una cultura della responsabilità che si riflette tanto nelle grandi opere quanto in quelle scelte quotidiane che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini. Penso, per esempio, alla disposizione sulla sicurezza delle piscine: è una norma che affronta un rischio concreto, prevedendo sistemi di sicurezza obbligatori, verifiche sugli impianti e risorse per l'adeguamento delle piscine pubbliche. È anche una scelta importante, perché una buona amministrazione non si limita a gestire ciò che accade, ma ha il dovere di prevenire anche ciò che può accadere. Anche questa è responsabilità pubblica, una visione dello sport nel quale mi riconosco profondamente; è la stessa visione che mi ha portato a presentare un disegno di legge, insieme ai colleghi, sugli impianti sportivi, che è nato dalla convinzione che un impianto non sia soltanto il luogo in cui si svolge una competizione, ma uno spazio di salute, di educazione, di inclusione e di vita della comunità.

La qualità di un'opera non si misura soltanto da ciò che si costruisce; si misura anche da ciò che rende possibile tutto ciò.

In conclusione questo decreto-legge, signor Ministro, non riguarda soltanto Euro 2032, ma riguarda l'idea dell'amministrazione pubblica che vogliamo costruire: un'amministrazione capace di programmare e di cooperare, di essere trasparente, di garantire la sicurezza dei cittadini e di imparare dalla propria esperienza.

Gli antichi ci hanno insegnato, come dicevo prima, che un atleta si prepara molto prima del giorno della gara, un po' alla volta, come Milone con il vitello che si è trasformato poi in toro. Questa è una preparazione silenziosa che rende possibile affrontare domani una grande prova collettiva, proprio

così, decreto dopo decreto, all'interno di una visione generale e complessiva, ma unitaria.
Per queste ragioni, il Gruppo Forza Italia esprime convintamente il proprio voto favorevole. (*Applausi*)

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Ministro, prima di entrare nel merito del decreto, mi consenta un'analisi di ciò che è accaduto negli ultimi giorni a quello che continua a essere, in questo Paese, lo sport più seguito dalle italiane e dagli italiani: il calcio. Non è lo sport che io seguo con più passione - come è noto - ma certamente ritengo che sotto gli ombrelloni estivi oggi si parli più dell'allenatore della nazionale piuttosto che della legge elettorale che state portando in Parlamento.

Facciamo un piccolo *recall* di quello che è successo (un *recap*, come si usa dire): la nazionale italiana non si qualifica per la terza volta ai mondiali; il presidente della federazione decide quindi di dimettersi; si candidano due persone autorevoli a sostituire l'ex presidente Gravina; vince la competizione elettorale federale il presidente Giovanni Malagò, certamente un uomo di grande esperienza sportiva, e inizia in qualche modo un percorso che lo porta a scegliere alcuni collaboratori come Paolo Maldini e Leonardo, grandi ex giocatori di calcio e conoscitori profondi di quello sport, e a individuare, come allenatore della nazionale, un altro ex giocatore e attualmente allenatore, Andrea Pirlo.

Nel giro di un lasso di tempo che si può misurare quasi in minuti, quella nomina decade, perché vengono fatte pressioni sul neopresidente della federazione Giovanni Malagò in ordine al fatto che Andrea Pirlo aveva un contratto di collaborazione con una società di scommesse con sede in Russia. Ora, io penso che di Giovanni Malagò si possano dire tante cose, ma non mi sembra un timido, poco loquace e non decisionista; se è arrivato al punto di decidere di cambiare una sua posizione, è probabilmente perché quelle pressioni politiche sono state molto forti. E perché ci sono state quelle pressioni? Ci sono due motivi: o perché Andrea Pirlo aveva un contratto con una società di scommesse - e questo potrei quasi dire che potrebbe essere positivo - oppure perché la questione non è il codice Ateco della società, ma è la sede legale di quella società.

Passano poche ore e viene dato l'incarico di allenatore a un altro grandissimo ex giocatore (sicuramente un evento che ha fatto felice il mio Presidente di Gruppo, noto tifoso della Sampdoria), che però nel suo passato recentissimo ha avuto come ruolo quello di allenatore dell'Arabia Saudita. Ora, signor Ministro, in questo Paese passa il messaggio che, se hai un contratto con una società russa, non puoi fare l'allenatore della nazionale; se invece hai fatto l'allenatore di una nazionale che ha come Primo ministro un assassino che ha fatto ammazzare un giornalista, allora va bene. (*Applausi*).

Quando la politica comincerà a capire che interferire su eventi sportivi, su nomine sportive, su eventi culturali, sulla Mostra del cinema, su mostre e su grandi Biennali dell'arte e dello spettacolo, forse, quando comincerà a capire che non si fa, sarà sempre troppo tardi. (*Applausi*).

Lo sport è sport, lo spettacolo è spettacolo, l'arte è arte, che venga dalla Russia, da Israele o dagli Stati Uniti. (*Applausi*).

Detto questo, signor Ministro, e tornando invece al merito del testo, da quasi tre anni nella nostra Costituzione sono presenti parole molto chiare: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Queste non sono semplici parole di omaggio retorico agli atleti quando vincono una medaglia; sono un criterio con il quale dovremmo giudicare ogni scelta pubblica sullo sport. Allora la domanda da porre oggi è molto semplice: il decreto-legge in esame avvicina davvero lo sport alle persone? Lo rende più accessibile ai ragazzi, alle famiglie, alle persone con disabilità? Rafforza le associazioni dilettantistiche, le palestre scolastiche, gli impianti dei territori? Oppure rafforza soprattutto commissari, strutture, nomine e centri di potere? La risposta è nel testo ed è la ragione per cui voteremo convintamente contro il decreto-legge in esame.

C'è anche una questione di metodo. Il decreto-legge è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno, cioè poco meno di trenta giorni fa. Ha già fatto il suo percorso alla Camera dei deputati. Non abbiamo capito come mai, in tutta fretta, si sia fatto un percorso rapidissimo in Commissione, si

arrivi immediatamente in Aula e si sia addirittura anticipato rispetto all'ordine dei lavori di queste giornate. C'era più tempo in Commissione per approfondirlo, eventualmente anche per modificarlo, perché la Camera dei deputati avrebbe avuto il tempo anche per fare una terza lettura.

Non sto dicendo che questo accada soltanto in questa legislatura, perché sono vent'anni che, di fatto, il bicameralismo è morto. Credo però che, quando c'è il tempo per approfondire alcune cose, si potrebbe approfittarne.

Il provvedimento in esame si presenta come un decreto-legge sullo sport, ma dentro vi troviamo gli Europei di calcio, i Giochi del Mediterraneo, l'America's Cup, l'Unione italiana tiro a segno, lo sport militare, la visita del Papa alle celebrazioni francescane di Assisi e addirittura la carta d'identità. Questa non è una politica pubblica.

Capisco che non è che ogni decreto-legge che arriva in quest'Aula debba per forza contenere una riforma o essere un testo unico o, in qualche modo, cambiare il passo rispetto alle politiche precedenti. Però questo Governo, quando torneremo in quest'Aula dopo la pausa estiva, sarà diventato il Governo più duraturo della storia della Repubblica e resterà nei libri di storia soltanto per essere stato quello più duraturo della storia fino a oggi, perché di riforme qui dentro non ne abbiamo vista neanche mezza. *(Applausi)*. Crediamo invece che dopo quattro anni, dal tema dello sport al tema del lavoro, dal tema della politica industriale e dell'economia al tema delle politiche pubbliche e della casa, forse dal Governo più duraturo della storia della Repubblica qualcosa in più ci si poteva aspettare.

Invece ci sono interventi spot. Per i Giochi del Mediterraneo di Taranto si stanziavano altri 15 milioni di euro, 6,5 milioni per opere da concludere entro il 31 dicembre 2026, mesi dopo l'inizio della manifestazione. Ancora una volta la risposta ai ritardi è un commissario. Vorrei vivere in un Paese in cui non è che ogni volta che c'è un problema di gestione di un intervento pubblico, a causa di una stratificazione normativa eccessiva, si debba per forza nominare un commissario. Avevate il tempo per fare in modo che i commissari in questo Paese non ci fossero più. Fa parte di quelle cose che un Governo che dura così a lungo doveva fare e che il vostro non ha fatto. *(Applausi)*. Siamo sempre a rincorrere la quotidianità, i decreti-legge che arrivano inseguendo l'attualità. C'è un problema con un *rave*? Si fa il decreto *rave*. C'è un problema con i "maranza"? Si fa il decreto "maranza". C'è un problema di pubblica sicurezza? Si fa un decreto sicurezza. E siamo al centosettesimo decreto sicurezza e i cittadini continuano a essere insicuri in questo Paese nonostante gli innumerevoli decreti sicurezza. *(Applausi)*. Questo rappresenta il fatto che continuiamo a essere uno Stato in modalità provvisoria permanente.

Noi avevamo proposto cose semplici: rendere pubblici, per ogni intervento, il codice unico di progetto (CUP), il soggetto attuatore, il costo, il cronoprogramma, il sistema di monitoraggio e soprattutto la destinazione dell'opera dopo l'intervento. Abbiamo chiesto che gli impianti realizzati e ammodernati con risorse pubbliche garantissero spazi, tempi e tariffe accessibili alle associazioni sportive e ai cittadini, ma l'emendamento è stato respinto. È rimasto soltanto un ordine del giorno, accolto dopo essere stato reso molto meno vincolante.

Qui emerge la differenza tra la nostra idea di sport e la vostra.

Per voi lo sport è soprattutto ciò che accade dentro un grande evento, per noi è ciò che accade ogni giorno, spesso lontano dalle telecamere, in una palestra comunale, in un campo di periferia, in una piscina, in una società dilettantistica tenuta in piedi dal lavoro di genitori, tecnici e volontari.

Riteniamo anche incomprensibile o comunque sbagliata la scelta sul Fondo dote. Signor Ministro, lei sa che in legge di bilancio è stato approvato anche un nostro emendamento, che aveva la mia prima firma, in cui si cercava di dare un contributo, seppur piccolo, alle famiglie per le rette che devono pagare per far sì che i propri figli possano fare sport. Credo che quella sia una strada che va implementata e non ridotta come viene fatto.

Poi c'è tutto il tema - è un po' l'ipocrisia di questo decreto - che riguarda la questione delle scommesse sportive. Oggi in Commissione, in sede di audizione del presidente Malagò, il presidente Pirondini ha spiegato molto bene qual è l'effetto della ludopatia sulle casse dello Stato, quanto ci costa la ludopatia in questo Paese. Io credo che si debba mettere un freno fortissimo non al tema della scommessa in sé, perché noi non siamo proibizionisti, è giusto che ci sia anche questo elemento che fa parte in qualche

modo del gioco dello sport, ma crediamo che questo non debba essere fortemente pubblicizzato. *(Applausi)*. Non si possono spingere i nostri concittadini a scommettere e a rovinarsi per colpa delle scommesse. E lo dice uno che ogni tanto scommette, a cui non dispiace farlo, però credo che sia del tutto evidente che per molte persone c'è un problema nella gestione del rapporto col gioco e con la scommessa e credo che lo Stato non debba far cassa su questo.

Anche sul calcio femminile, signor Ministro, riteniamo che sia stata fatta una cosa giusta nel modo sbagliato: è giusto garantire risorse certe al professionismo femminile ed è anche giusto sostenere i settori giovanili, ma non era necessario mettere in competizione parti già fragili dello stesso sistema. Non si rafforza il calcio femminile sottraendo risorse ai vivaia, ai dilettanti e alla Serie C. Avevamo proposto di aumentare dal 10 all'11% la quota complessiva destinata alla mutualità e di riconoscere al calcio femminile l'intero punto aggiuntivo: più risorse per chi ne ha bisogno senza toglierle a qualcun altro. Anche questa proposta è stata respinta.

Tralascio il tema dell'articolo 8 dell'Unione italiana tiro a segno, perché sono 26 commi che ridisegnano l'intero ordinamento di un ente. Io ritengo che questo non si debba fare con un decreto-legge, Ministro. Se serve riformare davvero un ente come l'Unione italiana tiro a segno si poteva fare un disegno di legge, approfondire con audizioni in Commissione, partecipare al ridisegno dell'ente e non inserire questo elemento in un decreto-legge.

Io credo che lo sport italiano non abbia bisogno di un'altra architettura di potere; lo sport non vive nei decreti, vive nelle palestre, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche e nelle famiglie che ogni mese fanno sacrifici per pagare un corso ai propri figli. Se la politica dimentica queste persone, dimentica il senso con cui anche quest'Aula, oltre alla Camera, ha modificato l'articolo 33 della Costituzione. Per queste ragioni, il MoVimento 5 Stelle voterà contro il provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, un primo pilastro di questo decreto-legge, quello che forse più di ogni altro segna una discontinuità, riguarda la giustizia sportiva. Il decreto stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società professionistiche sono sottoposte ai controlli della commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario.

Con parole semplici, fino ad oggi poteva capitare che lo stesso magistrato lavorasse di giorno in un tribunale della Repubblica e allo stesso tempo sedesse in un organo di giustizia della Federcalcio, chiamato a giudicare club e dirigenti. Con questo decreto-legge quella sovrapposizione finisce e la giustizia sportiva diventa un po' più autonoma, più credibile, più libera di giudicare secondo le sue regole, senza il peso di doppie appartenenze.

Il secondo pilastro guarda avanti alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il decreto introduce misure di supporto logistico ed economico per i grandi eventi internazionali, che vedranno protagonista il nostro Paese. Tra un mese esatto Taranto ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo: oltre 4.000 atleti, 26 Nazioni, 29 discipline sportive. Un evento che porterà ancora i riflettori internazionali sull'Italia e in particolare sulla Puglia, con investimenti infrastrutturali che lasceranno un'eredità concreta al territorio ben oltre le due settimane di gara.

Nel 2027 sarà la volta di Napoli, che ospiterà l'America's Cup, la più prestigiosa competizione velica al mondo, un palcoscenico straordinario per il golfo più bello d'Italia.

Infine, l'appuntamento che più di tutti chiama in causa il nostro calcio è UEFA Euro 2032, che l'Italia coorganizzerà: un traguardo enorme, che impone da subito lavori sugli impianti, certezza dei tempi e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, esattamente i principi che il decreto mette nero su bianco.

Relativamente ai grandi eventi sportivi, permettetemi una parentesi che non è retorica, ma è il contesto in cui questo provvedimento nasce. Dopo tanti anni di polemiche organizzate dai gufi e dai professionisti del no, qualche mese fa a Milano e Cortina si sono chiusi i giochi olimpici invernali, un successo straordinario per un evento fortemente voluto dal ministro Salvini della Lega, dalle Regioni a guida Lega, Lombardia e Veneto, e dal ministro Giorgetti *(Applausi)*: 1,3 milioni di biglietti venduti,

88% di riempimento degli impianti e un impatto economico stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Il Comitato olimpico internazionale che ha tributato una *standing ovation* all'Italia organizzatrice ci dice una cosa semplice: quando l'Italia del fare prevale, ci si rimbecca le maniche e si fa squadra tra istituzioni, territori e federazioni, riusciamo sempre essere tra i migliori al mondo.

Ecco, il decreto sport di oggi nasce proprio da questa consapevolezza, dal voler trasformare quell'eccellenza organizzativa in un metodo stabile per tutto il sistema sportivo nazionale. In questo senso, Taranto, Napoli ed Euro 2032 sono tra i banchi di prova che possiamo affrontare con la stessa ambizione e la stessa credibilità.

Veniamo poi al grande tema del sistema sportivo italiano, in particolare alla situazione del nostro calcio: qui, colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dircelo con franchezza, il sistema del calcio italiano ha drammaticamente perso la bussola dello sviluppo e i nodi sono inesorabilmente venuti al pettine. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla clamorosa terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia ai Mondiali di calcio: purtroppo siamo diventati un Paese che importa atleti anziché coltivarli. I numeri sono chiari: ci dicono che in serie A la percentuale di calciatori stranieri ha toccato lo spaventoso record storico del 67,5% praticamente quasi tre giocatori su quattro in campo non sono selezionabili per la nostra Nazionale. Nelle file della Liga spagnola invece la percentuale di stranieri crolla appena al 40%: lì i club credono nei propri ragazzi e i frutti si vedono nei trionfi internazionali delle loro selezioni giovanili, della loro Nazionale e dei loro club; la *cantera* spagnola non è solo una scelta tecnica, ma un'identità culturale profonda, che lega visceralmente le squadre ai propri territori e ai propri tifosi, un modello che mette al centro il talento locale, la formazione tecnica d'eccellenza e un'alleanza ferrea con le scuole del territorio. Questo sistema ha garantito alle società una sostenibilità economica straordinaria e alla Nazionale un ricambio generazionale continuo, solido e vincente.

È per questo che le misure d'urgenza di questo decreto sono fondamentali, ma devono essere il primo capitolo di una lunga serie di riforme strutturali: i campioni di domani non si comprano all'estero all'ultimo minuto; nascono nelle associazioni dilettantistiche, nelle parrocchie, nelle scuole, nelle comunità locali. Su questa linea ho presentato un disegno di legge che risponde a quest'urgenza istituendo il Fondo per lo sport di base e giovanile, alimentato in modo stabile e trasparente da una quota del gettito delle scommesse sportive e dal recupero delle risorse derivanti dal contrasto agli illeciti nello sport. Trasformiamo quindi queste risorse in nuova linfa vitale per lo sport dei nostri figli e dei nostri territori. (*Applausi*).

L'alleanza più importante che questo Parlamento ha il dovere di stringere è inoltre quella tra sport e diritto allo studio: è inaccettabile che nel 2026 i nostri ragazzi debbano ancora una volta trovarsi di fronte a un bivio dove scegliere tra l'attività agonistica e il percorso scolastico.

La scuola e l'università devono essere componenti strutturali del sistema sportivo nazionale, valorizzando i tecnici scolastici, aprendo finalmente le porte degli istituti alle competizioni dilettantistiche. Vogliamo formare atleti preparati e cittadini sani, non costringerli all'abbandono precoce.

Signor Presidente, in conclusione, difendere questo decreto-legge e spingere per le riforme strutturali dello sport significa fare una precisa e coraggiosa scelta strategica per l'Italia. Vogliamo edificare un modello italiano che non abbia nulla da invidiare a quello spagnolo o a quello tedesco. Abbiamo il dovere morale di ridare dignità allo sport di base.

Lo sport italiano ha sempre dimostrato di saper essere grande; lo sta dimostrando in ambiti e settori come il tennis o la Formula 1, con le straordinarie imprese sportive di Jannick Sinner e Kimi Antonelli, e ora tocca a noi, alle istituzioni, a chi lo sport lo vive e lo governa ogni giorno, trovare gli strumenti per esserlo sempre.

Per queste ragioni, esprimo il voto convintamente favorevole della Lega sulla conversione di questo decreto-legge. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, per prima cosa io non posso tacere

il modo in cui il Senato ha discusso questo testo. Come è stato detto in vari interventi, anche in dichiarazione di voto, si tratta di un decreto-legge che è arrivato giovedì. La scadenza degli emendamenti è stata fissata per lunedì. Noi in Commissione abbiamo votato contro il calendario che la Commissione si è data. Ringrazio il Ministro per la presenza e per il fatto che, attraverso l'accoglimento di alcuni ordini del giorno, ha in qualche modo dimostrato un'attenzione verso il dibattito di questo ramo del Parlamento, ma rimane il tema serissimo del bicameralismo, che c'è ancora. Per l'ennesima volta noi non siamo riusciti a discutere davvero un decreto-legge che arrivava dalla Camera.

Si tratta di un decreto-legge eterogeneo, non solo in materia di sport. Non è questa l'idea di sport a cui noi pensiamo. Come dice il Comitato per la legislazione della Camera, vi sono sei finalità diverse. È un decreto che interviene sostanzialmente a garantire il lavoro di alcuni commissari: di quello per i Giochi del Mediterraneo a Taranto, su cui tra l'altro si sono accumulati ritardi e per cui vengono stanziati ulteriori risorse per opere che finiranno dopo quei Giochi, che iniziano il 21 agosto, e di quello per gli Europei di calcio del 2032. C'è una progressiva trasformazione del commissariamento nella modalità ordinaria con cui noi affrontiamo i grandi eventi. Eppure, come vi è stato detto, siete un Governo che dura, un Governo politico - lo avete rivendicato ogni volta -, un Governo che potrebbe su questo lavorare diversamente.

Per fortuna, il dibattito alla Camera ha introdotto dei correttivi, come ha ricordato la senatrice Rando nel suo intervento: sono stati esclusi i poteri di deroga alle norme sulla trasparenza, all'accesso agli atti e alla prevenzione della corruzione. Pertanto, in parte, quel dibattito ha migliorato questo testo. Lo stesso vale per quel che riguarda l'America's Cup.

È un decreto che interviene soprattutto su questi grandi eventi, su cui precipita una questione: la questione del calcio femminile. È stato detto prima di me dal senatore Patuanelli: avete fatto la cosa giusta nel modo sbagliato, che noi non potevamo condividere. Noi abbiamo fortemente lavorato nella scorsa legislatura per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile, ma, a fronte del fatto che, nonostante i nostri emendamenti in bilancio, voi avete azzerato il fondo Nannicini, non possiamo pensare che questo calcio professionista venga finanziato togliendo fondi al calcio di base, al calcio dei dilettanti. Si è individuato alla Camera un emendamento di compromesso, che abbiamo tutti concorso ad approvare, ma rimane enorme la questione di come si finanzia il calcio femminile, di come si riconosce. C'erano nostri emendamenti a questo decreto-legge che stanziavano 13 milioni di euro gravando sulle multe dell'Agcom. C'erano proposte che noi avevamo presentato.

Questa mattina noi abbiamo fatto la prima audizione. Abbiamo iniziato un percorso di discussione dei disegni di legge di riforma del calcio, dove una delle questioni deve essere anche il riconoscimento del calcio femminile. Noi dobbiamo darci come obiettivo quello, espresso in quella discussione, di risolvere questa questione.

Io riconosco che da questo lato del Parlamento è stato accolto il nostro ordine del giorno sulle pari opportunità nello sport. Ieri, signor Ministro, lei ha insediato un tavolo tecnico importante, che deve lavorare su questo tema. Lo sport femminile brilla per i risultati. Spesso sono proprio le atlete quelle che portano a questo Paese grandi risultati nell'agonismo. Però le atlete agoniste sono solo il 23,6%, appunto perché poche donne riescono ad arrivare all'élite e riescono a fare sport.

Vi sono questioni aperte sul riconoscimento del pari valore, sul riconoscimento della loro rappresentazione nelle discipline. Vi sono questioni aperte riguardanti i diritti e la tutela delle atlete. Pensiamo alla questione della maternità. Vi sono delle questioni aperte riguardanti il potere. Quante sono le Presidenti di Federazione donna? Una.

È stata fatta un'indagine, che è stata portata in Commissione femminicidio, a partire dalla quale noi abbiamo iniziato un percorso, perché ci sono questioni che riguardano anche le molestie e la violenza psicologica nello sport che le atlete devono subire.

Il 67% di queste vorrebbe continuare un percorso. Pochissime di loro hanno avuto una allenatrice donna. Eppure, il 59% delle atlete vorrebbe restare in ambiente sportivo con ruoli di responsabilità. Il 44% sostiene di aver subito violenza psicologica e, nell'81% di questi casi, dallo staff tecnico che le seguiva. C'è molto lavoro da fare. Signor Ministro, lei questo lo sa e ieri ha preso un impegno. Noi lo

perseguiremo anche con la Commissione sul femminicidio, ma questo è un tema enorme e forse di questo doveva parlare un provvedimento sullo sport: di questo e dei giovani, della pratica sportiva dei giovani. Invece, questo decreto interviene su altro. Interviene, per esempio, con l'articolo 8, a ridefinire il tiro a segno. Ventisei commi per riordinare tutto il settore con lo strumento del decreto. Non abbiamo ancora capito perché, signor Ministro, non si sia invece proceduto con una legge ordinaria discussa con questo mondo, da cui ci sono arrivate tantissime segnalazioni, anche sul motivo della proroga del Commissario.

Abbiamo continuato a chiedere anche oggi, con i nostri emendamenti, di stralciare questa parte dal decreto, perché non c'entra nulla con la necessità di rispondere ad alcune esigenze legate alle date dei grandi eventi.

Avremmo bisogno di altre iniziative per finanziare lo sport di base. È stato ricordato l'articolo 33, come insieme l'abbiamo riformato: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva in ogni sua forma». In ogni sua forma significa nella palestra a scuola, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche. Significa fare i conti con il fatto che un bambino su tre non fa attività sportiva in questo Paese. Per questo sarebbe servito un sostegno vero alle famiglie. Qui, invece, ci sono pochi fondi. Avete definanziato il fondo Dote per le famiglie da 32 milioni; pochissimi sono i fondi per le borse di studio per gli studenti universitari.

Questo decreto non aggredisce i nodi veri che riguardano lo sport in generale e anche il calcio italiano. Se ne è discusso tanto, anche nel corso di questa discussione, perché è impossibile non vedere tale problema. Io voglio ripetere quello che oggi abbiamo detto, anche come Partito Democratico, nell'audizione con il presidente Malagò. Non si riforma lo sport, e tanto meno il calcio, nei palazzi. Non si riforma se non si esce fuori dai palazzi, se non si guarda allo sport di base, al sostegno ai ragazzi, al sostegno per far diventare meno care le scuole sportive e le scuole di calcio in particolare.

Per tutti questi motivi, per una politica che non vediamo, noi voteremo contro questo decreto, che non aggredisce i nodi veri dello sport in questo Paese e che definanzia azioni che sarebbe molto importante, invece, finanziare con ben altre risorse. *(Applausi)*.

[MARCHESCHI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi in discussione generale e le dichiarazioni di voto che ci sono stati questa mattina e oggi pomeriggio e credo che le critiche emerse siano soprattutto di due tipi: quelle sul metodo e - poche ahimè - quelle sul merito. In effetti ho ascoltato poco sul vero oggetto di questo decreto, che è lo sport. Si è parlato di molto altro e poco di sport.

Un accenno sul merito, tuttavia, vorrei farlo. Se condivido le critiche fatte sul metodo per avere accelerato i tempi, ciò non è dovuto di certo alla scarsa sensibilità istituzionale del Ministro e dell'attuale Governo, come è stato dimostrato nel percorso alla Camera, dove non solo c'è stato un dibattito reale, concreto e anche aspro, ma dove il Ministro, con sensibilità istituzionale, ma anche con umiltà, certamente non dovuta e neanche scontata, ha saputo accogliere degli emendamenti sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Respingo dunque al mittente queste critiche perché è giusto dire che quando il Parlamento fa il proprio dovere e il Governo ascolta si fa un buon lavoro.

È vero, altresì, che in Senato non lo abbiamo potuto fare, ma questo è figlio di una decretazione d'urgenza che non è generata da questo Governo, ma da una consuetudine ormai dei Governi che si sono succeduti in oltre vent'anni. Quindi, quando un decreto parte dal Senato ne soffre la Camera e quando parte dalla Camera ne soffre il Senato.

Una volta stabilita la discussione sul metodo, vorrei parlare del merito, su cui vorrei essere altrettanto chiaro. Vogliamo consegnare all'Italia un sistema sportivo più forte, più moderno, più competitivo. Per noi lo sport non è mai una voce di bilancio, non è mai un costo: è salute, educazione, inclusione, lavoro, turismo, reputazione internazionale ed anche economia. Non ci vergogniamo a dire che lo sport è anche turismo ed economia. *(Applausi)*.

Proprio per questo noi crediamo di avere il dovere di investire nello sport e lo dimostrano le misure che abbiamo previsto in questo decreto, che non parlano solo di grandi eventi, di cui vi dirò, ma parlano anche di quello sport di base di cui tutti voi vi siete riempiti la bocca, ma che, guarda caso, avete ommesso di guardare in questo decreto. Finanziamo infatti il Fondo dote sport; sosteniamo le famiglie con ISEE più basso, gli interventi per la doppia carriera universitaria degli atleti, gli investimenti nei vivai e, in particolare, gli investimenti nei vivai della Lega Pro, che insieme alla «serie A» femminile di calcio meritano un discorso aggiuntivo.

Intanto chiariamo che questa misura non toglie nulla a nessuno: aggiunge e basta.

Il calcio femminile, di cui tutti si riempiono la bocca, è stata una riforma voluta, ma è stato generato un gigante con le gambe da bambino: non sta in piedi. Voi lo sapete. Tutti gli anni cerchiamo di mettere qualche cerotto per contribuire al finanziamento di un sistema che avete generato e che non sta in piedi. Ora, invece di sentire critiche, mi sarei aspettato di ascoltare degli apprezzamenti perché, per la prima volta, con questo decreto il calcio femminile avrà un finanziamento strutturale. (*Applausi*). È un intervento epocale: entra nella ripartizione della legge Melandri. Non era mai accaduto. Tutti si sono riempiti la bocca; questo Governo finanzia il calcio femminile, senza rinunciare a finanziare il calcio giovanile, i vivai sapientemente messi in piedi dalla Lega Pro con la riforma Zola.

Quindi anche la riforma Zola avrà per la prima volta un riconoscimento ufficiale e strutturale; avrà dei soldi non dallo Stato, ma dalla legge Melandri e non a mancia annuale o con qualche accordo fatto all'interno della Federazione, ma in modo strutturale con la legge Melandri. Non è poco, è tantissimo, ve lo posso assicurare, parlate pure con quelli del settore.

Vorrei parlare anche dell'emergenza. È vero che si parla di emergenza, è vero che è una decretazione d'emergenza, ma quand'è che i problemi diventano emergenza? Quando ci sono dei Governi che li individuano e non sanno risolverli o quando fanno dei decreti delega, come ha fatto ad esempio il Governo Conte sulla questione dell'Unione del tiro a segno: nel 2019 aveva individuato il problema, ma è stato fatto un decreto delega al Governo e, guarda caso, il Governo l'ha lasciata scadere. C'è infatti - e anche qui esiste una differenza - chi individua i problemi e chi li risolve, con coraggio, assumendosi delle responsabilità (*Applausi*), assumendosi anche le critiche che possano arrivare quando si affrontano con responsabilità problemi che sono stati sollevati da anni, da voi stessi. E che oggi sono un'emergenza perché, a forza di rimandare, anche una piccola ferita diventa una ferita da cancrena.

Noi oggi abbiamo tentato di risolvere e abbiamo dato una soluzione. Lo voglio dire in poche parole. Noi oggi sull'Unione del tiro a segno non centralizziamo assolutamente; noi separiamo con chiarezza le funzioni pubblicistiche da quelle sportive. (*Applausi*). Noi non riduciamo la sicurezza, la rafforziamo. Si parla di uno sport che ha ovviamente un approccio molto delicato, c'è il Ministro della difesa perché si parla di armi. Non si parla di un pallone o di un gioco sportivo facilmente realizzabile; si parla di armi, quindi è giusto che ci siano delle procedure pubblicistiche che garantiscano la sicurezza di chi le usa, di come vengono usate nei luoghi dove si fa sport. Soprattutto, noi non espropriamo nessun bene, perché i beni sono dello Stato. Si parla di beni di Stato e lo Stato non espropria se stesso; non si parla di altri beni. Chi ha alimentato delle preoccupazioni l'ha fatto sbagliando. Quindi mettiamo una soluzione anche a un problema che era già sollevato da tanto tempo.

Quanto ai grandi eventi, lo voglio dire con altrettanta chiarezza: noi li consideriamo un investimento, mai un costo, non solo per lo sport, ma per la capacità dell'Italia di mostrarsi al mondo per ciò che è, ossia una Nazione capace di organizzare, di ospitare, di innovare e di creare opportunità. I grandi eventi promuovono le nostre eccellenze, il patrimonio culturale, il nostro saper fare, ma soprattutto lasciano infrastrutture, servizi e riqualificazione urbana. L'evento finisce, l'eredità rimane. Milano-Cortina ne è stata la dimostrazione; ed è stata possibile perché qualcuno ha avuto il coraggio di assumersi le responsabilità e decidere. Capisco che spiegare il valore strategico dei grandi eventi a chi è arrivato perfino a gioire per la rinuncia alla candidatura olimpica di Roma possa essere difficile (*Applausi*), ma a noi piacciono queste imprese difficili. Noi continuiamo a credere che le grandi sfide non si debbano ottenere, ma si debbano vincere.

Questi interventi non sono quindi episodici, ma finalmente strutturali e non rinviabili, come Euro

2032, i Giochi del Mediterraneo e l'America's Cup: ci abbiamo messo dei soldi, delle risorse e anche - perché no, essendo d'urgenza - una struttura commissariale. Anche qui diciamocela tutta, colleghi: Governo Conte, 35 commissari; Governo Gentiloni, 22; Governo Letta, 22. Oggi vi svegliate e lo strumento commissariale per voi è un delitto perché li nominiamo noi? Quando li nominavate voi andavano bene? (*Applausi*). Ma di che cosa parliamo? È chiaro che i commissari non si sostituiscono alla legislazione, ma la accelerano, perché il nemico di questi grandi eventi è la burocrazia, e i commissari servono per accelerare le procedure, non per scavalcarle e non rispettarle.

In ultimo, signor Presidente, credo che questo dibattito abbia chiaramente mostrato due idee diverse del Paese. C'è una parte che, quando si parla di organizzare e di prendersi delle responsabilità e dei rischi, solleva obiezioni, preferisce rinviare piuttosto che organizzare, preferisce misurarsi con il numero delle obiezioni e, perché no, anche con il numero di cartelli che riescono a sollevare.

Da questa parte c'è invece chi si assume la responsabilità delle decisioni, chi vuole essere misurato dalle opportunità che ha creato e dalle misure che hanno risolto i problemi. Noi scegliamo le opportunità, scegliamo di investire nello sport, scegliamo di preparare l'Italia ai grandi appuntamenti internazionali, scegliamo di modernizzare il sistema sportivo, di lasciare ai nostri figli infrastrutture migliori e un Paese più competitivo, perché il vero immobilismo non è prudenza, è il lusso di chi può permettersi di perdere il futuro.

L'Italia non ha più questo lusso, è scaduto il tempo del lusso di traccheggiare. Per questa ragione, il nostro voto sarà convintamente favorevole; perché questo decreto non rappresenta solo un insieme di norme, ma rappresenta una scelta politica, la scelta di un Paese che non vuole più rincorrere il futuro, ma vuole costruirlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sul decreto-legge giustizia e patto migratorio, sospendo la seduta fino alle ore 19.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 19,27*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. All'esito della Conferenza dei Capigruppo il calendario dei lavori è modificato nel modo seguente. La seduta odierna sarà tolta dopo la lettura del presente calendario. Domani mattina, alle ore 9,30, a seguito della posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sul decreto-legge giustizia, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama. Non si svolgerà il sindacato ispettivo e resta confermato il *question time*.

La prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti già presenti, si terranno le comunicazioni del ministro Giorgetti (mercoledì 5 agosto, a partire dalle ore 15), l'esame del decreto-legge PNRR e del disegno di legge sulla Protezione civile.

Il termine per gli emendamenti sulla legge elettorale in Commissione e in Assemblea è fissato alle ore 12 del 1° settembre. L'esame del disegno di legge inizierà in Assemblea mercoledì 9 settembre, con seduta senza orari di chiusura; anche venerdì 11, alle ore 10, e lunedì 14, alle ore 11,30. Martedì 15 settembre, alle ore 10, inizieranno le dichiarazioni di voto finale e, a seguire, il voto. La Presidenza è pertanto autorizzata ad armonizzare i tempi per rispettare le tempistiche predefinite.

Il calendario di settembre è integrato con il disegno di legge sul nucleare. Restano quindi confermati gli argomenti già stabiliti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio breve intervento voglio citare alcuni nomi. Il primo è quello di Beppe Torchiani, che, nel pieno della prima ondata Covid, con gli ospedali lombardi allo stremo, fu trasferito all'ospedale "Poma" di Mantova; da lì, dopo alcune settimane, uscì con un netto miglioramento fino alla completa guarigione.

La seconda persona che voglio ricordare è Pamela Vincenzi. Anche lei aveva contratto il Covid in

forma severa: lottava per la propria vita, ma lottava anche per quella della bambina che portava in grembo. Trasferita al "Poma" di Mantova, Pamela Vincenzi guarisce e, dopo qualche settimana, dà alla luce Beatrice Vittoria.

C'è poi Luigi Neri, originario della provincia di Bergamo e, quindi, di uno dei territori più duramente colpiti dal Covid. Viene sottoposto alla terapia sempre all'ospedale "Poma" di Mantova e ne guarisce pienamente. E c'è poi Domenico Leoncino, che, con una bombola d'ossigeno legata, affronta il viaggio in macchina con il figlio alla guida da Napoli a Mantova; entra nell'ospedale di Mantova a novembre 2020 e ne esce il 26 dicembre 2020, pienamente guarito.

Ultima, ma solo perché fu la prima, vi è la signora Maria Rosa, di settantun anni. Ricoverata con polmonite bilaterale e grave insufficienza respiratoria nell'aprile del 2020, viene portata al "Poma" di Mantova e da lì - come gli altri che ho citato prima - viene sottoposta alla terapia del plasma iperimmune del professor Giuseppe De Donno e guarisce. Questo è il caso che dà il coraggio al professor De Donno di affrontare questa terapia sperimentale, con tutti i rischi che avrebbe comportato, ma anche con un grande e profondo senso di responsabilità nell'applicarla ad altri pazienti, con ottimi risultati.

Al di là di quelle che poi sono state le critiche rispetto a questa cura, vorrei cominciare oggi questo intervento proprio con i nomi. Del Covid si parla, ma si parla soprattutto di ciò che è accaduto di male. Raccontare invece che ci sono state delle persone che hanno superato la malattia e che sono tutt'oggi viventi è molto importante. In secondo luogo, questo era il miglior modo per riconoscere l'impegno di una persona che ha scelto di andarsene da questa vita il 27 luglio 2021, lasciando però il ricordo della più autentica interpretazione della professione medica: quella di mettere il paziente al centro, anche se questo significa percorrere strade nuove e assumersi grandi responsabilità.

Concludo da salentina, dicendo che sono orgogliosa di quello che ha fatto il professor De Donno, e da cittadina aggiungo che posso solo dire: grazie, professore. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-CR). Signor Presidente, intervengo soltanto per rompere il silenzio che è calato sulla tragedia della popolazione iraniana, schiacciata da una dittatura sanguinaria e orribile: sanguinaria perché sta uccidendo i suoi figli, tornando a montare quelle sinistre gru che vengono messe sulle pubbliche piazze per tirare i ragazzi dal collo; orribile perché tutto questo viene fatto in nome di Dio.

Ogni volta che uno di quei ragazzi esala l'ultimo respiro, si sente il grido *Allāhu akbar*, che gli iraniani hanno imparato a conoscere come una sorta di annuncio di morte.

Sono ragazzi che vengono accusati di reati assurdi come l'inimicizia con Dio; sono ragazzi che hanno talvolta disabilità (uno dei ragazzi impiccati è stato arrestato su una sedia a rotelle). Sono persone che vengono uccise per mano dello Stato e preparate alla morte davanti alle loro stesse famiglie, che vengono costrette in quelle piazze a guardare quello spettacolo. Sono ragazzi che vengono uccisi nonostante la folla scenda in piazza per tentare di difenderli a mani nude; quando si comincia a montare quegli osceni patiboli, la gente scende in piazza e tenta, a rischio della propria vita, di fermare tutto questo.

Tutto ciò avviene nel silenzio, perché il mondo parla della guerra, delle grandi guerre delle grandi potenze; il mondo - anche il mio mondo, anche il mondo progressista - si occupa di altre crisi, di altre tragedie, di altri crimini di guerra. Lì però c'è un popolo che da decenni vive sotto una dittatura arcigna, nasuta, che si introduce nelle vite delle persone, che ha creato una cosa che si chiama polizia morale: c'è una polizia che guarda la moralità delle persone.

I detenuti delle prigioni iraniane sono in sciopero della fame per tentare di cambiare le cose e non ci riescono. Purtroppo la guerra ha forse rafforzato quella terribile dittatura e allora cosa possiamo fare, signor Presidente? Io credo che almeno possiamo evitare di tacere. Possiamo, in posti come questo, dove siede la sovranità del nostro popolo, ricordare quello che sta succedendo. Possiamo chiedere al ministro degli affari esteri Tajani di convocare l'ambasciatore iraniano e dire che l'Italia, l'opinione pubblica, la gente, le persone democratiche, chi vive la propria cittadinanza in nome della nostra

Costituzione repubblicana, non tolgono lo sguardo, non girano la faccia rispetto a quello che sta accadendo.

Ecco, soltanto questo: io penso che dovremmo avere un sussulto di coscienza; ricordare quello che sta succedendo; riaffermare la nostra vicinanza a quel popolo e sperare che presto o tardi, in qualsiasi modo - speriamo più presto che tardi - finalmente l'Iran possa tornare a vivere libero e a liberarsi da quella terribile dittatura che - ripeto - in nome di Dio toglie la vita e fa scorrere il sangue dei suoi figli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Scalfarotto, anche per averlo ricordato all'Assemblea del Senato.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 luglio 2026

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*[Vedi ordine del giorno](#)*)

La seduta è tolta *(ore 19,37)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità ([1978](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI *All'articolo 1:*

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « è aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « è inserito »;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione";

1-ter) al nono periodo, dopo le parole: "della società Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" »;

al numero 3), dopo le parole: « diciassettesimo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione:
« , »;

al numero 4), la parola: « omnicomprensività » è sostituita dalle seguenti: « onnicomprensività del

trattamento economico », *le parole*: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, », *le parole*: « quest'ultime » sono sostituite dalle seguenti: « queste ultime » e *la parola*: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi »;
alla lettera b), dopo le parole: « il Commissario straordinario. » sono aggiunte le seguenti: « e, al secondo periodo, le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri di cui al primo periodo" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione" »;

al comma 2, le parole: « all'articolo 1, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e *le parole*: « di quell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » e *dopo le parole*: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - *(Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)* - 1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71 ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « convertito con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, » e *la parola*: « infine » è sostituita dalle seguenti: « , in fine, »;

al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: « , sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « sono rilasciati »;

al capoverso 6-quater:

al primo periodo, dopo le parole: « della manifestazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al quarto periodo, dopo le parole: « bilancio triennale 2026-2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: « le parole » è inserito il seguente segno di interpunzione: « : »;

al comma 3, le parole: « Fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « dell'evento » sono inserite le seguenti: « "America's Cup - Napoli 2027" »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di cui all'articolo 19 » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « di cui all'articolo 26 » sono inserite le seguenti: « , comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: « 13 dicembre 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « , sono individuati » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate »;

al comma 9, dopo le parole: « modalità di fruizione » sono inserite le seguenti: « dell'esonero contributivo »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « comma 7, nonché » e dopo le parole: « a 300.000 euro per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. - (Misure per la sicurezza nelle piscine) - 1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata";

0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai

controlli della Commissione";

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro";

2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";

3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: "La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto" »;

alla lettera a):

al capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: « indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche » sono soppresse e dopo le parole: « 2025, n. 69 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al terzo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente comma » e dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « ai relativi adempimenti »;

alla lettera c), le parole: « aggiunto in fine » sono sostituite dalle seguenti: « aggiunto, in fine, », le parole: « indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche » sono soppresse, la parola: « stato », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Stato » e la parola: « avvocatura » è sostituita dalla seguente: « Avvocatura »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « calcio », sono » sono sostituite dalle seguenti: « calcio » sono »;

alla lettera b), le parole da: « "alla Federazione italiana giuoco calcio » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « "nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali" ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 270, le parole: « anno 2025, e di 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2025 e di 2 milioni ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: « n. 419 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « con l'Autorità politica delegata in materia di sport » sono inserite le seguenti: « , », previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente

l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva » e le parole: « principi e criteri direttivi » sono sostituite dalle seguenti: « principi e criteri »;

alla lettera c), numero 4), le parole: « delle attività addestrative e certificative previste dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale »;

alla lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto »;

alla lettera e), numero 1), le parole: « supplente, designati » sono sostituite dalle seguenti: « supplente designati »;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: « di verifica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « dalla legge delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge, di infrastrutture » e le parole: « agibilità, composta » sono sostituite dalle seguenti: « agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta »;

al numero 2), alinea, le parole: « patrimoniale, composta » sono sostituite dalle seguenti: « patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta »;

alla lettera g), dopo le parole: « articolo 6 » sono inserite le seguenti: « , comma 4, lettera b), », le parole: « e che ogni quadriennio olimpico elegge » sono sostituite dalle seguenti: « che ogni quadriennio olimpico elegge » e dopo le parole: « consiglio sportivo » sono inserite le seguenti: « di cui alla lettera h) »;

alla lettera h), numero 4), le parole: « la parità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « le pari opportunità »;

la lettera l) è soppressa;

alla lettera q), dopo le parole: « organi di giustizia sportiva » sono inserite le seguenti: « e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva »;

alla lettera r), le parole: « definizione delle » sono sostituite dalle seguenti: « definizione di »;

alla lettera t), sono premesse le seguenti parole: « definizione delle »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « anni, rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « anni; l'incarico è rinnovabile »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione »;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale »;

al comma 7, alinea, secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « , istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 »;

al comma 9, secondo periodo, le parole da: « e, ove non siano » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA »;

al comma 12:

all'alinea, secondo periodo, le parole: « rispettivamente, riferiti » sono sostituite dalle seguenti: « riferiti rispettivamente »;

alla lettera a), numero 3), le parole: « e degli Ispettori UITs » sono sostituite dalle seguenti: « e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno »;

al comma 14, terzo periodo, le parole: « sono svolte a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « sono a titolo gratuito »;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: « mobili e » sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: « autonoma » è soppressa;

al comma 17:

alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: « lettera e) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera c):

al numero 1), la parola: « forze » è sostituita dalla seguente: « Forze »;

al numero 2):

all'alinea, le parole: « comma 2, è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 è inserito »;

al capoverso 2-bis, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre »;

al comma 18:

alla lettera a), dopo le parole: « dalle seguenti: » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « ordinamento militare e nella » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella »;

alla lettera b), capoverso, dopo le parole: « di appositi regolamenti » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno »;

le lettere c), d) ed e) sono soppresse;

al comma 19, dopo le parole: « articolo 73 » sono inserite le seguenti: « , primo comma, », le parole: « al primo comma, » sono soppresse e le parole: « di cui al del » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 22, dopo la parola: « adeguano » sono inserite le seguenti: « , qualora necessario, »;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature »;

al comma 26, dopo la parola: « Fermo » è inserita la seguente: « restando ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa) - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis. - (Organizzazione sportiva della Difesa) - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più

ampia diffusione;

b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;

d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;

e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;

g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-ter. - (Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa) - 1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 è aggiunto il seguente:

"Art. 547-bis. - (Attività sportiva dilettantistica) - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « è incrementato di » sono sostituite dalle seguenti: « è rifinanziato in misura pari a ».

All'articolo 10:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Servizio nazionale della protezione civile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « istituito ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 2 »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al secondo periodo, le parole: « articolo 140, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 140 del codice »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 6:

all'alinea, la parola: « introdotto » è sostituita dalla seguente: « inserito »;

al capoverso Art. 4-bis, comma 1, le parole: « di presidio e prevenzione del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività di presidio del territorio e di prevenzione » e le parole: « sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi ».

All'articolo 11:

al comma 7, le parole: « finanziarie, disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « finanziarie disponibili ».

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio « UEFA EURO 2032 »)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « privati promotori » sono sostituite dalle seguenti: « proponenti » e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione »;

1-ter) al nono periodo, dopo le parole: « della società Sport e salute S.p.A. » sono inserite le seguenti: « e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

2) al dodicesimo periodo, la parola: « comunale » è soppressa e le parole: « sub-commissario il sindaco del comune interessato » sono sostituite dalle seguenti: « sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati »;

3) al diciassettesimo periodo, le parole: « All'atto del » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di »;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione,

fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto. »;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario. » e, al secondo periodo, le parole: « Ai relativi oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo »;

b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione ».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

01.1

[Bevilacqua](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Florida](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Criteri di accessibilità alla pratica sportiva e tutela della legalità)

1. Le disposizioni in materia di sport di cui al presente decreto legge sono attuate nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, assicurando, ove compatibile con la natura degli interventi, la più ampia accessibilità alla pratica sportiva, con priorità per minori, persone con disabilità, nuclei familiari in condizione di svantaggio economico e realtà sportive dilettantistiche.

2. I benefici, i contributi, le agevolazioni e gli affidamenti previsti dal presente decreto legge sono altresì subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro. Negli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto è vietata ogni forma di promozione,

diretta o indiretta, di giochi o scommesse con vincite in denaro, nei limiti e secondo le previsioni della normativa vigente».

1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario opera in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto»."

Conseguentemente, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1.1) il terzo, quarto, quinto e sesto periodo sono soppressi."

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 11, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché delle disposizioni in materia di digitalizzazione e gestione informatica digitale delle costruzioni di cui agli articoli da 19 a 36 e di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo»."

1.4

[Sironi](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nella definizione dei piani di intervento il Commissario straordinario privilegia le proposte che prevedono il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con gli strumenti di pianificazione locale in materia di qualità dell'aria, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, anche al fine di contenere il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle superfici».

1.5

[Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«I piani di intervento relativi a impianti sportivi pubblici o insistenti su aree pubbliche prevedono, quale parte integrante, un piano di fruizione pubblica e sociale dell'impianto, con indicazione delle modalità di accesso per società e associazioni sportive dilettantistiche, istituzioni scolastiche, persone con disabilità e cittadini, nonché delle tariffe applicabili e degli spazi temporali destinati alla pratica sportiva di base, compatibilmente con le esigenze agonistiche e organizzative dell'evento».

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1.1) al primo periodo, dopo le parole: «all'esecuzione di opere» sono inserite le seguenti: «, di proprietà pubblica e inalienabili almeno fino a conclusione dei campionati di calcio "UEFA EURO 2032",»."

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «sub-commissario il sindaco» fino alla fine del numero con le seguenti: «"come sub-commissario il sindaco del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", in ottemperanza alle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, uno o più sub-commissari dotati di specifiche professionalità e competenze gestionali per l'incarico da svolgere, con l'esclusione del sindaco del comune e del presidente della regione interessati,"».

1.8

[Sironi](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il ricorso ai consulenti esterni è consentito esclusivamente qualora sia accertata l'assenza, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di professionalità idonee allo svolgimento delle attività richieste. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al presente comma sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della struttura commissariale».

1.9

[Bevilacqua](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi finanziati o agevolati ai sensi del presente decreto, laddove riguardino impianti sportivi di proprietà pubblica o che siano nella disponibilità di enti locali, non possono pregiudicare il principio di accesso aperto, obiettivo e non discriminatorio agli impianti. Conseguentemente gli atti di concessione, affidamento o gestione sono tenuti a indicare nello specifico criteri d'uso, calendario minimo di fruizione pubblica, obblighi di trasparenza, tariffe e modalità di accesso con riferimento alle realtà sportive del territorio".»

1.10

[Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b-bis), capoverso 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato 'Fondo per la digitalizzazione e la trasparenza degli appalti EURO 2032', con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, destinato al potenziamento delle piattaforme telematiche di *e-procurement* e alla loro piena interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G1.1 (G/1978/2/7)

[Bevilacqua](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Aloisio](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità,

premessi che:

il provvedimento in esame interviene con misure urgenti in settori eterogenei, con un *focus* particolare sulla gestione di grandi eventi sportivi internazionali e sul supporto alla pratica sportiva di base;

l'integrazione dell'articolo 33 della Costituzione ha sancito solennemente che "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme";

appare necessario che ogni disposizione attuativa in materia di sport, comprese quelle relative alle infrastrutture per grandi eventi come "UEFA EURO 2032" o la "America's Cup - Napoli 2027", sia informata a tali principi costituzionali, garantendo che l'investimento pubblico produca una ricaduta sociale effettiva;

la tutela della legalità e della salute pubblica richiede un rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento al divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro, come previsto dal cosiddetto "Decreto Dignità" (decreto-legge n. 87 del 2018);

è fondamentale assicurare che gli impianti sportivi interessati dagli interventi di potenziamento previsti dal decreto non diventino luoghi di promozione, anche indiretta, di pratiche potenzialmente lesive del benessere sociale, specialmente in contesti frequentati da minori;

il valore sociale dello sport si realizza pienamente solo attraverso la più ampia accessibilità alle strutture, rimuovendo le barriere economiche e fisiche che ne limitano la fruizione;

le realtà sportive dilettantistiche, i minori, le persone con disabilità e i nuclei familiari svantaggiati rappresentano i destinatari prioritari delle politiche pubbliche di promozione sportiva,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che le disposizioni in materia di sport contenute nel presente decreto siano attuate nel pieno rispetto del valore educativo e sociale sancito dall'articolo 33 della Costituzione, garantendo la priorità d'accesso alle attività per i minori, le persone con disabilità e le famiglie in condizione di svantaggio economico;

garantire che l'erogazione di benefici, contributi e agevolazioni, nonché l'affidamento della gestione di impianti, siano rigorosamente subordinati al rispetto del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro;

assicurare che all'interno di tutti gli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto sia vietata, nei limiti della normativa vigente, ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di scommesse e giochi d'azzardo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del

comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

2.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2026" con le seguenti: "per l'anno 2027".

Conseguentemente:

al medesimo comma sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2027";

al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2027";

al comma 3, al primo periodo, sostituire la parola: "2026" con la seguente: "2027".

2.2

[Crisanti](#), [Verducci](#), [Rando](#), [D'Elia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede, con propria ordinanza, a riprogrammare o riassegnare, a favore degli interventi ricompresi nei programmi approvati, le risorse rinvenienti:

a) dai provvedimenti di revoca;

b) dalle economie rinvenienti dai ribassi di gara, previa certificazione del competente Responsabile Unico del Progetto - RUP attestante l'utilizzabilità delle somme;

c) dalle economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi."

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "In deroga" fino a: "del presente articolo," con le seguenti: "Con specifico riferimento alle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede con propria ordinanza e in deroga al richiamato articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere";

al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2026, le risorse finanziarie che dovessero residuare sugli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, saranno assegnate al comune di Taranto e destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."

2.3

[Turco](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Il Commissario straordinario, nell'ordinanza di cui al primo periodo, sentite le autorità competenti, allega, altresì, per ciascun cantiere avviato per le opere di cui al comma 1, una specifica relazione contenente le informazioni riguardanti il rispetto della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, di cui dal D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, nonché la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.4

[Turco](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, indice con gara di appalto europea e d'intesa con i presidenti delle regioni interessate l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicano una conferenza dei servizi.

2-quater. La conferenza di servizi di cui al comma 2-ter definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

- a) le tipologie e i livelli tariffari;
- b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) il numero dei voli;
- d) gli orari dei voli;
- e) le tipologie di aeromobili;

f) la capacità dell'offerta.

2-quinquies. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 2-bis, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 13,8 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

2-septies. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede, nel limite di 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.5

[Turco](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e di migliorare altresì l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.6

[Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ordinanza, di cui al comma 2, è pubblicata entro cinque giorni dall'adozione e contiene, per ciascun intervento, il codice unico di progetto (CUP), il soggetto attuatore, il costo complessivo, il cronoprogramma, le modalità di monitoraggio, nonché la destinazione d'uso dell'opera successiva allo svolgimento dell'evento e le misure previste per garantirne la fruizione pubblica».

2.7

[Verducci](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2026, le risorse finanziarie eventualmente residuanti dagli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sono assegnate al comune di Taranto e destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi realizzati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026."

ARTICOLI DA 2-BIS A 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-bis.

(Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della « America's Cup-Napoli 2027 »)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027" sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*:

- 1) le parole: « nel 2026 », ovunque ricorrono, sono soppresse;
- 2) dopo le parole: « a condizione che tali attività » sono inserite le seguenti: « , in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata, »;

b) al comma 4-*decies*:

- 1) al secondo periodo, le parole: « presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo » e dopo le parole: « negli anni 2026 e 2027 » sono inserite le seguenti: « dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché »;
- 2) al terzo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, » e le parole: « dall'articolo 24-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 24-*bis* e 24-*ter* ».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4.

(Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della « America's Cup - Napoli 2027 »)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento « America's Cup - Napoli 2027 », fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.
2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.
3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.
5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.
7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti *de minimis*. Con il decreto di cui al comma 9 sono individuate la misura e le modalità di applicazione

dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione dell'esonero contributivo e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché, quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

EMENDAMENTO

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che risultano in regola con gli obblighi in materia retributiva, contributiva, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.».

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

(Misure per la sicurezza nelle piscine)

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

4-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il gestore dell'impianto acquisisce, prima dell'apertura al pubblico e successivamente con periodicità almeno annuale, una certificazione, rilasciata da un tecnico abilitato, attestante la conformità, l'integrità e il corretto funzionamento dei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione di cui al comma 1. La certificazione è conservata presso l'impianto ed esibita, su richiesta, alle autorità competenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. In caso di interventi di manutenzione straordinaria o di modifica dei sistemi di cui al comma 1, la certificazione è rinnovata prima della riapertura dell'impianto al pubblico.».

G4-bis.100

[Marcheschi](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità;

premesso che

nel corso del 2026 si sono verificati tre drammatici incidenti, che hanno provocato la morte di tre bambini rimasti intrappolati nei sistemi di aspirazione e ricircolo delle acque delle piscine;

le cronache riferiscono inoltre che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2025 si sono verificati nelle piscine italiane ulteriori cinque decessi di bambini provocati dalla medesima causa;

la prevenzione dei rischi di annegamento deve costituire obiettivo primario di tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati a vario titolo nella gestione della balneazione;

la Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, introducendo l'articolo 4-bis, ai sensi del quale "Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti";

tale disposizione, nel definire il risultato da raggiungere ("garantire la sicurezza atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa"), non fornisce tuttavia indicazioni operative in relazione alle soluzioni tecniche da adottare;

la materia è stata sino ad oggi disciplinata ai sensi dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 16 gennaio 2023, che non detta disposizioni al riguardo; la materia ha inoltre costituito oggetto di alcuni interventi da parte delle regioni e province autonome, generando un quadro normativo a dir poco frammentato;

il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 108 del 2026, prevede che "In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti";

per l'adeguamento di ciascun impianto prima della realizzazione delle opere si dovrà

provvedere - previo accordo tra il gestore e il proprietario della piscina - all'analisi della situazione attuale, alla redazione di un progetto, alla richiesta di un preventivo, alla contrattualizzazione di tecnici e fornitori, all'approvvigionamento dei materiali, etc.

si stima che le piscine pubbliche e private interessate dall'applicazione della nuova norma siano circa 150.000;

appare realistico ritenere che l'adeguamento di un numero così grande di impianti non sia realizzabile da un giorno all'altro, tanto meno nel mese di agosto, durante il quale la gran parte di tecnici e fornitori sospende la propria attività;

per le piscine pubbliche, sono anche da considerare i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori, che potrebbero comportare la chiusura degli impianti per lunghi periodi;

è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine, che dovrà disciplinare in via generale e per tutto il territorio nazionale i requisiti di sicurezza degli impianti; il disegno di legge ragionevolmente prevede un percorso di progressivo adeguamento delle piscine esistenti ai nuovi standard;

è in corso lo svolgimento della stagione turistica estiva, durante la quale si stima che le strutture turistico ricettive italiane ospiteranno circa 230 milioni di pernottamenti;

qualora gli ospiti nono possano fruire dell'accesso alla piscina che era stato prospettato all'atto della prenotazione, ne potrebbe derivare un contenzioso diffuso, con conseguenti cancellazioni, applicazione di penali e perdita di reputazione per il sistema di offerta turistica nel suo complesso;

l'eventuale chiusura degli impianti costituirà fonte di disagio non solo per i turisti ma anche per coloro che durante il periodo estivo solitamente si rivolgono alle piscine pubbliche e private della località di residenza;

l'eventuale chiusura delle piscine durante il mese di agosto indurrà le persone a cercare soluzioni alternative per trovare refrigerio, esponendosi a pericoli ben più gravi di quelli derivanti dall'immersione in piscina, come dimostrano le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità, che nel biennio 2024 - 2025 ha rilevato in Italia 604 decessi per annegamento, dei quali solo il 6,2% è avvenuto in piscina, mentre il 46,2% si è verificato nelle acque interne (fiumi, laghi, canali, etc.);

recentemente, in corrispondenza di una forte ondata di calore, si è verificata un'impennata del numero degli annegamenti in Germania (99 casi nel solo mese di giugno) e in Francia (90 casi durante lo stesso mese), per lo più avvenuti in acque vietate alla balneazione o comunque non sorvegliate, come laghi, fiumi e canali;

la chiusura delle piscine comporterà la contrazione, la sospensione o la cessazione dell'attività aziendale, determinando - in tutto o in parte - l'esubero del personale addetto agli impianti, quali addetti all'accoglienza, assistenti bagnanti, addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, addetti ai servizi vari, manutentori, etc.;

è pertanto necessario fornire con urgenza agli operatori pubblici e privati le indicazioni operative necessarie per proseguire l'esercizio dell'attività attivando gli strumenti disponibili per tutelare la salute degli utenti;

impegna il Governo

fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori, nelle more dell'adeguamento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4-*bis*, a prevedere che i gestori possano proseguire la propria attività a condizione che:

- a) sia consentito ai minori di anni dodici di immergersi in piscina e di permanere in acqua solo se costantemente affiancati da un adulto;
- b) sia obbligatorio l'uso della cuffia da nuoto durante la permanenza in acqua;
- c) siano esposti cartelli monitori in lingua italiana e in almeno un'altra lingua straniera per

invitare i bagnanti a non avvicinarsi ai punti di aspirazione delle acque e per assicurare un'adeguata informazione su quanto previsto alle lettere a) e b);

per le piscine esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 6 giugno 2026, n. 108, a prevedere che l'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* possa avvenire mediante l'installazione di dispositivi SVRS (Safety Vacuum Release System), nei tempi e con le modalità che saranno disposti con l'approvazione del disegno di legge quadro per la sicurezza nelle piscine;

per i lavoratori che risultino in esubero a seguito della chiusura delle piscine disposta ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*bis*, a disporre l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale ordinario, con pagamento diretto a carico dell'INPS.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-*bis*) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata »;

0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: « I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione »;

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: « In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro »;

2) al sedicesimo periodo, le parole: « di tale incarico » sono sostituite dalle seguenti: « degli incarichi di cui al quindicesimo periodo »;

3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: « La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto »;

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni

caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. »;

b) al comma 11, lettera a), le parole: « destinati alle stesse federazioni sportive nazionali; » sono sostituite dalle seguenti: « destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.; »;

c) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Commissione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. ».

1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

EMENDAMENTI

5.1

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera 0a), premettere la seguente:

«00a) al comma 4, lettera i), prima delle parole: "attiva forme" sono inserite le seguenti: "partecipa, limitatamente alle società calcistiche professionistiche, alle azioni di attuazione e applicazione in ambito nazionale del Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,»

5.2

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) dopo il capoverso 8-bis aggiungere il seguente: «8-ter. Nei casi in cui il subentro nella proprietà di una delle società sportive professionistiche abbia luogo in connessione oppure in conseguenza di un intervento dell'autorità giudiziaria, dovuto a situazioni di crisi d'impresa o ad altre ragioni che ne richiedano l'intervento, il subentro produce effetti condizionatamente all'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche, che con propria delibera fissa e poi aggiorna o conferma annualmente, i particolari requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria in tali situazioni necessari. Il parere è trasmesso al soggetto che intende subentrare, il quale è tenuto allo scopo a richiederlo, e all'autorità giudiziaria competente, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Commissione».

5.3

[Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

2) *dopo il capoverso 8-bis aggiungere il seguente: «8-ter. La commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche può, nel caso di verificata passività della società sportiva professionistica, chiedere alla stessa la presentazione di un piano di rientro della durata massima di cinque anni. La mancata presentazione del piano di rientro comporta la decurtazione di due punti nel campionato di appartenenza».*

5.4

[Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "senza determinare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio."

5.0.1

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «adottate entro il 30 giugno 2024,» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.2

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 dopo le parole: «agli atleti» sono inserite le seguenti: «e ai tecnici» e le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro e decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e per lo sviluppo dei centri federali territoriali » e « della Federazione italiana giuoco calcio » sono soppresse;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "una quota del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota dell'11 per cento" e le parole: "e per lo sviluppo dei centri federali territoriali" e "della Federazione italiana giuoco calcio" sono soppresse»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti;" sono aggiunte le seguenti: "nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile";».*

6.2

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle aliquote dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate ai sensi del comma 1-ter, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.

1-ter. L'aliquota dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 21 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis, assicurandone la destinazione al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia."

6.3

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie rideterminate ai sensi del comma 1-ter, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui e comunque nei limiti delle maggiori entrate effettivamente accertate, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell'attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale.

1-ter. All'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila fino

al 5 per cento del fatturato».

1-*quater*. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, eccedenti rispetto alle previsioni iscritte a legislazione vigente, ove derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1-*ter*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al comma 1-*bis*."

6.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile» con le seguenti: «1 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile».

6.6

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo criteri e modalità definiti con regolamento della FIGC, d'intesa con la Lega Italiana Calcio Professionistico."

G6.100

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Accolto

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il presente provvedimento all'articolo 6, comma 1, lettera b) mira a sostenere il calcio femminile attraverso il finanziamento alle società sportive professionistiche di serie A, ma che a livello superiore è possibile garantire qualità soltanto se la base del mondo dilettantistico cresce e viene sostenuta;

nel sistema del calcio italiano, i dirigenti di genere femminile sono pochissimi, preso a fini di esempio che l'esame che si sta tenendo a Firenze in questi giorni per « dirigente sportivo » della FIGC vede iscritte 284 persone di cui 269 uomini e solo 15 donne;

l'indagine sulla violenza nel mondo dello sport, tuttora in corso da parte della commissione bicamerale sul femminicidio, e ogni forma di violenza di genere, sta facendo emergere una realtà ancora fortemente condizionata da discriminazioni e violenze,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa volte ad incentivare la presenza femminile negli organismi dirigenziali delle società sportive di calcio a tutti i livelli, sia dilettantistico che professionistico e per ogni settore sportivo, non solo quello femminile.

6.0.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di effettività dei provvedimenti di contrasto alla pirateria audiovisiva)

1. All'articolo 5 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione della presente legge o degli obblighi previsti dalla presente legge da parte dei fornitori di servizi di reti private virtuali (VPN) e dei fornitori di servizi di risoluzione dei nomi di dominio (DNS) pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, l'Autorità può ordinare ai prestatori di accesso alla rete l'inibizione dell'accesso ai siti o ai servizi mediante i quali il fornitore inadempiente offre, commercializza o rende accessibili i propri servizi nel territorio italiano, secondo le modalità che l'Autorità disciplinerà con un apposito regolamento tecnico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»."

6.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 6-bis.**

(Disposizioni urgenti di modifica del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118)

1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è abrogato. Conseguentemente sono considerati decaduti tutti gli atti assunti per effetto della disposizione abrogata.»

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva)

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

« 270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

EMENDAMENTI

7.1

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 270 e 271 sono sostituiti dai seguenti:

"270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, e di 60 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 271.

271. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva e alle attività ricreative quale strumento di inclusione sociale, tutela della salute e promozione del benessere psicofisico, il contributo di cui al comma 270 è destinato:

a) alla copertura integrale delle spese di iscrizione e frequenza alle attività sportive e ricreative svolte presso associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e presso gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), in favore dei soggetti con disabilità con età compresa tra sei e quattordici anni, quale misura di sostegno al pieno esercizio del diritto alla pratica sportiva e all'inclusione sociale;

b) alla corresponsione di un contributo pari al 70 per cento delle spese di iscrizione e frequenza alle medesime attività sportive e ricreative in favore dei soggetti con disabilità maggiorenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 25.000;

c) alla corresponsione di un contributo destinato alla riduzione delle spese di iscrizione e frequenza alle medesime attività sportive e ricreative in favore dei figli fiscalmente a carico appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 20.000.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 270 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l'attuazione dei commi da 270 a 271 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3" con le seguenti: "pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3 e, quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

7.2

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "comma 270", sostituire le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2027";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 271, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituire le parole: "inferiore a 15.000 euro" con le seguenti: "inferiore a 20.000 euro";

3) al comma 2, sostituire le parole: "pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3" con le seguenti: "pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3 e, quanto a 28 milioni di euro per

l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

7.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso "comma 270", sostituire le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2027";*

2) *al comma 2, sostituire le parole: "pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3" con le seguenti: "pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3 e, quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

7.4

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Improcedibile

Al comma 1, capoverso comma 270, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 270 è inserito il seguente:

«270-bis. Al fine di garantire la piena operatività del Fondo di cui al comma 270 è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, necessario per la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di riparto, di erogazione e di gestione delle risorse. Decorso tale termine, le amministrazioni competenti provvedono con priorità agli adempimenti necessari all'attuazione della presente disposizione, nel rispetto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»";

al comma 2:

sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026";

sostituire le parole da: "utilizzo delle" fino alla fine del comma con le seguenti: "corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.5

[Bevilacqua](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 270, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nei limiti delle risorse disponibili, l'accesso al contributo è esteso ai minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, con priorità per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e successivo scorrimento fino alla soglia di 20.000 euro».

7.6

[Verducci](#), [Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dopo il comma 270 è inserito il seguente:

«270-bis. Nella definizione dei criteri e delle modalità di riparto e di assegnazione delle risorse è assicurata un'equilibrata distribuzione territoriale delle stesse, anche al fine di ridurre i divari nell'accesso alla pratica sportiva, garantendo priorità agli interventi rivolti ai nuclei familiari maggiormente vulnerabili sotto il profilo economico e sociale e valorizzando gli enti operanti nelle aree caratterizzate da una minore offerta di attività e servizi sportivi. Nella predisposizione dei provvedimenti attuativi sono altresì previste adeguate forme di consultazione degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e Associazioni di promozione sociale e Reti associative iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, che svolgono attività di affiliazione nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche e di enti del terzo settore, al fine di acquisirne il contributo nella definizione delle procedure attuative.»."

7.7

[Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dopo il comma 270 è aggiunto il seguente:

«270-bis. Al fine di garantire la piena operatività del Fondo Dote per la famiglia per l'anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 è adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, necessario per la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di riparto, di erogazione e di gestione delle risorse. Decorso tale termine, le amministrazioni competenti provvedono con priorità agli adempimenti necessari all'attuazione della presente disposizione, nel rispetto delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»."

7.8

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità della pratica sportiva in ambienti sicuri, moderni e inclusivi, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione e del merito il Fondo per il recupero e l'efficientamento delle palestre scolastiche, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse sono destinate in via prioritaria agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, adeguamento sismico, efficientamento energetico e acquisto di attrezzature sportive omologate negli istituti scolastici di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse, dando priorità agli enti locali con indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.9

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di contrastare la povertà educativa e garantire il diritto allo sport per i giovani in

età scolare, è istituito un apposito programma, destinato ai minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro. Il programma, di cui al primo periodo, prevede l'erogazione di un *voucher* annuale fino a un importo di 300 euro per ciascun figlio, utilizzabile esclusivamente per la copertura dei costi di iscrizione e frequenza a corsi ed attività sportive organizzati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolti, ove possibile, all'interno delle strutture scolastiche territoriali. Con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto e le modalità di richiesta per poter attingere alle risorse.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 *bis*, nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.10

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate alla manutenzione, al restauro o alla realizzazione di impianti e palestre scolastiche, nonché all'acquisto di attrezzature sportive da destinare all'uso gratuito degli studenti e delle giovanili locali, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 *bis*, nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.11

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di ammodernare le metodologie di insegnamento e rafforzare le competenze dei docenti di educazione fisica e motoria della scuola primaria e secondaria, la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, di concerto con la Scuola dello sport di Sport e Salute S.p.a., definisce entro il 31 dicembre 2026 un Piano straordinario di formazione continua.

3-ter. Il Piano, di cui al comma 3-bis, affronta in particolare le metodologie per l'inclusione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), l'adozione di tecnologie digitali applicate all'analisi del movimento, nonché la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nei giovani.

3-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 3-bis e 3-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.12

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo nonché di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, all'articolo 15, comma 1, lettera i-

quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento».

7.13

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno»."

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno)

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
- a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
 - b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;
 - c) individuazione dei seguenti soggetti:
 - 1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
 - 2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
 - 3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
 - 4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio

delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale;

5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;

2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto;

4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:

1) controllo sulla attività di verifica, da parte di soggetti autorizzati dalla legge, di infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo di cui alla lettera h) secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;

3) un rappresentante dei tecnici;

4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche

affiliate, assicurando le pari opportunità;

i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;

n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;

q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

r) definizione di categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;

s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;

t) definizione delle modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.

2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni; l'incarico è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente

aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

- a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
- b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
- c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

- a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
- b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;
- c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
- d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;
- e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con

separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, riferiti rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:

a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

- 1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- 2) le quote federative;
- 3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno;
- 4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
- 5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
- 6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;
- 7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) per l'Istituzione sportiva, da:

- 1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;
- 2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
- 3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.

13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono a titolo gratuito.

15. I beni immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente. »;
- b) all'articolo 250:
 - 1) al comma 2, le parole: « è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa » sono sostituite dalle

seguenti: « è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale »;

2) al comma 3, le parole: « sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro »;

c) all'articolo 251:

1) al comma 2, dopo le parole: « presso le Forze armate dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e i Corpi armati dello Stato »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi. »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25. ».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno ».

19. All'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: « Il Capo della Polizia » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia ».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: « Ai soli fini della difesa personale » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale ».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;

b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano, qualora necessario, la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono

indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Sbrollini](#)

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.5

[Barbara Floridia](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «della gestione, della contabilità».

8.6

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le seguenti parole: «, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale»;

2) dopo le parole «il medesimo sistema contabile», inserire le seguenti: «secondo il principio di sussidiarietà».

8.7

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Rando](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 61 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90."

Conseguentemente:

- a) *sopprimere i commi 7 e 8;*
- b) *al comma 16 sopprimere le parole: "61,".*

8.8

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 61 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90».

8.9

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

8.10

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Id. em. 8.9

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

8.11

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4 con i seguenti:

«1) il presidente nazionale, che lo presiede, ha la rappresentanza legale dell'Unione italiana tiro a segno e il cui voto in seno al consiglio prevale in caso di parità;

2) il vicepresidente, individuato nel presidente nazionale sportivo di cui alla lettera h), numero 1);

3) un rappresentante designato dal Ministro della difesa, un rappresentante designato dal Ministro per lo sport e i giovani, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e finanze;

4) nove rappresentanti eletti dalle sezioni di tiro a segno nazionale;».

8.12

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4 con i seguenti:

"1) il presidente nazionale, che lo presiede, ha la rappresentanza legale dell'Unione italiana tiro a segno e il cui voto in seno al consiglio prevale in caso di parità;

2) il vicepresidente, individuato nel presidente nazionale sportivo di cui alla lettera h), numero 1);

3) un rappresentante designato dal Ministro della difesa, un rappresentante designato dal Ministro per lo sport e i giovani, un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e finanze;

4) nove rappresentanti eletti dalle sezioni di tiro a segno nazionale;".

8.13

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "che esercita le proprie funzioni" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "per la parte istituzionale nominato con decreto del Ministro della difesa e

composto da tre revisori effettivi e due supplenti designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per la parte dell'istituzione sportiva la disciplina del collegio dei revisori è rimessa alle previsioni statutarie."

8.14

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: "sulle sezioni di tiro a segno nazionale" con le seguenti: "su ciascun soggetto che eserciti attività d'addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per usi di legge,".

8.15

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «, formato dagli ispettori UITS»;

b) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) controllo sull'attività istituzionale, anche per garantire la più ampia standardizzazione della formazione e dell'addestramento, composta da Ispettori UITS»;

8.16

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 2), alinea, alle parole: «gestione amministrativa», premettere le seguenti: «controllo sulla».

8.17

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «un presidente» inserire le seguenti: «nazionale sportivo»;

b) al numero 4), dopo le parole: «sette rappresentanti» inserire le seguenti: «delle sezioni di tiro a segno nazionale,».

8.18

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente: "2) un numero di consiglieri disciplinati conformemente a quanto stabilito dai principi generali delle federazioni sportive deliberati dal CONI."

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere i numeri 3) e 4).

8.19

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 4), sostituire le parole: "le pari opportunità" con le seguenti: "la parità di genere".

8.20

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «del presidente» inserire le seguenti: «nazionale istituzionale»;

b) dopo le parole: «al consiglio sportivo» inserire le seguenti: «e al presidente nazionale sportivo».

8.21

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera n), sopprimere le seguenti parole: «, degli enti o organismi federati».

8.22

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «campi di tiro» inserire le seguenti: «e per le palestre ove si svolgono le attività addestrative e sportive con le armi ad aria compressa, nonché degli impianti strumentali agli stessi,».

8.23

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «, in conformità a quanto previsto al comma 3», con le seguenti: «alle sezioni di tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 250, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

8.24

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «e degli enti o organismi federati».

8.25

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Il presidente nazionale» inserire la seguente: «istituzionale»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «È eletto dall'assemblea nazionale secondo le modalità previste dallo statuto ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, a seguito della convalida delle elezioni, per la durata di quattro anni dal suo insediamento, rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati».

8.26

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 3;

b) al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 2).

8.27

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole da: "sono concessi" fino alla fine del comma, con le seguenti:
"continuano ad essere utilizzati dalle medesime sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data, sotto la vigilanza tecnica dell'Uits e del Ministero della difesa per i profili strutturali e di sicurezza. L'Uits svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'utilizzo degli impianti, nel rispetto delle competenze degli enti proprietari e delle sezioni concessionarie."

8.28

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché il rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale, restano disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La gestione dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro resta affidata alle responsabilità delle sezioni di tiro a segno nazionale, che provvedono all'ammodernamento degli impianti, alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle entrate di cui al comma 11 e nei limiti delle medesime»;

b) *al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).*

8.29

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

8.30

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Presso ciascun soggetto che eserciti attività di addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per usi di legge, opera un ispettore Uits, con funzione di verifica e controllo sull'attività istituzionale. Tale funzione è esercitata dal Presidente, ovvero, in alternativa, da uno o più soggetti individuati dal consiglio direttivo tra i soci iscritti da almeno due anni in modo continuativo, in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza. La nomina dei soggetti responsabili è comunicata all'Uits entro trenta giorni e comporta l'iscrizione in un apposito elenco nazionale tenuto dall'Uits, accessibile al pubblico e ai Ministeri vigilanti. L'ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla Uits. All'ispettore spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali, a carico della Uits."

8.31

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

8.32

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, quali sezioni di tiro a segno

nazionale sottoposte ad autorizzazione»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'esercizio delle attività di addestramento all'uso delle armi e il rilascio delle certificazioni per gli usi di legge sono riservati alle sezioni di tiro a segno nazionale.»;

c) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo»;

d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti o organismi federati ovvero le associazioni di diritto privato ovvero le delegazioni comunali che intendano conseguire il riconoscimento quale sezione di tiro a segno nazionale devono previamente adeguare i propri impianti alle direttive tecniche vigenti e ottenere il rilascio dell'agibilità quale poligono di tiro da parte dei competenti organi dell'Esercito Italiano.»

8.33

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Le sezioni di tiro a segno nazionale conservano la natura giuridica e l'assetto ordinamentale e organizzativo previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Ai soli fini dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, le sezioni sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

b) sostituire il comma 16 con il seguente: «16. All'articolo 60, comma 3, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È coadiuvato da un vicepresidente, individuato nel presidente nazionale sportivo, che lo sostituisce in caso di assenza, di impossibilità o comunque di necessità."».

8.34

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione».

8.35

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «il 75 per cento dei proventi» con le seguenti: «i proventi»;

b) al comma 12, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella quota parte spettante all'Unione italiana tiro a segno secondo il riparto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) al comma 12, lettera a), sopprimere il numero 7);

d) al comma 17, lettera c), sopprimere il numero 3).

8.36

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

"3-bis) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali."

8.37

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Crisanti](#)

Improcedibile

Al comma 14, sostituire le parole: "a titolo gratuito" con le seguenti: "senza indennità di carica".

8.38

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. I beni mobili e immobili delle sezioni di tiro a segno nazionale destinati al funzionamento delle stesse e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità delle sezioni medesime, che ne disciplinano l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità. I beni mobili, ivi compresi le armi, le munizioni, le attrezzature sportive e le dotazioni tecniche, nonché le disponibilità liquide e i saldi attivi dei conti correnti, acquisiti o costituiti con risorse proprie delle sezioni, restano di titolarità delle sezioni medesime e non possono essere trasferiti, incamerati o assoggettati a vincoli di destinazione dall'Unione italiana tiro a segno. Restano parimenti in capo alle sezioni i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i rapporti di lavoro subordinato, i mutui e le altre esposizioni debitorie, unitamente alle entrate istituzionali di cui al comma 11 necessarie a farvi fronte».

8.39

[D'Elia](#), [Rando](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Improcedibile

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: "dell'Unione italiana" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "delle stesse".

8.40

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Improcedibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15 inserire il seguente: «15-bis. In relazione a ciascun poligono, impianto o campo di tiro, gli obblighi e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di prevenzione incendi, di agibilità e di tutela ambientale, ivi compresi la gestione dei residui di sparo, il recupero o lo smaltimento del piombo e dei bossoli, nonché lo smaltimento e la tracciabilità dei rifiuti, fanno capo al soggetto cui è affidata la gestione dell'impianto, individuato quale datore di lavoro ai fini del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, che vi provvede nei limiti delle entrate ad esso attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di trasferimento ad altro soggetto, per qualsiasi causa, della gestione dell'impianto, il soggetto subentrante assume i rapporti di lavoro del personale dipendente in essere, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti all'impianto, ivi compresi i mutui contratti per la sua realizzazione, il suo adeguamento o la sua bonifica»;

b) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) I presidenti delle sezioni di tiro a segno possono cedere in comodato le armi ai soci per finalità sportive, nel rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, per l'intera durata dello svolgimento delle competizioni sportive e del relativo viaggio, dandone comunicazione a mezzo posta

elettronica certificata alla locale Autorità di pubblica sicurezza e a quella del luogo ove si svolge la competizione. Per le stesse finalità, i presidenti delle sezioni di tiro a segno ospitanti le competizioni sportive possono accogliere e custodire le armi degli atleti partecipanti, anche cedute in comodato, presso le proprie armerie, redigendo l'apposito registro. Le sezioni di tiro a segno nazionale possono cedere ai soci, per le finalità sportive, le munizioni necessarie alla partecipazione alle competizioni sportive ufficiali organizzate presso altre sedi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e l'annotazione sul relativo registro delle munizioni effettivamente impiegate durante le competizioni sportive organizzate presso la sezione di tiro a segno ospitante, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata alla locale Autorità di pubblica sicurezza e a quella del luogo ove si svolge la competizione».

8.41

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 21:

1) all'alinea sostituire le parole: «è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:» con le seguenti: «è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale istituzionale, all'esito dell'assemblea elettiva già indetta. Il presidente nazionale istituzionale provvede:»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro novanta giorni dal suo insediamento» e dopo le parole: «all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle sezioni di tiro a segno nazionale,»;

3) alla lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»;

b) al comma 22, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»;

c) sopprimere il comma 25.

8.42

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#)

Respinto

Sopprimere il comma 25.

G8.100

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1978, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità*",

premessi che:

nell'ambito di una disciplina organica di riordino dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), l'articolo 8, comma 3, disciplina il regime dei beni pubblici utilizzati dalle sezioni di tiro a segno nazionale;

la disposizione riguarda i beni che appartengono al demanio dello Stato o al demanio di un altro ente pubblico e che sono già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale;

la norma stabilisce che questi beni siano concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno e che l'UITS è tenuta a destinare tali beni alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge;

trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, come evidenziato anche dai

dossier di documentazione redatti dal Servizio Studi della Camera e del Senato, sono pertanto esclusi i beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato;

in Alto Adige/Südtirol, su 28 Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, soltanto una opera su un'area concessa dal demanio Militare dello Stato, mentre tutte le altre insistono su immobili appartenenti ai Comuni, alla Provincia autonoma o, in alcuni casi, a soggetti privati;

si tratta di una peculiarità territoriale che merita particolare attenzione, sia per quanto riguarda la tutela del patrimonio pubblico provinciale e comunale, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia speciale riconosciuta dallo Statuto,

impegna il Governo

a non applicare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, nonché ai conseguenti commi 4 e 15, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

G8.100 (testo 2)

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1978, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità"*,

premessi che:

nell'ambito di una disciplina organica di riordino dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), l'articolo 8, comma 3, disciplina il regime dei beni pubblici utilizzati dalle sezioni di tiro a segno nazionale;

la disposizione riguarda i beni che appartengono al demanio dello Stato o al demanio di un altro ente pubblico e che sono già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale;

la norma stabilisce che questi beni siano concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno e che l'UITS è tenuta a destinare tali beni alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge;

trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, come evidenziato anche dai *dossier* di documentazione redatti dal Servizio Studi della Camera e del Senato, sono pertanto esclusi i beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato;

in Alto Adige/Südtirol, su 28 Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, soltanto una opera su un'area concessa dal demanio Militare dello Stato, mentre tutte le altre insistono su immobili appartenenti ai Comuni, alla Provincia autonoma o, in alcuni casi, a soggetti privati;

si tratta di una peculiarità territoriale che merita particolare attenzione, sia per quanto riguarda la tutela del patrimonio pubblico provinciale e comunale, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia speciale riconosciuta dallo Statuto,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 14 e 15, nel rispetto delle prerogative delle Regioni e Province ad autonomia speciale, con particolare riferimento alle disposizioni statutarie e alle relative norme di attuazione in materia di patrimonio.

ARTICOLO 8-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-bis.

(Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 30-bis - (*Organizzazione sportiva della Difesa*) - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

- a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;
- b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
- d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;
- e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;
- f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
- g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa ».

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

8-bis.1

[Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 30-bis, comma 1, lettera f), sostituire le parole: "attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale" con le seguenti: "iniziative di promozione istituzionale. Le attività sportive giovanili sono promosse esclusivamente per finalità educative, formative e di diffusione della pratica sportiva e restano distinte dalle attività di comunicazione istituzionale della Difesa."

ARTICOLI 8-TER E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-ter.

(Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze

istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 è aggiunto il seguente:

« Art. 547-bis - (*Attività sportiva dilettantistica*) - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 9.

(*Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari*)

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è rifinanziato in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTO

9.1

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti universitari che praticano attività sportiva agonistica e di favorire la conciliazione tra percorso accademico e carriera sportiva, gli studenti iscritti ai corsi di laurea universitari o ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica che praticano attività sportiva agonistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) possono accedere allo status di «studente-atleta universitario».

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i criteri per il riconoscimento dello status di studente-atleta universitario, articolato in fasce in relazione al livello della pratica sportiva agonistica;

b) le modalità per garantire agli studenti-atleti percorsi universitari flessibili, anche mediante la previsione di calendari didattici personalizzati, appelli dedicati, tutor accademici e strumenti di formazione digitale;

c) le modalità di accesso ai servizi universitari, agli impianti sportivi universitari e ai servizi di supporto medico, psicologico e orientativo.

2-quater. Agli studenti-atleti appartenenti alle fasce di maggiore qualificazione sportiva è riconosciuta la possibilità di accedere a borse di studio finalizzate al sostegno della doppia carriera sportiva e universitaria, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo per il sostegno agli studenti-atleti

universitari», con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2-sexies. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma *2-quinquies* è destinata al potenziamento dei Centri universitari sportivi (CUS), alla promozione dello sport universitario e allo sviluppo di programmi finalizzati alla partecipazione degli atenei alle competizioni sportive nazionali riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali.

2-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-quinquies* e *2-sexies*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

ARTICOLI DA 10 A 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile)

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.

3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 del presente articolo, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. (*Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione*) - 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace delle attività di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ Articolo 11.

(*Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica*)

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.

2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto

del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.

5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1978 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.5, 4.1, 4-*bis*.1, 5.0.1, 5.0.2, 6.2, 6.3, 6.0.2, 7.1, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.9, 8.5, 8.6, 8.7, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.18, 8.21, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.32, 8.33, 8.35, 8.39, 8.40, 8.30, 8.37, 8.38 e 9.1.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Balboni, Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Durnwalder, Fallucchi, Fazzolari, Floridia Aurora, Garavaglia, Guidi, Iannone, La Pietra, Melchiorre, Meloni, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Patton, Pera, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Trevisi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Dreosto, per partecipare a un incontro istituzionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Boccia Francesco, D'Elia Cecilia, Verducci Francesco, Crisanti Andrea, Rando Vincenza, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Camusso Susanna Lina Giulia, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Lorenzin Beatrice, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Meloni Marco, Mirabelli Franco, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verini Walter, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Disposizioni per il rilancio del sistema calcio italiano (1982)

(presentato in data 27/07/2026);

senatore Menia Roberto

Modifiche alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" con riferimento alle modalità di espressione del voto ed alla attribuzione dei seggi alle liste (1983)

(presentato in data 27/07/2026);

senatori Turco Mario, Pirondini Luca, Aloisio Vincenza, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna, Castellone Maria Domenica, Cataldi Roberto, Croatti Marco, Damante Concetta, Di Girolamo Gabriella, Floridia Barbara, Gaudiano Felicia, Guidolin Barbara, Licheri Ettore Antonio, Licheri Sabrina, Lopreiato Ada, Lorefice Pietro, Maiorino Alessandra, Marton Bruno, Mazzella Orfeo, Naturale Gisella, Nave Luigi, Patuanelli Stefano, Pirro Elisa, Scarpinato Roberto Maria Ferdinando, Sironi Elena

Istituzione del Fondo di Sviluppo per l'Economia, le Infrastrutture e l'Innovazione (1984)

(presentato in data 28/07/2026).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando ed altri

Istituzione dell'Anagrafe informatica centralizzata dei detenuti ad alta sicurezza in permesso premio o misura alternativa (AIC-AS) (1960)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 29/07/2026);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Borghi Claudio

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (1972)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 29/07/2026);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Liris Guido Quintino

Disposizioni per la valorizzazione territoriale e la rotazione espositiva dei beni culturali nei territori di provenienza (1850)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione

permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/07/2026);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri

Disposizioni in materia di reddito di merito e di incentivo all'eccellenza per studenti meritevoli (1954)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/07/2026);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Biancofiore Michaela ed altri

Disposizioni per il riconoscimento dello status di passeggero e della facoltà di trasporto degli animali da compagnia nelle cabine degli aeromobili, su tutti i mezzi di trasporto e per la tutela del benessere animale (1943)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 29/07/2026);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Istituzione della Commissione parlamentare per le pari opportunità e la valutazione di impatto di genere (1935)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/07/2026);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Malpezzi Simona Flavia ed altri

Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a tre anni (1949)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/07/2026).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Scalfarotto Ivan

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'area metropolitana di Milano quale ente territoriale autonomo (1962)

(assegnato in data 29/07/2026);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Paganella Andrea

Disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano (1973)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2026);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Pirondini Luca

Disposizioni in materia di riforma del calcio italiano e delega al Governo per il riordino normativo di settore (1980)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2026);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Cantu' Maria Cristina

Misure per il riordino delle specializzazioni, in rete «università, IRCCS, strutture ospedaliere e territoriali di formazione», in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 6 «Salute» e il principio di Salute Unica (1974)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/07/2026).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
in sede referente*

Sen. Marcheschi Paolo

Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano (1902)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 7^a Commissione permanente (Cultura, istruzione), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 29/07/2026).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 29/07/2026 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale" (1890)

(presentato in data 30/04/2026)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 luglio 2026, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del Consiglio di gestione della Società italiana autori ed editori (SIAE) (n. 142).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 29 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (*Doc.* CXLVIII, n. 3).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 29 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la proroga della nomina dell'ingegnere Corrado Perugini a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 157).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 29 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Raffaele Di Mauro a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 158).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 28 luglio 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla

procedura di infrazione n. 2026/2152, concernente l'attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a e alla 9^a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 80/1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 luglio 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 623);

del Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.), per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 624);

della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 625);

dell'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'esercizio 2024. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 626).

Interpellanze

[SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#), [SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) consente ai contribuenti di portare in detrazione, ai fini IRPEF, il 19 per cento delle spese sanitarie sostenute per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro;

nella prassi consolidata dell'Agenzia delle entrate, all'interno di tale perimetro di agevolazione fiscale rientra pienamente anche l'acquisto di prodotti omeopatici, i quali vengono registrati dal sistema della tessera sanitaria e inseriti nella dichiarazione precompilata tramite lo "scontrino parlante" recante la dicitura "omeopatico";

la parificazione sul piano fiscale tra i prodotti omeopatici e i farmaci di provata efficacia clinica trae origine da un equivoco terminologico di matrice europea: la direttiva europea 2001/83/CE sui medicinali attribuisce infatti a tali prodotti lo *status* giuridico di "medicinale", inserendoli tuttavia in una categoria separata volta esclusivamente a regolarne la produzione, il confezionamento, la sicurezza e la libera circolazione sul mercato;

la disciplina nazionale di recepimento (decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) prevede agli articoli 16 e 17 una procedura di registrazione semplificata gestita dall'AIFA, la quale esenta i produttori dall'obbligo di fornire le prove di efficacia terapeutica richieste per i farmaci ordinari, limitandosi a verificare la qualità, la stabilità e un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza;

lo Stato, pertanto, vigila sulla sicurezza del prodotto, ma non ne attesta in alcun modo l'efficacia nel curare le malattie;

la detrazione fiscale delle spese sanitarie è stata concepita dal legislatore come uno strumento di *welfare* volto a rendere meno onerose le cure di provata efficacia scientifica, e non come un sussidio generalizzato per qualsiasi bene commercializzato in farmacia; consentire l'agevolazione per l'omeopatia genera un grave "danno cognitivo" nel cittadino, al quale viene trasmesso il messaggio implicito e falso che lo Stato validi tali prodotti alla pari della medicina basata sulle evidenze;

la legittimazione fiscale rischia di produrre effetti distorsivi sulla salute pubblica, in particolare quando l'omeopatia viene proposta a pazienti fragili, cronici o oncologici attratti da promesse "naturali", potendo causare pericolosi ritardi nell'accesso a trattamenti terapeutici appropriati ed efficaci;

a livello internazionale, altri grandi Paesi europei hanno già affrontato e risolto la medesima distorsione regolatoria nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea:

la Francia, a seguito di un'ampia valutazione scientifica condotta dall'autorità sanitaria (HAS) su circa

1.200 prodotti, ha escluso i medicinali omeopatici dal rimborso pubblico per insufficienza di evidenze terapeutiche;

la Spagna, tramite un rapporto tecnico dell'AEMPS pubblicato dal Ministerio de sanidad nel 2026, ha confermato l'assenza di evidenze scientifiche paragonando l'effetto dell'omeopatia al placebo: il sistema fiscale spagnolo (IRPF) non prevede una detrazione nazionale generalizzata per tali prodotti, relegando le agevolazioni a perimetri circoscritti e mirati (spese odontoiatriche, disabilità, patologie specifiche) gestiti tramite deduzioni autonome;

l'attuale assetto italiano comporta una dispersione di risorse pubbliche stimabile in decine di milioni di euro annui per il finanziamento indiretto di prodotti privi di efficacia clinica documentata; tali risorse appaiono drammaticamente sottratte a interventi prioritari di sanità pubblica: a titolo di esempio, nel 2025 sono stati respinti emendamenti che chiedevano uno stanziamento di appena 6 milioni di euro annui per tre anni per estendere i programmi organizzati di *screening* mammografico alle fasce d'età 45-49 e 70-74, obiettivo raccomandato dalle istituzioni europee, ma ancora fortemente disomogeneo sul territorio nazionale;

per correggere questa grave incoerenza del sistema di sostegno agli acquisti di medicinali non occorre vietare la commercializzazione dei prodotti omeopatici, né intaccare la libertà di scelta del cittadino o del medico: è sufficiente intervenire sul testo unico escludendo espressamente i medicinali omeopatici e antroposofici dal novero dei medicinali detraibili e non inficiando, così, le già scarse risorse a disposizione per indirizzarle su interventi e presidi sanitari scientificamente validati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga insostenibile, sotto il profilo scientifico, etico ed economico, il mantenimento dell'agevolazione fiscale al 19 per cento per prodotti la cui categoria regolatoria non richiede la dimostrazione di alcuna efficacia terapeutica;

se non si intenda promuovere un urgente intervento normativo volto a modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo una clausola di esclusione esplicita per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali omeopatici (disciplinati dal capo II del titolo III del decreto legislativo n. 219 del 2006) e antroposofici assimilati;

se, in caso affermativo, si intenda contestualmente dare mandato al direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per adeguare tempestivamente le specifiche tecniche del sistema della tessera sanitaria e della dichiarazione precompilata ai fini dell'esclusione di tali prodotti dal computo delle spese sanitarie detraibili;

se le risorse risparmiate attraverso la revoca di tale beneficio fiscale non debbano essere vincolate e reindirizzate al fondo sanitario nazionale per finanziare prioritariamente programmi di prevenzione oncologica.

(2-00034)

Interrogazioni

[CRAXI](#), [GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [TREVISI](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 28 e 29 luglio 2026 si è tenuta a Roma una riunione dell'Alleanza globale per la soluzione a due Stati, presieduta congiuntamente dall'Italia e dall'Arabia Saudita e dedicata in particolare al contributo del dialogo interreligioso alla costruzione della pace;

la riunione dell'Alleanza globale si inserisce nel percorso avviato un anno fa dalla dichiarazione di New York per la soluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione a due Stati, adottata dall'omonima conferenza co-organizzata da Francia e Arabia Saudita e poi avallata, lo scorso 12 settembre, dall'Assemblea generale dell'ONU;

la dichiarazione, cui l'Italia ha aderito, delinea un quadro di azione comune per porre fine al conflitto e costruire una pace giusta e duratura, fondata sulla coesistenza di Israele e di uno Stato palestinese, traducendo l'ampio consenso internazionale sulla soluzione a due Stati in un processo politico concreto;

la riunione si colloca nel quadro del più ampio impegno diplomatico dell'Italia per la pace e la stabilità

in Medio Oriente. Il 14 e 15 luglio scorsi Roma ha infatti ospitato la prima sessione negoziale tra Israele e Libano sui seguiti dell'accordo di Washington del 26 giugno. È previsto che le parti tornino a riunirsi nella Capitale il prossimo 4 agosto;

la scelta di Roma quale sede di questi incontri conferma il ruolo crescente del nostro Paese come interlocutore credibile e promotore di dialogo nel Mediterraneo e in Medio Oriente, capace di riunire attori diversi e di offrire uno spazio di confronto anche nelle fasi più complesse delle crisi regionali, si chiede di sapere quali siano stati gli esiti della riunione dell'Alleanza globale per la soluzione a due Stati a Roma e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche alla luce del nuovo ciclo di colloqui tra israeliani e libanesi previsto il 4 agosto 2026, per consolidare il ruolo dell'Italia quale facilitatrice del dialogo regionale, contribuire a una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese e favorire progressi concreti verso la soluzione a due Stati.

(3-02748)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come è noto, nella Cisgiordania occupata è in corso una gravissima *escalation* di violenze, demolizioni, trasferimenti forzati e appropriazioni di terre, alimentata dall'espansione degli insediamenti e degli avamposti israeliani, illegali ai sensi del diritto internazionale. Secondo OCHA, nel solo 2026 sono stati documentati oltre 950 attacchi di coloni in più di 230 comunità; al 3 luglio, 63 palestinesi, tra cui 15 minori, erano stati uccisi dalle forze israeliane o dai coloni e oltre 2.300 persone erano state sfollate a causa delle aggressioni e delle conseguenti restrizioni di accesso;

negli ultimi giorni la situazione è ulteriormente precipitata: *raid* militari, decine di arresti, aggressioni contro civili e personale sanitario, incendi di abitazioni, terreni e luoghi di culto e la creazione di nuovi avamposti illegali. Tali condotte, spesso compiute sotto la protezione o nella sostanziale impunità assicurata dalle autorità israeliane, stanno producendo una progressiva espulsione della popolazione palestinese e rendono sempre più concreto il rischio che la Cisgiordania venga sottoposta alla stessa logica di devastazione, annientamento e svuotamento territoriale già sperimentata a Gaza, con l'obiettivo di annettere quei territori allo Stato di Israele;

il 13 luglio 2026 il Consiglio "Affari esteri" dell'Unione europea ha discusso misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali; nonostante il divieto di tali insediamenti e l'obbligo degli Stati di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento dell'occupazione, l'Italia non ha sostenuto l'adozione immediata di misure restrittive, contribuendo allo stallo europeo. Il Parlamento non è stato preventivamente informato né successivamente investito delle ragioni e degli obiettivi di tale posizione, che incide direttamente sull'indirizzo di politica estera del Paese;

con una comunicazione del 22 aprile 2026, a doppia firma della Presidente del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra della Camera, onorevole Luana Zanella, e dell'interrogante, era già stata chiesta l'urgente trasmissione al Parlamento della lettera con cui il Governo aveva comunicato a Israele la "sospensione del rinnovo automatico" del *memorandum* di cooperazione militare, nonché delle eventuali risposte israeliane e dell'elenco delle attività effettivamente sospese; richieste che, a quanto consta all'interrogante, non hanno ancora ricevuto compiuto riscontro;

considerato che la sola espressione di "preoccupazione" non è più compatibile con la rapidità e la sistematicità dei fatti in corso e che l'Italia non può continuare a invocare il diritto internazionale senza promuovere conseguenze concrete nei confronti di chi lo viola,

si chiede di sapere quali iniziative immediate, concrete e verificabili il Governo intenda assumere in sede europea, anche sostenendo sanzioni quali il divieto di commercio con gli insediamenti illegali e ogni ulteriore misura prevista dall'ordinamento dell'Unione, per arrestare la violenza dei coloni, impedire l'annessione e il trasferimento forzato della popolazione palestinese ed evitare che la Cisgiordania sia trasformata in una nuova Gaza.

(3-02749)

[MIELI](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [BARCAIUOLO](#), [MENIA](#), [GARNERO SANTANCHÈ](#), [PETRENGA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la libertà religiosa costituisce la primigenia di tutte le libertà fondamentali, caposaldo laico e pilastro di civiltà indispensabile per la tutela di ogni altro diritto civile e politico;

il recente rapporto "World watch list 2026", redatto dall'organizzazione non governativa Porte aperte/Open doors, certifica una notevole crescita della persecuzione anticristiana nel mondo, con oltre 380 milioni di fedeli che subiscono violenze, discriminazioni e vessazioni sistematiche; Porte aperte/Open doors è l'organizzazione non governativa più conosciuta al mondo specializzata nel monitoraggio della persecuzione dei cristiani; le sue pubblicazioni hanno una notevole influenza nel dibattito pubblico e politico sulla libertà religiosa e sono utilizzate da molti parlamenti e governi;

i dati del medesimo documento evidenziano per l'ultimo anno la drammatica cifra di 4.849 cristiani uccisi per ragioni connesse alla loro appartenenza religiosa, 4.712 arrestati o detenuti, oltre 3.600 chiese e istituzioni comunitarie attaccate o chiuse con la forza e più di 5.200 vittime di abusi, stupri e matrimoni forzati;

in moltissimi contesti geopolitici, dall'Africa subsahariana al Medio Oriente, fino ad alcuni regimi asiatici e socialisti dell'America Latina, la professione della fede cristiana espone a condanne a morte per apostasia o blasfemia, espropriazioni e violenze perpetrate, sia da gruppi terroristici di matrice fondamentalista islamica, sia da apparati statali repressivi;

la Corea del Nord si colloca al primo posto tra i Paesi nei quali la persecuzione dei cristiani raggiunge livelli estremi, seguita da Somalia, Yemen, Sudan, Eritrea e Siria, con situazioni di particolare gravità riscontrate anche in Pakistan, Iran, Afghanistan, India e Myanmar, nonché in Nigeria, che costituisce l'epicentro mondiale delle violenze, con circa 3.490 vittime, pari a quasi il 70 per cento del totale;

in particolare, in Corea del Nord è considerato un reato contro lo Stato possedere una Bibbia o professare la fede cristiana, reato punito con l'esecuzione immediata oppure con la prigionia in uno dei famigerati campi di lavoro della nazione, con pochissime speranze di essere liberati;

attenzione particolare va posta al fatto che in alcuni Stati violenze, soprusi e discriminazioni sono tollerati o comunque ignorati dalle forze di polizia e dalle autorità, mentre in altre vengono perseguiti e puniti a norma di legge;

la tutela e la promozione della libertà religiosa rappresentano da sempre un principio fondamentale della politica estera italiana, e il Governo ha già avviato importanti iniziative in tal senso;

considerato che:

l'Italia è storicamente una delle principali nazioni donatrici di fondi di cooperazione e aiuti pubblici allo sviluppo a favore di Paesi terzi e intrattiene, in tali ambiti, accordi di cooperazione commerciale e finanziaria bilaterale con numerose nazioni inserite nella "lista nera" dei Paesi persecutori;

appare necessario legare l'azione diplomatica ed economica del nostro Paese a esigenze di rispetto dei diritti umani fondamentali, a partire dalla libertà di culto anche per le minoranze religiose,

si chiede di sapere:

quali aree o Stati il Ministro in indirizzo ritenga più rischiose per i cristiani;

quali iniziative intenda promuovere nei confronti di quelle aree o Stati, sia nelle relazioni bilaterali sia nei consessi multilaterali quali l'Unione europea e le Nazioni Unite, per indurre i governi dei Paesi persecutori a cessare le ostilità e a garantire la sicurezza delle minoranze religiose, e se non ritenga doveroso, nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, in sede di decisione su aiuti pubblici bilaterali e di stipula di accordi commerciali, considerare il rispetto della libertà di culto e la tutela delle comunità cristiane locali.

(3-02750)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 29 maggio 2025, il Governo Netanyahu ha approvato un piano per 22 nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, comprendente la legalizzazione retroattiva di diversi avamposti e insediamenti non riconosciuti;

successivamente, il 20 agosto 2025, lo stesso Esecutivo ha approvato l'avanzamento del progetto edilizio nell'area E1, tra Gerusalemme e l'insediamento di Ma'ale Adummim, prevedendo migliaia di nuove unità abitative;

il 4 febbraio 2026 è stato approvato un piano per la legalizzazione di 140 avamposti agricoli in

Cisgiordania, per facilitare l'acquisizione di terreni da parte di israeliani e ampliare il controllo amministrativo israeliano sul territorio;

il 27 luglio 2026 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli "insediamenti rimangono il principale ostacolo alla soluzione dei due Stati e a una pace che sia giusta, duratura e globale tra israeliani e palestinesi";

considerato che:

negli ultimi mesi in Cisgiordania il Governo israeliano sta coprendo le crescenti violenze dei coloni israeliani per usare le reazioni palestinesi come pretesto per lanciare nuove offensive militari ed estendere l'occupazione dei territori palestinesi nella logica di un'annessione di fatto;

il 28 luglio 2026 il Ministro israeliano della difesa ha ordinato ai vertici dell'esercito di "intensificare le attività offensive contro il territorio palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, secondo il modello adottato con i campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur a-Shams";

il giorno stesso il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Alakbarov, davanti al Consiglio di sicurezza, ha lanciato l'allarme per il "rapido deterioramento" della situazione in Cisgiordania e l'"escalation" di violenze;

dal 10 ottobre 2025, primo giorno della tregua a Gaza, Israele ha sistematicamente violato il cessate il fuoco. Ad oggi il bilancio è di 1.185 palestinesi uccisi e circa 3.816 feriti. Tra le vittime figurano almeno 265 bambini, molti uccisi con colpi mirati alla testa o al petto sparati da cecchini dell'IDF, l'esercito nazionale israeliano, come dimostrato dal *report* "L'essenza dell'infanzia è stata distrutta" della Commissione internazionale indipendente dell'ONU, pubblicato nel giugno 2026;

il 27 luglio 2026 il Governo israeliano ha approvato l'ingresso dei primi 200 soldati (marocchini e ugandesi) della Forza di stabilizzazione e del comitato tecnico del *Board of Peace* nel sud della striscia nella zona sotto controllo israeliano;

considerato, altresì, che:

la Spagna ha approvato un decreto che vieta formalmente l'importazione di prodotti provenienti dai territori e dalle colonie israeliane illegali in Cisgiordania, oltre a implementare un rigido *embargo* sulle armi e a vietare l'accesso a porti e spazi aerei nazionali a navi e voli con materiale militare destinato a Israele. Insieme ad altri Stati (come Irlanda, Belgio e Slovenia) è stata tra i Paesi più attivi nel chiedere a livello europeo la revisione o la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele per violazioni dei diritti umani;

la Francia ha introdotto divieti d'ingresso nazionali nei confronti di coloni violenti, di *leader* di gruppi legati all'espansione degli insediamenti e di esponenti politici di primo piano, come il Ministro israeliano delle finanze e il Ministro della sicurezza nazionale. Ha inoltre coordinato e promosso insieme a *partner* internazionali, come Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, pacchetti di sanzioni mirate contro le reti che finanziano e abilitano le violenze in Cisgiordania. In sede europea, ha spinto per misure più restrittive, incluse tariffe o restrizioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali. L'Italia invece non ha adottato nessuna misura nazionale o multinazionale contro i coloni o contro i ministri estremisti, limitandosi a dirsi favorevole all'adozione di tali misure in sede UE, dove però manca un consenso;

il Governo si è fermamente opposto in sede UE alla revisione o sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele per violazioni dei diritti umani, che sarebbe un forte strumento di pressione, dato che l'Unione europea è il principale *partner* commerciale di Israele, rappresentando il 32 per cento del commercio totale di merci tra Israele e il resto del mondo nel 2024. Il 34,2 per cento delle importazioni israeliane proveniva dall'UE, mentre il 28,8 per cento delle esportazioni del Paese era diretto verso l'Unione. A questo si aggiunge la sospensione del *memorandum* di cooperazione militare con Israele, senza procedere al recesso definitivo. Inoltre non ha interrotto né la fornitura di supporto logistico militare a Israele, né il transito di forniture belliche attraverso nostri porti e aeroporti italiani, tantomeno l'acquisto di sistemi d'arma di fabbricazione israeliana;

valutato, infine, che:

il 28 e 29 luglio 2026 il Ministero degli affari esteri ha ospitato l'incontro dell'Alleanza globale per la soluzione a due Stati. All'evento hanno preso parte circa trenta delegazioni internazionali tra cui ANP,

ONU, UE, USA e Paesi del Golfo. Nel corso dell'incontro è stato ribadito che l'azione e l'avanzamento degli insediamenti israeliani nei territori occupati rappresentano un grave ostacolo che riduce drasticamente, fino a compromettere, la possibilità reale di arrivare alla soluzione dei due Stati; intervistato dal quotidiano "la Repubblica" a margine dell'incontro, il Ministro in indirizzo ha commentato così il sostegno del Governo israeliano ai coloni violenti in Cisgiordania: "Non è semplice se il governo di Israele li lascia fare. Alcuni ministri estremisti di Netanyahu li sostengono: pensate a Ben Gvir. Abbiamo spinto per le sanzioni. Noi condanniamo i coloni, le loro violenze e quello che fanno contro i civili palestinesi. E siamo contrari a qualsiasi annessione del territorio della Cisgiordania. Firmeremo con i sauditi un documento che condanna le aggressioni dei coloni israeliani. E i leader dell'E4 - Italia, Francia, Germania e Regno Unito potrebbero fare lo stesso. Noi non molliamo, nonostante le difficoltà: siamo per 'due popoli, due Stati'",

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Governo intenda mettere in atto, anche a livello unilaterale, sul piano diplomatico, commerciale, finanziario e militare allo scopo di esercitare una reale pressione sul Governo israeliano, affinché receda dai suoi piani di annessione *de facto* della Cisgiordania e accetti la soluzione dei due Stati;

se al Ministro in indirizzo risulti quanti civili palestinesi siano stati effettivamente evacuati dallo stato di Israele dall'inizio del cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 e quanti dal 28 febbraio 2026, data dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran.

(3-02751)

[PAITA](#), [RENTI](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [FURLAN](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:

lo scorso 16 maggio 2026, in una via nel centro di Modena, un uomo di 31 anni, Salim El Koudri, con un passato di sospetta radicalizzazione islamica, ha investito di proposito, sfrecciando a gran velocità con la propria auto, diverse persone in bici e a piedi, colpendone una quindicina;

lo scorso 25 luglio, un'auto si è schiantata sulla folla del *pride* di Berlino. Abdul Ballout, il principale sospettato, noto per la sua adesione al radicalismo islamico, dopo aver investito i manifestanti è sceso dal veicolo e li ha aggrediti con un *machete*;

il 27 luglio, a Parigi, porte de Clichy, in piena mattina, un uomo ha accoltellato tre donne: una volta arrestato, avrebbe affermato di aver ricevuto l'ordine della sua aggressione da Allah;

secondo un'inchiesta della "Neue Zürcher Zeitung", Hamas negli anni avrebbe organizzato una rete transnazionale di cellule operative per "portare il 7 ottobre" nel cuore dell'Europa e si sono registrati sempre più frequenti episodi di accoltellamenti ad opera dei "lupi solitari" radicalizzati;

la chiusura dello stretto di Hormuz, gli attacchi iraniani alle infrastrutture dei Paesi del Golfo e l'intensificarsi delle operazioni degli Houthi nel mar Rosso mettono a repentaglio l'approvvigionamento di beni e materiali essenziali per la popolazione e per il funzionamento della Repubblica, aggravando le condizioni economiche di cittadini e imprese;

destano allarme la riorganizzazione di Daesh, Hamas ed Hezbollah, così come talune inchieste che vedono i Fratelli musulmani, soprattutto in Egitto, Libano e Giordania, attivi nell'opera di radicalizzazione, soprattutto tramite *social network*;

inoltre, come noto, una parte della radicalizzazione islamica avviene tramite la diffusione di messaggi e direttive *online*, mettendo in atto una guerra ibrida nei confronti del nostro Paese volta a promuovere una propaganda anti occidentale che rischia di tradursi in attacchi terroristici: inoltre, come evidenziato nel *non paper* diffuso dal Ministro in indirizzo sul contrasto alle guerre ibride, numerosi esperti sottolineano il rischio di attacchi cibernetici da parte di *proxy* regionali (come Houthi, Hezbollah, milizie sciite);

alla luce delle numerose dichiarazioni del Ministro e dei nuovi impegni militari internazionali appena autorizzati, si ritiene necessario comprendere quale sia la strategia di contrasto internazionale contro l'estremismo islamico,

si chiede di sapere, dal punto di vista del Ministero della difesa e in relazione ai compiti generali di tutela della sicurezza della Nazione, quali misure il Governo intenda adottare a livello globale per

difendere il nostro Paese, l'Europa e i suoi valori dal pericolo dell'estremismo islamico.

(3-02752)

[BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'accordo siglato a Sharm el Sheikh nell'ottobre 2025 con la mediazione di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, si è mostrato da subito fragilissimo e segnato dal continuo protrarsi della guerra genocidaria contro Gaza: secondo il Government media office di Gaza, le forze israeliane hanno commesso 3.795 violazioni dell'accordo, causando la morte di 1.168 palestinesi e il ferimento di 3.734 altri, con un tasso di ingresso degli aiuti umanitari pari a solo il 35 per cento di quanto previsto, mentre la striscia di Gaza continua a versare in condizioni catastrofiche. Attacchi continui che si aggiungono all'entrata discrezionale di aiuti umanitari, tra cui farmaci e dispositivi medici; l'esercito israeliano, secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite ha distrutto o danneggiato quasi il 90 per cento delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, compresi impianti di desalinizzazione, pozzi, condutture e sistemi fognari, determinando una catastrofe umanitaria che non sembra avere fine;

in questi mesi il Governo israeliano ha inoltre continuato il suo sistema di *apartheid* nei confronti dei palestinesi, accelerando l'espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e compiendo passi verso l'annessione. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha documentato oltre 1.330 incidenti che hanno coinvolto coloni israeliani dall'inizio del 2026, con un'*escalation* di violenza negli ultimi giorni che ha causato la morte di almeno 8 palestinesi, tra cui un bambino; le autorità hanno permesso o incoraggiato i coloni ad attaccare e terrorizzare i palestinesi, spesso elogiando la violenza;

la commissione indipendente delle Nazioni Unite per l'indagine sulla situazione nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, ha reso pubblico il 16 settembre 2025 un rapporto in cui conclude che lo Stato di Israele è responsabile di genocidio contro la popolazione palestinese nella striscia di Gaza, identificando quattro dei cinque atti previsti dalla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del genocidio: l'uccisione di membri del gruppo; il causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; l'imposizione al gruppo di condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale, e l'imposizione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo, con l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, il popolo palestinese;

il rapporto si basa sulle conclusioni fattuali e giuridiche relative agli attacchi a Gaza compiuti dalle forze israeliane e sulla condotta e le dichiarazioni delle autorità israeliane fino alla data del 31 luglio 2025. Le conclusioni della commissione si basano su un esame approfondito sia degli atti di genocidio, *actus reus*, che dell'intento genocida, *dolus specialis*;

il rapporto ha richiamato gli Stati membri a impiegare tutti i mezzi per impedirlo, a cessare i trasferimenti di armi e risorse che possano agevolare tali crimini, garantire la responsabilità di individui e società sotto la loro giurisdizione e cooperare pienamente con la Corte penale internazionale, anche nel sostegno a indagini e procedimenti contro i responsabili dei crimini internazionali identificati. Il 23 giugno 2026, la stessa commissione ha pubblicato un rapporto che documenta come le autorità israeliane abbiano deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, uccidendone almeno 20.179 dal 7 ottobre 2023, configurando un attacco alla continuità biologica del popolo palestinese;

la commissione ha stabilito che il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l'allora Ministro della difesa Yoav Gallant abbiano compiuto incitamento diretto e pubblico al genocidio; nelle sue conclusioni, la commissione raccomanda di esaminare il coinvolgimento di altri funzionari, tra cui il Ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e l'attuale Ministro della difesa Israel Katz;

il 21 novembre 2024 la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu e dell'allora Ministro della difesa Yoav Gallant per crimini contro l'umanità, omicidio, persecuzione e altri atti disumani, e crimini di guerra, fame come metodo di guerra e direzione intenzionale di un attacco contro la popolazione civile, commessi, almeno, dall'8

ottobre 2023 fino a, almeno, il 20 maggio 2024;

a seguito di tale decisione, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai magistrati della Corte penale internazionale che hanno emesso il mandato di arresto. Con queste misure, sono stati inseriti nella stessa *black list* che comprende individui associati al terrorismo. Si tratta di provvedimenti unilaterali e punitivi, la cui unica origine è la ritorsione contro una decisione giurisdizionale;

l'Italia, in quanto Stato parte dello statuto di Roma e firmatario della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948, è tenuta a rispettare i mandati di arresto della Corte penale internazionale e a cooperare nelle indagini e nelle azioni giudiziarie contro i responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo italiano, anche nei rapporti con gli altri Stati contraenti e con la comunità internazionale, rispetto alla necessità di adempiere pienamente agli obblighi derivanti dallo statuto di Roma, dando seguito alle decisioni ed ai mandati di arresto della Corte penale internazionale tramite idonee procedure;

se non intenda confermare, per i profili di propria competenza, l'impegno dell'Italia a tutelare il ruolo, la rilevanza e l'efficacia della CPI, anche dopo che la stessa è intervenuta con mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

se intenda contrastare con determinazione, in ogni sede internazionale competente, qualsiasi tentativo di minacciare, sanzionare o indebolire l'indipendenza, l'integrità e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia a un sistema di giustizia penale internazionale imparziale e libero da coercizioni politiche.

(3-02753)

LOMBARDO - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che, per quanto risulta:

con contratto rep. 5930 del 7 ottobre 2024 il Comune di Bologna ha affidato a Nettuno sport center (NSC) S.S.D. a r.l. una concessione ventennale in finanza di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo comunale di via P. Fancelli n. 5;

l'investimento complessivo da finanziare da parte del gestore nei primi tre anni di gestione è stato fissato in poco più di 700.000 euro;

l'impianto è stato consegnato il 18-19 febbraio 2025 in condizioni di parziale inutilizzabilità attestate a verbale; il gestore ha comunque avviato l'attività e ha già realizzato investimenti per 192.416 euro oltre a spese di ripristino per più di 110.000 euro;

il 7 ottobre 2025 il Comune ha attivato la clausola risolutiva espressa per asseriti inadempimenti economico-finanziari e, il giorno successivo, ha archiviato il progetto esecutivo di riqualificazione, bloccando gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario di offerta;

a fronte del deposito da parte del gestore di un ricorso cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile dinanzi al Tribunale di Bologna il 20 ottobre 2025, il Comune il 21 ottobre ha sospeso la propria risoluzione, senza tuttavia revocarla e da allora ha rifiutato ogni soluzione conciliativa nonostante il reperimento quasi integrale delle somme ritenute mancanti;

ne deriva un grave danno per il gestore, per le famiglie e gli utenti dell'impianto e per lo stesso patrimonio pubblico, con "perdita di un anno" di attività e di investimenti a costo zero per il Comune;

la vicenda appare risolvibile mediante la revoca della risoluzione, l'estinzione dei contenziosi giudiziari che ne sono derivati e la contestuale acquisizione delle garanzie finanziarie da parte del gestore;

NSC ha già provveduto a prestare quasi completamente le garanzie richieste e, come riconosciuto dalla stessa difesa del Comune, residua il solo importo di 35.000 euro, che il piano economico-finanziario colloca al terzo anno;

dal proseguimento del contenzioso potrebbero derivare danni non solo per i gestori e per gli utenti del servizio sportivo, ma anche per il Comune di Bologna,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze,

intendano intervenire per favorire una risoluzione bonaria del contenzioso tra il Comune di Bologna e NSC per tutelare la continuità del servizio sportivo e l'interesse delle famiglie e dei minori che ne usufruiscono;

se reputino che nel caso di specie vi sia stata una corretta applicazione del codice dei contratti pubblici e del principio di proporzionalità nella risoluzione della concessione;

se intendano promuovere, per il tramite degli organismi competenti, una verifica sulla parità di trattamento tra i gestori di impianti sportivi comunali da parte del Comune di Bologna;

quali strumenti di monitoraggio ritengano percorribili per evitare che investimenti privati destinati alla riqualificazione di impianti pubblici siano vanificati da contenziosi evitabili.

(3-02754)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DI GIROLAMO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la vicenda riguardante gli *airbag* prodotti dalla società giapponese Takata rappresenta una delle più estese campagne di richiamo nel settore automobilistico a livello internazionale. Il richiamo è dovuto al rischio connesso al deterioramento del propellente contenuto nel dispositivo di gonfiaggio dell'*airbag* che, in determinate condizioni, può determinare la rottura del generatore di gas e la conseguente proiezione di frammenti metallici nell'abitacolo, con effetti potenzialmente letali per gli occupanti del veicolo;

anche in Italia sono state avviate campagne di richiamo relative ai veicoli equipaggiati con *airbag* Takata e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto in più occasioni, al fine di sollecitare i proprietari dei veicoli interessati a verificare la propria posizione e a provvedere alla sostituzione dei dispositivi;

la legge 25 novembre 2024, n. 177, recante gli interventi in materia di sicurezza stradale e la delega al Governo per la revisione del codice della strada, ha introdotto nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'articolo 80-*bis*, recante disposizioni in materia di campagne di richiamo di sicurezza, prevedendo un elenco telematico dei veicoli per i quali, a seguito dell'accertamento di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone, siano state avviate campagne di richiamo e, trascorsi 24 mesi dall'avvio della campagna, non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti;

con il decreto direttoriale n. 589 del 19 dicembre 2025 sono state disciplinate l'istituzione e le modalità di accesso all'elenco telematico previsto dall'articolo 80-*bis*, comma 2, del codice della strada, denominato "albo richiami";

il 15 ottobre 2025, in risposta all'interrogazione 5-04395 presentata dall'on. Antonino Iaria, il Governo aveva riferito in merito alle iniziative intraprese sul caso degli *airbag* Takata e alla predisposizione della piattaforma informatica prevista dal citato articolo 80-*bis* del codice della strada, piattaforma che, secondo quanto dichiarato in quella sede, sarebbe divenuta pienamente operativa entro la fine del 2025;

con decreto direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026 sono state successivamente adottate specifiche disposizioni operative finalizzate alla verifica dei veicoli e al rafforzamento e completamento delle campagne di richiamo relative agli *airbag* Takata. Nelle premesse del decreto si evidenzia, tra l'altro, la necessità di superare possibili "asimmetrie informative o rallentamenti nelle procedure di messa in sicurezza", prevedendo l'utilizzo della rete dei centri di revisione quali "presidi informativi obbligatori", anche al fine di colmare eventuali lacune nelle notifiche dirette ai proprietari dei veicoli. Lo stesso decreto dichiara l'obiettivo di istituire un "sistema di controllo capillare" volto a intercettare i veicoli non ancora sottoposti alle misure ripristinatorie e ad assicurare il "monitoraggio integrale del parco circolante interessato";

l'articolo 3 del decreto prevede, nell'ambito delle operazioni di revisione, che l'ispettore, prima dell'inizio delle prove strumentali, verifichi l'eventuale sussistenza di campagne di richiamo relative ai sistemi *airbag*, attraverso la consultazione dei portali informatici indicati dal Ministero o di quelli messi a disposizione dalle case costruttrici, mediante l'inserimento del numero di identificazione del veicolo (VIN), applicando, nei casi previsti, le specifiche procedure stabilite per i veicoli interessati dalle campagne obbligatorie relative agli *airbag* Takata. Prevede, inoltre, che la Direzione generale per

la motorizzazione, ricevuto l'elenco dei numeri di telaio dei veicoli non sottoposti alle misure ripristinatorie, provveda, entro 30 giorni dalla ricezione, a inserire un ostativo sui medesimi nell'archivio nazionale veicoli del CED Motorizzazione, con conseguente blocco dei servizi di motorizzazione fino alla comunicazione dell'avvenuto intervento di ripristino, disciplinando altresì le procedure da applicare nelle more dell'apposizione dell'ostativo;

l'articolo 5 qualifica le disposizioni in esso contenute come "direttiva operativa vincolante per tutti gli ispettori tecnici operanti sul territorio nazionale" e prevede che eventuali omissioni, irregolarità o inosservanze siano valutate ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Demanda anche agli uffici della motorizzazione civile la tempestiva diffusione del protocollo presso tutti i centri di controllo privati autorizzati ricadenti nella rispettiva giurisdizione territoriale;

il registro unico degli ispettori di revisione (RUI), istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, contiene, tra i dati relativi agli ispettori autorizzati, anche gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata;

considerato che:

sono pervenute agli interroganti segnalazioni da parte di ispettori autorizzati operanti presso centri privati di revisione, i quali riferiscono di non aver ricevuto una comunicazione individuale e specifica relativa all'entrata in vigore delle nuove procedure previste dal decreto direttoriale n. 229 del 2026. Secondo quanto segnalato, nella fase precedente alla piena operatività degli ostativi, l'individuazione dei veicoli interessati richiederebbe un'attività preventiva e consapevole da parte del singolo ispettore, consistente nella consultazione degli strumenti informatici indicati dal Ministero o dei portali delle case costruttrici e nell'inserimento del VIN del veicolo;

qualora tale verifica non sia integrata come passaggio automatico e obbligatorio nel sistema informatico utilizzato per l'apertura e la gestione della revisione, l'effettività della misura potrebbe dipendere dalla preventiva conoscenza, da parte del singolo ispettore, delle disposizioni contenute nel decreto e dalla conseguente esecuzione della verifica prescritta. Tale circostanza appare meritevole di particolare attenzione anche in considerazione del fatto che il decreto attribuisce carattere vincolante alle disposizioni rivolte agli ispettori e prevede la valutazione di eventuali omissioni, irregolarità o inosservanze, rendendo pertanto essenziale garantire una conoscenza effettiva e tempestiva delle nuove procedure da parte di tutti i soggetti chiamati ad applicarle;

appare inoltre necessario verificare se le modalità operative attualmente adottate siano effettivamente idonee a garantire quel "sistema di controllo capillare" e quel "monitoraggio integrale del parco circolante interessato" indicati dallo stesso decreto quali obiettivi dell'intervento, evitando che l'efficacia delle misure possa essere condizionata dalla mancata conoscenza del provvedimento o dall'involontaria omissione della verifica preventiva da parte del singolo operatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa chiarire quali siano le modalità tecniche con cui, alla data odierna, il sistema informatico utilizzato per le revisioni intercetta la presenza di un richiamo Takata pendente e, in particolare, se esista un automatismo che, indipendentemente dalla preventiva consultazione dei portali da parte dell'ispettore, segnali il veicolo interessato e impedisca la conclusione della revisione con un esito non conforme alle disposizioni del decreto n. 229 del 2026, e, in caso contrario, se e con quali tempi si intenda procedere all'integrazione automatica delle banche dati dei richiami e dell'archivio nazionale dei veicoli con il sistema informatico delle revisioni;

quali modalità siano state concretamente adottate per assicurare la tempestiva e capillare conoscenza del decreto n. 229 del 2026 da parte di tutti gli ispettori autorizzati operanti sul territorio nazionale e se, considerata la disponibilità nel RUI degli indirizzi di posta elettronica certificata degli ispettori e il carattere vincolante delle disposizioni impartite, sia stata effettuata o si intenda effettuare una comunicazione individuale e tracciabile delle nuove procedure operative;

quale sia, ad oggi, lo stato di attuazione del sistema degli ostativi nell'archivio nazionale dei veicoli previsto dal decreto n. 229 del 2026, quanti veicoli interessati dalle campagne Takata risultino già intercettati attraverso tale meccanismo e quali misure di monitoraggio e controllo siano state predisposte, nella fase transitoria, per verificare l'effettiva applicazione delle procedure da parte dei

centri di revisione e prevenire il rischio che veicoli interessati da richiami pendenti possano conseguire un esito della revisione non conforme alla disciplina vigente.

(4-03252)

[CUCCHI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che il 23 luglio 2026, Mohamed Amin Bessioud, ragazzo di 25 anni agli arresti domiciliari, è precipitato dalla finestra della sua abitazione durante un controllo dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, tra cui la madre del giovane, si sarebbe trattato di un gesto volontario;

la madre avrebbe riferito di essere rientrata a casa intorno all'ora di pranzo e di aver trovato i carabinieri nella stanza del figlio; sempre secondo quanto riportato dalla stampa, i militari avrebbero chiuso la porta della stanza al suo ingresso, impedendole di interagire con il ragazzo, nonostante fosse l'unica persona in grado di calmarlo;

sembrerebbe infatti che Bessioud soffrisse di una forma di depressione, e secondo quanto riferito dalla fidanzata ai giornali, il suo stato di malessere sarebbe iniziato dopo un periodo trascorso in carcere;

la famiglia avrebbe riferito inoltre che Bessioud avesse già tentato il suicidio diverse volte. L'ultimo episodio, risalente al mese di marzo, sarebbe avvenuto in occasione di una perquisizione domiciliare, nel corso della quale, secondo quanto denunciato dai familiari, il giovane sarebbe stato trascinato sul pavimento dai carabinieri. Inoltre la famiglia avrebbe affermato che Bessioud si sentisse perseguitato da due carabinieri, uno dei quali si sarebbe accanito particolarmente contro di lui;

sempre secondo quanto riferiscono i familiari, dopo il tentato suicidio di marzo, Bessioud aveva intrapreso un percorso di assistenza presso il centro di salute mentale e il SerD;

considerato che:

la Procura ha aperto un'indagine sui fatti e sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti per verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità;

l'articolo 13 della Costituzione stabilisce che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà;

la Repubblica, come stabilito dall'articolo 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tale diritto comprende anche la dimensione psichica e psicologica;

nelle attività di controllo e di esecuzione di misure restrittive nei confronti di persone affette da disturbi psichici o in condizioni di particolare fragilità, appare necessario adottare specifiche cautele operative, anche al fine di prevenire condotte autolesive o suicide;

considerato altresì che appare opportuno verificare se il personale impiegato in tali interventi abbia ricevuto un'adeguata formazione per la gestione di persone in condizioni di vulnerabilità psichica e se siano previsti specifici protocolli operativi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se il comando dell'Arma dei Carabinieri abbia disposto accertamenti interni o verifiche ispettive sui fatti e quale sia lo stato dei procedimenti;

se esistano protocolli operativi specifici per la gestione di controlli e perquisizioni nei confronti di persone con accertati disturbi psichici o in condizioni di particolare vulnerabilità e quali siano i principali contenuti degli stessi;

se non ritenga opportuno promuovere o rafforzare specifiche linee guida e percorsi di formazione per il personale dell'Arma chiamato a operare nei confronti di persone con disturbi psichici o in condizioni di particolare fragilità, anche al fine di prevenire eventi autolesivi e garantire il pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

(4-03253)

[TREVISI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da recenti notizie che giungono dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Lecce, si apprende della volontà e della necessità di rendere operativo il centro ILMA, un istituto di ricerca territoriale *one health*, prevenzione clinica, assistenza e riabilitazione oncologica, educazione,

formazione e divulgazione scientifica a Gallipoli;
il centro ILMA, costruito interamente con fondi privati e con donazioni dei cittadini (circa 8 milioni di euro), diventerebbe un centro di eccellenza per le ricerche ambientali applicate al territorio e una "cittadella della prevenzione" incentrata sulla medicina di precisione e sulla tutela ambientale: un vero e proprio "ospedale per sani" che unisce ricerca scientifica, educazione e cura della persona;
ro si occuperebbe di studiare le interazioni tra fattori ambientali (inquinamento, suolo, falde acquifere, stili di vita) e l'insorgenza di patologie croniche e oncologiche nel territorio salentino, traducendo la ricerca in prevenzione attiva, anche tramite l'utilizzo di sentinelle biologiche (lombrichi, fauna selvatica, flora ed ecosistemi agricoli) per valutare lo stato di salute del territorio, dell'ambiente e degli organismi viventi;
le aree di ricerca prevedono la creazione di laboratori dedicati al monitoraggio delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, catena alimentare) del Salento per mappare e identificare i fattori di maggiore rischio e studi epidemiologici mirati a correlare le patologie del territorio con le esposizioni ambientali analizzando *cluster* specifici e predisponendo mappe di rischio per le amministrazioni locali;
inoltre, si occuperebbe della promozione di corretti stili di vita, di dieta sana, basata su prodotti del territorio, e di educazione ambientale e della salute, della creazione di ambulatori di diagnosi precoce e della previsione di uno spazio verde destinato all'interazione terapeutica con la natura;
gli obiettivi sono la riduzione dell'incidenza patologica sul territorio, identificando le cause ambientali specifiche per ridurre le esposizioni a rischio e la creazione di un *network* scientifico anche con la collaborazione attiva con l'università del Salento, il CNR, l'ARPA Puglia, il dipartimento di prevenzione della ASL Lecce e altri istituti di ricerca internazionali;
risulta all'interrogante che il centro ILMA non sia ancora operativo perché, ad oggi, non risulta inserito nella rete dei servizi sanitari regionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga, per quanto di competenza, di accertare i motivi del mancato inserimento del centro ILMA nella rete dei servizi sanitari regionali;
quale strategia intenda adottare per valorizzare il centro ILMA e per renderlo operativo.
(4-03254)

[LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'*export* della Sardegna, con particolare riferimento al comparto agroalimentare e alla filiera del pecorino romano DOP, si trova a fronteggiare una grave situazione determinata dalla concomitanza delle misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti e del crescente incremento dei costi di trasporto che grava sulle produzioni dell'isola;

a seguito del ripristino dei dazi doganali da parte dell'amministrazione statunitense, successivo alla fase transitoria conseguente alle pronunce della Corte suprema degli Stati Uniti, è stata confermata l'applicazione di un dazio del 10 per cento sulle importazioni di pecorino romano DOP;

il mercato statunitense rappresenta il principale sbocco commerciale del pecorino romano DOP, assorbendo oltre il 40 per cento della produzione esportata, pari a circa 13.000 tonnellate annue; l'imposizione tariffaria rischia di ridurre la competitività delle imprese, comprimere la redditività della filiera e produrre effetti negativi sul prezzo del latte ovino;

la filiera del pecorino romano DOP rappresenta la seconda economia della Sardegna per valore d'affari, preceduta soltanto dal polo petrolchimico; genera un valore al consumo di circa 700 milioni di euro, trasforma oltre 300 milioni di litri di latte ovino all'anno e produce circa 39 milioni di chilogrammi di formaggio;

il comparto coinvolge direttamente circa 9.000 allevatori sardi e 47 caseifici associati e costituisce uno dei principali presidi economici e sociali delle aree interne dell'isola;

alle difficoltà derivanti dal contesto internazionale si aggiunge il forte incremento dei costi dei trasporti marittimi e terrestri che, secondo Confindustria Sardegna meridionale, ha superato il 40 per

cento a partire dal mese di novembre 2025 ed è destinato ad aumentare ulteriormente; sui costi incidono anche gli effetti dell'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, con un aggravio particolarmente rilevante per le imprese insulari; l'insularità continua pertanto a determinare uno svantaggio competitivo strutturale per le imprese sarde, gravate da costi logistici significativamente superiori rispetto a quelli sostenuti nel resto del territorio nazionale;

considerato che:

il Governo della Regione è già intervenuto a sostegno del comparto lattiero-caseario attraverso specifiche misure finanziarie e l'estensione degli strumenti regionali di sostegno alle imprese della filiera;

il presidente del consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP, Gianni Maoddi, ha espresso apprezzamento per gli interventi adottati dalla Regione Sardegna, evidenziando al contempo la necessità di un ulteriore e deciso intervento del Governo nazionale, anche mediante l'attivazione della restante *tranche* del "bando indigenti" e di ogni altra iniziativa utile a garantire stabilità al comparto;

la contemporanea incidenza dei dazi statunitensi, dell'aumento dei costi logistici e degli effetti dell'ETS rischia di compromettere la competitività dell'intera filiera ovina sarda, con pesanti ripercussioni economiche, occupazionali e sociali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, anche nelle competenti sedi europee e nei rapporti con le autorità statunitensi, al fine di tutelare il pecorino romano DOP dagli effetti dei dazi e sostenere la competitività della filiera ovina sarda, anche attraverso ulteriori misure economiche e finanziarie in raccordo con gli interventi già avviati dal Governo della Regione Sardegna, ivi compresa l'attivazione della restante *tranche* del bando indigenti;

quali iniziative strutturali intendano adottare per ridurre il divario logistico derivante dall'insularità, contenere il crescente costo dei trasporti delle merci da e per la Sardegna e mitigare gli effetti economici derivanti dall'applicazione del sistema ETS al trasporto marittimo.

(4-03255)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il gianduiotto di Torino rappresenta un'eccellenza iconica dell'arte cioccolatiera torinese e piemontese, la cui origine risale al XIX secolo (1865);

da organi di stampa si è appreso come la multinazionale svizzera Lindt & Sprüngli, proprietaria dello storico marchio torinese Caffarel, abbia presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale volto a ostacolare l'*iter* per il riconoscimento dell'IGP del celebre cioccolatino;

la multinazionale svizzera, nel dettaglio, sostiene la possibile sovrapposizione tra la denominazione protetta e il proprio marchio registrato "Gianduia 1865 - L'autentico gianduiotto di Torino";

l'iniziativa legale ha provocato la dura e ferma reazione delle associazioni di categoria artigiane del territorio, le quali accusano il gruppo multinazionale di bloccare un percorso fondamentale di tutela e valorizzazione della tradizione locale;

in merito, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nella seduta alla Camera dei deputati dello scorso 15 luglio, ha dichiarato come auspichi che il TAR del Lazio valuti il ricorso tenendo conto dell'utilità di un riconoscimento dell'IGP al gianduiotto, sottolineando quanto sia importante per le piccole produzioni alimentari del territorio torinese;

per favorire questo percorso risulta, però, ad avviso dell'interrogante, necessario che il Ministro promuova serie iniziative volte a valorizzare il gianduiotto, nonché a favorire una maggior tutela del marchio in una prospettiva di rafforzamento delle filiere territoriali e di salvaguardia del prodotto quale simbolo del *made in Italy*;

il riconoscimento dell'IGP rappresenterebbe il giusto mezzo di protezione di una delle eccellenze culinarie del Paese, in una visione di tutela dei prodotti storici italiani,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per valorizzare il

gianduiotto di Torino, quale eccellenza iconica dell'arte cioccolatiera torinese e piemontese, nonché quali iniziative intendano adottare per favorire una maggior tutela del marchio in una prospettiva di rafforzamento delle filiere territoriali e di salvaguardia di tale simbolo del *made in Italy*.

(4-03256)

[CROATTI](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in data 20 luglio 2026 la società Coperion S.r.l., appartenente al gruppo Hillenbrand, multinazionale statunitense, ha comunicato l'intenzione di cessare definitivamente la propria attività in Italia, avviando una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge circa 80 lavoratrici e lavoratori impiegati presso le sedi di Ferrara e Milano;

secondo quanto comunicato dall'azienda, la chiusura degli stabilimenti dovrebbe avvenire entro un periodo compreso tra 6 e 9 mesi, necessario per il completamento delle commesse residue, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo che prevede la dismissione delle attività europee;

la decisione sarebbe motivata dal mancato raggiungimento degli obiettivi economici fissati dal piano industriale quinquennale del gruppo, motivazione che, tuttavia, appare in evidente contrasto con i risultati economici positivi registrati dalla società e con quanto illustrato dalla stessa azienda alle organizzazioni sindacali nel settembre 2024;

in quell'occasione, infatti, la società aveva presentato un piano di sviluppo destinato a proseguire anche oltre il 2025, fondato su investimenti, innovazione e diversificazione delle attività produttive, con l'obiettivo di ampliare il proprio raggio d'azione oltre il settore delle lavorazioni plastiche, investendo in comparti ad elevato contenuto tecnologico;

la decisione improvvisa di cessare l'attività rischia di compromettere gravemente il futuro occupazionale di decine di famiglie e di determinare la perdita di un importante patrimonio di competenze industriali e tecnologiche costruito negli anni sul territorio;

le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno richiesto l'apertura di un tavolo di crisi presso la Regione Emilia-Romagna e sollecitato il coinvolgimento delle istituzioni nazionali affinché venga scongiurata la chiusura del sito produttivo e salvaguardata l'occupazione;

il 28 luglio 2026 è previsto il primo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo;

ancora una volta una multinazionale, dopo aver beneficiato delle competenze, delle professionalità e del tessuto produttivo italiano, decide di abbandonare il Paese senza un reale confronto preventivo con i lavoratori e con le istituzioni, alimentando un processo di desertificazione industriale che interessa numerosi territori italiani,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali iniziative urgenti intendano assumere per impedire la chiusura di Coperion e il conseguente licenziamento degli 80 lavoratori coinvolti;

se il Ministro delle imprese e del *made in Italy* intenda convocare con urgenza un tavolo nazionale di crisi con l'azienda, le organizzazioni sindacali, le Regioni interessate e gli enti locali, al fine di verificare ogni possibile soluzione per garantire la continuità produttiva e occupazionale;

se risulti che la società o il gruppo Hillenbrand abbiano beneficiato, direttamente o indirettamente, di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni fiscali o finanziamenti nazionali, regionali o europei e, in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere per verificarne il corretto utilizzo ed eventualmente attivare le procedure di revoca o restituzione previste dalla normativa vigente;

quali strumenti di politica industriale intendano mettere in campo per favorire il mantenimento dell'attività produttiva, anche attraverso la ricerca di nuovi soggetti industriali interessati alla prosecuzione delle attività e alla tutela del patrimonio tecnologico e professionale presente negli stabilimenti di Ferrara e Milano;

quali misure intendano adottare per contrastare il crescente fenomeno delle delocalizzazioni e delle chiusure improvvisate di imprese economicamente sane, rafforzando gli strumenti di tutela dell'occupazione e introducendo maggiori responsabilità a carico delle multinazionali che decidono di dismettere attività produttive nel nostro Paese.

(4-03257)

CATALDI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ha comunicato che, nel punto di campionamento delle acque di balneazione situato a nord della foce del fiume Tronto, il campionamento effettuato il 7 luglio 2026 ha rilevato parametri relativi alla presenza di *Escherichia coli* superiori ai limiti ammessi dalla legge; conseguentemente, il 9 luglio 2026 il sindaco di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ha firmato un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare interessato, ricadente nell'area della riserva naturale regionale Sentina;

nel medesimo tratto costiero rimane permanentemente non adibito alla balneazione, in forza dell'ordinanza emanata ogni anno all'inizio della stagione, lo specchio di mare che si sviluppa per 170 metri a sud della foce del Tronto;

il provvedimento del sindaco costituisce atto dovuto a tutela della salute dei bagnanti, essendo sufficiente un singolo campionamento oltre i limiti a far scattare in via precauzionale il divieto, che permane fino a quando nuovi prelievi non certifichino il rientro dei valori; esso interviene tuttavia a valle del fenomeno, senza incidere sulle cause della contaminazione;

la criticità della foce del Tronto non appare episodica: i monitoraggi della campagna "Goletta verde" di Legambiente hanno ripetutamente classificato tale punto come "fortemente inquinato", riconducendo la presenza di batteri di origine fecale a scarsa o assente depurazione, e nel 2025 le rilevazioni lungo il bacino hanno restituito un quadro in peggioramento rispetto all'anno precedente, con aumento sia del numero di campioni oltre il limite di legge, sia della carica batterica riscontrata;

considerato che il fiume Tronto interessa un bacino interregionale a cavallo tra Marche, Abruzzo e Lazio, sicché l'efficacia degli interventi dipende dal coordinamento sovraregionale, e ripetuti divieti di balneazione in piena stagione arrecano pregiudizio all'economia turistica e alla fruizione di un'area naturale protetta,

si chiede di sapere:

quali dati siano nella disponibilità dei Ministri in indirizzo circa i superamenti dei limiti microbiologici registrati alla foce del Tronto negli ultimi 5 anni, con indicazione del numero di ordinanze di divieto adottate e della loro durata complessiva;

se siano state accertate le fonti della contaminazione e, in particolare, quali risultanze emergano quanto allo stato di funzionamento e all'adeguatezza degli impianti di depurazione e degli scaricatori di piena insistenti sul bacino;

se intendano promuovere un tavolo di coordinamento tra le Regioni interessate, l'Autorità di bacino distrettuale e gli enti locali, finalizzato a un programma di interventi con obiettivi e tempi certi;

quali iniziative intendano assumere per garantire la piena e tempestiva informazione ai cittadini e ai bagnanti sullo stato delle acque e sui divieti vigenti, mediante segnaletica adeguata nei punti interessati.

(4-03258)

CATALDI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 100 del 2026, attualmente in corso di conversione, all'articolo 12 ha introdotto il fermo per accertamenti (art. 10-ter, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo n. 286 del 1998), che consente di trattenere fino a 72 ore la persona ai fini delle verifiche di identità e sicurezza e del rilevamento fotodattiloscopico, con convalida del giudice di pace entro 48 ore, e che si applica anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale, ben oltre le zone di frontiera;

nelle ultime settimane risultano intensificate, in particolare nell'area romana, operazioni straordinarie di controllo del territorio con identificazioni di massa (a Roma, 1.577 persone identificate in una sola giornata presso la stazione Termini, oltre 150 il 5 luglio 2026 nell'area del Colosseo, con 13 cittadini stranieri fermati), mentre circolano numerose segnalazioni di controlli sistematici a bordo di treni, metropolitane e nelle stazioni;

lo straniero che abbia tempestivamente presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante nelle more della definizione del procedimento e la ricevuta postale ne

costituisce prova; tuttavia, gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici impiegano in molti territori oltre un anno, a fronte del termine di legge di 90 giorni, esponendo a controlli e disagi persone in posizione regolare;

considerato che:

gli articoli 3 e 13 della Costituzione presidiano l'inviolabilità della libertà personale e il divieto di ogni discriminazione fondata sull'origine;

sottoporre nuovamente ad accertamenti persone già identificate e presenti nelle banche dati o regolarmente soggiornanti contrasta con la logica dello stesso decreto-legge n. 100 del 2026,

si chiede di sapere:

quante, tra le persone fermate o comunque controllate nelle operazioni straordinarie, risultino già identificate o già inserite in Eurodac (dattiloscopia europea), ovvero regolarmente soggiornanti o titolari di istanza di rinnovo pendente;

quali criteri operativi e quali direttive siano stati impartiti alle questure per la selezione delle persone da sottoporre a controllo nelle stazioni, sui treni e sulle metropolitane e quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ricondurre entro i termini di legge i tempi delle procedure di rinnovo, i cui gravi ritardi espongono ingiustamente a controlli e conseguenze persone in posizione regolare.

(4-03259)

1.5.2.2. Seduta n. 455 del 16/09/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

455a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2026

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) INIZIATIVA POPOLARE. - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1924, già approvato dalla Camera dei deputati, 1132 e 1365.

I relatori, senatori Fazzone e Rosso, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in questione, di iniziativa governativa, giunge all'esame dell'Assemblea del Senato in un testo identico a quello già approvato alla Camera, non avendo l'8a Commissione ritenuto di apporvi modifiche. Esso delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a definire, anche mediante

codificazione, un quadro normativo organico dell'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi e dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici.

Si prevede, innanzitutto, l'adozione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, avente ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel *mix* energetico italiano. Sarà poi introdotta la disciplina, da un lato, della disattivazione e dello smaltimento delle installazioni nucleari esistenti (che non siano destinate alla ricerca) e della destinazione d'uso dei relativi siti e, dall'altro, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare e di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile.

Disposizioni specifiche saranno dedicate all'impiego di energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, nonché alla ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione. La sperimentazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti, nonché delle opere connesse, saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Verranno dunque individuate le tipologie di impianti abilitabili che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee.

Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse sono qualificati interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il titolo abilitativo sostituirà ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta o atto di assenso, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale; costituirà variante ai vigenti strumenti urbanistici e potrà comprendere, se necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Per quanto riguarda la localizzazione, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei Comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e assicurando il contenimento degli impianti complessivi sui territori, anche tenendo conto della compresenza nella stessa area di impianti di energia già esistenti o autorizzati. Saranno inoltre previste modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative, ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio di titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, sarà contemplata la possibilità di autocandidature.

Sarà previsto un adeguato sistema di garanzie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, anche tramite la costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fino allo smantellamento finale. Saranno altresì individuati strumenti di copertura assicurativa a carico dell'esercente le attività nucleari contro i rischi relativi all'esercizio dell'attività medesima, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso.

In sede di attuazione della delega si procederà inoltre a determinare i criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendono esercitare le attività nucleari e si provvederà al riordino o alla soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare avente compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza. Gli oneri dei controlli di

sicurezza e di radioprotezione saranno a carico degli esercenti le attività nucleari.

Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera, saranno individuati i criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore, nonché del fabbisogno formativo del personale medesimo, e verrà potenziata la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile. Verranno inoltre valorizzate le attività di ricerca e sviluppo e i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

Infine, sarà realizzata una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, nonché forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate e procedure di consultazione delle medesime.

Signor Presidente, cari colleghi, se c'è una lezione che le vicende geopolitiche degli ultimi anni ci hanno impartito è la necessità di realizzare una politica energetica che ci affranchi il più possibile dalla vulnerabilità delle importazioni di fonti fossili e, di conseguenza, dalle impennate dei prezzi di mercato legate a fattori geopolitici esterni indipendenti dalle nostre scelte nazionali. Il nostro sistema produttivo soffre, non da oggi e certamente non da questa legislatura, di un *gap* di competitività legato proprio ai costi energetici troppo alti: è il frutto di decenni di scelte sbagliate e miopi che ci hanno danneggiati. Lo sviluppo del nucleare è il presupposto per invertire questa rotta, per sostenere le nostre imprese e far crescere la nostra economia. Questo non significa abbandonare gli investimenti sulle energie rinnovabili, che restano uno dei pilastri della transizione energetica, ma vuol dire affrontare un percorso complesso con pragmatismo e senso di realtà, perché le rinnovabili da sole non bastano e non basteranno. Serve un mix energetico stabile, sostenibile e capace di rendere il nostro Paese più autonomo e più sicuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Sironi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà. **SIRONI (M5S).** Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo disegno di legge affida al Governo la disciplina organica dell'intera filiera nucleare e costituisce una scelta strategica di medio-lungo periodo, con enorme impatto a livello sia nazionale, sia locale e con gravi effetti sulla finanza pubblica e sulla sicurezza energetica.

Considerato che la delega legislativa esautora per l'ennesima volta il Parlamento e rinvia alcune essenziali scelte politiche fondamentali ai decreti legislativi, si impone un'attenta analisi in termini di compatibilità con i dettami costituzionali circa la sua adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, anche a confronto con alternative di più rapida implementazione e a minor impatto economico, ambientale e geopolitico.

Con questa questione pregiudiziale, dunque, chiediamo che il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1924. Illustrerò, facendo delle premesse, il merito, per poi giungere al delineare le questioni di incompatibilità costituzionale.

Fondamentalmente nel merito, questo disegno di legge risulta incapace di rispondere al contenimento e alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali, domestici e non domestici, nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale.

Questa opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale ed europeo sono impegnati nella promozione e nella semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle Regioni.

Diversi studi hanno dimostrato che il fotovoltaico consente un'espansione più rapida, flessibile e meno costosa della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove invece i piccoli reattori modulari, pur offrendo una produzione *baseload* potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un costo livellato dell'energia non

ancora competitivo.

Dobbiamo confrontare dai 141 ai 220 dollari al MWh contro i 35 e 50 dollari al megawattora del fotovoltaico e solare, nonché tempi di permitting e di costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 e forti incertezze sui tempi di entrata in servizio dei costi reali. Costi che, tra l'altro, sottrarrebbero risorse alla elettrificazione degli edifici, dei trasporti e dell'industria, mentre ben si potrebbe ottenere la funzione di bilanciamento dell'intermittenza delle rinnovabili con sistemi di accumulo, curando le reti, la gestione della domanda e le interconnessioni.

La competitività del nucleare è messa in discussione dal suo costo crescente contro quello in continua decrescita del fotovoltaico. Il provvedimento in esame, se da un lato richiama tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, dall'altro lascia invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare, quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie dei piccoli reattori, che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori, profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e criticità inerenti alla localizzazione territoriale.

L'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe, inoltre, una strutturale dipendenza dell'Italia da Stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, con processi concentrati in un numero limitato di Paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica.

Infine, non da sottovalutare, occorre considerare che la proliferazione di piccoli reattori modulari distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali punti di pressione e i bersagli sensibili in scenari di minaccia bellica o terroristica, amplificando la fragilità strategica del Paese, invece di garantirne la sicurezza energetica.

Dal punto di vista dei rilievi dei profili di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, questi attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela della salute e dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria.

Insomma, non basta definire sostenibile il nucleare per renderlo tale di fatto, non c'è alcuna specifica. Infatti, sebbene a livello europeo il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri del principio *do no significant harm* richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi dalle emissioni di CO₂, comunque presenti nella fase di estrazione e arricchimento, al consumo di acqua per il raffreddamento sino alla gestione in modo definitivo delle scorie.

Ancora, in relazione all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si rileva la possibilità che si determini un *vulnus* al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze a causa della mancata previsione dell'assenso vincolante delle Regioni e degli enti locali interessati alla localizzazione di eventuali impianti e alla possibilità di ricorso al potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,25)

(Segue SIRONI) Si rilevano inoltre criticità in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, considerata rispettivamente l'indeterminatezza di numerosi principi e criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi che, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia, non garantiscono l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati di almeno vent'anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi storicamente aumentati dal 200 al 600% nei progetti occidentali recenti, come evidenza la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge.

Inoltre, l'introduzione di contributi pubblici, incentivi e strumenti di *de-risking* per la costruzione e l'operatività dei nuovi impianti nucleari comporterebbe un probabile incremento degli oneri generali di

sistema stimabile in diversi euro per megawattora, oneri che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole e che avranno un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese, a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di *baseload* con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zionali pari a zero o negativi.

Infine, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, si rileva che l'assenza di una valutazione economica terza indipendente volta a determinare il costo livellato dell'energia prodotta da fonti nucleari, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di *decommissioning*, di fine vita, degli oneri per la gestione e per lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa.

Tutto quanto premesso, ribadiamo che chiediamo al Senato la delibera di non procedere all'esame di questo provvedimento.

Grazie, soprattutto al Gruppo PD che mi ha accompagnato per tutta la lettura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la questione pregiudiziale che sottoponiamo all'Assemblea anche noi di Alleanza Verdi - Sinistra non nasce soltanto dalla nostra contrarietà politica al ritorno al nucleare, ma riguarda più precisamente il modo attraverso il quale il Governo pretende di compiere una scelta destinata a impegnare il Paese per decenni con conseguenze rilevanti sui territori, sull'ambiente e anche sulla finanza pubblica.

Vorrei dire innanzitutto che una decisione di questa portata dovrebbe essere assunta dal Parlamento in modo trasparente, sulla base di dati verificabili e stabilendo direttamente le scelte fondamentali quando invece questo vostro disegno di legge fa l'esatto contrario: affida al Governo, attraverso una delega, peraltro estremamente ampia, la disciplina dell'intera filiera nucleare. Vengono così delegate la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, la produzione e il riprocessamento del combustibile, la sicurezza e la radioprotezione, la gestione delle scorie, lo smantellamento, i controlli e perfino le sanzioni.

Ebbene, l'articolo 76 della Costituzione italiana consente la delega legislativa soltanto per oggetti definiti entro un tempo limitato e sulla base di principi e criteri direttivi sufficientemente precisi. Qui, invece, molti dei cosiddetti criteri direttivi sono semplici dichiarazioni di intenti, oppure coincidono con gli stessi oggetti che il Governo dovrà disciplinare. Il Parlamento non definisce il modello nucleare italiano, autorizza il Governo a costruirlo successivamente attraverso i decreti legislativi, modificabili per altri ventiquattro mesi mediante decreti correttivi e integrativi: una vera e propria delega in bianco, tanto più grave perché riguarda una materia nella quale le decisioni assunte oggi produrranno effetti, evidentemente, per generazioni.

Il disegno di legge entra quindi in evidente contraddizione non soltanto con l'articolo 76, ma anche con l'articolo 70 della Costituzione e con la centralità della funzione legislativa parlamentare. Vorrei ricordare che le considerazioni svolte dal professor Giorgio Parisi, premio Nobel, nella sua audizione al Senato rendono ancora più evidente l'irragionevolezza di questa impostazione. Il professor Parisi ha ricordato un dato essenziale, cioè che l'elettricità rappresenta soltanto il 22% dei consumi finali di energia in Italia. Quasi quattro quinti, quindi, dei consumi energetici dipendono ancora dai combustibili utilizzati negli edifici, nei trasporti e nell'industria. Il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, pertanto se arrivasse a coprire il 10% del fabbisogno elettrico - come ipotizzato dal Governo - inciderebbe soltanto per qualche punto percentuale sui consumi energetici complessivi del Paese.

Dopo decenni di investimenti elevatissimi, di procedure autorizzative e anche di inevitabili conflitti con i territori, otterremmo quindi un contributo molto limitato, mentre la vera priorità dovrebbe essere ridurre ed elettrificare quella parte largamente maggioritaria dei consumi che dipende ancora dalle fonti fossili. Questi dati non costituiscono soltanto argomenti di politica energetica, riguardano la ragionevolezza e la proporzionalità dell'azione legislativa. Il Parlamento viene chiamato ad autorizzare

una scelta costosissima senza conoscere quali tecnologie saranno utilizzate, quando saranno disponibili, quanto costeranno e quale contributo concreto potranno effettivamente portare ed offrire alla decarbonizzazione.

Allora si pone - noi crediamo - un problema evidente anche rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Già oggi lo Stato sostiene i costi del vecchio nucleare, in particolare sullo smantellamento degli impianti, la gestione delle scorie e le compensazioni territoriali. A questi oneri si aggiungerebbero i costi di progettazione, di localizzazione, di costruzione, di sicurezza, di esercizio, di gestione del combustibile e della futura dismissione dei nuovi impianti. Eppure, ciò nonostante, il disegno di legge rinvia ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle coperture. Chiedere al Parlamento di conferire questa delega significa di fatto chiedergli di firmare un impegno di cui non conosce il costo.

C'è poi un'altra enorme questione, quella dei territori, cioè le Regioni e i Comuni, che vengono coinvolti senza disporre di un potere effettivo delle decisioni fondamentali. La Corte costituzionale ha già chiarito che il ritorno al nucleare incide contemporaneamente sull'energia, sul governo del territorio, sull'ambiente, sulla salute. Quindi, richiede il rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione. Il semplice coinvolgimento consultivo delle autonomie non è sufficiente e da qui derivano i profili di contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione.

Il punto, Presidente, è che definire una tecnologia nucleare sostenibile non basta a renderla tale, non è sufficiente definirla così. Come sappiamo, l'Italia non è ancora riuscita a realizzare il deposito nazionale per le scorie che già possiede. È difficile, molto difficile, immaginare di poter localizzare numerosi impianti attivi quando, dopo decenni, non siamo nemmeno riusciti a localizzare un deposito passivo.

Per tutte le ragioni che ho illustrato, riteniamo che il disegno di legge sia incompatibile con gli articoli 5, 9, 32, 41, 70, 75, 76, 81, 117 e 118 della Costituzione italiana e chiediamo pertanto all'Assemblea di approvare le questioni pregiudiziali e di non procedere all'esame del provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Camusso per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, prendo la parola per illustrare le motivazioni della nostra questione pregiudiziale presentata sul disegno di legge n. 1924.

Vorrei anzitutto dire che la pregiudiziale pone una questione di fondo, che parte dal fatto che la discussione sul nucleare non può prescindere dall'analisi del progetto scientifico ed economico intervenuto nel corso degli ultimi anni e, quindi, da una riflessione seria sulla ricerca, sulla formazione e sulla filiera industriale: tutte questioni che la delega affronta in un modo che ritengo sbagliato.

Il punto fondamentale della pregiudiziale è esattamente come si decide di affrontare tale questione, con quali dati, con quali garanzie e con quale trasparenza.

Anzitutto diciamo che la delega che state proponendo è senza confini e della durata di 12 mesi, prorogabile e integrabile con decreti correttivi per altri 24. L'oggetto di questa delega sostanzialmente è tutto. L'articolo 2 parla di programma nazionale, localizzazione degli impianti, costruzione e esercizio, fabbricazione e riprocessamento del combustibile, stoccaggio temporaneo, smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, strumenti economici e finanziari, forme di sostegno agli operatori. Siccome non bastava tutto questo, parla anche di riordino o soppressione degli organi titolari delle funzioni di sicurezza, vigilanza e controllo.

Evidentemente vi siete affezionati all'idea dei pieni poteri. (*Applausi*). Anche in questa delega siamo di fronte a una cosa che dovrebbe essere settoriale e che va molto al di là di quel titolo. È una delega che incide sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale e sulla politica industriale e che avrà effetti che si dispiegheranno per decenni sulle generazioni.

Di fronte a tutto questo, invece, il ruolo del Parlamento si limita a un semplice parere, peraltro non vincolante, su schemi che in realtà noi, come parlamentari, dovremmo valutare per conformità ai principi e criteri direttivi dell'articolo 3. Peccato che l'articolo 3 non contiene principi, né criteri direttivi. Contiene il rinvio allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, il rinvio alle migliori

tecnologie disponibili, il rinvio agli standard europei e internazionali: tutte formule che ripetono il titolo della delega, ma non danno invece né principi, né criteri. Questo mi pare, di per sé, in totale contrasto con le norme costituzionali.

Non c'è un parametro di scelta tra le tecnologie, non ci sono criteri di esclusione dei siti, non c'è una soglia minima per le garanzie finanziarie assicurative, non c'è il perimetro delle misure di sostegno, non ci sono le modalità di coinvolgimento del territorio. Credo che scelte come queste, invece, abbiano bisogno di un grande processo democratico di coinvolgimento dei territori non solo in termini di leale collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, ma anche con le popolazioni. Ma quale controllo possiamo esercitare, come Parlamento, su un decreto che è fatto esattamente in questo modo?

Poi possiamo anche dire che è un decreto in cui non ci sono numeri. Si sta parlando di investimenti che dovrebbero essere assolutamente fondamentali, eppure non c'è un'analisi costi benefici, non c'è una stima degli oneri del programma, non c'è alcuna verifica di sostenibilità finanziaria, non c'è il confronto tra il costo livellato dell'energia del nucleare di nuova costruzione e quello delle rinnovabili. Eppure i dati sono essenziali per poter decidere sostanzialmente cosa si sta facendo, come stabilizzare i costi e come garantire ricavi.

Quindi, se non ci sono tutti questi elementi, saranno solo pesanti ricadute sulla finanza pubblica. In più, quali tecnologie modulari avanzate? Quelle richiamate all'articolo 3? Ma esistono? Stiamo in realtà legiferando su cose che non ci sono ancora. Così come bisognerebbe essere corretti nel sapere che stiamo legiferando su tempi di realizzazione che, nella migliore delle ipotesi, sono di 10-15 anni. È una previsione, quindi, che significa una cosa certa: non contribuirà agli obiettivi attuali energetici e climatici del nostro Paese. Ci è assolutamente evidente - l'abbiamo visto in questi quattro anni - che voi avete un problema con il riconoscere la crisi climatica, ma essa c'è e quest'estate ce l'ha ulteriormente dimostrato.

In più, vorremmo dire che non si fa alcun ragionamento su qual è l'insieme delle fonti del nostro sistema elettrico. Noi siamo al 41% dell'elettricità da fonti rinnovabili - è il dato che ci dà Terna - ma cosa fa questa delega? Scommette semplicemente sull'incertezza del nucleare o prosegue sulla traiettoria delle rinnovabili, che stanno dando risultati? Qui c'è una cosa non detta, che è quello che ci preoccupa ed è anche noto al pensiero di questo Governo: non c'è una riga, non c'è un riferimento che ci dica che il nucleare è un'ulteriore tecnologia in aggiunta e non in sostituzione delle rinnovabili; non c'è alcuna clausola di non regressione. Se qualcuno si può immaginare che il 60% della nostra produzione elettrica dipenda dal nucleare, vorrei dire che non siamo dentro una strategia di autonomia della produzione energetica del Paese, ma siamo dentro una nuova strategia di dipendenza che ha le stesse caratteristiche della dipendenza che oggi abbiamo rispetto alle fonti fossili. Questo vuol dire che bisognerebbe invece, in parallelo, scegliere - ve lo diciamo in tante occasioni - in termini di ricerca sulle batterie, sugli accumuli, sulla rete, cioè dobbiamo rendere anche il Paese autonomamente autosufficiente. Questa evidentemente non è però la priorità e sicuramente non c'è in questa delega.

Potremmo anche dire che una serie di cose che sono previste in questa delega sono cose non risolte nel Paese: penso semplicemente al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e a tutte le questioni che ancora invochiamo e non hanno avuto una risposta.

C'è poi un problema che questa delega non affronta, che è la relazione tra queste scelte e le decisioni che ci sono in Europa. Le direttive Euratom hanno già imposto l'autorità di regolamentazione competente e funzionalmente separata da chiunque promuova e utilizzi l'energia nucleare. È una condizione che non possiamo disattendere. Eppure tutto questo non c'è. Quindi dovremmo convenire che l'articolo 32 della Costituzione non tollera che il presidio di sicurezza sia rimesso a una scelta discrezionale, futura ed eventuale.

Nel frattempo, comunque, c'è un'altra questione che mette in discussione la leale collaborazione ed è quella per cui il procedimento abilitativo è potentissimo, assorbe tutto, vale come variante urbanistica, porta con sé la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e il vincolo preordinato all'esproprio; ai territori, in cambio, si offre una consultazione. Quindi, di nuovo, vorrei ricordare che la nostra Costituzione non prevede alcun Governo che abbia pieni poteri e possa saltare tutte le forme di regolamentazione.

Ancora, come sempre dite che dall'attuazione della delega non devono arrivare nuovi o maggiori oneri. Negli stessi articoli della delega prevedete, però, sostegno agli operatori, compensazioni economiche ai territori, forme di sequestro, potenziamento della formazione universitaria. Tutto questo con quali risorse e con quali garanzie? Non c'è scritto da nessuna parte e quindi, quando non ci sono queste affermazioni, ne deriva che il conto arriverà dalla fiscalità generale o dalle bollette degli utenti. Quindi, di nuovo, una politica energetica che non pensa alle comunità, che non riduce i costi dell'energia, ma che lascia in prospettiva nuovi costi assolutamente in aumento. È una delega senza numeri, con nessuna istruttoria finanziaria, con nessun confronto tra opzioni differenti, senza quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui cittadini. Non dice che cosa facciamo del nucleare che già abbiamo, del *decommissioning* e del deposito.

Sul nucleare si deve e si può tornare a discutere, ma la nostra storia ci impone di agire con un onere rafforzato: di motivazione, di istruttoria e di ascolto, anche del mondo accademico e della ricerca.

Ci obbliga e ci impone la necessità di essere in rapporto positivo con la popolazione e i territori, con tutte le delusioni che ci sono state nella storia e la possibilità invece di costruire una nuova prospettiva, di determinare quale sarà il contributo del nucleare rispetto a una prospettiva di energia alternativa e alla possibilità che questa ci renda autonomi e autosufficienti.

Tutte queste cose non ci sono e per questo la questione pregiudiziale chiede di non procedere all'esame del disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori (QP1), dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP2) e dal senatore Irto e da altri senatori (QP3).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

A questo punto, poiché c'è un ricordo del presidente Ciampi con la presenza del Presidente della Repubblica, sospenderei i lavori in attesa di questo evento e poi della Conferenza dei Capigruppo, convocata alle ore 12,15.

La seduta è sospesa fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi proseguirà con la discussione generale del disegno di legge in materia di energia nucleare, alla quale seguirà l'esame delle ratifiche di accordi internazionali.

La seduta di domani prevede il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il question time, con la presenza dei Ministri del turismo, per gli affari europei e per la disabilità. La prossima settimana saranno discussi i decreti-legge prezzi dei carburanti e imballaggi, il seguito del disegno di legge in materia di energia nucleare e il disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale.

Nella settimana dal 29 settembre al 1° ottobre sarà discusso il decreto-legge sulla pubblica amministrazione, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1924 , 1132 e 1365 (ore 15,01)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, parlo in quest'Aula deserta per dire che oggi va in scena l'ennesima presa in giro di questo Governo. Voi oggi siete riusciti a portare in Aula un disegno di legge di delega sull'energia nucleare sostenibile, quasi per dire ai cittadini che il nucleare è la risposta all'aumento del costo delle bollette, all'aumento del costo dell'energia. Questa è una vera e propria presa in giro. Quindi, partiamo da questo punto. (*Applausi*).

Signor Presidente, questo è molto triste, perché il tema del caro energia e del caro bollette è molto serio. Voglio citare un solo dato, l'ultimo dato di Confesercenti, che dice che, tra giugno e luglio 2026,

solo le imprese che si occupano di commercio e turismo hanno subito una stangata da 870 milioni di euro, legata soprattutto all'aumento del costo delle bollette, che va tra il 40 e il 50%.

Le famiglie non riescono più a pagare le bollette, si parla di povertà energetica, con famiglie e cittadini che si devono indebitare per pagare le bollette. Mentre c'è questa grande emergenza, mentre c'è questa situazione drammatica legata all'aumento del costo dell'energia, voi non sapete fare altro che propaganda e promesse, che poi puntualmente non vengono rispettate.

Ricordiamo bene, infatti, che, prima dell'estate, Giorgia Meloni aveva promesso di stanziare 7 miliardi per il caro bollette. Poi, però, non si è visto un solo euro per il caro energia. Il ministro Giorgetti ha addirittura rilanciato, facendo promesse inutili, alla Totò, per 14 miliardi: anche lì, non è arrivato neppure un soldo.

Quello che avete fatto è peggiorare la situazione, cioè renderci ancora più dipendenti dal punto di vista energetico.

Intanto perché siamo legati più che mai, mani e piedi, ai fornitori esteri di gas, che tra l'altro paghiamo tre volte tanto, se penso al gas liquido che stiamo importando dal vostro amico - boh, forse amico - Trump; e poi, non solo ci avete reso più dipendenti, ma avete anche ostacolato qualsiasi percorso d'indipendenza energetica. Avete tagliato un miliardo e mezzo dal PNRR destinato alle comunità energetiche e 3,8 miliardi dal Piano di transizione ecologica per le imprese, quindi avete boicottato tutti i percorsi d'indipendenza energetica. È triste perché questa presa in giro, questa delega, di fatto una delega al buio, impegnerà il Paese per i prossimi decenni.

Allora, per farvi capire quanto sia una presa in giro ciò di cui discutiamo oggi, non voglio fare il politico, voglio provare a fare la ricercatrice e vi dico intanto una cosa: quando si parla di tecnologia e di ricerca non servono tifoserie, non si può essere favorevoli o contrari a una tecnologia per fede. Quando si parla di una nuova tecnologia bisogna intanto capire quanto sia realizzabile, se esista effettivamente, valutarne i costi, i tempi la sicurezza, i benefici, le alternative. Tutto ciò in questo caso non c'è. Noi siamo da sempre favorevoli alla ricerca. Tra tutte le forze politiche siamo sempre stati quelli che più sono riusciti a guardare al futuro, ma una cosa è finanziare la ricerca, cosa sacrosanta che tra l'altro dovrete fare, visto che invece continuate a tagliare fondi, altra cosa è costruire un'intera politica energetica su qualcosa che non esiste, come in questo caso (*Applausi*), tra l'altro scommettendo con i soldi dei cittadini.

Per parlare da ricercatrice, mi voglio anche far aiutare forse dall'esponente più autorevole che abbiamo in questo campo, il nostro premio Nobel, Giorgio Parisi, che proprio sul nucleare ha pubblicato di recente su «La Stampa» un bellissimo intervento, in cui chiarisce tutti i punti critici. Intanto dice che il nucleare di quarta generazione non esiste, quindi diciamolo ai cittadini: il nucleare di quarta generazione non esiste! Ci sono solo prototipi, non sappiamo quando saranno disponibili, se saranno disponibili, quanto costeranno e quale rendimento avranno gli eventuali reattori di quarta generazione (che ad oggi, lo ripeto, non esistono).

Sempre Giorgio Parisi dice che invece i reattori modulari, i piccoli reattori, i cosiddetti SMR (Small Modular Reactors), intanto sono costosissimi e poi non sono ancora commerciali, quindi anche questi non sono di fatto utilizzabili.

Allora, prima di cominciare con questa discussione generale, dovrete chiarire di quale nucleare state parlando: di quello costosissimo che di fatto ancora non è commerciale, di quello che non esiste oppure di quello che è stato bocciato da due referendum? Diteci di quale nucleare stiamo parlando.

Poi, una legge seria dovrebbe anche occuparsi dei costi. In questo disegno di legge di delega non c'è alcun cenno a quelli che saranno i costi di questo investimento che si sta facendo, e questo è molto grave perché i fatti dimostrano che in questo ambito i costi purtroppo sono destinati solo ad aumentare. Basterebbe guardare quello che è successo in Francia, dove un reattore che doveva costare 3 miliardi ne è costato 20 e ci sono voluti vent'anni per chiudere quel cantiere. Io penso ai cantieri che abbiamo qui in Italia e a quanto durano; immaginiamo far partire un cantiere per un reattore nucleare.

Quindi, abbiamo detto che i tempi del nucleare sono di fatto incompatibili con l'emergenza di oggi, che il nucleare sicuro non esiste e che i costi sono solo destinati ad aumentare, ma smentiamo anche un'altra cosa: voi parlate di nucleare dicendo che così saremo indipendenti dal punto di vista

energetico. Non è vero, perché non abbiamo miniere di uranio e l'attuale nucleare usa l'uranio per funzionare, quindi non saremo indipendenti: saremo dipendenti dai Paesi da cui dovremo importare l'eventuale uranio (*Applausi*), quindi questa è la terza fesseria.

Quarta fesseria: che volete fare con le scorie dell'eventuale nucleare, visto che il nucleare senza scorie - lo abbiamo chiarito, lo dice Giorgio Parisi - non esiste? Il nucleare, quindi con le scorie, è quello di cui stiamo discutendo: dove le mettete le scorie, visto che ancora manca un deposito nazionale? Oggi ancora non abbiamo un deposito per le scorie prodotte nel passato, per esempio per quelle che vengono quotidianamente utilizzate dagli apparecchi medicali, e qui non si parla di scorie, però parliamo ancora di nucleare. L'avete detto ai Comuni e alle Regioni in cui avete immaginato di mettere il deposito nazionale? (*Applausi*). Ne avete parlato con i territori? Io non credo, perché la trasparenza sicuramente non è il vostro forte.

Il quinto punto è la sicurezza. L'abbiamo visto con la guerra in Ucraina: le centrali nucleari diventano bersagli sensibili, bersagli militari, bersagli terroristici, anche bersagli informatici. A questo avete pensato? Anche questo genererà un aumento di costo, perché bisognerà occuparsi di tenere in sicurezza le centrali.

Poi vi è una questione che ci sta molto a cuore, che è quella democratica. Ho già detto che sul nucleare ci sono stati due referendum, nel 1987 e nel 2011, in cui i cittadini si sono espressi. Abbiate il coraggio e la trasparenza di dire ai cittadini che state mettendo in discussione decisioni già prese. (*Applausi*).

Allora basta con questa presa in giro: il nucleare non produrrà nemmeno un kilowattora per i prossimi dieci, venti, forse trent'anni, perché ancora non esiste nessuna tecnologia sicura. Abbiamo una fonte di energia su cui dovremmo puntare, soprattutto noi che viviamo in Italia, che sono il sole, l'energia fotovoltaica, i pannelli fotovoltaici. Possibile che la Germania, che sicuramente ha meno sole di noi, ha più pannelli fotovoltaici dell'Italia? Investiamo veramente per mettere pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici, aiutiamo i cittadini a installarli. Riduciamo tutte le pratiche burocratiche, semplifichiamo le autorizzazioni, rafforziamo le comunità energetiche, anziché togliere loro 1,5 miliardi, come invece avete fatto. Creiamo una filiera europea per produrre pannelli solari e fotovoltaici, questo sì che potrebbe e dovrebbe essere fatto per arrivare a una vera e propria indipendenza energetica.

Allora smettetela di lavorare con la propaganda, smettetela di utilizzare quest'Aula e io dico anche le Commissioni parlamentari per scrivere forse il vostro programma elettorale. Questo sembra che stiate facendo. Siate seri, siate trasparenti e se non siete in grado di governare questo Paese, come state dimostrando di non saper fare, andate a casa, che poi ci pensiamo noi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho apprezzato molto l'intervento che mi ha preceduto, quello della collega Castellone, che ha fatto una bella panoramica su questo disegno di legge di delega. Quello che lascia perplessi, tanto per cominciare, è la scelta del decreto legislativo. Sappiamo che questo Governo sta utilizzando l'iniziativa governativa per legiferare in una percentuale che si aggira intorno all'80% ed è un brutto segnale, chiaramente, perché significa che il Parlamento, come ci siamo accorti tutti, è stato messo un po' da parte.

In una materia di questo genere, poi, che è connotata da un'insita incertezza (stiamo parlando di ricerca e di progetti che sicuramente non vedranno la luce prima di vent'anni, stiamo parlando quindi di investimenti alla cieca), fare investimenti alla cieca con un'iniziativa governativa non denota un approccio molto democratico, anche perché mette a rischio il bilancio tra entrate e spese del nostro Paese.

Sicuramente il nucleare non può essere la risposta immediata, che serve ora per risolvere o migliorare il problema della fornitura dell'energia, perché la soluzione non è da qui a domani, a un mese, a un anno o due, ma sarà molto più avanti. Abbiamo cominciato con molta fatica a implementare l'utilizzo di fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico; ora manca, visto che è una fornitura intermittente, la possibilità di dare continuità. Qual è la soluzione per dare continuità in un tempo verosimilmente utile? Quella dei sistemi di accumulo, banalmente, quindi è lì che bisognerebbe orientare l'interesse e

l'investimento da parte dello Stato.

C'è un altro grosso problema. Il nostro Paese funziona con l'energia elettrica solo nella misura del 20% (del 22%, per l'esattezza), mentre per il restante è ancora subordinato alle fonti fossili. Qua c'è la lacuna, perché, se anche volessimo investire in questo ipotetico nucleare, che non si sa bene quale sia e quando sarà, coprirà una percentuale di quel 20% di energia elettrica che lo Stato utilizza, quindi tutto il restante 80% è un problema.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,15)

(Segue SIRONI). Qual è il vero investimento che bisognerebbe fare, oltre ai sistemi di accumulo? L'elettrificazione dei consumi. Mi riferisco ai trasporti, ai riscaldamenti degli edifici, al funzionamento della produzione: tutto dovrebbe essere trasferito, ove possibile, perché ci sono casi in cui non lo è, ma devono essere casi residuali. L'investimento dello Stato, se veramente vuol essere lungimirante, dovrebbe andare in quella direzione. Questo Governo, che si è arrogato il diritto di legiferare al posto del Parlamento, non lo sta facendo e costringe l'Italia a subire la sua non visione, conducendola - giorno dopo giorno - verso il tracollo economico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, attraverso di lei vorrei rivolgermi alla maggioranza e alla presenza ministeriale qui al nostro cospetto.

Credo che qui non si tratti assolutamente di parlare di chi è più moderno o nostalgico, di chi abbia più coraggio o meno oppure di essere favorevoli o contrari alla scienza. Qui non si tratta di tutto questo: si tratta, invece, di rispondere ad alcune domande molto semplici, ma nel provvedimento non troviamo le risposte. Ad esempio, quando verrà prodotto il primo kilowattora di nucleare che voi, Governo, state reintroducendo in Italia? Quanto costerà questo primo kilowattora e chi lo pagherà? Poi, infine, dove metteremo i rifiuti nucleari che inizieremo a produrre in grandi quantità?

State costruendo oggi una politica energetica nazionale sulla promessa che una tecnologia domani diventerà disponibile, competitiva e conveniente. Colleghi di maggioranza, sappiamo quanto vi sia cara la parola merito (purtroppo solo la parola). Su questo provvedimento ho voluto insistere per ascoltare in Commissione il pensiero di una persona che qualche merito sul campo credo se lo sia conquistato: sto parlando del già citato professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica. Sarebbe bastato prendere un foglio di carta e una penna e fare un piccolo schema delle cose che il professor Parisi ci ha riferito per nutrire - anche voi - un serio dubbio sulla strada che state imboccando.

La valutazione è stata talmente poco entusiastica da essere riassunta da lui stesso con una battuta: «molto rumore per nulla». Allora facciamolo davvero, questo schemino, perché credo che serva. Al primo punto mettere i costi: Parisi ci ha ricordato che le stime collocano il costo dell'energia nucleare tra 140 e 220 dollari per megawattora, mentre il fotovoltaico oscilla tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Quindi non parliamo di una semplice sfumatura, c'è un abisso economico davvero importante. Soprattutto, Parisi ci ha ricordato una cosa che la storia di questa tecnologia dovrebbe averci insegnato: tra il costo preventivo di una centrale nucleare e quello che alla fine viene effettivamente sostenuto può esserci una distanza enorme. Allora perché in questo provvedimento non ci date chiarimenti e non ci dite quanto costerà tutta questa operazione? Chi metterà i capitali necessari? Chi garantirà gli investimenti? Soprattutto, chi pagherà per l'aumento dei costi della produzione di queste nuove centrali? Lo farà lo Stato? Lo faranno i contribuenti? Oppure lo faranno le famiglie attraverso le bollette? Su questo il vostro provvedimento è davvero poco loquace.

Secondo punto dello schemino: i tempi. Gli SMR sono diventati il nuovo oggetto miracoloso della narrazione governativa. Sono piccoli, modulari, sicuri, economici, veloci. Manca soltanto un dettaglio, ossia la maturità commerciale - com'è già stato ribadito - della tecnologia sulla quale state costruendo questa strategia. L'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) - quindi non io e nessun altro collega, ma un'agenzia internazionale che certamente non può essere accusata di pregiudizio antinucleare - colloca intorno al 2030 i primi progetti commerciali di SMR. Allora il paradosso risulta abbastanza evidente: le famiglie pagano oggi l'energia, le imprese hanno bisogno oggi di ridurre i costi in bolletta, gli obiettivi climatici al 2030 dobbiamo raggiungerli oggi e lo dobbiamo fare attraverso le reti, gli accumuli e le rinnovabili. Voi, invece, rispondete ai problemi energetici dell'Italia presentando una

tecnologia che immaginate possa dare il proprio contributo significativo solo tra decenni.

Il terzo punto è quello delle alternative. L'Italia possiede una straordinaria disponibilità di energia solare e importanti potenzialità nel geotermico. Davvero, che senso ha che la Germania punti sul solare mentre l'Italia, che ha molto più sole, decide di puntare sul nucleare? È una domanda alla quale sarebbe interessante ricevere una risposta, perché noi abbiamo tecnologie disponibili oggi, costi drasticamente diminuiti per queste tecnologie, impianti che possono essere realizzati in tempi enormemente inferiori e una quantità impressionante di progetti che ancora sono impantanati nelle autorizzazioni. Invece di lavorare per rimuovere questi ostacoli, no, voi costruite la grande narrazione sul nucleare del futuro.

Inoltre, c'è la questione della sicurezza. Sugli SMR ci dite che saranno più sicuri, e qui Parisi ci ha ricordato che, sì, saranno più sicuri sulla carta, ma la sicurezza reale di una nuova generazione di reattori commerciali potrà essere valutata compiutamente solo e soltanto quando quella tecnologia sarà effettivamente sviluppata, installata e quindi sperimentata su scala significativa. Questo dovrebbe essere il percorso.

Arriviamo poi a un altro punto, quello delle scorie. Possiamo affibbiare tutti gli aggettivi che vogliamo, i più belli del mondo, alla parola "nucleare". Possiamo dire che il nucleare sia nuovo, avanzato, modulare, sostenibile (non si sa poi quanto). Quanto è sostenibile, se poi le scorie restano? Le scorie rimangono e, per alcune di esse, gestione e completo isolamento possono richiedere decine di migliaia di anni. Qui c'è un paradosso che racconta meglio di ogni cosa, meglio di qualunque slogan, l'approccio che questa maggioranza ha sul tema: questa maggioranza vuole far aprire in Italia una nuova stagione nucleare senza aver prima chiuso quella precedente. Cioè, non abbiamo ancora un deposito nazionale per sistemare definitivamente i rifiuti radioattivi che già possediamo e per voi la soluzione è iniziare a produrne altri.

Ma niente paura, perché questo Governo poi ha tirato fuori il famoso asso nella manica, la genialata: nel testo prevedete addirittura la possibilità per i territori di autocandidarsi per ospitare impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi. Ma, signora Presidente, io mi domando cosa si sia immaginato il Governo quando scriveva questo articolato. Forse la ressa, forse la fila di cittadini che si mettono lì in attesa di avere la scoria nucleare più importante da poter installare, da poter depositare nei propri confini?

Forse qualche dubbio è venuto anche a voi, a questo punto, perché nel testo avete previsto un finanziamento di 7,5 milioni di euro per campagne di informazione rivolte ai cittadini e alle popolazioni interessate alla localizzazione degli impianti. Ora, è ovvio che anche noi siamo assolutamente favorevoli all'informazione dei cittadini, ma qui avete completamente invertito i passaggi. Informare non significa prendere una decisione e spendere poi milioni di euro per convincere quella comunità di quanto sia bella, di quanto sia moderna e sostenibile quella decisione; informare significa anzitutto coinvolgere, mettere una comunità nelle condizioni di conoscere, valutare e partecipare consapevolmente a una scelta così importante. Questo dovrebbe essere lo schemino, colleghi.

Costi, tempi, sicurezza, scorie e alternative sono temi che non avete affatto affrontato in questo provvedimento, mentre adesso siete qui a chiedere al Parlamento di consegnare al Governo una delega per trasformare questo slogan in una strategia nazionale. No, cari colleghi, noi non lo faremo, non vi autorizzeremo questa delega, perché una politica energetica seria non si costruisce sulle promesse; si costruisce sui dati, sulle tecnologie disponibili, sui tempi che abbiamo e sulle risorse che possiamo investire. Sotto ognuno di questi profili, questo provvedimento non rappresenta il futuro energetico dell'Italia; rischia piuttosto di farci perdere tempo prezioso per costruirlo davvero un futuro per questo Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, Governo, senatrici, senatori, credo che il punto da cui dobbiamo partire discutendo questo provvedimento sia molto semplice: l'approccio del Governo al tema dell'energia parte da assunti pregiudiziali, oltre che strategicamente discutibili. Lo è stato quando si è individuato il gas come fonte su cui impostare tutto l'impianto del Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima, mentre eravamo già nel pieno dell'instabilità geopolitica. Allo stesso modo lo è oggi che si tenta di rispondere al caro energia con una soluzione che, nella migliore delle ipotesi, a essere estremamente ottimisti e al netto di tutti i dubbi di cui poi discuteremo e che già sono stati detti, sarà disponibile non prima di quindici anni.

Quando affrontiamo il tema energetico non discutiamo soltanto di tecnologia: stiamo discutendo di quale Paese vogliamo costruire, di come intendiamo proteggere le famiglie e la competitività delle imprese, di dove vogliamo indirizzare nei prossimi anni le risorse pubbliche e private. Insomma, parliamo di autonomia strategica e di difesa della democrazia. È sui tempi che questo provvedimento rischia di costruire un altro grande equivoco, perché una cosa è dire che l'Italia deve continuare a investire nella ricerca e nelle tecnologie nucleari che potranno eventualmente avere una maturità industriale nel futuro. Noi crediamo nella ricerca, noi crediamo nella scienza, noi non abbiamo mai strizzato l'occhio a no vax, no green pass, no mask; noi, ad esempio, siamo inquietati quando l'AfD (Alternative für Deutschland) prende il 44% in Sassonia e tra i punti programmatici dice di voler superare l'obbligo scolastico e restituire l'educazione dei bambini alle famiglie, trasformando tutti in bimbi nel bosco. Noi siamo a favore della scienza e della ricerca, sempre. (*Applausi*).

Altra cosa però è costruire oggi una politica energetica intorno alla promessa che quelle tecnologie possano rappresentare la risposta ai problemi immediati. Sono due piani diversi e confonderli significa fare propaganda, invece che politiche industriali.

Il nostro Paese ha davanti problemi molto più immediati e seri: il costo dell'energia, la dipendenza dalle importazioni, la lentezza delle autorizzazioni, la fragilità delle reti, la necessità di aumentare gli accumuli e gli stabilizzatori, il ritardo nella realizzazione degli impianti rinnovabili, l'efficienza energetica e la necessità di dare alle imprese una prospettiva di costi energetici sostenibili.

Questa non è un'opinione del PD, ma di alcuni tra i più autorevoli esponenti della comunità scientifica. Dopo di me parlerà il senatore De Carlo. Io qui ricordo l'esempio di Giorgio Parisi, che è un premio Nobel della fisica, che ne sa più di me, ma meno del senatore De Carlo, che in audizione ha sottolineato come il nucleare, proprio per le caratteristiche delle sue centrali, non risolve il problema della flessibilità.

Abbiamo la passione dei libri. Lui ha scritto questo bel libretto, "Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura". Un capitolo del libro recita "La reintroduzione del nucleare non è la soluzione". Lo scrive un premio Nobel per la fisica in un Paese di nipoti di Galileo, il Paese di Fermi, il Paese di Majorana, il Paese di Amaldi, che ha dato vita al CERN (Consiglio europeo per la ricerca nucleare), il Paese di Fabiola Gianotti: diamo retta a chi ne capisce, forse facciamo meglio. (*Applausi*).

Una centrale nucleare non può semplicemente adattare la propria produzione alla variazione della domanda e alla generazione da fonti rinnovabili. Allora la vera domanda diventa un'altra: perché non investire direttamente negli strumenti che consentono alle rinnovabili di diventare sempre più integrate, flessibili e programmabili? Qui entra in gioco una trasformazione tecnologica che è già in corso e che il Governo sembra considerare troppo poco: come ho detto, gli accumuli e gli stabilizzatori.

Il costo delle batterie è sceso enormemente. I sistemi di pompaggio idroelettrico possono essere potenziati, l'energia prodotta in eccesso può essere utilizzata per altri processi, compresa la produzione di idrogeno. Le reti possono diventare più intelligenti. La gestione digitale della domanda può aumentare l'efficienza complessiva del sistema.

Non stiamo parlando di soluzioni futuristiche, stiamo parlando di tecnologie che esistono e che possono essere sviluppate oggi. Allora, la domanda politica è inevitabile: se abbiamo risorse limitate, perché dovremmo scegliere di impegnarle prioritariamente in una tecnologia che ancora deve dimostrare la propria sostenibilità industriale, economica e temporale, invece di accelerare su tecnologie che sono già disponibili e il cui costo continua a diminuire? Questo non lo dice il PD. Questo lo dice il sistema industriale italiano. (*Applausi*).

Non è una domanda né ideologica, né provocatoria, ma di semplice realismo e buon senso. Una politica energetica seria deve fare una valutazione comparativa, deve dimostrare che quella tecnologia è la soluzione migliore rispetto alle alternative disponibili. E questo è precisamente ciò che manca.

Manca una valutazione trasparente e preventiva dei costi complessivi, manca una comparazione credibile tra le diverse tecnologie, manca una risposta sufficientemente chiara a una domanda fondamentale: quanto costerà questa scelta alle famiglie italiane?

Una parziale risposta possiamo già fornirla. Il costo a megawattora prodotto con il nucleare è circa il triplo rispetto a quello prodotto con l'impianto rinnovabile. Rimanendo sui costi, arriviamo al problema che nessuna propaganda può cancellare: le scorie. L'Italia deve ancora completare il percorso relativo alla gestione dei rifiuti radioattivi già prodotti nel passato e, prima ancora di discutere di nuove produzioni, dovremmo avere il coraggio di rispondere a una domanda elementare: siamo in grado di indicare con certezza dove, come e con quali risorse verranno gestiti i materiali radioattivi che già abbiamo?

Se, infatti, a trentacinque anni dalla chiusura delle centrali nucleari italiane, questa risposta non c'è e non ce l'ha nemmeno questo Governo, che è il Governo più longevo della Repubblica e che guida questo Paese da quattro anni e mezzo, allora è difficile sostenere che il problema delle nuove scorie sia un dettaglio tecnico da affrontare successivamente. Vorrei ricordare che, in seguito alla pubblicazione, nel 2023, dell'elenco delle 51 aree idonee, con laute promesse di benefici economici per chi si fosse candidato a ospitarle, nessun Comune, nemmeno quelli governati dai partiti di maggioranza favorevoli al nucleare, si è detto disponibile. Noi non possiamo prendere oggi decisioni i cui costi, i cui rischi, le cui responsabilità saranno trasferiti alle generazioni che verranno come una cambiale, senza prima aver chiarito tutte le condizioni.

Vi è, infine, una questione di visione industriale. L'Italia può diventare protagonista della transizione energetica, non soltanto acquistando tecnologia, ma costruendo filiere. Può farlo nell'accumulo, nell'elettronica di potenza, nelle reti intelligenti, nella gestione digitale dell'energia, nell'efficienza, nell'idroelettrico, nella geotermia, nella componentistica per il fotovoltaico e per l'agrivoltaico.

Può farlo valorizzando le competenze scientifiche e industriali che già possiede. Può farlo mettendo insieme università, ricerca, imprese, territori. Questa sarebbe una vera politica industriale capace di guardare al territorio italiano con maggiore intelligenza e realismo.

Noi non vogliamo chiudere nessuna porta alla ricerca, giammai, vogliamo al contrario che questa continui con maggiori risorse e si concentri sul futuro, mentre questo provvedimento guarda al passato. Tuttavia, signora Presidente, il nostro Paese ha bisogno di energia più pulita, più sicura e meno costosa, ha bisogno di ridurre la dipendenza energetica e di dare certezze alle imprese, proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e ha bisogno di farlo adesso. Non possiamo andare avanti con un decreto a settimana per scontare le accise di qualche centesimo. Oggi abbiamo raggiunto il nuovo record a proposito del costo del carburante alla pompa di benzina, lasciando il problema, appunto, irrisolto alla radice. Le imprese che oggi decidono se investire in Italia e altrove non possono aspettare anni. Una famiglia che oggi riceve una bolletta troppo alta non può aspettare anni. Un'impresa energivora che oggi rischia di perdere competitività non può aspettare anni.

Per queste ragioni noi riteniamo che questo provvedimento sia sbagliato nell'impostazione e insufficiente nelle soluzioni. La vera modernità consiste nel costruire oggi il sistema energetico che consentirà all'Italia di essere più autonoma, più competitiva, più sostenibile e più forte domani. Sono queste la responsabilità e la visione che avremmo voluto vedere. A noi pare, al contrario, che questo provvedimento sia un'ipoteca del tutto ideologica sul futuro, una delega talmente ampia e generica da mortificare per l'ennesima volta il Parlamento, lo ha detto la senatrice Camusso, ma questa ormai per voi è la nuova normalità e noi non possiamo dividerlo.

Voglio chiudere però, signora Presidente, dicendo, visto che seguirà al mio l'intervento del presidente De Carlo, che una novità c'è ed è significativa: pare che la prima centrale che questo Governo realizzerà, si realizzerà nel Cadore. È una novità che effettivamente apre una discussione, perché a questo punto chi mi seguirà dirà effettivamente quando inizieranno i lavori sul territorio, quando si realizzeranno, se le scorie, come pare, saranno tenute nello stesso territorio, perché questa, dopo quattro anni e mezzo almeno, a me pare una novità. Dopo aver discusso inutilmente se fare o no il nucleare, si dice che si parte da questa centrale, si fa in un territorio molto importante e significativo del nostro Paese e si realizzerà entro questi anni e produrrà questa energia a questo costo.

Caro senatore, tramite la Presidente, vorrei che lei confermasse questa notizia, perché effettivamente, anche per il nostro dibattito, sarebbe una seria novità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(Fdi)*. Signor Presidente, credo che sia la prima volta che si commentano le affermazioni di un senatore prima ancora che le faccia. *(Applausi)*. Credo che in discussione generale non si sia mai visto, ma evidentemente il tesoriere del PD si sente talmente sicuro delle sue affermazioni da credersi ricco dentro oltre che fuori.

Io invece vorrei rimanere sul tema. Credo che sostanzialmente sia capitato a tutti di associare fatti storici a momenti vissuti. Chi di noi non si ricorda dov'era, quando venimmo a sapere dell'11 settembre? Chi è appassionato di calcio - sicuramente la senatrice Sbrollini - magari si ricorderà dov'era quando vincemmo i Mondiali nel 2006 (non quelli del 1982, perché la senatrice Sbrollini è giovane e quindi non può ricordarlo).

Io mi ricordo dov'ero, ad esempio, quando venimmo a sapere, quando l'Occidente venne a sapere, del disastro di Chernobyl. Dico l'Occidente perché, se fosse stato per la gioiosa macchina da guerra sovietica, probabilmente oggi non avremmo avuto nessuna informazione, che abbiamo avuto solamente perché un centro svedese ci informò che il livello di radiazioni era talmente alto che doveva essere successo qualcosa. Nulla di strano rispetto a quello che abbiamo sempre visto storicamente: Lenin diceva che la verità è quella che fa comodo al partito e non serviva chiamare un giornale, l'unico giornale - anzi due, «Izvestija» e «Pravda» - per spacciare verità per *fake news*, bastava semplicemente omettere di dirla. È quello che accadde nell'Unione Sovietica. Ricordo a tutti poi che tutto ciò, il 28 di aprile, cioè due giorni dopo, impose agli Stati occidentali una serie di limitazioni a partire dal blocco del consumo di verdura a foglia larga (come se quella a foglia stretta magari contenesse meno radiazioni); ma insomma, siamo in un momento emergenziale e abbiamo visto che gestire l'emergenza non è propriamente per tutti, anche solo con riferimento a qualche anno fa. Da lì ci fu il blocco delle importazioni dai Paesi dell'Est e nessuno creda che allora importassimo dall'Est chissà quali materiali finiti. Anzi, l'Unione Sovietica era un importatore netto, tant'è che, di lì a pochi anni, cadde sotto il fallimento economico, oltre che ideologico, del suo sistema. Allora importavamo pertanto solo le materie prime per i fertilizzanti, la famosa urea, la stessa cosa di cui siamo deficitari oggi. Ma in Italia facemmo qualcosa in più: sull'onda emotiva di ciò che accadde - e qui non possiamo dare la colpa a chi votò quel referendum nel 1987, perché, oggettivamente, il contesto era quello - gli italiani, molto sensibili al tema, votarono pesantemente contro il nucleare.

Noi non possiamo esimerci dal ricordare la battaglia di Fare Verde, di Paolo Colli in testa *(Applausi)*, che per noi è un mito dell'ecologia vera, non dell'ambientalismo, che si schierò apertamente contro il nucleare, contrariamente a quello che fecero in tutte le altre Nazioni. Non vi sfuggirà il fatto che nelle Nazioni a noi confinanti (vedi Svizzera e Francia) i programmi nucleari continuarono a correre. Ad oggi, cosa ci raccontano quei programmi nucleari che hanno continuato a correre?

Oggi c'è una parte d'Europa che può contare su una diminuzione netta delle emissioni di CO₂. Se c'è un motivo, o meglio più di un motivo, per il quale si debba accelerare sul nucleare, uno è che il nucleare supporta, con molta probabilità, anche la maggior necessità di energia che avremo da qui a poco: penso solo ai *data center*.

La seconda è che consentirà di diminuire le emissioni in atmosfera. Ad oggi, la Francia emette 33 grammi per kilowattora; l'Italia ne emette quasi 10 volte tanto; la stessa Germania oltre 10 volte tanto, a dimostrazione di un'attenzione per l'ambiente che probabilmente va oltre l'ideologia. Ma da parte di chi ha sostituito di fatto una religione di Stato, il comunismo, con un'altra religione, l'ambientalismo, non potevamo aspettarci certo un riscontro numerico, un'attenzione particolare ai numeri: quella sì, senatore Fina, si studia sui libri e non solamente utilizzando i libri per pareggiare l'altezza delle sedie. Altrimenti tutti sapremmo che, ad oggi, è grazie al nucleare che quelle Nazioni, che spesso citano i colleghi di sinistra, hanno ottenuto questi risultati.

I colleghi di sinistra sono abitudinissimi a dire: dobbiamo fare come in Spagna, dobbiamo fare come in Francia. Anche su questo non c'è nulla di strano culturalmente, perché dopo la Rivoluzione russa del 1917 lo slogan del Partito Comunista era: dobbiamo fare come in Russia. *(Applausi)*. Quindi, c'è

assoluta convergenza culturale e di opinioni. (*Applausi*). Oggi, il mito è la Francia, ma ci dimentichiamo di quanto la Francia sia un mito proprio quando si parla di nucleare. La Francia, negli ultimi quindici anni, ha decarbonizzato assolutamente la propria Nazione. Noi, invece, cosa abbiamo fatto tardivamente? Ci siamo resi conto che, con molta probabilità, sono cambiate le tecnologie (*Brusio*) - non è cambiato il modo di intervenire dei colleghi, mentre intervengo io, ma non importa, a questo siamo abituati - e sicuramente sono cambiati i livelli di sicurezza, posto che potremmo fare un'analisi sui tipi di energia e sulle loro profonde problematiche, visto che vengo da una Regione che ha pagato sull'idroelettrico, grande fonte pulita, il disastro del Vajont (*Applausi*), molto di più di quello che hanno pagato a Chernobyl per il nucleare e anche a Fukushima per il nucleare. Credo che vadano letti con gli occhi degli esperti.

Ha ragione il senatore Fina quando dice che non deve essere Luca De Carlo a fare citazioni. Allora, in questi giorni, vista la comune passione per i libri, al collega Fina consiglio la lettura di un libro: «Il pezzo mancante» di Chicco Testa, che - come me - nel 1987 era a favore del referendum per l'abolizione del nucleare e oggi, invece, la pensa esattamente in un'altra maniera. Crede infatti, come credono le persone di buon senso, che il pezzo mancante per puntare alla decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili non possa prescindere dal nucleare (*Applausi*) anche per il contenimento delle bollette. Evidentemente il problema delle bollette - e anche qui, purtroppo per noi e per voi, vi vengono a sostegno i numeri - noi abbiamo dimostrato di saperlo contenere, tant'è che abbiamo un'inflazione sotto la media europea (3,1%), mentre quando il problema delle bollette è stato vostro, l'inflazione galoppava a due cifre. Quindi, anche su questo i numeri parlano chiaro e non sono ideologia.

Venendo a Fermi - il collega Fina lo ha citato - uno dei ragazzi di via Panisperna, possiamo dire con assoluta certezza che negli anni Trenta eravamo avanguardisti sul tema del nucleare, perché quei ragazzi furono i primi a lavorare sui neutroni lenti, che sono il presupposto per la fissione nucleare. Anche qui, non mi illudo che qualcuno conosca i ragazzi di via Panisperna, ma c'è un film del 1989 che può venirvi in soccorso. Allo stesso modo, possono venire in soccorso di chi non ama leggere - come me e il collega Fina - le serie di Netflix su Chernobyl per rendersi conto di come l'alienazione dell'essere umano fosse il grande problema dei regimi comunisti, socialisti e di sinistra in generale (*Applausi*): l'uomo non contava nulla e lo si faceva vivere negli assurdi condomini di Pripjat o nel Karl Marx Hof di Vienna e sulla cultura ambientale men che meno ci si ponevano grandi problemi. Quindi, ricevere oggi lezioni da chi ha trattato uomini e natura in maniera assolutamente alienante credo sia abbastanza per tutti. Auguro dunque che questo progetto possa andare avanti e si arrivi finalmente a un altro obiettivo, in cui gli italiani di oggi sono avanguardisti, che è quello sulla fusione nucleare.

Passare dalla fissione alla fusione rappresenta una vera avanguardia e, anche qui, gli italiani, proprio qui, vicino a Roma, sono in testa negli studi. Quindi speriamo che la sinistra, con la sua propensione alle *fake news*, all'elaborazione di concetti semplici e slogan senza alcun approfondimento, non tarpi e non stupri anche questa straordinaria tecnologia, perché l'Italia, le famiglie e le imprese hanno bisogno del nucleare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi discutiamo di energia, ma in realtà discutiamo di una cosa ancora più importante, cioè discutiamo della libertà dell'Italia. Infatti, un Paese che non è in grado di produrre abbastanza energia per le proprie famiglie, imprese e industrie è un Paese che dipende e dipenderà sempre dagli altri. Noi questa dipendenza non la vogliamo e per questo siamo convintamente a favore del disegno di legge in esame.

Lo facciamo perché abbiamo scelto di guardare avanti e perché vogliamo che l'Italia abbia finalmente gli strumenti normativi, tecnologici e industriali per affrontare il futuro. E questo provvedimento rimette in piedi una normativa nazionale sul nucleare e prepara il quadro necessario per costruire e gestire nuovi impianti, sviluppare ricerca e competenze, per affrontare la gestione del combustibile esaurito e garantire sicurezza e controlli.

Diciamo allora con chiarezza che il nucleare non è una scelta ideologica: è una scelta di responsabilità verso le famiglie, le imprese e i nostri figli, perché, mentre noi discutiamo di come rendere l'Italia più

autonoma dal punto di vista energetico, nelle case degli italiani arrivano le bollette che pesano e nelle aziende arrivano costi energetici che incidono sulla competitività.

Tutto questo - lo sappiamo - è colpa dei conflitti internazionali. Però, davanti a questo problema, qual è la risposta delle opposizioni, della sinistra? Il "no": il no al nucleare, il no alle infrastrutture, il no a tutto ciò che comporta una scelta, come nel caso del MoVimento 5 Stelle. Oggi Giuseppe Conte ci dice che il nucleare sarebbe un diversivo e che, per affrontare le bollette, bisogna intervenire immediatamente sui costi. Benissimo, ma allora una domanda bisogna farla: che cosa proponete nei prossimi dieci, venti, trent'anni? C'è una contraddizione ancora più grande: in Sardegna, dove il centrosinistra governa con il MoVimento 5 Stelle, non si è detto semplicemente no al nucleare, ma si è arrivati a bloccare anche i procedimenti autorizzativi per i nuovi impianti da fonti rinnovabili nelle aree per loro non idonee.

Mi viene allora spontanea una domanda: ma qual è la vostra idea di politica energetica? Se dite no al nucleare, ma poi mettete ostacoli anche alle rinnovabili, con quale energia pensate di alimentare l'Italia? Le bollette sono care - lo abbiamo detto - le famiglie pagano, le imprese pagano. La nostra industria ha bisogno di energia stabile e competitiva, ma voi, invece di dirci come produrla, continuate a dire di no. Il no, però, non è un piano energetico. C'è una differenza politica profonda: da una parte, c'è chi pensa che governare significhi dire alle persone quello che vogliono sentirsi dire senza soluzioni; dall'altra, c'è chi pensa che governare significhi prendere decisioni che producano risultati anche domani, non soltanto oggi. Noi siamo per questa seconda parte, perché sappiamo perfettamente che il nucleare non sarà la soluzione della bolletta di domani mattina.

I primi reattori - secondo le previsioni indicate dal ministro Pichetto Fratin - potrebbero entrare in funzione nel 2034, ma proprio per questo dobbiamo cominciare oggi. Se aspettiamo ancora un po' per decidere e per avere più energia, nel 2034 saremo ancora qui a discutere con i vostri "no". Il futuro non si costruisce quando arriva, il futuro si costruisce prima e questo è esattamente quello che stiamo facendo, nel senso che stiamo mettendo le basi, stiamo creando un quadro giuridico, stiamo preparando competenze, ricerca e sicurezza, controlli. Stiamo dicendo agli investitori e alle nostre imprese che l'Italia vuole tornare a essere protagonista anche nella tecnologia nucleare.

C'è un altro punto che voglio sottolineare. L'energia oggi è anche una questione di sicurezza nazionale. Abbiamo imparato drammaticamente in questi anni e abbiamo visto cosa significa dipendere da pochi fornitori. Abbiamo visto che cosa significa una crisi internazionale che può trasformarsi in una crisi energetica. Abbiamo visto quanto rapidamente un conflitto possa avere conseguenze sulle nostre economie, sulle nostre tasche, sulla vita quotidiana delle persone. Per questo, l'indipendenza energetica significa anche sicurezza nazionale e significa libertà. Per Forza Italia questo principio è particolarmente importante, perché noi crediamo nella libertà d'impresa, nella competitività del nostro sistema produttivo, nella capacità dell'Italia di crescere senza essere ostaggio delle decisioni degli altri. Un'impresa italiana non può competere nel mondo se paga l'energia molto più di quanto la pagano i suoi concorrenti europei.

È facile contestare le scelte come state facendo voi, ma è difficile assumersi la responsabilità di costruire quello che verrà dopo. Noi questa responsabilità ce la assumiamo e lo facciamo con una convinzione: l'Italia non può avere paura del futuro, deve prepararlo, deve investire nella ricerca; deve formare i suoi giovani; deve valorizzare le competenze scientifiche e industriali che già possiede; dev'essere protagonista delle nuove tecnologie nucleari insieme alle rinnovabili e ad altre fonti per il suo *mix* energetico. La transizione energetica non può essere una religione: è politica industriale e, soprattutto, non può essere pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Vogliamo un'energia più sicura, più stabile e soprattutto nel tempo più accessibile; vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero; vogliamo un'Italia capace di rinnovare, di innovare e di competere.

Ecco perché oggi siamo a favore di questo disegno di legge. Mentre qualcuno continua a dire di no, noi scegliamo di costruire, costruire energia, costruire indipendenza, costruire competitività e soprattutto - lasciatemelo dire - costruire il futuro dell'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come previsto nella Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del provvedimento

in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1923) *Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023 (Relazione orale) (ore 15,52)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1923.

Il relatore, senatore De Rosa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE ROSA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica di tre Trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dall'Italia e dall'Uzbekistan nel giugno del 2023, concernenti rispettivamente le materie dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate. Si ricorda innanzitutto che l'Uzbekistan, Paese dell'Asia centrale e già facente parte dell'ex Unione Sovietica, occupa uno spazio territoriale di grande rilevanza strategica.

L'ampliamento della collaborazione bilaterale con il Paese asiatico, non solo sul piano economico e politico, costituisce un'importante opportunità per l'Italia anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale.

Il Trattato di estradizione, composto di 26 articoli, impegna le parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'intesa individua innanzitutto le tipologie di reato che possono dare luogo a estradizione.

Il Trattato di mutua assistenza in materia penale, composto di 30 articoli, è finalizzato, in particolare, all'adozione di norme volte a disciplinare in modo puntuale l'assistenza giudiziaria penale bilaterale.

Da ultimo, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 28 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. Il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per assumere la decisione e stabilisce le procedure per la consegna della persona condannata.

Il disegno di legge di ratifica dei tre Trattati si compone di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta complessivamente in 138.248 euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e agli oneri di missione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Rilevo che è stato approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rilevo che è stato approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Rilevo che è stato approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Rilevo che è stato approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

[PIRONDINI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI *(M5S)*. Signora Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rilevo che è stato approvato all'unanimità.

[FLORIDIA Aurora](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, nell'ultima votazione non sono riuscita a votare.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto. Chiedo agli uffici di annotare il voto della senatrice Floridia.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-CR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-CR)*. Signora Presidente, intervengo soltanto per annunciare brevemente il nostro voto favorevole. Si tratta di un accordo di cooperazione bilaterale soprattutto in materia di giustizia. Noi siamo dei convinti sostenitori della collaborazione internazionale e del commercio internazionale e la collaborazione si deve ovviamente basare sulle regole, anche sulle regole di giustizia. Sappiamo bene che l'Asia centrale è in una fase nella quale, a seguito delle difficoltà che ci sono nei quadranti internazionali, è alla ricerca di una terza via tra Mosca e Pechino, per cui un segno di attenzione all'Asia centrale credo sia sempre doveroso.

Conosciamo ovviamente i limiti del Governo uzbeko, ma il fatto che l'accordo preveda la possibilità di un rifiuto dell'estradizione in caso di reati politici, e quindi in tutti i casi nei quali ci potrebbero essere forme di persecuzione, ci sembra un elemento che limita la preoccupazione eventuale che possa aversi in questo senso.

Al contrario, il fatto che si possa scontare la pena nel Paese di origine è evidentemente una previsione che, nella malaugurata ipotesi che un concittadino debba scontare una sanzione penale in Uzbekistan, ci consentirebbe di portare quel concittadino nel nostro Paese.

Quindi, tutto considerato, il nostro voto sarà favorevole.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo alla ratifica in esame.

[DE ROSA](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, a nome dei senatori di Forza Italia dichiaro il voto favorevole alle tre ratifiche all'esame che oggi hanno un filo comune, quello di rafforzare la capacità

dell'Italia di operare come attore credibile, stabile e cooperativo nel Mediterraneo allargato e nello spazio euroasiatico.

Con l'Uzbekistan consolidiamo la cooperazione giudiziaria; con l'Algeria aggiorniamo un pilastro della nostra cooperazione nel settore della difesa, mentre con l'Albania ampliamo una *partnership* strategica che riguarda energia, sicurezza, migrazioni e innovazione. Sono tre atti che non comportano oneri rilevanti, ma generano valore politico, sicurezza, stabilità e opportunità.

Un grazie va al ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, il cui lavoro diplomatico sta irrobustendo il ruolo dell'Italia nel mondo.

Per queste ragioni, il giudizio politico complessivo è positivo, perché tali ratifiche costituiscono tre tasselli di una stessa strategia di rafforzamento della posizione internazionale dell'Italia.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questa ratifica, che prevede, come altri accordi già passati in quest'Aula, di colmare una lacuna giuridica e d'instaurare con l'Uzbekistan nuove relazioni.

Vorrei far notare una cosa, signor Presidente, ed è quasi un intervento sull'ordine dei lavori. Questa ratifica, tra i tre accordi, consta complessivamente di circa 80 o 90 articoli, tutti relativi alla materia della giustizia. Chiedo, veramente fuor di polemica, se non ci sia la possibilità di affrontare i lavori relativi alle ratifiche in sede di Commissioni congiunte, senza aspettare che la Commissione giustizia faccia un lavoro in sede consultiva che, tendenzialmente, non può approfondire i lavori e, sostanzialmente, priva la Commissione affari esteri della possibilità di approfondire alcuni temi.

In questo caso, si ricalca esattamente quello che è già passato per altre ratifiche e quindi il problema non si pone, ma per i prossimi lavori, laddove ci fossero novità relative ad altre Commissioni, ci terrei che ci fosse la possibilità di lavorare in forma congiunta e non in modo separato.

PRESIDENTE. Senatore Marton, la sua richiesta sarà posta all'attenzione della Presidenza del Senato.

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anticipo il voto favorevole del Gruppo Lega a questa ratifica, che risponde all'esigenza di dotarsi di strumenti convenzionali bilaterali in materia penale con l'Uzbekistan, tra l'altro strumenti finora di fatto assenti.

Ricordiamo che l'Uzbekistan rappresenta un attore di crescente rilievo in Asia centrale, snodo delle rotte commerciali euroasiatiche, terreno di confronto tra Russia, Cina e potenze regionali.

Per l'Italia, dotarsi di strumenti giuridici efficaci significa rafforzare il contrasto alla criminalità transnazionale, garantire certezza del diritto ai cittadini e alle imprese italiane presenti nell'area e accompagnare l'intensificazione dei rapporti bilaterali già oggetto d'intesa in materia di cooperazione di polizia e di partenariato economico, con un quadro strutturato di cooperazione giudiziaria penale. *(Applausi)*.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, aggiungo alle valutazioni delle colleghe e dei colleghi per esprimere il sostegno del Gruppo Partito Democratico al lavoro che si sta facendo per estendere questi tipi di accordi ai Paesi in cui non era ancora stata prevista una cooperazione giudiziaria in questo ambito, e in particolare in quello delle estradizioni. Ricalca di fatto lo schema di altri accordi del genere con tanti altri Paesi, con la possibilità di estradare quando l'*iter* processuale porta a pene superiori a un anno e soprattutto quando mancano almeno sei mesi per scontare la fine della pena.

Da questo punto di vista, il nostro non può che essere un voto favorevole, perché va nel senso di rafforzare la cooperazione ed evitare che ci siano zone in cui l'illegalità e la possibilità di sfuggire alla giustizia dei Paesi europei, in particolare del nostro Paese, rappresentino uno strumento, proprio a causa della mancanza di una legislazione che copra alcuni Paesi, soprattutto quelli usciti dal blocco ex sovietico o dell'area del Golfo in Asia, in cui ci sono stati tentativi di elusione rispetto a sentenze della giustizia italiana e viceversa.

Il nostro è quindi un voto a favore.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*Fdl*). Signor Presidente, anch'io credo che i tre accordi contenuti all'interno della ratifica in esame siano centrali e condivisibili. Essi mettono insieme diverse esigenze: da un lato la possibilità, attraverso l'accordo di estradizione, di perseguire chiunque si rifugiasse in Uzbekistan; dall'altro, la possibilità che la civiltà giuridica italiana abbia la sua voce in capitolo anche in quel Paese. Evidentemente questo riguarda anche la possibilità di far scontare le pene a determinate condizioni nel Paese d'origine.

Questi accordi in materia penale- com'è stato giustamente detto da chi mi ha preceduto - si inseriscono in un quadro che l'Italia e questo Governo stanno cercando di portare avanti laddove possibile. Mi auguro che questi accordi si possano estendere a macchia d'olio anche alle Nazioni con le quali ancora non si è addivenuti a Trattati di questo tipo. È evidente che tutto questo serve a rendere centrale il tema fondamentale della giustizia e ancor di più quando si stipulano accordi con Nazioni come quella di cui stiamo parlando ora, l'Uzbekistan, ovviamente per creare rapporti bilaterali in una realtà in cui l'Italia e l'Europa tutta hanno interessi specifici, per cercare di far sì che si possano stringere accordi maggiori in uno scenario globale. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Rilevo che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1938) Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025 (Relazione orale) (ore 16,07)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1938.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MENIA](#), *relatore*. Signor Presidente, in questo caso si tratta di una ratifica piuttosto semplice. In realtà, la sovrapposizione di date nel titolo del disegno di legge sta a significare che ci stiamo occupando di una dichiarazione congiunta del 2025 che si riferisce sostanzialmente alla sola estensione, più una serie di illustrazioni di principi, del precedente accordo del 2003, che regola già da allora i rapporti tra le persone e la collaborazione per ciò che riguarda il settore della difesa tra Italia e Algeria.

È intuitivo come sia oggettivamente d'interesse italiano continuare a costruire un rapporto di collaborazione e di sicurezza nel Mediterraneo e dunque - come vi dicevo - la dichiarazione congiunta ha lo scopo, per l'appunto, di estendere la durata dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa, continuando quindi a fornire di fatto un quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e le Forze armate algerine.

L'intento è consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca e la collaborazione sulle questioni della sicurezza.

L'Accordo in esame, inoltre, offre le basi per una successiva predisposizione di accordi tecnici, discendenti dallo stesso e correlati alla politica industriale, con risvolti diretti e indiretti anche sui settori produttivi e commerciali dei due Paesi nel settore della difesa.

La Dichiarazione stabilisce inoltre che le disposizioni dell'Accordo di cooperazione del 2003 e la cooperazione discendente avranno una durata indeterminata, a meno che le parti manifestino la volontà di recedere con un preavviso, tra l'altro, di almeno sei mesi.

Non c'è altro da aggiungere, se non specificare che sono quattro gli articoli che compongono la dichiarazione congiunta. Gli oneri finanziari sono di 4.771 euro annui, e quindi contenuti, ad anni alterni, a decorrere dal 2026.

Raccomando ovviamente all'Assemblea l'accoglimento.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-CR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-CR*). Signora Presidente, noi su questo disegno di legge di ratifica ci asterremo, in particolare per il meccanismo che è stato scelto, quello di rendere un Accordo di cooperazione nel settore della difesa, che veniva rinnovato su base periodica, valido a tempo indeterminato. Non credo che sia una buona idea.

Comprendiamo benissimo l'importanza strategica di una relazione funzionale con l'Algeria, che è un Paese importante, come lo sono tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo per il nostro Paese. È un partner fondamentale anche dal punto di vista energetico. Ma sappiamo bene che è anche uno Stato nel quale la situazione politica causa preoccupazioni. Voglio ricordare un caso su tutti, che è stato sulle pagine di tutti i giornali internazionali: il caso dello scrittore Sansal, ultraottantenne, franco-algerino, che, tornato in Algeria, è stato a lungo privato della libertà personale e poi liberato più avanti. Questo per dire - oltre ad ulteriori elementi di preoccupazione, come la bassissima affluenza alle urne quando si è andati a votare e, ovviamente, la configurazione di un regime che non possiamo propriamente definire democratico - che in questo caso tenere insieme i rapporti con un Paese dirimpettaio, quindi un Paese importante, tenendo conto anche delle complessità, è qualcosa che si sarebbe dovuto fare. Ricordo anche che l'Algeria è tra i principali acquirenti di armi dalla Russia e, dunque, un accordo sul piano della difesa significa anche non consegnarli completamente a questa *partnership* non particolarmente auspicabile.

Il punto vero è che, essendo la situazione così ricca e complessa, probabilmente la decisione più logica, matura e bilanciata sarebbe stata quella eventualmente di sottoporre l'Accordo a un rinnovo periodico, lasciando la periodicità. Non capiamo proprio la ragione per la quale si introduca l'elemento della permanenza e della necessità di sottrarsi, se se ne volesse uscire.

A conclusione di quest'analisi, la nostra valutazione sarà per un voto di astensione.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il nostro sarà un voto contrario. Non ci sfugge ovviamente l'importanza delle relazioni con un Paese come l'Algeria, ma non siamo d'accordo sul fatto di dare strutturalità a un accordo senza affrontare alcune questioni importanti.

Intanto, c'è uno scambio tra forniture di gas e forniture di materiale militare, tant'è che c'è un accordo in base al quale Leonardo fornirà al Ministero della difesa algerino l'assemblaggio, la vendita e l'assistenza di elicotteri da combattimento - stiamo parlando di armi, di elementi che non fanno il bene delle persone - in cambio di gas.

La cosa più importante è che non possiamo fare una discussione senza affrontare la questione dei diritti umani. Le associazioni internazionali dei diritti umani, tra cui Amnesty International,

documentano che ci sono una continua e perseverante restrizione delle libertà di espressione e associazione, nonché arresti di attivisti e giornalisti e processi sommari. In sostanza, c'è una repressione del dissenso, per cui ci dobbiamo porre un problema di democrazia.

In più, bisognerebbe - anche qui - valutare un segnale gravissimo: dopo oltre trent'anni senza esecuzioni, le autorità algerine stanno valutando di nuovo l'ampliamento della pena di morte, che già nel 2025 era stata estesa a diversi reati legati alla droga. Quindi, in sostanza, da una parte c'è un elemento di repressione e limitazione delle libertà personali e collettive e, dall'altra, addirittura s'introduce questo istituto. Credo che questi aspetti andrebbero valutati con grande attenzione per evitare di scoprirli dopo.

In conclusione, le relazioni con l'Algeria sono importanti, ma i diritti delle persone vengono prima di tutto. Per queste ragioni, voteremo contro.

PRESIDENTE. Il senatore De Rosa ha già annunciato il voto favorevole a tutte le ratifiche.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle a questa ratifica.

Dietro la retorica del partenariato paritario e la facciata propagandistica del Piano Mattei, ci troviamo di fronte a un provvedimento che blinda una deriva: la militarizzazione permanente delle relazioni bilaterali, la delocalizzazione dell'industria manifatturiera italiana e un silenzio sulla compressione dei diritti umani in Algeria. (*Applausi*). È una *partnership* egemonizzata dalla difesa, dal commercio di armi. È proprio un obiettivo strategico: l'asse tra Roma e Algeri viene incardinato primariamente sul comparto militare e sull'esportazione delle armi.

Con la trasformazione dell'intesa del 2003 in un trattato a durata indeterminata, l'Italia istituzionalizza una cornice permanente per il trasferimento di tecnologie critiche e sistemi di arma avanzati. Parliamo non di cooperazione teorica, ma di forniture belliche imponenti: dalla vendita di cannoni navali ad alta precisione a elicotteri d'attacco destinati alle corvette della Marina algerina. Si sceglie di trasformare l'Italia nel principale equipaggiatore militare di un'area poco stabile, subordinando la nostra politica estera agli interessi dei complessi industriali militari. (*Applausi*).

A smentire la narrazione degli investimenti a beneficio del Paese sono i contenuti stessi degli accordi commerciali e industriali - poi farò degli esempi - siglati a margine del vertice, che sono in realtà il vero cuore dell'Accordo. Assistiamo a una vera e propria delocalizzazione produttiva a scapito dell'occupazione e del *know-how* nazionale. L'esempio più palese è la *joint venture* di Leonardo ad Aïn Arnat, Sétif, in cui la maggioranza delle quote, il 51%, è stata ceduta al Ministero della difesa algerino per creare il secondo polo globale di produzione di elicotteri del gruppo Leonardo fuori dall'Italia, trasferendo in loco linee di montaggio, manutenzione e sviluppo tecnologico.

Non si tratta di un caso isolato, perché c'è anche la *joint venture*, ad esempio tra SIGIT spa e la *holding* algerina ACS (Algeria Chemical Specialities spa), che prevede la costruzione di un nuovo stabilimento per produrre componenti in gomma e termoplastici destinati a rifornire l'impianto locale di Stellantis (impianto di cui parlerò dopo). I progetti navali con Fincantieri prevedono lo sviluppo e l'ampliamento del cantiere navale algerino di Annaba per consentire all'Algeria di fabbricare autonomamente un'ampia gamma di unità navali. Anziché tutelare e rilanciare i siti produttivi sul territorio nazionale, si incentiva la delocalizzazione di impianti, competenze e posti di lavoro all'estero, mascherandola da cooperazione allo sviluppo.

Tutto ciò per non tacere - come dicevo in principio - della compressione dei diritti umani e del dissenso. Mentre le istituzioni italiane celebrano la cooperazione alla sicurezza, il pattugliamento delle aree SAR (Search and Rescue) e il blocco dei flussi migratori, il nostro Governo stende un velo di silenzio sulla progressiva compressione delle libertà fondamentali e dei diritti umani in Algeria.

La profonda dipendenza dal gas naturale algerino, diventata la prima fonte di approvvigionamento energetico per l'Italia, ha privato il nostro Paese di una qualsiasi autonomia critica. Si preferisce quindi ignorare la criticità dello Stato di diritto, le restrizioni alla società civile e la chiusura degli spazi di dissenso politico nel Paese nordafricano, pur di blindare i rubinetti del gas e le commesse militari. È

un cinismo diplomatico che svuota di valore principi costituzionali ed europei sulla promozione dei diritti umani.

Vorrei fare qualche piccolo esempio, perché è proprio a margine di questo Accordo che sono stati fatti poi gli accordi industriali. Ce ne sono circa 34, una bella tabella densa e ne cito qualcuno. Alcuni sono anche molto positivi, ad esempio quello sull'agroindustria di Bonifiche Ferraresi, che sarebbero da supportare, ma, non potendo fare un voto per parti separate, non possiamo votare a favore delle parti che - bisogna ammetterlo - sono positive. Stellantis chiede, tramite una lettera di intenti, di rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo nel Paese; poi ci sono problemi a Pomigliano e in altre parti del nostro Paese, ma fa niente: noi qui in Italia licenziamo e apriamo in Algeria. (*Applausi*). Poi c'è un progetto di ampliamento di un impianto dedicato alle piastrelle e ceramiche di grande formato, quindi avanti: delocalizziamo le nostre industrie di pregio e le portiamo in Algeria. C'è la farmaceutica, c'è un'intesa per la fornitura di veicoli a due ruote. In pratica, in nome della fornitura di gas, portiamo le nostre fabbriche in Algeria e tutto il nostro *know-how*.

Per tali ragioni, non possiamo votare a favore di questo Accordo. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, al collega del MoVimento 5 Stelle che mi ha preceduto ricordo che questo Accordo di cooperazione risale al 2003, quindi, se ci fossero state obiezioni, forse avrebbero già potuto disconoscerlo oppure chiuderlo nel momento in cui loro erano al Governo, ma non mi sembra che ciò sia avvenuto. Anzi, ricordo molto bene il 2022, quando, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, vi fu una missione lampo proprio in Algeria, effettuata dall'allora ministro degli affari esteri Di Maio, proprio per l'approvvigionamento di gas che doveva servire alle famiglie italiane e doveva tutelare le imprese da quella guerra a causa appunto della difficoltà di approvvigionamento del gas. Lei, collega, ha parlato di cinismo diplomatico; io invece parlo del voltagabbana della politica, che è il MoVimento 5 Stelle: quando è al Governo di fatto fa delle politiche, mentre quando è all'opposizione disconosce quello che ha fatto quando era al Governo. Ci sta, oramai siamo abituati al vostro trasformismo. (*Commenti*).

Parliamo della ratifica. Molto probabilmente il collega, se avesse avuto voglia di leggere, forse la conoscerebbe e forse oggi sarebbe convinto anche lui a votarla. Questa ratifica, infatti, consolida un rapporto di cooperazione che esiste dal 2003 con l'Algeria.

L'Algeria è un asset strategico per la sicurezza del Mediterraneo allargato e oggi è il principale fornitore di gas naturale e dell'Italia, dopo la fine delle importazioni russe, ed è un partner chiave nel contrasto al terrorismo e alla criminalità che arriva dal Nord Africa. Stabilizzare questo Accordo ci consente di essere più tranquilli proprio sul tema dell'approvvigionamento del gas, di avere un quadro di cooperazione militare bilaterale, anche in vista dei prossimi possibili sviluppi industriali, come la cantieristica navale e l'elicotteristica, e risponde all'interesse nazionale, cosa che vi è molto sconosciuta, come abbiamo visto in diverse occasioni.

Quindi, come Gruppo Lega, voteremo convintamente a favore di questa ratifica, per mettere al riparo gli interessi nazionali, perché tutti parlano di energia, di approvvigionamenti e quant'altro, però vorrei capire, secondo la sinistra, dove dovremmo approvvigionarci per mantenere in sicurezza le nostre famiglie. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, credo che accordi di questo tipo non possano che essere valutati positivamente. (*Applausi*). Resto convinto che il Mediterraneo sia un lago in cui l'Italia debba essere protagonista. I rapporti con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo vanno consolidati; credo che l'Algeria, come altri Paesi rivieraschi mediterranei, debba consolidare il rapporto con l'Italia a tutti i

livelli, quindi anche a livello militare.

Qualcuno giustamente, anche dall'opposizione, ha fatto notare che la collocazione geopolitica dell'Algeria negli ultimi anni è stata probabilmente non sempre rivolta verso l'Occidente. Credo che dobbiamo essere capaci di diventare una calamita nei confronti di Stati come l'Algeria e che un accordo di questo tipo vada esattamente in tal senso. Credo altresì che, se aziende italiane possono ricavare eventuali benefici da accordi in questo senso, non si possa che guardare a questo Accordo con ancora maggior favore.

Dopodiché, ho rispetto per chi ha perplessità, probabilmente nemmeno a torto, sul rispetto dei diritti civili in Algeria; mi chiedo però se coloro i quali hanno sollevato tali questioni siano gli stessi che hanno sostenuto un Governo che con la Via della seta ha completamente dimenticato i diritti civili in Cina. *(Applausi)*.

Credo allora che, quando si guarda alla politica estera, si debba guardarla con un'unica bussola, che è quella dell'interesse nazionale, in cui, sì, bisogna sollevare questioni che riguardano anche i diritti civili, ma per favore, con un pochino meno di ipocrisia rispetto agli accordi che sono stati fatti. Gli accordi sul gas sicuramente ne sono un'ulteriore testimonianza: penso ai Governi di sinistra (Letta, Renzi, Gentiloni, eccetera) che hanno legato l'Italia mani e piedi al gas russo, senza riuscire a differenziare. Il tema non era potersi rifornire di gas anche a Est, dalla Russia, ma era la miopia di non essere riusciti a differenziare, cosa che questo Governo sta facendo con l'Algeria, ma anche con l'Azerbaigian, grazie al TAP (Trans Adriatic Pipeline), che qualcuno continua ostinatamente ad ostacolare.

Credo quindi che un Accordo di questo tipo renda l'Italia più forte e ancora più mediterranea, che credo sia il nostro vero orizzonte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2002) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,29)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2002, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MENIA](#), relatore. Signor Presidente, i temi li ha già illustrati lei nel titolo. Qui specifichiamo che, come si diceva in precedenza, ci occupiamo oggi soprattutto di questioni che ci riguardano da vicino. Poco fa dedicavamo la nostra attenzione all'Algeria, quindi alla sponda sud del Mediterraneo; adesso guardiamo invece alla sponda orientale dell'Adriatico. Di fronte a noi abbiamo l'Albania, Paese al quale, tra l'altro, siamo legati da innumerevoli vicende, sia storiche sia geografiche, ma è chiaro che in questo piccolo, grande lago italiano c'è un interesse che questo Governo ha rafforzato.

Alcuni vedono anche come paradossale questa intesa stabilitasi tra il Governo italiano di destra ed il Governo dell'Albania, dove Edi Rama si proclama sempre orgogliosamente socialista. Eppure, questo piccolo miracolo si è realizzato. In questo Accordo, Italia e Albania puntualizzano una serie di settori di collaborazione. Sono tredici, in particolare, e cercherò di illustrare velocemente le questioni che affronta.

L'Accordo si inquadra in questa cornice di relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l'Italia e l'Albania. In particolare, l'obiettivo è il rafforzamento della cooperazione bilaterale in diversi settori. Sono aree di pubblico interesse: si parla di assistenza sanitaria, di energia, di ambiente, di sicurezza, di difesa, di gestione dell'immigrazione, di istruzione e innovazione, anche di diaspora.

L'Accordo è composto da un preambolo e di sette articoli. I settori prioritari sono individuati subito in tredici diversi paragrafi, che velocemente illustrerò. Nel primo, nel dettaglio, le parti si impegnano in relazione al comparto dell'energia. Siamo al paragrafo 1 dell'articolo 1 e il riferimento va soprattutto alle energie rinnovabili, all'elettrificazione, all'efficienza energetica, all'uso sostenibile delle risorse naturali e alla promozione della transizione verde.

Il secondo, anche se diverso, è sempre connesso alla protezione ambientale, alla gestione integrata dei rifiuti. La cooperazione delle parti viene dunque finalizzata a promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. Il terzo ambito di cooperazione, quindi l'articolo 1, al paragrafo 3, è relativo al comparto della sicurezza e della difesa. In questo caso vi sono norme che rafforzano la cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa e dell'industria stessa della difesa e si delinea un quadro stabile di collaborazione istituzionale e industriale di formazione, ricerca e innovazione tecnologica, rispetto degli obblighi internazionali e cooperazione industriale.

Il quarto settore di collaborazione è quello della protezione civile ed è finalizzato a promuovere il rafforzamento della cooperazione italo-albanese nella gestione delle emergenze, nel potenziamento delle interoperabilità dei servizi, nell'adozione di tecnologie avanzate.

Il quinto settore si riferisce alla cooperazione migratoria, di cui tutti sanno e di cui molti parlano. Si concorda di rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare affrontando le cause profonde del fenomeno e contrastando il traffico e lo sfruttamento di esseri umani, impegnandosi anche a una collaborazione e a un partenariato.

Il sesto ambito di cooperazione è riferito, invece, alla giustizia e agli affari interni, con l'impegno a una reciproca assistenza legale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo internazionale, il riciclaggio e il traffico illecito di esseri umani.

Il settimo argomento è quello di collaborazione per ciò che riguarda le infrastrutture, con l'impegno quindi a promuovere la costruzione e la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie e autostradali, di aeroporti e porti, nonché l'infrastrutturazione digitale.

A proposito della sanità, invece, l'argomento è trattato dal paragrafo 8. Com'è ovvio, qui l'obiettivo è quello del miglioramento della qualità e dell'accessibilità ai servizi sanitari.

Al nono paragrafo, il settore agroalimentare, vi è l'intesa per una cooperazione maggiore tra Italia e Albania, che promuova la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati.

Al decimo paragrafo si parla del settore del turismo: anche in questo caso, si mira alla promozione comune di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato.

Per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca e la competitività economica, siamo al paragrafo 11, sempre all'articolo 1.

Al dodicesimo ci si dedica all'istruzione e quindi alla promozione della lingua e della cultura anche tra i giovani immigrati con attività educative congiunte e di sviluppo, con l'obiettivo di incrementare la mobilità e il reciproco riconoscimento delle qualifiche scolastiche e l'internazionalizzazione dei sistemi.

Da ultimo, sono previste iniziative per promuovere il coinvolgimento della diaspora e gli scambi culturali.

L'accordo disciplina quindi il quadro dell'infrastrutturazione e l'attuazione dei progetti di cooperazione, prevedendo la responsabilità di ciascuna delle parti nella selezione degli enti pubblici o privati.

Questo era sostanzialmente il quadro. Da aggiungere, direi che ci sono ulteriori articoli dell'intesa bilaterale in cui vengono disciplinate le modalità di gestione delle informazioni classificate scambiate dalle parti e poi la promozione di un Comitato congiunto, ma qui andiamo nel tecnico e nello specifico.

Il disegno di legge, per concludere, consta di quattro articoli. Il terzo è quello che reca la clausola d'invarianza finanziaria, inevitabile per l'attuazione del provvedimento. Non ci sono ovviamente profili contabili d'incompatibilità, né con la normativa internazionale né con l'ordinamento nazionale.

(Applausi).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo Partito Democratico che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[SCALFAROTTO](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (IV-CR). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario, innanzitutto perché si tratta di un Accordo che copre l'universo mondo e non c'è una lira, non c'è un euro per tutta questa cooperazione sul turismo, sull'ambiente, sull'istruzione, su tutto quello che ci hanno messo dentro. Lo stesso servizio del bilancio della Camera ha sottolineato questo aspetto e mi sembra il caso di sottolinearlo a mia volta.

Comunque non è questa la ragione principale. La ragione principale è che con questa ratifica sostanzialmente si fa rientrare dalla finestra una cosa che è completamente fuori dalla porta della realtà, che sono i due centri costruiti in Albania che dovevano essere per i migranti e poi dovevano essere quello che sono rimasti: una cattedrale nel deserto. Ci tengo a dirlo, perché poi, anche su queste ratifiche, sentiamo cose che sono ovviamente false. Se ci dobbiamo sentir dire in quest'Aula che il problema della diversificazione della dipendenza energetica del gas è stato un problema del Governo Renzi, verrebbe da chiedere al collega Barcaiolo - e lo faccio attraverso di lei, signora Presidente - quando si cominciò a fare le prospettazioni (quindi si volevano fare le prospettazioni per vedere se c'era petrolio in Italia), il Gruppo Fratelli d'Italia precisamente su quel referendum sulle trivelle come si schierò. *(Applausi).*

Cerco di ricordare. Quando abbiamo deciso di fare il TAP, quel gasdotto che porta il gas dall'Azerbaijan e che oggi serve al 10% del nostro fabbisogno e molti dicono che andrebbe raddoppiato, mi faccia ricordare qual era la posizione di Fratelli d'Italia *(Applausi)*, che non me la ricordo bene, loro che cercano la diversificazione.

Quando il Governo Draghi andava a cercare il gas in posti come l'Algeria - e, a onor del vero, bisogna dirlo, con il ministro degli affari esteri Di Maio - qual era la posizione di Fratelli d'Italia? Mi faccia ricordare se Fratelli d'Italia era in maggioranza *(Applausi)* o non è rimasto l'unico partito fuori dal Governo, anche quando il Paese aveva bisogno di un Governo che ci aiutasse a uscire dalla pandemia.

Oggi sentir dire queste cose in quest'Aula, collega Barcaiolo - mi perdoni e mi perdonerà anche il presidente Rama se faccio una piccola digressione - credo che vada puntualizzato. Lo dico perché - vorrei poi sentirlo nella dichiarazione dei colleghi di Fratelli d'Italia, perché da parte del relatore Menia non ho sentito niente - mi chiedo questi benedetti centri che fine faranno, dato che mi risulta che in questo Accordo quinquennale sull'immigrazione abbiamo stanziato 650 milioni di euro degli italiani e

quei centri dovevano ricevere fino a 36.000 persone all'anno. Come risulta dai dati, a luglio 2026, sono entrate 635 persone in quei centri e, se la matematica non è un'opinione, con 650 milioni stanziati a fronte di 635 ospiti, ogni ospite ci è costato più di un milione. (*Applausi*). È costato agli italiani più di un milione a testa e sono centri che occupano la nostra Polizia quando la sicurezza in Italia è abbandonata a se stessa. Quei poliziotti farebbero molto meglio nelle stazioni delle nostre grandi città che a spendere soldi - poverini - e a non far nulla in Albania. Sono centri che hanno ospitato a un certo punto addirittura tre Forze dell'ordine: c'erano i poliziotti, poi addirittura era stata approntata una piccola prigione con un direttore che veniva dal Ministero della giustizia e addirittura la polizia penitenziaria che era lì a fare come ne «Il deserto dei Tartari» di Buzzati, cioè che non succedeva niente.

Signora Presidente, qui ci s'intestardisce a far funzionare qualcosa che non funziona. Voglio ricordare che lo stesso Ministro degli affari esteri albanese a un certo punto ha detto: ma quale replica di questo Accordo? Poi il presidente Rama, come suo solito, con la sua galanteria ci ha messo una pezza, ma la verità è che anche gli albanesi si stanno rendendo conto che questo affare non è propriamente un affare.

Allora con grande convinzione e ricordando agli italiani che abbiamo ancora questi due centri vuoti, che alla fine sono stati trasformati in CPR (centri di permanenza per i rimpatri), ma che costano 10-15 volte quello che costano i CPR in Italia, anche soltanto per il vitto e l'alloggio delle Forze dell'ordine che sono lì, vorrei ricordarlo a tutti e spiegare che il nostro voto contrario è un voto di giustizia davanti a uno spreco colossale assunto in spregio di tutte le norme internazionali (*Applausi*), che non sta cavando un ragno dal buco, che sta paralizzando le nostre Forze dell'ordine. Quindi, è bene che questo Parlamento dica chiaramente e in modo categorico no alla ratifica di questo Accordo. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, il nostro voto su questo Accordo di cooperazione sarà contrario. Ci troviamo di fronte a un'intesa che mette insieme di tutto e di più: sanità, energia, ambiente, istruzione, innovazione, un elenco enorme di obiettivi senza un euro. Allora diciamolo con semplicità: non si parla di sanità o di scuola, perché per fare queste cose servono i quattrini; quello che emerge è che molto più concreti sono i capitoli legati all'immigrazione e alla cooperazione militare.

Qui emerge il vero fallimento della politica del Governo Meloni: i numeri raccontano un fallimento clamoroso. Veniva detto adesso: i centri sono stati trasformati in CPR che costano 150.000 euro per ogni persona, dieci volte in più di quello che si spende in Italia.

Cioè sono stati stanziati 670 milioni in questa direzione. Quindi il risultato è fallimentare, lo dovete ammettere. È da anni che è in piedi e, alla fine, è fallimentare. Come sapete, esiste uno Stato di diritto. Si pensa di trasferire le persone in Albania e poi, giustamente, i giudici sono intervenuti per far rispettare le norme nel nostro Paese e alla fine bisogna portarle indietro. Le uniche persone che rimangono in Albania sono gli agenti di polizia e il personale di servizio. Il problema è che manca il diritto per le persone di fare domanda d'asilo e non c'è accoglienza.

Continuate a pensare a queste cose e poi, come tutti sapete, in tutte le città gli emigrati fanno le file e i Comuni sono senza soldi, nell'impossibilità di dare risposta alle domande d'asilo. Quelle file interminabili creano difficoltà e problemi alla cittadinanza e a loro soprattutto.

Spendete in Italia i soldi per affrontare il problema dell'emigrazione, cerchiamo di affrontare qui il problema, anche perché - parliamoci chiaro - sbandierate di aver fatto chissà quanti rimpatri, ma nel triennio 2023-2025 i rimpatri effettuati sono stati circa 12.500 e in quello precedente 19.000.

Avete aggredito questo tema pensando di trasferire il problema dal nostro Paese a un altro, ma così i problemi non li avete risolti, anzi, sono aumentati. Nello stesso tempo, abbiamo speso e spendiamo risorse che si potrebbero utilizzare nel nostro Paese.

C'è poi sempre un fatto che riguarda la centralità. Gli uomini soccorsi in mare sono stati portati con forza in quella realtà, ma senza la possibilità di avere controlli, che sono stati sommari e fatti in pochissimo tempo. Sapete benissimo che la vulnerabilità delle persone non si vede a prima vista, perché hanno subito torture, violenze e traumi gravissimi durante il viaggio. Ci vogliono tempo e

persone adatte in grado di ascoltarle e riconoscerle. Bisogna essere preparati in questo senso. Tutto questo non viene affrontato, perché si pensa di nascondere il problema dell'emigrazione agli occhi degli italiani portandoli in Albania. Vorrei sottolineare che la Costituzione italiana non potete metterla su una nave e spostarla al di là dell'Adriatico, perché comunque la Costituzione rimane, questo è il dato fondamentale.

Sul piano della sicurezza continua ad esserci un problema. Certo, l'emigrazione è un problema che va affrontato seriamente e non voglio sottovalutarlo. Ciò che non funziona nel modo in cui lo affrontate voi è pensare di nascondere e trasferire le persone senza che abbiano la possibilità di esercitare i propri diritti. Questo è quello che ho cercato di spiegare prima. Il dato vero è che avete speso un sacco di soldi. Altro che modello europeo; in questi anni si è dimostrato che è un fallimento europeo e che nessuno vi sta seguendo su questo terreno.

Infine, c'è anche un capitolo sulle questioni militari. È tutto generico: non sappiamo come saranno finanziati i programmi, quali attività industriali saranno favorite e quali controlli avrà la possibilità di fare questo Parlamento. Non possiamo accettare un Accordo così ampio e generico, che diventi un contenitore nel quale far entrare nuovi affari militari senza un vero confronto pubblico.

Per Alleanza Verdi e Sinistra, la cooperazione internazionale dovrebbe significare sanità, istruzione, lavoro dignitoso, tutela dell'ambiente, energia pulita e sviluppo sostenibile; non dovrebbe servire a costruire carceri per migranti fuori dall'Italia o alimentare il commercio delle armi.

Per questa ragione, voteremo contro questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, annuncio immediatamente il voto convintamente contrario a questa ratifica e intendo chiarire fin da subito che la nostra opposizione si fonda unicamente su ragioni e scelte politiche, senza scalfire minimamente il profondo rispetto e l'affetto verso l'Albania e il suo popolo. La storia tra Italia e Albania è fatta di legami culturali, economici e umani autentici, rafforzati da una comunità albanese nel nostro Paese che rappresenta una straordinaria storia d'integrazione. Proprio per questo valore storico, riteniamo che un partenariato strategico meritasse una visione alta, coerente ed equilibrata, anziché essere assoggettato a esigenze di propaganda elettorale.

La prima fondamentale ragione del nostro diniego risiede proprio nel modello di cooperazione proposta. L'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, attribuisce un rilievo strategico alla cooperazione militare, spingendosi ben oltre l'addestramento e prevedendo espressamente la produzione e coproduzione di armamenti, munizionamento, equipaggiamenti e navi militari, con la promozione di trasferimenti e delocalizzazioni industriali. È esattamente la stessa cosa e la stessa strategia perseguita con l'Algeria.

Qui mi corre l'obbligo, signor Presidente, di dare un'interpretazione e una risposta ai colleghi intervenuti dopo di me nella precedente ratifica. La collega della Lega ci ha accusato del fatto che, una volta stati al Governo, se l'accordo del 2003 del primo Governo Berlusconi non ci fosse piaciuto, avremmo dovuto eliminarlo, sostituirlo o abrogarlo, insomma avremmo dovuto fare qualcosa in merito. Credo che la collega abbia avuto un problema uditivo, perché io non ho contestato l'Accordo con l'Algeria del 2003. Avevo invece detto che, siccome questo Accordo contiene accordi industriali che prevedono delocalizzazioni e siccome in misura ridotta ce ne sono anche di positivi, non possiamo votare a favore perché si delocalizza. Non è tanto la situazione dell'Algeria ad essere problematica, ma la delocalizzazione, che è intervenuta nel 2024, 2025 e addirittura 2026. (*Applausi*). Quindi, non è questione del 2003-2004 o del 2021 quando governavamo, ma è attuale, e inseguire la storia applicando il modello storico del 2003 alla situazione odierna non fa onore all'intelligenza della collega, che peraltro stimo.

Il senatore Barcaiuolo ha accusato il MoVimento 5 Stelle di non aver fatto nulla per cercare alternative all'approvvigionamento di gas; se non fosse che la collega della Lega ci ha detto esattamente il contrario, ossia che il collega Di Maio era andato *in primis* a fare accordi con l'Algeria. (*Applausi*). Capisco questa schizofrenia della maggioranza che, pur di attaccare il MoVimento 5 Stelle, dice tutto e il contrario di tutto, però o è Di Maio che è andato in Algeria oppure non è Di Maio che è andato in

Algeria; o siamo stati noi a fare gli accordi per il gas o sono stati gli altri. Delle due l'una, non si può attaccare una persona per aver fatto e per non aver fatto una cosa. *(Applausi)*. Mettetevi d'accordo.

Vado avanti. Noi crediamo fermamente che la pace e l'amicizia tra i popoli non si misurino dalla capacità di produrre strumenti di guerra. Un vero partenariato tra Paesi amici si deve costruire investendo sulle persone, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla salute e sulla tutela dell'ambiente. La conoscenza e il progresso sociale devono venire prima degli apparati di difesa e della deterrenza militare, che invece sono atti a distruggere queste cose. *(Applausi)*. Questo è un principio basilare.

Veniamo all'ambito migratorio. L'Accordo richiama l'attuazione del Protocollo bilaterale del 6 novembre 2023. Noi in Commissione ve lo abbiamo detto più volte: quello non è un buon Accordo. Intanto si devono salvare le persone in acque internazionali e non si possono portare in Albania direttamente, ma bisogna portarle prima in Italia, far iniziare loro il procedimento, dopodiché si possono portare in Albania, laddove avessero l'obbligo di farlo. Fatto salvo poi doverle riportare in Italia, perché non ci sono gli strumenti per i mediatori culturali o perché semplicemente fanno istanza di verifica del procedimento, e quindi vanno riportate in Italia.

Continuare a fare i taxi e riempire due "canili" - come li definì il senatore Renzi - con 40 persone o 600 in questi anni, a fronte di quasi un miliardo di euro, a noi sembra uno sperpero di soldi, salvo poi sentirvi parlare costantemente di superbonus, banchi a rotelle, eccetera, che voi per primi avete prorogato nell'arco degli anni, ma tant'è, questa è la vostra visione.

Dal punto di vista economico e gestionale, ve l'abbiamo detto: 670 milioni per 630 persone, come diceva prima il senatore Scalfarotto, a noi sembra folle.

Il disegno di legge stabilisce anche la clausola d'invarianza finanziaria, eppure io leggo dal dossier del Senato che è prevista la costruzione di piattaforme di comunicazione dedicate, canali televisivi e digitali, al fine di rafforzare l'identità. Mi chiedo con quali soldi: la collega dice che probabilmente Mediaset andrà a investire in Albania. Saranno anche un po' affari loro dove investire.

Dicevo che ci sono tredici settori d'intervento, dall'energia alla salute, dalle infrastrutture all'innovazione, tutto a costo zero. Quando uno strumento internazionale pretende di ricomprendere tutto senza stanziare risorse dedicate, finisce per smarrire qualsiasi priorità. Cooperare davvero significa individuare obiettivi precisi e finanziarli, non stilare dichiarazioni di intenti a invarianza di bilancio; io questa la chiamo ipocrisia. Voi chiamatela come volete, chiamatela cooperazione, ma di fatto è ipocrisia. È un modo per gettare fumo negli occhi agli italiani.

Mentre il Paese e i cittadini vi chiedono a gran voce investimenti strutturali nei servizi essenziali quali la sanità pubblica, la tutela del lavoro e le infrastrutture interne, assistiamo a una politica estera e di bilancio focalizzata sul definanziamento dei servizi sociali a favore dei grandi contratti dell'industria della difesa. E torniamo sempre lì: la vostra grande, grandissima passione: la difesa e l'investimento sulle armi. Ogni singolo passo che state facendo, da quattro anni a questa parte, è armi, armi e armi. E poi dite che arrivare al 5% del PIL d'investimento sulla difesa per la NATO è semplicemente uno 0,5% in più all'anno da qui ai prossimi dieci anni. Ma, come ho sempre tradotto in tutti i miei interventi, questo si trasformerà, da qui a dieci anni, in 100 miliardi in più all'anno in armi. Fate voi i conti, cari cittadini che ascoltate fuori da quest'Aula, se sia sostenibile o se preferite credere alle favolette che vi raccontano, secondo cui non ci saranno tagli alla sanità, alla scuola e a tutto ciò che è il sociale. *(Applausi)*.

Il nostro voto contrario non è dunque un atto contro il popolo albanese, ma il fermo rifiuto di questa specifica idea di cooperazione internazionale. Noi immaginiamo un Mediterraneo in cui gli accordi bilaterali siano fondati su università, cultura, tutela dell'ambiente adriatico-ionico e solidarietà.

Per tutte queste ragioni, esprimo il convinto voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega alla ratifica dell'Accordo con l'Albania. Mi lasci replicare brevemente al collega Marton, che anch'io stimo, il quale ha ricordato la visita dell'ex ministro Di Maio, corso in Algeria a seguito dell'invasione russa per effettuare accordi sull'approvvigionamento di gas; questa è una cosa che è avvenuta. Comprendo

che oggi ci si possa anche interrogare, ma innanzitutto non si vota contro, visto che l'Accordo è sempre stato rinnovato anche con il favore dei 5 Stelle.

Il problema però, collega, è che lei ha fatto riferimento al dubbio sul tema dei diritti umani. Non è che ci possiamo svegliare oggi rispetto alla situazione in Algeria, perché ciò che oggi è l'Algeria lo era anche nel 2022. Ciò che oggi è cambiato è il fatto che voi siete all'opposizione. Non c'è altra giustificazione, e questo si chiama opportunismo politico. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, esprimo il voto contrario del Partito Democratico a questo provvedimento, che è abbastanza inusuale, perché è un Accordo che comprende tantissime voci diverse, tantissime categorie di investimenti, di progetti e di iniziative. Poi, basta guardare alla voce copertura per capire che c'è qualcosa che non va.

Si parla d'invarianza finanziaria rispetto a un Accordo che dovrebbe cambiare completamente i connotati della collaborazione fra Italia e Albania. La verità è che strumenti simili non vengono utilizzati per costruire una cornice dentro la quale muoversi nel fare poi accordi, costruire iniziative e protocolli. In quel caso si usa lo strumento del MOU (il Memorandum of Understanding): quello sì che è compatibile con la clausola di invarianza.

In effetti, se andiamo a vedere, lo stesso Servizio del bilancio, e quindi non le opposizioni, ha messo in evidenza come ci siano delle contraddizioni. Rispetto alla previsione di una serie di interventi che costano e che non sono coperti dalla legge di bilancio, altri accordi simili, seppure più circoscritti, prevedono una copertura finanziaria importante, cospicua. Tra l'altro, si prevede un comitato congiunto. I comitati congiunti sono onerosi in tutti gli accordi, perché prevedono comunque missioni con gettoni di presenza, cosa che non è prevista nella copertura.

Queste le motivazioni tecniche. Perché utilizzare uno strumento così impattante come l'accordo, che richiede, appunto, coperture finanziarie importanti, quando coperture non ce ne sono? Il motivo è molto semplice e arriviamo qui alla valutazione di tipo politico. Questo Accordo serve per dare ulteriore copertura al protocollo, firmato il 6 novembre 2023, sulla ormai famosissima esternalizzazione dei confini per quanto riguarda le politiche migratorie.

Quindi, basterebbe questo per dire che il Partito Democratico è contrario, perché la maggioranza, dentro questo Accordo, conferma di voler perseguire un modello completamente sbagliato, ultracostoso, inefficiente, che ha dimostrato di non funzionare e di essere in qualche modo in contrasto con le direttive europee: non con il patto complessivo, che ormai ha sdoganato l'idea dell'esternalizzazione dei confini, ma su singoli aspetti molto delicati di tutela dei migranti o comunque dei cittadini e delle cittadine che si trovano ad avere a che fare con la giustizia italiana e con la polizia italiana.

Quello strumento è estremamente costoso, perché le stesse cose che vengono fatte in Italia devono essere fatte all'estero, e quindi la polizia di frontiera, l'aliquota della sanità di frontiera, i cancellieri, gli operatori della giustizia. Gli avvocati possono chiedere di andare fisicamente e non basta dare assistenza online, perché le direttive prevedono espressamente di dare assistenza alle persone *in loco*. Servono mediatori culturali e psicologi, perché quelle persone arrivano da un viaggio terribile.

Tutto questo costa e costa maggiorato, per via delle indennità. Quindi, lo strumento non funziona. Ha ricordato prima le cifre il collega Scalfarotto. Arriviamo addirittura a 800 milioni, se ci mettiamo i costi di ricostruzione e i soldi dati al Governo albanese per costruire le case delle guardie di sicurezza esterna. La parte esterna viene garantita, infatti, in termini di sicurezza, da funzionari di polizia albanese.

A me ha impressionato, in uno degli incontri che abbiamo fatto, la risposta dell'allora ambasciatore italiano. Noi gli chiedevamo come gli albanesi avevano visto il tentativo di esternalizzare i confini da parte dell'Italia e il fatto che gli portiamo dei migranti. La risposta è stata che erano contentissimi, anzi volevano realizzarne degli altri. E ci credo, perché è un'occasione di business incredibile. Noi diamo loro un sacco di soldi e intorno a quei centri crescono anche delle attività collaterali.

Quindi, alla fine, stanziamento di 800 milioni, di cui 125 milioni annui per la gestione. Voi sapete

quanto costano all'incirca 10 CPR in Italia? 20 milioni l'anno per 10 CPR, mentre noi li ne facciamo uno e stanziamo 125 milioni per la gestione.

Pertanto, noi possiamo discutere se siamo d'accordo o non siamo d'accordo sul Patto per le migrazioni, sull'esternalizzazione dei confini, ma almeno possiamo essere d'accordo che si tratta di un enorme spreco di risorse dei contribuenti italiani? Almeno su questo siamo d'accordo? 125 milioni per un CPR a fronte di 20 milioni per 10 CPR.

Quindi è un'operazione demagogica che fate speculando sulle paure e le ansie delle cittadine e dei cittadini italiani. Tra l'altro, questo strumento implementa modalità tecniche discutibili su cui ho chiesto spiegazioni in Commissione affari esteri e difesa e non me ne sono arrivate; anzi, nessuno mi ha saputo rispondere come mai in altri casi siano stati usati strumenti differenti. Quindi, sia per motivi tecnici e soprattutto per motivi politici, noi non possiamo accettare la prosecuzione di un progetto che gioca con le paure, con le ansie e le inquietudini dei cittadini italiani e soprattutto specula sui migranti che arrivano da un viaggio terribile, infernale, in cui hanno subito molestie, intimidazioni e carcerazioni in veri e propri lager.

Da questo punto di vista, mi voglio appellare non all'umanità, ma almeno al fatto che sono inefficaci, non stanno funzionando e non vanno neanche nel senso di gestire i flussi migratori, che è il vostro proposito. Quindi, il nostro non può che essere un voto decisamente contrario a questo modo di procedere, scorretto nello strumento e inumano nel continuare a giocare sulle paure degli italiani.

(Applausi).

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, vede, se prima ho detto che il Mediterraneo era un lago, l'Adriatico evidentemente è un fiume. Quindi, un Accordo che vede così tante materie con una Nazione con la quale l'Italia ha il dovere di collaborare, anche nella prospettiva di un ingresso dell'Albania nell'Unione europea, credo non possa essere visto che in maniera positiva.

Ho sentito molti interventi che invece hanno travalicato gran parte del contenuto di questo Accordo. Ho sentito affermare tante inesattezze e prego la Presidente di spiegare o di rendicontare al collega Scalfarotto che nel 2013 il Gruppo Fratelli d'Italia dall'opposizione votò a favore dell'Accordo Italia-Grecia-Albania sul TAP e che la posizione sulle trivelle è sempre stata chiara. Il sottoscritto, insieme al collega Lisei, in Regione Emilia-Romagna presentò una mozione per la riattivazione dei pozzi attivi e non eroganti nel nostro Adriatico e si spaccò il cosiddetto campo largo su quel documento, non certo il centrodestra. Quindi, francamente, lezioni di produttivismo da chi sta con chi vede la decrescita felice come orizzonte francamente non le accettiamo. *(Applausi).*

Dopodiché, perdonatemi, ma sulla vicenda Albania ho notato una cosa rispetto al dibattito che in questi anni si è svolto su quel centro. È finita l'ironia sulla frase famosa del nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "funzioneranno", perché evidentemente oggi i centri in Albania funzionano e quindi anche questo tipo d'ironia avete dovuto terminarlo. *(Applausi).* Grazie al nuovo Regolamento sui rimpatri e grazie a quello che sta accadendo in Albania - oltre 600 trasferimenti negli ultimi mesi e oltre 100 rimpatri - tutta Europa, governi di sinistra compresi, vede quel modello come un esempio da seguire. *(Applausi).* Noi prendiamo atto che solo la sinistra italiana non vuole andare in quella direzione per la difesa dei confini esterni di tutta Europa e la collocazione geografica dell'Italia ci mette esattamente in questa condizione.

Concludo cercando di dire invece una cosa intellettualmente onesta rispetto ai tanti interventi che mi hanno preceduto. Comprendo le perplessità sulle coperture finanziarie complessive dell'Accordo, ma questo è un Accordo quadro che evidentemente andrà implementato successivamente. Se questa è la prospettiva, è chiaro che quest'Accordo non può che vederci sicuramente favorevoli ed è per questo che annuncio il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo Partito Democratico che la votazione

venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Senatore, in realtà non c'è il capogruppo Boccia in Aula, quindi non si può chiederlo a nome del Gruppo, devo chiedere l'appoggio. *(Commenti)*. C'è il vicario, per cui va bene.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Permettetemi, in chiusura, di fare gli auguri di buon compleanno alla senatrice Valeria Valente e al senatore Stefano Borghesi. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CAMUSSO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, il 16 settembre di quattro anni fa veniva uccisa Mahsa Amini. Veniva uccisa - come sicuramente ricorderete - perché aveva il velo fuori posto e si vedevano dei ciuffi di capelli. Veniva uccisa, in realtà, perché in quel Paese continuava ad esserci una repressione, in particolare delle donne, che si manifestava attraverso l'impedimento della libertà dei loro corpi e delle loro menti. Il Paese reagì: «Donna, vita, libertà» è un movimento che nacque allora e continua ad essere l'unica forza di resistenza capace di mettere in difficoltà il regime degli ayatollah.

È stata una generazione che si è mobilitata fin dall'inizio, che ha saputo successivamente coinvolgere tutto il Paese e la popolazione: quella rivendicazione, partendo dalla libertà delle donne, dalla libertà del proprio abbigliamento, del proprio modo di essere e del proprio modo di passare il tempo, è diventata in realtà una grande rivendicazione di democrazia e di futuro per il Paese, una rivendicazione che viene pagata a carissimo prezzo dalla repressione. Si calcola che siano 1.008 le esecuzioni che sono state effettuate nell'arco del 2026, 19 delle quali in settembre, e sono in gran parte giovani ragazzi e giovani donne che hanno manifestato, sono scesi nelle strade e hanno provato a cambiare il loro futuro.

Dobbiamo anche sapere che bisogna continuare a sostenere questo movimento, che è messo ulteriormente in difficoltà da una guerra che è stata scatenata nei confronti dell'Iran, una guerra che non rispetta il diritto internazionale e che ha cercato di strumentalizzare il fatto che si voleva liberare quel Paese da un regime, ma che in realtà sta rendendo più forte il regime iraniano nella repressione dei movimenti. Infatti, nel nome della protezione del Paese dall'aggressione esterna, la repressione si è fatta sempre più forte. Per questo credo che tutti e tutte dovremmo continuare a dire: donna, vita, libertà. Non una parola di meno, non una parola di più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie per questo intervento, senatrice Camusso.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 17 settembre 2026

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,12)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ([1924](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante la Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, intende definire un quadro giuridico e normativo che abiliti la possibilità di produrre energia da fonte nucleare in Italia, con l'obiettivo di contribuire alla sicurezza e all'indipendenza energetica del Paese, al contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, alla competitività industriale e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, compresa la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente;

il provvedimento in esame, se da un lato richiama tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, dall'altro, lascia invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie SMR che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori, i profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e le criticità inerenti alla localizzazione territoriale;

la materia oggetto della delega incide altresì sui principi fondamentali di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione che attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria;

sebbene, a livello europeo, il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri DNSH (principio del *Do not significant harm*) richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi, dalle emissioni di CO₂ - comunque presenti nelle fasi di estrazione e arricchimento-, al consumo di acqua per il raffreddamento, fino alla gestione in modo definitivo delle scorie;

ulteriori profili di criticità sussistono poi in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, data l'indeterminatezza di numerosi criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi, come peraltro ammesso dalla stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, in netto contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che impone la determinazione di principi e criteri direttivi sufficientemente specifici, nonché con l'articolo 81 della Costituzione, che richiede l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati in almeno venti anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi, storicamente aumentati dal 200 per cento al 600 per cento nei progetti occidentali recenti;

la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge delega evidenzia come, per alcune disposizioni, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, non sia possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiranno attuazione;

l'introduzione di contributi pubblici, incentivi o strumenti di *de-risking* per la costruzione e l'operatività dei nuovi impianti nucleari comporterebbe, inoltre, un probabile incremento degli oneri generali di sistema, stimabile di diversi euro per MWh, che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole con un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di «*baseload*», con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zionali pari a zero o negativi;

si aggiunga che l'assenza di una valutazione economica terza e indipendente volta a determinare

il costo livellato dell'energia prodotta da fonte nucleare, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di *decommissioning* a fine vita, degli oneri per la gestione e lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

in tale quadro, rileva evidenziare altresì come, mentre le fonti rinnovabili favoriscono modelli decentralizzati e partecipativi, il ricorso all'energia nucleare introduca un paradigma centralizzato e ad alta intensità di capitale, suscettibile di entrare in tensione con i principi di partecipazione democratica, pluralismo economico e buon andamento dell'amministrazione, nonché con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, che impone la valorizzazione delle autonomie territoriali e delle formazioni sociali nell'esercizio di funzioni di interesse generale, tra le quali deve ricomprendersi, in coerenza con l'evoluzione del diritto europeo, anche la produzione, gestione e condivisione dell'energia;

sussistono, poi, rilevanti profili di possibile lesione del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, in considerazione del mancato assenso vincolante delle regioni e degli enti locali interessati dalla localizzazione di eventuali impianti e la possibilità di ricorso al potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale suscettibili di determinare un *vulnus* al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze;

l'opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale ed europeo è impegnato nella promozione e semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle regioni, circostanza che impone un rigoroso scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza circa la necessità e l'adequatezza della scelta di reintrodurre la fonte nucleare rispetto ad alternative tecnologiche meno impattanti e più rapide nella realizzazione;

diversi studi, anche internazionali, hanno dimostrato che, in termini di costi, rapidità e flessibilità, il fotovoltaico consente un'espansione più rapida della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove gli SMR, pur offrendo una produzione *baseload* potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un LCOE (*Levelized Cost of Energy*) non ancora competitivo (stretto tra i 141 e 220 \$/MWh contro i 35-50 \$/MWh del solare), tempi di *permitting* e costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 (*Fit for 55*) e forti incertezze sui costi reali e sui tempi di entrata in servizio;

l'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe inoltre una strutturale dipendenza dell'Italia da Stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, processi concentrati in un numero limitato di Paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica, con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica;

infine, la proliferazione di piccoli reattori modulari (SMR) distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali «punti di pressione» e bersagli sensibili in scenari di minaccia terroristica o bellica, amplificando la fragilità strategica del Paese invece di garantirne la sicurezza energetica;

ritenuto pertanto che il disegno di legge in esame presenta rilevanti profili di illegittimità costituzionale e che risulta incapace di rispondere al contenimento o alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non passare all'esame dell'A.S. n. 1924 e connessi.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Assemblea l'Atto Senato n. 1924 recante: "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile";

nell'ordinamento della Repubblica l'esercizio della funzione legislativa è assegnato, in linea di principio, dall'articolo 70 della Costituzione alle due Camere collettivamente; la delega legislativa costituisce uno strumento eccezionale di normazione primaria del Governo e, proprio perché deroga all'assetto ordinario fondato sulla centralità del Parlamento, deve rispettare rigorosamente i limiti stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione;

nel corso della XIX legislatura le leggi di iniziativa parlamentare approvate rappresentano poco più del 28 per cento del totale, a fronte di circa il 72 per cento di provvedimenti di iniziativa governativa, comprendendo decreti-legge e disegni di legge; tale dato conferma un'alterazione già marcata dell'equilibrio tra Parlamento e Governo e rende ancora più necessario che una scelta strategica, destinata a incidere per decenni sul sistema energetico, sul territorio, sulla finanza pubblica e sulle future generazioni, sia definita nelle sue componenti essenziali dal legislatore parlamentare;

l'articolo 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare il Governo a emanare decreti legislativi soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti; tali elementi costituiscono contenuti costituzionalmente necessari della legge di delega, la cui mancanza può determinarne l'illegittimità costituzionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 104 del 2017 e 162 del 2012);

la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tali limiti servono a impedire che la delega sia esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata (sentenze nn. 198 del 1998 e 3 del 1957), che non sono ammesse deleghe in bianco (sentenza n. 106 del 1962) e che il libero apprezzamento del legislatore delegato non può essere assunto esso stesso a principio o criterio direttivo (sentenze nn. 340 del 2007 e 68 del 1991); le norme deleganti non possono pertanto esaurirsi in enunciazioni programmatiche, riferibili a materie vaste ed eterogenee e inidonee a orientare concretamente l'attività del Governo;

il disegno di legge in esame affida invece al Governo la disciplina organica dell'intera filiera nucleare: localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti; fabbricazione e riprocessamento del combustibile; sicurezza e radioprotezione; disattivazione e smantellamento; gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; autorizzazioni, controlli e sanzioni. A fronte di un oggetto tanto ampio e sensibile, numerosi criteri direttivi risultano generici, programmatici o coincidenti con gli stessi oggetti della delega;

come rilevato da numerosi auditi nel corso dell'esame in Commissione, alcuni principi indicati dall'articolo 3, comma 1, sembrano configurare piuttosto oggetti di delega, in contrasto con la necessaria distinzione richiesta anche dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; ne deriva che le scelte politiche fondamentali vengono rinviate ai decreti legislativi, con una sostanziale devoluzione al Governo della conformazione dell'intero nuovo ordinamento nucleare;

particolarmente critica è la lettera bb) dell'articolo 3, comma 1, che si limita a prevedere sanzioni per la violazione delle norme imperative contenute nei futuri decreti legislativi, senza definire adeguatamente natura, specie, limiti e criteri delle sanzioni; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2022, ha ribadito che in materia penale il legislatore delegante deve dettare principi e criteri

assai precisi, indicando la specie e l'entità massima delle pene e circoscrivendo il ricorso alla sanzione penale alla tutela di interessi determinati e rilevanti;

anche il requisito del tempo limitato risulta indebolito dalla possibilità di adottare decreti correttivi e integrativi nei ventiquattro mesi successivi e da un procedimento articolato in plurimi passaggi presso la Conferenza unificata, il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari; la combinazione fra ampiezza dell'oggetto, genericità dei criteri e prolungata possibilità di intervento correttivo rende la delega mobile e di incerta delimitazione;

la procedura autorizzativa centralizzata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f), e l'effetto di variante agli strumenti urbanistici contemplato dalla lettera h) comprimono la partecipazione effettiva delle Regioni e degli enti territoriali, benché la localizzazione degli impianti incida direttamente sul governo del territorio, sulla tutela della salute, sull'ambiente e sulle attività economiche delle comunità interessate;

la Corte costituzionale ha affermato che un intervento organico di ritorno al nucleare investe inevitabilmente molteplici ambiti di competenza statale e regionale e deve pertanto svolgersi nel rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze nn. 331 e 278 del 2010 e n. 33 del 2011); il mero coinvolgimento consultivo delle autonomie, privo di garanzie adeguate nelle decisioni essenziali sulla localizzazione, non appare proporzionato all'intensità dell'incidenza territoriale e determina profili di contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione;

le audizioni svolte presso l'8^a Commissione hanno messo in evidenza rilevanti criticità di carattere tecnico ed economico, che mettono in discussione la ragionevolezza, la proporzionalità e la sostenibilità finanziaria della scelta prospettata. In particolare, uno dei soggetti intervenuti nell'audizione del 7 luglio 2026, ha ricordato che nel 2024 i consumi finali di energia in Italia sono stati pari a circa 109 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e che l'elettricità ne copre soltanto il 22 per cento circa, mentre il restante fabbisogno è soddisfatto prevalentemente mediante combustibili; poiché il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, esso potrebbe intervenire direttamente soltanto su una quota limitata del problema energetico complessivo;

secondo lo scenario richiamato nella medesima audizione, un contributo nucleare pari a circa il 10 per cento del fabbisogno elettrico si tradurrebbe, allo stato dell'elettrificazione dei consumi, in appena qualche punto percentuale dei consumi energetici finali nazionali. Un risultato di tale entità dovrebbe essere confrontato con i lunghi tempi di realizzazione, con l'elevata intensità di capitale e con il rischio che risorse pubbliche, industriali e amministrative vengano distolte dall'elettrificazione di edifici, trasporti e industria, che riguarda quasi quattro quinti dei consumi oggi non elettrificati;

sul piano dei costi, l'audit ha richiamato il rapporto Lazard del 2025, che colloca il costo livellato dell'energia prodotta dal fotovoltaico su scala industriale fra 35 e 50 dollari per megawattora e quello del nucleare di nuova costruzione fra 141 e 220 dollari per megawattora. Ha inoltre evidenziato che dal 2009 il costo del fotovoltaico si è ridotto di circa cinque volte, mentre quello del kilowattora nucleare è aumentato del 49 per cento; tali dati mettono in discussione l'assunto, fatto proprio dal disegno di legge senza adeguate garanzie, secondo cui il nuovo nucleare possa essere economicamente competitivo e finanziariamente neutrale;

la stessa audizione ha sottolineato un ulteriore problema di sistema: con la crescita del solare, i prezzi elettrici nelle ore diurne tendono a diminuire e possono divenire negativi; una centrale nucleare, caratterizzata da costi fissi molto elevati e dalla necessità economica di operare con continuità, non costituisce la fonte flessibile più adatta a compensare l'intermittenza delle rinnovabili. La funzione di bilanciamento richiede in via prioritaria accumuli, reti, gestione della domanda e interconnessioni, mentre nel solo 2025, secondo i dati esposti dall'audit, il costo delle batterie per accumuli stazionari è sceso del 45 per cento e quello dei sistemi completi del 31 per cento;

le associazioni ambientaliste audite e le principali organizzazioni attive sul tema hanno espresso criticità convergenti: l'assenza di reattori modulari di piccola taglia disponibili commercialmente e su larga scala nei tempi utili agli obiettivi climatici; il rischio sistematico di extracosti e ritardi dei nuovi impianti; l'incompatibilità fra i tempi di realizzazione e l'urgenza della riduzione delle emissioni; la

sottrazione di risorse a rinnovabili, efficienza, accumuli e reti; l'inadeguata considerazione dell'intero ciclo di vita, dall'estrazione dell'uranio allo smantellamento; il consumo di acqua, i rischi per ecosistemi e salute, la gestione delle emergenze e la perdurante assenza di una soluzione definitiva per i rifiuti radioattivi già prodotti;

tali osservazioni acquistano particolare rilievo alla luce dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, dell'articolo 32 sulla tutela della salute e dell'articolo 41, che impedisce all'iniziativa economica di svolgersi recando danno alla salute e all'ambiente. La definizione di «nucleare sostenibile», priva nel testo di parametri verificabili relativi al ciclo di vita, ai costi, ai tempi, alle emissioni, al consumo idrico, ai rifiuti e ai rischi, si risolve in una qualificazione programmatica affidata alla successiva discrezionalità governativa e non assicura l'applicazione del principio di precauzione;

la capacità istituzionale di governare il ciclo dei rifiuti costituisce un elemento non eludibile: a decenni dalla cessazione della produzione elettronucleare, l'Italia non ha ancora realizzato il deposito nazionale destinato ai rifiuti radioattivi già esistenti. Lo stesso audit ha osservato che localizzare numerosi impianti attivi, con le relative infrastrutture e misure di sicurezza, sarebbe inevitabilmente più complesso che localizzare un deposito passivo. Il disegno di legge non risolve tale condizione preliminare, ma demanda al Governo anche la disciplina della gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito;

resta inoltre pendente la procedura di infrazione n. 2020/2266, relativa alla non piena conformità di alcuni aspetti del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi agli obblighi della direttiva 2011/70/Euratom; la delega non individua criteri sufficientemente puntuali per superare le carenze contestate e per garantire tempi, responsabilità, controlli e coperture lungo l'intero ciclo;

quanto alla finanza pubblica, la legge di bilancio 2023 ha fiscalizzato gli oneri generali di sistema relativi allo smantellamento delle centrali, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle compensazioni territoriali, prevedendo dal 2023 un limite di spesa pari a 400 milioni di euro annui, successivamente ridotto per il 2024. A tali costi già esistenti si sommerebbero quelli per localizzazione, progettazione, autorizzazione, costruzione o installazione, esercizio, sicurezza, radioprotezione, fabbricazione e riprocessamento del combustibile, stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo;

l'articolo 4 del disegno di legge rinvia tuttavia ai decreti legislativi e alle rispettive relazioni tecniche la dimostrazione della neutralità finanziaria ovvero l'individuazione dei nuovi o maggiori oneri e dei relativi mezzi di copertura. Questo rinvio non consente al Parlamento di valutare ora l'ordine di grandezza degli impegni, la distribuzione dei rischi tra Stato e operatori, le garanzie in caso di extracosti o ritardi e il costo-opportunità rispetto alle alternative disponibili; ne risultano compromesse la serietà della decisione di spesa e la verifica richiesta dall'articolo 81 della Costituzione;

i costi preventivati delle grandi opere nucleari hanno mostrato, nelle esperienze internazionali richiamate dalle associazioni, significativi scostamenti rispetto ai consuntivi. In assenza di criteri legislativi su tetti di esposizione pubblica, garanzie, responsabilità per extracosti, assicurazione del rischio, accantonamenti per *decommissioning* e gestione delle scorie, il disegno di legge trasferisce ai decreti delegati scelte che incidono direttamente sugli equilibri di bilancio e sulle future generazioni;

ne deriva un difetto complessivo di ragionevolezza e proporzionalità: la scelta di impegnare il Paese in una filiera ad altissima intensità finanziaria e istituzionale viene compiuta senza che la legge delega definisca un confronto trasparente tra costi, tempi, benefici attesi e alternative, senza una soluzione preliminare per le scorie già esistenti e senza criteri vincolanti capaci di assicurare che la strategia concorra agli obiettivi climatici nei tempi necessari;

alla luce del quadro complessivo esposto, il disegno di legge risulta incompatibile con gli articoli 5, 9, 32, 41, 70, 75, 76, 81, 117 e 118 della Costituzione.

Tutto ciò premesso,
il Senato delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1924 e connessi.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP3

[Irto](#), [Boccia](#), [Giorgis](#), [Basso](#), [Fina](#), [Camusso](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1924, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile;

Premesso che,

il provvedimento conferisce al Governo una delega di dodici mesi, esercitabile con uno o più decreti legislativi «anche mediante codificazione», prorogabile e integrabile con decreti correttivi, il cui oggetto abbraccia l'intero ciclo dell'energia nucleare da fissione e da fusione: dalla programmazione nazionale alla localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti, dalla fabbricazione e dal riprocessamento del combustibile allo stoccaggio temporaneo e allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, dagli strumenti economici e di sostegno agli operatori fino al riordino o alla soppressione degli organi titolari delle funzioni di sicurezza, vigilanza e controllo. Si tratta dunque di una delega che incide simultaneamente sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale e sulla politica industriale del Paese, con effetti destinati a dispiegarsi in un orizzonte pluridecennale;

quanto alla conformità all'articolo 76 della Costituzione, i principi e i criteri direttivi enunciati dall'articolo 3 riproducono in larga parte quanto previsto nell'articolo 2 sull'oggetto della delega, mediante formule di rinvio allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, alle migliori tecnologie disponibili e agli standard europei e internazionali, senza predeterminare i parametri sostanziali di scelta fra le tecnologie, i criteri di esclusione dei siti, la soglia minima delle garanzie finanziarie e assicurative, l'estensione delle misure di sostegno agli operatori e le modalità di coinvolgimento delle comunità territoriali;

la delega risulta, pertanto, di ampiezza tale da configurarsi come sostanzialmente in bianco, poiché tutte le decisioni idonee a orientare in concreto la politica energetica nazionale, e in particolare quali impianti, dove, con quali controlli, a carico di chi e con quali garanzie, sono rimesse al Governo, mentre al Parlamento resta soltanto l'espressione di pareri non vincolanti sugli schemi di decreto legislativo;

il punto non è che il tema dell'energia nucleare non possa essere discusso, attualizzato alla luce del progresso scientifico e inserito in una riflessione organica sulla ricerca, ma è il modo con cui si decide di farlo, con quali dati, con quali garanzie e con quale trasparenza. Una scelta di portata generazionale non può essere aggirata con una procedura opaca né affidata a futuri decreti legislativi, tanto meno in assenza di indicazioni puntuali in ordine ai controlli, alle localizzazioni, alla gestione delle scorie e al coinvolgimento dei territori;

Considerato che,

la delega contiene una serie di incongruenze e criticità difficilmente superabili, evidenziate anche in sede di audizioni sul testo. In particolare:

quanto all'assenza di base istruttoria economico-finanziaria, l'articolo 1, comma 1, indica fra le finalità della delega il contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali, ma il disegno di legge non è accompagnato da alcuna stima dei costi e degli oneri del programma nucleare, da alcuna analisi costi-benefici, né da alcuna verifica di sostenibilità finanziaria; non è stata in particolare

prodotta alcuna analisi comparativa fra il costo livellato dell'energia (LCOE) del nucleare di nuova costruzione e quello delle fonti rinnovabili integrate con sistemi di accumulo, comparazione che costituisce il presupposto conoscitivo minimo di qualsiasi decisione di allocazione di risorse pubbliche fra opzioni tecnologiche alternative;

i progetti nucleari di nuova costruzione realizzati negli ultimi vent'anni in contesti occidentali hanno sistematicamente registrato extra-costi e ritardi significativi rispetto alle previsioni iniziali - come attestano le esperienze di Flamanville, Olkiluoto e Hinkley Point C - rendendo necessari interventi pubblici tanto per stabilizzare i costi quanto per assicurare i ricavi agli investitori, con conseguente esposizione della finanza pubblica; le tecnologie modulari e avanzate richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), non dispongono ad oggi di un modello licenziato e in esercizio commerciale in ambito europeo;

quanto alla coerenza con la decarbonizzazione e alla priorità delle rinnovabili, il nucleare di nuova costruzione previsto nella delega, per tempi di realizzazione stimabili in dieci-quindici anni anche nelle ipotesi più favorevoli, non può contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici fissati al 2035. In un sistema elettrico che, secondo i dati Terna, nel 2024 ha già generato il 41 per cento dell'elettricità da fonti rinnovabili, l'inserimento di una traiettoria nucleare parallela rischia di produrre incoerenze di sistema, di distogliere risorse amministrative e finanziarie e di rallentare la transizione; il testo non reca alcuna clausola idonea a garantire che il programma nucleare si sviluppi in via aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili e di sviluppo dell'accumulo, né alcun criterio direttivo che affermi la priorità delle rinnovabili nella programmazione energetica nazionale e nell'allocazione delle risorse, con conseguente implicito indebolimento di queste ultime;

quanto all'eredità nucleare non ancora gestita, il *decommissioning* degli impianti dismessi è tuttora incompleto e registra ritardi e revisioni al rialzo dei costi di programma, mentre la procedura per l'individuazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, prevista dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, resta irrisolta. Avviare un nuovo programma nucleare senza aver chiuso il ciclo precedente espone il Paese a un rischio concreto di duplicazione dei costi e delle passività e di ulteriore rallentamento sia del *decommissioning* sia della localizzazione del Deposito. Il riconoscimento del nucleare quale attività ecosostenibile, ai sensi dell'atto delegato adottato in attuazione del regolamento (UE) 2020/852 richiamato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), è subordinato alla disponibilità di piani dettagliati per un impianto di smaltimento definitivo operativo, di cui non si ha traccia nel testo e che l'ordinamento nazionale non è ad oggi in grado di soddisfare;

quanto alla sicurezza e alla tutela della salute, il disegno di legge non istituisce un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ma delega al Governo la mera valutazione circa la sua istituzione, con la conseguenza che l'intera architettura abilitativa, di certificazione, di vigilanza e di controllo risulta costruita su un soggetto meramente eventuale. Si tratta di una lacuna strutturale e non differibile, in tensione con l'obbligo, discendente dalla direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, e con i principi della direttiva 2011/70/Euratom, di assicurare un'autorità di regolamentazione competente e funzionalmente separata da ogni organismo incaricato della promozione dell'energia nucleare, nonché con la garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione;

sul fronte della trasparenza non appare accettabile il "procedimento abilitativo integrato" previsto nel testo che assorbe ogni atto di assenso, opera come variante agli strumenti urbanistici e reca la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con vincolo preordinato all'esproprio, a fronte di forme di coinvolgimento delle comunità interessate configurate in termini di mera consultazione, con rischio di squilibri territoriali derivanti da localizzazioni decise senza adeguate garanzie partecipative;

quanto alla copertura finanziaria, il provvedimento non chiarisce chi sosterrà il costo del programma nucleare, in quale forma e con quali garanzie per la collettività, esponendo i cittadini al rischio di costi imprevisti traslati sulla fiscalità generale o sulle bollette, in tensione con l'articolo 81

della Costituzione;

Ritenuto pertanto che,

la delega in esame è senza numeri, difettando di ogni base istruttoria finanziaria, di ogni analisi comparativa fra le opzioni energetiche e di ogni quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui consumatori. Risulta altresì priva di coperture, non chiarendo su chi ricada il costo del programma ed è priva di indicazioni circa i tempi e le modalità di gestione del nucleare esistente, quanto a decommissioning e al Deposito nazionale;

l'avvio dell'esame di un provvedimento che demanda alla decretazione delegata l'intera politica energetica nazionale dei prossimi decenni, prima che siano stati acquisiti e sottoposti alle Camere l'analisi costi-benefici, il confronto sul costo livellato dell'energia fra nucleare e rinnovabili con accumulo, la valutazione degli impatti ambientali e sanitari di lungo periodo, la definizione dell'assetto della sicurezza e il quadro degli oneri finanziari, determina un vulnus rispetto agli articoli 9, 32, 76 e 81 della Costituzione,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 1924.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023 ([1923](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Roma l'8 giugno 2023;

b) Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan di mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma l'8 giugno 2023;

c) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Roma l'8 giugno 2023.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 18 e 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 23.757 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 2, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge sono valutati in euro 90.978 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 9, 12, 18, 19 e 22 del Trattato di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera c), della presente legge sono valutati in euro 23.513 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutati in euro 138.248 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025 ([1938](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione congiunta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dell'Accordo di cui al medesimo articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Dichiarazione congiunta di cui all'articolo 1, valutati in 4.771 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2005, n. 98.

2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 ([2002](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1923

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo preso atto che:

in relazione al Trattato di estradizione, viene rappresentato che l'onere relativo al passaggio aereo dall'Uzbekistan verso l'Italia è stimato in Euro 700 (classe economica) per il solo viaggio di ritorno, poiché attiene all'ipotesi del trasferimento in Italia dell'estradando proveniente dall'Uzbekistan, il quale è accompagnato dal personale di polizia, che viaggia assieme a quest'ultimo, in classe economica; in relazione al Trattato di mutua assistenza in materia penale, viene rappresentato che la relazione tecnica valuta l'onore relativo al viaggio di testimoni o periti, che dal territorio di una Parte si rechino in quello dell'altra Parte, in euro 700 nella considerazione che: *a)* il viaggio si effettua sempre in classe economica; *b)* i biglietti di andata e ritorno nella stessa classe hanno un costo significativamente più basso della somma dei costi per biglietti aerei di singole tratte (solo di andata o solo di ritorno); *c)* che l'attività prevista in questo caso è comunque già realizzabile a prescindere dall'esistenza di un apposito trattato in materia ed i relativi oneri sono già sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente; *d)* la stima è operata complessivamente per un onere valutato di circa 6.000 euro per la comparizione di testimoni o periti quale tetto massimo di spesa;

con particolare riguardo all'articolo 23 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, viene richiamato quanto evidenziato sul punto nella relazione tecnica, ove si è specificato che la quantificazione dell'onere risulta di difficile definizione dal momento che vi sono molteplici variabili che determinano la valutazione degli effetti finanziari: la scelta dei percorsi formativi, il numero dei partecipanti, il luogo di svolgimento del percorso formativo, la modalità di somministrazione del corso di formazione. Nel citato articolo 23 viene espressamente previsto che le amministrazioni centrali interessate finanzino tali iniziative mediante le risorse iscritte nei propri bilanci e nei limiti delle disponibilità delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si è optato per una stima prudenziale dei possibili oneri prendendo in considerazione la remota ipotesi che le attività di formazione si svolgano in Uzbekistan e non in Italia sulla base dei parametri utilizzati per valutare le spese relative ai testimoni e ai periti, ipotizzando spese di viaggio, di vitto e di pernottamento per due magistrati o di due unità di personale della polizia giudiziaria, che si rechino a Tashkent, per un costo medio complessivo pari a circa 3.000 euro, ponendo il costo del biglietto aereo quale mero parametro indicativo di riferimento e tenendo conto che agli oneri così stimati potrà provvedersi, comunque, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

in relazione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, viene confermato che nella relazione tecnica è correttamente indicato il costo del trasferimento del condannato in Uzbekistan, che ha ottenuto di poter scontare il residuo di pena in Italia, con una stima dell'onere relativo all'unico viaggio aereo che lo stesso si troverebbe ad affrontare, ossia il viaggio dall'Uzbekistan in Italia, in classe economica, al costo stimato di euro 700;

per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, viene confermato che le amministrazioni interessate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto già previsto e realizzato in precedenti analoghi accordi conclusi con altri Paesi del continente asiatico, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1938

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene rappresentato che la Dichiarazione congiunta è finalizzata esclusivamente a estendere il regime di durata dell'Accordo di cooperazione nel settore della Difesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare mantenendone ferme tutte le ulteriori disposizioni, tra cui l'articolo 15, paragrafo 7, dell'Accordo, recante le modalità di entrata in vigore dell'Atto stesso. Pertanto, la Dichiarazione congiunta acquisterà efficacia esclusivamente alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. Conseguentemente, gli effetti giuridici della modifica e le conseguenti attività attuative decorreranno solo a seguito del perfezionamento di tale condivisione;

viene evidenziato che la previsione degli oneri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, risulta coerente con il prevedibile completamento dell'iter di ratifica e con l'esigenza di assicurare, sin dal primo esercizio utile, la disponibilità delle risorse necessarie all'attuazione dell'Atto stesso, fermo restando che le relative spese potranno essere sostenute esclusivamente dopo la sua effettiva entrata in vigore;

con riferimento alla quantificazione degli oneri, viene rappresentato che gli stessi non introducono nuove tipologie di spesa rispetto a quelle già previste per l'attuazione dell'Accordo originario, bensì costituiscono un'attualizzazione di oneri già autorizzati dalla legge n. 98 del 2005. Il fabbisogno finanziario è stato rimodulato in riduzione sulla base delle attuali esigenze e delle mutate possibilità di spesa connesse allo svolgimento delle attività di cooperazione e dei vigenti parametri di missione (quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione dei voli low cost), così risultando significativamente

inferiori rispetto alla precedente autorizzazione di spesa: la relativa copertura resta pertanto coerente con la natura delle attività da svolgere e congrua rispetto agli oneri effettivamente stimati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gasparri, Guidi, Iannone, La Pietra, Maffoni, Marti, Monti, Morelli, Musolino, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Pera, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto e Trevisi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lopreiato, per attività dell'Unione interparlamentare; Salvitti, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Naturale, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Lopreiato, per attività dell'Unione interparlamentare; Salvitti, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Silvestroni;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Silvestroni.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 settembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2026, recante l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale per l'anno 2026, impregiudicate le prescrizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, modificate e integrate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2023, del 30 aprile 2024, del 27 settembre 2024 e del 2 ottobre 2025, relativo agli acquisti di beni e servizi per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, notificato dalla società TIM S.p.A.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla -8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 1221).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 settembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2026, recante l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale 2026/2027 relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G, notificato dalla società Iliad Italia S.p.a., impregiudicate le prescrizioni impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla -8^a e alla 9^a Commissione permanente (Atto n. 1222).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 settembre 2026, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati. L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 settembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere *f*) e *g*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, la segnalazione n. 4 del 9 settembre 2026, adottata con delibera n. 324 del 9 settembre 2026, riguardante le cause di incompatibilità e i requisiti di moralità e onorabilità dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 1223).

Interrogazioni

[PAITA](#), [RENI](#), [SBROLLINI](#), [BORGHI Enrico](#), [FURLAN](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:

a giugno 2026 l'eurodeputato Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, ha affermato la necessità di prevedere percorsi scolastici distinti per le persone con disabilità;

inizialmente il programma di Futuro Nazionale ha contemplato tale obiettivo tra le priorità della propria azione politica, salvo poi essere rimosso a seguito delle forti proteste dell'opinione pubblica in merito, nonostante l'assenza di smentite da parte dello stesso Vannacci;

lo stesso obiettivo è stato più volte rivendicato dal partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland, che partecipa, insieme a Futuro Nazionale, al gruppo politico europeo Europe of Sovereign Nations;

prevedere percorsi differenziati per alunni con disabilità rappresenta una evidente e intollerabile violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione previsto dalla Costituzione;

l'eventuale partecipazione nella maggioranza di governo di una forza politica che incarna valori tanto distanti da fondamenti basilari del patto costituzionale è motivo di concreto allarme per una comunità che riconosce nel principio di pari dignità sociale e nel diritto all'istruzione la stella polare per un progresso materiale e sociale sinceramente pluralista e inclusivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibile la proposta esposta in premessa e se il Governo in futuro intenda condividere tali obiettivi, fatti propri anche da AfD, prevedendo classi distinte e separate per gli alunni con disabilità.

(3-02784)

[ROJC](#), [BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*. - Premesso che:

l'Unione europea affronta oggi sfide e minacce esistenziali, cui è necessario dare, con urgenza, una risposta all'altezza, compiendo scelte adeguate ad orientare il futuro del continente in autonomia e capaci di garantire la difesa dei suoi pilastri fondativi, la democrazia, lo Stato di diritto, la solidarietà sociale ed economica, il sostegno all'ordine internazionale basato su regole;

il livello di integrazione politica, economica e produttiva raggiunto dall'Unione non appare più sufficiente a garantire pace, prosperità ed equità sociale; il rilancio di un approccio pienamente comunitario e la prospettiva di un completamento del processo di integrazione europea, che superi le soluzioni esclusivamente intergovernative, si configura come l'unica risposta credibile alle sfide globali del presente, dal riassetto degli equilibri geopolitici alla transizione energetica, dalla competitività industriale alla sicurezza comune;

di fronte a crisi di dimensione tali da non poter essere affrontate efficacemente dai singoli Stati membri, solo un'Unione europea coesa e messa in grado di decidere e agire tempestivamente come autentico soggetto politico è in grado di fornire risposte concrete, mettendo in campo risorse e responsabilità comuni;

questa capacità di azione resta tuttavia sistematicamente esposta al veto dei singoli Stati membri in tutti i settori in cui vige ancora la regola dell'unanimità, dalla politica estera, di difesa e sicurezza comune, all'allargamento, dall'imposizione fiscale alle risorse proprie e al quadro finanziario

pluriennale, che di fatto impedisce l'adozione di decisioni sostenute dalla grande maggioranza degli altri Paesi dell'Unione europea (come si è osservato in anni recenti con l'Ungheria) o costringe a compromessi significativamente al ribasso;

il superamento dell'unanimità non è solo un aspetto tecnico, ma un passaggio fondamentale per garantire all'Unione europea efficacia decisionale e legittimazione democratica e per avanzare lungo il processo di integrazione piena ed organica, anche in settori strategici come quelli della sicurezza e della difesa comune, e superare logiche meramente nazionali, in un'Europa destinata ad allargarsi;

l'esigenza del superamento del diritto di veto è stata manifestata a più riprese dal Parlamento europeo, che ha chiesto una revisione dei trattati che abolisca la regola dell'unanimità, generalizzi la procedura legislativa ordinaria e attribuisca allo stesso Parlamento il potere di iniziativa legislativa, anche quale premessa necessaria alla costruzione di una piena Europa sociale, a partire dalla realizzazione del pilastro sociale, di una gestione comune e non securitaria delle politiche migratorie e d'asilo, di un rafforzamento dei valori di democrazia, Stato di diritto e diritti civili, e di completamento del mercato unico nei settori in cui ciò è oggi precluso dal vincolo del consenso unanime;

questa esigenza è stata manifestata anche da parte di alcuni Stati membri, come avvenuto anche recentemente da parte di 11 Paesi sulle questioni di politica estera e di sicurezza, con la vistosa, e perdurante, assenza dell'Italia, che sconta, oltre alla vicinanza con partiti fortemente nazionalisti che rifiutano i processi di integrazione europea, anche le contraddizioni interne alla maggioranza in materia;

considerato che i trattati già prevedono strumenti che consentono di superare il veto e di avanzare, di conseguenza, più rapidamente lungo il percorso dell'integrazione: in primo luogo, le "clausole passerella", generali e specifiche, che consentono il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata, e le cooperazioni rafforzate, che consentono a un nucleo più ristretto di Stati membri di sviluppare forme più avanzate e rapide di integrazione, nel rispetto delle competenze dell'Unione e del quadro istituzionale comune, superando lo stallo e al contempo restando aperte all'adesione successiva di altri Stati membri,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere per sostenere il superamento della regola del voto all'unanimità e conseguentemente del potere di veto, con una coerente riforma dei trattati, anche al fine di consentire all'Unione europea di intervenire con maggiore tempestività ed incisività, non solo in materia di politica estera, difesa comune e sicurezza comune, ma anche di tutela dello Stato di diritto, di armonizzazione fiscale e di regolazione del mercato interno, nonché per sostenere l'autonomia strategica, la sicurezza energetica, la transizione ecologica, la competitività dell'Europa, per garantire la coesione e tutelare il modello sociale europeo, mobilitando risorse adeguate, debito comune e investimenti in beni pubblici europei;

se intenda assumere iniziative di competenza volte a rilanciare gli strumenti previsti dai trattati per superare i veti, nonché la pratica istituzionale delle cooperazioni rafforzate, per avviare da subito progetti e politiche comuni con gli Stati membri che vogliono farlo, procedere al completamento del mercato unico in tutti i settori nei quali è possibile farlo, per aumentare il peso e la competitività dell'Unione, e rafforzare il pilastro sociale europeo, garantendo in tutta l'Europa piena ed efficace tutela dei diritti sociali e della coesione territoriale.

(3-02785)

[PIRRO](#) - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:

la recente tragedia verificatasi nel quartiere Pietralata di Roma, che ha coinvolto un papà, una mamma e la loro bambina di cinque anni affetta da una grave disabilità neurologica, ha riportato drammaticamente all'attenzione pubblica le condizioni di isolamento e di particolare vulnerabilità nelle quali possono trovarsi le famiglie che assistono quotidianamente persone con disabilità grave;

ferma restando la necessità di accertare le specifiche circostanze della vicenda, essa impone una riflessione sulla capacità del sistema pubblico di garantire non soltanto prestazioni sanitarie e assistenziali, ma una presa in carico effettiva e continuativa dell'intero nucleo familiare, capace di intercettare tempestivamente situazioni di disagio psicologico, isolamento sociale e difficoltà

economica;

la riforma organica in materia di disabilità, prevista dalla legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, e attuata, tra l'altro, dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, fondato sulla valutazione multidimensionale dei bisogni della persona e sull'integrazione degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali. Tuttavia, la piena applicazione della nuova disciplina sull'intero territorio nazionale è stata differita al 1° gennaio 2027, mentre prosegue la fase di sperimentazione, estesa dal 1° marzo 2026 anche alla provincia di Roma;

il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, introdotto dalla citata riforma, deve rappresentare lo strumento attraverso il quale assicurare una presa in carico effettiva della persona con disabilità, mediante l'individuazione dei bisogni, il coordinamento degli interventi e la definizione delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Ma per evitare che tale strumento resti inattuato, bisogna garantire l'effettiva disponibilità di servizi sanitari, sociosanitari e sociali, la continuità degli interventi e un sistema di monitoraggio capace di verificare la concreta attuazione dei progetti e di intercettare tempestivamente eventuali situazioni di abbandono assistenziale;

considerato che:

la presa in carico delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie non può esaurirsi nel riconoscimento di prestazioni economiche o nell'erogazione di singoli interventi assistenziali, ma deve tradursi in un accompagnamento stabile, multidisciplinare e personalizzato, che coinvolga anche i familiari e garantisca continuità terapeutica, sostegno psicologico, orientamento e accesso tempestivo ai servizi;

l'assenza di un supporto psicologico strutturato e continuativo e di un punto di riferimento pubblico facilmente accessibile rischia di lasciare le famiglie sole nella gestione di condizioni particolarmente complesse e nella ricerca di risposte terapeutiche, aggravando situazioni di fragilità e isolamento;

particolare rilievo assume la condizione dei *caregiver* familiari, sui quali ricade una parte essenziale dell'assistenza quotidiana, con rilevanti conseguenze sul piano personale, lavorativo ed economico;

in tale contesto, la ricerca di possibili cure, anche all'estero, può esporre le famiglie a offerte di trattamenti privi di adeguata validazione scientifica, a richieste economiche particolarmente onerose e a possibili condotte fraudolente, rendendo indispensabile un servizio pubblico di consulenza e orientamento medico-scientifico che consenta di valutare l'attendibilità delle proposte terapeutiche e di individuare percorsi di cura appropriati,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con le regioni e gli enti locali, per assicurare alle persone con disabilità grave e alle loro famiglie una presa in carico effettiva e continuativa, attraverso l'attuazione dei progetti di vita, il rafforzamento del sostegno psicologico e l'istituzione di servizi pubblici di consulenza e orientamento medico-scientifico;

quali iniziative intenda adottare per assicurare alle famiglie un adeguato sostegno e orientamento nella valutazione delle proposte terapeutiche, anche provenienti dall'estero, al fine di prevenire il ricorso a trattamenti privi di comprovata efficacia scientifica e tutelare le persone in condizioni di particolare vulnerabilità, specificando quali risorse, strumenti di coordinamento e meccanismi di monitoraggio intenda prevedere per garantire l'effettiva accessibilità e la continuità degli interventi di supporto sull'intero territorio nazionale.

(3-02786)

[ZEDDA](#), [MALAN](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [SPERANZON](#), [SALLEMI](#), [SCURRIA](#), [NASTRI](#), [PELLEGRINO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.* - Premesso che:

il 31 agosto 2026 si è concluso il termine previsto dall'Unione europea per il completamento delle riforme e degli investimenti ricompresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

l'Italia dispone di un piano del valore complessivo di 194,4 miliardi di euro e, a seguito dell'erogazione della nona rata, ha ricevuto complessivamente circa 166 miliardi di euro, corrispondenti a oltre l'85 per cento delle risorse assegnate a fronte del conseguimento di 416 obiettivi;

in vista della conclusione del piano, particolare rilievo assume la decima e ultima rata del PNRR, pari a circa 28,4 miliardi di euro, per la quale la richiesta di pagamento dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 30 settembre 2026, previa verifica del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti, al fine di consentire l'erogazione delle relative risorse entro il 31 dicembre; il PNRR ha rappresentato un'opportunità straordinaria per la modernizzazione e il rilancio della nazione e, al contempo, una delle più impegnative sfide amministrative affrontate negli ultimi anni, in particolare per le amministrazioni territoriali;

l'attuazione del piano ha inoltre consentito di conseguire importanti risultati sul fronte delle riforme e degli investimenti, con interventi che hanno interessato, tra gli altri, i settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della transizione energetica, della digitalizzazione e della sanità, si chiede di sapere quali misure il Governo stia attuando per assicurare la piena rendicontazione e il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza collegati alla decima e ultima rata e per consentire all'Italia di ottenere, entro il 31 dicembre 2026, l'erogazione delle risorse spettanti. (3-02787)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che: i dati ufficiali e le mappature sull'edilizia scolastica fotografano una grave impreparazione del patrimonio nazionale di fronte alla crisi climatica: su 61.307 edifici scolastici censiti, appena 3.967 (pari a circa il 6 per cento) risultano dotati di impianti di condizionamento, lasciando oltre il 93 per cento degli istituti privo di adeguati sistemi di raffrescamento;

il rapporto dell'OCSE pubblicato nella primavera 2026 evidenzia il nesso diretto tra le elevate temperature nelle aule e il calo del rendimento e del benessere psicofisico degli studenti, avvertendo che entro il 2050 il numero di giornate scolastiche con temperature superiori ai 30 gradi centigradi è destinato ad aumentare costantemente;

le condizioni di caldo estremo rilevate nelle aule e il persistente vuoto normativo circa una soglia termica massima fissa per il periodo estivo impattano gravemente anche sulla salute di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per i quali l'aula costituisce a tutti gli effetti un luogo di lavoro soggetto alle tutele del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

di fronte alle persistenti ondate di calore di inizio settembre 2026, organizzazioni sindacali come l'ANIEF hanno avanzato proposte di rinvio dell'avvio del calendario scolastico per evitare lo svolgimento delle lezioni in ambienti soffocanti e privi di requisiti microclimatici idonei;

considerato che:

con decreto ministeriale n. 179 del 2 settembre 2026 e successivo avviso n. 63557 del 4 settembre 2026, il Ministero dell'istruzione e del merito ha stanziato un fondo di 20 milioni di euro destinato all'acquisto e all'installazione di dispositivi di raffrescamento nelle scuole statali;

la finestra temporale concessa agli istituti scolastici per inoltrare istanza tramite la piattaforma "SIDI" (tramite l'applicazione *monitor* "Pimer") è stata limitata a soli 4 giorni (dalle ore 9 del 7 settembre alle ore 14 dell'11 settembre 2026), adottando una procedura "a sportello" basata sul mero ordine cronologico di invio fino all'esaurimento delle risorse;

le principali organizzazioni sindacali (FLC CGIL, UIL Scuola) e associazioni civiche, quale "Cittadinanzattiva", hanno sottolineato come uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro, distribuito sulle circa 350.000 classi italiane, corrisponda a un contributo medio di soli 55-57 euro ad aula (pari al costo marginale di un singolo ventilatore);

le organizzazioni giudicano l'intervento ministeriale una misura puramente contingente e "di facciata", sollecitando l'adozione di un piano nazionale pluriennale di investimenti strutturali destinato all'adattamento climatico, all'efficientamento energetico e alla riqualificazione complessiva degli edifici scolastici,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per predisporre un piano nazionale straordinario di adattamento climatico e riqualificazione dell'edilizia scolastica, superando

gli interventi d'emergenza e dotando gli istituti di fondi strutturali commisurati ai reali costi di efficientamento termico;

se non ritenga opportuno superare la logica delle procedure a sportello con scadenze ristrette, definendo modalità di assegnazione delle risorse che tengano conto dei fabbisogni territoriali e delle priorità microclimatiche degli edifici;

quali linee di indirizzo o iniziative normative intenda adottare, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, per definire parametri microclimatici certi e protocolli operativi in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, garantendo la tutela della salute di studenti, docenti e personale ATA durante i periodi di caldo estremo.

(4-03354)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in questi giorni diversi organi di informazione hanno pubblicato registrazioni e trascrizioni di colloqui intercorsi tra Alberto Stasi ed il suo difensore, Angelo Giarda;

la vicenda pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa e delle garanzie costituzionali;

il rapporto tra imputato e difensore costituisce infatti uno spazio inviolabile di libertà e riservatezza, tutelato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. Nell'ordinamento italiano le comunicazioni tra assistito e difensore non possono essere intercettate, acquisite o utilizzate, principio recentemente rafforzato anche dalle modifiche legislative introdotte con la cosiddetta riforma Nordio;

l'aspetto più allarmante della vicenda non è soltanto la successiva pubblicazione giornalistica delle conversazioni, ma il fatto stesso che tali colloqui siano stati registrati, conservati e rimasti nella disponibilità degli uffici giudiziari o investigativi, senza che ne fosse impedita qualsiasi forma di diffusione;

è particolarmente grave che soggetti titolari delle indagini possano avere ascoltato conversazioni inerenti alla strategia difensiva dell'imputato, con una evidente compromissione della parità tra accusa e difesa e dei principi fondamentali del giusto processo;

se conversazioni coperte da assoluta tutela difensiva possono essere registrate, archiviate e successivamente divulgate, viene compromessa alla radice la libertà del rapporto tra imputato e difensore e, con essa, l'effettività del diritto di difesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre urgenti accertamenti ispettivi presso gli uffici giudiziari competenti in relazione alle modalità con cui le conversazioni tra Alberto Stasi ed il proprio difensore siano state registrate, conservate e gestite;

se risulti conforme alla normativa vigente la conservazione di tali comunicazioni e se siano state adottate le procedure previste per impedirne la circolazione e disporne l'immediata eliminazione;

quali iniziative, anche normative o disciplinari, il Ministro intenda assumere affinché comunicazioni tra imputato e difensore non possano in futuro essere registrate, conservate o diffuse in violazione delle garanzie costituzionali del diritto di difesa.

(4-03355)

(già 3-02614)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante ritorna sul tema delle intercettazioni dei colloqui tra avvocato ed assistito, già oggetto di precedente, recente interrogazione (3-02614 pubblicata il 19 maggio 2026);

il quotidiano "La notizia", nell'edizione del 20 maggio, ha denunciato una sistematica intercettazione di colloqui tra legali e clienti disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia all'interno del locale istituto di pena;

l'articolo contiene un'intervista all'avvocato Alessandro Cannevale, già procuratore di Spoleto, che avrebbe accertato all'interno di un fascicolo processuale di propria competenza almeno 28 colloqui tra diversi detenuti ed i loro legali;

la vicenda, così come l'altra oggetto della precedente interrogazione, pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto del diritto di difesa e delle garanzie costituzionali;

il rapporto tra imputato e difensore costituisce infatti uno spazio inviolabile di libertà e riservatezza, tutelato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione. Nell'ordinamento italiano le comunicazioni tra assistito e difensore non possono essere intercettate, acquisite o utilizzate, principio recentemente rafforzato anche dalle modifiche legislative introdotte con la cosiddetta riforma Nordio;

è particolarmente grave che soggetti titolari delle indagini possano avere ascoltato conversazioni inerenti alla strategia difensiva di imputati, con un'evidente compromissione della parità tra accusa e difesa e dei principi fondamentali del giusto processo;

se le conversazioni coperte da assoluta tutela difensiva possono essere registrate e trascritte, viene compromessa alla radice la libertà del rapporto tra imputato e difensore e, con essa, l'effettività del diritto di difesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre urgenti accertamenti ispettivi presso gli uffici giudiziari competenti in relazione alle modalità con cui le conversazioni tra avvocati e assistiti sarebbero state registrate, conservate e gestite;

se risulti conforme alla normativa vigente la conservazione di tali comunicazioni e se siano state adottate le procedure previste per impedirne la circolazione e disporre l'immediata eliminazione;

quali iniziative, anche normative o disciplinari, intenda assumere affinché le comunicazioni tra imputato e difensore non possano in futuro essere registrate, conservate o diffuse in violazione delle garanzie costituzionali del diritto di difesa.

(4-03356)

(già 3-02629)

[LICHERI Sabrina](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

la filiera sarda del riciclo della plastica attraversa una gravissima crisi dovuta al blocco dei conferimenti presso il centro SO.MA Ricicla S.r.l. a Macchiareddu (Cagliari), che ha causato la repentina saturazione delle piattaforme e dei depositi afferenti al circuito del consorzio nazionale COREPLA;

per impedire l'interruzione della raccolta urbana, la Regione Sardegna, in raccordo con il CACIP e il CIPNES Gallura, è intervenuta d'urgenza individuando aree di stoccaggio straordinario temporaneo per complessive 2.700 tonnellate di imballaggi in plastica;

l'assessora regionale per la difesa dell'ambiente, Rosanna Laconi, ha denunciato come questa misura provvisoria non possa in alcun modo sostituire l'obbligo di ritiro e avvio a recupero che compete per legge al sistema consortile nazionale, avvertendo che i depositi locali si satureranno in poche settimane qualora COREPLA non ripristini i ritiri regolari via nave;

la presidente dell'ANCI Sardegna, Daniela Falconi, ha espresso forte preoccupazione per una crisi che rischia di vanificare anni di sensibilizzazione dei cittadini e di caricare di gravosi extracosti logistici le casse dei singoli Comuni, sollecitando COREPLA a definire un programma perentorio di svuotamento dei siti;

l'inefficienza colpisce paradossalmente una regione eccellente nella sostenibilità, in cui l'efficace pianificazione locale ha ridotto costantemente il secco residuo incrementando la percentuale di raccolta differenziata, in perfetta linea con la gerarchia europea dei rifiuti;

considerato che:

la paralisi del mercato del riciclo deriva da una distorsione macroeconomica strutturale: come denunciato da Legambiente Sardegna, la plastica riciclata (materia prima seconda) subisce la concorrenza insostenibile dei polimeri vergini fossili importati a basso costo da Paesi *extra* UE, esenti dai rigidi *standard* ecologici e sociali europei;

in Sardegna, lo squilibrio è pesantemente aggravato dalla condizione geografica di insularità, che impone ingenti extracosti logistici per il trasporto navale delle frazioni selezionate verso le industrie di trasformazione situate nella penisola;

l'economia circolare non può reggersi solo sul riciclo se non si interviene sul pilastro primario della gerarchia dei rifiuti e la riduzione alla fonte. Come sostenuto da Legambiente, "il modello dell'usa-e-

getta ha ormai raggiunto un definitivo limite fisico" e "il rifiuto migliore resta quello che non produciamo", rendendo urgente un intervento governativo diretto a limitare la produzione e l'immissione al consumo di plastica fossile vergine, incentivando le alternative biodegradabili nazionali come Novamont S.p.A. (con la plastica biodegradabile "Mater-Bi");

ad aggravare lo scenario concorre l'elusione diffusa della direttiva UE 2019/904 (single-use plastics, SUP) mediante la commercializzazione abusiva di stoviglie in plastica spessa fittiziamente etichettate come "riutilizzabili", destinate di fatto al monouso, che incrementa sensibilmente i volumi di rifiuti plastici immessi nell'ambiente;

rilevato inoltre che:

l'inefficacia delle politiche di riduzione e il blocco del riciclo determinano un impatto ecologico drammatico: i monitoraggi semestrali condotti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna nell'ambito dei programmi della strategia marina in 7 siti sardi (Alghero, Arbatax, Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Botte e Porto Torres) certificano la presenza pervasiva di microplastiche e frammenti di plastica dura nelle acque marine;

l'inquinamento colpisce gravemente specie marine protette ai sensi delle convenzioni di Berna e della normativa CITES, in particolare le tartarughe marine *Caretta caretta* che ingeriscono costantemente rifiuti plastici scambiandoli per prede a causa di un apparato visivo poco sviluppato, un fenomeno che minaccia la loro sopravvivenza e compromette il raggiungimento del buono stato ambientale (GES) previsto dalla direttiva europea strategia marina (MSFD-2008/56/CE),

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per imporre immediatamente al consorzio COREPLA il rispetto degli obblighi di legge di responsabilità estesa del produttore (EPR), programmando d'intesa con ANCI Sardegna un piano straordinario di svuotamento immediato delle 2.700 tonnellate di imballaggi stoccate provvisoriamente nell'isola;

se intendano adottare misure economiche e strutturali di compensazione in favore della Sardegna, in attuazione del principio costituzionale di insularità (art. 119 della Costituzione), al fine di neutralizzare gli ingenti extracosti logistici di trasporto navale delle plastiche selezionate dall'isola verso i centri di trasformazione peninsulari;

se non ritengano urgente promuovere disincentivi fiscali e limiti normativi stringenti sulla produzione e commercializzazione di plastica vergine fossile alla fonte, spostando l'asse dell'azione politica dalla mera gestione a valle del riciclo alla reale riduzione del rifiuto alla fonte, sostenendo lo sviluppo industriale di alternative biodegradabili e compostabili di chimica verde nazionale;

quali controlli e modifiche regolamentari intendano implementare per impedire l'elusione commerciale della direttiva SUP, bloccando la vendita di stoviglie monouso in plastica spessa fraudolentemente marchiate come "riutilizzabili", salvaguardando così la biodiversità e la sopravvivenza di specie marine protette come la tartaruga *Caretta caretta* nei mari della Sardegna.

(4-03357)

[ALOISIO](#), [SIRONI](#), [DAMANTE](#), [BEVILACQUA](#), [DI GIROLAMO](#), [MARTON](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [TURCO](#), [GAUDIANO](#), [NATURALE](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che: l'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha disposto la soppressione delle preesistenti zone economiche speciali (ZES) regionali, originariamente istituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, istituendo in loro vece la "ZES unica per il Mezzogiorno", estesa all'intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, e successivamente integrata da disposizioni normative successive;

gli effetti di questa scelta penalizzano in modo particolare i contesti territoriali più fragili, marginali e periferici, quali le aree interne, i piccoli borghi montani, i comuni ad elevato rischio di spopolamento e le zone di crisi industriale complessa;

queste realtà territoriali, già fortemente provate da carenze infrastrutturali croniche, da un isolamento logistico persistente e da dinamiche di declino economico e sociale di lungo corso, si trovano oggi nell'oggettiva impossibilità di reggere la competizione sui mercati con i grandi poli industriali, le aree

costiere e i contesti metropolitani che partono da una posizione di preesistente e consolidata forza economica;

pertanto gli interroganti ritengono che il provvedimento stia producendo una progressiva e preoccupante diluizione dell'efficacia degli interventi pubblici, disperdendo le risorse finanziarie disponibili su un perimetro eccessivamente vasto che risulta strutturalmente incapace di rispondere alle reali e differenziate priorità di sviluppo industriale delle aree fragili;

le parti sociali, le associazioni di categoria e gli amministratori locali evidenziano con preoccupazione costante come questa impostazione normativa rischi concretamente di trasformare una misura nata per ridurre i divari storici tra Nord e Sud in un ulteriore fattore di profondo squilibrio economico all'interno dello stesso Mezzogiorno;

l'obiettivo costituzionale della coesione territoriale e della rimozione degli squilibri economici e sociali impone alle istituzioni repubblicane di orientare le risorse pubbliche privilegiando i territori che soffrono di maggiore svantaggio strutturale, anziché applicare un principio di neutralità geografica che finisce per avvantaggiare chi è già competitivo a scapito di chi rischia l'estinzione produttiva;

considerato che:

il sistema di accesso al credito d'imposta per gli investimenti di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 registra un evidente e strutturale scostamento tra la domanda complessiva, straordinaria e diffusa avanzata dal tessuto produttivo meridionale e le risorse finanziarie effettivamente stanziare nei provvedimenti di bilancio;

la previsione di una soglia minima di spesa di 200.000 euro per singolo progetto di investimento costituisce, nei fatti, un limite di sbarramento importante, che tende a escludere sistematicamente le microimprese, il tessuto dell'artigianato diffuso e le attività commerciali di prossimità dei piccoli borghi e dei comuni economicamente marginali, impedendo la realizzazione di interventi di ammodernamento e radicamento produttivo;

la *governance* fortemente accentrata presso la struttura di missione nazionale ha progressivamente ridotto lo spazio di programmazione, proposta e coordinamento degli enti locali più periferici, delle Province e delle Regioni, i quali costituiscono invece il presidio istituzionale indispensabile per intercettare i fabbisogni reali, le specificità urbanistiche e le vocazioni produttive dei territori;

gli interroganti ritengono che le recenti polemiche e le segnalazioni pervenute dalle categorie produttive territoriali proprio in apertura della sessione autunnale confermino l'urgenza di un intervento correttivo volto a superare le criticità applicative e a garantire che la misura non si traduca nell'ennesima occasione mancata per i comuni delle aree interne e montane,

si chiede di sapere:

se si condivida l'opportunità di aggiornare normativamente l'impostazione strutturale della ZES unica, introducendo criteri di selettività territoriale e premialità specifiche a favore dei piccoli borghi, delle aree interne, dei comuni montani e delle zone marginali del Mezzogiorno, anche alla luce delle criticità emerse, al fine di riequilibrare i divari territoriali interni e arrestare i processi di desertificazione produttiva;

se non si ritenga opportuno valutare una revisione del meccanismo del credito d'imposta, prevedendo forme di flessibilità, semplificazione o l'eventuale rimodulazione e abbassamento della soglia minima di spesa per i progetti localizzati nei comuni a bassa densità demografica o in aree di crisi, così da consentire l'accesso alle agevolazioni anche alle microimprese, agli artigiani e alle piccole attività locali;

quali misure specifiche si intenda adottare per rafforzare il raccordo istituzionale, operativo e vincolante con le Regioni e i Comuni, garantendo un effettivo e paritario coinvolgimento delle autonomie territoriali nei processi di pianificazione strategica e di sviluppo locale.

(4-03358)

[DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa.* - Premesso che:

il 14 settembre 2026 il Segretario dell'aeronautica degli Stati Uniti, Troy Meink, intervenendo alla conferenza "Air, space & cyber" dell'Air & space forces association, ha riconosciuto pubblicamente,

per la prima volta, che gli Stati Uniti dispongono di "on-orbit space control weapons" ossia di sistemi d'arma per il controllo dello spazio già dispiegati in orbita, capaci, secondo le sue parole, di difendere le forze congiunte statunitensi da azioni ostili;

non sono state fornite informazioni su natura, numero, capacità operative, collocazione o data di dispiegamento dei sistemi. La dottrina della US space force contempla, tuttavia, nell'ambito delle operazioni di controllo dello spazio e di contro spazio, l'impiego di capacità offensive e difensive, cinetiche e non;

l'annuncio rappresenta un significativo salto qualitativo nella progressiva trasformazione dello spazio *extra* atmosferico in un possibile dominio di confronto e di conflitto militare, in un contesto nel quale Stati Uniti, Cina e Russia stanno sviluppando e sperimentando da tempo capacità anti satellite e altre tecnologie di contro spazio;

la disponibilità di sistemi d'arma collocati in orbita rischia di alimentare una dinamica di azione e reazione, incentivando gli altri attori dotati di capacità spaziali ad adottare analoghe misure, con il concreto pericolo di una nuova corsa agli armamenti e di un ulteriore deterioramento della stabilità strategica internazionale;

particolare preoccupazione deriva anche dall'ambiguità dell'annuncio statunitense, dal momento che non sono state rese note le caratteristiche dei sistemi dispiegati. Tra le capacità contemplate dalla dottrina statunitense rientrano, infatti, sistemi di disturbo delle comunicazioni, capacità di attacco elettronico e, più in generale, operazioni dirette contro piattaforme spaziali avversarie;

l'annuncio statunitense è stato accompagnato da dichiarazioni cinesi fortemente critiche. Il portavoce del Ministero degli esteri cinese Guo Jiakun ha chiesto agli Stati Uniti di interrompere l'espansione delle proprie capacità militari nello spazio, avvertendo del rischio di una corsa agli armamenti spaziali; anche la Federazione russa ha espresso opposizione alla prospettiva della presenza di armi nello spazio, alimentando il timore che la decisione statunitense possa innescare ulteriori misure di risposta da parte delle principali potenze spaziali;

il trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio *extra* atmosferico, del 1967, vieta agli Stati parte di collocare in orbita armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, ma non stabilisce un divieto generale di collocazione nello spazio di sistemi d'arma convenzionali;

l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica e delle Nazioni Unite, è chiamata a contribuire alla definizione delle politiche internazionali relative alla sicurezza dello spazio e alla prevenzione di una corsa agli armamenti spaziali,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo rispetto al dispiegamento di sistemi d'arma nello spazio *extra* atmosferico e, in particolare, rispetto alla presenza in orbita di capacità suscettibili di essere impiegate anche in operazioni di contro spazio;

se il Governo italiano sia stato preventivamente informato dalle autorità statunitensi dell'esistenza o del dispiegamento di tali sistemi e, in caso affermativo, quali informazioni abbia ricevuto circa le loro caratteristiche, finalità e possibili implicazioni strategiche;

se la questione sia stata discussa nell'ambito della NATO, dell'Unione europea o di altri organismi multilaterali ai quali l'Italia partecipa;

quali informazioni abbiano acquisito circa la natura, le finalità e le capacità operative dei sistemi statunitensi già collocati in orbita, anche con riferimento alla possibilità che essi possano essere impiegati per disturbare, degradare o neutralizzare satelliti o altre infrastrutture spaziali;

quali iniziative intendano assumere nelle sedi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO per contribuire a prevenire una corsa agli armamenti nello spazio *extra* atmosferico e ridurre i rischi di *escalation*, incidenti o errori di valutazione;

se non ritengano necessario promuovere, nelle competenti sedi multilaterali, iniziative volte a rafforzare il diritto internazionale vigente in materia, anche attraverso misure verificabili di trasparenza e prevenzione degli incidenti e attraverso un confronto internazionale finalizzato a limitare il dispiegamento e l'impiego di sistemi d'arma nello spazio *extra* atmosferico.

(4-03359)

[CENTINAIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato, l'11 settembre 2026, un finanziamento integrativo per i Comuni aderenti al progetto "accompagnamento abitativo per famiglie con background migratorio", finalizzato a trasferire in appartamenti distribuiti sul territorio provinciale alcune famiglie attualmente ospitate soprattutto in strutture alberghiere del capoluogo;

il finanziamento previsto ammonta a 1.800 euro mensili per ciascun alloggio ed è corrisposto al Comune, che stipula il contratto di locazione e gestisce la sistemazione. La somma sembrerebbe comprendere sia il canone, mediamente quantificato in circa 800-900 euro, sia ulteriori costi amministrativi, organizzativi e di accompagnamento sociale, ma non risulta pubblicata una dettagliata ripartizione del contributo, né appare ancora chiaro se l'importo sia garantito per l'intera durata prevista del percorso, pari a 24 mesi, o se lo stanziamento sia al momento riferito esclusivamente all'esercizio 2026;

le famiglie interessate contribuiscono alle spese sulla base della propria situazione economica, con importi che possono arrivare a 168 euro mensili per componente, risultando pertanto complessivamente sostenute a condizioni significativamente più favorevoli rispetto a quelle affrontate da numerose famiglie sul libero mercato;

si comprende la volontà di alleggerire la pressione dell'accoglienza sul capoluogo, ma appare fondamentale interrogarsi sull'equità sociale complessiva delle politiche abitative, soprattutto in un territorio caratterizzato da costi degli affitti e della vita particolarmente elevati e sulla necessità che le risorse pubbliche siano distribuite secondo criteri di effettivo bisogno e con pari attenzione verso tutte le famiglie in difficoltà;

sono, infatti, sempre più numerose le famiglie italiane e residenti stabilmente sul territorio, comprese quelle appartenenti al ceto medio, che, pur lavorando e contribuendo regolarmente alla fiscalità generale, faticano a sostenere affitti, mutui, utenze e costi quotidiani e che, proprio perché il loro reddito supera determinate soglie, restano spesso escluse dalle principali forme di sostegno;

desta quindi molti dubbi la scelta di destinare fino a 1.800 euro mensili di risorse pubbliche per ciascun alloggio nell'ambito di un programma specifico, mentre una famiglia residente che si trovi in difficoltà economica deve affrontare integralmente i prezzi del mercato privato,

si chiede di sapere:

di quali elementi il Governo possieda circa l'ammontare delle risorse complessivamente previste per l'intera durata dei percorsi, se il finanziamento sarà confermato anche per gli esercizi successivi e quali siano i criteri di determinazione dell'importo forfettario di 1.800 euro mensili e la congruità delle voci di spesa che lo giustificano;

quali misure intenda promuovere affinché le politiche di sostegno abitativo, nel rispetto delle competenze delle autonomie territoriali, siano orientate prioritariamente alla condizione economica e all'effettivo stato di bisogno, senza che famiglie italiane o residenti stabilmente sul territorio, in particolare quelle del ceto medio oggi maggiormente esposto agli effetti dell'inflazione e del caro affitti, risultino penalizzate o escluse;

quali siano gli strumenti di sostegno alla casa messe in atto, destinati alla generalità delle famiglie in difficoltà, che lavorano, pagano le tasse e faticano a sostenere il costo della propria abitazione.

(4-03360)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [GAUDIANO](#), [LOREFICE](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PATUANELLI](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [DAMANTE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il talidomide è un farmaco ampiamente commercializzato tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, prescritto principalmente alle donne in stato di gravidanza come sedativo e antiemetico. Come è drammaticamente noto alla comunità scientifica e alle istituzioni, la molecola si è rivelata dotata di gravissimi effetti teratogeni, determinando la nascita di migliaia di bambini affetti da severe malformazioni congenite;

lo Stato italiano ha introdotto specifiche misure normative per garantire un indennizzo, tra cui la legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 363), seguita dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 113 del 2016 e

dalla legge n. 160 del 2016 (art. 1, comma 401), che ha esteso il diritto anche ai nati al di fuori del periodo 1959-1965;

i criteri diagnostici per l'accertamento sono stati disciplinati dal decreto ministeriale n. 166 del 2017 (allegato A). Tali criteri sono mutuati dall'audizione del professor Pierpaolo Mastroiaco, svoltasi dinanzi alla 12^a Commissione del Senato in data 2 febbraio 2016, la quale include espressamente tra i quadri compatibili quello con arti superiori normali e difetti gravi bilaterali degli arti inferiori, escludendo invece i difetti unilaterali e quelli riconducibili a sindromi genetiche;

a parere degli interroganti, ogni incoerenza applicativa dei criteri si traduce in una grave e inaccettabile disparità di trattamento tra persone in condizioni analoghe, in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Emergono molteplici casi di disparità di trattamento nell'istruttoria delle pratiche, rilevando profonde asimmetrie valutative riguardo alla lateralità delle malformazioni. Risulta agli interroganti che se in alcuni procedimenti la monolateralità della malformazione dell'arto superiore e la coesistenza di diagnosi differenziali alla nascita non hanno precluso l'indennizzo, in altri casi elementi clinici speculari vengono assunti quali cause ostative assolute, generando quello che si configura come un paradosso giurisprudenziale;

desta inoltre grave sconcerto la difformità procedurale in merito all'accesso a visite di seconda istanza (come nel caso di una cittadina, A.R., il cui primo diniego fu ribaltato da una successiva valutazione medica), in netto contrasto con i rigetti sommari basati su un "*iter* definitivamente concluso" opposti ad altri istanti;

appare agli interroganti emblematico il caso della dottoressa M.D.R., che ha scritto anche al primo firmatario della presente interrogazione, affetta da una grave peromelia bilaterale degli arti inferiori (portatrice di protesi fin dall'età di 2 anni). La cittadina ha reso pubblica la propria vicenda con una lettera aperta ai parlamentari, alla Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica. Visitata il 10 dicembre 2019 dalla commissione medica ospedaliera di Padova, ha ottenuto l'11 marzo 2020 il riconoscimento del nesso causale con il talidomide; su successiva richiesta del Ministero della salute, il verbale è stato tuttavia riesaminato sui soli atti e senza una nuova visita, tramutando il giudizio in negativo. Pur mantenendo nella sezione "diagnosi" la definizione di malformazione "bilaterale", nella motivazione del diniego la patologia veniva qualificata come "monolaterale". Poiché, in base al citato allegato A, l'unilateralità è un criterio espresso di esclusione, questa riqualificazione documentale rappresenta, secondo gli interroganti, l'unico espediente formale idoneo a giustificare il diniego a diagnosi clinica invariata;

l'istante si è poi sottoposta a esami genetici, tutti con esito negativo, al fine di escludere cause alternative riconducibili a sindromi genetiche in ossequio ai criteri del medesimo allegato A. Nonostante la richiesta del 22 gennaio 2026 di riesaminare tali elementi sopravvenuti, il 6 febbraio 2026 il Ministero ha risposto chiudendo l'*iter*, senza alcuna valutazione del merito. Come si apprende dalla documentazione che la cittadina ha reso pubblica, dopo circa un anno di interlocuzioni con il Sottosegretario di Stato per la salute e con il gabinetto del Ministero, la dottoressa D.R. ha presentato una proposta transattiva preannunciando un presidio dinanzi al Senato per ottobre 2026 in caso di mancato riscontro formale;

la percorribilità giuridica di una transazione in pendenza di giudizio è d'altronde già ampiamente acquisita nella prassi del Ministero. A riprova di ciò, si ritiene opportuno richiamare quanto riferito dallo stesso Ministro in indirizzo in Aula al Senato nel luglio 2026: la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero hanno sottoscritto il 31 ottobre 2025, su parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato e in pendenza di giudizio di appello, un accordo transattivo di oltre 100 milioni di euro con JC Electronics Italia S.r.l. per forniture legate alla pandemia;

i dati acquisiti dal Ministero, anche tramite accesso civico, illustrano un quadro statistico che gli interroganti valutano altamente problematico: a fronte di 118 dinieghi e una sola nuova visita concessa, figurano 8 verbali favorevoli. Di questi, ben oltre un terzo (3) risulta revocato, 4 hanno condotto all'indennizzo, e residuano 2 casi sospesi con verbale favorevole né revocato né indennizzato; le proiezioni economiche confermano che per una platea residuale stimata tra le 5 e le 15 persone il costo annuo della misura sarebbe compreso tra 330.000 e 990.000 euro, impattando per meno dello

0,01 per cento sulle risorse del fondo sanitario nazionale, sancendo così la piena e indiscussa sostenibilità dell'azione conciliativa proposta, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e per quali ragioni specifiche sia stato chiesto a suo tempo il riesame del verbale dell'11 marzo 2020 relativo alla dottoressa D.R. e in che modo si giustifichi tecnicamente un riesame sui soli atti, conclusosi con un diniego che qualifica come "monolaterale" una malformazione diagnosticata dalla medesima commissione come "bilaterale";

se non ritenga, condividendo l'avviso degli interroganti, che l'esito negativo degli esami genetici costituisca un elemento probatorio sopravvenuto tale da imporre la riapertura del procedimento in autotutela;

se non intenda dare celere riscontro formale alla proposta transattiva per valutarne la percorribilità, acquisendo se del caso il parere dell'Avvocatura dello Stato (come già avvenuto in altri casi paritetici), tenuto conto dell'esiguità della platea e del trascurabile impatto finanziario;

se confermi i dati ministeriali riportati chiarendo, in particolare, quali siano le motivazioni alla base delle 3 revoche e quale sia l'esatto stato amministrativo dei 2 casi con verbale favorevole tuttora sospesi, spiegando altresì come si concili l'erogazione a soggetti nati nel 1969, 1973 e 1975 con l'utilizzo dell'anno di nascita quale elemento ostativo in altre pratiche;

se non intenda adottare urgenti iniziative, anche di rango normativo, per garantire un'applicazione finalmente uniforme del decreto ministeriale n. 166 del 2017, stabilendo per il futuro l'obbligatorietà del contraddittorio e di una nuova valutazione clinica in caso di riesame di un verbale favorevole, nonché sancendo l'obbligo inderogabile per l'amministrazione di esaminare nel merito gli elementi istruttori sopravvenuti.

(4-03361)

1.5.2.3. Seduta n. 458 del 23/09/2026

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

458a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2026

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli incidenti mortali occorsi sul lavoro

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato, nel periodo dal 15 al 23 settembre, ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita: Sergio Da Ros, 64 anni, a Pordenone; Domenico Di Zeo, 44 anni, a Civitella d'Agliano (Viterbo); Sajjad, 44 anni, a Lagnasco (Cuneo); Marco Meazza, 56 anni, a Romano di Lombardia (Bergamo); Antonino Randazzo, 74 anni, a Partinico (Palermo); Gino Magnabosco, 74 anni, a Cazzano di Tramigna (Verona); Maurizio De Rosa, 51 anni, a Serre (Salerno); Angelo Moi, 77 anni, a Gadoni (Nuoro); Salvatore Terracina, 57 anni, a Sant'Arcangelo (Potenza); Pasquale Riillo, 51 anni, a Polesine Zibello (Parma); Osmani Kujtim, 19 anni, a Motta di Livenza (Trevise); Rosalia La Manna, 37 anni e il figlio Vincenzo Troia, 21 anni, a Partinico (Palermo); Andrea Moretti, 22 anni, a Roma.

Invito i senatori a osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2036) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante*

disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2036, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, siamo qui oggi - credo - a celebrare un funerale. Ed è un funerale che non avviene su un corpo che è morto ieri. Questo corpo è morto nel 2019 quando il Governo Conte-II ha fatto saltare, insieme allo scudo penale, l'accordo di cessione dello stabilimento Ilva che precedentemente aveva firmato e confermato al più grande gruppo dell'acciaio italiano. Da lì in poi è stata solo una discesa negli inferi; soldi pubblici buttati, cordate immaginarie, dichiarazioni enfatiche. L'Ilva è a questo punto.

Forse possiamo oggi, in questa veglia, almeno cercare di ricordare quello che è successo, perché nella vicenda Ilva, signor Presidente, sono racchiuse tutte le malattie di questo sistema Paese, tutte, dalla prima all'ultima. In primo luogo, l'Ilva viene espropriata ai Riva per un impulso dato da un procedimento "Ambiente svenduto" che oggi riparte da capo. Stiamo parlando di un procedimento del 2013 la cui sentenza di primo grado è stata annullata. Quel sito produceva 8 milioni di tonnellate. Era ed è ancora oggi il più grande sito industriale del Mezzogiorno, la più grande acciaieria d'Europa, ma per andare dietro a una campagna di stampa senza precedenti, viene espropriato, messo in amministrazione straordinaria. Io mi trovo lì a gestirlo, dopo tanti anni e tanti passaggi, e faccio l'unica cosa che un Paese serio deve fare, soprattutto in un settore con poche possibilità di aiuti di Stato come quello dell'acciaio: una gara aperta, europea, sorvegliata dalla Commissione europea, con parametri oggettivi, che porta a un risultato stupefacente, perché la condizione dell'acciaio in quel momento era particolarmente interessante, cioè a un accordo che prevedeva 4,2 miliardi tra soldi rimborsati ai contribuenti italiani e ai fornitori (1,8 miliardi) e 2,4 miliardi di investimenti, di cui 1,2 miliardi per l'ambiente.

Nel frattempo, abbiamo investito come amministrazione straordinaria coprendo i parchi minerari, un'imponente costruzione grande come un grattacielo, e coprendo tutti i nastri trasportatori, affinché il fenomeno dei cosiddetti *wind day* finalmente finisse.

Arriva il Governo Conte I e, come sapete, i 5 Stelle volevano farci degli allevamenti di cozze pelose e dei parchi giochi. Quando arrivano al Governo firmano l'accordo con Mittal e, in maniera entusiastica, dicono: finalmente, eccolo l'accordo che abbiamo firmato. Dopodiché, purtroppo, alle elezioni europee dimezzano i voti e per compiacere la senatrice Lezzi, che aveva un certo numero di seguaci, decidono di chiudere lo scudo penale. Inevitabilmente, ciò porta al recesso di Mittal dal contratto. Ma l'avvocato del popolo annuncia la madre di tutte le cause a Mittal, e infatti ci fa una società insieme in minoranza. Potete controllare che io dichiarai in quel momento: signori, l'Ilva è morta, perché non si può gestire con una compagine azionaria fatta in questo modo; e contemporaneamente Mittal va a investire quei soldi in Francia, molto banalmente.

Durante la mia gestione di Ilva, io mi sono trovato ad avere a che fare con governatori che volevano governare direttamente la gestione degli impianti, con ARPA regionali i cui dati confliggevano con quelli nazionali e, insomma, con tutto l'armamentario di quello che noi facciamo per smontare le industrie.

Ci sono stati 20 decreti Ilva, 5 dei quali fatti da noi; 4 miliardi spesi. L'impianto produceva 8 milioni di tonnellate, l'anno scorso due, quest'anno forse nulla. In questo periodo del Governo Meloni, la crisi è stata risolta molte volte, perché il ministro Urso, a gennaio 2025 diceva: siamo sulla strada giusta per rilanciare. Poi, a marzo 2026: il negoziato è vicino alla svolta. Ne ha fatte circa 20. Uno potrebbe

immaginare che il ministro Urso dovrebbe essere più prudente, su questo come sull'*automotive*. Oggi siamo punto e a capo.

Abbiamo anche assistito a una cosa vergognosa, cioè a una proposta di Baku Steel che prevedeva un rigassificatore per far arrivare il gas per fare l'acciaio, che chiamate *green*, a un prezzo ridotto, perché non può essere immesso in rete altrimenti va al prezzo nazionale. Abbiamo visto la città dire di no a una nave di rigassificazione, condannando quell'impianto.

La verità, signor Presidente, è che nessuno vuole l'Ilva aperta: non la vogliono, in primo luogo, le amministrazioni locali; non la vuole aperta, in secondo luogo, la magistratura; non la vuole aperta, in terzo luogo, neanche il sindacato, che ormai non crede più a un rilancio e vede una cassa integrazione all'80%, fino all'andata in pensione. Così sarà, l'Ilva chiuderà e ci vorranno 15 miliardi di bonifiche, che non verranno fatte, come a Bagnoli. Tutto questo, colleghi, credo che chiami in causa trasversalmente un atteggiamento che noi abbiamo verso l'industria che pure ha fatto grande questo Paese e che consideriamo una fastidiosa rottura di scatole che inquina e che sporca, non rendendoci conto che ogni industria e ogni tonnellata di acciaio non prodotta qui viene prodotta in India, in Turchia o in Cina a condizioni enormemente peggiori dal punto di vista delle emissioni.

Da tutto questo dovremmo trarre una lezione. Forse la prima lezione sarebbe quella di non nominare Ministri che non hanno mai visto un'industria in vita loro, ma questa è solo una considerazione personale. L'altra è una considerazione politica, ossia sono andato a guardarmi i consumi di gas negli ultimi vent'anni: sono diminuiti di 20 punti, una quota parte piccola per l'ingresso delle rinnovabili, una quota parte grande per la deindustrializzazione di questo Paese. Noi stiamo deindustrializzando il Paese senza che nessuno dica niente, silenziosamente, finché rischieremo di diventare un Paese con due professioni: proprietari di *bed and breakfast* e camerieri nei *bed and breakfast*. Ecco, a questo noi vorremmo opporci. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-CR). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, questo ennesimo provvedimento sulla crisi dei carburanti si unisce straordinariamente anche a una disposizione che fa riferimento all'impianto dell'Ilva, quindi si caratterizza per una assoluta eterogeneità nel contenuto e ci presenta un'altra volta la conferma della incapacità di questo Governo di approcciarsi seriamente alle questioni della programmazione economica e della crisi industriale. Si tratta di un provvedimento che non ha soluzioni e non si impegna neanche a cercarle. Direi che l'indagine si ferma soltanto agli effetti, cioè l'aumento del prezzo del carburante e la necessità di consentire ad Ilva di proseguire la sua attività fino alla scadenza del contratto di affitto d'azienda, o a quando subentrerà un nuovo operatore.

Il provvedimento in esame è un sintomatico: è come se, avendo la febbre, prendessimo l'aspirina per farcela passare, ma non andassimo a fare qualche analisi per capire qual è il problema. Il sintomo manifesta una patologia, per cui, se mi limito a curare il sintomo e non affronto la causa della patologia, evidentemente quest'ultima andrà avanti. La conferma è nel fatto che questo non è il primo decreto-legge con il quale l'attuale Governo affronta il problema dei carburanti, ma è almeno il quinto. In totale si contano, soltanto nel Governo Meloni, ben quindici provvedimenti tra decreti-legge e circolari ministeriali che si sono occupati, a vario titolo, del problema dei carburanti. Tutti e quindici, però, alla fine non hanno risolto il problema, non ci hanno neanche provato. L'indagine sulle cause e soprattutto su un approccio che non sia semplicemente il terminale del problema, ma che vada a impattare sul sistema economico, è una questione che questo Governo scansa come se fosse il pericolo più grande da evitare; come del resto tutte le grandi questioni che vengono sistematicamente scansate. Adesso si propone nuovamente, quindi, un taglio delle accise, a parte l'abnormità del fatto che stiamo discutendo della conversione di un decreto-legge i cui effetti sostanzialmente sono già cessati.

Questo taglio di accise, infatti, aveva valore dal 30 luglio al 24 agosto e poi faceva un salto dal 27 agosto al 5 settembre. Siamo al 23 settembre, quindi noi discutiamo di qualcosa che già ha cessato di produrre i suoi effetti.

Si tratta, nuovamente, di un taglio delle accise indiscriminato, orizzontale. È un taglio del prezzo finale

del carburante; ma chi ne beneficia? In che modo questo taglio incide effettivamente sulle difficoltà che tutti gli italiani incontrano per l'aumento del costo del carburante? Ha inciso sostanzialmente nulla, è stato neutralizzato dagli effetti del mercato e dalle speculazioni degli operatori sul mercato, di fronte alle quali questo Governo continua a essere incapace di adottare un sistema di controllo.

Io sono un'isolana, sono siciliana, quindi so che tutto ciò che succede sulla terraferma ha un impatto amplificato e maggiorato sulle isole; noi ne paghiamo le conseguenze in maniera molto più drammatica rispetto a quanto succede per chi vive, come si diceva una volta, sul continente. Pensate che l'impatto dell'aumento del costo del carburante sulle famiglie che hanno fatto rientro nelle abitazioni dopo il periodo estivo e che magari hanno dovuto attraversare lo Stretto dopo essere state in Sicilia a trovare i propri cari e a ricongiungersi con i propri familiari, ha avuto un impatto di 1,8 miliardi di euro, che le famiglie hanno sostenuto, dovendo rinunciare magari ad altro nel corso dell'anno. Il costo della benzina per rientrare a casa è aumentato così tanto da diventare una spesa quasi limitativa, da far preferire di non andare: non ci vado, evito, perché non posso pagarmi una benzina, un gasolio, un carburante così alto. Il gasolio, di fatto, costa oltre 2 euro al litro. Il tetto dei 2 euro ormai è la base.

Ma se pensate che il problema sia soltanto delle famiglie vi sbagliate. Il problema riguarda anche e maggiormente gli autotrasportatori, di fronte ai quali io continuo a assistere a un balletto di rimbalzo di responsabilità, senza che sia adottato un provvedimento specifico che li riguardi. Non credo che dovrei dirlo io al Governo, penso che dovrebbe essere una cosa nota ai tecnici, oltre che al Ministro, che l'autotrasporto in Italia, soprattutto nel Meridione, si basa sul sistema cosiddetto dei padroncini: piccoli proprietari, piccoli imprenditori che dispongono di mezzi autoarticolati, che ricevono le consegne dai produttori locali e trasportano le loro merci a destinazione. Questi trasportatori supportano il costo dell'aumento del carburante in proprio, lo devono pagare loro stessi. Va da sé che l'aumento del costo del carburante ovviamente si riverbera sui costi della produzione. I trasportatori diranno al produttore locale: per trasportare la tua insalata, le tue fragole da Pachino (faccio proprio un esempio siciliano), per portare i prodotti siciliani fino in Puglia, in Lombardia, ovunque siano destinati, non ti posso più applicare il prezzo che applicavo il mese scorso, perché sto pagando il carburante con un aumento del 30% e questo aumento lo devo chiedere a te, altrimenti non posso pagarlo. A sua volta il produttore, per pagare la tariffa aumentata per far arrivare i suoi prodotti fino in Lombardia, dovrà aumentare il prezzo della vendita del suo prodotto al distributore in Lombardia, il quale, a sua volta, dovendo pagarlo di più, aumenterà le tariffe per il consumo al dettaglio. Ecco qui che si chiude il cerchio.

Sto dicendo una cosa che più scontata non si potrebbe, ma è evidente che, se ci limitiamo a continuare a fare provvedimenti con questi tagli alle accise, peraltro limitati nel tempo, e non incidiamo su tutto il resto del sistema economico, alla fine non soltanto avremo impegnato risorse imponenti, che avremmo potuto utilizzare per altro, per certi versi bruciandole (mi si passi questo termine), ma non avremo nemmeno inciso sul problema. Quando diciamo che il costo della vita è aumentato, che le famiglie stentano ad arrivare alla terza settimana del mese con lo stipendio che hanno, stiamo dicendo che, se non affrontiamo il problema dei costi dell'energia, dei costi del carburante, dei costi della distribuzione delle merci, alla fine è come se noi dicessimo alle famiglie: vedetevela voi. E le famiglie cosa fanno? Semplicemente riducono i loro consumi: compreranno un po' meno verdura, cercheranno di comprarla a un prezzo ribassato, rinunceranno a curarsi. 5,8 milioni di italiani, in base ai dati della Fondazione GIMBE, hanno rinunciato alle cure mediche. *(Applausi)*.

Tutto questo è collegato, signor Presidente, non è un fatto slegato, non sono dati economici diversi dai dati sanitari: sono uno la conseguenza dell'altro.

Allora, quando gli autotrasportatori vi dicono che sono pronti a bloccare i trasporti sullo Stretto di Messina perché non ce la fanno più, perché vogliono alzare l'asticella della protesta e finalmente meritare l'attenzione dal Governo, ve lo dicono non perché sono degli spregiudicati imprenditori che vogliono ottenere chissà che cosa dal Governo, ma ve lo dicono perché sono veramente con l'acqua alla gola. La maggior parte di questi autotrasportatori hanno fermato i mezzi perché non ce la fanno a pagare questo carburante, perché quando lo vanno a pagare e dicono al produttore locale che per trasportare la sua merce dovrà dare loro il 30% in più, il produttore locale dice: preferisco tenerla qui,

pazienza, che vada persa, anche se non la venderò tutta, non mi posso permettere questo costo. *(Applausi)*.

A margine di tutto ciò, signor Presidente, sa che cosa succede? Si ferma l'agricoltura, si ferma la coltivazione, si ferma la distribuzione e nel frattempo - apriamo gli occhi - la concorrenza dei Paesi extra-UE, dei Paesi dell'Africa settentrionale che producono le nostre stesse coltivazioni (i limoni, le arance, le mandorle) invade il nostro mercato e ci batte *(Applausi)*, perché i loro costi di trasporto abbattano i costi della produzione.

Poi c'è la piccola azienda siciliana, ma vale anche per quella campana, non diversamente dall'azienda di produzione in Sardegna, vale per tutti, ma maggiormente per il Meridione e per le isole, che a un certo punto lascerà le arance appese all'albero e dirà: non ho neanche più i soldi per pagare i contadini che me le vengano a raccogliere. Le lasceranno marcire lì, cadranno, le coltivazioni si perderanno, i terreni verranno abbandonati, gli incendi li devasteranno, il territorio verrà completamente desertificato.

Tutto questo non è certamente colpa del Governo Meloni. Non posso dipingere uno scenario apocalittico e dire che sia responsabilità del Governo Meloni, però la responsabilità del Governo Meloni è che in tutti questi provvedimenti fatti sul costo del carburante noi ci siamo limitati a ritoccare il costo finale e non abbiamo ancora mai inteso indagare le cause e adottare un sistema efficace per migliorare la situazione della produzione industriale, della produzione commerciale, della distribuzione delle merci e dei consumi della famiglia. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, in realtà questo è l'ennesimo decreto-legge su due argomenti che ormai sono diventati, definiamoli così, una sorta di presenza purtroppo costante in questa legislatura: il prezzo dei carburanti e l'Ilva.

Il fatto che siamo ancora qui ad approvare un decreto su questi temi, penso sia davvero, da solo, un chiarissimo esempio di come il Governo su questo abbia completamente fallito. Ora mi dispiace dirvelo così, ma in questo caso, più che mai, credo sia legittimo dire che davvero non c'è stata alcuna strategia, ma semplicemente una continua rincorsa dei problemi e pare che ancora una volta siamo obbligati a dire in quest'Aula cose che abbiamo già detto nel corso dei mesi passati.

Innanzitutto, la riduzione delle accise viene di nuovo fatta in maniera ridottissima e temporanea: non è previsto nessun intervento strutturale sulla formazione dei prezzi, nessun meccanismo di accisa mobile, nessun controllo contro le speculazioni. Stiamo spendendo, cioè, 380 milioni di euro circa per una misura temporanea e non strutturale.

Ancora una volta, nessun intervento sugli extraprofitti: avete inserito un versamento anticipato a carico dei grandi gruppi energetici, ma questa non è la tassazione degli extraprofitti, è molto banalmente un anticipo di cassa. Si tratta quindi, semplicemente, dell'anticipazione di una quota di imposte che sarebbero comunque dovute e non è certo questa una misura di giustizia fiscale.

Noi pensiamo invece, (l'abbiamo detto già da molto tempo a questa parte) che sarebbe molto più giusto chiedere un contributo vero a coloro che stanno guadagnando da questa crisi. Parliamo di cifre molto significative e di miliardi di extra profitti delle grandi imprese del fossile nel solo primo semestre del 2026.

Sono soldi che, lo dico al Governo, andrebbero destinati alla riduzione delle bollette, alla transizione ecologica, al trasporto pubblico, alla mobilità sostenibile e al sostegno delle famiglie maggiormente esposte alla povertà energetica e all'aumento del costo dei trasporti. Invece, non si fa così. Si sceglie un'altra strada e lo si fa perché non si vogliono disturbare i grandi colossi del petrolio. Ed è la ragione, questa, per cui si continuano a cercare le coperture nei tagli ministeriali.

Anche su Ilva, siamo sempre alla solita musica: si finanzia ovviamente l'emergenza, ma non si indica una soluzione. Ancora una volta, dopo anni di decreti, di commissariamenti, di scudi penali, di prestiti e di amministrazioni straordinarie, manca però un progetto industriale credibile. Non viene chiarito come si intenda garantire la salute, come saranno realizzate le bonifiche, quali tecnologie verranno adottate, con quali tempi sarà ridotto l'impiego del carbone e come saranno tutelati i lavoratori e le

imprese dell'indotto.

Eppure, sono ormai tanti anni che Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche le altre forze dell'opposizione, dicono che servirebbe e che serve un piano pubblico di conversione industriale, come si è fatto in altri Paesi d'Europa, che tenga insieme salute, ambiente, lavoro e continuità produttiva.

Invece, con questa inazione alla quale il Governo ci ha purtroppo abituati, ci state consegnando a una sorta di deserto industriale e a un disastro ambientale e sanitario. Insomma, l'ennesima fotografia, ancora una volta, anche oggi, del fallimento delle politiche del Governo. Buttiamo dalla finestra centinaia di milioni per ridurre temporaneamente il prezzo del gasolio, senza che però sia proposta mezza soluzione strutturale. È una vera grande contraddizione in termini la vostra, perché parlate di sovranismo, ma poi continuate a condannarci alla dipendenza dal fossile.

Peraltro, a breve in quest'Aula parleremo dei programmi nucleari, costosissimi e impossibili, che nel corso delle prossime ore avremo il tempo di approfondire, però non si mettono in campo le soluzioni disponibili, quelle che potremmo utilizzare subito e che potrebbero avere una reale efficacia. Penso alle rinnovabili, agli accumuli, alle reti, all'efficienza energetica e alla elettrificazione.

Servirebbe a questo Paese che qualcuno pensasse al futuro, più che a inutili interventi tampone. Cittadini e imprese hanno bisogno di questo, più che di rincorse a decreti emergenziali. Invece, il Parlamento è ormai una sorta di certificatore di decreti-legge vuoti, di decreti-legge inutili, di decreti-legge costosi, nell'assenza assoluta di una politica industriale, nell'assenza di una politica energetica, nell'assenza anche di una strategia per l'Ilva, nell'assenza, insomma, di una corretta visione del futuro.

È un Paese, il nostro, dove dopo quattro anni di Governo la benzina costa 2,5 euro al litro. Per non parlare dell'aumento dei prezzi che ha riguardato anche i generi alimentari. Naturalmente, da questo punto di vista, noi esprimiamo non semplicemente un voto contro questo decreto, ma un radicale dissenso rispetto a quello che ha fatto il Governo.

Per concludere questo intervento, io vorrei dire che, in questi anni di profonda crisi economica che ha attraversato il nostro Paese e non solo, non è vero che si sono tutti impoveriti. La stragrande maggioranza della popolazione si è impoverita, come sappiamo, al punto tale che oggi in Italia sei milioni di persone devono rinunciare alle spese sanitarie e, per l'appunto, l'aumento generalizzato dei prezzi rende impossibile la vita a milioni di famiglie.

Nel frattempo, però, mentre si produceva questo impoverimento di massa, una piccola parte del Paese si è invece arricchita profondamente. Questa vicenda degli oltre 70 miliardi di euro di extraprofitti accumulati negli anni davvero grida vendetta.

Davvero non si può sentire il fatto che dinanzi a questa cosa da parte del Governo c'è una totale inazione. Sappiamo, peraltro, che non è vero che non si possono tassare gli extraprofitti. Gli Stati membri dell'Unione europea possono farlo autonomamente; farlo o non farlo è una pura scelta politica e allora bisogna decidere se si vuole andare a incidere sugli extra profitti di questi colossi, che nel corso degli anni hanno speculato sulla crisi e sulle paure di questo Paese, oppure se ci si accontenta semplicemente di provvedimenti di bandiera, che però non risolvono minimamente la situazione e soprattutto non risolvono i grandi nodi strutturali.

Voi evidentemente non lo volete fare. Ancora una volta penso che si stia perdendo una grande occasione per il Paese e penso anche che siccome le forze progressiste si candidano a vincere le elezioni da qui a pochi mesi e a costruire un programma davvero innovativo e radicalmente in discontinuità, con quello che è accaduto in questi quattro anni dovranno mettere a tema questo punto. Tassiamo gli extraprofitti e diamo a questo Paese finalmente un qualche elemento di maggiore eguaglianza sostanziale. *(Applausi)*.

[TREVISI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TREVISI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, parliamo oggi di un decreto-legge che si colloca in un contesto di straordinarie tensioni internazionali. Le crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina hanno portato il petrolio la scorsa settimana addirittura a superare i 100 dollari al barile. Oggi il WTI è a 89, anche perché, grazie all'apertura dell'oleodotto in Arabia Saudita, queste tensioni piano piano si stanno allentando e quindi si spera che nelle prossime settimane ci possa essere un alleggerimento dei costi

dei carburanti, dovuto a una situazione che non dipende dal nostro Paese, ma da un contesto internazionale, che dobbiamo comunque fronteggiare. Purtroppo possiamo farlo con misure immediate che non sono le misure strutturali che il Governo sta realizzando. Le misure strutturali richiedono infatti cinque o sei anni per dare i primi frutti e quindi la misura più veloce è logicamente il taglio delle accise, grazie al quale riusciamo a contenere i prezzi, che altrimenti sarebbero oggi abbondantemente sopra i 2,50 euro.

Sono state realizzate delle misure sia strutturali che non strutturali per quanto riguarda i carburanti. Anche l'eliminazione del bollo auto è una misura che logicamente non riesce a far fronte alla tempesta, alla crisi energetica in atto, ma è un piccolo ombrello che dà comunque sollievo alle famiglie che hanno un'auto. È sempre una tassa in meno che va a vantaggio delle famiglie.

Pensiamo ancora al taglio delle accise e agli aiuti agli autotrasportatori. Sono tutte misure che cercano di diminuire il prezzo dei combustibili, sul quale bisogna agire anche con dei controlli. È evidente infatti che quando il prezzo del petrolio aumenta, le stazioni di rifornimento adeguano i prezzi. In questi giorni ad esempio è calato, passando da oltre 100 dollari al valore WTI odierno di 89. Quando il prezzo del petrolio scende, è evidente che le stazioni di servizio lo adeguano in maniera molto più lenta.

In quel caso bisognerebbe agire magari con interventi di digitalizzazione, in modo da verificare chi se ne sta approfittando e chi magari specula dietro questi aumenti del costo delle materie prime.

Sulle misure strutturali il Governo ha fatto diverse cose: l'incremento della produzione nazionale sulle riserve dei carburanti italiani e il ritorno al nucleare. Sono tutte misure che chiederanno però diversi anni per dare i primi frutti.

Sulla transizione alle rinnovabili, se andate a vedere i dati sulla crescita, il boom delle rinnovabili in Italia nasce col secondo Governo Berlusconi, quando c'è un incremento esponenziale delle rinnovabili grazie al secondo conto energia, poi crollano dal 2014 col decreto-legge spalma incentivi di Renzi, che distrugge il mondo delle rinnovabili facendone fallire centinaia di migliaia fino al 2020.

Poi i dati piano piano iniziano a migliorare, con tassi più alti di crescita delle rinnovabili e interventi strutturali che si verificano dal 2022 ad oggi, nonostante molte Regioni - a guida centrodestra e centrosinistra - spesso blocchino le autorizzazioni.

È logico che bisogna tenere anche conto del rapporto deficit-PIL che si spera possa raggiungere il 3%, perché questo libererebbe l'Italia dalla procedura di infrazione e riusciremmo ad avere una trentina di miliardi in più da spendere per le famiglie. Quindi esultare per quello 0,1 significa esultare contro il nostro Paese, perché se riusciamo a raggiungere l'obiettivo del 3% avremo maggiori risorse per le famiglie.

Il fronte energia quindi non è facile da gestire perché, come ho detto, dipende da fattori straordinari ed esterni. Le misure strutturali sono state fatte, ma richiedono degli anni e le misure di taglio delle accise vengono fatte compatibilmente con il rapporto deficit-PIL per raggiungere questo obiettivo del 3%, che poi darebbe al nostro Paese la possibilità di liberare risorse uscendo dalla procedura di infrazione.

Veniamo a un altro argomento molto spinoso, che è quello dell'Ilva. Io apprezzo l'onestà intellettuale del senatore Calenda che ha detto tranquillamente che l'Ilva è stata distrutta durante i Governi di centrosinistra. L'ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi, è stata distrutta nel decennio dal 2010 al 2020. Oggi raccogliamo le macerie, di una situazione che è enormemente complessa perché c'è dentro la magistratura, ci sono dentro i sindacati, c'è dentro la popolazione, quindi le strade sono chiare, gli scenari sono quelli. Il primo è continuare, ripristinando l'area a caldo. Considerate che, nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato andasse a termine, la chiusura dell'area a caldo e una successiva riattivazione costerebbe allo Stato 860 milioni che potrebbero essere utilizzati per le bonifiche. Quindi capiamo anche i danni economici che possono fare alcune sentenze, perché andare a chiudere l'area a caldo significa che, se poi la dobbiamo riattivare, i nostri contribuenti dovranno pagare 860 milioni.

Inoltre, l'Ilva attuale non è quella di vent'anni fa. Sono stati coperti i parchi minerari, mentre prima le polveri giravano per la città, adesso sono state fatte le coperture anche per i nastri trasportatori, quindi delle opere di ambientalizzazione sono state fatte. Lo scenario è quello di tenere l'area a caldo, il che significa salvare i posti di lavoro e avere un impianto competitivo dal punto di vista economico, anche

se non rispetta la normativa degli ETS, la normativa europea per quanto riguarda le emissioni climalteranti, che come diceva anche con onestà intellettuale il senatore Renzi poi verranno prodotte in maniera molto più gravosa in India o in Cina; non è che poi l'acciaio non lo produce nessuno, non è che a livello di cambiamenti climatici risolviamo il problema. Spostiamo solo l'inquinamento globale da un Paese all'altro.

Un altro scenario è quello dell'acciaio *green*, quindi idrogeno verde, fonti rinnovabili, anche queste spesso ostacolate da diverse Regioni. Per lo scenario *green* bisogna investire almeno 15-20 miliardi sull'Ilva per fare comunque un acciaio che viene prodotto da sottoprodotti, con un costo di 250 euro in più a tonnellata che il mercato attuale fatica ad assorbire. Logicamente l'acciaio *green* taglia di tantissimo le risorse occupazionali, quindi se i sindacati vogliono l'acciaio *green*, devono dire però agli operai che vengono dimezzati. E poi, bisogna capire chi con l'acciaio *green* spenderebbe 250 euro di più a tonnellata per comprarlo. Questi sono i costi. Io vi dico i dati, poi smentitemi. Questi sono studi che ho letto.

Poi c'è una carenza di infrastrutture quali gli elettrolizzatori per fare l'idrogeno sulla scala dei gigawatt, che non abbiamo. Le rinnovabili non sono sufficienti, anche se sono auspicabili. Per esempio, si potrebbero fare parchi eolici nell'area portuale e si potrebbero incrementare gli investimenti.

È logico che serve uno scenario ibrido, un piano industriale che parta da una chiusura progressiva delle aree degli altiforni, per salvare l'occupazione e anche la produzione di un settore strategico.

Non siamo indipendenti dal punto di vista energetico, non siamo indipendenti dal punto di vista alimentare e, se rinunciamo all'acciaio, non saremo più indipendenti neanche dal punto di vista industriale e lo compreremo dall'estero. Serve sicuramente uno scenario di transizione, cercando di continuare con l'area a caldo, pensando anche - perché poi l'innovazione tecnologica ci darà una mano - a spegnere progressivamente l'area a caldo negli anni, abbattendo le emissioni, per implementare uno scenario realistico con nuove tecnologie che possa essere sicuramente più rispettoso dell'ambiente e completamente realizzato in Italia, salvando l'occupazione.

Questa è la situazione dell'Ilva. Se l'area a caldo verrà spenta, occorrerà trovare 860 milioni per riattivarla. Se vogliamo gli impianti *green*, dobbiamo anche dire dove troviamo i 15-20 miliardi per fare tali impianti e dove piazziamo un acciaio che costa 250 euro in più a tonnellata. È facile fare proclami e dichiarare spese improponibili, ma l'Italia ha tutti i vincoli europei, quindi deve rispettare anche i rapporti deficit-PIL e debito-PIL, quindi bisogna essere onesti dal punto di vista intellettuale, perché i problemi non si affrontano con i proclami o dando delle soluzioni che non sono assolutamente attuabili. Se si dice che si vuole l'acciaio *green*, occorre anche dire dove trovare 15-20 miliardi per l'acciaio *green*. Si parla degli extraprofitti, ma gli extraprofitti di ENI ed Enel sono comunque relativi ad aziende partecipate e statali; spesso si tratta di aziende dello Stato, quindi sono soldi che comunque rientrano nel bilancio dello Stato. Allora facciamo fallire o comunque depotenziamo grosse realtà italiane per trovare questi 15-20 miliardi? E per fare cosa? Un acciaio che comunque costa 250 euro in più a tonnellata.

Serve un piano misto che consenta una progressiva sostituzione nel tempo, un piano industriale di medio e lungo periodo che possa essere continuato da qualunque Governo; un piano serio che possa essere portato avanti - non come è stato fatto in passato - sia da un Governo di centrodestra che da un Governo di centrosinistra. Il problema dell'Italia è che ogni Governo che arriva smantella quello che ha fatto il Governo precedente, e questo crea un danno enorme per il nostro Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una delegazione del Parlamento ucraino

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione della Verkhovna Rada d'Ucraina, guidata dal vice presidente Oleksandr Korniyenko. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2036 (ore 10,48)

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi chiediamo al Governo di dire al Paese le cose come stanno. Ritirate questo provvedimento completamente inutile. (*Applausi*). Ritiratelo, perché è fuori contesto e non risolve nessuno dei due problemi oggi all'ordine

del giorno. State semplicemente comprando tempo, state tirando a campare in attesa delle prossime elezioni. Non c'è nessuna misura strutturale su due temi - il caro carburanti e il tema Ilva - che stanno affliggendo il Paese e in particolare una città, Taranto. Si presentano nuove misure che noi contestiamo perché sono temporanee e completamente inefficaci, perché non stanno andando a ridurre per nulla il prezzo del carburante. Sul tema Ilva continuiamo ancora a finanziare con altri 100 milioni - e sono gli ultimi, un vero e proprio bancomat di Stato - per non risolvere nulla: non abbiamo ancora un punto di arrivo e nessuna soluzione sul tavolo. Questi due provvedimenti inutili attestano il fallimento del Governo.

Partiamo dal carburante. Forse qualche numero può aiutare i cittadini che ci ascoltano a capire cosa state infliggendo al Paese: un pieno di 50 litri, prima dell'aumento dei prezzi, costava 83 euro circa; oggi lo stesso pieno di 50 litri costa 115 euro, 30 euro in più. Un lavoratore, un pendolare che consuma un pieno a settimana, ha un costo in più all'anno di 1.500 euro. Questi sono i dati che i cittadini valutano, ovvero un fallimento, 1.500 euro in più a famiglia all'anno. E voi, invece di risolvere questo problema che interessa le tasche degli italiani, cosa fate? Propaganda. Annunciate semplicemente una sospensione del bollo auto, che in media inciderà sulle tasche degli italiani circa 170-200 euro; per cui prendete 1.500 euro e restituite una briciola. Questi sono i calcoli. *(Applausi)*.

Ma il danno che state producendo al Paese non finisce alla pompa di benzina, perché sta aumentando di tutto. Infatti, nel momento in cui aumenta il gasolio, aumenta il trasporto delle merci, aumenta il costo per far funzionare il furgone dell'imprenditore o il trattore dell'agricoltore, aumentano i costi del pescatore, delle imprese e quell'aumento arriva allo scontrino della spesa. Sono questi i dati ultimi, di agosto 2026: un'inflazione che ha ripreso a correre (+3,3%), con prodotti energetici a un +17,1% e prodotti alimentari ad alta frequenza a un +4,3%. L'OCSE ci dice che nel primo trimestre 2026 i salari sono ancora fermi a -6,1%, con un potere di acquisto che attesta il fallimento della politica sul cuneo fiscale che avete perseguito in questi anni.

Ma il danno che state producendo al Paese non finisce qui. Da ultimo è dovuta intervenire la BCE con un aumento dei tassi, che renderanno ancora più onerosi i prestiti alle famiglie e alle imprese. Questo è il disastro economico.

C'è una logica che il Governo ha perseguito: la logica del rientro dal deficit, che non avete raggiunto. Noi siamo molto preoccupati di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo sulla tenuta dei conti pubblici. Se avete speso 200 miliardi di euro di PNRR (e mai nessun Governo ha avuto questa grande fortuna *(Applausi)*), se il debito pubblico è aumentato da quando voi siete al Governo di ben 400 miliardi - ben 400 miliardi! - e se avete fatto aumentare le entrate tributarie, per la pressione fiscale che è aumentata da quando voi siete al Governo dell'1,3%, di ben 9 miliardi solo nei primi sei mesi del 2026, con tutti questi soldi cosa avete fatto? *(Applausi)*.

Avete prodotto risultati disastrosi, con una crescita azzerata, con un'industria che da oltre trentasei mesi non riesce a correre, con i salari che hanno perso potere di acquisto, con le famiglie che si sono indebitate. A questo punto noi vi chiediamo di andare a casa, perché tocca a noi.

Andate a casa anche per il fallimento su Ilva, su cui c'è da scrivere un'enciclopedia piuttosto che un libro. Il primo responsabile è proprio l'ex ministro Calenda, che oggi ha difeso il suo operato, quando nel 2017 ha sottoscritto un contratto puntando su una produzione industriale a carbone, fallimentare sul piano economico. Sul piano economico, infatti, Ilva perde oltre 60 milioni al mese. Non era quella la strada. *(Applausi)*.

Calenda l'ha messa su un binario morto. Noi purtroppo, ahimè, non siamo riusciti ad annullare quel contratto, per una serie di vicissitudini, che l'Avvocatura dello Stato ha messo nero su bianco. Però la ciliegina sulla torta l'ha messa questo Governo, che è stato quattro anni al potere: quattro anni di nulla, un record negativo su Ilva. Potevate fare di tutto. Noi avevamo già tracciato un percorso, che avrebbe portato a una chiusura progressiva del carbone e dell'area a caldo.

Avevamo tracciato un percorso del futuro: quello dei forni elettrici a zero emissioni, perché dovevamo condizionare i forni elettrici a idrogeno verde con l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale, perché dovevamo scongiurare qualsiasi impatto negativo sull'ambiente. Ahimè, ancora oggi sento qui in Aula che il problema è industriale ed economico: state sbagliando prospettiva.

(Applausi). Avete sbagliato nuovamente il paradigma. Qui oggi il problema principale è sanitario e ambientale. Non avete letto le sentenze che si sono succedute: in Ilva ci sono 2.000 tonnellate di amianto che vanno prima di tutto rimosse. *(Applausi)*. Poi abbiamo le soglie degli inquinanti cancerogeni, abbiamo il dato INAIL fermo al 2024 che ci dice la mattanza umana che sta continuando: oltre 2.500 malattie professionali dei lavoratori che si ammalano, solo lavoratori diretti. Non consideriamo i lavoratori indiretti; di questi, 1.000 malattie tumorali e di questi 653 morti. Di questo la responsabilità è della politica e di questo la politica deve rispondere *(Applausi)* di fronte ai cittadini di Taranto e di fronte al Paese. Non deviate dal tema sanitario e ambientale.

Quindi, su Ilva dicevamo che abbiamo le idee molto chiare. Abbiamo depositato una mozione proprio recentemente, vi abbiamo sottoposto delle osservazioni e delle soluzioni: subito un accordo di programma, subito risorse per tutelare i lavoratori dell'indotto (2.500 lavoratori), ma non solo quelli: ci sono anche quei lavoratori licenziati, che sono in NASPI, la NASPI che sta scadendo e che dobbiamo preservare. Poi ci sono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e i lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS (Amministrazione straordinaria). Bene, serve tutelare questi lavoratori, serve garantire loro un reddito, servono prepensionamenti, servono tutele sull'amianto e serve l'incentivo all'esodo, perché questi lavoratori sono in gabbia da oltre 10 anni.

Vi diciamo anche cosa fare sulla città di Taranto: serve un piano di riconversione industriale serio, che affronti prima di tutto il tema ambientale e sanitario, quindi bonifiche. Bisogna bonificare perché quegli impianti non possono più continuare a funzionare. Lo dice apertamente la Corte d'appello di Milano: all'interno di quegli impianti c'è amianto che va rimosso. Questa è la priorità. *(Applausi)*. Se non affrontiamo questo tema, ci stiamo semplicemente prendendo in giro e stiamo prendendo in giro lavoratori, imprese dell'indotto e la città di Taranto che è vogliosa di voltare pagina, una pagina brutta del passato, e affrontare un futuro seriamente.

Servono 8 miliardi: se non abbiamo questi 8 miliardi, non possiamo fare nulla su quella città e su quel sito e non possiamo parlare di produzione industriale strategica del Paese. Se questo è un Paese serio che vuole salvare l'acciaio, la siderurgia italiana e la manifattura industriale, servono 8 miliardi. Se non ci sono questi 8 miliardi, è meglio che andiate a casa. *(Applausi)*.

Concludo dicendo, Presidente, innanzitutto che con questi due provvedimenti voi state semplicemente comprando tempo a carico dei cittadini italiani e dei cittadini di Taranto. Quindi, è il momento di andare a casa, ora tocca a noi, e a nome del MoVimento 5 Stelle esprimo parere contrario a questo provvedimento inutile. Ritiratelo. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dopo questo mirabile intervento il nostro risulta decisamente più facile. Partiamo da alcune considerazioni sull'Ilva e poi veniamo alle accise.

Ilva: continuiamo a essere orgogliosi del fatto che l'Italia è il secondo Paese manifatturiero d'Europa e per definizione per fare industria serve l'acciaio, ma l'Ilva senza forno a caldo ha futuro? Temiamo che la risposta sia semplicemente no.

Quindi, 10.000 lavoratori, più gli altri 5.000 dell'indotto, semplicemente rischiano il posto di lavoro. Sì, però si va verso la decarbonizzazione. Bene. Vediamo cosa sta facendo, però, il resto d'Europa. Prendiamo le principali acciaierie d'Europa. C'era l'Ilva una volta. Duisburg in Germania, +11 miliardi di tonnellate di acciaio: usa il carbone? Sì. Tata Steel, nei Paesi Bassi: usa il carbone? Sì. Dunkerque, in Francia: usa il carbone? Sì. Linz, in Austria: usa il carbone? Sì. Salzgitter, Germania: usa il carbone? Sì. Anche Gand in Belgio, Fos sur Mer in Francia e Bremen in Germania: usano il carbone? Sì.

Ma allora siamo così sicuri di essere i più furbi d'Europa? Mi direte che queste acciaierie hanno previsto un piano di decarbonizzazione. Sì, lo hanno previsto, ma alcune senza neanche dare un termine. Solo due danno un termine: Salzgitter al 2033 e Duisburg in Germania al 2045, però con un asterisco. Non elimina il carbone, ma va verso la neutralità ecologica e climatica. Quindi non elimina il carbone.

Posto che abbiamo capito che forse non siamo i più furbi, vi è un'altra considerazione da fare. Di

queste acciaierie, l'unica in Europa che ha veramente fatto investimenti per oltre un miliardo per mettere in totale sicurezza l'attuale ciclo con il carbone e il forno a caldo è l'Ilva. L'unica acciaieria in Europa che ha fatto gli investimenti per mettere in sicurezza e mettere a posto, dal punto di vista ambientale, una tecnologia che usano tutti, l'Ilva, noi la chiudiamo. Gli altri se ne fregano. Questo è un paradosso. È un brutto paradosso. (*Applausi*).

Cosa si fa con questo decreto? Si compra tempo? Sì. Speriamo che ci sia ancora il tempo per evitare il disastro totale. Le responsabilità politiche sull'Ilva di chi sono? Ahimè, sono diffuse e ci siamo dentro tutti. Quindi, nessuno si può tirare indietro. Però, ci sono forze politiche che hanno un livello di responsabilità maggiore. Forze politiche del campo largo, che propongono mirabolanti ideologie e soluzioni *green*. Ma siamo così sicuri che tali proposte abbiano portato ad una soluzione?

Faccio due esempi, per dire che non è proprio così. Ci sono 15.000 posti di lavoro a rischio: facciamo qualcosa di nuovo. Sembra un ragionamento logico. Diversifichiamo: perfetto. Ci sono dei matti che han tentato di farlo. Il gruppo Ferretti, leader mondiale nel settore degli yacht e nella cantieristica, ha pensato bene di fare un bell'investimento a Taranto: 200 milioni di euro, potenziali 200 addetti su 15.000 posti di lavoro a rischio. Attenzione ai numeri, perché poi la verità verrà a galla e, quando succederà il patatrà, ricordiamo i numeri.

Sì, 200 addetti sono solo un qualcosa su 15.000. Com'è finita? Dopo tre anni di ritardo da parte delle amministrazioni pubbliche locali nel dare permessi e risposte, i Ferretti sono scappati. Quindi, non va proprio così bene neanche sulla riconversione.

Tra l'altro, Taranto è un porto naturale. Per la cantieristica e per gli yacht è perfetto. Lo ricordo bene, perché me ne ero occupato quando ero al turismo. Non ci sono al Sud, tranne Napoli, grandi porti per i grandi yacht. Taranto sarebbe perfetto: quindi, almeno questo facciamolo. Mi rivolgo anche ai colleghi di maggioranza. Si può fare.

Altro esempio di ideologia e di dove l'ideologia porti drammaticamente a sbattere è il TAP. Cos'è il TAP? È il gasdotto che ci porta il gas a zero. Qui vale lo stesso discorso. Le stesse forze politiche che propongono mirabolanti ideologie e progetti *green* erano contrarissime al TAP e hanno fatto di tutto per bloccarlo.

Allora, facciamo due conti. Come saremmo messi senza TAP? Il TAP ci porta più di 10 miliardi di metri cubi di metano l'anno, il 16%. Allora immaginate solo per un attimo di essere qui, di aver dato ragione al campo largo e di non fare il TAP. Non avremmo avuto il 16% di metano, saltando semplicemente per aria. Le nostre aziende semplicemente sarebbero saltate per aria. (*Commenti*). Le bollette, già alte, sarebbero diventate totalmente insostenibili. Questo è quello che ci propone una certa ideologia; sostanzialmente l'irresponsabilità. Irresponsabilità e deindustrializzazione e, poi, i posti di lavoro da dove arrivano?

Veniamo velocemente alle accise. Le opposizioni propongono... (*Commenti*). No, non c'è problema, lasciate pure interrompere, tanto io vado avanti...

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, mi scusi.

Colleghi, per favore, stiamo facendo parlare tutti. Posso chiedere di lasciar parlare il senatore Garavaglia, come il senatore Garavaglia ha lasciato parlare voi? (*Applausi*).

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). La ringrazio, signor Presidente, ma l'educazione la insegnano in famiglia. (*Commenti*).

Sulle accise...

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, per favore. (*Commenti*). Senatrice Pirro, per favore. Grazie.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Sulle accise, l'opposizione, il mitico campo largo, ha costantemente proposto... (*Commenti*). Va bene, poi guadagno un po' di tempo, signor Presidente, non ne abbia a male.

Sulle accise il campo largo ha proposto insistentemente due cose: misura strutturale e misura mirata. Bene. Le accise mobili le abbiamo messe; peccato che esse non coprono l'intervento, coprono semmai un intervento di una settimana o due. Quindi non risolvono il problema, però ci sono.

Sullo strutturale e mirato, l'intervento sul bollo è strutturale ed è già stato detto dal Governo che verrà messo dal 2027, ma poi a decorrere. Quindi è strutturale. È altresì mirato, perché chi ha tipicamente le

macchine sotto gli 80 kilowatt? I neopatentati e chi non si vuole e può permettere una macchina più grande. Quindi è abbastanza ovvio che l'intervento è mirato. È stato molto banalizzando. Ma cosa sarà mai abolire il bollo? Su cosa incide il bollo? Ho fatto un conticino, un conto della serva. Ho preso due auto sotto gli 80 kilowatt, una Panda a benzina e diesel, una C3, una Citroen a benzina e diesel, per 15.000 chilometri l'anno. Cosa succede in questa semplice simulazione? La Panda a benzina in questa semplice simulazione avrebbe 16 centesimi al litro di sconto per sempre, che è molto di più dello zero attuale. Una Panda diesel avrebbe 33 centesimi di sconto al litro per sempre, che è molto di più di quello che è stato fatto finora.

Non banalizziamo allora le cose serie; è un intervento strutturale, è mirato ed è molto di più di quello che è stato finora. Certo, è mirato su alcune categorie.

Qualcuno dirà che comunque abbiamo fatto poco con le accise. È proprio vero? Anche qui ho fatto un conto, prendendo i dati da maggio a oggi. Bene, da maggio a oggi, la Francia ha messo per i carburanti mezzo miliardo (7 euro *pro capite*); la Germania ha messo 1,6 miliardi (19 euro *pro capite*); la Spagna ha messo 1,250 miliardi (25 euro *pro capite*); l'Italia ha messo 1,5 miliardi (25,5 euro *pro capite*). L'Italia cioè ha fatto poco, ma ha fatto di più di tutti.

Continuiamo, in conclusione, con serietà e concretezza a fare del nostro meglio e, nel fare del nostro meglio, teniamo i conti in ordine e abbiamo la disoccupazione al minimo. Qual è l'alternativa? Il campo largo, un bel reddito di cittadinanza globale; sì, ma poi chi lo paga? (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, devo ammettere che mi è sfuggita la dichiarazione di voto del presidente Garavaglia. (*Applausi*). Non l'ha dichiarato esplicitamente, ma parte del suo ragionare, soprattutto in merito all'Ilva, sembrava propendere per una forte perplessità del collega Garavaglia sul provvedimento che stiamo per votare.

In effetti, qualche settimana fa, all'evento di Bari, la presidente Meloni ha fatto un lungo elenco di piaghe bibliche che avrebbero afflitto il cammino glorioso e ridente di questo Governo: la crisi petrolifera, l'aumento dei prezzi del petrolio era tra questi, insieme e sullo stesso piano con la frana di Niscemi, con la crisi di Hormuz, con l'alluvione in Emilia-Romagna. Tutti eventi piantati lì da qualche forza oscura e complottista, volta a mettere in difficoltà il glorioso cammino riformatore di questo Governo. Senza fare i conti con il fatto che dietro ciascuno di questi eventi è possibile scorgere delle precise responsabilità politiche e poiché stiamo parlando dell'ennesimo decreto sulle accise, sulla disgrazia dell'aumento dei prezzi energetici - disgrazia soprattutto per i consumatori finali, per chi è più in difficoltà e per le nostre imprese - giova forse ogni tanto ricordare che la situazione in cui ci troviamo non è piovuta dal cielo insieme a un acquazzone estivo o autunnale, ma è frutto delle sconsiderate azioni del più grande alleato, fino a qualche mese fa indicato come guida per una sorta di Internazionale sovranista e che va sotto il nome di Donald Trump. (*Applausi*).

Quindi parliamo di conseguenze che, come sempre nel caso dei governi nazionalisti sovranisti e di destra, occhieggiano alle classi più in difficoltà, in realtà facendo pagare le conseguenze delle proprie azioni proprio a chi dicono di voler difendere. Nel nostro caso l'accumularsi degli aumenti dei prezzi del petrolio chiaramente ha pesato soprattutto su chi è più in difficoltà, chi si deve spostare tutti i giorni con la propria automobile. I prezzi si sono poi ripercossi su tutta la filiera agroalimentare, arrivando nei nostri supermercati. Il peso del prezzo dell'energia, strutturalmente più alto di altri Paesi europei, è stato pagato dalle nostre piccole e medie imprese più che da altri soggetti.

Le misure che sono state messe in campo fino ad oggi sono state costose. Il Servizio studi di Camera e Senato calcola che si tratta quasi di 3 miliardi di euro con il decreto-legge che stiamo oggi convertendo, finanziati con tagli lineari ai Ministeri; soprattutto i primi decreti sono stati particolarmente onerosi sulla sanità, sull'università e su altre voci sociali, con finte tasse sulle imprese energetiche. Ogni tanto il Governo, per far vedere che ha un afflato redistributivo, minaccia tasse sugli extraprofitto di imprese energetiche e di banche, tutte risolte come bolle di sapone, perché in realtà questa voce grossa dura lo spazio di un mattino, il tempo per far credere agli italiani - che non sono stupidi - che il Governo sa anche essere forte con i forti invece che soltanto con i deboli, come è

successo fino a questo momento. *(Applausi)*.

Poi che cosa succede? Gli extraprofiti delle banche sono stati presto accantonati, perché ci sono interessi nel Governo che vanno in un'altra direzione.

Gli extraprofiti delle imprese energetiche non sono altro che anticipi di tasse future, quindi si chiede: per favore, amici dell'energia, anticipatemi qualcosa di quello che già dovete, perché noi ne abbiamo bisogno per finanziare di pochi centesimi il taglio al diesel che va ai consumatori finali. Questo è il modo di coprire misure che sono tutt'altro che strutturali, che si ripetono di settimana in settimana e che evitano accuratamente di affrontare il tema cruciale di una revisione complessiva del sistema energetico del nostro Paese, ossia il tema delle fonti rinnovabili.

Ho dimenticato che siamo in attesa di convertire un decreto-legge in cui le questioni strutturali verranno sì affrontate, ma sapete come? Con un nuovo commissario alle trivelle. Questo è il Governo che ha istituito più commissari nella storia della Repubblica. *(Applausi)*. Per ogni problema c'è un commissario, quindi adesso avremo un commissario alle trivelle. Se mettiamo insieme gli emolumenti di tutti questi commissari, forse qualche centesimo di sconto in più sul diesel alla pompa magari riusciremo a metterlo insieme. *(Applausi)*. Non è però questa, evidentemente, l'idea che il Governo ha. Siamo in attesa di conoscere come e se la presidente Meloni vorrà spendere la flessibilità conquistata in Europa con i 14 miliardi sul tema dell'energia. Adesso è subentrato l'inaspettato incidente del non raggiungimento degli obiettivi per uscire in maniera anticipata dalla procedura di infrazione e la colpa ovviamente è dell'Istat: ogni volta che i dati non sono quelli desiderati e sperati dal Governo è sempre colpa di qualcun altro. Questo è il giro in cui l'Istituto di statistica ha responsabilità in parte dei fallimenti di questo Governo. Dare la colpa alle statistiche è tipico di tutti i regimi che hanno qualche sentore autoritario.

Non mi soffermerò a lungo sulla questione dell'Ilva, perché avremo da discutere e convertire anche nelle prossime settimane un altro decreto-legge su questo tema. Con i nostri emendamenti abbiamo provato a disegnare una strategia alternativa, un'agenda per Taranto, con tavoli permanenti di confronto con tutte le parti sociali e sistemi di sostegno alle imprese dell'indotto, alle uscite e ai prepensionamenti dei lavoratori. Una strategia che porteremo avanti anche negli altri veicoli normativi che tratteranno dello stesso tema. Mi viene solo da suggerire alla presidente Meloni che nel prossimo elenco di sciagure bibliche che hanno afflitto il Governo forse dovrebbe inserire anche il ministro Urso e il ministro Salvini *(Applausi)*, perché parte delle sfortune di questo Governo sono autoprocurate anche dai suoi esponenti. *(Applausi)*.

Chiaramente noi voteremo convintamente contro questo decreto-legge, in attesa di tempi migliori. Speriamo che nei prossimi decreti qualche accenno di risposta anche all'invito che la segretaria Schlein ha fatto al Governo sui temi dell'energia si possa finalmente intravedere. *(Applausi)*.

[ZULLO \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZULLO \(Fdl\)](#). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non mi attarderò ad illustrare quello che è scritto in questo decreto-legge, perché l'ha fatto egregiamente ed esaustivamente il collega Melchiorre. Utilizzerò il tempo a mia disposizione per discutere insieme a voi e fare delle riflessioni su quello che è emerso da questo dibattito. Citerò di volta in volta anche dei colleghi - per suo tramite, signor Presidente - comunque mantenendo il dovuto rispetto.

Si è parlato di provvedimenti di emergenza, che si susseguono l'uno dopo l'altro. Si è parlato di una mancanza di provvedimenti strutturali. È evidente che siamo in un'emergenza, ma in emergenza ci sta tutto il mondo. Chi è dentro il mondo capisce questo; chi, invece, è fuori dal mondo, evidentemente non lo vuole capire. Ci rendiamo conto che probabilmente siete fuori dal mondo. *(Applausi)*.

Si parla di interventi strutturali e si critica un intervento strutturale quale quello dell'abolizione del bollo. Parlando di interventi strutturali e dell'abolizione del bollo, si è parlato di un certo "Cetto La Qualunque". Vediamo allora gli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi dell'opposizione. Ci sono centinaia di emendamenti con i quali si vuole regalare prebende a tutti, tutti dichiarati improponibili e inammissibili perché in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, perché non avevano copertura di spesa. *(Applausi)*. Chi è allora Cetto La Qualunque? Cetto La Qualunque è

quello che vende prebende senza dire dove prende i soldi per coprire la spesa. Il Governo Meloni, con l'abolizione del bollo, ha avviato una misura strutturale con copertura di spesa. (*Applausi*). È segno di responsabilità. Voi presentate emendamenti senza copertura di spesa e dimostrate che da quella parte ci sono tanti Cetto La Qualunque.

Per suo tramite, Presidente, ricordo che il collega Turco ci chiedeva di ritirare questo provvedimento, che non serve a niente. Diceva che sull'Ilva servono 8 miliardi; diceva: andate a casa perché non avete gli 8 miliardi, arriveremo noi, avremo 8 miliardi e supereremo tutta quella che è stata la sciagura della città di Taranto. Noi il provvedimento potremmo anche ritirarlo, però prendiamo atto che il Gruppo 5 Stelle non vuole nessuna misura di aiuto per il rincaro del carburante. Abbiamo preso atto. Secondo voi questo provvedimento non si doveva fare. Noi, invece, diciamo che si doveva fare e abbiamo dato un sostegno in un momento molto particolare.

Veniamo all'Ilva. Il senatore Calenda ha fatto una cronistoria. Io l'ho vissuta da consigliere regionale. Ha detto che c'è stato un momento di espropriazione dell'Ilva ai Riva. Chi governava quella Regione era il presidente Vendola. Perché si è arrivati a questo? Perché si radicalizzava il discorso sulla tutela della salute e dell'ambiente, senza contemperarle con la tutela del lavoro e dell'occupazione. Si andava nelle piazze ad aizzare la gente contro l'Ilva, perché, con la cultura della morte, uccideva le persone. Però questo presidente Vendola, se da una parte aizzava le piazze contro l'Ilva, dall'altra parte dialogava con l'Ilva per capire come meglio indirizzare le indagini di monitoraggio ambientale e mantenere in attività l'Ilva. Questa è la verità di quel periodo, tant'è che c'è un processo in atto nel quale è imputato l'ex presidente Vendola e io gli auguro di dimostrare la sua innocenza.

Dopo il presidente Vendola arriva il Governo Renzi, con il ministro Calenda, che avvia una sua procedura di risoluzione della questione Ilva. Chi era l'oppositore di questa soluzione, proposta dal Governo Renzi e dal ministro Calenda? Il presidente della Regione Emiliano. Ma il presidente della Regione Emiliano era di centrodestra? No, era del PD, come Renzi e come Calenda. (*Applausi*).

Arriva il Governo Conte e dice nelle piazze che si deve ambientalizzare l'Ilva, che si deve fare un parco acquatico, che si deve fare un allevamento di cozze, che si deve chiudere, che si deve... tutto quello che è possibile. Dice che ci vuole l'acciaio *green*.

Che ci vuole l'acciaio *green* - udite udite - l'ha detto Garavaglia. Ci vuole l'acciaio *green*, ma facevano le barricate contro la TAP e fanno le barricate contro la nave rigassificatrice. Allora mi dite come si può fare l'acciaio *green* se non abbiamo il gas? Si presentano degli emendamenti che tendono a introdurre l'idrogeno, ma come fai l'idrogeno se non hai il gas? Da questa ipocrisia dovete venir fuori.

Oggi secondo quello che dice il collega Garavaglia - qui mi dispiace contraddirlo un po' - ci sono responsabilità di tutte le forze politiche. No, caro collega Garavaglia, il Gruppo Fratelli d'Italia non può essere accomunato alla responsabilità politica degli altri Gruppi, perché noi siamo arrivati nel 2022 e il primo impegno del ministro Urso è stato prendere in mano la questione Ilva per poter dare una soluzione. La soluzione era quella di non radicalizzare il confronto e fare in modo che ci fosse una contemperanza tra la tutela della salute dell'ambiente e la tutela dell'occupazione e del lavoro, perché sono tutti valori di rango costituzionale, e lo abbiamo fatto in un momento difficile. Quando si offende questo Governo dicendo "non siete stati all'altezza" o "non avete fatto niente", la domanda che vi pongo è: se questo Governo non è stato all'altezza e non ha fatto niente, mi dite a che altezza sono stati i Governi precedenti rispetto al Governo Meloni? Me lo dite?

Siamo arrivati a questo punto, a una situazione che abbiamo ereditato e che noi vogliamo portare fino in fondo. Si parla di misure su cui interverremo nuovamente. Certo, c'è una procedura di gara in atto e sta a noi mantenere una continuità produttiva per portare a compimento e a finalizzazione la procedura di vendita in atto per poter risolvere i problemi. Il senatore Turco, per suo tramite, signor Presidente, parlava delle malattie professionali. Le malattie professionali si contraggono nel tempo e se si sono manifestate nel tempo, quale responsabilità ha il Governo Meloni? È evidente che sono situazioni che vengono dal passato, però il senatore Turco si preoccupa presentando degli emendamenti che dicono "eliminiamo immediatamente l'amianto"; poi dice "istituiamo un fondo per la bonifica". Caro collega Turco, lei è stato uomo di governo nel Governo precedente e si ricorda ora di istituire un fondo o di rimuovere l'amianto? (*Applausi*). Allora, la finiamo con questa ipocrisia, per cui si va a Taranto ad

addossare responsabilità ad altri, senza capire quali sono state le vostre responsabilità, che sono gravi? (*Applausi*). La finiamo? Questo non è uno sport, è una questione di grande responsabilità, quella responsabilità che vi è mancata e vi manca qui, anche in questa sede, anche quest'oggi. (*Applausi*). C'è una domanda, infatti, che ci dobbiamo fare e a cui dobbiamo dare risposta: in questi anni, se non ci fosse stata la credibilità, la stabilità e l'autorevolezza internazionale del Governo Meloni, cosa sarebbe successo in questa nostra Italia, con la litigiosità di questo campo largo? Me lo dite? Io la risposta la do, per quello che mi compete: sarebbe stato un disastro. Ora invece, quello che vi vogliamo far notare è che siamo in dirittura d'arrivo.

Su questi provvedimenti diamo fiducia al Governo Meloni e siamo certi che, in una responsabilità e in un percorso di contemperanza tra tutela della salute, tutela dell'ambiente, tutela del lavoro e tutela dell'occupazione, si potrà trovare la quadra per poter risolvere i problemi, ma non con le vostre ipocrisie, non con la vostra demagogia, bensì con il senso di responsabilità che ci appartiene e che voi avete dimostrato di aver abbandonato.

Pertanto noi, come Gruppo Fratelli d'Italia, voteremo favorevolmente a questo provvedimento. E lo voteremo con grande decisione e con assoluta gratitudine per tutto il lavoro che il Governo sta facendo, a partire dal ministro Urso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto-legge in materia di imballaggi, passiamo all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1924) Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(1365) INIZIATIVA POPOLARE. - Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora

(*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)
(ore 11,30)

Approvazione del disegno di legge n. 1924

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1924, già approvato dalla Camera dei deputati, 1132 e 1365.

Ricordo che nella seduta del 16 settembre il relatore, senatore Rosso, ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, io intendo solo ringraziare quest'Assemblea e il Parlamento, nella sua interezza, per il lavoro svolto su questo provvedimento, per i cicli di audizione e per i dibattiti franchi su un tema che, chiaramente, polarizza anche l'opinione pubblica, ma che le istituzioni debbono affrontare con serietà, responsabilità e rigore scientifico.

Come è noto, negli ultimi anni il quadro internazionale è profondamente mutato. La volatilità dei mercati energetici, le tensioni geopolitiche, la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e gli obiettivi sempre più ambiziosi di decarbonizzazione hanno posto all'attenzione del Governo la necessità di garantire, allo stesso tempo, sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e accessibilità di costi per le famiglie e le imprese.

In questo contesto, il dibattito sul nucleare ha assunto una dimensione nuova rispetto al passato. Il provvedimento affronta una questione strategica per il nostro futuro, ossia il futuro che le nuove tecnologie nucleari possono svolgere nel percorso di transizione energetica e di rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti del nostro Paese.

Il Governo ritiene che l'Italia, in questo contesto geopolitico instabile e dalla forte competizione

internazionale, non possa restare ferma a guardare le evoluzioni che avvengono negli altri Paesi, che si avvalgono, tra l'altro, da sempre delle eccellenze italiane in questo settore. Si tratta di costruire, quindi, una strategia complessiva, nella quale tutte le tecnologie in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni e alla sicurezza del sistema possano essere analizzate e valutate con metodo, trasparenza e competenza.

Accanto alla dimensione energetica e ambientale, il provvedimento guarda anche alle opportunità di sviluppo economico e industriale per il nostro Paese. L'Italia dispone di un patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche e accademiche di assoluto rilievo internazionale. Università, centri di ricerca, imprese altamente specializzate e professionisti qualificati operano già in settori collegati alle tecnologie nucleari, alla fisica avanzata, ai materiali innovativi, alla sicurezza degli impianti, all'ingegneria energetica. Valorizzare questo patrimonio significa investire in ricerca e innovazione, investire in formazione delle competenze. Significa favorire la crescita delle filiere industriali ad alto contenuto tecnologico.

Infine, il Governo è consapevole che una materia come quella nucleare susciti opinioni diverse e sensibilità differenti. Proprio per questo motivo, ritiene indispensabile che il confronto pubblico si sviluppi sulla base di informazioni corrette, dati scientifici verificabili e analisi tecniche approfondite. Trasparenza, partecipazione e dialogo con le comunità locali costituiscono condizioni essenziali per costruire un percorso credibile e condiviso.

Le scelte che riguardano il futuro energetico del nostro Paese non possono prescindere da un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, fondato sulla chiarezza delle informazioni e sulla responsabilità delle decisioni.

L'obiettivo finale, colleghi senatori, rimane quello di garantire alle future generazioni un sistema energetico sicuro, sostenibile, competitivo e in grado di sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'Italia.

Ringrazio i senatori favorevoli e quelli contrari. Ringrazio per il serio dibattito e naturalmente auspico l'approvazione del provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1924, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sui quali sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati all'articolo 1.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno ad eccezione degli ordini del giorno G1.100 e G1.101, a firma della senatrice Fregolent, sui quali il Governo propone una riformulazione.

PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

In merito all'ordine del giorno G1.100, si propone la seguente riformulazione: impegna il Governo nell'ambito dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile ad assicurare forme di consultazione del pubblico e, in particolare, di coloro che risiedono nei territori interessati dall'installazione degli impianti medesimi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.101, si propone la seguente riformulazione: impegna il Governo nell'esercizio della delega a valutare, qualora si ritenga di prevedere l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, l'opportunità di valorizzare e preservare il patrimonio di competenze tecniche e regolatorie già maturato presso l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare ed i soggetti pubblici attualmente operanti nel settore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

LOREFICE (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1924, 1132 e 1365

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «*Sopprimere l'articolo.*».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.4.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, insisto per l'accoglimento di questo emendamento che prevede semplicemente che ogni decisione venga assunta previa valutazione comparativa degli effetti economici, ambientali e in termini di sicurezza energetica rispetto agli scenari alternativi di decarbonizzazione fondati sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tenendo conto anche dei tempi necessari al conseguimento dei relativi benefici energetici ambientali.

Questa deve essere una decisione ponderata e la ponderazione non può che essere il risultato della comparazione con soluzioni alternative che dovessero manifestarsi più vantaggiose rispetto alla prima scelta e, quindi, oculatezza, precauzione, prevenzione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.12 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.14 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IRTO (PD-IDP). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento prevede l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, con un'autonomia finanziaria e con i costi a carico degli operatori, quindi non dello Stato.

Ora, io comprendo che questo disegno di legge ci viene raccontato come il ritorno del nucleare in Italia. Segnalo che con questo disegno di legge non torna il nucleare in Italia: è una delega in bianco al Governo. Ma, qualora ci fosse la possibilità di tornare al nucleare, io chiedo ai colleghi: non sarebbe il caso di avere un organismo autonomo e indipendente sulla sicurezza del nucleare? *(Applausi)*.

Non è un qualcosa di scontato. Addirittura viene considerato inammissibile un emendamento che dovrebbe prevedere l'istituzione di un organismo, peraltro con oneri non a carico dello Stato, per tutelare la sicurezza dell'eventuale nucleare.

Ora, io capisco che sta solo nei sogni del Governo e del Ministro il nucleare, e che non ci sarà, però sarebbe una norma di buonsenso, per cui chiedo ai colleghi di votare a favore di questo emendamento.

(Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

FREGOLENT (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, chiedo al Ministro, che ha ringraziato chi voterà in modo favorevole e chi voterà contrario - e spero che ringrazi anche chi si asterrà, ma questo è un piccolo dettaglio - di rivalutare l'emendamento 1.17.

Capisco che lei, signor Ministro, dica che, visto che si fa riferimento al nucleare sostenibile europeo, c'è già un'individuazione di che cos'è il nucleare sostenibile europeo e quali sono le tecnologie. Appunto per questo vorrei che fosse approvato tale emendamento. Questa tecnologia - non posso fare il nome della società che la produce, anche se dico che è nata a Torino - è innovativa e, pertanto, in questo momento non è inserita nell'elenco delle tecnologie conosciute della fusione e della fissione, utilizzando detta tecnologia i rifiuti nucleari. Lei, Ministro, conosce l'azienda che - ripeto - è nata a Torino, anche se purtroppo, visto che il nucleare in questo Paese non c'è, sta facendo affari - e meno male - in Francia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. E sa benissimo che probabilmente ci risolverà il problema dei fusti di Saluggia - ricordiamo l'alluvione del 2000 - visto che Sogin non li ha ancora cementificati al 2026. Probabilmente farà quelle cose che eviteranno, ad esempio, il sito unico nucleare di cui non c'è traccia in questo provvedimento.

Pertanto, visto che non è inserito, essendo una sperimentazione, in quell'elenco europeo a cui lei fa riferimento, rivaluterei l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.20 e 1.21 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole: «*la seguente*».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.26.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'ordine del giorno G1.1 ha ricevuto il parere contrario del Governo. Chiedo ai presentatori se chiedono la votazione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.2.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno G1.2, che chiede, prima di assumere qualsiasi decisione nell'ambito della creazione di impianti a energia nucleare, di aver realizzato il deposito unico nazionale, con adeguati standard di sicurezza, ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi già presenti nel nostro Paese e quelli attualmente stoccati all'estero.

È chiaro che, prima di crearci un ulteriore problema o di aggravarlo, dobbiamo aver individuato la soluzione per il problema preesistente, che ancora non siamo riusciti a risolvere. Mi sembra il minimo presentare la soluzione al problema vecchio prima di imbarcarci in un problema nuovo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.7.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, questo ordine del giorno interviene con la raccomandazione di utilizzare tutte le precauzioni e la prevenzione possibile e immaginabile, in quanto prende in considerazione il contesto geopolitico attuale, che vede il nostro mondo attraversato da diversi episodi bellici e guerre. Pertanto, di fronte alla ipotetica presenza di reattori nucleari (penso agli *small modular*

reactor), numerosi e distribuiti sul nostro territorio nazionale, non possiamo far finta di non capire che essi potrebbero costituire dei potenziali obiettivi bellici o di terrorismo.

Con l'ordine del giorno G1.7 si chiede che, nell'esercizio della delega, si tengano in considerazione il mutato contesto internazionale e i profili di rischio che potrebbero interessare queste infrastrutture sensibili, procedendo a una revisione sostanziale di tutte le disposizioni del provvedimento. Direi che la tutela della sicurezza degli abitanti del nostro Paese sia una priorità. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G1.7, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100 (testo 2).

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, intervengo su entrambi gli ordini del giorno a mia firma. Ringrazio innanzitutto il Ministro per averli accolti.

L'ordine del giorno G1.100 parla di dibattito pubblico. Sarebbe necessario fare come si fa in Francia: prima delle grandi opere, si avvia una partecipazione pubblica in cui si spiega dove si vuole portare il Paese. Si fanno tutte le modifiche prima che parta il cantiere e poi si raggiunge l'obiettivo. La TAV in trent'anni qualcosa dovrebbe aver insegnato. Visto che entrambi siamo piemontesi, ci ha insegnato qualcosa e, quindi, la ringrazio per aver accolto l'ordine del giorno G1.100. *(Applausi)*.

L'ordine del giorno G1.101, altrettanto importante, assegna un ruolo all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). La mia preoccupazione, Ministro, è che, visto che si parla di una generica agenzia, questa fosse data ad altri. Faccio un nome: ARERA, per esempio, che in questi anni non ha saputo tutelare le nostre bollette, figuriamoci se riesce a controllare il nucleare.

ISIN deve essere rafforzato, così com'è non è sufficiente, ma è un buon inizio. Il fatto che abbia accolto questo ordine del giorno non vuol dire che è inserito nella legge delega. Ma, visto che preparerà lei e non altri i decreti delegati, sono convinta che lo inserirà dentro. *(Applausi)*.

[SENSI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.100 (testo 2), se me lo consente la senatrice Fregolent.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSSO](#), relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PICHETTO FRATIN](#), ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «l'articolo.».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.3.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, ribadisco e richiamo il concetto già espresso in relazione all'opportunità, anzi direi alla necessità che qualsiasi scelta sia assunta solo previa la valutazione comparativa con diverse opzioni di decarbonizzazione, tenendo conto delle relative tempistiche di attuazione e degli impatti economici, ambientali e sociali. Prima di assumere una decisione che si compari con decisioni alternative possibili, se fossero migliori, ci dovrebbe essere uno stop.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, secondo il principio di precauzione il programma nazionale dovrebbe essere adottato previa valutazione di un altro elemento: la dipendenza da Stati esteri circa l'approvvigionamento della materia prima, perché potrebbe causare dei rapporti internazionali non auspicabili, come quelli che già stiamo sperimentando di questi tempi a proposito del petrolio o del gas.

Quindi, è una valutazione che dovrebbe necessariamente essere fatta se vogliamo assumere decisioni consapevoli e utili.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.11 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.13 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

s

[IRTO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'emendamento 2.14 prova a rendere protagonista il Parlamento, considerando che in questo disegno di legge, sostanzialmente, il Parlamento è totalmente escluso da qualunque verifica e decisione sul tema del nucleare. Sostanzialmente, è una delega in bianco al Governo.

Noi prevediamo, con questo emendamento, di introdurre l'obbligo di trasmissione alle Camere dello schema di programma nazionale della disciplina di monitoraggio, per avere un parere delle Commissioni competenti per materia e profili finanziari. Se mettiamo in fila le questioni, vediamo come il provvedimento non abbia previsto il dibattito pubblico e si pensa di risolvere il problema attraverso un ordine del giorno. Il che è comunque una cosa positiva, ma non risolve il problema, in quanto il dibattito pubblico dovrebbe essere un obbligo per le grandi opere e per i grandi interventi dello Stato sul territorio.

Piccola parentesi: il Governo non lo ha fatto per un'opera gigantesca, in termini finanziari, un'opera che non c'è, e mi riferisco al Ponte sullo Stretto. Figuriamoci, dunque, sull'ipotetico nucleare. Quindi,

manca il dibattito pubblico, ma almeno rendiamo protagonista il Parlamento.

Proviamo a chiedere, anno per anno, al Parlamento e alle Commissioni competenti di esprimersi su quello che reputano essere il futuro energetico di questo Paese. In una democrazia parlamentare, un emendamento di siffatto tipo, che non va a cambiare gli equilibri di un provvedimento, peraltro debolissimo, è qualcosa che tutto il Parlamento potrebbe votare. *(Applausi)*.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.18 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

Verifica del numero legale

IRTO (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1924, 1132 e 1365

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole: «*lettere f*»).

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.21.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento, come già un emendamento precedente, che non ho fatto in tempo ad illustrare né a fare la dichiarazione di voto, suggerisce che, nella denegata, non auspicata e fortemente contrastata ipotesi in cui si pervenisse all'implementazione del nucleare, a proposito della localizzazione degli impianti si metta nero su bianco il fatto che si debba privilegiare il riutilizzo di aree già compromesse o interessate da attività industriali dismesse, evitando impermeabilizzazione di nuovo suolo.

Noi sappiamo che, dall'agosto del 2024, è entrato nel nostro ordinamento il Regolamento sul ripristino della natura.

Tale Regolamento, cogente e direttamente applicabile, impone a tutti gli Stati membri che si devono adeguare il fatto che, entro il 2030, venga ripristinato e recuperato alla natura il 20% dei suoli degradati.

Se noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo fare in modo che qualsiasi legislazione venga attuata lo tenga in considerazione e, quindi, gli insediamenti nucleari andrebbero comunque a incidere sugli ecosistemi e dovrebbero essere localizzati in via prioritaria in aree dismesse o comunque in aree che non peggiorino lo stato delle superfici naturali disponibili e, quindi, in aree già degradate.

Direi che, se vogliamo provare a essere coerenti e ad armonizzare la nostra legislazione, dovendo tenere presente in ogni atto il Regolamento sul ripristino della natura, anche in questo caso dovremmo prendere in considerazione che gli eventuali centri nucleari insistano su aree già degradate senza peggiorare la situazione.

Invito quindi il Governo, i relatori e la maggioranza a prendere in considerazione l'opzione di mettere nero su bianco che in via prioritaria gli impianti debbano essere localizzati in aree già degradate senza impermeabilizzare o degradare nuovo suolo prezioso per gli ecosistemi che - come sappiamo - incidono sul benessere, sulla salute e sulla vita di tutti noi. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, l'emendamento 2.23 è un tentativo per far ritornare quella tecnologia sperimentale di cui parlavo prima, discutendo dell'articolo 1. Effettivamente in Francia e in Gran Bretagna - quest'ultima non fa più parte dell'Unione europea, purtroppo, ma la Francia ne fa parte - si stanno sperimentando nuove centrali nucleari dove viene utilizzato piombo fuso insieme ai rifiuti radioattivi come fonte di energia, senza quindi dover creare e prendere nuovo materiale per la produzione dell'energia nucleare.

Chiedo pertanto una riflessione sugli emendamenti 2.23 e 2.24 al fine di far rientrare anche la tecnologia all'azienda torinese nella produzione attuale dell'energia nucleare.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.27 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

Verifica del numero legale

[LOREFICE](#) (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 12,28.

(La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 12,28).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [1924](#) , [1132](#) e [1365](#) (ore 12,28)

Presidenza del presidente LA RUSSA

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.32 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.34 e 2.35 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.37, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.39 a 2.43 sono improcedibili.

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, mi sorprende l'improcedibilità dell'emendamento 2.39, posto che nell'articolo 1 è stato approvato un mio ordine del giorno, con modifiche, che tratta lo stesso argomento. Quindi delle due l'una: o l'ordine del giorno è un'illusione e il Governo mi vuole dire che non ha nessuna intenzione di prenderlo seriamente in considerazione, o il 2.39 non può essere considerato improcedibile. Ci può essere un parere contrario, perché c'è già stato l'ordine del giorno o perché oneroso, ma il fatto che sia dichiarato improcedibile mi sembra un nonsenso rispetto all'ordine del giorno che è stato approvato.

[PRESIDENTE](#). Capisco il suo ragionamento, ma non c'è un vaglio della Commissione sugli ordini del giorno, mentre c'è sugli emendamenti. Questo può determinare una diversità di valutazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,31)

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 2.45 a 2.49 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.51 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.58 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo per fare alcune considerazioni relativamente alle parole del Ministro in fase di replica. Approfitto della dichiarazione di voto sull'articolo 2 per fare un ragionamento rispetto a tutto il provvedimento.

Il Ministro, con la sua solita eleganza e pacatezza, ha espresso alcune opinioni, anche condivisibili. Ha detto che è consapevole che il tema sia divisivo e che è normale che ci sia un dibattito e che questo dibattito in quest'Aula c'è stato. Io condivido questa analisi e credo che sia sbagliata la polarizzazione tra chi è favorevole e chi dice no in senso assoluto all'energia nucleare. Ricordo che l'energia del sole nasce da un processo nucleare, quindi dire no *tout-court* al nucleare è sbagliato. Credo, però, che sia altrettanto sbagliato l'approccio di questo provvedimento, quando leggo, al comma 1 dell'articolo 1, che la finalità della norma è anche quella del conseguimento «della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali». Posto che la volontà del Governo, anche platealmente esplicitata in tanti interventi, dal Presidente del Consiglio ai Vice Presidenti del Consiglio, è quella di spingersi verso il nucleare di quarta generazione, gli *small modular reactor*, faccio presente che quella è una tecnologia che, oltre a non essere ancora disponibile, non garantisce al momento il raggiungimento di questo fine.

Si fa riferimento alle cosiddette aree del trilemma energetico. Oggi forse è un quadrilemma, neanche un trilemma: l'energia deve garantire sicurezza, economicità, sostenibilità (che è il trilemma storico dell'energia), a cui si aggiunge il tema dell'indipendenza.

Il nucleare è sicuro? Per come si legge la sicurezza in relazione agli approvvigionamenti dell'energia, sì, è sicuro, perché per sicurezza non si intende la pericolosità, ma la garanzia di energia disponibile in modo continuato e programmabile. È molto più sicuro, dal punto di vista energetico, il nucleare della fonte rinnovabile, perché la fonte rinnovabile non è programmabile, se non attraverso i sistemi di accumulo.

Ma sul tema dell'economicità, i dati che abbiamo oggi rispetto ai costi attesi per gli *small modular reactor* e, in generale, per la quarta generazione sono più alti di quasi tutte le altre tecnologie di produzione di energia disponibili.

Sul tema della sostenibilità, è chiaro che se mi rifaccio al principio europeo DNSH (*do no significant harm*), ossia di non arrecare eccessivo danno all'ambiente, allora il nucleare è sostenibile. Ma il concetto di sostenibilità è un po' più ampio, è quello di lasciare intoccate le risorse naturali per le generazioni future e si riferisce a una tecnologia che, dalla trasformazione, non intacca la quantità di risorsa disponibile, quindi il nucleare non è sostenibile.

C'è poi il tema dell'indipendenza, che citava prima la collega Sironi. Ricordo che il 40% delle centrali di arricchimento dell'uranio è in Russia e che gli altri Paesi che hanno disponibilità di materia prima e di centrali di arricchimento sono il Kazakistan, l'Uzbekistan, in parte il Canada e l'Australia, ma sono comunque Paesi che non sono l'Italia. Quindi sull'indipendenza, la quarta gamba del quadrilemma energetico, non ci siamo, perché non saremmo indipendenti dal punto di vista energetico; avremmo comunque la necessità di importare da altri Paesi (dalla Russia, dall'Uzbekistan, dal Kazakistan, dalla Namibia, dall'Australia o dal Canada) la materia prima che ci servirà per alimentare le centrali.

Signor Ministro, su temi come questo non dico che la politica dovrebbe fare un passo indietro e ascoltare i razionali, però quantomeno dovrebbe contribuire con i razionali al dibattito politico.

È un provvedimento che inizia dicendo "facciamo questo per garantire la sicurezza, l'economicità, l'indipendenza del sistema elettrico": credo che sia profondamente inquinante del dibattito, perché non è così.

Io ho avuto la fortuna - come sa - di servire il mio Paese anche in un ruolo importante, quello del Ministro dello sviluppo economico, ruolo in cui ho finanziato la ricerca sul nucleare, perché credo nell'innovazione, credo nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie e sarebbe sbagliato fermarci a prescindere soltanto per una posizione ideologica, ma credo che oggi queste tecnologie ancora non siano mature e impostare il dibattito pubblico dicendo ai cittadini "guardate che noi adesso vi garantiremo, grazie al ritorno del nucleare, energia a basso costo, sicura e saremo indipendenti dagli altri Paesi" sia sbagliato. Non è così.

La scelta politica può portarci comunque - e lo sta facendo con questa maggioranza - ad approvare un testo e andare in quella direzione, ma la finalità non sarà quella e non raggiungeremo quegli obiettivi che potremmo raggiungere investendo immediatamente invece risorse su altre tipologie di produzione di energia elettrica. *(Applausi)*.

[CRISANTI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signora Presidente, volevo anche riprendere il concetto espresso dal senatore Patuanelli a proposito dell'indipendenza energetica. Se noi vediamo quali sono le riserve di uranio attuali al mondo censite, sono circa 6,7 milioni di tonnellate. Se calcoliamo qual è il consumo annuo di uranio alla situazione attuale sono circa 68.000 tonnellate, il che significa che abbiamo una prospettiva di utilizzo di circa 70 anni. Se adesso invece calcoliamo quale sono le prospettive di utilizzo del petrolio sono circa 55 anni, quindi non c'è alcuna differenza, cioè è totalmente ingiustificato passare al nucleare sulla base di queste considerazioni, tanto più che non avete nemmeno preso in considerazione la possibilità di investire in ricerca in generatori di nuova generazione, come quelli a piombo che permettono l'utilizzazione dell'uranio-238 invece che 235, che ha un'abbondanza di 100 volte superiore, che ci darebbe una prospettiva stimata di utilizzo di 6.000 anni.

Quindi, penso che questo provvedimento che avete fatto è completamente destituito di basi scientifiche e aumenta il rischio ambientale, non dà alcun vantaggio all'Italia e allo stesso tempo non assicura nessuna indipendenza energetica, né a breve, né a lungo tempo, perché ci vorranno 10-15 anni per mettere queste centrali in funzione. Tra 10-15 anni la prospettiva di utilizzo dell'uranio-235 alle quantità e ai consumi attuali sarà di 45 anni. Noi stiamo praticamente investendo quantità di risorse gigantesche, mobilitando tecnologie e menti per una tecnologia che è destinata a sparire. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signora Presidente, signor Ministro, faccio i complimenti al collega Patuanelli per la sua dichiarazione di voto, che ha individuato i limiti di questo provvedimento che portano noi a un voto di astensione, mentre nel loro caso danno la stura - come si dice dalle nostre parti - a un voto contrario.

Mi stupisce che gli emendamenti sulla possibilità di ampliare le ricerche e considerarle all'interno del nucleare già sperimentato abbiano avuto parere negativo, perché se il merito di poter riutilizzare le scorie radioattive già presenti nel mondo è individuato non più come elemento sperimentale, ma da inserire nella procedura riconosciuta, cosa che il nucleare sostenibile di derivazione europea ovviamente non individua, è un autogol che ci facciamo come Paese, perché la tecnologia è italiana, le scorie le abbiamo nel nostro Paese. Le abbiamo date alla Francia e alla Gran Bretagna perché non abbiamo fatto il sito unico dei rifiuti e quelle dovrebbero tornarci indietro.

Quindi, quando avete dato i pareri negativi, secondo me vi siete troppo innamorati di un testo generico. Io mi rendo conto perché l'avete fatto: perché non tutti all'interno della maggioranza sono favorevoli, altrimenti non avreste impiegato quattro anni per una legge delega; non quattro anni per un provvedimento che fa costruire un reattore nucleare, ma quattro anni per una legge delega. *(Applausi)*.

Anche quanto alla giustificazione che mi ha dato prima il Presidente, su un emendamento che veniva considerato non procedibile, dove si parla dell'agenzia su cui lei mi ha dato il parere nell'ordine del

giorno, come a dire che l'ordine del giorno ha una sua strategia e un emendamento ne ha un altro, in realtà, il contenuto dell'ordine del giorno, che lei ha riformulato e la cui riformulazione ho accettato, è lo stesso dell'emendamento.

Questo provvedimento, insomma, rischia di sembrare un provvedimento dove si voglia creare l'ennesima agenzia dove mettere gli amici, più che le persone competenti. Noi abbiamo chiesto che questa agenzia avesse l'indipendenza economica, perché, come diceva mia madre, indipendenza economica vuol dire indipendenza psicologica. Solo quando uno è veramente indipendente, infatti, dà un giudizio su quello che la ricerca dà come sperimentazione in maniera molto più libera che nel caso dipenda da un Ministero, qualunque Ministro ci sia e qualunque Presidente del Consiglio ci sia.

Tutti abbiamo avuto ruoli in questo Paese e sappiamo come vanno le cose. Quindi, non è che io non sono serena perché c'è un Governo che non mi appartiene, ma perché preferirei un organo indipendente, e che resti tale soprattutto quando sono io a governare. Io, infatti, vorrei che un giudizio fosse dato in maniera trasparente quando sono io a dover dare le risorse e non che mi dicessero di sì per far piacere a me, perché sono la migliore, ma anche quando ci sono persone non così eccellenti.

Io ho sempre il dubbio, infatti, che quando un'autorità viene finanziata per intero dal Governo e deve fare la felicità del Governo, non sia completamente indipendente. Per questo, deve essere considerata un'autorità come tutte le altre, con quell'indipendenza che garantirebbe un dibattito, che, come giustamente diceva il collega Patuanelli, non dovrebbe essere così diviso tra i no e sì a oltranza. Se ci fossero dei ponti di comunicazione, infatti, non sarebbe così nettamente diviso.

Questo è quello che non serve a questo Paese, perché questo Paese ha paura delle opere e lei lo sa benissimo. Se, però, si parte col piede sbagliato, non solo non si farà neanche una centrale nucleare, ma neanche un esperimento di centrale nucleare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.3.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 3.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, esprimo chiaramente il mio voto favorevole ed invito la maggioranza ad associarsi. Con l'emendamento 3.9 chiediamo che nel perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli interventi si tenga conto degli impatti derivanti dall'intero ciclo di vita degli impianti, compresi la costruzione, l'esercizio, la disattivazione, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Non ci si può focalizzare solo sull'implementazione, ma si deve tener conto dell'insieme delle ripercussioni e delle implicazioni dell'intervento.

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, all'articolo 3 sono previste varie attività su cui discutere. Lo faremo poi in dichiarazione di voto, ma diventa fondamentale dire quanto segue. Noi abbiamo sentito usare molto spesso le definizioni; gli SMR (*Small modular reactors*), gli AMR (*Advanced modular reactors*), però in realtà confondiamo spesso la tecnologia di utilizzo o di costruzione con la tecnologia di avanzamento dei reattori nucleari.

In questo caso ho proposto nell'emendamento di definire che tutti gli impianti di cui si va a discutere siano impianti di quarta generazione. Presidente, è capitato anche quest'estate e attualmente anche per gli *Small modular reactor*, che si utilizzi la tecnologia di terza generazione o di terza generazione plus, cioè quella che utilizza ancora l'acqua leggera vaporizzata per poter raffreddare gli impianti. Abbiamo visto cosa è successo con estati molto calde e con il cambiamento climatico in atto, in che modo sono state spente le centrali in Francia, così come in Australia, dove è stata addirittura sospesa la costruzione di un impianto nucleare proprio a causa dell'utilizzo dell'acqua. E allora ecco che una risorsa è diventata rara.

Chiedo allora che tutto ciò che viene inserito all'interno dell'articolo 3 faccia riferimento agli impianti di quarta generazione. Chiedo di votare questo emendamento utilizzando il buon senso, altrimenti ci nascondiamo dietro un voto.

Dichiaro naturalmente il voto favorevole su questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento vogliamo introdurre un altro punto per individuare le prescrizioni, definendo i criteri tecnici e le modalità per l'individuazione nel territorio nazionale delle aree idonee alla localizzazione in linea con le migliori pratiche internazionali, in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, perché ogni territorio ha le sue caratteristiche, abbiamo sul nostro territorio nazionale delle aree che sono già fortemente penalizzate a livello di rischio per la salute delle persone, collegate a potenziali fonti emissive inquinanti. Quindi, si chiede che venga previsto anche questo criterio nell'ambito della localizzazione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.26 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, di nuovo chiediamo come ulteriore prescrizione l'inclusione della valutazione dell'impatto sanitario, perché non possiamo parlare semplicemente di impatto ambientale, dobbiamo prendere in considerazione anche l'impatto sulla salute delle persone. È una valutazione dovuta nell'interesse di tutti gli italiani.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole: «*lettere g*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.32 e 3.33.

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.35 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.36, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 3.37, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.38, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.39, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.44, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, considerato i costi connessi alla realizzazione, all'esercizio, alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi del combustibile nucleare esaurito, al ripristino ambientale nonché gli eventuali extracosti derivanti da ritardi imprevisti, si chiede che vengano previste delle garanzie finanziarie integralmente a carico del soggetto abilitato. Mettiamo subito in chiaro chi deve pagare cosa; diversamente rimarremo nell'incertezza.

Mi ricollego anche al successivo emendamento 3.48, che chiede che venga assicurata la tracciabilità e la trasparenza delle risorse destinate alla copertura dei costi di cui all'emendamento 3.46. È importante chiarire subito chi sia il responsabile, a chi devono essere sottoposti questi costi, per evitare di dover affrontare in futuro situazioni difficili da risolvere senza un riferimento normativo certo e chiaro.

Auspico dunque la revisione e un cambio di indirizzo rispetto al parere espresso su questi due emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, nell'ambito della previsione del contenimento degli impatti complessivi sui territori, chiediamo che venga espressamente ricompreso l'impatto sulla disponibilità della risorsa idrica necessaria al raffreddamento degli impianti, nonché in relazione agli effetti sui cambiamenti climatici. Il collega Nave ha già egregiamente rappresentato quello che sta accadendo in altri Paesi dove sono già in essere queste centrali: si verificano degli spegnimenti per carenza della risorsa idrica. Mi sembra pertanto importante e fondamentale fare questa considerazione e aggiungo che eventuali soluzioni alternative di raffreddamento non sarebbero comunque meno impattanti nel momento in cui prevedono l'utilizzo di sostanze che vanno a distruggere la nostra riserva idrica inquinandola con elementi PFAS.

Questo punto è - secondo me - dirimente. Non possiamo distruggere una risorsa idrica essenziale, toglierla alla disponibilità delle persone, per alimentare peraltro un sistema che ha tante altre difficoltà.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.53, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Metto ai voti l'emendamento 3.54, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.56, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.57, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.58, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.59, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.60.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, è noto che questo tipo di impianti non sia privo ed esente da rischi e pericoli in caso di incidente. Con questo emendamento chiediamo che i cittadini siano resi edotti, con un'apposita campagna informativa, su come gestire i momenti immediatamente successivi al verificarsi dell'incidente e in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Già prima ho spiegato che questi impianti possono

essere degli obiettivi sensibili dal punto di vista militare e terroristico. Prevedere quantomeno che i cittadini sappiano come comportarsi nell'emergenza e in attesa dei soccorsi mi sembra il minimo indispensabile. Sono un po' stupita dal fatto che questo emendamento non accolga il favore dei relatori e del Governo, perché quantomeno mettiamo i cittadini nella condizione di sapere come difendersi, se difendersi sarà possibile.

GAUDIANO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.60, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 3.61, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.62, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.63, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, nel momento in cui si parla di sicurezza e sostenibilità degli impianti nucleari, noi chiediamo - a proposito di sostenibilità - che venga chiarito e illustrato in modo inequivoco quali sono i tempi di realizzazione degli impianti, quali sono i costi complessivi della costruzione, quali gli oneri di gestione dei rifiuti radioattivi, quali i costi per lo smantellamento, ma facendo una comparazione - questo è importante - con i medesimi parametri relativi alle fonti energetiche rinnovabili e ai sistemi di accumulo. In questo modo i cittadini sapranno, dal punto di vista tecnico, scientifico ed economico, quali sono le motivazioni che il Governo adduce per fare una scelta piuttosto che un'altra. Se si va verso il nucleare, anziché investire in rinnovabili e sistemi di accumulo, spiegate ai cittadini chiaramente quali sono le valutazioni che avete fatto per pervenire a una tale decisione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.65, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.66, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.68, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole: «*lettera ee*»).

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.70.

Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.72, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.73, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.74, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.75, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dalla senatrice Sironi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Non essendo stati presentanti sull'articolo 4 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

[PICHETTO FRATIN](#), *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 5.5 a 5.8 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Come da accordo intervenuto tra i Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con le dichiarazioni di voto.

(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 15,08).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione finale.

[CALENDA](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[CALENDA](#) (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, noi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento.

L'Italia deve tornare al nucleare, di cui è stata assoluta protagonista. Ricordo che Trino Vercellese è stata per molti anni la centrale più potente d'Europa, costruita in soli tre anni. Quando qualcuno si

domanda quali fossero le ragioni del miracolo economico, le ragioni erano queste.

La strada del nucleare fu abbandonata una prima volta sotto le pressioni delle lobby dell'olio combustibile, che portarono alla costruzione di centrali a olio combustibile, la materia più inquinante che si possa immaginare e oggi ovviamente fuori corso.

Di nuovo, siamo di fronte non a una questione ideologica, ma a un dato di fatto: i consumi elettrici a lungo periodo di questo Paese raddoppieranno e - secondo me - non abbiamo considerato in quel calcolo fino in fondo l'impatto dei *data center*. Siamo davanti a un'esplosione della necessità di fornitura elettrica e abbiamo solo due modalità per farlo: gas e rinnovabili, il che ci espone all'andamento dei prezzi del gas e all'effetto energetico delle crisi geopolitiche; oppure un *mix* di rinnovabili e nucleare. Abbiamo fatto tutti gli scenari possibili e in ogni scenario quest'ultimo *mix* costa la metà del *mix* di sole rinnovabili, che non è comunque fattibile.

Provo a spiegarvelo con un esempio: quattro reattori da 1,4 gigawatt producono circa 45 terawatt all'anno per sessant'anni e occupano 200 ettari. Per avere la stessa potenza con il fotovoltaico a inseguimento, si occupano 60.000 ettari; per farlo con l'eolico, sono necessari 200.000 ettari.

Collegli, coloro che voteranno contro questo provvedimento sono i primi, a livello locale, a mettere il veto a ogni impianto e a ogni sviluppo di fotovoltaico e di idroelettrico. Lo sappiamo e lì c'è la questione ideologica.

Vorrei che pensaste a un caso: la Germania, che decide per una ragione puramente ideologica - direi folle - di abbandonare il nucleare, oggi ha l'energia più cara d'Europa, insieme a noi, e ha sostituito il nucleare con il carbone e la lignite, emettendo dieci volte quello che emette la Francia.

Mi si dirà che ci vogliono centocinquanta anni a fare una centrale nucleare. Oggi ci sono 77 reattori in costruzione nel mondo, i tempi medi di costruzione sono di sette anni e l'energia nucleare oggi fornisce il 23,3% dell'energia elettrica europea.

Quando sento un pezzo della sinistra decantare "le magnifiche sorti e progressive" della Spagna, provo a ricordare che il 20% di quell'energia deriva dal nucleare. Allora non abbiamo che da muoverci e non abbiamo che da farlo presto, per annullare i danni fatti dal primo atto di populismo che questo Paese ha vissuto con il referendum del 1987. Lo ripeto: è stato il primo atto di populismo, dove la ragione non ha avuto la meglio e abbiamo inseguito la paura, e le conseguenze le paghiamo ancora oggi.

Signori, noi siamo un Paese manifatturiero e ne abbiamo parlato questa mattina nel mio intervento sull'Ilva. Possiamo decidere di rimanerle o decidere di fare il Paese che accoglie turisti, sperando che ci diano buone mance. Io voglio un'Italia grande potenza industriale e senza il nucleare questo non sarà. Quindi facciamolo, facciamolo rapidamente. Noi siamo favorevoli e sosterranno ogni azione volta a quest'obiettivo. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, almeno due sono i pilastri che dovrebbero guidare la politica energetica del Governo di oggi.

Il primo pilastro è dato dal prezzo dell'energia: le bollette, le bollette stratosferiche che pagano le famiglie, le bollette che pagano le imprese, i negozi, gli artigiani, le industrie; le bollette tra le più alte in Europa.

C'è poi un altro pilastro, che è dato dal caldo, il caldo infernale che ha colpito quest'anno l'Italia. Le chiamano ondate: siamo arrivati alla sesta o alla settima ondata, mentre a me sembra che sia stata una lunga, interminabile ondata di calore iniziata a maggio, che ancora sta continuando e sta causando enormi problemi in Italia all'economia, all'agricoltura e alla salute, con i prezzi dei nostri beni alimentari schizzati alle stelle. Su questo tema, purtroppo, il Governo tace e glissa: un grave silenzio.

Ministro, ad agosto ci siamo incontrati a Venezia - si ricorda? Un caldo incredibile, un'umidità impressionante - dove mi ha detto di non preoccuparci, perché a dicembre ci sarebbe stato di nuovo fresco. Questa è la risposta che mi ha dato e a me va bene avere delle battute simpatiche, va benissimo, ma non è seguita una risposta alla domanda che le ho posto: come vogliamo affrontare il cambiamento climatico e le ondate di calore che stanno mettendo in difficoltà tutto il sistema Paese e come

intendiamo tutelare le famiglie, le industrie e le aziende che pagano le bollette più alte in tutta Europa? Vi dico, colleghi e colleghe, che sono passati quattro anni, ma una vera politica energetica, messa a terra (oggi, non tra vent'anni), ancora all'orizzonte non si vede, e questo per abbattere - come ho detto - i costi dell'energia e contribuire a mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico, anche se nessuno vuole parlarne.

Allora cosa fare? Dovrebbe essere ormai cosa nota: ridurre le fonti fossili, ridurre la dipendenza, ridurre i consumi, aumentare l'efficienza, accelerare sulle rinnovabili - non so perché vi sono così tanto antipatiche le rinnovabili - creare le comunità energetiche, potenziare le reti, investire negli accumuli, elettrificare i consumi. Queste sono tecnologie che abbiamo già, sono disponibili, sono mature, sono investimenti che possono ridurre velocemente la dipendenza dal gas e dalle fonti fossili e che possono produrre risultati a breve termine.

Invece no: il Governo Meloni ci propone di aprire un nuovo grande capitolo sul nucleare. Attenzione, però, perché non stiamo parlando di costruire una centrale domani mattina. Questo disegno di legge è una delega. Il Parlamento affida al Governo il compito di costruire il quadro normativo per il ritorno del nucleare. È una scelta d'indirizzo, si va alle calende greche.

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, lasciatemi dire che quello che sta succedendo è quantomeno singolare. Singolare è che il Governo decida di puntare oggi su una politica energetica nucleare, fondata su questa tecnologia, che non sappiamo ancora quanto costerà, quando sarà realmente disponibile, quale sarà il suo ruolo concreto nel nostro sistema energetico e, soprattutto, come inciderà. È abbastanza singolare e in Commissione non abbiamo ricevuto risposta a queste domande, però a me un dubbio sorge spontaneo: l'interesse per il nucleare civile maschera forse qualcos'altro, forse il vero interesse del Governo Meloni, quello del più proficuo nucleare militare. Ricordo che qualcuno in Europa l'ha già detto: senza nucleare civile non c'è nucleare militare e senza nucleare militare non c'è nucleare civile.

A questo punto penso che sia lecito porsi la seguente domanda: se vendendo al Paese, a quest'Assemblea, alle cittadine e ai cittadini il nucleare civile come panacea di molti mali non ci sia dietro il vero interesse del Governo, cioè il nucleare militare; altrimenti, veramente non si spiega quello che sta succedendo rispetto a una tecnologia che non è ancora matura e non porterà risultati a breve termine.

Sono franca nel dire che tutto ciò è preoccupante, sapendo che in tutta Europa, Italia compresa, l'industria della difesa sta investendo sempre di più anche nel reclutamento delle nuove generazioni, orientandole verso un mercato del lavoro e un modello economico sempre più legati alla guerra, che spesso non possono declinare proposte di lavoro veramente allettanti rispetto ad altri impieghi molto meno remunerati. Intanto qui andiamo avanti, continuiamo il chiacchiericcio sul nucleare civile, senza peraltro ascoltare evidenze scientifiche e veri esperti. Anche qui il Governo e la maggioranza sono allergici alle evidenze scientifiche.

Il premio Nobel Parisi, che è stato citato anche la settimana scorsa, è stato chiaro: in Italia abbiamo un territorio fragile, un forte dissesto idrogeologico e sismico, infrastrutture che hanno bisogno di manutenzione e un'alta densità di popolazione rispetto alla media europea. Raccontava la settimana scorsa il collega De Carlo della situazione in Francia: la densità di popolazione in Francia è completamente diversa rispetto all'Italia e lì si è potuto costruire il nucleare. Chiedo a voi dove veramente vogliamo costruire una centrale nucleare in un Paese a così alta densità di popolazione e con tutti i problemi legati a terremoto, dissesto idrogeologico e quant'altro.

In Commissione abbiamo anche parlato dell'investimento massiccio che si dovrà fare per la formazione e l'istruzione tecnologica: serviranno miliardi e parlava anche prima il collega Zullo del tema della copertura delle spese citando Cetto La Qualunque, ma sono io a chiedere al Governo come si intende investire sulla formazione e sull'istruzione tecnologica, su competenze umane e personale qualificato, quando facciamo fatica a investire oggi sulla scuola che sta andando a pezzi.

Poi c'è un altro problema, quello del clima. La crisi climatica non aspetta i nostri tempi parlamentari e il Governo; non aspetta i tempi di una gara, di un progetto, di un cantiere o di una nuova centrale, oppure il rischio che è aumentato per quanto riguarda la sicurezza delle centrali nucleari rispetto al

cambiamento climatico.

In Commissione si è glissato sui costi del nucleare, su quanto tempo è richiesto, su quanta energia possa produrre e quali saranno i costi di gestione. Vorrei anche rispondere al collega Calenda, che invece propaga il tema del nucleare come panacea dei mali che affliggono l'Italia.

Allora ad oggi - cito delle cifre - energia solare ed eolico costano tra i 4 e i 9 centesimi a kilowattora; centrali elettriche a gas 11,28 centesimi; i nuovi progetti di piccoli reattori modulari, secondo le stime, fino a 49 centesimi a megawattora (i sistemi nucleari che esistono), ma non è stato detto che il 60% delle centrali nucleari viene sovvenzionato dallo Stato in Francia: 44 miliardi per costruire centrali nucleari, perché nessun operatore privato è disposto ad assumersi rischi finanziari di cantieri che durano quasi vent'anni e subiscono costanti rincari. Quindi, vi chiedo di nuovo perché sono così poco simpatici i produttori di solare ed eolico.

Concludo ricordando la simpatica battuta del collega di Forza Italia Rosso, relatore del disegno di legge in esame, quando gli abbiamo chiesto che fine facessero le scorie. Dove le mettiamo le scorie? Lui simpaticamente ha risposto: le possiamo depositare nei nostri garage. I garage di Forza Italia, evidentemente. Mettiamole lì le scorie. Continuiamo a scherzare, ma la realtà è ben più seria e sarebbe arrivato il momento di dare risposte chiare alle italiane e agli italiani.

Io lo dico con chiarezza, e concludo: l'Italia, con questo Governo, è ancora al Medioevo energetico e, fin quando ci sarà il Governo Meloni, con questa politica energetica le bollette delle italiane e degli italiani continueranno a crescere e, permettetemi il termine, si continuerà a crepare di caldo.

Annuncio dunque il mio voto contrario a questo disegno di legge inutile. Come ha detto anche Parisi, molto rumore per nulla. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (IV-CR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-CR). Signor Presidente, credo che questo Paese avrebbe dovuto imparare una lezione dai cari energia che dal 2021 ad oggi abbiamo avuto, cioè che il nostro *mix* energetico era quello forse più immaturo rispetto al resto d'Europa. È per questo che i saliscendi dei prezzi hanno preso l'ottovolante e le famiglie e le imprese si sono viste raggiungere anche da rincari improvvisi. Finito il gas russo, per fortuna c'era il TAP (Trans Adriatic Pipeline): lo dico a chi contestava quell'opera.

Non aver più compiuto perforazioni nel nostro mare ha determinato un'insufficienza di approvvigionamento, cui abbiamo cercato di sopperire prendendo gas da altri Paesi, non geopoliticamente più tranquilli rispetto al gas russo che abbandonavamo, e investendo pesantemente sulle energie rinnovabili.

Oggi arriva in Aula un provvedimento che è una legge delega; e qui arriva il mio primo rammarico. Dopo quattro anni del Governo più longevo della storia della Repubblica, infatti, mi aspettavo che approvassimo il primo reattore nucleare costruito e non di votare una legge delega che butta la palla a dieci anni. (*Applausi*).

Se è vero, e non posso contestare l'esperienza del collega Calenda, che per la centrale di Trino ci sono voluti tre anni, questo vuol dire che, se nel primo anno del Governo Meloni si fosse avuta veramente la volontà di costruire un reattore nucleare, oggi lo inaugurereste. Invece, fate una legge delega molto fumosa.

Ringrazio il Ministro e non è un ringraziamento finto. Signor Ministro, noi ci conosciamo dal 2006. Sono vent'anni, un tempo abbastanza lungo per conoscere le nostre virtù e i nostri limiti, ma non è mai venuta meno una reale e spontanea simpatia reciproca. Proprio per questo la ringrazio per aver accolto gli ordini del giorno, però so che questo è il massimo che vi hanno consentito di fare: approvare degli ordini del giorno.

Sono alla terza legislatura e conosco ormai il detto secondo cui un ordine del giorno non si nega a nessuno, quindi mi auguro che, a differenza dell'ordine del giorno di Italia Sicura, in cui rimettevamo in piedi la cabina di regia sul dissesto idrogeologico, i miei ordini del giorno si trasformino veramente in provvedimenti concreti.

Gli emendamenti, invece, sono stati tutti bocciati. Noi non ne abbiamo presentati tanti, né abbiamo

fatto ostruzionismo, perché la mia forza politica è favorevole al nucleare. Abbiamo presentato degli emendamenti puntuali perché questa legge delega vedesse veramente la luce: ad esempio, poter dialogare preventivamente con i territori, perché l'esperienza TAV (treno ad alta velocità) in questi anni ha insegnato qualcosa; ancora, prendere un organismo che c'è già, l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), e trasformarlo in agenzia, dandogli gambe, personale e un'autonomia, e non contributi, attraverso i Ministeri; erano emendamenti puntuali, ad esempio su quale nucleare investire.

Una cosa mi sorprende. Spesso mi invitano a dibatterci con alcuni colleghi della maggioranza. In particolare, cito un collega che non è qua presente, che però è della sua forza politica, Luca Squeri, con il quale anche condivido un rapporto di collaborazione nei convegni.

Noi nei convegni più o meno diciamo le stesse cose. Quindi non so se deve preoccuparsi del collega Squeri o mi devo preoccupare io, ma diciamo più o meno le stesse cose. Il problema però è che il nucleare che con Luca si discute nei convegni non è quello di questa legge delega, e non lo è per un motivo: vengono dati 60 milioni come finanziamento. Lei mi dirà che non sono per costruire la centrale. No, non sono per costruire la centrale, perché oggi, a sistema vigente, occorrono tra gli 8 e i 13 miliardi per costruire una centrale da 1,6 gigawatt, come detto dal collega Calenda. Quindi con 60 milioni cosa ci fai? Lo zerbino.

Lei mi dice che tali soldi non sono per fare la centrale, ma per fare la ricerca. Noi siamo sempre per la ricerca, ma non per un anno, per dieci. Quindi vuol dire 6 milioni all'anno e cambiamo la sorte del nucleare in Italia. Anche fosse un milione in più per la ricerca, noi siamo a favore del milione in più per la ricerca, però non si può spacciare questo provvedimento come quello che servirà a far pagare meno le bollette dei cittadini. Infatti, prima che vengano approvati i decreti delegati e che si avvii veramente la costruzione, non basteranno quei tre anni citati prima dall'esempio del collega, ma ne occorreranno molti di più, e la bolletta da abbassare è quella di oggi. Se è vero com'è vero il discorso che abbiamo fatto prima (quando, come un *fil rouge*, abbiamo approvato un provvedimento che riguardava le accise e l'Ilva, e ora discutiamo di energia), che abbiamo bisogno di un modo stabile di produrre energia nel nostro Paese (ed è così, perché il *mix* di rinnovabili ed energie a nucleare ci convince molto di più di altri *mix*) e che anche le nostre aziende (ENI, ENEL, Ansaldo) stanno facendo progetti purtroppo nel resto d'Europa e non in Italia, proprio perché oggi non c'è neanche la possibilità di fare ricerca (quindi ben venga questo punto), il tema è che con questo provvedimento voi decidete ancora una volta di non decidere sul nucleare. (*Applausi*).

Nel frattempo però avete deciso - non lei personalmente, Ministro, ma questo Governo - di passare nel 2025, anno in cui sono state attivate, a 149 istanze VIA (valutazione d'impatto ambientale) sulle rinnovabili contro le 603 del 2024 e le 609 del 2023, con un calo del 75%. Sono 1.781 i progetti FER (Fonti energetiche rinnovabili) da gennaio 2022, che attendono una risposta, 69,3 in attesa di PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) e PNRR, dei 300 gigawatt di richieste di connessione che Terna ha dato come numero 154 sono gigawatt solare, 109 eolico *onshore* e 90 gigawatt *offshore*.

Abbiamo quindi il nucleare fermo, le rinnovabili ferme, grazie anche alle scelte fatte non da lei, Ministro, lo so, ma da altri Ministeri. Da altri Ministeri: vorrei che facesse nome e cognome degli altri Ministeri, dal Mic al MASAF, dove si continua a fare lo *storytelling* di quanto è importante conservare il terreno agricolo invece che produrre energia. È sempre importante conservare il terreno agricolo; lo dico però anche quando vengono costruiti i capannoni della logistica, non è che cambia a seconda della qualità e della quantità di costruzioni che si fanno. Se è sempre importante, si decide di fare consumo di suolo zero e si va avanti con l'agricolo. Lei sa benissimo che il decreto agricoltura, il decreto aree idonee, ha portato l'abbassamento del 75% che ho citato prima.

Visto che questa è l'Aula di un Parlamento e non siamo a un convegno, non può venirci a spacciare che con questo provvedimento si risolvono le bollette degli italiani. Con questo provvedimento si danno soldi alla ricerca perché autorizzi un nuovo tipo di nucleare in quanto ad oggi il nucleare che sarebbe pronto è quello di terza generazione avanzato. Tale nucleare, per carità, prevede magari centrali meno grandi, ma le centrali che abbiamo visto e a cui gli italiani hanno detto no. Forse è per questo motivo

che il suo collega di partito, presidente della mia Regione, Alberto Cirio, ha detto che il Piemonte ha già dato sul nucleare. Sa cioè che il nucleare che verrebbe costruito oggi è quello di Trino Vercellese. Il sindaco di Trino Vercellese, leghista, era disposto ad avere il sito unico dei rifiuti nucleari: gli hanno tolto il saluto il Presidente della Provincia, che è leghista; il presidente della Regione Cirio, che ha detto che parlava a titolo personale. Ma come, un sindaco parla a titolo personale? Pensavo che un sindaco rappresentasse i cittadini esattamente come i parlamentari. *(Applausi)*.

Questo è un altro punto, e chiudo, signora Presidente, ringraziandola della sua gentilezza. Qui manca il sito unico. Ma dove mettiamo i rifiuti? Non mi si dica che stiamo aspettando il nucleare che non produrrà rifiuti radioattivi, perché allora non produrremmo neanche una centrale da qui all'eternità. Ci saranno sempre rifiuti radioattivi.

Lei ha fatto marcia indietro - non lei, ma l'attuale Governo - sul sito unico dicendo che va bene così. Ci sono 68 siti? Il nucleare rimane in 68 siti.

Signor Ministro, non è quello che ci ha chiesto l'Europa e non è quello che ci hanno chiesto Paesi come Francia e Regno Unito, cui abbiamo dato i nostri rifiuti del primo nucleare. Non è quello che chiede un territorio che lei conosce bene, Saluggia, dove ancora stanno aspettando il completamento della cementificazione dei fusti nucleari, che grazie a Sogin vedranno probabilmente i miei nipoti. Peccato, non ho figli. *(Applausi)*.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, secondo me bisogna partire da alcune domande: che cosa vogliamo fare? Come e dove vogliamo indirizzare il futuro dell'Italia? Quale tipo di caratteristica principale deve avere l'Italia? Il nucleare può dare un'impronta rispetto a quello che noi vogliamo che l'Italia diventi?

Vogliamo diventare il Paese dell'accoglienza? È bellissimo, senza alcun dubbio. Ho il piacere e l'onore di lavorare con il MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) per tutto ciò che riguarda il settore agricolo e il turismo agricolo, facendo in modo che cresca sempre di più il turismo sul nostro territorio. Ben venga, ci mancherebbe altro. È però altrettanto vero che l'economia cresce intorno all'economia reale, all'azienda e all'impresa.

Se siamo stati la quarta potenza manifatturiera mondiale, dobbiamo cominciare a dare una mano forte al nostro mondo industriale perché per renderlo competitivo a livello globale dobbiamo consentirgli un acquisto dell'energia a un prezzo diverso rispetto a quello attuale. Non possiamo pagare l'energia l'80% in più rispetto alla Francia e non possiamo pagarla il 60% in più rispetto alla Germania, altrimenti diventa un *gap* competitivo troppo forte per le nostre aziende.

Come diceva il collega Calenda - è vero - paghiamo un voto basato sull'emotività di quello che è successo a Chernobyl, perché nel 1987 questo avvenne, e gli italiani votarono tutti quanti contro il nucleare. Quell'errore lo stiamo pagando oggi, così come lo abbiamo pagato nel corso di questi anni, tanto da portare l'economia in una situazione di difficoltà salvata solo ed esclusivamente dalla grandissima capacità di adattamento e di resilienza da parte dell'industria italiana, che è stata in grado comunque di mantenersi in vita rispetto al mercato mondiale, portando però dietro di sé un fardello enorme, quello del costo dell'energia.

Noi dobbiamo lavorare in tal senso ed è giusto farlo attraverso una legge delega, perché è un argomento talmente tecnico e scientifico che dev'essere giustamente analizzato e poi portato in Parlamento, così da poter attivare un processo da un punto di vista di differenziazione del *mix* energetico da proporre all'industria italiana e ai cittadini italiani, in modo tale da poter essere competitivi a livello internazionale.

Dico questo perché il provvedimento che stiamo per votare è tutt'altro che vuoto. È tutt'altro che vuoto perché parla dello smantellamento dei vecchi impianti sui territori, dando la possibilità ai Comuni di candidarsi.

Dopo l'approvazione definitiva, il Governo dovrà esercitare la delega per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi.

Il disegno di legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari SMR (Small Modular

Reactor), AMR (Advanced Modular Reactors) e microreattori, la produzione di idrogeno tramite energia nucleare.

Questo per fare in modo di avere impianti che possano essere il più all'avanguardia possibile rispetto a quelli esistenti adesso, ma con un solo esclusivo obiettivo, ossia rendere competitiva la produzione industriale sul nostro territorio, che è ciò che genera ricchezza, e di conseguenza la possibilità di avere una crescita economica tale da consentire una vita migliore a tutti i nostri concittadini.

Ci sarà pertanto il voto favorevole da parte del nostro Gruppo, senza alcun dubbio su questo, perché penso che sia fondamentale l'inserimento del nucleare nell'ambito del *mix* energetico da proporre alla nostra cittadinanza, affinché diventi un elemento determinante, come dimostrato dalle altre economie *competitor* del nostro Paese; economie che hanno la possibilità di usufruire anche di un 20% di nucleare come la Spagna, oppure di una percentuale molto più alta come la Francia. In questo modo potremo tornare a essere competitivi, perché l'unico Paese al mondo che è autosufficiente dal punto di vista energetico sono gli Stati Uniti e noi dobbiamo andare verso quella direzione evitando di subire in futuro - come accade in questi periodi - influenze geopolitiche internazionali gravissime. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, stiamo per votare in quest'Aula un provvedimento che la maggioranza e il Ministro presentano come una sorta di risposta alla crisi climatica, al caro energia, alla dipendenza del nostro Paese dall'estero. Tutte queste affermazioni, purtroppo per voi e più in generale per l'Italia, sono totalmente false, e mi dispiace doverlo dire così. Siamo invece davanti a una vera e propria gigantesca arma di distrazione di massa. State parlando di tecnologie che di fatto non esistono e lo state facendo perché questo è un modo per non parlare invece di energie rinnovabili. Tutti sappiamo infatti che questi reattori avanzati di cui parlate saranno pronti forse intorno al 2040 e la fusione addirittura oltre il 2050. Quindi stiamo parlando ora di fissione e di uranio, con tutto quello che questo comporta: stiamo parlando pertanto anche di rifiuti radioattivi, di scorie, di inquinamento e anche, signor Ministro, di dipendenza dall'estero e in particolare dalla Russia.

La domanda da farsi è: quale beneficio si potrebbe ricavare nei prossimi anni dal ritorno al nucleare? Le famiglie e le imprese che oggi pagano bollette troppo alte quale beneficio avrebbero? Nessuno. Allora la domanda credo sia molto semplice: cosa faremo fino a quel giorno? Fino a quel giorno continueremo a bruciare gas, continueremo a costruire infrastrutture fossili, continueremo a dipendere dalle importazioni. È esattamente questo il punto politico, perché, signor Ministro, tutta questa fanfara sul nucleare è esattamente il modo che voi avete trovato per prolungare la dipendenza dal fossile. Questo Governo ha trasformato l'Italia in un *hub* del gas, senza peraltro avere il gas; ora vorrebbe trasformarlo in una potenza nucleare senza avere l'uranio. A noi sembra chiaro che per essere indipendenti bisognerebbe perlomeno disporre della fonte energetica e delle infrastrutture necessarie per poterla utilizzare. L'Italia, così come non ha il gas e il petrolio, non ha nemmeno giacimenti di uranio. La Russia li ha in abbondanza, come sappiamo; certo non è l'unica, ma è una delle più importanti. Insomma, ci avete raccontato per anni che la sicurezza energetica richiedeva di liberarci dal gas russo, e adesso che fate? Qual è l'idea vostra? Quella di tornare ad essere dipendenti dalla Russia?

Parliamo poi dei costi, Ministro. Possibile che sul tema dei costi non si dica niente, come se fosse un dettaglio trascurabile di questa vicenda? Si parla di grandi obiettivi, si racconta, si narra di importanti strategie, ma non si dice una parola su quanto tutto ciò costerà, su chi la finanzia, su chi garantirà gli investimenti, su chi coprirà gli extracosti e su chi pagherà lo smantellamento e la gestione dei rifiuti. Nemmeno una parola su tali aspetti.

La risposta, in realtà, noi la conosciamo, anche se voi non ne parlate, perché quando ci imbarchiamo in un investimento così clamorosamente costoso, lo facciamo esattamente perché si vogliono far arricchire i privati e poi, una volta che si avvicina il fallimento, interviene lo Stato. Questo significa privatizzazione dei profitti, nazionalizzazione dei rischi, collettivizzazione delle perdite: un film già visto e rivisto tante volte del capitalismo italiano. Peraltro, l'esperienza francese dice molto su questo: dodici anni di ritardo nel costruire l'ultima centrale, un costo mostruoso, vicino a 24 miliardi di euro,

col risultato, peraltro, che quest'estate, a causa delle cosiddette ondate di calore, sono state interrotte le produzioni di ben tre reattori. Non stiamo parlando di un Paese privo di competenze nucleari, stiamo parlando della Francia, un Paese che ha una filiera industriale e anche decenni di esperienza. Stiamo parlando anche di ondate di calore che, com'è noto, purtroppo, anche per il vostro assoluto e totale "climafregghismo", nel corso degli anni che verranno sono destinate ad aumentare. Non è difficile immaginare cosa potrebbe succedere.

Altra questione relevantissima, di cui però non si parla, sono le scorie. A quasi quarant'anni dall'uscita dal nucleare, le quattro vecchie centrali italiane non sono state ancora smantellate. Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non c'è, i materiali continuano a essere custoditi in siti temporanei, una parte del combustibile trattata all'estero dovrà rientrare in Italia. Allora davvero non capisco come si faccia a parlare di nuove centrali senza aver trovato una soluzione per le vecchie. Dove vengono costruiti, Ministro, questi impianti e questi depositi? Quali comunità territoriali sono state coinvolte, quali strumenti di partecipazione sono stati previsti? Naturalmente anche su questo nessuna risposta. In sostanza, voi chiedete d'impegnare il Paese sulla base di costi che non conoscete, sulla base di tecnologie che non sono mature, sulla base di tempi che sono incompatibili con gli obiettivi climatici, e lo chiamate nucleare sostenibile.

Peraltro, penso che sarebbe davvero ora di finirla di parlare di nucleare come se fosse l'unica prospettiva. Nel 2025 in Italia sono stati installati oltre 7 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. Eolico e fotovoltaico hanno raggiunto complessivamente circa 57 gigawatt. Sono, in questo caso, tecnologie disponibili, queste sì, installabili domani, economicamente sostenibili anche da privati, capaci di ridurre immediatamente il consumo del gas, le emissioni e l'esposizione alle oscillazioni dei mercati internazionali. Sono meno costose e peraltro utilizzano materie prime che già abbiamo. Certamente servono infrastrutture, servirebbero reti moderne, interconnessioni, serve flessibilità della domanda, servono comunità energetiche, efficienza e anche una programmazione seria dell'elettrificazione. È questo il lavoro che si dovrebbe fare, non le farneticanti soluzioni ideologiche: investire sulle tecnologie che possono produrre risultati entro questi decenni, entro questi anni, nel presente, non chissà fra quanto tempo.

Questo significa, io credo, essere a favore della scienza e questo significa non accettare che si vendano come imminenti tecnologie che invece non lo sono. Peraltro, abbiamo ascoltato questi pareri nel corso di questi mesi e le voci autorevoli - una su tutte il premio Nobel Parisi - che si sono levate a sostegno di questi argomenti mi sembrano francamente un po' più serie degli improvvisati avvocati dell'atomo.

Per tutte queste ragioni e naturalmente anche per rispetto della volontà popolare, che negli anni scorsi disse parole molto chiare su questo, e per non scaricare sulle prossime generazioni costi e anche disastri ambientali, per avere una vera indipendenza energetica e una vera transizione ecologica, questa sì, concreta, noi dichiariamo il nostro voto assolutamente contrario. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor ministro Pichetto Fratin, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ringrazio innanzitutto il Gruppo parlamentare Forza Italia, i miei colleghi, che poi hanno lavorato anche in Commissione su questo argomento.

Ringrazio il capogruppo, Stefania Craxi, perché ho chiesto di intervenire su questo argomento, stranamente, in quanto per chi mi ascolta in quest'Aula o fuori da quest'Aula di solito mi interessa di temi economici, facendo parte anche della Commissione bilancio. Ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto, perché sento talmente importante e talmente sulla pelle dei cittadini italiani oggi questo argomento che riguarda il futuro del nostro Paese, che non potevo mancare all'appuntamento con la dichiarazione di voto, finalmente a sostegno oggi di una visione del nostro Paese.

Mi aspettavo in quest'Aula che su un argomento di prospettiva di tale importanza ci fosse anche una maggiore sensibilità da parte di tutti nell'indossare quella maglia azzurra che su certi argomenti deve contraddistinguere il lavoro parlamentare, i partiti politici, le maggioranze e le opposizioni. (*Applausi*). Invece abbiamo visto ancora una volta una maggioranza solida, una maggioranza che condivide questo percorso, un Governo solido, mentre abbiamo visto un'opposizione anche dividersi, perché

abbiamo ascoltato alcune dichiarazioni a favore e alcune dichiarazioni di astensione, che quindi valgono anche come dichiarazioni favorevoli, e alcune completamente contrarie che anzi, cara Presidente, fanno persino disinformazione sul tema.

Allora, è giusto riportare al centro invece la corretta informazione su questo provvedimento, su quello che si è fatto e sull'impegno che ha posto anche il mio partito, Forza Italia, sin dall'inizio di questa legislatura, ma non solo. Vorrei ricordare - l'avrei fatto in conclusione - che anche il presidente Silvio Berlusconi negli anni guardava a questa prospettiva di riportare il nucleare in Italia. L'ha fatto il ministro Pichetto, lo hanno fatto i Gruppi parlamentari anche alla Camera con una prima approvazione nel 2023 della mozione Squeri appunto sul provvedimento che ha dato inizio a tutto il percorso.

Oggi, guardando alla realtà della situazione, non soltanto economica, del nostro Paese, ci rendiamo conto di come abbiamo lavorato anche tanto sulle soluzioni alternative, sul solare, sull'eolico, che anche in questo caso è stato contestato da molti, perché deturpa l'ambiente, e questo Governo si è impegnato nel dare tante autorizzazioni. Il ministro Pichetto Fratin ne ha firmate tante, il Consiglio dei Ministri ne ha varate tante, nonostante le contestazioni, però ci siamo resi conto che non basta. Non basta oggi per sopperire alla necessità di energia di cui abbiamo bisogno, come veniva detto prima, perché se l'Italia deve guardare ancora all'industria e al manifatturiero ha bisogno di energia per sostenere le sue aziende. Le famiglie hanno bisogno oggi di energia a buon prezzo.

Quindi, nonostante gli investimenti che sono stati fatti nel nostro Paese, oggi non siamo autosufficienti e dobbiamo dipendere da altri Paesi. Tutte le settimane la nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è costretta a emigrare e a fare viaggi della speranza nei Paesi che hanno l'energia per acquistarla a buon prezzo e portarla in Italia, prendendola proprio da quei Paesi. Quindi noi dipendiamo da altri Paesi, ma dobbiamo svincolarci. La libertà di un Paese sta anche in questo. Oggi l'*asset* energetico è fondamentale, deve diventare un *asset* principale del nostro Paese, ecco perché bisogna intervenire con urgenza.

Basta con i bonus, ne abbiamo utilizzati fin troppi e lo stiamo ancora facendo. Stiamo mettendo numerosi miliardi di euro sulle accise per cercare di abbassare la benzina, aiutare le famiglie sulle bollette e fare tante altre cose, ma basta: la politica dei bonus è finita, dobbiamo guardare a prospettive future. Certamente oggi con la prospettiva del nucleare non abbiamo effetti e risultati domani mattina, ma certo iniziamo oggi un percorso che ci porterà negli anni ad avere meno dipendenza e quindi più libertà come Paese. Questa è la strategia che oggi abbiamo messo in campo. Sappiamo tutti come il costo dell'energia sia elevato e, quindi, anche le nostre aziende non sono competitive da questo punto di vista e risuliamo anche sfavoriti nei confronti degli altri Paesi nella competitività che le nostre aziende devono avere sui mercati.

Le famiglie si sono accorte e si accorgono tutti i giorni della difficoltà. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? Basta con i bonus, che servono a poco o forse oggi non vengono nemmeno percepiti. Il Governo sta compiendo uno sforzo immane, dal punto di vista economico, ma oggi questi interventi che facciamo non sono neanche percepiti. Occorrono, dunque, interventi strutturali.

Oggi guardiamo con attenzione all'atomo pulito, è una scelta politica che riguarda i cittadini e le imprese, che riguarda il futuro e lo sviluppo del nostro Paese. Sgombriamo il campo da fesserie che sono state anche dette o che si leggono in giro. Noi di certo non proponiamo di riportare Chernobyl in Italia. Siamo su un pianeta completamente differente e non ci facciamo prendere da queste supposizioni ideologiche o da queste storie che appartengono oramai al passato.

Certo, ci sono stati dei referendum in passato, ma contestualizziamoli nel periodo cui hanno fatto riferimento. In quel caso, erano referendum che venivano immediatamente dopo la tragedia di Chernobyl. Quindi, sgombriamo il campo da false supposizioni: non stiamo parlando assolutamente di questo. Oggi stiamo parlando di strategie a cui anche l'Europa guarda con attenzione. Sono stati emanati una serie di Regolamenti europei che vanno in questa direzione.

Quindi, anche l'Europa dice sì al nucleare, tant'è vero che è stata varata una piattaforma, quella dell'Alleanza industriale europea, che ha messo già in campo una serie di studi. Si stanno già testando piccoli reattori nucleari per cercare di guardare alle prospettive. Quindi, anche l'Europa guarda con attenzione al nucleare e ha già deliberato al riguardo.

Come dicevo, dal 2023 in poi anche le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno messo al centro del dibattito e delle proprie mozioni proprio il fatto di accelerare sulle tecnologie a impatto zero o a basse emissioni, compresi le rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno.

Purtroppo, ancora una volta, nel nostro Paese veniamo invece tacciati di sovvertire gli esiti di referendum passati, che erano collocati in un'epoca che non c'entra niente con quello a cui guardiamo oggi, che riguarda questa nuova prospettiva di nucleare di ultima generazione sostenibile.

Lo chiedono anche le famiglie, perché oggi sono tartassate e salassate dai costi dell'energia, che sono diventati assolutamente insostenibili. Con questo disegno di legge prevediamo quindi un percorso, un programma nazionale per la produzione e lo sviluppo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione. Adeguiamo anche la normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore.

Soprattutto, apriamo anche alla possibilità che lo stesso sviluppo di questa tecnica e di questa prospettiva possa aprire allo sviluppo di un'industria tutta italiana. Pertanto, nel percorso di questo disegno di legge vengono coinvolte anche le università e i centri di ricerca. Ci lamentiamo sempre che i nostri giovani ingegneri vanno all'estero per lavorare, ma non possono restare in Italia? Non li possiamo tenere qui e coinvolgerli in progetti riguardanti lo sviluppo di questa nuova tecnologia? Questo significa mettere intorno a un tavolo tutto il Paese.

Ecco quel principio, quando faccio riferimento al fatto di indossare tutti una stessa casacca, la maglia azzurra della Nazionale, per poter decidere insieme oggi anche il futuro del nostro Paese. Ecco perché dico che questo disegno di legge va anche in questa direzione, con il coinvolgimento di università, centri di ricerca ed enti pubblici.

Quindi, nulla a che fare con il passato, nulla a che fare con le vecchie centrali. Oggi si parla, appunto, di reattori compatti, di sicurezza, di ottimizzazione anche delle scorie. Anche sulle scorie, infatti, si è fatta falsa informazione. Sicuramente ci sono le scorie, ma oggi vengono prodotte in maniera diversa e viene anche ottimizzato il ciclo di combustione. È tutta una serie di situazioni diverse rispetto al passato.

Il Governo si assume oggi la responsabilità di un percorso, che avrà certamente un suo sviluppo nei prossimi anni, ma che finalmente guarda a una prospettiva futura. Ecco perché noi esprimiamo il nostro parere favorevole al provvedimento. Siamo convinti di questo, non soltanto perché nel passato Forza Italia è stata promotrice di questa iniziativa, ma anche perché oggi si può aprire una filiera industriale e scientifica nazionale.

Ecco perché, a nome di tutto il Gruppo Forza Italia, esprimo un ringraziamento per il lavoro che è stato svolto dal ministro Pichetto Fratin e dal nostro Governo ed esprimo il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi)*.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signor Presidente, nel salutare anzitutto il Ministro, tramite lei vorrei rispondere al collega Damiani dicendo che noi invece che di una maglia azzurra, a volte ci preoccupiamo delle camicie nere. *(Applausi)*. Questo Governo ama abbastanza i viaggi nel tempo, a volte nostalgici, come quando un Ministro ci racconta che la qualità morale delle donne si misura con i centimetri delle gonne *(Applausi)*, oppure quando mette il limite all'ingresso nelle scuole per gli immigrati o, ancora, quando, come nel caso di questo provvedimento, invece andiamo su un futuro ipotetico. Mentre infatti gli italiani chiedono di abbassare le bollette energetiche oggi, chiedono salari più alti oggi, chiedono di tagliare le liste d'attesa in ospedale e provvedimenti sulla crisi climatica oggi, questo Governo sovranista ci presenta un progetto che, nella migliore delle ipotesi, vedrà la luce tra dieci o vent'anni.

Immagino già la scena: "pronto, Vigili del fuoco, ho la casa in fiamme"; e, per risposta "stiamo studiando una manichetta fantastica, che arriverà nel 2035". *(Applausi)*. Questo è il paradosso che stiamo vivendo. Questa legge delega sul nucleare non è infatti null'altro che questo. Il presidente Meloni ci parla del nuovo nucleare, sentiamo parlare di sigle quali SMR di quarta generazione, AMR e tecnologie avanguardistiche, manco stessimo lanciando un nuovo modello di smartphone di Steve Jobs. Peccato poi che, leggendo gli stessi documenti di questo Governo, ci rendiamo conto che le

tecnologie non entreranno in funzione prima di un ventennio. E allora questa non è altro che un'altra promessa elettorale, signor Presidente; nel frattempo, però, il Governo ci chiede una delega amplissima. Insomma, "votate, poi ci pensiamo noi". Io non so se il Parlamento debba preoccuparsi quando un Governo chiede una delega in bianco, ma se la chiede su una materia così particolare come il nucleare, deve essere il Paese che deve interrogarsi. Non stiamo decidendo del colore delle panchine della piazzetta. Stiamo parlando di nucleare, di sicurezza, di territorio, di ambiente, di opzionare il futuro delle nuove generazioni. Ecco, di questo stiamo parlando e, non per ultimo, di milioni di euro dei nostri contribuenti.

E qui la filosofia dei sovranisti delle "5 forchette" è sempre la stessa: fidatevi di noi. Io non so voi, colleghi, ma francamente, dopo quattro anni di propaganda trasformata in metodo di governo, in cui a volte avete addirittura provato a piegare ai vostri pruriti la nostra Costituzione, non da ultimo con questa legge elettorale truffa, credo che la fiducia non sia esattamente un bene abbondante. Non è più disponibile e, soprattutto, mal si accompagna a questa destra.

C'è poi il tema dei territori; l'articolo 3 prevede che le autorizzazioni possano diventare automatiche varianti urbanistiche, consentendo procedure che portano perfino all'esproprio. Ora, tradotto in italiano corrente, sindaci e comunità parlate pure quando volete, ma lo slogan resta "parlate tutti, alla fine decido io". Mi domando quale sindaco, compreso quello di Trino, che ha dovuto ritirare la richiesta del deposito unico con una delibera della giunta nel 2024, possa sentirsi al sicuro da una norma del genere. Eppure da anni la destra ci racconta la favola dell'autonomia, della sovranità dei territori, delle comunità locali. Poi si arriva al dunque e improvvisamente scopriamo che l'autonomia va bene, sì, ma fino a un certo punto (*Applausi*), fino a che non intralcia i progetti del Governo. Lo trovo un principio molto innovativo, nel senso che si è federalisti il lunedì e il mercoledì, centralisti martedì e giovedì.

In questa farsesca rappresentazione, noi non possiamo non farci entrare il problema delle scorie radioattive. E qui entriamo proprio nella classica commedia all'italiana. Il Governo ci propone il nucleare del futuro quando ancora non è riuscito a risolvere i problemi del nucleare del passato. Insomma, decidi per una seconda automobile quando ancora non sappiamo dove parcheggiare la prima. Da anni discutiamo e sentiamo discutere di deposito nazionale, sentiamo annunci e ascoltiamo rinvii e oggi la soluzione sarebbe quella di produrre altra materia radioattiva senza aver completato la gestione di quella già esistente. Il caso Trino ne è l'evidenza.

Dev'essere una nuova scuola di pianificazione: prima si costruisce il problema, poi magari verifichiamo se riusciamo a trovare una soluzione.

Sul fronte economico, poi, la situazione è ancora più interessante, perché la stessa relazione tecnica ci dice che molti dei costi non sono quantificabili. Non sappiamo quanto costerà davvero la compensazione territoriale, non sappiamo quanto costerà il nuovo sistema di *governance*, non sappiamo quanto costeranno gli eventuali incentivi. Noi, però, dovremmo votare serenamente.

Ancora una volta voi ordinate alla cieca e gli italiani poi dovranno pagare. Insomma: «Cameriere, champagne!». (*Applausi*).

Ovviamente non poteva mancare neanche il mistero delle nuove strutture amministrative. Esiste già un'Autorità che si occupa di sicurezza nazionale, ma a voi non basta. La destra quindi, che ogni giorno ci parla di tagliare la burocrazia, ha una curiosa abitudine: odia gli enti pubblici fintanto che non deve crearne uno nuovo. Insomma, c'è sempre una poltrona da assegnare a qualche amico, la ritengo una sorta di dieta istituzionale. Annunciate sacrifici per tutti e poi ordinate tre dessert: è una tecnica abbastanza condivisibile. (*Applausi*).

Perfino sul nucleare navale non avete dato indicazioni chiare: ancora non si è capito se questo nucleare deve andare sulle navi militari, su quelle civili o su quelle commerciali. Non si capisce, anche se il criterio è sempre lo stesso: prima scriviamo la norma, poi vediamo che cosa significa.

Colleghe e colleghi, noi del MoVimento 5 Stelle, parte delle opposizioni, abbiamo proposto una strada diversa: abbiamo chiesto trasparenza sui costi reali; abbiamo chiesto valutazioni indipendenti; abbiamo chiesto il coinvolgimento delle comunità locali; abbiamo chiesto verifiche sull'impatto sanitario e ambientale; abbiamo chiesto di capire da dove arriverà l'uranio. Come infatti è stato ben detto anche dal collega Patuanelli, sostituire una dipendenza energetica con un'altra non significa raggiungere

l'indipendenza: significa unicamente cambiare fornitore.

La verità è che questo provvedimento somiglia molto a una delle vostre operazioni di *marketing* politico: serve a costruire il racconto di un Governo che vuole apparire moderno, tecnologico, visionario. Peccato che però lo slogan e la realtà siano molto distanti. La realtà è che non esistono ancora le condizioni industriali, economiche e territoriali che il Governo racconta. La realtà è che i costi restano incerti. La realtà è che il nodo delle scorie resta aperto. La realtà è che gli enti locali vengono marginalizzati. La realtà è che si chiede al Parlamento una fiducia preventiva su un progetto dai contorni ancora oscuri.

Signora Presidente, la maggioranza indubbiamente ha i numeri per votare questo disegno di legge, ma avere i numeri non significa avere ragione. Potete scrivere una norma, ma non potete cancellare con un tratto di penna i dubbi che esistono nel Paese, che ha già risposto per ben due volte con il no al referendum sul nucleare.

Non potete chiedere ai cittadini di firmare un assegno in bianco per una tecnologia che, per vostra stessa ammissione, dovrebbe incidere sul sistema energetico tra un ventennio. Non potete parlarci di sicurezza nucleare con la stessa sicumera con cui negli ultimi anni avete annunciato miracoli economici, rivoluzioni fiscali, abbassamenti delle bollette, tutto pedissequamente disatteso dalla realtà dei fatti.

I reattori, signora Presidente, non funzionano con gli slogan. Le scorie non spariscono dietro i comunicati stampa. La fisica non si nasconde con i comunicati stampa e, diversamente dagli uffici di propaganda di Palazzo Chigi, ha la brutta abitudine di presentare il conto.

Noi continueremo a difendere un modello di energia fondato sulle rinnovabili, sull'efficienza, sugli incentivi alla ricerca di un nucleare sicuro - come quello di quarta generazione nel momento in cui andrà in funzione - e alla ricerca sulla fusione nucleare, nonché sulla partecipazione agli incentivi delle comunità e sulla trasparenza delle decisioni. Il futuro energetico dell'Italia merita serietà e non uno slogan lungo vent'anni.

Signora Presidente, per questo e per tanti altri motivi annuncio convintamente il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, questo è per il Gruppo Lega un momento storico. Da sempre siamo stati sostenitori del ritorno al nucleare. Questo è un momento storico per tutto il Paese e soprattutto per l'attuale Governo.

Spezziamo le catene della dipendenza energetica; sì alla sovranità energetica con *mix* energetico; sì al contenimento dei costi per i nostri cittadini e per le imprese.

Pochi giorni fa il ministro Giorgetti ha affermato che la ripresa della produzione nucleare in Italia è il più importante contributo per la sovranità energetica che lasceremo a questo Paese. La delega è stato un lavoro rigoroso e per passare alla fase esecutiva ci vorrà altrettanto impegno. Devo ringraziare anche il ministro Matteo Salvini, che in tempi non sospetti ha iniziato a stimolare tutti noi a sviluppare momenti di confronto (*Applausi*) con i cittadini, con le imprese e con tutte quelle realtà istituzionali, come università, ISIN e Sogin, che professionalmente continuano a portare avanti silenziosamente un lavoro di ricerca, di approfondimento e di cultura del nucleare, che fortunatamente in Italia non si è spenta dopo i referendum.

La politica europea - e qui dobbiamo citare una situazione molto grave in cui stiamo versando anche per le note situazioni geopolitiche - si concentra su rinnovabili, elettrificazione e decarbonizzazione. Tuttavia, il rafforzamento per perseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione europea ha raggiunto livelli di guardia, dimostrando uno scollamento con la realtà. La politica industriale dell'Unione europea tiene fermi principi e obiettivi ambientali, ma ci fa pagare il gas con i criteri dello stoccaggio tedeschi e quelli della distribuzione olandesi e pretende che le nostre aziende lavorino con i margini di utili di sopravvivenza di un lavoratore indocinese. Dico questo perché è noto che il gas abbia una fortissima relazione con l'elettricità: il prezzo dell'energia elettrica è fondamentalmente fissato dagli impianti a ciclo combinato a gas che scontano l'emissione della CO₂. Quindi il costo della CO₂ si

riflette sul costo dell'elettricità finale. Il costo del gas, come dicevo, è a sua volta legato a una consegna teorica-fisica in Olanda e a un sistema di stoccaggi che in Germania non funziona bene quanto quello italiano. Siamo dei grandi risparmiatori e lo stiamo dimostrando anche sul frangente del riempimento dei silos di stoccaggio, ma questo Governo coraggiosamente ha introdotto, con il decreto-legge bollette, anche criteri per la riduzione del differenziale tra il principale *hub* di riferimento del prezzo del gas nei Paesi Bassi (il TTF, Title transfer facility) e il punto di scambio italiano che penalizza l'industria italiana.

È di questi giorni la notizia allarmante da tanta parte del sistema energivoro italiano del pericolo di chiusura degli impianti, di sospensione delle attività produttive o, peggio, della delocalizzazione delle imprese fuori dall'Italia, dove l'energia evidentemente costa molto meno. Ci preme riflettere, a proposito di questo disegno di legge, che è scontato che voteremo con grande favore, sul fatto che le fonti rinnovabili, che sono una componente importante del *mix* energetico e che con il PNIEC in questo disegno di legge ci siamo impegnati a rivedere, introducendo finalmente il nucleare, da sole non bastano a coprire il fabbisogno energetico e a garantire la stabilità del sistema, a causa della loro naturale intermittenza, salvo due fonti di produzione rinnovabili quali il geotermico e l'idroelettrico. Il solare e l'eolico, su cui molto abbiamo puntato per raggiungere gli obiettivi del 2030 nel PNIEC, da soli non sono evidentemente sufficienti a garantire il contenimento dei prezzi dell'energia. I consumi si concentrano sempre più spesso per picchi e ondate, come quella estiva di calore, e richiedono la necessità di infrastrutture di stoccaggio e reti molto più avanzate per conservare l'energia in eccesso. Studi settoriali, come quelli ad esempio condotti dalla Confindustria e dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), stimano che l'opzione valutata da questo Governo di 8 gigawatt da fonte nucleare consentirà invece un risparmio di ben 17 miliardi di euro.

Dobbiamo ricordare quanto stia costando da diversi anni la continua serie di crisi energetiche a cui stiamo facendo fronte, con miliardi e miliardi di euro, con i quali si arricchisce per la gran parte il mondo delle multinazionali e di coloro che svolgono quel servizio molto importante di estrazione e di distribuzione. Non possiamo più permetterci - e lo abbiamo visto nelle scorse ore - di dilapidare denari in una maniera che non si può dire inutile - perché stiamo impedendo ai cittadini di subire il rincaro delle materie prime - ma che almeno è evitabile.

L'Italia, grazie alle scelte di questi ultimi anni, anche nel settore delle rinnovabili, ha abbastanza elettricità e la rete per portarla dove serve, ma a volte non necessariamente nei luoghi, nelle ore e con la continuità richiesta. Ecco dunque che è indispensabile ragionare di nuove tecnologie, di un nucleare nuovo, che ci deve impegnare con un linguaggio diverso. Non possiamo parlare ai cittadini di centrali quando siamo ormai certi che nel prossimo futuro gli impianti avranno una dimensione ridotta, potranno essere collocati in prossimità degli impianti industriali energivori e potranno dare risposte puntuali al sistema produttivo e non genericamente, come hanno fatto le grandi e rischiose centrali che abbiamo conosciuto negli anni Ottanta-Novanta. I referendum hanno portato i cittadini a privarci di questa fonte, ma in realtà solo della sua produzione in Italia, perché l'Italia consuma e utilizza energia nucleare. È qui il ragionamento fallace delle opposizioni, che non trova riscontro nella realtà. Siamo importatori di energia elettrica, prevalentemente prodotta dai francesi, ma fino ad oggi non siamo stati coraggiosi, se non grazie a questo Governo. Sentivo prima l'ex ministro Calenda: evidentemente si dimentica di quando ha dovuto trattare molte delle problematiche del settore energivoro italiano, come quelle della siderurgia nella mia vicina Piombino, dove il problema del costo dell'energia è stato sin da subito quello che ha impedito il raggiungimento di finanziamenti e investimenti da parte di soggetti intenzionati a far ripartire l'industria italiana.

Signor Ministro, le daremo il massimo appoggio per un'operazione di alfabetizzazione della nostra comunità: cambiare il nostro linguaggio per non confondere gli utenti, continuando a parlare di una tecnologia che è ormai superata, ma sviluppare nuove sensibilità, soprattutto nei giovani, che avranno a disposizione grandi occasioni per ampliare la scelta di vita professionale, per occuparsi del nucleare, della ricerca, e valorizzare le oltre 700 imprese italiane che oggi stanno lavorando per produrre impiantistiche che purtroppo vengono utilizzate all'estero.

Noi vogliamo che queste tecnologie possano essere fruite anche in Italia. Vogliamo essere produttori di energia nucleare pulita che ci liberi dall'uso del fossile, del petrolio, del carbone e soprattutto del gas. Il carbone in questo ultimo anno è ritornato molto di moda per la produzione di energia, soprattutto in Germania, quel Paese che ci dà lezioni, ma che ci impone, allo stesso tempo, di sottostare a regole che hanno messo in crisi il sistema produttivo industriale di questo Paese, che noi vogliamo liberare dal giogo del costo dell'energia. *(Applausi)*. Lo faremo tornando a produrre energia nucleare in Italia! *(Applausi)*.

Quello della Lega è, quindi, un sì convinto a questo disegno di legge. *(Applausi)*.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Governo presenta questo provvedimento come l'inizio di una nuova stagione energetica, ma, lo diciamo subito, è pura propaganda, smentita già dalla lettura del testo. Mancano i costi, mancano i tempi, mancano le coperture, manca una valutazione sulle tecnologie disponibili, manca perfino una scelta chiara sull'autorità che dovrebbe garantire la sicurezza, come abbiamo detto in Aula oggi in sede di esame degli emendamenti. C'è invece una delega vastissima che affida al Governo le questioni essenziali: quali impianti realizzare, dove collocarli, come finanziarli, quali aiuti riconoscere agli operatori, chi dovrà sostenere gli oneri e come gestire le scorie.

Al Parlamento quindi si chiede un voto al buio. Il Governo vuole un'autorizzazione politica per poter dire agli italiani di aver riportato il nucleare nel Paese. Tutto il resto viene rinviato ai decreti legislativi. La propaganda è di oggi e le decisioni arriveranno domani; gli annunci si fanno adesso, i conti saranno presentati in futuro; i titoli di stampa sono immediati e gli eventuali costi ricadranno sui cittadini negli anni a venire. Questo è il metodo di questo Governo, del Governo Meloni che aveva promesso il taglio delle accise, pagate ogni giorno dagli italiani; l'Esecutivo aveva annunciato una legge elettorale con le preferenze e avete riproposto i capilista; ora promettete il nucleare e portate in Parlamento una legge che non permette di costruire nulla, non produce nemmeno un kilowattora e non riduce di un euro la bolletta di una famiglia.

È il Governo delle cose finte: finte le promesse sulle accise, finte quelle sulle preferenze, finte quelle sulla politica energetica, e questo è il punto politico che gli italiani devono conoscere: dopo quattro anni di Governo Meloni, le famiglie pagano bollette più pesanti e ricevono in cambio la promessa di un'energia che non arriverà. L'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha certificato che la spesa elettrica annua del cliente vulnerabile è cresciuta del 13% negli ultimi dodici mesi. È accaduto sotto questo Governo, che soltanto a parole si preoccupava della sicurezza energetica e della tutela del potere d'acquisto. Di fronte a questi dati, il Governo ha risposto con una conferenza stampa sul nucleare. In sostanza, il solito copione: teatro, effetti speciali e zero fatti. Le famiglie, invece, faticano a pagare la bolletta e non possono aspettare, Ministro, devono pagarla qui ed ora. Le imprese che perdono competitività non possono alimentare i propri macchinari con una promessa a vanvera. Il Paese è esposto alle oscillazioni del prezzo del gas, dunque ha bisogno di scelte che abbiano effetti concreti in tempi ragionevoli.

Il provvedimento del Governo, il vostro provvedimento, non risponde a nessuna di queste esigenze. In Commissione abbiamo ascoltato diversi scienziati, esperti, rappresentanti del mondo produttivo. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha riassunto l'operazione che avete confezionato con quattro parole: «Molto rumore per nulla». *(Applausi)*. È una definizione durissima, che descrive bene il pacco che avete portato in Aula: molto rumore sulla nuova generazione di reattori che in Europa non ha ancora una presenza commerciale consolidata; molto rumore sui piccoli reattori modulari, dei quali ancora non conosciamo né i costi effettivi, né i tempi d'impiego su larga scala; molto rumore sull'indipendenza energetica; molto rumore sulla riduzione delle bollette, senza una sola analisi che spieghi quanto questo costerà come operazione e chi la pagherà. La domanda è sempre la solita: chi metterà i soldi? Li metteranno le imprese private, con il rischio che lo Stato debba garantire loro gli investimenti? Li metteranno i contribuenti? Li metteranno le famiglie attraverso le bollette? Nel testo non c'è nessuna risposta. Prima chiedete il voto, i conti arriveranno dopo sulle spalle dei cittadini, delle

famiglie e delle imprese.

La scelta che avete fatto imporrebbe un confronto approfondito in Parlamento. La Commissione invece ha trasmesso all'Assemblea lo stesso testo approvato dalla Camera senza apportare nemmeno una modifica. Le obiezioni emerse durante le audizioni sono rimaste prive di risposta; perfino l'Autorità indipendente chiamata a occuparsi della sicurezza nucleare rimane un'eventualità. Il Governo valuterà in futuro se istituirla. Prima si apre la strada agli impianti e successivamente si penserà a chi dovrà vigilare. È un rovesciamento delle priorità che mostra l'inconsistenza dell'intero provvedimento.

La nostra posizione non nasce da una chiusura verso la scienza. Noi crediamo nella ricerca, nelle università, negli enti pubblici e nella capacità dell'Italia di partecipare ai maggiori progetti scientifici internazionali. Vogliamo che il Paese investa realmente, per esempio, sulla fusione nucleare; vogliamo sostenere il lavoro dell'Enea, degli istituti di ricerca, delle imprese italiane impegnate nelle tecnologie del futuro. Vogliamo formare competenze, trattenere i nostri ricercatori e offrire loro prospettive all'altezza del valore della ricerca italiana. La ricerca ha bisogno di risorse, di programmi pluriennali e di cooperazione internazionale. In questo provvedimento, invece, diventa una parola vuota, utilizzata per ammantare una scelta rivolta soprattutto alle vecchie tecnologie. Il Governo usa il futuro della ricerca per vendere il ritorno al passato. E mentre costruisce questa narrazione, rallenta sulle iniziative che l'Italia può realizzare subito.

Mi riferisco al famoso decreto Aree idonee, che ha prodotto conflitti, incertezze e divieti che hanno frenato nuovi impianti rinnovabili. Le procedure sono sempre più lunghe, le reti hanno bisogno di investimenti, gli accumuli devono crescere, migliaia di progetti attendono autorizzazioni. È una vergogna, così com'è, signor Ministro. È una vergogna. *(Applausi)*.

Avete fatto un decreto annunciandolo come un miglioramento, come un aumento della velocità di realizzazione degli impianti rinnovabili. Invece, avete creato una gabbia che impedisce di costruire nuovi impianti e d'installare nuove energie rinnovabili. Al Governo continuate a ignorare e a lasciare questi impianti bloccati negli uffici. Promettete canali che oggi non esistono, se non nelle sue *slide*, signor Ministro.

Signor Ministro, domenica scorsa lei ha rilasciato un'intervista su «La Repubblica» dove ha balbettato sul rincaro delle bollette, giustificando con le guerre la mancanza di efficaci misure governative di contenimento. Ha ammesso, nel tentativo di smentirle, le lungaggini tremende sulle autorizzazioni delle rinnovabili. Ha fotografato l'attendismo del Governo e l'inadeguatezza del decreto Aree idonee, che proprio voi avete emanato, ricordando i problemi con le Regioni. Ha ricordato la sospensione del TAR (tribunale amministrativo regionale), dribblando sul vantaggio di Spagna e Germania in tema di energie pulite, proiettando con ingenuità la soluzione di un nucleare sostenibile, di cui non ha dato il minimo conto solo due giorni fa.

Signor Ministro, lei ha fatto solo una campagna di comunicazione priva di una politica energetica all'altezza dei problemi del Paese. Avete messo le fonti rinnovabili al centro di uno scontro ideologico. Avete alimentato campagne contro gli impianti, avete lasciato da sole le Regioni e le amministrazioni locali.

Poi c'è una questione che continuate a eludere: dove saranno collocati i nuovi impianti? Quali territori dovranno ospitarli? Quali poteri avranno le Regioni e i Comuni? L'Italia porta ancora sulle proprie spalle la stagione del passato. Lo smantellamento degli impianti non è concluso, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non è stato realizzato, i relativi costi continuano a gravare sui cittadini. Voi volete aprire un nuovo ciclo senza avere chiuso quello precedente. Volete produrre altre scorie senza aver stabilito dove collocare quelle che già abbiamo. *(Applausi)*.

Volete parlare di sicurezza e rinviare a domani perfino la definizione dell'autorità indipendente chiamata a gestirla. Su una materia così delicata il Governo avrebbe dovuto presentare certezze, invece avete presentato rinvii.

Una grande scelta energetica comporta verità, responsabilità e rispetto per il Parlamento. Per esempio, la verità sui tempi, la verità sui costi, la verità sulle tecnologie, la verità sulle conseguenze per le famiglie e per le imprese: questa verità nel disegno di legge non c'è per niente. C'è, invece, un Governo

che tenta di coprire i propri fallimenti con una promessa lontana.

Le bollette, però, aumentano oggi. Le imprese soffrono adesso. Le rinnovabili incontrano ostacoli ora. Le reti e gli accumuli hanno bisogno di investimenti immediati.

Nonostante questo, voi rispondete: "aspettate". Noi diciamo che l'Italia ha un disperato bisogno di una politica energetica vera, di investimenti sulla ricerca e sulla fusione, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, di reti più forti, di maggiore capacità di accumulo, di sostegno effettivo alle famiglie e di costi sostenibili per le imprese. Il futuro energetico del Paese non può essere affidato a uno slogan né ad una delega priva di numeri e di coperture.

Per queste ragioni, il Partito Democratico voterà contro il provvedimento e continuerà a chiedere al Governo ciò che dopo quattro anni ancora non si vede: una politica energetica vera per l'Italia, al posto dell'ennesima promessa confezionata sui social e sulla vostra propaganda. *(Applausi)*.

[FAROLFI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAROLFI *(Fdl)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi il Senato è chiamato a compiere una scelta che guarda al nostro futuro. Non stiamo votando semplicemente una norma in materia energetica. Stiamo decidendo se l'Italia intenda tornare protagonista, con coraggio e responsabilità, delle grandi sfide tecnologiche, industriali e strategiche del nostro tempo.

Per troppi anni, il dibattito sul nucleare è stato ostaggio di contrapposizioni ideologiche. È prevalsa sempre la cultura del "no" e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

L'Italia importa ogni anno grandi quantità di energia prodotta anche da centrali nucleari situate oltre i nostri confini, pagando prezzi più elevati e rinunciando a creare occupazione qualificata, investimenti e competenze sul proprio territorio. È una contraddizione che questo Governo ha avuto il coraggio di affrontare con questo disegno di legge di delega che dota lo Stato dei necessari strumenti normativi per valutare, programmare e governare il ritorno dell'energia nucleare sostenibile nel nostro *mix* energetico.

Noi sosteniamo questa scelta perché crediamo che la sicurezza energetica sia oggi una componente essenziale della sovranità nazionale. Lo abbiamo imparato negli ultimi anni e le crisi geopolitiche hanno dimostrato quanto sia pericoloso dipendere dall'estero per una risorsa strategica come l'energia. Quando l'energia manca o costa troppo, si fermano le fabbriche, aumentano le bollette delle famiglie, il sistema produttivo perde competitività e si riducono gli spazi di autonomia politica dello Stato. Un grande Paese non può affidare il proprio destino energetico esclusivamente alle decisioni degli altri.

Guardiamo quello che accade nel resto d'Europa. La Francia produce circa il 70% della propria energia elettrica grazie al nucleare e non intende certo tornare indietro, anzi, sta continuando a investire nella costruzione di nuovi reattori e nel prolungamento della vita di quelli esistenti. La Spagna ha investito con forza nelle energie rinnovabili, ma, lo ricordo per le opposizioni, continua a utilizzare il nucleare che ancora oggi contribuisce in modo significativo alla produzione di energia elettrica, tanto che numerose imprese spagnole chiedono di riconsiderare il calendario della chiusura degli impianti. La Germania invece ha scelto una strada diversa spegnendo le ultime centrali nucleari, ma quella scelta non ha eliminato i problemi energetici del Paese, tant'è che ha dovuto incrementare il ricorso ai combustibili fossili e aumentare le importazioni di energia dall'estero.

E l'Italia? L'Italia è l'unico grande Paese manifatturiero europeo che ha rinunciato al nucleare, continuando però ad acquistare energia prodotta anche dalle centrali nucleari oltre confine. Come dicevo prima, è una contraddizione evidente. Noi non proponiamo di copiare il modello francese, quello tedesco o quello spagnolo, noi proponiamo una strada italiana, una strada fondata sulle tecnologie più avanzate, sui piccoli reattori modulari, sulla ricerca, sulla sicurezza e sulla valorizzazione delle eccellenze scientifiche e industriali del nostro Paese.

Naturalmente non intendiamo sostituire le energie rinnovabili col nucleare - tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo alla collega Floridia - come invece sostiene strumentalmente l'opposizione. La riprova è data dal fatto che a luglio il fotovoltaico ha registrato una crescita record del 20,6% e le rinnovabili, in questi anni, sono arrivate a coprire il 41,5% del fabbisogno elettrico nazionale. *(Applausi)*.

Quindi, signor Presidente, se posso dare un consiglio, le opposizioni farebbero meglio a guardare a casa propria, visto che chi frena sulle rinnovabili non siamo certo noi, ma i governi locali del campo largo (*Applausi*), vedi Sardegna, Umbria e Puglia. Noi invece le idee le abbiamo molto chiare: vogliamo costruire un *mix* energetico equilibrato, nel quale fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, accumuli, efficienza energetica e nucleare di nuova generazione concorrano insieme al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e competitività, semplice politica di buonsenso.

L'Italia non può permettersi di restare spettatrice, mentre gli altri investono nelle tecnologie del futuro che, fra l'altro, permettono standard di sicurezza sempre più elevati. Nessuno infatti intende sottovalutare il tema della sicurezza, anzi, proprio perché il nucleare è una materia delicata, occorre un quadro normativo rigoroso e trasparente, fondato sui più elevati standard internazionali, con controlli severi e la massima tutela della salute e dell'ambiente. La sicurezza non è un ostacolo allo sviluppo del nucleare, ma il presupposto del suo sviluppo. (*Applausi*).

Vi è poi un altro aspetto che merita attenzione: il nostro Paese dispone di università, centri di ricerca, imprese e professionalità di altissimo livello, tant'è che migliaia di ricercatori, ingegneri e tecnici italiani lavorano già oggi nei programmi nucleari di altri Paesi. Con questo provvedimento diciamo che anche l'Italia vuole tornare a investire sulle loro competenze e lo diciamo soprattutto ai giovani.

È una scelta di politica industriale, è una scelta d'innovazione, è una scelta che significa occupazione qualificata, crescita economica e sviluppo della filiera tecnologica nazionale.

Signora Presidente, ho ascoltato le critiche che sono state fatte a questo provvedimento dall'opposizione, anche in Commissione. Provando a sintetizzarle, sono sostanzialmente quattro.

La prima critica è che una legge delega non sarebbe lo strumento giusto perché manca solo un anno alla fine della legislatura. È tuttavia un falso problema, perché gli uffici stanno già lavorando ai decreti legislativi ed è probabile che siano già pronti a fine anno.

La seconda critica è che le risorse sarebbero poche. Voglio ricordare che questa è una legge delega e quindi è una cornice, un punto di partenza per definire il quadro normativo e poter poi programmare e governare il ritorno all'energia nucleare.

La terza critica è che le bollette non diminuiranno. Quest'ultima - lo dico sempre per suo tramite, signora Presidente, al collega Irto - è stucchevolmente pretestuosa, perché tutti sappiamo che il nucleare non si costruisce dall'oggi al domani, quindi non ci può essere un beneficio immediato sulle bollette.

La quarta critica, infine, molto vaga, è che la tecnologia non sarebbe pronta: sarebbe pronta dunque in tutti gli altri Stati, Spagna compresa, ma da noi no.

Noi rispettiamo chi ha una posizione diversa, ma chiediamo che il confronto avvenga sui dati, sulla scienza, sull'interesse nazionale e non sulle paure, sui pretesti e sui pregiudizi.

La politica ha il dovere di decidere. Se non partiamo, rimarremo sempre indietro. Per usare uno slogan tanto caro all'opposizione: «Se non ora, quando?». Quando lo dovremmo fare? (*Applausi*). Anche non decidere, infatti, è una decisione, che in questi anni ci è costata cara, è costata cara alle famiglie, alle imprese e alla competitività del nostro sistema produttivo.

Signora Presidente, mi permetta un'ultima riflessione per convincere quella parte dell'opposizione della bontà di questo provvedimento. Noi veniamo sistematicamente accusati di rinnegare la decarbonizzazione: qualsiasi provvedimento adottiamo in campo energetico, la critica è sempre la stessa, a prescindere e strumentalmente, ma forse sfugge alle opposizioni che, votando contro il nucleare, di fatto avallano la continuazione dell'uso del gas per produrre quella parte di energia che non è coperta dalle rinnovabili (*Applausi*), uso del gas il cui prezzo è quello che determina, con il sistema del prezzo marginale, il costo dell'elettricità e conseguentemente il caro bollette.

Quindi, di fatto, se c'è qualcuno che rinnega la decarbonizzazione e non vuole trovare una soluzione al caro bollette, non siamo noi, ma è quella parte di opposizione che voterà contro il nucleare, se lo farà. (*Applausi*). Vorrei dunque che si riflettesse bene prima di premere il dito sulla pulsantiera di voto.

Fatto questo appello, concludo dicendo che non vogliamo più un'Italia che dipenda dalle scelte degli altri. Vogliamo un'Italia che torni a progettare, a costruire, a innovare e a decidere del proprio futuro,

perché investire nell'energia significa investire nella libertà; investire nella ricerca significa investire nei nostri giovani e investire nell'autonomia energetica significa rafforzare la sovranità della Nazione. È questa la responsabilità che oggi siamo chiamati ad assumerci. È questa la vera sostanza della legge delega in esame. È con questo spirito che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice, e complimenti, perché riuscire a finire un intervento in questo ambiente non particolarmente silenzioso non è facile.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1924, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 1132 e 1365.

Discussione del disegno di legge:

(2020) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi *(Relazione orale) (ore 16,39)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2020.

La relatrice, senatrice Farolfi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FAROLFI, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge in esame è composto da due articoli e reca disposizioni urgenti in materia di compostabilità di alcune tipologie di imballaggi. Si ricorda che il regolamento europeo n. 40 del 2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevede, quale regola generale, che tutti gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili.

In deroga a tale regola generale, gli Stati membri, in presenza di determinati requisiti e di sistemi di gestione della frazione organica adeguatamente sviluppati, possono assoggettare alcune categorie di imballaggi a requisiti di compostabilità, in luogo di quelli della riciclabilità. Possono però usufruire della deroga suddetta soltanto gli Stati membri che abbiano introdotto un insieme di obblighi di compostabilità prima della data di applicazione del regolamento europeo, fissata al 12 agosto 2026. In caso contrario, verrebbe meno la possibilità di utilizzare la compostabilità quale criterio alternativo alla riciclabilità per le tipologie d'imballaggio considerate dal regolamento e il settore produttivo interessato subirebbe rilevanti ripercussioni economiche derivanti dalla necessità di riallineare i processi produttivi a requisiti esclusivamente orientati alla riciclabilità, con conseguente depotenziamento degli investimenti effettuati negli anni nell'ambito delle tecnologie dedicate alla biodegradazione e alla compostabilità dei materiali.

Pertanto, il comunicato del Consiglio dei ministri del 4 agosto ha chiarito che la tempestiva entrata in vigore della disciplina in esame era la condizione posta dal regolamento n. 40 del 2025 per potersi avvalere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, della facoltà di assoggettare tali categorie a requisiti di compostabilità in luogo di quelli di riciclabilità e che la misura in esame è volta a preservare la continuità produttiva della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e dei settori economici che ne impiegano gli imballaggi.

Venendo al testo del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, apporta due modifiche alla parte quarta del codice dell'ambiente, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

La lettera *a)* introduce il nuovo articolo 226-*quinquies*, in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie d'imballaggio. Esso prevede, al comma 1, che i seguenti imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale - oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal suddetto regolamento n. 40 del 2025 - qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*; imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse e quant'altro; imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

Durante l'esame in sede referente presso l'8a Commissione sono stati approvati emendamenti volti a chiarire che anche il prodotto contenuto dev'essere biodegradabile e compostabile, quindi compatibile con i processi di compostaggio. La Commissione ha inoltre riformulato il comma 2 del nuovo articolo 226-*quinquies*, che richiama alcune esenzioni previste dal regolamento europeo n. 40 del 2025 e ha previsto l'introduzione del nuovo comma 2-*bis*, che individua una serie di prodotti ortofrutticoli freschi e preconfezionati ai cui imballaggi non si applica l'obbligo di cui al comma 1 nelle more dell'attuazione degli orientamenti che la Commissione europea dovrà pubblicare entro il 12 febbraio 2027, per illustrare più nel dettaglio l'allegato quinto al suddetto regolamento europeo. Resta fermo il divieto d'immissione sul mercato dei piatti di plastica monouso e viene fatto salvo il rispetto della normativa europea sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti nonché delle previsioni del codice dell'ambiente sulla gestione dei rifiuti, anche di imballaggi aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici.

La lettera *b*) definisce il regime sanzionatorio applicabile a partire dal 1° gennaio 2030. La Commissione ha previsto che la sanzione amministrativa non si applichi all'operatore economico che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse chiaramente evidente.

Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, iniziamo la discussione generale su un provvedimento che, come hanno anticipato la maggioranza e il Governo anche nei giorni scorsi, si è reso necessario per impedire che il nostro sistema produttivo si trovasse improvvisamente impossibilitato alla commercializzazione di un particolare prodotto, il *packaging*. Si tratta di un settore che riguarda un complesso di circa 40.000 imprese artigiane, che operano nel comparto interessato dalla norma. Si parla di settori, come quello della moda, della cosmetica e della meccanica; ancora una volta, il sistema comunitario ci impone un adeguamento repentino attraverso lo strumento regolamentare, che non lascia una grande discrezione al nostro Paese.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge ha permesso di tamponare tempestivamente la situazione che si sarebbe prefigurata qualora non avessimo puntualmente elencato una serie di articoli che sono utili a proteggere, a confezionare e a portare alla mano del consumatore, in strutture alberghiere o nelle occasioni di *catering*, piccole quantità di prodotti alimentari con cui si entra a contatto per la loro commestibilità, cercando di evitare - ed ecco il grande successo di questo provvedimento, grazie all'azione del Governo - di dover avviare con sistemi di cui sarebbe stato dubbio un ritorno effettivo e pratico anche sulla protezione dell'alimento.

Pertanto, la tempestiva entrata in vigore della norma, imposta dal regolamento europeo n. 40 del 2025, non rappresenta un aggravio per le imprese - l'ha detto anche la relatrice - bensì una condizione necessaria affinché l'Italia possa avvalersi di un regime derogatorio, previsto appunto dal regolamento. Se non fosse stato prontamente emanato il decreto-legge, il sistema nazionale sarebbe stato lasciato in preda a un vero e proprio divieto di commercializzazione di alcuni contenitori per una serie di prodotti, quindi sarebbe venuta meno la possibilità di applicare alcuni requisiti nazionali di compostabilità alle categorie di imballaggi individuati dalla norma.

Questo provvedimento incide molto sulle abitudini dei nostri cittadini rispetto all'utilizzo di strumenti essenziali. Basterà ricordare semplicemente quanto ha inciso la norma, sempre di natura comunitaria, che ha imposto di avere, per i contenitori plastici di liquidi, un tappino che non si stacca più dal contenitore, ma vi rimane avviluppato.

Quindi, pur con una nota critica verso un sistema regolamentare e normativo che attanaglia in maniera sistematica qualunque ambito della nostra comunità e soprattutto rende difficoltoso al sistema produttivo avviarsi su una strada di carattere industriale, senza dover subire questi improvvisi ed imprevisti cambi di strategia e di rotta a cui il legislatore per una volta ha posto argine, noi daremo un plauso al Governo - naturalmente lascerò poi alla collega che si occuperà della dichiarazione di voto il compito di esprimere il nostro voto - che attraverso questo provvedimento ha inteso limitare e contenere gli effetti sul nostro sistema produttivo, forse in parte molto deleteri, di un regolamento minuzioso, alle volte forse anche ossessivo, per il bene dell'ambiente e per facilitare l'utilizzo di prodotti sempre meno inquinanti, ma anche molto impattante sul sistema produttivo nazionale.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sugli imballaggi che approda oggi in quest'Aula affronta uno dei nodi più strategici e complessi per il futuro industriale e ambientale del nostro Paese e non solo. Non parliamo semplicemente di contenitori, plastiche o pellicole; parliamo dell'assetto con cui l'Italia intende presentarsi di fronte alle sfide dell'economia circolare e come vuole recepire le nuove direttive europee.

Come MoVimento 5 Stelle, la nostra visione sulla transizione ecologica è chiara. Sostenibilità e competitività industriale devono camminare di pari passo. Questo testo ha il merito di sollevare l'attenzione su un settore fondamentale per la nostra economia, non solo perché spinti dall'urgenza dettata dal regolamento europeo n. 40 del 2025, ma soprattutto perché sono necessarie queste indicazioni: l'obbligo di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi monouso è necessario, perché la tutela dell'ambiente non sia solo nelle corde di poca gente. Sicuramente non è nelle corde di questa maggioranza e si è già visto nel provvedimento che si è votato precedentemente, quello sui carburanti e sull'Ilva, e in coerenza anche ora nella fase emendativa in questo provvedimento. Infatti, sono stati accolti alcuni emendamenti, ovviamente della maggioranza, che non rispettano la necessità del compostaggio, ad esempio nell'ortofrutta: quindi, su tutto ciò che comporta il confezionamento di prodotti strettamente ortofrutticoli, che avrebbe dovuto essere compostabile, si fa un passo indietro e si torna ad usare plastiche che non sono decisamente compostabili.

Allora il provvedimento, nella parte iniziale, sembrava quasi accettabile, ma qui si torna indietro. Niente, questa maggioranza proprio non ce la fa ad andare dalla parte dell'ambiente. Una svolta ecologica, per quanto l'Europa spinga in tal senso, non riusciamo a metterla a terra in Italia. Certamente va detto con orgoglio che l'Italia vanta una filiera del riciclo e del recupero dei materiali tra le più avanzate d'Europa, un'eccellenza industriale e civile costruita in anni di investimenti, che va assolutamente difesa e valorizzata, ma è un errore restare arroccati sul modello del riciclo e sottovalutare il compostaggio e il riuso, che invece dovrebbero andare in parallelo. Il riciclo è indispensabile, ma da solo non basta a chiudere il cerchio della sostenibilità.

L'Europa ci chiede di spingere sia sulla riduzione dei volumi complessivi di *packaging* sia sul riuso, per una reale promozione dell'economia circolare. Nel testo portato in Aula manca una sintesi coraggiosa tra queste due esigenze: difendere la nostra filiera industriale del riciclo non deve significare frenare sull'innovazione dei modelli di riuso, ma integrarla in una strategia industriale a lungo termine che proietti l'Italia all'avanguardia in Europa. Urge valorizzare appieno le produzioni nazionali innovative e che, in questo ambito, consentano anche una preziosa riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive. Quindi, produzioni dalla grande valenza ambientale, ma anche sociale ed economica.

Un altro punto d'ombra di questo decreto riguarda gli strumenti dedicati alle piccole e medie imprese. Adeguarsi ai nuovi standard europei, riprogettare il *packaging* secondo criteri di *ecodesign* e convertire le linee di confezionamento richiede investimenti importanti, che puntualmente mancano.

Pur apprezzando l'intento di non gravare le aziende con adempimenti improvvisi, le misure di sostegno previste dal testo sono troppo frammentarie.

Servono risorse certe, crediti d'imposta strutturali e un accompagnamento chiaro per le piccole e medie imprese, affinché la transizione ecologica non si traduca in un costo puramente passivo per chi non ha la forza finanziaria delle grandi multinazionali.

Diamo atto al testo di preservare lo spazio e la specificità della nostra filiera delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili, settori in cui la ricerca e l'industria italiana sono all'avanguardia. È un punto qualificante, che va nella direzione giusta e che dimostra la forza del nostro tessuto innovativo.

Tuttavia, all'interno del decreto avremmo voluto maggior incisività sul fronte dei controlli e del contrasto al *greenwashing*, per tutelare le aziende serie che investono in ricerca e sviluppo. Sui polimeri compostabili di altissima qualità servono regole ancora più stringenti e una vigilanza rigorosa contro i prodotti finto-ecologici, che rischiano di alterare il mercato e danneggiare la qualità della raccolta differenziata.

Infine, sul versante della gestione dei rifiuti a fine vita e della promozione di sistemi virtuosi, come il vuoto a rendere e la cauzione, il provvedimento muove passi ancora troppo timidi e sperimentali. Su questo tema si poteva fare di più. Si doveva osare di più, fornendo un quadro di riferimento nazionale chiaro, che agevolasse sia i Comuni sia i commercianti, snellendo la logistica del rientro dei contenitori, ad esempio.

Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle affronta la discussione di questo provvedimento con uno spirito critico, ma come sempre responsabile. Riconosciamo la necessità di dare certezze al comparto e di tutelare l'eccellenza italiana nel riciclo, ma non possiamo ignorare le carenze di una spinta innovativa sul riuso e l'assenza di risorse strutturali per le piccole e medie imprese.

Il nostro atteggiamento, nel prosieguo dell'esame del decreto, sarà volto a stimolare il Governo e la maggioranza a correggere queste fragilità, affinché la transizione ecologica dell'Italia non si fermi a metà del guado, ma diventi un reale motore di sviluppo sostenibile per tutto il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (IV-CR). Signora Presidente, voglio partire dicendo alla relatrice che, dal punto di vista punto di vista dell'impianto, noi non abbiamo particolari contrarietà a questo decreto. Anzi, pensiamo che, rispetto alla specificità italiana, relativamente alla capacità di compostare imballaggi, il principio poi prevalso in sede europea, quello del riciclo, sia stato un buon risultato. Il fatto che il regolamento n. 40 del 2025 lo abbia previsto e che l'Italia rientri nei parametri che sono stati previsti è un elemento importante. Siamo un'eccellenza per la filiera delle bioplastiche e per la raccolta dell'umido, quindi va bene.

Il problema, dunque, non era se fare o meno questo decreto. Il problema era come e quando farlo e anche chi alla fine avrebbe pagato nell'adozione di questa regolamentazione.

Il decreto era necessario, come diceva la relatrice nella sua relazione. Se non si fosse fatto, avremmo perso la possibilità di utilizzare questa eccezione.

Tuttavia, il regolamento è del dicembre del 2024, la scadenza era il 12 agosto 2026 e il Governo quando emana il suo decreto-legge? Il 7 agosto 2026, cinque giorni prima che la scadenza si verifichi e, dunque, l'Italia perda questo treno.

Allora mi viene da dire, ormai dopo quattro anni di legislatura, che questo è un altro caso di decreto-legge d'urgenza, dove l'unica urgenza è quella che è stata creata dal Governo. (*Applausi*). Se infatti il Governo non avesse fatto il decreto-legge a cinque giorni dalla scadenza del termine, avrebbe operato meglio. Diciamocelo chiaramente: se ci fosse stato il tempo necessario per aprire un grande momento di confronto e di discussione, per confrontarsi non solo con i produttori degli imballaggi, ma con chi li utilizza, con chi li deve smaltire, con i Comuni, se avessimo avuto il tempo di fare questo ragionamento - e il tempo c'era - probabilmente avremmo evitato molti problemi.

Si ricordava prima nella relazione che i materiali che rientrano in questo decreto-legge sono le confezioni di ortofrutta fresca sotto il chilo e mezzo, gli imballaggi monouso per ristorazione e *catering*, le monoporzioni dei condimenti e i prodotti monouso alberghieri, a condizione che poi anche

il contenuto dell'imballaggio sia compostabile. E quindi si tratta di ortofrutta, di ristorazione, di *catering*, praticamente delle piccole e medie imprese, ma direi, in tantissimi casi, delle piccole imprese, del commerciante di ortofrutta, del piccolo ristoratore, del bar, della trattoria, del negozio di quartiere, che si trova ad avere il problema di gestire oneri che ricadono non tanto su chi produce, ma su chi deve acquistare questi prodotti per poterli poi utilizzare nella sua attività d'impresa e su chi li deve smaltire.

È quindi chiaro che questo decreto-legge così tardivo comporta uno smarrimento e anche una confusione su questi soggetti economici. Ne aggiungo un altro, rilevando che parte di questa catena - ed è una parte determinante - è il cittadino. Infatti chi poi materialmente deve conferire il prodotto e metterlo nel bidone giusto - lo dico chiaramente - evidentemente è il cittadino. Non c'è niente di più sbagliato e stupido che mettere in piedi tutta una procedura, tutto un processo virtuoso, in base al quale questo imballaggio dev'essere conferito nel bidone giusto per poter diventare *compost*, quando poi il cittadino non lo sa, lo pone nel bidone sbagliato e tutta questa catena che abbiamo messo in piedi, a causa di un errore nel suo *step* finale, va a finire male e salta completamente.

Diciamo che la mancanza del tempo necessario per una riflessione è stata anche poi sottolineata dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), perché i Comuni hanno un ruolo importantissimo nel processo di riciclo dei rifiuti, anche della parte di quelli compostabili, tanto che a giugno, ANCI e Utilitalia hanno chiesto al Ministero dell'ambiente di aprire un tavolo *ad hoc* proprio per poter discutere di tutti questi elementi organizzativi, cosa che naturalmente non è successa. Non possiamo accettare quando il Governo dice di non preoccuparsi perché poi le sanzioni entreranno in vigore nel 2030. Non è infatti tanto un problema di sanzioni, quanto soprattutto di oneri. (*Applausi*). Infatti, al di là del fatto che la sanzione entrerà in vigore tra qualche anno, la norma è entrata in vigore, come ci siamo detti, il 12 agosto, e questo significa che tutta una serie di adempimenti, di contratti, di forniture e acquisti che vanno fatti, si traducono in oneri che gli operatori dovranno sopportare e hanno dovuto sopportare senza avere il minimo tempo necessario per poter introdurre una gradualità, contrattare con i fornitori condizioni migliori e organizzare anche per tempo e pianificare i costi a cui sono dovuti andare incontro.

Si tratta - come dicevo - della bottega artigiana, della trattoria, del piccolo albergo: tutte categorie già sottoposte a un notevole stress per una serie di questioni ovviamente legate al caro-vita, per esempio, e all'aumento dei prezzi.

Aggiungo - richiamando il ruolo dei Comuni - che anch'essi non navigano certo nell'oro in questa fase: le loro risorse sono limitate, quindi è limitata la loro possibilità di organizzare processi educativi e di comunicazione nei confronti dei cittadini. Voglio stressare questo passaggio, perché è importante.

Va bene dunque se riusciamo a difendere le nostre eccellenze - lo dico da europeista e da federalista convinto - ma le nostre eccellenze in Europa non si difendono in questo modo, non ottenendo qualcosa dentro un regolamento e poi lasciandolo nel cassetto fino all'ultimo istante. Le eccellenze si difendono con regole chiare e fatte per tempo, e cioè con professionalità, in modo organizzato e, appunto, non improvvisato.

Chiudo dicendo che, tutto sommato, la nostra valutazione non è negativa. Condividiamo la direzione che è stata intrapresa con questo decreto-legge. Tuttavia, se va bene indicare una direzione, quello che assolutamente non va bene è lasciare soli coloro che quella direzione devono percorrere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando all'apparenza sembra in realtà essere circoscritto a un oggetto molto specifico: consentire l'immissione sul mercato di alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso per l'ortofrutta al di sotto del chilo e mezzo, per il *food delivery* - quindi per ambiti abbastanza definiti - a condizione che quelle plastiche siano certificate biodegradabili e compostabili secondo la normativa unionale.

Alcune critiche le solleverei sin da subito. Innanzitutto - com'è stato appena detto dal collega che mi ha preceduto - una delle poche certezze che abbiamo, dopo quattro anni, è il concetto di necessità e urgenza per i provvedimenti necessari e urgenti. In questo caso la vera urgenza sul decreto è stata più che altro l'inerzia del Governo, non la necessità di legiferare sulla materia.

Il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio è entrato in vigore a febbraio 2025, per cui il Governo era ben consapevole dell'esistenza di un obbligo già un anno e mezzo fa. Eppure la regola tecnica - quella che è stata deliberata in Consiglio dei Ministri - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo cinque giorni prima della scadenza fatale del 12 agosto, data oltre la quale sarebbe stata irrimediabilmente compromessa la possibilità di applicare i requisiti nazionali di compostabilità.

Colleghi, questo non è decretare per straordinaria necessità ed urgenza: è arrivare semplicemente all'ultimo minuto utile per rimediare a un ritardo amministrativo e politico creato proprio dal Governo in carica. *(Applausi)*.

Altro aspetto che non convince, e anzi preoccupa, sono la clausola di salvaguardia e le risorse previste dal decreto. Infatti, si prevede un apparato sanzionatorio la cui vigilanza è affidata alle ordinarie funzioni di organi di polizia amministrativa: nessun investimento, quindi; tutto dev'essere fatto con l'esistente e non si danno risorse aggiuntive. Sappiamo bene, però, che la vigilanza sul rispetto degli standard di compostabilità richiede competenze tecniche molto specifiche: capacità di verifica delle certificazioni e contrasto alle dichiarazioni ingannevoli. In sostanza, non è un lavoro molto semplice.

Nel testo si punisce chi fa uso di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli ed elusive, ma non si capisce bene con quali strumenti di controllo si sopperisca a queste operazioni, perché non è scritto e non vengono richiamate e stanziare risorse aggiuntive.

Come se non bastasse, un altro elemento che questo provvedimento ignora completamente riguarda la crisi strutturale della filiera del riciclo della plastica e le sue ricadute dirette sui Comuni italiani.

Signor Presidente, nel momento in cui questo provvedimento è stato incardinato in Commissione, sinceramente non ho rilevato grandissime criticità, se non quelle che ho appena enunciato. Poi ovviamente si lavora sul decreto-legge, le forze di opposizione e anche di maggioranza presentano emendamenti, che però automaticamente, anche quelli di maggior buon senso, se presentati dalle forze di opposizione, vengono automaticamente cassati, mentre quelli della maggioranza vengono riformulati e poi approvati. La riformulazione e l'approvazione degli emendamenti in Commissione, purtroppo, devo ammettere che ha travisato e completamente stravolto il contenuto di questo decreto-legge.

Torno alla questione del riciclo della plastica e delle ricadute sui Comuni. Secondo i dati che ci fornisce l'ANCI, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica cresce costantemente, registrando nel 2025 un aumento del 3,8% e raggiungendo un aumento, nei primi mesi del 2026, del +4,5%. Un quarto del materiale plastico che viene pressato ed è disponibile nei centri di raccolta non riesce oggi a trovare collocazione sul mercato per via del suo costo maggiore rispetto alle plastiche provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. Il mercato italiano, quindi, sta affrontando una forte crisi della filiera del riciclo a causa della concorrenza della plastica vergine a basso costo. Confrontiamo un po' i prezzi per renderci conto della misura di ciò di cui stiamo parlando. La plastica vergine che viene dall'estero presenta costi ridotti: ad esempio, il PET (polietilene tereftalato) vergine si aggira intorno ai 900 euro per tonnellata, mentre la plastica riciclata, quella italiana ad esempio, ha costi che raggiungono i 1.500 euro a tonnellata. Ovviamente questo è causato anche dall'aumento del costo dell'energia (non dimentichiamoci soprattutto i temi fondamentali di cui dovremmo occuparci). Le aziende d'imballaggio preferiscono quindi acquistare il materiale vergine a basso prezzo lasciando invendute le scorte nazionali.

Succede che i piazzali degli impianti di riciclo italiani sono stracolmi e l'immissione di nuova plastica - che, attraverso gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione, andrà ad aumentare - comporterà completamente il blocco della differenziata locale. Parlo di emendamenti approvati in Commissione riferendomi in particolare a due di essi. Il primo riduce i casi in cui gli imballaggi devono essere biodegradabili e compostabili, quindi sostanzialmente andiamo davvero oltre quello che il regolamento europeo ci diceva di fare, allargando un potere di deroga che questo Governo aveva, che esercita uscendo fuori dai paletti impostati dal regolamento unionale. L'emendamento in esame esclude quindi dall'obbligo gli imballaggi di un lungo elenco di prodotti ortofrutticoli, mentre l'altro rende esplicite ulteriori esclusioni nei casi previsti dal regolamento europeo. Il punto - lo dico in maniera molto semplice - è il seguente: dopo le modifiche apportate in Commissione - signor

Presidente, mi rivolgo al Governo, che ringrazio, perché vedo che mi sta ascoltando attentamente - a quanti imballaggi si applicherà davvero l'obbligo che viene previsto dal decreto? Questo non è più chiaro come invece sembrava visibile, chiaro e intelligibile dal testo base che ci avevate presentato.

Non solo. Tutta la nuova plastica a cui sarà permesso di essere immessa nel mercato, andrà quindi - come ho detto - a intasare i centri e quest'onere sarà inevitabilmente riversato sulla Tari (tassa sui rifiuti) che - guarda caso - pagano i cittadini ai Comuni. Certo, la Tari non è il bollo, non è una delle imposte più odiate dai cittadini! (*Applausi*). Non saprei, sinceramente, Presidente: forse questo è uno degli effetti che ci aspetteremo in seguito.

Ebbene, la situazione attuale è che, nel gennaio 2025, in Italia cinque centri di selezione hanno cessato o sospeso la propria attività e gli stoccaggi presso i centri di raccolta sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per questo, come MoVimento 5 Stelle abbiamo presentato alcune proposte emendative mirate. Si tratta di misure puntuali a costo zero per la finanza pubblica (visto che sembra che abbiate la manina corta, ci siamo mantenuti sul vostro *mood*): definizione normativa del perimetro della responsabilità estesa del produttore fino al destino finale della merce e delle frazioni di scarto; penali automatiche ed esigibili a carico dei consorzi per il mancato ritiro, così facciamo valere la regola della responsabilità diretta; tutela dei Comuni dalle sanzioni per un inadempimento consortile a loro non imputabile, e stiamo parlando della stessa cosa.

Se il Governo ha trovato la determinazione per intervenire, noi sinceramente non vediamo la ragione per cui non si possa trovare la stessa determinazione per risolvere una crisi che riguarda 8.000 Comuni italiani e l'intero sistema nazionale di raccolta differenziata.

Signora Presidente, colleghi, sappiamo che le priorità di questo Governo appaiono quantomeno squilibrate e in questo provvedimento ne abbiamo l'ulteriore conferma. Lo abbiamo capito dal provvedimento, ma anche in questi giorni, in cui le famiglie continuano a lamentare una coperta che è sempre più corta e, in risposta, abbiamo un Vice Premier che ribadisce di allungarci la gonna.

In conclusione, oltre a chiedere al Governo di rivedere il metodo, essendo arrivato proprio al limite della possibilità dell'esercizio di una deroga che pure era nelle sue facoltà esercitare, devo dire che, attivandosi un po' prima, avrebbe potuto avviare un percorso d'interlocazione più serio e definito. Noi auspichiamo che le nostre proposte emendative, che sono state ripresentate anche in Assemblea e che saremo chiamati a votare tra poco, possano essere prese in considerazione dal Governo, in maniera tale che questo provvedimento possa ritornare sui binari originari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, questo decreto-legge riguarda una materia complessa, in cui entrano in gioco esigenze ambientali, regole europee, filiere industriali, investimenti, sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti. Questa complessità avrebbe imposto un confronto parlamentare ampio, ordinato e sulla base di dati condivisi. Il Governo, invece, ha deciso di seguire un'altra strada: ha emanato il decreto-legge il 7 agosto scorso, qualche giorno prima dell'applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, fissata al 12 agosto 2026. Il Governo ha consegnato al Parlamento un provvedimento già definito nelle scelte essenziali e ha accelerato, mosso da una necessità di tempo che lo stesso Governo aveva contribuito a creare.

La proposta di regola tecnica è stata notificata alla Commissione europea il 1° aprile di quest'anno. Il periodo di sospensione si è concluso il 7 luglio scorso. La Commissione europea e la Spagna hanno formulato delle osservazioni. Dunque, il Governo da mesi era al corrente delle perplessità europee e conosceva anche la delicatezza del rapporto fra la disciplina nazionale e quella dell'Unione. Avete avuto il tempo per promuovere un confronto: con il Parlamento, e non lo avete fatto; con le associazioni ambientaliste, e non lo avete fatto; con le imprese della chimica verde, con le filiere del riciclo, con il settore agricolo, con gli operatori della ristorazione e dell'accoglienza, ma invece avete preferito arrivare a ridosso della scadenza e trasformare una vostra responsabilità politica in un'urgenza legislativa. Questo è il primo punto.

Il secondo punto è che il decreto-legge interviene sul testo unico ambientale. Nel provvedimento, sostanzialmente si stabilisce che alcune categorie di imballaggi possano essere immesse per la prima

volta sul mercato nazionale soltanto se certificate come biodegradabili e compostabili, secondo la norma europea e secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Ora noi conosciamo il valore della filiera italiana delle bioplastiche, sappiamo degli investimenti compiuti, delle competenze sviluppate, del ruolo della chimica verde, dell'integrazione raggiunta negli anni con il sistema di raccolta e trattamento della frazione organica. L'Italia ha sviluppato esperienze avanzate nel trattamento dell'umido e ha imprese che sanno competere sul piano tecnologico. Questa realtà necessita di tutela e ha bisogno di una politica industriale completa e stabile, coerente con il diritto europeo. Servono regole che possano accompagnare gli investimenti e offrire prospettive alle imprese e ai lavoratori. Non sono invece utili decreti approvati in fretta, esposti al rischio di contestazioni, affidati a deroghe dall'interpretazione alquanto controversa. La tutela di un comparto industriale non può consistere nella promessa di una protezione giuridica che può essere molto debole. Se una norma nazionale entra in tensione con il regolamento europeo, le prime a pagarne le conseguenze saranno proprio le imprese alle quali oggi il Governo dichiara di voler offrire sicurezza. Proprio il regolamento europeo segue una gerarchia estremamente chiara: riduzione degli imballaggi superflui, riuso, ricarica e riciclo. Dal 1° gennaio 2030 lo stesso regolamento vieta una serie di imballaggi monouso. L'articolo 9 consente agli Stati membri, in presenza di sistemi adeguati di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, d'imporre la compostabilità per alcune categorie. Per ulteriori categorie, questa possibilità riguarda gli obblighi nazionali introdotti prima della data di applicazione del regolamento.

La Commissione europea ha ricordato che la natura biodegradabile e compostabile di un prodotto di plastica non basta da sola a sottrarlo alla disciplina europea sulla plastica monouso. La Commissione ha richiamato la procedura d'infrazione 2024/2053 aperta contro l'Italia per il recepimento incompleto e scorretto della direttiva SUP (Single use plastics) e per la violazione delle regole europee sulla trasparenza del mercato interno. Quella procedura ha già raggiunto una fase avanzata: l'11 marzo scorso la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato. Si tratta di un elemento che precede l'eventuale ricorso alla Corte di giustizia. Questo precedente avrebbe dovuto suggerire forte cautela. Il Governo, invece, ha scelto ancora una volta una disciplina nazionale collocata sul confine della compatibilità europea. Ha agito dopo le osservazioni ricevute nell'ambito della procedura TRIS (Technical regulation information system) e senza spiegare in Parlamento come intenda evitare un nuovo contenzioso.

Chiediamo dunque al Governo di rispondere su alcuni punti in particolare: quali garanzie ha ricevuto circa la piena compatibilità del decreto con gli articoli 9 e 25 del regolamento europeo; per quale ragione, in alcuni casi, il decreto-legge consente di proseguire l'immissione sul mercato senza richiedere la dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente compatibili o dell'impossibilità di accedere a sistemi di riuso; quale valutazione è stata compiuta sugli effetti per la filiera del riciclo, che ha investito risorse ingenti sulla base degli obiettivi europei di riciclabilità? Il quadro della filiera rende questa domanda ancora più concreta: nel tavolo plastiche del 28 luglio il Ministero ha registrato una perdita di capacità di trattamento di circa 12.000 tonnellate al mese nell'ultimo anno e 26 impianti d'incenerimento su 30 già saturi.

La Conferenza delle Regioni ha poi rilevato che la crisi nasce soprattutto dalle difficoltà di collocare il materiale raccolto per il calo dei prezzi dei polimeri vergini, la pressione delle importazioni extraeuropee e i costi energetici. Quali dati attestano che tutti gli impianti italiani destinati al trattamento della frazione organica siano in grado di gestire questi materiali nelle quantità previste? Sono domande indispensabili: le risposte servono infatti alle imprese, ai lavoratori, agli enti locali e ai cittadini.

Biodegradabilità, compostabilità e riciclabilità indicano priorità diverse. Un materiale biodegradabile può degradarsi per effetto dei microrganismi in determinate condizioni. Un materiale compostabile deve decomporsi entro termini e condizioni controllati, senza compromettere il trattamento della frazione organica. Un materiale riciclabile può essere recuperato e trasformato in materia prima secondaria.

Confondere questi piani - come si fa nel decreto-legge e come fate nel dibattito pubblico - indebolisce

la politica ambientale. La nostra posizione, invece, si muove da questo equilibrio: sostegno all'innovazione italiana, difesa degli investimenti della chimica verde, sviluppo del riciclo organico, riduzione dei rifiuti, crescita del riuso e rispetto delle norme europee.

Le filiere industriali non devono essere poste l'una contro l'altra. Compostabilità e riciclabilità hanno funzioni diverse e necessitano di scelte basate sull'intero ciclo di vita dei prodotti. Il Parlamento avrebbe dovuto lavorare proprio su questo terreno, per delimitare con precisione le applicazioni, rafforzare i controlli, evitare deroghe eccessive, tutelare gli investimenti esistenti, rafforzare e dare una disciplina solida.

Il decreto-legge propone, invece, una risposta parziale a un problema generale: protegge alcuni interessi produttivi senza compiere il rapporto con altri settori. Se non bastasse, dà per acquisita una compatibilità europea ancora in discussione. Inoltre, il decreto rinvia al futuro molte verifiche sull'effettiva capacità degli impianti. Soprattutto, il provvedimento lascia irrisolta la questione principale: la progressiva riduzione degli imballaggi monouso.

Colleghi, la transizione ecologica ha bisogno di scelte credibili, di continuità normativa e della capacità di programmare. È fondamentale che il Governo si assuma la responsabilità delle proprie decisioni e riferisca al Parlamento prima di arrivare alle scadenze. Su questo decreto-legge permane una distanza profonda fra le intenzioni dichiarate ed il metodo seguito.

Vogliamo tutelare le eccellenze industriali italiane senza esporle a un'altra procedura europea. Vogliamo sostenere l'innovazione nel rispetto della gerarchia europea dei rifiuti. Vogliamo accompagnare le imprese verso il 2030 con regole stabili, con controlli ufficiali e soprattutto con investimenti negli impianti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17,27, è ripresa alle ore 17,40).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

La seduta è ripresa.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[FAROLFI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

[GAVA](#), *vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il G1.1 è accoglibile, mentre il G1.2 non è accoglibile e il G1.3 è accoglibile sostituendo, nel dispositivo, le parole «a promuovere» con le seguenti: «a continuare»; il G1.4 non è accoglibile.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.11 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo, a nome del Gruppo, che la votazione venga effettuata a scrutinio

simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. La richiesta è a nome del Gruppo ed è presente il senatore Pirondini, per cui non c'è bisogno di verificare l'appoggio della richiesta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

GAUDIANO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà tra venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,43, è ripresa alle ore 18,08).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2020 (ore 18,08)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Eravamo passati alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

PIRRO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2020

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102, identico all'emendamento 1.106.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Il capogruppo è qui, dunque ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.106, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107, identico all'emendamento 1.108.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.21 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori insistono per la votazione, metto ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G1.3 è stato espresso parere favorevole, previa riformulazione. Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione?

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori insistono per la votazione, metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.3.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, fino alle parole «di imballaggio».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6, identico all'emendamento 1.0.7.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore

Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.7, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.9, identico all'emendamento 1.0.10.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Il senatore Pirondini fa un cenno di assenso).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, dispongo la votazione, come richiesto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.19, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.20, 1.0.21 e 1.0.22 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione finale.

[FREGOLENT](#) *(IV-CR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-CR)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame prende spunto e trae origine da un regolamento europeo sugli imballaggi, in particolare dall'articolo 9, comma secondo, che dava la possibilità, ai Paesi con una grande percentuale di compostaggio, di fare una modifica rispetto a quel che era stabilito nel provvedimento in oggetto.

Noi sappiamo che i regolamenti sono immediatamente esecutivi e che quel regolamento sugli imballaggi aveva creato e destato grande preoccupazione, perché il nostro Paese, che quasi sempre viene descritto come emergenziale per i rifiuti, in realtà viene descritto male.

Dico con affetto alla sottosegretaria Gava, che saluto, che parliamo sempre delle emergenze dei rifiuti, ma noi siamo un'eccellenza nell'economia circolare, tant'è vero che questo regolamento lo volevano i Paesi che eccellenze non sono. Noi, invece, che del riuso e del riciclo delle materie prime e seconde abbiamo fatto un nostro cavallo di battaglia, raggiungendo già le percentuali europee, da tanto tempo ci vedevamo però superati da quei Paesi che il riciclo non lo sanno fare e che con il riuso cercavano di ovviare a normative stringenti.

Qui sarebbe da aprire un capitolo molto interessante sul fatto che spesso i Paesi nordici vengono considerati più virtuosi rispetto all'Italia, mentre proprio su questo tema, invece, è più virtuoso il nostro Paese.

Questa era una premessa dovuta, perché in Europa si è lavorato insieme, e mi piace sottolineare la parola "insieme".

Prima, durante le dichiarazioni di voto sul disegno di legge in materia di energia nucleare sostenibile, il collega Dario Damiani ha detto che tutti noi dovremmo indossare orgogliosamente la maglietta azzurra del Paese. Ecco, in questo caso, abbiamo indossato tutti orgogliosamente la maglietta azzurra del Paese. Lo ha fatto chi oggi è maggioranza, che ha portato sul tavolo un certo argomento. Lei faceva parte anche del precedente Governo e ha dato atto al ministro Cingolani e al presidente Draghi di aver fatto quella battaglia prima del Governo Meloni. In Europa, dove le forze sono diverse, dove c'è una maggioranza centrista, di centrosinistra e centrodestra, perché il Parlamento europeo si sostiene

sulle gambe del PSE (Partito del Socialismo Europeo) e del PPE (Partito Popolare Europeo), si è trovato il modo di modificare le volontà dei Paesi che volevano rendere applicabile subito questa normativa punitiva nei nostri confronti e si è aperto uno spiraglio per il nostro Paese. Fino a qui, la parte buona.

La parte che non ci convince è che abbiamo questo testo dal 2024, che arriva non dico all'improvviso, ma con un'accelerata, ed è di questo che si sono lamentate - Sottosegretario, lei sa che c'è sempre qualcuno che si lamenta nel mondo - le aziende che, pur esprimendo un parere favorevole, si aspettavano un maggior coinvolgimento preventivo (non da parte sua, ma penso da parte di altri, probabilmente, che le avevano illuse).

Noi siamo convinti che la strada percorsa da questo provvedimento sia positiva. Ci restano delle perplessità - e mi spiace che i miei emendamenti siano stati respinti - sulla parte dei costi e della formazione e nella parte finale sul riciclo e il compostaggio di tutta la filiera. Con i colleghi delle opposizioni ci siamo anche divisi su questo argomento, perché ci sono forze politiche molto più critiche nei confronti del provvedimento in esame. Io, personalmente, devo ringraziare sia lei sia la relatrice, che invece ha aperto a modifiche secondo me positive.

Pertanto il nostro sarà un voto di astensione, però penso che per la prima volta - e lo dico in maniera convinta - sia stato fatto un lavoro molto positivo e molto collaborativo tra le forze politiche e mi auguro che non sia il primo e l'ultimo caso.

La sua sensibilità mi porta a dire che forse si dovrebbe fare di più, dovrebbe essere più presente durante le attività di Commissione come rappresentante del Governo e forse qualche soluzione *bipartisan* in più la porteremmo a casa. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio subito il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo iniziale aveva un obiettivo limitato, ma riconoscibile: stabilire obblighi e incompatibilità per alcune tipologie di imballaggi. Avevamo già espresso alcune critiche, però il dato è che sostanzialmente rendere compostabile un prodotto monouso non significa di per sé ridurre il numero degli imballaggi che produciamo, né superare il modello dell'usa e getta.

Durante l'esame in Commissione, però, sono stati approvati emendamenti che hanno peggiorato notevolmente il provvedimento, aggiungendo agli obblighi una lunga serie di eccezioni. Questo, come rilevato da alcuni interventi precedenti, comporta difficoltà per i cittadini, i Comuni, le imprese e per tutti quelli che si devono regolare nella gestione. Ritengo cioè che le eccezioni svuotino sostanzialmente le modifiche.

Quanto avete approvato sostanzialmente azzerava il provvedimento, perché lo renderà inapplicabile o comunque talmente confuso da risultare difficilmente gestibile. In pratica, si rischia di produrre l'effetto contrario rispetto a quello che si voleva perseguire. Questo è il dato fondamentale.

Vi è poi un problema di chiarezza nei confronti delle imprese. Le imprese incontrano già problemi significativi sul riciclo, non tanto per quanto riguarda la questione della compostabilità, quanto piuttosto per il fatto che il derivato del petrolio costa meno del riciclo della plastica: queste sono le discussioni che avvengono. Il dato vero, però, è che adeguare le aziende a macchinari, a processi produttivi e a nuove forniture comporta dei costi. Se introduciamo troppe eccezioni, quali sono gli investimenti che le imprese devono compiere? Le imprese in questo caso hanno bisogno di sapere con chiarezza che cosa devono fare. L'ho detto con riferimento ai cittadini, ma voglio sottolinearlo anche per le imprese: lo ripeto, le imprese hanno la necessità di conoscere quello che avverrà per poter introdurre le modifiche necessarie in questa direzione.

Il testo, invece, moltiplica l'incertezza e rischia di penalizzare proprio le imprese.

La contraddizione più grande continua ad essere che si discute di quali materiali utilizzare per un imballaggio che spesso potremmo evitare del tutto. Su questo ovviamente non c'è quasi nulla.

Come ricordano e sottolineano le associazioni, la priorità dovrebbe essere quella di ridurre i rifiuti, contrastare gli imballaggi inutili e costruire sistemi di riutilizzo e di vuoto a rendere. Questa è la cosa più importante. Su questo, invece, non c'è assolutamente nulla.

Il riciclo e il compostaggio sono importanti, ma intervengono quando il rifiuto è già stato prodotto. Quello che dicevo prima introduce, invece, un elemento di prevenzione, quindi non si produce il rifiuto.

Noi ovviamente riconosciamo il valore del lavoro della ricerca, delle competenze nella filiera, per esempio, così come tutto ciò che sta avvenendo. Tuttavia, riteniamo che la prospettiva importante sia sostanzialmente quella di lavorare per ridurre fortemente la produzione di rifiuti.

Per questa ragione, come già annunciato, il nostro sarà un voto contrario.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, il provvedimento in esame rappresenta un passaggio decisivo per garantire al nostro Paese una transizione ordinata, intelligente e competitiva verso il nuovo quadro europeo sugli imballaggi. Non si tratta di un adempimento formale, ma di una scelta strategica che tutela l'ambiente, le imprese e l'interesse nazionale.

Il decreto interviene con tempestività per cogliere una deroga europea preziosa che l'Italia può utilizzare solo in caso d'introduzione dell'obbligo di compostabilità prima del 12 agosto del 2026 e noi lo abbiamo fatto nei tempi, con coerenza normativa e con una visione chiara, con un intervento che tutela le filiere produttive italiane. Il decreto, infatti, consente di continuare a immettere sul mercato, purché compostabili, imballaggi fondamentali per settori strategici come l'ortofrutta fresca preconfezionata, imballaggi per gli alimenti e le bevande, le monodosi dei condimenti, i cosmetici monouso nel settore ricettivo. Sono esattamente le categorie che dal 1° gennaio 2030 l'Europa vieterebbe, se non riciclabili.

Senza questo decreto, intere filiere italiane sarebbero state esposte a un blocco improvviso, con impatti economici enormi e rischi di perdita di competitività. Evitiamo quindi questo scenario e garantiamo continuità, certezza e sostenibilità.

Si tratta di un intervento pienamente coerente con la disciplina europea, perfettamente allineato al nuovo regolamento sui rifiuti da imballaggio e alla direttiva SUP sulle plastiche monouso. Inoltre, rispettiamo la gerarchia dei rifiuti, favorendo il riciclo organico; rafforziamo la responsabilità estesa del produttore, già operativa in Italia per gli imballaggi compostabili. L'Italia quindi si conferma tra i Paesi più avanzati nella gestione della frazione organica, con una rete di impianti di compostaggio industriale che permette di chiudere il ciclo dei materiali biodegradabili. Ricordo che il nostro Paese è *leader* europeo nella produzione di bioplastiche e compostabile certificato.

Questo decreto-legge quindi premia le imprese che hanno investito in innovazione, stimola la riconversione delle filiere più tradizionali, crea un vantaggio competitivo nazionale in un mercato che dal 2030 sarà radicalmente trasformato. Non è un obbligo punitivo, ma diventa un acceleratore industriale, un intervento che rafforza la tutela ambientale, posto che la scelta della compostabilità riduce la plastica monouso non riciclabile e aumenta la qualità del *compost*. Inoltre, esso evita contaminazioni alla raccolta dell'organico e contribuisce agli obiettivi europei di riduzione degli imballaggi superflui. È una misura che unisce ambiente e sviluppo, senza contrapporli, in un intervento chiaro, proporzionato e con sanzioni efficaci. Dal 2030, le sanzioni previste sono proporzionate e dissuasive (fino a 100.000 euro nei casi più gravi) e diventano strumenti necessari per garantire certezza del diritto e leale concorrenza tra gli operatori.

Il decreto in esame non è un adempimento tecnico ma, al contrario, una scelta politica consapevole, che mette l'Italia nella condizione di rispettare la normativa e proteggere le proprie filiere, valorizzare le proprie eccellenze industriali, accelerare la transizione ecologica, evitare costi e shock regolatori nel 2030. È un decreto che guarda avanti, che difende l'interesse nazionale e che costruisce un futuro più sostenibile e competitivo.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signora Presidente, voglio iniziare questo mio intervento con un'immagine, una rievocazione culinaria, ossia la "zuppa di plastica", le cosiddette isole di plastica, che sono enormi

accumuli di rifiuti galleggianti che si formano a causa delle correnti circolari. Gran parte di esse sono composte proprio da imballaggi in plastica monouso. La più grande si trova nell'Oceano Pacifico ed è grande quanto Spagna e Portogallo messi insieme. In essa riscontriamo la presenza di detriti per 100 milioni di tonnellate. Si potrebbe dire che sta solo nell'Oceano Pacifico, ma non è così: anche nel nostro Mediterraneo abbiamo la "zuppa di plastica", tra l'altro con concentrazioni di materie plastiche superiori a quella del Pacifico, e si trova addirittura nel santuario dei cetacei, tra Francia, Italia e Spagna.

Il dato preoccupante è che l'ecosistema marino è pieno di questi rifiuti tossici e ricordo che l'ecosistema sta alla base della nostra catena alimentare. L'obiettivo europeo è quello di smettere di alimentare tale dispersione e tale accumulo, a salvaguardia della salute di tutti. Purtroppo, questo Governo, quando c'è qualcosa che ricorda la transizione ecologica, non riesce a evitare la tentazione di prendere l'obiettivo europeo, conservarne possibilmente il titolo e poi cercare la strada più comoda per non affrontarne fino in fondo le implicazioni. Anche questa volta il copione, purtroppo, sembra piuttosto familiare.

Il provvedimento che oggi siamo chiamati a convertire nasce dall'entrata in applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. È un regolamento molto articolato, certamente, ma la direzione che indica non è affatto incomprensibile e si rifà al principio delle tre "R" della gestione del ciclo dei rifiuti: riduzione, riuso e riciclo. L'Europa ci dice che dobbiamo produrre meno rifiuti da imballaggio, eliminare quelli superflui, ridurre il monouso, aumentare il riutilizzo e la ricarica e rendere riciclabile ciò che resta: lo dice l'articolo 1 del regolamento e lo traduce in disposizioni precise.

L'articolo 10 impone la riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi, mentre l'articolo 11 disciplina gli imballaggi riutilizzabili.

Arriviamo però al punto cruciale, l'articolo 9 del provvedimento di oggi, che consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di utilizzare la compostabilità in deroga agli obblighi generali di riciclabilità; una deroga, appunto, non un nuovo principio generale dell'economia circolare, non la sostituzione del riuso con il compostabile. Abbiamo l'impressione invece che ancora una volta il Governo abbia guardato un regolamento europeo di oltre cento pagine e sia riuscito ad appassionarsi soprattutto alla parte in cui c'era scritto «in deroga». (*Applausi*).

Questo decreto-legge, infatti, interviene proprio per conservare la possibilità italiana d'imporre la compostabilità a determinate categorie d'imballaggio. Sia ben chiaro, non abbiamo nulla contro i materiali compostabili. L'Italia possiede una filiera industriale importante, competenze tecnologiche e imprese che hanno investito in questo settore, sarebbe assurdo ignorarlo; ma il problema è un altro, è capire se la compostabilità debba essere uno degli strumenti dell'economia circolare oppure se debba diventare la scorciatoia attraverso la quale continuiamo a produrre monouso esattamente come prima e a rimpolpare la "zuppa di plastica".

Il dubbio è che puntare sul perfezionamento del compostabile rischia di ritardare la transizione verso modelli basati sul riuso e sulla riduzione effettiva dei consumi. Se continuiamo a produrre la stessa quantità di oggetti usa e getta e ci limitiamo a cambiare il materiale con cui li realizziamo, possiamo certamente sentirci un po' più sostenibili, ma non abbiamo realizzato l'economia circolare; abbiamo realizzato un monouso con una coscienza più tranquilla.

Questo decreto-legge introduce l'obbligo di compostabilità per imballaggi monouso destinati a prodotti ortofrutticoli inferiori a un chilo e mezzo, per determinati imballaggi utilizzati nella ristorazione, nel *catering*, nelle monoporzioni, nei condimenti, nelle conserve (salse, panna da caffè, zucchero) e persino per gli imballaggi monouso di cosmetici e prodotti per l'igiene nelle strutture ricettive. Tra parentesi, nel momento in cui la confezione monouso di materiale compostabile contiene del sapone non è più smaltibile nell'organico, per cui abbiamo già un problema in questo senso.

La domanda viene spontanea: nel 2026 dobbiamo davvero concentrare la nostra strategia ambientale sulla sopravvivenza della bustina monodose? Forse, prima di chiederci di che materiale debba essere fatta quella bustina, dovremmo chiederci se quella bustina debba necessariamente esistere. Esistono sistemi di ricarica, *dispenser*, prodotti solidi, contenitori riutilizzabili: non sono soluzioni

fantascientifiche, sono disponibili ed è precisamente questo il cambio di prospettiva che dovrebbe accompagnare l'economia circolare; non limitarsi a gestire meglio il rifiuto dopo averlo prodotto, ma provare, quando è possibile, a non produrlo per niente. *(Applausi)*.

Questa compostabilità può essere una soluzione utile, ma non può diventare un alibi. Il regolamento europeo è estremamente chiaro anche nelle condizioni poste alla compostabilità. L'allegato 3 stabilisce, tra l'altro, che si debba valutare se l'imballaggio possa essere progettato come riutilizzabile o se il prodotto possa essere commercializzato senza imballaggio. Richiede inoltre che il suo utilizzo non crei problemi al trattamento dei rifiuti organici e non aumenti la contaminazione degli altri flussi di rifiuti. La Commissione precisa che gli Stati membri devono garantire adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti.

A questo punto, non posso non citare quello che è accaduto qualche giorno fa a Milano, quando la procura ha messo in amministrazione giudiziaria per un anno uno dei principali consorzi che si occupano di raccogliere, riciclare e recuperare la plastica in Italia, Corepla, per quanto sarebbe accaduto in una delle 2.500 consorziate, la Synextra, che gestisce l'impianto di Corsico a Milano: Synextra avrebbe gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti provenienti principalmente dalla raccolta degli imballaggi in plastica di origine urbana, nonché del settore industriale e terziario, conseguendo un ingiusto profitto, che chi indaga valorizza circa in 60 milioni di euro su almeno 240.000 tonnellate di rifiuti. Il dubbio sul fatto che abbiamo un sistema di controllo adeguato sorge spontaneo. Poi c'è un altro tema che si ricollega a questo e sul quale siamo voluti intervenire, che è quello della responsabilità estesa del produttore. Il principio è semplice: chi mette un imballaggio sul mercato deve assumersi la propria parte di responsabilità, anche quando quell'imballaggio diventa un rifiuto. È una responsabilità che non può valere soltanto finché il materiale raccolto ha un valore economico per poi scomparire quando il mercato del riciclo entra in difficoltà e gestirlo diventa più costoso.

Per questo, con un emendamento a mia prima firma, abbiamo chiesto che i sistemi di responsabilità estesa del produttore garantiscano la copertura dei costi dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta differenziata sino alla destinazione finale del materiale, comprendendo anche gli scarti della selezione e le frazioni che più difficilmente trovano uno sbocco sul mercato del riciclo, perché, quando il mercato non riesce più ad assorbire quei materiali, il costo della loro gestione non può semplicemente essere lasciato ai Comuni e quindi ai cittadini. Questo non significa, naturalmente, che qualsiasi spesa possa essere scaricata sulle imprese ed è interessante che sia proprio il quadro europeo sulla responsabilità estesa del produttore, richiamato all'articolo 45 del regolamento, a prevedere che i costi siano determinati secondo criteri di trasparenza e di efficienza. Quindi, non c'è alcuna contraddizione: i produttori devono farsi carico dei costi legati agli imballaggi che immettono sul mercato, ma non degli sprechi o della cattiva gestione del sistema. È una distinzione importante, perché responsabilizzare chi produce non significa deresponsabilizzare chi gestisce e soprattutto significa evitare che, quando qualcosa non funziona, il conto finisca, come troppo spesso accade, sull'ultimo soggetto che non può passarlo a nessun altro: il cittadino.

Quindi, signor Presidente, il punto alla fine è quale idea di transizione ecologica vogliamo perseguire. Una transizione seria dev'essere capace di tenere insieme obiettivi ambientali, innovazione industriale e sostenibilità economica; deve chiedere responsabilità alle imprese, ma anche costruire regole chiare e proporzionate e soprattutto deve avere il coraggio di accompagnare il Paese verso un modello realmente più circolare, invece di limitarsi ad adattare quello esistente. È su questo terreno che avremmo voluto vedere un'ambizione maggiore da parte del Governo: è questo che manca nel provvedimento. Avremmo voluto un po' meno di entusiasmo per la deroga e un po' più di coraggio. Avremmo voluto una visione più ampia, più ambiziosa della transizione che abbiamo davanti. È per questa ragione, per le criticità che abbiamo evidenziato, che annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,

il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge interviene sul codice dell'ambiente, stabilendo che alcune tipologie di imballaggi di plastica monouso possano essere immesse per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se certificate come compostabili da organismi accreditati.

Ridurre l'utilizzo di determinate plastiche monouso e indirizzare specifici imballaggi verso materiali compatibili con il trattamento della frazione organica significa intervenire a monte del problema, anziché limitarsi a gestirne le conseguenze, e questo è certamente uno dei punti di partenza fondamentali di questa decisione, ma questa non è soltanto una politica dei rifiuti, ma anche una politica delle risorse. Per decenni il nostro modello produttivo è stato prevalentemente lineare. L'economia circolare ci chiede invece esattamente il contrario, cioè utilizzare meno risorse, recuperarle meglio, valorizzare ciò che può rientrare in un ciclo produttivo e ridurre progressivamente la dipendenza dalle materie prime vergini per rivolgerci alle materie prime seconde. Questo assume un significato ancora maggiore per un Paese come il nostro, fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime ed energia.

Ci sono quindi una dimensione ambientale, ma anche una energetica e industriale che vengono indirettamente toccate da questa misura. Una migliore integrazione degli imballaggi compostabili nella raccolta dell'organico può rendere più coerente il loro fine vita con un sistema di raccolta e trattamento che, in Italia, è già fortemente sviluppato ed è proprio questa una delle ragioni per cui il provvedimento è particolarmente importante per il nostro Paese. L'Italia dispone di una filiera della raccolta differenziata dell'organico e di impianti di compostaggio industriali con i quali gli imballaggi compostabili possono essere integrati. Quindi, il decreto tutela non soltanto l'ambiente, ma anche una filiera nazionale nella quale siamo tra i protagonisti europei. Questo significa innovazione, investimenti, ricerca, imprese e occupazione, perché per noi la transazione ambientale funziona quando viene concepita non come una guerra contro il sistema produttivo, ma come un'occasione per renderlo più moderno e competitivo. *(Applausi)*.

Questo provvedimento, poi, non nasce isolato, ma si colloca precisamente nel nuovo quadro europeo delineato dal regolamento UE n. 40 del 2025, che segna un decisivo avanzamento verso un modello più circolare nella gestione degli imballaggi, introducendo soprattutto l'obiettivo di ridurre al minimo necessario il peso e il volume degli imballaggi.

In particolare, il decreto-legge si collega direttamente all'articolo 9 del regolamento, che consente di mantenere obblighi nazionali di compostabilità già introdotti prima dell'entrata in vigore della sua applicazione. Questo spiega il tempismo del Governo nell'intervenire. Infatti, l'Italia sta andando in linea con il quadro europeo e utilizza uno spazio che il legislatore ha espressamente previsto, valorizzando le caratteristiche del proprio sistema di raccolta e trattamento. È una filiera industriale nazionale nella quale abbiamo acquisito una posizione di rilievo. Questo significa che l'Europa ha indicato la direzione di marcia, ma che la sfida per l'Italia non è subirla, bensì arrivarci preparata, possibilmente trasformandola in un vantaggio competitivo per le imprese.

Il provvedimento mantiene, inoltre, un necessario equilibrio tra ambizione ambientale e concretezza, perché contempla numerose deroghe per le microimprese in specifiche circostanze, in particolare per l'ortofrutta. Non è, dunque, un ambientalismo ideologico fatto di divieti indiscriminati, ma è una transazione costruita sulla fattibilità tecnica, sulla sicurezza, sulla tutela del consumatore, ma soprattutto sulle esigenze reali delle attività produttive.

Per queste ragioni, signor Presidente, e cioè per la tutela dell'ambiente, per un utilizzo intelligente delle risorse, per l'innovazione del nostro sistema produttivo e per la capacità dell'Italia di cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro europeo, esprimo, a nome del Gruppo Lega, un convinto voto a favore del provvedimento. *(Applausi)*.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, negli interventi che mi hanno preceduto sono già emerse, soprattutto da parte dei colleghi di altri Gruppi di opposizione, diverse criticità su questo provvedimento; criticità che in gran parte condividiamo e sulle quali mi soffermerò brevemente anch'io.

Desidero, però, partire dal riconoscere la ragione che ha portato il Governo a intervenire con questo decreto-legge e il valore della filiera che il provvedimento si proponeva di tutelare. Ciò non toglie, però, che su questo decreto permanga una distanza enorme fra le intenzioni dichiarate e il metodo seguito.

Noi vogliamo tutelare le eccellenze industriali italiane senza esporle a un'altra procedura europea, perché l'Italia ha costruito negli anni una filiera davvero importante delle bioplastiche biodegradabili e compostabili: una filiera fatta di imprese, ricerca, investimenti, occupazione e competenze tecnologiche, sviluppata anche grazie a un sistema avanzato di raccolta dell'organico e di compostaggio.

Noi non abbiamo alcun interesse a mettere in difficoltà un settore nel quale il nostro Paese ha conquistato una posizione importante e coerente con quella che il PD ha sostenuto durante la discussione europea sul regolamento imballaggi, contribuendo a difendere le specificità positive del sistema italiano. Dobbiamo, però, evitare un equivoco sul quale mi sembra che alcuni colleghi della maggioranza stiano invece giocando. Non basta che un materiale sia compostabile perché il suo utilizzo rappresenti automaticamente la soluzione ambientalmente migliore. La priorità resta ridurre gli imballaggi inutili, favorire il riuso quando è possibile, riciclare e recuperare materia. La compostabilità è una soluzione importante, soprattutto quando risponde a un'esigenza concreta e si integra realmente con la raccolta e il trattamento della frazione organica. Per questo, avremmo preferito che il Governo collocasse questo intervento dentro una strategia più chiara e complessiva di economia circolare.

Nel rapporto con l'Europa, poi, serve maggior serietà. Non si può usare Bruxelles come avversario quando una regola europea diventa scomoda, per poi rincorrere all'ultimo momento deroghe e soluzioni nazionali. In Europa bisogna starci per orientare le decisioni, difendere le nostre filiere industriali e, soprattutto, dare alle imprese regole certe.

Questo Governo fa la voce grossa sui media, ma poi non è in grado di incidere sulle dinamiche reali. Proprio l'esame parlamentare ha fatto emergere ulteriori contraddizioni e criticità. È difficile non vedere, anche qui, il segno di un modo di procedere che abbiamo già incontrato altre volte: prima si interviene in fretta, poi si corregge in corsa, mentre manca una strategia complessiva. E questo appare ancora più evidente perché, mentre s'interviene, si corregge e si restringe il perimetro di questo decreto-legge, resta fuori la questione che oggi dovrebbe preoccuparci di più: la crisi della filiera italiana del riciclo della plastica. E non lo sostiene l'opposizione: lo dicono i documenti del Ministero dell'ambiente. Il tavolo sulla filiera della plastica del 29 luglio ha registrato nell'ultimo anno una perdita di capacità di trattamento di circa 12.000 tonnellate al mese; ha individuato criticità in numerose Regioni e rilevato che 26 dei 30 impianti d'incenerimento sono ormai prossimi alla saturazione. Utilitalia ha segnalato addirittura il rischio di sospensione della raccolta differenziata in alcuni territori per la saturazione dei punti di raccolta e la mancanza di sbocchi a valle.

Il problema è semplice da comprendere. Oggi la plastica riciclata rischia di costare più della plastica vergine importata. Se il materiale che raccogliamo e selezioniamo non ha più mercato, viene meno uno dei presupposti economici sui quali abbiamo costruito l'intero sistema italiano dell'economia circolare e le conseguenze sono molto concrete. Secondo i dati richiamati da ANCI e Utilitalia, circa un quarto del materiale selezionato non trova oggi collocazione sul mercato. Questo mancato ritiro della plastica differenziata può determinare costi aggiuntivi stimati tra i 350 e i 400 milioni di euro l'anno e quei costi rischiano alla fine di arrivare ai cittadini attraverso la Tari. Questo sarebbe davvero un paradosso. Per anni abbiamo chiesto alle famiglie di differenziare meglio; i Comuni hanno organizzato sistemi di raccolta più complessi, hanno investito nel porta a porta e i cittadini hanno modificato le proprie abitudini. Abbiamo costruito una cultura della raccolta differenziata che è un patrimonio del Paese. Non possiamo arrivare al punto in cui quella plastica resta nei piazzali perché non sappiamo più dove mandarla, viene in parte avviata al recupero energetico e alla fine presentiamo il conto ai cittadini.

E qui arriviamo alla responsabilità politica di questo Governo. Non siamo davanti a un'emergenza improvvisa. Il Governo sapeva: il 22 giugno ANCI e Utilitalia avevano già scritto al Ministro dell'ambiente; il 29 luglio il Ministero aveva convocato il cosiddetto tavolo plastiche; poi, il 7 agosto il Governo ha approvato questo decreto-legge. Aveva quindi davanti un provvedimento che interveniva

proprio sugli imballaggi e contemporaneamente una crisi già documentata del riciclo e ha scelto di non affrontarla. Questo è il punto politico che contestiamo. Non abbiamo bisogno di un altro tavolo che produca un'altra *roadmap*. Abbiamo bisogno che le proposte già individuate diventino finalmente decisioni. (*Applausi*).

Molte sono le stesse misure che il Partito Democratico ha proposto durante l'esame di questo decreto-legge: intervenire sulla responsabilità estesa del produttore perché i costi delle difficoltà di collocazione delle frazioni residuali non finiscano sui gestori, sui Comuni e quindi sui cittadini; sostenere la domanda di materia prima seconda; ridurre lo svantaggio competitivo del materiale riciclato rispetto alla plastica vergine.

Non stiamo chiedendo al Governo di sposare una ricetta nostra, dell'opposizione. Gli stiamo chiedendo almeno di dare seguito a ciò che è scritto nei documenti del suo stesso Ministero. È qui che questa vicenda diventa emblematica di un limite che ritroviamo in troppe politiche industriali di questo Governo. È accaduto con Transizione 5.0, con un sistema modificato in corsa che ha creato incertezza nelle imprese. Lo vediamo ogni giorno nelle difficoltà con cui questo Governo affronta alcune delle grandi crisi industriali del Paese, dall'acciaio all'*automotive* e lo vediamo oggi sulla plastica. È una politica industriale che non si misura dal numero dei tavoli convocati o dalle *roadmap* presentate: si misura dalla capacità di creare le condizioni perché le imprese possano investire, innovare e competere. La transizione ecologica non si governa contrapponendo industria e ambiente. L'economia circolare è certamente politica ambientale, ma è anche politica industriale e significa ricerca, innovazione, impianti e occupazioni; significa ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime e rendere conveniente utilizzare nuovamente la materia che abbiamo già prodotto, invece di importarne altra.

Noi vogliamo tutelare la filiera italiana delle bioplastiche compostabili perché rappresenta un patrimonio industriale e tecnologico del Paese, ma vogliamo anche salvaguardare l'industria italiana del riciclo, che oggi rischia di perdere competitività proprio mentre chiediamo all'Italia di accelerare sull'economia circolare. E soprattutto, vogliamo evitare che il costo dell'incapacità di governare questa transizione venga scaricato ancora una volta sui Comuni, sulle imprese e sui cittadini.

Alla fine il punto è il seguente: il Governo annuncia in pompa magna di aver tolto il bollo su una parte delle automobili, ma ogni giorno rischia di scaricare un nuovo costo, un nuovo bollo da qualche altra parte. (*Applausi*). Oggi possiamo dire che rischia di averne messo uno nuovo sulla plastica: un bollo che non troveremo scritto su nessun modulo e che non si pagherà allo sportello, ma che rischia di arrivare direttamente con la Tari a tutte le famiglie italiane. Se la plastica che i cittadini separano non viene ritirata, se gli impianti si riempiono, se la materia prima seconda non trova mercato e se i maggiori costi della raccolta e dello stoccaggio ricadono sui Comuni, alla fine qualcuno quel conto dovrà pagarlo.

L'attuale Governo aveva i dati, aveva ricevuto l'allarme dei Comuni, aveva le possibili soluzioni e con questo decreto-legge aveva a disposizione anche lo strumento legislativo per cominciare a definire. Ha scelto volutamente di non farlo ed è questa la ragione per cui il nostro giudizio resta fortemente critico. Non voteremo contro il provvedimento, perché riconosciamo che il decreto-legge risponde a un'esigenza reale e tutela una filiera industriale importante, ma non possiamo neppure votare a favore di un provvedimento che la stessa maggioranza ha dovuto correggere e ridimensionare poche settimane dopo averlo adottato d'urgenza e che, soprattutto, lascia fuori la crisi più grave che oggi attraversa il sistema italiano del riciclo.

L'economia circolare non si costruisce con le deroghe dell'ultimo minuto e nemmeno con le *roadmap* che rimangono nei cassetti. Si costruisce facendo funzionare le filiere, riducendo il monouso dove possibile, utilizzando il compostabile dove serve davvero, creando un mercato per le materie prime seconde e garantendo ciò che chiediamo ogni giorno ai cittadini, vale a dire differenziare, perché si possa effettivamente riciclare. Su questo il Governo aveva la possibilità di fare molto di più. Non lo ha fatto e non può chiedere ai cittadini di pagare il conto della propria inerzia.

Per queste ragioni, annuncio il voto di astensione del Partito Democratico. (*Applausi*).

[PETRUCCI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*Fdl*). Signora Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi senatori, prima di entrare nel merito voglio innanzitutto ringraziare il Governo, il Presidente dell'8^a Commissione, la relatrice, senatrice Marta Farolfi, e tutti i membri dell'8^a Commissione per il grande lavoro che è stato fatto su un decreto-legge che dà applicazione a un regolamento europeo.

Pensavo che fosse stato svolto un grande lavoro, perché c'è stata da parte dell'opposizione una volontà di modificare il decreto-legge attraverso degli emendamenti. Poi all'improvviso oggi scopro che questo lavoro in realtà sembra essere stato un po' di facciata. Perché? Si parla del fatto che il regolamento europeo sarebbe vigente da due anni. Io, invece, voglio ricordare quando è entrato in vigore: l'11 febbraio 2025. È poi diventato applicabile il 12 agosto 2026. Ci sono stati, dunque, diciotto mesi per permettere a tutti gli Stati membri di fare consultazioni e incontri con le associazioni, con il tessuto imprenditoriale e con tutte le realtà che oggi operano nel settore degli imballaggi e del riciclo.

È una precisazione che dovevo fare, perché mi sembra assurdo che si continui a parlare di due anni, quando due anni non sono; anzi, qualcuno ha parlato addirittura di quattro anni: quattro anni non sono trascorsi.

Si è parlato poi del fatto che abbiamo un problema di riserve. Signora Presidente, ho sentito dire che oggi il problema degli imballaggi, quando qui si parla di tutt'altro, è quello delle riserve. Ricordo all'opposizione che le riserve le abbiamo, in parte, perché qualcuno non ha voluto gli impianti. (*Applausi*). Ogni volta che chiediamo di realizzare gli impianti all'interno di una Regione o di un'amministrazione dove ci sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, gli impianti non possiamo farli, perché non sono accettati, perché si vuole il riuso. La parola fondamentale è "riuso", tant'è che prima abbiamo elogiato le nostre grandi aziende, quelle che oggi sono leader in Europa per quanto riguarda il riciclo degli imballaggi. Sì, perché le nostre aziende oggi sono arrivate a riciclare il 77,3%, mentre l'Europa chiedeva il 70% entro il 2030.

Siamo arrivati molto più avanti. E che cos'è successo? Qualche anno fa un certo Timmermans, allora vice presidente esecutivo della Commissione europea che faceva riferimento all'Olanda, disse: «Fermi tutti, basta fare il riciclo, dobbiamo fare il riuso».

Siccome ne avete parlato, entro nel merito. Bene: le nostre aziende (7.000) erano leader nel settore, con 38 miliardi di euro di valore e 140.000 lavoratori; siccome Timmermans non era sul podio del riciclo, ha deciso di prendere e utilizzare il riuso e non più il riciclo. Perché? Perché loro non lo facevano, perché gli amici della Spagna non erano sul podio.

Questa è ideologia, questo è voler portare avanti politiche europee sul Green Deal che vanno a devastare le nostre aziende, non ad aiutarle. (*Applausi*). Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare oggi non ha niente a che vedere con quello che hanno detto fino ad oggi: noi, infatti, non facciamo altro che dire che, per certe tipologie di materiali, diamo la possibilità alle aziende di continuare a utilizzare gli imballaggi compostabili. Ecco, abbiamo fatto una cosa gravissima: abbiamo dato alle nostre aziende la possibilità di continuare a vivere e di avere un periodo transitorio fino al 2030, prima di cambiare quello che oggi utilizzano.

Il Governo Meloni ha fatto e sta facendo incontri con chi produce, con chi ha bisogno del sostegno del Governo e di noi parlamentari; non ha continuato a parlare solo di economia circolare. Usate sempre bellissime locuzioni senza dare loro un significato, un fondamento, un fine. L'opposizione, signor Presidente, è abituata solo a parlare per grandi temi. Noi con questo decreto-legge, invece, vogliamo portare avanti quello che il regolamento europeo ci dice e quello che, grazie alla lotta dei nostri europarlamentari, siamo riusciti a ottenere in maniera concreta.

Il decreto-legge in esame lo portiamo avanti con concretezza e con pragmatismo, sicuri che daremo un aiuto vero alle nostre aziende. Ciò significa che fino al 2030 esse avranno la possibilità di utilizzare quello che già hanno come scorta nei magazzini, facendo però sempre una raccolta differenziata importante. Qui si è parlato nuovamente di raccolta differenziata, dimenticandosi che la raccolta differenziata è quello che noi buttiamo nei bidoni e non è quello che effettivamente va a riciclo.

Ciò che manca oggi in Italia effettivamente è una pianificazione impiantistica e questo lo si deve all'immobilità dei Governi precedenti, perché sappiamo che, per fare un impianto, non ci vuole un

anno, ma ci vogliono anni. La mancanza di visione e la mancanza di pianificazione hanno fatto sì che non avessimo gli impianti che oggi servono. (*Applausi*). Ecco perché approvare questo decreto-legge è importante: darà nuove possibilità alle nostre aziende di andare avanti.

Dichiaro pertanto il voto favorevole di Fratelli d'Italia (*Applausi*), sicura che il Governo ha fatto la sua parte e che la Commissione ha fatto la sua parte, ma soprattutto che le aziende che abbiamo sentito hanno dato il loro contributo e sono favorevoli a questo decreto-legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

È approvato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROJC (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei utilizzare questi minuti di fine seduta per ricordare una data che appartiene alla storia più dolorosa della Repubblica italiana e che per la città dalla quale provengo, Trieste, assume un significato ancora più drammatico.

Il 18 settembre 1938, Benito Mussolini scelse Piazza Unità d'Italia per pronunciare uno dei discorsi più infamanti della storia dell'Italia contemporanea. In quella piazza, nel cuore di Trieste, il capo del fascismo annunciò pubblicamente la svolta razzista del regime. Fu non un inizio, ma il sigillo apposto da una macchina persecutoria già pienamente operativa, in moto da tempo, con propaganda antisemita, epurazioni silenziose, schedature di massa. Il messaggio del duce era inequivocabile e la discriminazione razziale diventava politica dello Stato. Lo ha ricordato il presidente Mattarella: le leggi razziali furono una macchia indelebile della nostra storia e rivelarono il carattere disumano del regime fascista.

Quel 18 settembre Mussolini scelse una città di confine, dove c'erano culture, lingue, identità e comunità diverse. Proprio lì il fascismo volle trasformare la diversità in macchia e colpa. Questa forse è la ragione per cui quella giornata può essere considerata non soltanto una pagina di storia, bensì una lezione politica e civile.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 19,05)

(Segue ROJC). La persecuzione non inizia con i campi di concentramento, comincia prima: quando qualcuno stabilisce che una persona è diversa, si decide che la sua origine, la sua religione, la sua lingua o la sua appartenenza sono sufficienti per renderla meno cittadina degli altri. Comincia quando le parole dell'odio entrano nel linguaggio pubblico e smettono di scandalizzare e diventa ancora più pericolosa quando quelle parole arrivano nelle leggi.

La nostra Repubblica nasce dalla sconfitta del fascismo e delle sue leggi infami, dalla Resistenza e dalla Costituzione, che all'articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. È l'esatto contrario di ciò che accadde nel 1938. È l'esatto contrario dell'idea che esistono cittadini più italiani di altri.

Ecco perché ricordare il 18 settembre 1938 non significa soltanto guardare al passato. Non credo alle facili analogie storiche. Il 2026 non è il 1938. Non lancio allarmi di maniera, però dobbiamo prestare attenzione quando questo male ancestrale torna a manifestarsi, quando il razzismo torna a diventare in qualche modo accettabile, le minoranze appaiono fastidiose e gli stereotipi tornano plausibili. La storia non si ripete mai nello stesso modo, anche se alcuni meccanismi possono ripresentarsi.

Trieste oggi deve parlare all'Italia, una città a lungo lacerata, divisa, armata contro se stessa, su un confine armato, che ha vissuto i massimi orrori della storia. Piazza Unità, da dove Mussolini annunciò le persecuzioni, dev'essere oggi il simbolo di una dichiarazione permanente: mai più tutto questo. Quella piazza ci ricorda che la democrazia vive se il popolo la esercita e la difende.

A Pordenone, qualche giorno fa, il presidente Mattarella ha richiamato il senso potente della libertà di espressione, del pensiero e del dissenso. Sono le prime facoltà che i regimi comprimono, come fecero i fascisti, aggredendo le cooperative e i giornali d'opposizione, come accadde al quotidiano «Il lavoratore» di Trieste.

Le leggi razziali - e concludo - furono una vergogna dello Stato fascista, una scelta italiana, non

un'imposizione esterna, come lo fu la guerra d'aggressione a fianco dei nazisti. La Repubblica italiana, nata dieci anni dopo, rispose con la Costituzione e disse: «pari dignità». *(Applausi)*. Questo è il cardine della nostra convivenza, che dobbiamo continuare ad affermare con orgoglio. *(Applausi)*.

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, oggi intervengo per richiamare ancora una volta l'attenzione di quest'Assemblea su quello che sta accadendo in quella che viene chiamata "terra dei fuochi", che è la mia terra, in particolare nella grande area giuglianese-aversana e nel litorale domizio. Lo faccio, Presidente, non solo da parlamentare campana, ma soprattutto da cittadina che vive in quella terra, perché nelle ultime settimane siamo tornati a vedere ciò che pensavamo ci fossimo lasciati alle spalle: colonne di fumo, incendi di rifiuti e cittadini costretti a chiudere le finestre e a chiedersi che cosa stiano respirando.

Il 6 settembre si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato Taverna del Re a Giugliano, che è il luogo simbolo di una delle pagine più dolorose dell'emergenza rifiuti in Campania, che ospita 6 milioni di ecoballe in attesa di essere sversate, parte delle quali sono andate in fumo. I primi monitoraggi dell'ARPAC (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania) hanno rilevato concentrazioni di diossine e di furani pari a 2,4 picogrammi per metro cubo, a fronte di un valore di riferimento di 0,15. Nei giorni successivi fortunatamente i valori sono rientrati, anche grazie al grande lavoro tempestivo dei Vigili del fuoco, della prefettura, della Regione, del Commissario unico per le bonifiche nella terra dei fuochi. Tuttavia, solo nove giorni dopo, il 15 settembre, un altro incendio è divampato sempre a Giugliano, in via Bosco di Casacelle. Tra i materiali combustibili, l'ARPAC ha riscontrato plastica, legno e parti di autoveicoli dismessi. Il 21 settembre un nuovo incendio, sempre a Taverna del Re, ma non è solo a Giugliano. Nelle stesse settimane, anche a Castel Volturno ci sono stati numerosi incendi. Il 6 settembre, mentre bruciava Taverna del Re, a Castel Volturno andavano a fuoco rifiuti e vegetazioni nei pressi di un'ansa del fiume Volturno: ancora una volta plastica, materiali sintetici, pneumatici, polistirolo. Pochi giorni dopo, il 10 settembre, un nuovo incendio, sempre a Castel Volturno; il 14 settembre ancora Castel Volturno; ieri Villa Literno: un devastante incendio ha interessato l'oasi della LIPU (Lega italiana protezione uccelli) delle Soglitelle, ha distrutto canneti, nidificazioni, a pochi giorni dal riconoscimento dell'area come zona di protezione speciale.

Allora, Giugliano, Castel Volturno, Villa Literno, il litorale domizio: se si guardano su una cartina questi punti e queste zone, Presidente, sono molto vicini. Allora i cittadini si chiedono che cosa stia succedendo: sono incendi dolosi? C'è dietro una regia? Chiaramente riconosciamo il lavoro che è stato fatto dai Vigili del fuoco, dall'ARPAC, dalla Protezione civile e soprattutto dalla Regione e dal commissario Vadalà. I controlli stanno aumentando e i dati ci dicono che la scorsa estate gli episodi di roghi sono diminuiti, però 127 episodi di rogo in un solo mese indicano che in questo momento qualcosa sta succedendo.

Allora, su questo tema abbiamo presentato un'interrogazione ai Ministri dell'ambiente, della salute e dell'interno chiedendo che si faccia chiarezza su quello che sta accadendo in queste settimane e che si dia una risposta al grido di dolore che viene da quella terra. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 29 settembre 2026

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,10).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ([2036](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonché il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 457.

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ([1924](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e procedimento per l'esercizio della delega)

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:
 - a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore;
 - b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
 - c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;
 - d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della difesa, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.4

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «obblighi europei e internazionali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura,».

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché al fine del conseguimento» fino alle parole: «per i clienti finali domestici e non domestici».

1.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e non domestici,» inserire le seguenti: «attraverso il prioritario ricorso alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo,».

1.8

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici,» inserire le seguenti: «previa valutazione comparativa degli effetti economici, ambientali e in termini di sicurezza energetica rispetto agli scenari alternativi di decarbonizzazione fondati sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tenendo conto anche dei tempi necessari al conseguimento dei relativi benefici energetici e ambientali.».

1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, previa predisposizione di un'analisi economica comparativa che determini il costo livellato dell'energia (Levelized Cost of Energy - LCOE) degli impianti di produzione da fonte nucleare sostenibile in condizioni di mercato equivalenti, che effettui il confronto con il costo livellato dell'energia derivante da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo elettrico, in scenari di rischio e orizzonti temporali comparabili, che valuti l'impatto sugli utenti finali e sulla competitività del sistema produttivo nazionale e verifichi la sostenibilità finanziaria, da trasmettere alle Camere,».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre anni».

1.11

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «mediante codificazione,» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio DNSH (Do no significant harm) di cui al Regolamento EU 2020/852,».

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare;».

Conseguentemente:

al medesimo comma sopprimere la lettera b);

all'articolo 2, comma 1:

alla lettera a) sostituire le parole da: «finalizzato allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di ricerca e sviluppo nel settore nucleare per consentire al Paese di mantenere le posizioni avanzate e di leadership conquistate nel settore, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un impegno prioritario a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la sostituzione delle fonti fossili attualmente in uso, nell'ottica di garanzia e sicurezza energetica del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica»;

alla lettera c) sostituire le parole: «al fine della decarbonizzazione» con le seguenti: «per le finalità di cui alla lettera a)»;

alla lettera e) sopprimere la parola: «f),»;

alla lettera h) aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo»;

alla lettera n), dopo le parole: «territori interessati» aggiungere le seguenti: «nonché di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere finanziario, da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione degli impianti»;

alla lettera p) sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti: «al fine di istituire»;

alla lettera r) sostituire le parole da: «alla realizzazione di» fino a: «da fonte nucleare sostenibile» con le seguenti: «alle attività nel settore nucleare»;

sopprimere la lettera s);

all'articolo 3, comma 1:

alla lettera a) sopprimere le parole da: «, avente a» fino alla fine della lettera;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c);

alla lettera e) sostituire le parole da: «f), g) e fino alla fine della lettera con le seguenti: g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale;

alla lettera f) sostituire le parole da: «f), g) e» con le seguenti: «g) e h)»;

sopprimere la lettera g);

sopprimere la lettera h);

sopprimere la lettera i);

alla lettera l) sopprimere le parole: «, ove istituita»;

alla lettera m) sopprimere le parole: «ove istituita,»;

alla lettera p), dopo la parola: «impianti» aggiungere la seguente: «dismessi»;

alla lettera r) sostituire le parole da: «f), g) e» fino a: «dei relativi territori» con le seguenti: «g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati e misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori»;

sopprimere la lettera bb);

alla lettera ee), dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «di ricerca e sperimentazione»;

alla lettera ff) sostituire le parole da: «ove istituita, svolge» fino a: «prassi europee e internazionali» con le seguenti: «svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali, ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom»;

sopprimere la lettera hh);

alla lettera ll) sopprimere la parola: «f),».

all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «bb)» con la seguente: «m).»

1.13

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nucleare sostenibile» con le seguenti: «nucleare di IV generazione»;

b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nucleare sostenibile» con le seguenti: «nucleare di IV generazione».

1.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «esaurito» inserire le seguenti: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.».

1.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «energia da fusione» aggiungere le seguenti: «per scopi civili».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, dotata della necessaria autonomia finanziaria e di cui i costi di funzionamento, nella misura non coperta dal bilancio dello Stato, sono sostenuti tramite contributi versati dagli operatori del settore di riferimento.».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «anche al fine» fino a: «per la sicurezza nucleare,» con le seguenti: «al fine di istituire l'autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, di cui all'articolo 1»;

all'articolo 3, comma 1:

alla lettera f) sopprimere le parole: «, ove istituita,»;

alla lettera l) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove istituita,»;

alla lettera m) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove istituita,».

1.17

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge, per "energia da fonte nucleare sostenibile" si intendono le attività di produzione di energia da fissione e da fusione nucleare conformi ai criteri tecnici stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di attività ecosostenibili, nonché ai requisiti di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsti dalla normativa Euratom e dagli standard internazionali applicabili».

1.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati da:

a) analisi costi-benefici;

b) comparazione con alternative tecnologiche equivalenti, anche da altre fonti energetiche;

c) quantificazione degli eventuali effetti tariffari;

d) verifica di sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.19

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è subordinata alla trasmissione alle Camere di una relazione tecnica che dimostri, sulla base di dati verificabili, la sostenibilità economica complessiva del programma nucleare, inclusi i costi di investimento, di esercizio, di gestione del combustibile nucleare esaurito, di gestione dei rifiuti radioattivi e di smantellamento degli impianti.».

1.20

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 garantisce il rispetto del principio di neutralità tecnologica e non può, in alcun caso, determinare riduzione, rallentamento o definanziamento degli investimenti in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, flessibilità della domanda e sviluppo delle reti elettriche.».

1.21

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo adotta prioritariamente i decreti legislativi recanti la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, nonché per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la disciplina vigente del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo. I decreti legislativi concernenti la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile non possono essere adottati, né acquistano efficacia prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo.».

1.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e previo confronto con le organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sugli impatti occupazionali formativi e sui protocolli di salute e sicurezza dei siti».

1.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Successivamente all'acquisizione dell'intesa e del parere di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»;

al quinto periodo sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

1.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire la parola: «trenta» con la seguente : «novanta»;

b) al quarto periodo sostituire le parole da: «qualora non intende conformarsi» fino a: «decorso il quale» con le seguenti: «trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle necessarie modificazioni o integrazioni indicate al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi. Le Commissioni parlamentari competenti per materia, valutata la rispondenza delle modificazioni o integrazioni apportate al parere trasmesso, si esprimono definitivamente entro venti giorni dalla nuova assegnazione, decorsi i quali.»;

c) al quinto periodo sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «qualora non intenda conformarsi al medesimo parere».

Conseguentemente, al medesimo periodo sopprimere le parole: «con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni».

1.29

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

Conseguentemente, al medesimo periodo sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

1.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuno decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale e sociale a carico dei giovani e delle future generazioni derivanti dalla disciplina di cui al medesimo comma 1, in conformità all'articolo 9 della Costituzione.».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «quattro anni».

G1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premessi che:

il disegno di legge istituisce un Programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile, concettualmente fondato su tre obiettivi: decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività del sistema Paese. La delega attribuita al Governo comprende: autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti di fissione di nuova generazione (III+ e IV gen.), SMR (*Small Modular Reactor*) e AMR (*Advanced Modular Reactor*) disciplina del ciclo del combustibile, incluse le operazioni di riprocessamento e lo smaltimento definitivo; creazione di strumenti di garanzia finanziaria e di possibili incentivi economici; procedure autorizzative accentrate e semplificate presso il Mase (Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica); qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;

la strategia del Governo per il rilancio del nucleare si basa sull'assunto che i futuribili piccoli reattori modulari (SMR) possano ridurre i costi dello scenario di decarbonizzazione rispetto a una ipotesi esclusivamente basata sulle rinnovabili;

gli studi oggi disponibili sui costi dei futuribili SMR mostrano tutti e senza eccezione alcuna, costi esorbitanti per la produzione di elettricità, e ne evidenziano, tra l'altro, una costante divergenza tra i costi inizialmente previsti e quelli effettivamente sostenuti nella realizzazione degli impianti;

numerosi progetti, inclusi quelli relativi agli *Small Modular Reactor* (SMR), hanno registrato significativi incrementi dei costi e ritardi nella realizzazione, fino in alcuni casi alla sospensione o all'abbandono delle iniziative. Analoghe criticità si sono registrate in Cina con il progetto Shidao Bay 1, caratterizzato da un aumento dei costi superiore al 200 per cento e da un ritardo pluriennale rispetto ai tempi previsti, nonché nei programmi russi relativi ai reattori galleggianti;

detti elementi evidenziano come le criticità economiche e realizzative non rappresentino episodi isolati, ma siano strettamente connesse alla complessità tecnica, normativa e autorizzativa propria dell'industria nucleare. In particolare, gli SMR, pur prospettati come una possibile evoluzione in grado di ridurre tempi e costi attraverso processi di produzione standardizzata, non hanno ancora fornito evidenze concrete in tal senso;

ulteriore elemento cruciale è quello della produzione di rifiuti radioattivi valutata per le diverse

tecnologie su cui si basano i progetti di SMR che oggi vengono proposti. Secondo una analisi dell'Accademia delle Scienze Americana, i futuribili SMR produrrebbero a parità di energia dal doppio a 30 volte la quantità i rifiuti nucleari rispetto alle tecnologie convenzionali. Tale aspetto si inserisce, tra l'altro, in un contesto nel quale il nostro Paese non è ancora riuscito, nonostante decenni di tentativi, a realizzare un deposito nazionale destinato allo smaltimento e alla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi già esistenti, derivanti sia dalle centrali nucleari dismesse a seguito del referendum del 1987 sia dalle attività mediche, industriali e di ricerca;

la stessa tesi secondo cui il ricorso al nucleare garantirebbe indipendenza energetica rispetto alle fonti fossili appare del tutto fuorviante. Sebbene le fonti fossili abbiano nel tempo contribuito ad alimentare e, spesso, ad innescare conflitti geopolitici, compressioni dei diritti, crisi ambientali e rilevanti costi sociali a carico della collettività, il nucleare continuerebbe comunque a basarsi sull'approvvigionamento di materie prime estere. L'uranio, combustibile essenziale per il funzionamento dei reattori nucleari, non è infatti disponibile sul territorio nazionale: l'Italia non dispone di giacimenti, né di capacità estrattive o di arricchimento del materiale, conseguentemente, anche in uno scenario di ritorno al nucleare, il Paese resterebbe strutturalmente dipendente dalle importazioni dall'estero, analogamente a quanto avviene attualmente per il gas naturale e dalle altre fonti fossili;

al contrario innumerevoli studi dimostrano come le fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, rappresentino la soluzione più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale per produrre energia. Attualmente la capacità produttiva del solare è in crescita costante. Nell'Unione europea, nel 2025, solare ed eolico insieme hanno superato il nucleare, generando il 30 per cento dell'elettricità contro il 23 per cento dell'atomo, ma il dato più significativo e storico è un altro, eolico e solare hanno superato per la prima volta tutti i combustibili fossili (30 per cento vs 29 per cento) in Europa nella generazione dell'elettricità;

secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) i costi di generazione dell'energia elettrica, nel 2023, 2030 e 2050, nell'Unione europea sono per le fonti rinnovabili sempre più bassi di quelli del nucleare. L'AIE prevede una differenza di ben 120 \$/MWh tra nucleare e solare fotovoltaico per il 2023, di 100 \$/MWh per il 2030 e il 2050. Una differenza importante che si nota anche per l'eolico *onshore*, pari a 110 \$/MWh per il 2023, di 80 \$/MWh per il 2030 e 75 \$/MWh per il 2050. E per l'eolico *offshore*, pari a 100 \$/MWh per il 2023, 90 \$/MWh per il 2030 e il 2050. Numeri significativi che valgono, con lievi differenze, anche per il nucleare realizzato negli Stati Uniti, in Cina o in India rispetto alle fonti rinnovabili lì disponibili;

il Governo continua a trascurare interventi strutturali, quali il rafforzamento degli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo che contribuirebbero a rafforzare l'indipendenza energetica e a ridurre il costo delle bollette. In tal senso, l'esperienza spagnola evidenzia come una maggiore incidenza delle fonti rinnovabili nel *mix* energetico possa determinare una significativa riduzione dei costi per i consumatori, con costi inferiori rispetto a quelli registrati in Italia;

secondo quanto riportato da organi di stampa, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA) della Presidenza del Consiglio dei ministri risulterebbero attualmente pendenti numerosi procedimenti relativi a progetti di impianti eolici e fotovoltaici già conclusi sotto il profilo tecnico e autorizzativo, ma ancora privi di una decisione definitiva a causa di conflitti tra amministrazioni competenti, in particolare tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura;

si tratterebbe di progetti già sottoposti a valutazioni ambientali, istruttorie tecniche e investimenti rilevanti, per una capacità complessiva stimata in diversi gigawatt di potenza installabile. In assenza di una decisione conclusiva, tali iniziative rimangono sospese per periodi prolungati, con conseguenti effetti sull'attuazione degli obiettivi di decarbonizzazione, sulla sicurezza energetica nazionale e sulla certezza degli investimenti;

le fonti rinnovabili hanno raggiunto livelli di efficienza e affidabilità tali da garantire una significativa riduzione i costi di produzione in modo strutturale nonché un potenziamento della

indipendenza energetica e della conseguente capacità di affrontare le crisi globali,

impegna il Governo:

ad accompagnare quanto previsto dal presente disegno di legge con ulteriori misure volte a rafforzare gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di accumulo, al fine di accrescere l'autonomia energetica nazionale, ridurre i costi dell'energia per imprese e utenze domestiche e scongiurare il ricorso a soluzioni economicamente e ambientalmente insostenibili legate a un ritorno al nucleare, anche attraverso l'adozione di iniziative finalizzate a superare i conflitti amministrativi e i ritardi procedurali che ostacolano la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, considerato il significativo numero di progetti eolici e fotovoltaici attualmente bloccati, per una capacità installabile stimata in diversi gigawatt, con conseguenti effetti negativi sulla sicurezza energetica nazionale e sui costi dell'energia.

G1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#), [Sironi](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia di provvedere da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i *referendum* del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

il nucleare promosso dal Governo non è « sostenibile » come recita genericamente il testo del disegno di legge. Il nucleare è rientrato nella Tassonomia verde europea, cosa assai discutibile, a condizione, tra le altre cose, che siano già operativi uno o più depositi per i rifiuti a bassa e media attività e che sia già approvato un piano di dettaglio per la gestione dei rifiuti ad alta attività e lunga vita da realizzarsi entro il 2050;

pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, per la mancata conformità del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla direttiva 2011/70/ EURATOM, nello specifico per il cronico ritardo nell'individuazione e realizzazione del Deposito unico nazionale;

a oggi, il 99 per cento del combustibile irraggiato nelle centrali di Caorso, Latina, Trino e

Garigliano, dismesse dopo il referendum del 1987, è stato inviato per essere riprocessato nell'impianto Eurochemic in Belgio, nell'impianto di La Hague in Francia e nell'impianto di Sellafield nel Regno Unito e il limite massimo per il rientro delle scorie in Italia era stato fissato entro il 2025;

il Governo italiano ha recentemente rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere all'estero le scorie delle vecchie centrali nucleari italiane. La notizia del nuovo accordo è stata confermata da Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento delle ex centrali italiane e in generale della gestione dei rifiuti radioattivi;

va sottolineato come mantenere lo stoccaggio delle scorie all'estero diventa non solo una questione di dipendenza ma assume una valenza economica rilevante, dovuta ai crescenti costi, che possiamo solo stimare, dal momento che gli accordi commerciali di questo genere, come è ben noto, includono clausole di riservatezza; alcune fonti attendibili indicano l'avvenuto pagamento 1,8 miliardi di euro per la manutenzione degli attuali depositi temporanei presenti sul territorio nazionale (periodo 2003-2019) e 1,2 miliardi per il mantenimento del combustibile radioattivo in Francia e nel Regno Unito;

lo scorso dicembre il Consiglio dei ministri ha autorizzato Sogin ad acquisire da Stellantis la totalità di Deposito Avogadro Spa, la società che gestisce l'ex reattore nucleare di ricerca sperimentale a piscina Impianto Avogadro RS-1, sito all'interno del comprensorio nucleare di Saluggia, con l'intento, secondo notizie di stampa, di destinare il sito a punto di raccolta non solo delle scorie già presenti, ma anche di quelle in attesa di tornare nel nostro Paese dopo il riprocessamento, consolidando la « vocazione » nucleare di un sito, già riconosciuto da Arpa Piemonte e dall'ISIN (l'autorità di controllo sul nucleare) come sito fragile, vetusto e circondato da rischi ambientali e idrogeologici;

il comune di Saluggia, nel Piano Regolatore vigente propone « la completa denuclearizzazione del sito Avogadro, la bonifica e la riqualificazione delle aree e l'eventuale riconversione ad uso industriale degli immobili o la loro demolizione », mentre ISIN (l'autorità di controllo sul nucleare), a proposito della struttura del vecchio deposito Avogadro, scrive nella ultima versione aggiornata al 31 dicembre 2023, che « ...resta comunque ferma la necessità di procedere al programmato allontanamento del combustibile considerata la vetustà della struttura stessa »,

impegna il Governo:

1. a non prendere in considerazione nessun programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese prima di aver realizzato il Deposito unico nazionale con adeguati *standard* di sicurezza ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro Paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero;
2. ad adottare ogni iniziativa atta ad escludere l'utilizzo da parte di Sogin del deposito Avogadro quale sito di raccolta non solo delle scorie già presenti, ma anche di quelle stoccate all'estero e in attesa di tornare nel nostro Paese dopo il riprocessamento, avviando al contempo la completa denuclearizzazione di un sito del tutto inidoneo ad ospitare scorie radioattive.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la

disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia di provvedere da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i *referendum* del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo «costituzionale» nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

il nucleare promosso dal Governo non è «sostenibile» come recita genericamente il testo del disegno di legge. Il nucleare è rientrato nella Tassonomia verde europea, cosa assai discutibile, a condizione, tra le altre cose, che siano già operativi uno o più depositi per i rifiuti a bassa e media attività e che sia già approvato un piano di dettaglio per la gestione dei rifiuti ad alta attività e lunga vita da realizzarsi entro il 2050;

pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea (p.i. n. 2020/2266) in materia di decommissioning, per la mancata conformità del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla Direttiva 2011/70/ EURATOM, nello specifico per il cronico ritardo nell'individuazione e realizzazione del Deposito unico nazionale;

a oggi, il 99 per cento del combustibile irraggiato nelle centrali di Caorso, Latina, Trino e Garigliano, dismesse dopo il referendum del 1987, è stato inviato per essere riprocessato nell'impianto Eurochemic in Belgio, nell'impianto di La Hague in Francia e nell'impianto di Sellafield nel Regno Unito e il limite massimo per il rientro delle scorie in Italia era stato fissato entro il 2025;

il Governo italiano ha recentemente rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere all'estero le scorie delle vecchie centrali nucleari italiane. La notizia del nuovo accordo è stata confermata da Sogin, la società pubblica che si occupa dello smantellamento delle *ex* centrali italiane e in generale della gestione dei rifiuti radioattivi, che ha specificato come ciò ha consentito;

va sottolineato come mantenere lo stoccaggio delle scorie all'estero diventa non solo una questione di dipendenza ma assume una valenza economica rilevante, dovuta ai crescenti costi, che possiamo solo immaginare, dal momento che gli accordi commerciali di questo genere, come è ben noto, includono clausole di riservatezza; alcune fonti attendibili indicano l'avvenuto pagamento 1,8 miliardi di euro per la manutenzione degli attuali depositi temporanei presenti sul territorio nazionale (periodo 2003-2019) e 1,2 miliardi per il mantenimento del combustibile radioattivo in Francia e nel Regno Unito,

impegna il Governo:

1. a non prendere in considerazione nessun programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese prima di aver realizzato il Deposito unico nazionale con adeguati *standard* di sicurezza ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro Paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero;

2. ad escludere l'utilizzo dell'area di Sessa Aurunca e più in generale di siti nella regione

Campania da ogni futura localizzazione per la sperimentazione e la costruzione di impianti nucleari, completando il processo di decommissioning della ex centrale nucleare del Garigliano con il trasferimento dei depositi temporanei dei rifiuti radioattivi prodotti dalle operazioni di smantellamento.

G1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento degli effetti derivanti dagli esiti referendari del 1987 e del 2011;

i referendum del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento, nell'interesse delle future generazioni. Inoltre, le attività economiche devono svolgersi nei limiti dell'utilità sociale, dignità umana, salute e ambiente. L'adozione del nucleare deve quindi essere valutata con un criterio di massima tutela possibile;

la definizione impiegata di « nucleare sostenibile » è del tutto generica e fuorviante, perché per valutare il vero apporto dell'atomo all'inquinamento, come si sa, va considerato l'intero ciclo di costruzione, esistenza e dismissione di tutte le forme di impianti nucleari e non solo del sito di produzione (miniere di uranio, stabilimenti di preparazione del combustibile, di costruzione del reattore, di riprocessamento del combustibile e separazione delle scorie, luoghi di stoccaggio temporaneo di combustibile e scorie, luoghi di loro allocazione definitiva), e tutto questo è ad alte emissioni in atmosfera;

la letteratura sui *low-probability/ high-impact events* colloca il rischio nucleare in una categoria peculiare: eventi rari ma catastrofici, le cui conseguenze superano la capacità di intervento tecnologico e politico. Tutto ciò sollecita l'applicazione del principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e implicitamente richiamato dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere nei futuri decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione e l'utilizzo nel

territorio nazionale di energia da fonte nucleare, nonché per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, che il programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia nucleare nel nostro Paese disponga esplicitamente l'esclusione della sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, nonché di impianti di stoccaggio temporaneo e smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, in aree ad elevato rischio sismico, geologico e idrogeologico, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in aree ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.

G1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

il Governo coglie l'occasione della transizione energetica e della crisi geopolitica in corso per tornare a inserire, nel *mix* energetico nazionale, quale fonte alternativa per la produzione di energia, il nucleare con l'esplicita strategia di provvedere, da un lato, come si legge nella Relazione del provvedimento, alla « previsione di campagne di informazione generale ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità » (articolo 3, lettera m)) e, dall'altro, al superamento del vincolo preclusivo a carico del legislatore successivamente all'abrogazione referendaria;

i referendum del 1987 e del 2011 rappresentano una manifestazione inequivocabile della volontà popolare, un elemento interpretativo della direzione politica del Paese e un costituiscono un vincolo « costituzionale » nella definizione delle politiche energetiche. Difatti, l'articolo 1 della Costituzione stabilisce la sovranità popolare come indirizzo sostanziale, pur mediata dalle istituzioni rappresentative, che non può essere disattesa in modo radicale. La riapertura del nucleare rappresenta un mutamento dell'identità energetica nazionale che inciderebbe su due pronunciamenti diretti del corpo elettorale;

la procedura autorizzativa centralizzata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica introdotta dal disegno di legge, che costituisce anche variante ai vigenti strumenti urbanistici limita la partecipazione degli enti territoriali, nonostante la materia evidenzia rilievi di natura ambientale e paesaggistica e più in generale di assetto territoriale tali da richiedere un modello di governance multilivello, prefigurando un conflitto con la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, con evidente lesione dei principi consolidati di leale collaborazione tra le diverse istituzioni e sollevando profili sulla legittimità costituzionale in ordine alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

da questo punto di vista appare quanto mai necessario che il Programma nazionale per lo sviluppo della produzione e utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione nel nostro Paese sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La VAS è uno strumento imprescindibile per valutare in modo organico gli impatti ambientali e

territoriali delle scelte strategiche, anche considerando che il PNIEC non ha affrontato in modo specifico gli effetti ambientali legati agli impianti nucleari,

impegna il Governo:

a prevedere che il programma nazionale per lo sviluppo della produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione nel nostro Paese sia adottato in piena condivisione con gli enti locali e le diverse articolazioni territoriali del Ministero della cultura già dalla fase istruttoria, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato e che sia sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, procedura imprescindibile per valutare in modo organico gli impatti ambientali e territoriali delle scelte strategiche in materia.

G1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile", Atto Senato n. 1924,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia;

la società canadese Zenith Energy, attraverso la controllata italiana « Futuro Energetico Italiano Srl », in data 21 aprile 2026, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una richiesta di Valutazione di impatto ambientale (VIA) finalizzata all'ottenimento di una licenza di esplorazione dell'*ex* miniera di uranio di Novazza, nel comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, nonché del sito minerario di Val Vedello in provincia di Sondrio;

la miniera di uranio di Novazza, chiusa dal 1991, si trova all'interno del Parco delle Orobie bergamasche una delle più estese aree protette ad elevata naturalità della Lombardia, un ricco mosaico di ambienti, creati dalla natura e dall'uomo, che costituiscono *habitat* e ospitano specie tutelati dalla Unione europea per il loro elevato valore naturalistico;

secondo quanto riportato dagli articoli di stampa, il progetto riguarderebbe una fase iniziale di esplorazione della durata prevista di quattro anni, con investimenti stimati tra i 2 e i 3 milioni di euro;

sempre secondo gli organi di informazione, i giacimenti furono originariamente sviluppati tra il 1959 e il 1982 nell'ambito del programma nucleare nazionale italiano da Agip Nucleare e le stime storiche parlerebbero di circa mille tonnellate di uranio metallico presenti nel sito di Novazza;

la prospettiva di una possibile riattivazione delle attività minerarie ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini, amministratori locali e associazioni ambientaliste, soprattutto in relazione ai potenziali rischi per la salute pubblica, per la qualità delle acque e per l'equilibrio dell'ecosistema alpino, in un territorio già interessato in passato da problematiche ambientali e da episodi di deposito abusivo di rifiuti nelle aree limitrofe al sito minerario;

quello di Valgoglio non è l'unico sito attenzionato dalla Zenith Energy, ma ci sarebbe anche quello nelle orobie valtelinesi, dove ci sarebbero 6 tonnellate di ossido di uranio;

appare necessario assicurare la massima trasparenza sull'iter della richiesta in corso, sulla rigorosità delle valutazioni tecnico-scientifiche predisposte e sulle modalità con cui saranno coinvolte le comunità locali e gli enti territoriali interessati,

impegna il Governo:

ad accompagnare quanto previsto dal presente disegno di legge con ogni iniziativa di competenza atta ad escludere il rilascio della licenza di esplorazione dell'*ex* miniera di uranio di Novazza a Valgoglio alla società canadese Zenith Energy, attraverso la controllata italiana Futuro Energetico Italiano S.r.l.

G1.7

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1924 recante "Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile";

premessi che:

il disegno di legge in esame conferisce al Governo una delega per disciplinare la produzione e l'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile, la localizzazione e l'esercizio degli impianti, nonché la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione impongono che le scelte energetiche siano adottate garantendo la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2011, ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo concernente il programma di rilancio dell'energia nucleare, consentendo ai cittadini di pronunciarsi sulla scelta di reintrodurre il nucleare in Italia;

a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, la maggioranza degli elettori ha espresso la volontà di abrogare la disciplina volta al ritorno dell'energia nucleare;

considerato che:

l'attuale contesto geopolitico internazionale, caratterizzato da conflitti armati e dall'aumento delle minacce alle infrastrutture critiche, impone una costante rivalutazione dei profili di sicurezza connessi alla localizzazione e all'esercizio degli impianti strategici;

gli impianti nucleari, compresi gli eventuali reattori modulari di piccola taglia (SMR), costituiscono infrastrutture sensibili la cui diffusione sul territorio richiede un'attenta valutazione anche sotto il profilo della sicurezza nazionale,

impegna il Governo a:

tenere conto, nell'esercizio della delega, del mutato contesto geopolitico internazionale e dei conseguenti profili di rischio che potrebbero interessare le infrastrutture sensibili di cui in premessa, procedendo ad una revisione sostanziale di tutte le disposizioni di cui al presente provvedimento.

G1.100

[Fregolent](#)

V. testo 2

Il Senato

premessi che;

il provvedimento in esame (AS 1924) reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile;

in fase di attuazione della delega in materia di energia nucleare sostenibile è necessario che il governo, tramite l'approvazione dei rispettivi decreti-legislativi, predisponga forme di dibattito pubblico tra la cittadinanza nella zone del territorio nazionale interessate alla costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile,

impegna il Governo:

a prevedere forme di dibattito pubblico tra la cittadinanza, le associazioni territoriali e le istituzionali locali, regionali e nazionali volte a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini che risiedono

nella zone del territorio nazionale interessate alla costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile.

G1.100 (testo 2)

[Fregolent](#), [Sensi](#) (*)

Approvato

Il Senato

premesso che;

il provvedimento in esame (AS 1924) reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile;

in fase di attuazione della delega in materia di energia nucleare sostenibile è necessario che il governo, tramite l'approvazione dei rispettivi decreti-legislativi, predisponga forme di dibattito pubblico tra la cittadinanza nella zone del territorio nazionale interessate alla costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile,

impegna il Governo:

nell'ambito dei procedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, ad assicurare forme di consultazione del pubblico e, in particolare, di coloro che risiedono nei territori interessati dall'installazione degli impianti medesimi.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.101

[Fregolent](#)

V. testo 2

Il Senato;

premesso che;

il provvedimento in esame (AS 1924) reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile,

impegna il Governo:

a dotare l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare dell'autonomia e indipendenza necessaria a configurarla come autorità amministrativa indipendente;

ad aumentare le risorse indirizzate l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare al fine di incrementare le garanzie di indipendenza e autonomia dell'Ispettorato, prevedendo altresì che il trattamento economico degli organi dell'ISIN sia disciplinato tramite fonte normativa primaria.

G1.101 (testo 2)

[Fregolent](#)

Approvato

Il Senato;

premesso che;

il provvedimento in esame (AS 1924) reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega, a valutare, qualora si ritenga di prevedere l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, l'opportunità di valorizzare e preservare il patrimonio di competenze tecniche e regolatorie già maturato presso l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e i soggetti pubblici attualmente operanti nel settore.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Oggetto della delega legislativa)

1. La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha ad oggetto:

- a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo;
- b) la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);
- c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
- d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;
- e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);
- f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
- g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;
- h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
- i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;
- l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
- m) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;
- n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
- o) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
- p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;
- q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;
- r) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);
- s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme

che regolano il mercato energetico.

EMENDAMENTI

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la previsione di un programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolga anche il sistema delle università e degli istituti pubblici di ricerca e dei centri di alta formazione;».

2.5

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera a), dopo le parole: «programma nazionale» inserire le seguenti: «fondato su evidenze scientifiche e su valutazioni comparative delle diverse opzioni di decarbonizzazione, tenendo conto delle relative tempistiche di attuazione e degli impatti economici, ambientali e sociali.».

2.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e da fusione» inserire le seguenti: «per scopi civili».

2.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sostenibile e da fusione» inserire le seguenti: «da sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.8

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma nazionale è adottato previa valutazione della dipendenza da approvvigionamenti esteri di combustibile nucleare e dei relativi servizi di arricchimento e fabbricazione, nonché dei rischi geopolitici connessi alla sicurezza delle forniture. In assenza di tale valutazione, non si procede all'adozione del Programma.».

2.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma nazionale è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152.».

2.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il programma è sottoposto a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la previsione di un mandato permanente ad università, enti pubblici di ricerca e istituzioni competenti affinché svolgano, in modo sistematico e trasparente, analisi sull'impatto ambientale, economico, sociale, occupazionale e sanitario sulla politica energetica di cui al programma nazionale previsto dalla lettera a);».

2.12

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del programma nazionale di cui alla lettera a);» con le seguenti: «dello stato di avanzamento del programma nazionale di cui alla lettera a), promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali, le associazioni ambientaliste e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;».

2.13

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante un piano nazionale per le competenze nucleari, volto a garantire elevati standard occupazionali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera e programmi di formazione specialistica realizzati d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;».

2.14

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la previsione che il Governo trasmetta alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile di cui alla lettera a) corredato dallo schema della disciplina per il monitoraggio di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui all'articolo 1;».

2.15

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera c), dopo le parole: «strumenti informativi e formativi» inserire le seguenti: «improntati ai principi di trasparenza, completezza, indipendenza scientifica e pluralità delle fonti.».

2.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «al fine della decarbonizzazione».

2.17

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) assicurare, nell'attuazione della delega legislativa, il rispetto del principio di neutralità tecnologica, mediante la definizione di obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività del sistema energetico, senza introdurre esclusioni preventive tra tecnologie nucleari conformi ai requisiti normativi applicabili, salvo quanto strettamente necessario per ragioni di sicurezza nucleare, radioprotezione, non proliferazione e gestione dei rifiuti radioattivi».

2.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia» con le seguenti: «e a quelle derivanti dalla partecipazione a organizzazioni internazionali intergovernative».

2.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sopprimere le lettere f), g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «anche per le finalità di cui alle lettere f) g) e h).».

2.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.22

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera f), dopo le parole: «della localizzazione,» inserire le seguenti: «privilegiando il riutilizzo di aree già compromesse o interessate da attività industriali dismesse ed evitando il consumo di nuovo suolo,».

2.23

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi, per tali impianti, sia gli impianti di nuova progettazione, sia gli impianti di tipologia già collaudata e in esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea, purché conformi ai criteri di sostenibilità e sicurezza di cui al regolamento (UE) 2020/852 e alla normativa Euratom.».

2.24

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano altresì nel campo di applicazione della presente delega gli impianti di tipologia già autorizzata o in esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea, purché conformi ai requisiti di sicurezza, sostenibilità e vigilanza previsti dalla normativa unionale ed Euratom applicabile».

2.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) la previsione del divieto di adottare programmi o misure attuative basati su tecnologie nucleari non disponibili su scala industriale ovvero ancora in fase prototipale, dimostrativa o comunque prive di validazione sotto il profilo industriale, economico e della sicurezza;».

2.26

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera h), dopo le parole: «combustibile esaurito,» inserire le seguenti: «assicurando la piena tracciabilità dei rifiuti radioattivi e la trasparenza delle informazioni relative alla loro gestione durante l'intero ciclo di vita,».

2.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.».

2.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) la previsione della costituzione e della progressiva alimentazione, a carico degli esercenti le attività nucleari, di un apposito fondo destinato alla copertura integrale dei costi, anche futuri e di lungo termine, dello stoccaggio, ivi compreso quello definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, al fine di assicurare che l'intero ciclo di vita degli impianti sia sostenuto da risorse finanziarie certe e non generi oneri ambientali o economici a carico delle generazioni future».

2.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettere l) e m), dopo le parole: «da fusione» inserire le seguenti: «per scopi civili».

2.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «nonché nel settore degli accumuli energetici, ivi inclusi i sistemi di pompaggio idraulico e delle fonti rinnovabili programmabili, al fine di favorire lo sviluppo integrato e sostenibile del sistema energetico nazionale».

2.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «della fissione nucleare e».

2.32

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «fusione» inserire le seguenti: «nonché da fonte solare ed eolica».

2.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «, tutela ambientale e paesaggistica.».

2.34

[Sironi](#)

Improcedibile

Alla lettera n), dopo le parole: «valorizzazione dei territori interessati» aggiungere le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento delle comunità locali e forme di informazione e consultazione pubblica nelle fasi di programmazione e attuazione degli interventi».

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dei territori interessati» aggiungere le seguenti: «nonché di adeguate misure compensative ambientali e territoriali, di natura finanziaria, da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione degli impianti».

2.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «alla filiera industriale e al» con le seguenti: «all'attività di ricerca nel».

2.37

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Id. em. 2.36

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «alla filiera industriale e al» con le seguenti: «all'attività di ricerca nel».

2.38

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera o), dopo le parole: «competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, al monitoraggio ambientale e alla gestione dei rifiuti radioattivi».

2.39

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera p) con le seguenti:

«p) a prevedere che il trattamento dell'organo di vertice dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare sia individuato nel limite massimo previsto dalla norma generale di disciplina del trattamento economico degli emolumenti pubblici, di cui l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trattandosi di organo di vertice di autorità nazionale indipendente e per ragioni di omogeneità e di uniformità di trattamento con gli organi di governo di analoghi enti indipendenti di regolazione, al fine di eliminare ingiustificate e irragionevoli regole di differenziazione e riduzione del trattamento rispetto a casi analoghi;

p-bis) dotare l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare dell'autonomia e indipendenza necessaria a configurarla come autorità amministrativa indipendente».

2.40

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) a prevedere che il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'ISIN sia stabilito con proprio regolamento e sia adeguato ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.».

2.41

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) a prevedere l'incremento del personale del ISIN di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nonché di provata competenza giuridico-amministrativa, compreso il personale di qualifica dirigenziale generale e di qualifica dirigenziale non generale».

2.42

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) l'aumento del trattamento onnicomprensivo annuo lordo del collegio dei revisori dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, per il presidente e per i componenti, considerato l'impegno connesso all'incarico e la circostanza che non trattasi di impegno esclusivo».

2.43

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente: «p) l'incremento del trattamento onnicomprensivo annuo lordo euro per i componenti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e per il coordinatore dello stesso Ispettorato, al fine di remunerare correttamente le competenze e le responsabilità di tale organo, coerentemente con le retribuzioni previste per le autorità amministrative indipendenti;».

2.44

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «anche al fine di valutare» fino alla fine della lettera.

2.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti:

«al fine di istituire».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

lettera f), sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera l):

sopprimere le parole: «o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.»;

sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera m), sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera ff), sopprimere le parole: «, ove istituita».

2.46

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'istituzione di» con le seguenti: «al fine di istituire».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:

lettera f), sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera l), sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera m), sopprimere le parole: «, ove istituita»;

lettera ff), sopprimere le parole: «, ove istituita».

2.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «valutare l'istituzione di» con le seguenti: «istituire».

2.48

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «sicurezza nucleare» inserire le seguenti: «dotata di competenze altamente qualificate e capacità finanziarie idonee a garantire la piena indipendenza, imparzialità, oggettività ed evidenza tecnico-scientifica nell'esercizio delle funzioni.».

2.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Al comma 1 sopprimere le lettere q), r) e s).

2.50

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso senza meccanismi di trasferimento del rischio finanziario ai consumatori finali».

2.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) la previsione che l'attuazione dei decreti legislativi non possa comportare l'introduzione, diretta o indiretta, di componenti tariffarie o parafiscali destinate alla copertura dei costi di

investimento, esercizio, garanzia finanziaria o *decommissioning* relativi ai nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, né meccanismi automatici di trasferimento del rischio economico sugli utenti finali;».

2.52

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) la previsione che per le misure di cui alle lettere m) e q) sia fatto divieto di trasferire gli oneri da esse derivanti a carico degli utenti finali;».

2.53

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera r).

2.54

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) la disciplina delle eventuali forme di sostegno, limitate alle attività di ricerca, sicurezza nucleare, radioprotezione e formazione, con esclusione di misure di sostegno economico alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare;».

2.55

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «mercato energetico» aggiungere le seguenti: «, nonché con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con gli altri strumenti di pianificazione energetica e climatica vigenti».

2.56

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) la previsione che i soggetti esercenti impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile siano obbligati a costituire, prima dell'entrata in esercizio commerciale, un fondo di accantonamento segregato, vincolato e non aggredibile, destinato alla copertura integrale dei costi di smantellamento degli impianti, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con divieto di utilizzo di risorse pubbliche o di trasferimento degli oneri a carico degli utenti finali.».

2.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning* e la gestione del materiale radioattivo.».

2.58

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse, da avviare a partire dal documento di fattibilità tecnico-economica comprensivo delle analisi di fattibilità delle alternative progettuali, tra le quali la mancata attuazione del progetto, e contestuale istituzione di una Commissione nazionale indipendente con funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico al fine di garantire completezza e chiarezza nell'informazione e il pieno diritto alla più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico.».

2.59

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La ricerca sulla fusione nucleare è disciplinata in un autonomo quadro normativo, distinto dalla disciplina della produzione commerciale da fissione.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

b) perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione;

c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee;

d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;

e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli

standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;

f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera *f)* sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, costituiscano anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, e alle relative opere connesse siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, ove istituita;

m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;

n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;

p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

q) previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;

r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati;

- s) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;
- t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle relative applicazioni, in coerenza con le risultanze del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la normativa internazionale di riferimento;
- u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempra la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;
- v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;
- z) individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;
- aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
- bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità;
- cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime;
- dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;
- ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- ff) previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- gg) individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
- hh) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
- ii) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari

elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;

ll) potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*);

mm) valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

EMENDAMENTI

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolgono anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca».

3.5

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «, prevedendo forme di monitoraggio periodico e di aggiornamento in relazione all'evoluzione del quadro tecnologico, energetico, economico e ambientale,».

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, avente a oggetto gli obiettivi» fino alla fine della lettera.

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sostenibilità ambientale» con le seguenti: «compatibilità ambientale e sostenibilità».

3.9

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica» inserire le seguenti: «, tenendo conto degli impatti derivanti dall'intero ciclo di vita degli impianti, compresi la costruzione, l'esercizio, la disattivazione, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito,».

3.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «relativa alle attività sostenibili» inserire le seguenti: «secondo il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) all'ambiente».

3.11

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici,».

3.12

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 9» con le seguenti: «agli articoli 9, 32 e 41».

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.14

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «impianti» inserire le seguenti: «di IV generazione.»

3.15

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA,» con le seguenti: «che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprendenti gli impianti di terza generazione avanzata e di generazione successiva, nonché le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA,».

3.16

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA» con le seguenti: «migliori tecnologie nucleari, come gli impianti di terza generazione avanzata (Gen III+) e di generazione successiva, nonché le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR, microreattori), purché conformi ai requisiti di sicurezza e sostenibilità di cui alla disciplina dell'Unione europea e dell'AIEA».

3.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «comprese le» con le seguenti: «con esclusione delle».

3.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.20

[Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «criteri e dei procedimenti per la localizzazione» inserire le seguenti: «, definiti in relazione alla tipologia, alla potenza e alle caratteristiche tecnologiche degli impianti da realizzare».

3.21

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, su istanza dei proponenti,»; al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «tenuto altresì conto» fino alla fine della lettera.

3.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «su istanza dei proponenti» con le seguenti: «sulla base del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

3.23

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ove applicabile,».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «ove applicabile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «della disciplina di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

3.25

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) definizione dei criteri tecnici e delle modalità per l'individuazione nel territorio nazionale di aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, in linea con le migliori pratiche internazionali, atte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente;».

3.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che la disciplina relativa alle procedure di localizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia nucleare sostenibile sul territorio nazionale preveda obbligatoriamente:

- 1) consultazione pubblica preventiva;
- 2) pubblicazione integrale degli studi;
- 3) dibattito pubblico ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- 4) assoggettamento a VAS;».

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3.29

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «sicurezza energetica» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario.».

3.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ove istituita» inserire le seguenti: «della disciplina di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,».

3.31

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sopprimere le lettere g), h) e i).

3.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sostituisca ogni provvedimento» fino alle parole: «ad eccezione» con le seguenti: «resti vincolato all'esito».

3.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il titolo abilitativo deve contenere obbligatoriamente le misure di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)».

3.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.37

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Id. em. 3.36

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «costituiscano anche variante» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «siano assentibili solo se in conformità delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei vigenti strumenti urbanistici generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché delle disposizioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico.».

3.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

3.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «di pubblica utilità» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «assentibili solo se ricadenti in aree non ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, dei siti della rete Natura 2000 e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;».

3.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

3.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi

bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare».

3.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

3.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «storico-artistico» inserire le seguenti: «e ambientale».

3.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera o).

3.46

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) previsione di garanzie finanziarie integralmente a carico del soggetto abilitato, idonee a coprire tutti i costi connessi alla realizzazione, all'esercizio, alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, al ripristino ambientale, nonché gli eventuali extracosti derivanti da ritardi o imprevisti;».

3.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «soggetto abilitato» inserire le seguenti: «privato».

3.48

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera o), dopo le parole: «fino allo smantellamento finale» aggiungere le seguenti: «, assicurando la tracciabilità e la trasparenza delle risorse destinate alla copertura dei relativi costi».

3.49

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti garanzie a carico degli utenti finali».

3.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione» con le seguenti: «della popolazione residente e dei soggetti organizzati della società civile».

3.51

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente: «q-bis) previsione di forme di dibattito pubblico tra la cittadinanza, le associazioni territoriali e le istituzionali locali, regionali e nazionali volto a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini che risiedono nella zone del territorio nazionale interessate alla costruzione o installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile».

3.52

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «di consultazione» inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

3.53

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera r), dopo le parole: «sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli impatti sulla disponibilità della risorsa idrica necessaria al raffreddamento degli impianti, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici,».

3.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera s).

3.55

[Irto](#), [Fina](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «contempi la possibilità di autocandidature e garantisca altresì» con la seguente: «garantisca».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che tali aree devono risultare in possesso dei requisiti tecnici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dai criteri elaborati dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ai fini dell'inclusione nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI)».

3.56

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «contempi la possibilità di autocandidature» inserire le seguenti: «da parte degli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta Carta nazionale delle aree idonee (CNAI)».

3.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «oneri dei controlli» con le seguenti: «oneri economici dei controlli».

3.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «soggetti competenti» inserire le seguenti: «in materia di controllo e monitoraggio ambientale».

3.59

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dai presenti strumenti a carico degli utenti finali» .

3.60

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) previsione di una campagna di informazione e sensibilizzazione istituzionale, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi di incidenti e in attesa dell'arrivo dei soccorsi;».

3.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera aa), sopprimere le parole da: «nonché delle modalità» fino alla fine della lettera.

3.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera bb).

3.63

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera bb) con la seguente: «bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini per rendere accessibili e comprensibili i temi dell'autoconsumo e della condivisione di energia rinnovabile, indicando, altresì, le opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e dai Gruppi di Autoconsumo Collettivo anche al fine di scegliere consapevolmente il fornitore di energia».

3.64

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bb), sopprimere le parole: «ai cittadini».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: «, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità» con le seguenti: «che illustri in modo analitico e comparativo i tempi medi di realizzazione degli impianti, i costi complessivi di costruzione, gli oneri di gestione dei rifiuti radioattivi e i costi di smantellamento, raffrontandoli con i medesimi parametri relativi alle fonti energetiche rinnovabili e ai sistemi di accumulo, al fine di fornire ai cittadini dati tecnico-scientifici ed economici oggettivi;».

3.65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sull'energia nucleare» inserire le seguenti: «da fusione per scopi civili».

3.66

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sicurezza e sostenibilità,» inserire le seguenti: «sulla base di dati scientifici verificabili e aggiornati,».

3.67

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «e sostenibilità,» inserire le seguenti: «nonché al ruolo dei cittadini-consumatori nel sistema energetico, con particolare riferimento all'uso efficiente dell'energia, all'autoproduzione, alla scelta consapevole del fornitore e ai principi di funzionamento del sistema elettrico,».

3.68

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «sicurezza e sostenibilità» inserire le seguenti: «nonché ai costi, ai tempi di realizzazione e al confronto, basato su evidenze scientifiche, con le fonti rinnovabili».

3.69

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «, q) ed ee)» con le seguenti: «e q)».

3.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

3.71

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole: «, con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti forme di sostegno a carico degli utenti finali».

3.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

3.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera gg), dopo le parole: «impiegato nel settore» inserire le seguenti: «della ricerca».

3.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera hh).

3.75

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «strumenti di pianificazione energetica nazionale» inserire le seguenti: «, compreso il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che recepiscono in modo trasparente scenari distinti per tecnologie mature e per tecnologie emergenti, indicando, per ciascuna categoria, presupposti industriali, tempistiche autorizzative, fabbisogni infrastrutturali e contributo atteso alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla decarbonizzazione».

3.76

[Sironi](#)

Respinto

Alla lettera ii), dopo le parole: «gli strumenti di pianificazione energetica nazionale» inserire le seguenti: «, prevedendo il loro periodico aggiornamento sulla base dell'evoluzione del fabbisogno energetico, degli obiettivi climatici e dello sviluppo delle tecnologie disponibili,».

3.77

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ii), dopo le parole: «distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del diverso livello di maturità tecnologica delle stesse, distinguendo tra tecnologie nucleari industrialmente mature o commercialmente disponibili e tecnologie ancora in fase sperimentale, dimostrativa o pre-commerciale».

3.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: «allo sviluppo di energia nucleare sostenibile» con le seguenti: «alla ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili».

Conseguentemente, alla medesima lettera ll) sopprimere le parole da: «con le imprese» fino alla fine della lettera.

3.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, lettera mm), sostituire la parola: «sostenibile» con le seguenti: «da fusione per scopi civili».

3.80

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

EMENDAMENTO

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *bb)* e *cc)*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *n)*, *p)* e *r)*, e 3, comma 1, lettere *m)*, *o)*, *p)*, *q)* ed *ee)*, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

5.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.

5.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, sul proprio sito istituzionale una

relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, con indicazione analitica delle voci di spesa, dei beneficiari e degli obiettivi raggiunti, distinguendo espressamente gli oneri a carico della finanza pubblica da quelli posti a carico dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o). Tale relazione dà altresì conto, con riferimento alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, dei soggetti attuatori e dei beneficiari, pubblici o privati, incaricati della realizzazione della campagna di informazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), con l'indicazione analitica degli importi assegnati a ciascuno di essi, delle modalità di selezione adottate, degli strumenti e canali di comunicazione impiegati e delle fonti scientifiche utilizzate nell'ambito della campagna. La medesima relazione è trasmessa alle Camere per l'esame delle Commissioni parlamentari competenti.».

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

5.7

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 3 sostituire le parole: «p) e r)» con le seguenti: «e p)».

5.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Basso](#)

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.

5.9

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e delle componenti tariffarie che compongono gli oneri generali di sistema».

5.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette alle Camere, dopo sei mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi e, successivamente, annualmente, una relazione sullo stato di attuazione, sugli effetti economici e sugli impatti tariffari della presente legge.».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare ([1132](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di attuare la Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, di migliorare la competitività del sistema energetico nazionale e di ridurre la dipendenza dell'Italia dai combustibili di importazione estera,

disciplina la produzione e l'utilizzo di energia nucleare a uso civile sulla base dei seguenti principi:

- a) previsione di misure relative alla costruzione e al funzionamento di impianti nucleari per la generazione di energia elettrica che garantiscano la sicurezza nucleare, unitamente alla realizzazione di programmi che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali sui singoli impianti produttivi;
- b) previsione di misure che assicurino condizioni operative adeguate per la prevenzione di incidenti e per la riduzione delle loro conseguenze, nonché elevati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dai rischi di radiazione;
- c) previsione di misure che garantiscano la preservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzo razionale delle risorse naturali, la realizzazione di programmi di tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento e dei danni ambientali.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sovrintende al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai principi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Integrazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede a integrare il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con la previsione di una strategia di mix energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione, con i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la ricerca sulle tecnologie nucleari di nuova generazione e in particolare sulla fusione nucleare, anche mediante la realizzazione di impianti sperimentali sul territorio italiano;
- b) favorire la partecipazione italiana a programmi europei e internazionali di innovazione nella produzione di energia da fusione nucleare, attraverso un incremento degli investimenti di ricerca e sviluppo nel settore;
- c) realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare di nuova generazione, sia da fissione che da fusione.

2. Per le finalità cui al comma 1, lettera c), la strategia di cui al medesimo comma comprende una valutazione propedeutica di impatto, con riferimento agli effetti sullo sviluppo tecnologico e alla sicurezza dei territori.

Art. 3.

(Istituzione della Autorità indipendente per l'energia nucleare)

1. È istituita l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi.

2. L'Autorità di cui al comma 1 opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione, e svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa europea.

3. L'Autorità di cui al comma 1 è un organo collegiale composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa designazione congiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere pervenuta dai Presidenti dei due rami del Parlamento; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta.

4. I componenti dell'Autorità di cui al comma 1 sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta

professionalità e competenza tecnica e giuridica nel settore dell'energia e dell'ambiente, durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità medesima. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

5. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti dell'Autorità di cui al comma 1 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.

Art. 4.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'energia nucleare)

1. In linea con le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è soppresso e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite all'Agenzia medesima, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

Art. 5.

(Individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari e relativa autorizzazione unica)

1. La realizzazione di nuovi impianti nucleari è sottoposta alla preventiva individuazione dei siti da parte del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia di cui all'articolo 4 redige un piano dei siti idonei per l'insediamento di nuovi impianti nucleari, che viene sottoposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica al Consiglio dei ministri.

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti nucleari e delle opere connesse sono considerati attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previa acquisizione dei pareri dell'autorità militare competente ai sensi dell'articolo 334 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della regione o della provincia autonoma sul cui territorio insiste l'impianto, che si esprime entro sessanta giorni, nonché dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare e delle opere connesse di cui all'articolo 5, comma 3, deve contenere la seguente documentazione:

- a) progetto definitivo dell'impianto;
- b) studio di impatto ambientale ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- c) rapporto preliminare di sicurezza;

- d) documentazione da cui risulti il modello operativo per l'esercizio dell'impianto, e in particolare:
- 1) schema del regolamento di esercizio;
 - 2) schema del manuale operativo;
 - 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
 - 4) organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria, e relative patenti di idoneità;
- e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
- f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
- g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).
2. Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5, comma 3, l'Agenzia di cui all'articolo 4:
- a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui deve essere soggetto l'impianto;
 - b) richiede pareri alle amministrazioni competenti in materia, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta;
 - c) acquisisce l'esito della VIA, ai sensi della normativa vigente;
 - d) effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione europea ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione europea.
3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia di cui all'articolo 4 esprime il proprio parere, vincolante, al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7.

(Individuazione del deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Agenzia di cui all'articolo 4, provvede all'individuazione del deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Art. 8.

(Compensi a favore dei comuni)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari di cui all'articolo 5 e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale di cui all'articolo 7, nonché per i comuni con essi confinanti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1924.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Il nucleare nel mix elettrico nazionale ora ([1365](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina dell'autorizzazione e dell'esercizio di centrali di produzione di energia elettronucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di promozione delle fonti di energia a bassa emissione di gas climalteranti, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina di autorizzazione, realizzazione, esercizio e remunerazione di centrali di produzione di energia elettronucleare, localizzati nel territorio nazionale e per la definizione delle misure di beneficio locale in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le

modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che nel *mix* di generazione elettrica sia opportunamente valorizzata l'energia nucleare come tecnologia idonea al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, tenendo conto delle sue caratteristiche di continuità di servizio ed assenza di variabilità e stagionalità e del conseguente impatto positivo sui costi del sistema elettrico, in ragione della minore capacità di accumulo necessaria, sia di breve che di lungo termine, della limitata necessità di estendere la rete e dei benefici sul bilanciamento del sistema;

b) previsione che sia autorizzata la costruzione di centrali dotate di reattori nucleari della tecnologia più avanzata commercialmente disponibile, cioè la terza generazione a fissione, nonché, in futuro, delle tecnologie oggi ancora in via di sviluppo o certificazione, quando ne sia assicurata la disponibilità commerciale;

c) determinazione delle modalità di costituzione di una Autorità indipendente per la sicurezza nucleare italiana, ai sensi di quanto prescritto dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e dalle migliori pratiche indicate dall'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (AIEA);

d) definizione delle modalità di valutazione dell'idoneità dei siti per la localizzazione degli impianti, in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza a tutela della popolazione e dell'ambiente, tenendo conto delle migliori pratiche indicate dall'AIEA; individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti;

e) previsione della possibilità di dichiarare i siti individuati per la localizzazione degli impianti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

f) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, anche in termini di condizioni favorevoli di acquisto dell'energia elettrica generata, inclusi contratti di acquisto di lungo termine;

g) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazione all'esercizio dell'impianto devono adottare per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio e delle modalità attraverso le quali gli esercenti devono provvedere alla costituzione di un fondo per lo smantellamento degli impianti a fine vita, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare;

h) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

i) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; previsione che l'autorizzazione comprenda la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; previsione che l'autorizzazione unica sostituisca ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo

titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

l) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

m) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare (AEN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e riconosciute dal Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG-European Nuclear Safety Regulators Group), siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Autorità per la sicurezza nucleare italiana;

n) individuazione di meccanismi e strumenti a supporto degli investimenti in nuova capacità di generazione da nucleare, inclusa la remunerazione dell'energia elettronucleare con contratti alle differenze a due vie, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che consenta tale modalità solo in favore di tecnologie di generazione elettrica da fonti rinnovabili e da nucleare, in ragione della loro capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione; previsione che, nella definizione del prezzo riconosciuto ai produttori di energia elettronucleare, si tenga conto della continuità di servizio che riduce in maniera significativa i costi di accumulo e bilanciamento, rispetto alle fonti rinnovabili variabili;

o) previsione di una campagna di informazione pubblica verso l'intera popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e al suo ruolo chiave nel percorso di riduzione delle emissioni climalteranti e delle dipendenze strategiche, nonché di opportune forme di informazione capillare, a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti, verso le popolazioni coinvolte nei processi autorizzativi, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1924.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi ([2020](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a):

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « nel titolo II, »;

al capoverso Art. 226-quinquies:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « da organismi accreditati » sono sostituite dalle seguenti: « , da organismi accreditati, »;

alla lettera d), dopo le parole: « prima dell'arrivo dell'ospite successivo » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

- 1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
- 2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
- 3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, *Ficus carica* delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;
- 4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5) cachi;

b) ortaggi:

- 1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;
- 2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
- 3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
- 4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
- 5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
- 6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
- 7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo »;

alla lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: « dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. » *sono inserite le seguenti:* « La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di imballaggi)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo II, dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente:

« Art. 226-quinquies (*Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio*) - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a *standard* di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli

freschi preconfezionati;

b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*;

c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40.

2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, *Ficus carica* delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5) cachi;

b) ortaggi:

1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;

2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;

d) funghi coltivati;

e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del

regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto. »;

b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

« 4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030. ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100 (già 1.5)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 226-quinquies», comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «, sulla base di criteri e metodi di prova relativi alla biodegradabilità e alla verifica della non ecotossicità, definiti da norme tecniche o standard tecnici riconosciuti a livello europeo o internazionale.»

1.11

[Fregolent](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando l'introduzione dell'obbligo di compostabilità di cui al comma 1 e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40, ai fini del progressivo conseguimento della piena conformità alla presente disposizione, gli operatori economici assicurano che gli imballaggi di cui al medesimo comma 1, messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, siano conformi ai requisiti ivi previsti in misura non inferiore: al 30 per cento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al 60 per cento entro due anni dalla medesima data, al 100 per cento entro tre anni dalla medesima data. Le percentuali di cui al presente comma sono determinate, per ciascuna delle categorie di imballaggi di cui al comma 1, sulla base del peso complessivo degli imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale nel periodo di riferimento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di verifica del progressivo conseguimento della piena conformità, nonché le misure di accompagnamento, di carattere amministrativo, informativo e procedurale, necessarie a consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente i processi di approvvigionamento, i capitolati di fornitura, la qualificazione dei fornitori e i sistemi di verifica della conformità. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.».

1.14

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Gli imballaggi di cui al comma 1, conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, già acquistati o comunque nella disponibilità degli operatori economici alla medesima data, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle relative scorte. La medesima disposizione si applica agli imballaggi oggetto, alla predetta data, di ordini vincolanti o di contratti di fornitura già conclusi.».

1.105

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», sopprimere il comma 2

1.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonché dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.»

1.102

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 226-quinquies» sopprimere il comma 2-bis.

1.106

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Id. em. 1.102

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», sopprimere il comma 2-bis.

1.103 (già 1.17)

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 226-quinquies», sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-ter. In attuazione delle deroghe previste dall'Allegato V, punto 2, del regolamento (UE) 2025/40, laddove l'imballaggio prevenga perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici, urti fisici od ossidazione, non si applica l'obbligo di compostabilità di cui al comma 1, lettera a), agli imballaggi in plastica monouso destinati al confezionamento dei seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine.

2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, mirtilli e altre bacche.

3) frutti vari con buccia non edibile: di piccola pezzatura (kiwi, frutti della passione, fichi d'India e pitaya); di grossa pezzatura (avocado e banane allo stadio di maturazione per il consumo).

4) pomacee: pere e mele (allo stadio di maturazione per il consumo)

5) cachi

b) ortaggi:

1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: venduti a cespo (lattughe, scarole, indivie belghe); venduti a foglia sciolta (rucola, spinaci, crescione d'acqua, valerianella); crescioni, germogli e giovani getti (shoots).

2) brassicacee (escluse radici e baby leaf): da fiore (broccoli e cavolfiori); a testa (cavoletti di Bruxelles); a foglia (cavoli).

3) ortaggi da frutto: Solanaceae e Malvaceae (pomodori, peperoni, melanzane); Cucurbitacee con buccia edibile (cetrioli, cetriolini, zucchine).

4) leguminose da orto: fagioli e fagiolini (con o senza baccello).

5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli, carote.

6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro, porri.

7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli.

c) erbe aromatiche fresche, recise o in vaso.

d) funghi coltivati.

e) frutta e verdura IV gamma pronta al consumo

Per gli imballaggi dei prodotti di cui al presente comma restano fermi gli altri requisiti applicabili stabiliti dal regolamento (UE) 2025/40.»

1.107

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quinquies» sopprimere il quarto periodo.

1.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 1.107

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quinquies» sopprimere il quarto periodo.

1.20

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-quinquies», sostituire il quarto periodo con il seguente: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza o, sulla base delle informazioni in suo possesso, avrebbe dovuto essere a conoscenza della non conformità degli imballaggi.».

1.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2030. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli imballaggi soggetti agli obblighi di cui all'articolo 226-quinquies possono essere immessi sul mercato nazionale esclusivamente se conformi ai requisiti di compostabilità ivi previsti. A tutela della leale concorrenza, dell'ambiente e della filiera industriale virtuosa, gli organi di polizia amministrativa e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procedono ai controlli d'ufficio o su segnalazione e, in caso di accertata non

conformità o di impiego di certificazioni e asserzioni ambientali ingannevoli, dispongono l'immediato divieto di immissione sul mercato, il ritiro delle partite non conformi a cura e spese del soggetto responsabile e il sequestro cautelare amministrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1.104

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i sacchetti monouso destinati alla raccolta delle deiezioni di cani e di altri animali d'affezione possono essere immessi sul mercato nazionale esclusivamente qualora siano biodegradabili e compostabili, certificati da organismi accreditati e conformi alla norma UNI EN 13432 o a *standard* europei equivalenti. I sacchetti monouso già immessi sul mercato anteriormente alla predetta data possono continuare a essere commercializzati fino ad esaurimento delle relative scorte.».

G1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi",

premesso che:

il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce disposizioni in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi, valorizzando la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2025/40 di ricorrere, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, a imballaggi compostabili;

la promozione degli imballaggi compostabili può contribuire allo sviluppo dell'economia circolare e alla valorizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica, a condizione che tali imballaggi siano effettivamente compatibili con tali sistemi e correttamente conferiti;

la disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio persegue, oltre al riciclo e al recupero dei materiali, obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, promuovendo un uso più efficiente delle risorse e la riduzione degli imballaggi superflui;

la sostituzione di imballaggi tradizionali con imballaggi compostabili non deve determinare un incremento complessivo della quantità di imballaggi immessi sul mercato e, conseguentemente, dei rifiuti prodotti;

l'introduzione di nuove possibilità di utilizzo di imballaggi compostabili deve pertanto essere accompagnata da politiche volte a favorire la prevenzione dei rifiuti, la riduzione degli imballaggi e, ove possibile, il riutilizzo, evitando che la compostabilità venga interpretata come una giustificazione per l'aumento del ricorso a prodotti monouso;

considerato che:

la compostabilità costituisce uno strumento nell'ambito dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei materiali, ma non può sostituire le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte;

è necessario assicurare che l'attuazione del decreto-legge si inserisca coerentemente nella gerarchia europea e nazionale della gestione dei rifiuti, privilegiando, ove tecnicamente ed economicamente praticabili, la prevenzione della produzione dei rifiuti e il riutilizzo rispetto alle successive fasi di gestione,

impegna il Governo:

a fare in modo che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, si inserisca in una strategia complessiva di economia circolare, senza determinare un aumento della quantità complessiva di imballaggi immessi sul mercato e dei relativi rifiuti, promuovendo contestualmente misure di prevenzione e riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché, ove possibile, il riutilizzo, e assicurando che la diffusione degli imballaggi compostabili non costituisca un incentivo all'estensione dell'impiego di imballaggi monouso a ulteriori prodotti o applicazioni.

G1.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi",

premesso che:

i comuni e i gestori del servizio pubblico sono tenuti ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli imballaggi;

l'effettiva funzionalità del sistema di raccolta differenziata dipende tuttavia anche dalla capacità dei sistemi di responsabilità estesa del produttore di garantire il successivo ritiro e avvio a gestione dei materiali raccolti;

in presenza di ritardi o mancati ritiri non imputabili ai comuni, questi ultimi possono essere costretti a sostenere costi straordinari per lo stoccaggio, il trasporto e la gestione alternativa dei materiali raccolti, senza che siano adeguatamente tutelati rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e ai relativi obblighi;

tale situazione determina un'ingiustificata traslazione sui comuni e, conseguentemente, sui cittadini, dei costi derivanti da inefficienze della filiera a valle della raccolta,

impegna il Governo:

a garantire, attraverso gli opportuni interventi normativi e regolamentari, che i comuni e i gestori del servizio pubblico non siano destinatari di sanzioni o penalizzazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata quando sia documentato che l'impossibilità di avviare a gestione i materiali raccolti è riconducibile al mancato o ritardato ritiro da parte del competente sistema EPR;

a prevedere che, nei casi di mancato o ritardato ritiro non imputabile al comune o al gestore, i costi aggiuntivi sostenuti per lo stoccaggio, il trasporto e la gestione temporanea dei materiali siano posti a carico del sistema EPR responsabile;

a definire procedure uniformi per la documentazione e la certificazione delle situazioni di mancato ritiro, assicurando il tempestivo coinvolgimento delle autorità competenti;

a garantire che le eventuali misure straordinarie adottate dai comuni per assicurare la continuità del servizio, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, non determinino conseguenze sanzionatorie quando siano rese necessarie da un documentato inadempimento del sistema EPR.

G1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di

imballaggi",

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, prevedendo che specifiche categorie di imballaggi siano certificate come biodegradabili e compostabili;

la corretta gestione degli imballaggi compostabili rappresenta un elemento essenziale per garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti e per valorizzare i benefici ambientali connessi al loro utilizzo;

il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini costituisce una condizione necessaria per assicurare la qualità della frazione organica raccolta e ridurre la presenza di materiali estranei negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica;

la progressiva diffusione sul mercato di imballaggi compostabili rende necessario assicurare ai cittadini informazioni chiare e facilmente accessibili sulle caratteristiche di tali prodotti e sulle corrette modalità di conferimento, anche al fine di evitare errori e fenomeni di contaminazione della raccolta differenziata;

considerato che:

una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione può contribuire a rendere più efficace l'attuazione delle disposizioni in materia di compostabilità, favorendo comportamenti consapevoli da parte dei cittadini e sostenendo la qualità delle raccolte differenziate,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in collaborazione con le regioni, gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti e gli operatori della filiera, campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e, in particolare, degli imballaggi compostabili disciplinati dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, fornendo indicazioni chiare sulle modalità di riconoscimento, utilizzo e smaltimento degli stessi e sulle modalità di conferimento della frazione organica, al fine di favorire la corretta raccolta differenziata, ridurre la contaminazione dei rifiuti organici e assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di economia circolare.

G1.3 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi",

premessi che:

il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, prevedendo che specifiche categorie di imballaggi siano certificate come biodegradabili e compostabili;

la corretta gestione degli imballaggi compostabili rappresenta un elemento essenziale per garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti e per valorizzare i benefici ambientali connessi al loro utilizzo;

il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini costituisce una condizione necessaria per assicurare la qualità della frazione organica raccolta e ridurre la presenza di materiali estranei negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica;

la progressiva diffusione sul mercato di imballaggi compostabili rende necessario assicurare ai cittadini informazioni chiare e facilmente accessibili sulle caratteristiche di tali prodotti e sulle corrette modalità di conferimento, anche al fine di evitare errori e fenomeni di contaminazione della raccolta

differenziata;

considerato che:

una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione può contribuire a rendere più efficace l'attuazione delle disposizioni in materia di compostabilità, favorendo comportamenti consapevoli da parte dei cittadini e sostenendo la qualità delle raccolte differenziate,

impegna il Governo:

a continuare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in collaborazione con le regioni, gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti e gli operatori della filiera, campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e, in particolare, degli imballaggi compostabili disciplinati dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, fornendo indicazioni chiare sulle modalità di riconoscimento, utilizzo e smaltimento degli stessi e sulle modalità di conferimento della frazione organica, al fine di favorire la corretta raccolta differenziata, ridurre la contaminazione dei rifiuti organici e assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di economia circolare.

G1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi",

premesso che:

il sistema della responsabilità estesa del produttore (EPR) costituisce uno degli strumenti fondamentali delle politiche europee in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, ponendo in capo ai produttori la responsabilità finanziaria e organizzativa connessa alla gestione dei prodotti immessi sul mercato al termine del loro ciclo di vita;

la crisi della filiera del riciclo delle plastiche post consumo sta determinando crescenti difficoltà nella gestione dei materiali raccolti in modo differenziato, con particolare riferimento alle frazioni per le quali risultano insufficienti gli sbocchi di mercato;

tali difficoltà rischiano di trasferire sui comuni e sui gestori del servizio pubblico costi e responsabilità che dovrebbero essere sostenuti, nell'ambito dei rispettivi sistemi EPR, dai soggetti che immettono gli imballaggi sul mercato;

la responsabilità estesa del produttore deve pertanto garantire una effettiva copertura dei costi dell'intera filiera, comprese le attività di raccolta, trasporto, selezione, gestione degli scarti e destinazione finale dei materiali, senza che le condizioni contingenti del mercato delle materie prime seconde possano determinare l'interruzione degli obblighi di gestione,

impegna il Governo:

a rafforzare, nell'ambito dei successivi interventi normativi e regolamentari in materia di responsabilità estesa del produttore, il principio secondo cui i sistemi EPR devono assicurare la copertura dei costi effettivi della gestione dei rifiuti di imballaggio lungo l'intera filiera, dalla raccolta differenziata fino alla destinazione finale;

a garantire che tale copertura comprenda anche i costi relativi alle frazioni non avviabili a riciclo e agli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, nonché i costi straordinari derivanti da situazioni di crisi della filiera;

a evitare che il mancato collocamento sul mercato delle materie prime seconde o il peggioramento delle condizioni economiche del riciclo possano costituire, di per sé, motivo per sottrarre i sistemi EPR agli obblighi di ritiro e gestione dei rifiuti di imballaggio;

a promuovere, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di controllo e monitoraggio, una

piena trasparenza sui costi effettivamente sostenuti dai sistemi EPR e sulle modalità con cui tali costi vengono trasferiti lungo la filiera.

1.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera v), è inserita la seguente: "v-bis) bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia".

2. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

3. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.».

1.0.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Modifiche all'articolo 178- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I regimi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi effettivi dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio che comprende: a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione; b) la gestione delle frazioni di rifiuto non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, ivi compresi gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione; c) i costi aggiuntivi connessi alle fasi di crisi del mercato riguardante le materie prime seconde. I costi di gestione dei rifiuti di imballaggio è garantita dai regimi di responsabilità estesa del produttore in ogni condizione di mercato.

1-ter. Con specifico riferimento agli imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 1-bis comprende altresì:

a) le frazioni residuali della selezione degli imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate *plasmix*, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;

b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera a), quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;

c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del Consorzio competente.

1-*quater*. Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui al presente comma."».

1.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Modifiche all'articolo 178-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di perimetro EPR - principio generale e specificazione plastica)

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I regimi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi effettivi dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. Tale copertura comprende in ogni caso:

- a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;
- b) la gestione delle frazioni di rifiuto non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, ivi compresi gli scarti derivanti dalle operazioni di selezione;

c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde. La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

1-*ter*. Con specifico riferimento agli imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 1-bis comprende altresì:

- a) le frazioni residuali della selezione degli imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate *plasmix*, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;
- b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera a), quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;
- c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del Consorzio competente.

Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui ai commi 1-bis e 1-*ter*."».

1.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Tutela quantitativi di raccolta differenziata dei Comuni)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal Consorzio competente per causa documentata imputabile al medesimo, attestata mediante atto scritto del gestore o dell'ente di governo dell'ambito trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla Regione e al Ministero dell'ambiente, sono computati

come raccolta differenziata avviata a riciclo per un periodo non superiore a centottanta giorni. Il Ministero dell'ambiente comunica le modalità applicative con proprio atto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

1.0.7

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Id. em. 1.0.6

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Tutela quantitativi di raccolta differenziata dei Comuni)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal Consorzio competente per causa documentata imputabile al medesimo, attestata mediante atto scritto del gestore o dell'ente di governo dell'ambito trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla Regione e al Ministero dell'ambiente, sono computati come raccolta differenziata avviata a riciclo per un periodo non superiore a centottanta giorni. Il Ministero dell'ambiente comunica le modalità applicative con proprio atto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

1.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di penali per mancato ritiro)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis.* L'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224 disciplina le penali a carico dei Sistemi di EPR per il mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio entro i termini ivi previsti, nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:

a) le penali hanno finalità risarcitoria e compensativa a favore del convenzionato danneggiato, nonché finalità deterrente;

b) le penali sono liquidate direttamente al convenzionato entro trenta giorni dalla richiesta documentata, senza necessità di preventiva approvazione degli organi di governance dell'accordo;

c) l'importo non è inferiore ai costi aggiuntivi documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, e comunque non inferiore a quaranta euro per tonnellata per ogni settimana di ritardo;

d) il diritto del convenzionato al risarcimento del maggior danno eccedente la penale è espressamente preservato;

e) le penali non possono essere subordinate a condizioni di mercato o a carenze impiantistiche imputabili al Sistema di EPR stesso;

f) il mancato adeguamento dell'accordo di programma quadro ai principi di cui al presente comma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione comporta l'applicazione diretta della penale minima di cui alla lettera c) su accertamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, su istanza del convenzionato."».

1.0.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Id. em. 1.0.9

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di penali per mancato ritiro)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224 disciplina le penali a carico dei Sistemi di EPR per il mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio entro i termini ivi previsti, nel rispetto dei seguenti principi vincolanti:

a) le penali hanno finalità risarcitoria e compensativa a favore del convenzionato danneggiato, nonché finalità deterrente;

b) le penali sono liquidate direttamente al convenzionato entro trenta giorni dalla richiesta documentata, senza necessità di preventiva approvazione degli organi di governance dell'accordo;

c) l'importo non è inferiore ai costi aggiuntivi documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, e comunque non inferiore a quaranta euro per tonnellata per ogni settimana di ritardo;

d) il diritto del convenzionato al risarcimento del maggior danno eccedente la penale è espressamente preservato;

e) le penali non possono essere subordinate a condizioni di mercato o a carenze impiantistiche imputabili al Sistema di EPR stesso;

f) il mancato adeguamento dell'accordo di programma quadro ai principi di cui al presente comma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione comporta l'applicazione diretta della penale minima di cui alla lettera c) su accertamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, su istanza del convenzionato."».

1.0.12

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Disposizioni transitorie in materia di asserzioni ambientali).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A condizione che sia dimostrabile la data di acquisto mediante fattura o altro documento commerciale o fiscale, gli imballaggi recanti asserzioni ambientali conformi alle disposizioni previgenti al presente decreto, acquistati entro la data di cui al comma 1, possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2027 ed i prodotti già confezionati alla data di cui al comma 1, o confezionati successivamente, alle condizioni e nei tempi previsti dal presente comma, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, se prodotti alimentari, ovvero fino al 31 dicembre 2028, se prodotti diversi da quelli alimentari.

1-*ter*. Nel periodo di cui al comma 2, i beni e gli imballaggi ivi indicati non possono essere oggetto di provvedimenti di ritiro, richiamo o distruzione in ragione della sola non conformità delle asserzioni ambientali alle disposizioni introdotte dal presente decreto, e la medesima non conformità non costituisce, nei contratti di somministrazione, di fornitura, di distribuzione e di cessione di beni, causa di risoluzione, difetto di conformità o vizio, né legittima il rifiuto della merce, la sospensione del pagamento o l'escussione di garanzie.

1-*quater*. Restano ferme, per l'intero periodo di cui al comma 2, l'adozione da parte degli operatori economici delle misure ragionevoli e proporzionate volte ad assicurare la conformità delle

comunicazioni ambientali, con particolare riferimento all'adeguamento del materiale promozionale e delle vetrine *online*, nonché la piena applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1."».

1.0.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Clausola di salvaguardia misure straordinarie e ristoro costi)

1. I Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che, a causa del documentato inadempimento del Consorzio di filiera all'obbligo di ritiro di cui all'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottino misure temporanee di gestione alternativa dei rifiuti di imballaggio plastico, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo decreto e previa comunicazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla Regione competente e all'ente di governo dell'ambito, non sono soggetti a procedure di commissariamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né a sanzioni ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il periodo di adozione delle misure alternative, comunque non superiore a centottanta giorni.

2. I costi aggiuntivi sostenuti dai Comuni per le misure alternative sono a carico del Consorzio inadempiente e costituiscono credito esigibile ai sensi dell'articolo 221, comma 3-*bis*, del medesimo decreto.».

1.0.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Clausola di salvaguardia misure straordinarie e ristoro costi)

1. I Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che, a causa del documentato inadempimento del Consorzio di filiera all'obbligo di ritiro di cui all'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottino misure temporanee di gestione alternativa dei rifiuti di imballaggio plastico, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo decreto e previa comunicazione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla Regione competente e all'ente di governo dell'ambito, non sono soggetti a procedure di commissariamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né a sanzioni ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il periodo di adozione delle misure alternative, comunque non superiore a centottanta giorni.

2. I costi aggiuntivi sostenuti dai Comuni per le misure alternative sono a carico del Consorzio inadempiente e costituiscono credito esigibile ai sensi dell'articolo 221, comma 3-*bis*, del medesimo decreto.».

1.0.18

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Disposizioni in materia di credito di imposta per l'acquisto delle materie prime seconde plastiche)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, notifica la misura di cui al presente articolo alla Commissione europea ai sensi

dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai produttori di imballaggi in plastica che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, è riconosciuto un credito d'imposta pari al dodici per cento del costo di acquisto delle materie prime seconde plastiche certificate che rispettano, alla data dell'acquisto, le percentuali minime di contenuto riciclato previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/40 per la categoria di imballaggio prodotta, computando la materia prima seconda plastica acquistata ai fini del calcolo della percentuale nel limite di spesa annuo stabilito dalla legge di bilancio, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2026, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.19

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Misure temporanee per assicurare la continuità della gestione dei rifiuti da imballaggio)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e prevenire interruzioni o grave compromissione della filiera della gestione dei rifiuti di imballaggio, in presenza di temporanee e documentate situazioni di insufficienza della capacità di ricezione, stoccaggio, selezione, trattamento o recupero dei medesimi rifiuti, accertate dalla Regione territorialmente competente, l'autorità competente può autorizzare, per un periodo non superiore a 180 giorni, un incremento dei quantitativi massimi dei rifiuti di imballaggio destinati allo stoccaggio presso gli impianti già autorizzati alla loro gestione.

2. Per gli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incremento di cui al comma 1 è ammesso fino al 70 per cento dei quantitativi massimi di stoccaggio previsti dall'autorizzazione vigente, nei limiti della capacità tecnica e gestionale dell'impianto stesso, a condizione che siano garantiti la tutela dell'ambiente e della salute, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi. Gli aumenti quantitativi di cui al presente comma non costituiscono modifica o integrazione automatica dell'autorizzazione.

3. Per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, l'incremento di cui al comma 1 è assentito dall'autorità competente nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo modalità semplificate e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente apposita istanza corredata da una relazione tecnica asseverata che:

- a) attesta la temporanea incapacità di ricezione dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata, e il conseguente rischio di interruzione o grave compromissione delle attività di raccolta;
- b) individua i quantitativi aggiuntivi per i quali è richiesto lo stoccaggio e il periodo per il quale ritiene necessaria la deroga;
- c) dimostra la compatibilità dell'incremento richiesto con le caratteristiche tecniche, strutturali e gestionali dell'impianto;
- d) individua le misure adottate per garantire la tutela dell'ambiente e della salute, la sicurezza dei lavoratori il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio di incendio.

5. L'autorità competente provvede sull'istanza di cui al comma 4 entro quindici giorni dal suo ricevimento, acquisendo, ove necessario, i pareri degli organi tecnico-sanitari e delle amministrazioni competenti in materia di prevenzione degli incendi.

6. Qualora l'incremento dei quantitativi non possa essere assicurato esclusivamente mediante le aree già destinate allo stoccaggio nell'ambito dell'impianto autorizzato, l'autorità competente può altresì consentire, per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'utilizzo temporaneo di ulteriori aree nella comprovata disponibilità del gestore, interne al sito dell'impianto o ad esso funzionalmente connesse, ancorché non specificamente destinate allo stoccaggio dall'autorizzazione vigente, purché la relazione tecnica asseverata di cui al comma 4 attesti:

- a) l'idoneità dell'area allo stoccaggio delle specifiche tipologie di rifiuti interessate;
- b) la presenza di pavimentazione impermeabile e di sistemi idonei a prevenire la dispersione di rifiuti, percolati o acque contaminate;
- c) l'adozione di misure atte a garantire la separazione dei rifiuti e la corretta gestione delle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- d) il rispetto delle distanze, delle condizioni di accessibilità e delle misure di sicurezza e di prevenzione incendi;
- e) l'assenza di nuovi o maggiori impatti ambientali significativi rispetto a quelli già valutati nell'ambito dell'autorizzazione dell'impianto.

7. L'utilizzo delle aree di cui al comma 6 è espressamente autorizzato dall'autorità competente e non può comportare la realizzazione di nuovi impianti o opere permanenti. Alla scadenza del periodo autorizzato, il gestore provvede alla completa rimozione dei rifiuti dalle predette aree e al ripristino della loro precedente destinazione.

8. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 7 possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.».

1.0.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Osservatorio permanente per la transizione degli imballaggi compostabili)

1. Al fine di sostenere la continuità operativa e gli sbocchi di mercato della filiera nazionale delle bioplastiche compostabili e di promuovere la transizione verso modelli di consumo a basso impatto ambientale, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per la transizione degli imballaggi compostabili, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni industriali dei produttori e trasformatori di bioplastiche compostabili e delle federazioni dei gestori degli impianti di recupero e trattamento della frazione organica dei rifiuti. L'Osservatorio effettua, con cadenza annuale, il monitoraggio dei quantitativi di imballaggi compostabili immessi al consumo, della loro compatibilità con la normativa sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA),

nonché del livello di purezza merceologica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) conferita agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, formulando, ove necessario, proposte di adeguamento tecnico e normativo finalizzate a favorire lo sviluppo della filiera delle bioplastiche compostabili e l'effettivo funzionamento dei sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Osservatorio trasmette alle Camere una relazione sull'attività svolta e sugli esiti del monitoraggio di cui al comma 2-*bis*, recante altresì le eventuali proposte di adeguamento tecnico e normativo formulate ai sensi del medesimo comma.».

1.0.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1- bis.**

(Riduzione aliquota IVA sulla MPS plastica da filiere EPR)

1. Alla Tabella A, Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 103, è inserito il seguente:

"103-*bis*) Materie prime seconde plastiche (codici NC 3915 e 3920) ottenute dal riciclo di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nel territorio dell'Unione europea, certificate da organismi accreditati secondo *standard* europei riconosciuti, acquistate da produttori di imballaggi in plastica che rispettano, alla data dell'acquisto, le percentuali minime di contenuto riciclato previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/40 per la categoria di imballaggio prodotta, computando la MPS acquistata ai fini del calcolo della percentuale. L'aliquota si applica a decorrere dall'anno solare antecedente a quello in cui i relativi *target* di contenuto riciclato diventano obbligatori per la specifica categoria di imballaggio ai sensi del medesimo articolo 7."».

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Riduzione aliquota IVA sulla MPS plastica da filiere EPR e credito d'imposta alternativo)

1. Alla Tabella A, Parte III [Beni soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*sexiesdecies*) è inserito il seguente:

"127-*sexiesdecies*.1) Materie prime seconde plastiche (codici NC 3915 e 3920) ottenute dal riciclo di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nel territorio dell'Unione europea, certificate da organismi accreditati secondo *standard* europei riconosciuti, acquistate da produttori di imballaggi in plastica che rispettano, alla data dell'acquisto, le percentuali minime di contenuto riciclato previste dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/40 per la categoria di imballaggio prodotta, computando la MPS acquistata ai fini del calcolo della percentuale. L'aliquota si applica a decorrere dall'anno solare antecedente a quello in cui i relativi *target* di contenuto riciclato diventano obbligatori per la specifica categoria di imballaggio ai sensi del medesimo articolo 7."

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, notifica la misura di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Nelle more dell'eventuale autorizzazione della Commissione europea e, comunque, in alternativa alla riduzione IVA di cui al comma 1, ai produttori di imballaggi in plastica che soddisfano le condizioni ivi previste è riconosciuto un credito d'imposta pari al dodici per cento del costo di

acquisto delle materie prime seconde plastiche certificate di cui al medesimo comma, nel limite di spesa annuo stabilito dalla legge di bilancio, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è cumulabile con la riduzione IVA di cui al comma 1 per i medesimi acquisti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di certificazione della MPS, le modalità di verifica del rispetto dei *target* PPWR da parte degli acquirenti e le procedure di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1924 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.14, 1.16, 1.21, 2.27, 2.45, 2.46, 2.47, 1.20, 2.4, 2.11, 2.13, 2.18, 2.32, 2.34, 2.35, 2.49, 2.51, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.48, 2.58, 3.26, 3.35, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2020 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.22, 1.11, 1.21 e 1.0.20.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Biancofiore, Bizzotto, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Durnwalder, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, Guidi, Iannone, La Pietra, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Pera, Rapani, Rauti, Rosa, Rubbia, Salvitti, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ronzulli, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45*); Gasparri, Marton e Mieli, per attività della 3ª Commissione permanente; Mennuni, per attività della 5ª Commissione permanente; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, Marton e Mieli, per attività della 3ª Commissione permanente; Mennuni, per attività della 5ª Commissione permanente; Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza

della Repubblica.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con lettera in data 17 settembre 2026, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53 - la "Relazione sul patrimonio agroalimentare: frodi economiche, mercato e tutela del consumatore", approvata dalla Commissione nella seduta del 16 settembre 2026 (*Doc. XXIII*, n. 26).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/09/2026 la 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi" (2020)

(presentato in data 07/08/2026)

In data 23/09/2026 la 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia" (1953)

(presentato in data 09/07/2026)

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 settembre 2026, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2026, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni, relativamente all'operazione, notificata dalle società Accenture S.p.a., Industries Excellence S.p.a., Engineering Ingegneria informatica S.p.a. e Centurion Holdco S.à.r.l., concernente l'acquisizione, da parte di Accenture S.p.a., dell'intero capitale sociale di Industries Excellence S.p.a., detenuto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 1228).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 settembre 2026, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2026, recante l'approvazione, con prescrizioni, del Piano annuale 2026/2027 relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G notificato dalla società di OpNet S.r.l., impregiudicate le prescrizioni impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2024, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 1229).

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 22 settembre 2026, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR al dottor Fabrizio Penna, nell'ambito dello stesso Dicastero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 settembre 2026, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha

trasmissione la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'esercizio 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 664).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 22 settembre 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca (COM(2026) 498 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 settembre 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a;

in data 23 settembre 2026, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che istituisce un quadro per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS) e modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 987/2009 e (UE) 2018/1724 (COM(2026) 980 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 23 settembre 2026. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 18 al 23 settembre 2026)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 154

FALLUCCHI: sull'inquadramento dell'arcipelago delle Tremiti nell'ambito della giurisdizione della Capitaneria di porto di Termoli (4-02976) (risp. SALVINI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MENIA: sul diniego all'apposizione di una targa commemorativa dell'UGL a Marcinelle (4-03124) (risp. DELL'UTRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

SCALFAROTTO: sulle condanne a due gemelle in Iran per la partecipazione a manifestazioni di protesta civile (4-03331) (risp. DELL'UTRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[OCCHIUTO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Generali real estate S.p.A., società del gruppo Generali specializzata nella gestione degli investimenti immobiliari, gestisce, secondo i dati pubblicati dalla stessa società e riferiti alla fine del 2025, un patrimonio del valore complessivo di circa 37,2 miliardi di euro;

secondo quanto riportato dalla stampa specializzata ("Milano Finanza", 19 agosto e 10 settembre 2026), Generali real estate avrebbe avviato una procedura finalizzata all'affidamento a un soggetto esterno di una parte rilevante dei servizi di *property management* relativi al patrimonio immobiliare italiano, per un valore di circa 50 milioni di euro annui e un contratto della durata di 7 anni, comprensivo della cessione di un ramo d'azienda; la procedura sarebbe entrata nella fase conclusiva e tutti gli operatori partecipanti alla selezione, ammessi o esclusi, risultano riconducibili a grandi gruppi internazionali dei servizi immobiliari, senza alcun operatore italiano;

secondo quanto reso noto dalle rappresentanze sindacali aziendali con comunicato del 10 settembre 2026, un'informativa al consiglio di amministrazione sarebbe attesa tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2026;

considerato che:

non è in discussione l'autonomia gestionale e imprenditoriale delle società coinvolte, né la legittimità di una procedura di natura privatistica, rispetto alla quale non si richiede alcun intervento; appare tuttavia significativo che un'operazione promossa dal principale gruppo assicurativo italiano, avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare italiano del gruppo, si sia svolta senza il coinvolgimento di alcuna impresa italiana, in un settore ad alto valore aggiunto nel quale operano numerose imprese nazionali qualificate e di consolidata esperienza;

tale circostanza, al di là del caso specifico, evidenzia il rischio che i requisiti e i criteri di ammissione ricorrenti nelle grandi procedure di affidamento precludano di fatto l'accesso della filiera nazionale alle commesse di maggiore rilevanza e determinino un progressivo trasferimento a gruppi esteri di competenze, professionalità e centri decisionali maturati nel nostro Paese, e pone l'interrogativo di come possano svilupparsi campioni nazionali nei servizi ad alto valore aggiunto, capaci di competere con i grandi gruppi esteri, se alle imprese italiane risulta preclusa la stessa possibilità di accedere alla competizione nelle operazioni di maggiore dimensione;

l'imminenza della decisione attesa dal consiglio di amministrazione conferisce al presente atto carattere di particolare urgenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'operazione descritta e quali elementi intenda acquisire in merito agli assetti del mercato italiano dei servizi immobiliari e alle condizioni di effettiva partecipazione delle imprese nazionali alle grandi procedure di affidamento;

se non ritenga che l'assenza di qualsiasi operatore italiano dalla selezione evidenzia barriere all'ingresso tali da escludere di fatto la filiera nazionale, e quali iniziative di politica industriale intenda assumere per rafforzare la capacità competitiva delle imprese italiane del settore, anche favorendone la crescita dimensionale e l'aggregazione, e quale ruolo ritenga che i grandi gruppi nazionali possano svolgere, attraverso le proprie scelte di committenza, nella crescita dimensionale, professionale e competitiva delle filiere italiane dei servizi ad alto valore aggiunto;

se intenda promuovere, anche attraverso un confronto con le associazioni rappresentative del settore, iniziative volte a favorire che le grandi operazioni di gestione di patrimoni immobiliari istituzionali si svolgano secondo criteri trasparenti, proporzionati e non discriminatori, aperti a una pluralità di operatori qualificati, anche in forma aggregata.

(3-02797)

[BAZOLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 23 giugno 2026 è stata determinata la nuova pianta organica del personale amministrativo assegnata al Tribunale di Brescia;

a fronte di un circondario che conta circa 1.268.000 abitanti, al Tribunale di Brescia sono state destinate soltanto 233 unità di personale amministrativo. Il Tribunale risulta, pertanto, quinto in Italia per bacino di utenza, ma solo diciassettesimo su 26 per dotazione organica assegnata;

la dotazione risulta sensibilmente inferiore a quella di uffici giudiziari che servono un bacino di utenza addirittura inferiore, basti pensare ai tribunali di Palermo, Catania, Bari, Genova e Bologna che, a fronte di una popolazione servita leggermente inferiore a quella di Brescia, dispongono rispettivamente di 574, 478, 414, 351 e 344 unità di personale amministrativo;

la sperequazione permane anche rapportando il personale amministrativo all'organico dei magistrati: Brescia dispone di 233 unità amministrative su 111 magistrati, a fronte delle 574 unità su 193 magistrati di Palermo, delle 478 su 175 di Catania, delle 414 su 142 di Bari, delle 351 su 143 di Genova e delle 344 su 138 di Bologna;

tale equilibrio non risulta giustificabile neppure richiamando lo svolgimento, da parte di alcuni degli uffici citati, di funzioni distrettuali accentrate su territori più ampi o ad alta densità di criminalità organizzata;

il territorio bresciano presenta peraltro un elevato dinamismo economico e produttivo, con 117.146 imprese iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fatto che si traduce in flussi rilevanti e tecnicamente complessi di affari giudiziari, sia civili sia penali;

la sproporzione si riscontra anche a livello dell'intero distretto della Corte d'appello di Brescia (comprendente i circondari di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova), penalizzato con sole 1.030 unità di personale amministrativo su oltre 3,1 milioni di abitanti; secondo quanto rilevato dalla giunta esecutiva sezionale ANM di Brescia, tali determinazioni rischiano di aggravare criticità storiche del servizio giustizia nel circondario e nell'intero distretto, riconducibili a scelte che per decenni avrebbero sottostimato l'entità e l'importanza dei bisogni del territorio; una dotazione organica inadeguata rispetto al carico di lavoro effettivo incide direttamente sulla capacità dell'amministrazione della giustizia di fornire risposte tempestive ed efficienti a cittadini e imprese, con ricadute dirette sui tempi dei processi civili e penali e, in ultima analisi, sull'effettività del diritto di difesa e sulla tutela giurisdizionale dei diritti,

si chiede di sapere:

sulla base di quali valutazioni, in termini di carico di lavoro, arretrato, flussi di affari giudiziari e caratteristiche del territorio, il Ministro in indirizzo abbia emanato il decreto ministeriale 23 giugno 2026, stanti le note criticità esposte in merito alla dotazione organica assegnata al Tribunale di Brescia; se non ritenga che l'attuale distribuzione territoriale delle risorse umane amministrative tra gli uffici giudiziari italiani configuri una sperequazione ingiustificata, suscettibile di compromettere il principio di eguale accesso alla giustizia su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative intenda assumere per rivedere la pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Brescia e, più in generale, dell'intero distretto della Corte d'appello di Brescia, e in quali tempi.

(3-02798)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il Museo dei relitti greci di Gela (Caltanissetta), realizzato nell'area di Bosco Littorio, rappresenta un patrimonio archeologico di straordinario valore e costituisce il punto di arrivo di una vicenda iniziata nel 1988, con la scoperta, nelle acque antistanti alla contrada Bulala, di una nave greca arcaica risalente al VI-V secolo a.C.;

il progetto per la realizzazione della struttura museale è stato interessato, nel corso degli anni, da numerose vicissitudini e ritardi: dopo l'aggiudicazione dell'appalto si è verificato un lungo arresto dei lavori anche a seguito di ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di giustizia amministrativa, mentre, successivamente, furti e atti vandalici avrebbero ulteriormente ritardato l'apertura della struttura;

nel febbraio 2025 l'Assessorato regionale per i beni culturali aveva convocato un tavolo tecnico proprio al fine di definire un cronoprogramma per la riapertura e per il completamento degli interventi, riconoscendo l'esistenza di ritardi e criticità legati, tra l'altro, ai citati furti e atti vandalici;

nel 2025, inoltre, la stessa Soprintendenza di Caltanissetta aveva indicato ancora la conclusione dei lavori e l'apertura del museo come un obiettivo da raggiungere, evidenziando che il furto dei cavi di rame e le problematiche relative alla cabina elettrica avevano contribuito a ritardare l'apertura;

il museo dei relitti greci è stato infine inaugurato il 24 febbraio 2026, dopo un'attesa protrattasi per decenni dalla scoperta della nave, con l'obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori uno dei più importanti ritrovamenti archeologici subacquei effettuati in Sicilia;

tuttavia, a pochi mesi dall'inaugurazione, emergono nuove e rilevanti criticità relative alla gestione e alla fruizione della struttura;

secondo quanto riportato da "La Sicilia", il 20 settembre 2026 il museo, che dall'inaugurazione avrebbe già registrato oltre 20.000 visitatori, è rimasto chiuso al pubblico in una giornata domenicale a causa della carenza di personale;

nello specifico, il parco archeologico di Gela dispone complessivamente di appena 7 custodi, di cui due andranno in pensione nel 2027, per garantire la vigilanza di ben due musei e di tutti i siti archeologici della città, a fronte di un fabbisogno minimo di almeno due unità per ciascun turno. Questa grave carenza ha costretto lo stesso direttore del parco, l'architetto Emanuele Turco, a intervenire in prima persona: coadiuvato da due funzionari e da un restauratore. Il direttore, di fatto, si trova a svolgere, oltre alle proprie mansioni istituzionali, attività di custodia, accoglienza, guida e

persino compiti strettamente operativi, al solo fine di scongiurare la chiusura domenicale della struttura. La situazione appare particolarmente critica, considerato che il direttore, che ricopre anche l'incarico, *ad interim*, di soprintendente del Mare, è spesso impegnato a svolgere la propria attività fuori sede;

considerato che:

appare particolarmente grave che un sito di così grande importanza per il territorio, inaugurato dopo un'attesa di decenni, subisca una tale carenza di personale, impedendone, addirittura, la fruizione a cittadini e turisti;

tale carenza nella programmazione e nelle risorse rischia di minare il già difficile percorso di rinascita della città di Gela e la situazione appare ancora più paradossale alla luce del significativo interesse già dimostrato dal pubblico;

a rendere ancora più critica la situazione è inoltre la prevista riapertura, nel mese di ottobre 2026 e dopo numerosi ritardi e rinvii, del museo archeologico di Gela, circostanza che comporterà la necessità di garantire ulteriori servizi di custodia e vigilanza e rischia pertanto di acuire ulteriormente la già grave carenza di personale del parco archeologico di Gela, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se sia a conoscenza delle criticità relative alla dotazione di personale di custodia e vigilanza del parco archeologico di Gela e quali siano, per quanto di competenza, le ragioni che abbiano impedito di predisporre, contestualmente all'apertura del nuovo museo, un adeguato piano per garantirne la gestione;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché, d'intesa con la Regione Siciliana, venga garantita la piena e continuativa fruibilità del museo dei relitti greci e degli altri siti culturali che insistono nel territorio di Gela.

(3-02799)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'11 settembre 2026, Ericsson, multinazionale svedese attiva nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che interessa 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova, di cui 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti;

la procedura colpisce direttamente il settore strategico della ricerca e sviluppo, prevedendo la chiusura dell'intero reparto R&D ottica e il ridimensionamento di altre attività collegate, mettendo a rischio competenze d'eccellenza nel campo delle reti, delle infrastrutture e delle tecnologie avanzate per le telecomunicazioni;

si tratta dell'ennesimo ridimensionamento della presenza Ericsson a Genova, dopo anni di riorganizzazioni e riduzioni degli organici, che rischia oggi di compromettere ulteriormente il patrimonio di professionalità e attività di ricerca e sviluppo presente sul territorio, storicamente legato anche all'esperienza della zona ex Marconi;

la vicenda rischia di produrre ulteriori conseguenze sull'indotto e sul tessuto occupazionale genovese. Particolarmente grave è la possibile dispersione di professionalità altamente qualificate, maturate nel corso di decenni di attività nel settore delle telecomunicazioni;

le organizzazioni sindacali hanno evidenziato il rischio che la chiusura dell'unità R&D ottica e il ridimensionamento delle altre attività di ricerca possano avere conseguenze anche sui lavoratori non direttamente coinvolti dalla procedura, mettendo in discussione il futuro complessivo del sito;

tra le motivazioni della riorganizzazione, Ericsson avrebbe indicato anche la situazione del mercato italiano delle telecomunicazioni, descritta come caratterizzata da una progressiva involuzione e da condizioni particolarmente difficili;

secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, l'azienda avrebbe, in particolare, dichiarato di registrare un bilancio negativo e di non avere più interesse a investire nel nostro Paese poiché lo Stato non investe a sufficienza nel settore, una posizione che genera profonda inquietudine anche per il futuro del personale che rimarrà in forza alla società;

ciò considerato, si rende necessario quanto prima un confronto con il Governo sulle prospettive del settore e sulle politiche industriali necessarie a sostenere occupazione, ricerca e innovazione; la vertenza ha determinato la mobilitazione delle organizzazioni sindacali e richieste di intervento da parte delle istituzioni locali e regionali, ma la dimensione della procedura e la natura multinazionale dell'azienda rendono necessario un intervento urgente del Governo; in data 23 settembre 2026, peraltro, a causa della netta chiusura dell'azienda, il tavolo istituzionale, convocato presso la Prefettura di Genova dalla prefetta Cinzia Torracco, si è svolto in un clima di forte tensione, in quanto Ericsson ha preteso e ottenuto l'allontanamento dalla sala dei due assessori Ripamonti (Regione Liguria) e Robotti (Comune di Genova), adducendo motivi procedurali. L'estromissione è stata duramente stigmatizzata dai sindacati come un grave segnale politico di rottura e di totale disimpegno verso il dialogo con le istituzioni territoriali; durante l'incontro, Ericsson ha anche confermato il rifiuto categorico verso gli ammortizzatori sociali sollecitati dalla prefetta e dai sindacati, giustificando la scelta con un contenzioso risalente al 2014 legato a strumenti alternativi alla cassa integrazione, costato all'azienda circa 9 milioni di euro e definito dalla stessa un "disastro"; questa rigidità nega, di fatto, il tempo necessario a strutturare soluzioni occupazionali condivise, si chiede di sapere: quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per convocare urgentemente Ericsson presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, insieme alle organizzazioni sindacali, alla Regione Liguria e al Comune di Genova, ristabilendo il corretto rispetto istituzionale e individuando soluzioni alternative ai licenziamenti; se non ritengano doveroso intervenire quanto prima affinché l'azienda sospenda e ritiri la procedura di licenziamento collettivo, aprendo un confronto reale volto alla salvaguardia dei 131 posti di lavoro; quali strumenti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda attivare al più presto per superare il diniego della multinazionale al ricorso agli ammortizzatori sociali o ad altre tutele occupazionali temporanee; se non intendano promuovere con l'azienda un percorso concreto di ricollocazione e riconversione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, sia all'interno del sito genovese, sia presso altre sedi Ericsson presenti sul territorio nazionale.

(3-02800)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

in data 18 settembre 2026 è stato siglato un protocollo d'intesa tra i Comuni di Forlì e Ravenna e la società di gestione F.A. S.r.l. (Forlì Airport) per l'adozione della nuova denominazione promozionale e commerciale dello scalo "Luigi Ridolfi", che assume ufficialmente la dizione di "aeroporto di Forlì-Ravenna";

l'accordo è volto a creare una sinergia strategica tra l'infrastruttura aeroportuale forlivese, il bacino turistico-industriale ravennate e il nodo logistico del porto di Ravenna, nell'ottica di un rafforzamento dell'attrattività complessiva della Romagna;

Forlì e Ravenna, di fatto, hanno deciso di segnare un cambio di paradigma nei loro rapporti, non ragionando più dentro i confini dei singoli territori, bensì mettendo in comune il meglio delle proprie possibilità al fine di creare nuove infrastrutture, collegamenti e servizi per il territorio e i cittadini;

il cambio di denominazione e l'attrazione di nuovi flussi di passeggeri richiedono, tuttavia, un contestuale potenziamento delle infrastrutture di collegamento viario e ferroviario tra l'aeroporto, i centri urbani e le altre direttrici strategiche romagnole;

il protocollo sottoscritto dagli enti locali e dal gestore individua espressamente tra le priorità l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 67 "Ravegnana", nonché il potenziamento dei collegamenti intermodali tra lo scalo aeroportuale, la stazione ferroviaria e lo scalo portuale di Ravenna: di fatto, le infrastrutture che collegano le due città devono procedere in un unico sistema capace di collegare persone, merci, turismo e imprese;

risulta inoltre fondamentale costituire un tavolo tecnico di coordinamento, chiamato a monitorare gli

effetti dell'intesa e a predisporre annualmente un programma di iniziative comuni, così come la possibilità di coinvolgere progressivamente altri attori strategici del territorio: enti locali, camera di commercio della Romagna, Autorità di sistema portuale, APT Servizi, associazioni di categoria e imprese;

è necessario, pertanto, che il Ministro in indirizzo fornisca un indispensabile supporto per la realizzazione delle opere infrastrutturali di completamento e connessione, affinché l'accordo siglato tra i Comuni di Forlì e Ravenna possa concretizzarsi al meglio,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza e risorse economiche o strumentali il Ministro in indirizzo intenda adottare per accelerare l'ammodernamento della strada statale 67 Ravegnana e garantire un'adeguata rete di collegamenti veloci e intermodali tra lo scalo forlivese, la rete ferroviaria e il polo portuale e turistico di Ravenna, al fine di rendere del tutto effettivo il protocollo d'intesa tra i Comuni di Forlì e Ravenna e la società di gestione F.A. S.r.l.;

se non ritenga opportuno promuovere un tavolo di coordinamento istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coinvolgendo gli attori strategici del territorio, per monitorare gli effetti dell'intesa e predisporre annualmente un programma di iniziative comuni, al fine di rendere concreto il protocollo d'intesa, trasformando gli impegni assunti nel protocollo in infrastrutture, collegamenti e servizi.

(4-03381)

[ALOISIO](#), [NAVE](#), [GAUDIANO](#), [MAZZELLA](#), [BILOTTI](#), [CATALDI](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il rapporto OCSE PISA 2025 evidenzia una fragilità strutturale del sistema d'istruzione italiano che sfugge alla narrazione trionfalistica dell'attuale dicastero. Pur celebrando i 468 punti in matematica (media OCSE 463) e 483 in scienze (media 482), tali punteggi si collocano all'interno di un drastico calo globale dell'apprendimento: negli ultimi 7 anni l'Italia ha infatti registrato una perdita di ben 21 punti nelle competenze matematiche;

ulteriori analisi evidenziano che, nel quadriennio 2022-2025, la quota di studenti che non raggiungono le competenze minime sufficienti nelle tre aree di indagine è salita in modo allarmante dal 16 al 20 per cento. Rispetto al decennio precedente, si rileva una perdita complessiva di competenze pari al 24 per cento;

a questo scenario preoccupante si aggiunge una mancata trasparenza da parte dell'amministrazione: in avvio dell'anno scolastico 2026/2027, è stata omessa la pubblicazione di dati essenziali e aggiornati su alunni, istituzioni scolastiche e studenti con disabilità, impedendo un'esatta valutazione dello stato di salute della scuola pubblica;

considerato che:

adottando le fragilità come chiave di lettura per interpretare le dinamiche del sistema educativo, il rapporto certifica la grave immobilità delle diseguaglianze socio-economiche. Circa l'11 per cento della variabilità delle *performance* in scienze e matematica e il 10 per cento in lettura risultano attribuibili al contesto familiare. Il divario tra studenti avvantaggiati e svantaggiati, rimasto drammaticamente stabile nell'ultimo decennio, si attesta su 80 punti in scienze e 79 in lettura e matematica;

l'immobilità, che svuota di significato la retorica del merito, è aggravata da un cronico definanziamento del comparto. Secondo i dati Eurostat (2026), l'Italia destina all'istruzione unicamente l'8 per cento della propria spesa pubblica (contro il 9,7 per cento della media UE). In rapporto al PIL, gli investimenti italiani restano ancorati a percentuali tra il 4,06 e il 4,3 per cento, nettamente inferiori alla media europea (4,7 per cento) e lontanissime da Paesi virtuosi come Svezia (7,2 per cento), Francia (5,1 per cento) e Germania (4,5 per cento);

mentre la spesa per l'istruzione rimane al palo, l'attuale maggioranza sostiene l'incremento strutturale della spesa militare, veleggiando verso il 5 per cento del PIL entro il 2030, e delegittimando al contempo come "ultimista" chiunque denunci l'inadeguatezza degli investimenti nella scuola pubblica e la necessità di un'azione perequativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti, strutturali e dotate di adeguate coperture finanziarie il Ministro in indirizzo intenda adottare per arginare il divario socio-economico, che condanna i giovani provenienti da contesti familiari svantaggiati a subire un distacco di quasi 80 punti nelle competenze fondamentali; per quale motivo sia stata ritardata od omessa la pubblicazione dei dati dell'anno scolastico 2026/2027 relativi ad alunni, istituti scolastici e studenti con disabilità, e se non ritenga doveroso procedere alla loro immediata diffusione per ripristinare condizioni di trasparenza;

come si intenda giustificare un investimento in istruzione fermo all'8 per cento della spesa pubblica, contro una media europea del 9,7 per cento, e se esista l'intenzione di varare una manovra correttiva per allineare progressivamente la spesa in rapporto al PIL ai parametri UE;

in che modo si possa conciliare la narrazione governativa sul merito con scelte macroeconomiche che privilegiano il massiccio riarmo del Paese a discapito della formazione, perpetuando di fatto le gerarchie sociali esistenti nel sistema di istruzione italiano.

(4-03382)

[PATTON](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha annunciato il 21 agosto 2026 un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A., prevedendo un corrispettivo costituito da 6,958 nuove azioni MPS per ciascuna azione Generali portata in adesione; l'offerta è subordinata, tra l'altro, al raggiungimento di una partecipazione pari ad almeno il 50 per cento del capitale di Banca Generali più un'azione e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;

contestualmente all'annuncio dell'operazione, il consiglio di amministrazione di MPS ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti una distribuzione straordinaria per complessivi 4 miliardi di euro lordi, di cui circa un miliardo in denaro e circa 3 miliardi mediante assegnazione di azioni Assicurazioni Generali S.p.A.; sulla base dei corsi di mercato assunti a riferimento al momento dell'annuncio, la componente in azioni Generali corrisponde a circa il 4,5 per cento del capitale sociale della compagnia;

secondo quanto comunicato da MPS, le azioni oggetto della distribuzione sono detenute per il tramite di Mediobanca e il numero effettivamente assegnato sarà determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Generali alla relativa *record date*; la distribuzione è inoltre condizionata all'efficacia di almeno una delle offerte pubbliche annunciate da MPS;

considerato che:

il piano industriale MPS 2026-2030, approvato il 27 febbraio 2026 e presentato al mercato pochi mesi prima dell'annuncio dell'operazione, attribuisce al *principal investing* la funzione di contribuire alla diversificazione dei risultati economici del gruppo e qualifica espressamente come strategica la partecipazione in Assicurazioni Generali; tale attività rappresentava, sulla base dei dati *pro forma* 2025 utilizzati nel piano, circa l'8 per cento dei ricavi del gruppo;

lo stesso piano prevede per il *principal investing* una crescita dei ricavi da circa 0,6 miliardi di euro nel 2025 a circa 0,8 miliardi nel 2030, indicando che tale andamento sarebbe stato principalmente sostenuto dalla partecipazione di circa il 13 per cento detenuta in Assicurazioni Generali;

la distribuzione agli azionisti MPS di una quota pari, ai valori indicati al momento dell'annuncio, a circa il 4,5 per cento del capitale di Generali determinerebbe pertanto una riduzione significativa della partecipazione sulla quale erano state formulate le previsioni del piano e, limitatamente alle azioni distribuite, il venir meno per il gruppo MPS dei futuri flussi economici connessi agli eventuali dividendi e agli altri diritti patrimoniali relativi a tali titoli;

l'operazione comporterebbe inoltre il trasferimento da una detenzione unitaria nell'ambito del gruppo MPS a una pluralità di azionisti di una partecipazione complessivamente significativa nel capitale di Assicurazioni Generali, con conseguente successiva possibilità di circolazione sul mercato delle azioni assegnate e di eventuale concentrazione, diretta o indiretta, di parte delle stesse in capo a uno o più soggetti;

la disciplina in materia di poteri speciali ricomprende nel settore finanziario anche i comparti creditizio e assicurativo e prevede l'esercizio dei poteri speciali nei casi e secondo le condizioni stabilite dalla

legge a tutela degli interessi essenziali dello Stato, della sicurezza e dell'ordine pubblico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e anche ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di *golden power*, abbia valutato o intenda valutare i profili di tutela degli interessi essenziali dello Stato e di sicurezza nazionale connessi alla prevista assegnazione agli azionisti di MPS di circa il 4,5 per cento del capitale di Assicurazioni Generali e, in particolare, se tale valutazione tenga conto non soltanto dell'effetto immediato della distribuzione, ma anche dei possibili successivi mutamenti nella titolarità e nella concentrazione delle azioni così immesse sul mercato, nonché degli eventuali effetti cumulativi con ulteriori operazioni suscettibili di incidere sugli assetti proprietari e sugli equilibri di influenza di soggetti di rilevanza strategica nel settore finanziario, creditizio e assicurativo nazionale.

se sia stata valutata la coerenza di tale significativa riduzione della partecipazione in Assicurazioni Generali con le assunzioni e gli obiettivi del piano industriale MPS 2026-2030 presentato al mercato il 27 febbraio 2026, nel quale la partecipazione in Generali era espressamente qualificata come strategica e indicata quale principale fattore della prevista crescita dei ricavi del *principal investing* da circa 0,6 a circa 0,8 miliardi di euro.

(4-03383)

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità.* - Premesso che:

la legge n. 104 del 1992, la legge n. 67 del 2006 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009, concorrono a delineare un sistema di tutela volto a garantire alle persone con disabilità il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'istruzione, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione e inclusione;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha riconosciuto il rilievo primario della frequenza scolastica degli alunni con disabilità e dell'integrazione nel percorso educativo, mentre con la sentenza n. 80 del 2010 ha affermato che il diritto all'istruzione della persona con disabilità è un diritto fondamentale e che la discrezionalità del legislatore incontra il limite del rispetto di un "nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati". Con la sentenza n. 275 del 2016, la Consulta ha altresì ribadito che, per lo studente con disabilità, il servizio di trasporto scolastico e di assistenza "costituisce componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto" e che l'esigenza di assicurare tale nucleo di garanzie non può essere resa aleatoria da un finanziamento insufficiente o indeterminato; considerato che:

il decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni, attribuisce al piano educativo individualizzato (PEI) una funzione centrale nella definizione degli interventi necessari all'inclusione scolastica, ivi comprese le esigenze di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;

l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale svolge una funzione distinta e complementare rispetto a quella del docente di sostegno, concorrendo, nell'ambito del piano, alla piena partecipazione dell'alunno o dello studente con disabilità alla vita scolastica;

tenuto conto che:

all'avvio di ciascun anno scolastico si registrano, in diversi territori, ritardi nell'attivazione del servizio, carenze di personale e riduzioni delle ore di assistenza, con conseguenti discontinuità negli interventi previsti per gli studenti con disabilità e rilevanti differenze territoriali nell'effettiva erogazione delle prestazioni;

la frammentazione delle competenze e delle fonti di finanziamento tra i diversi livelli territoriali può incidere sulla tempestività e sull'omogeneità del servizio, rendendo particolarmente critica la fase iniziale dell'anno scolastico;

la programmazione delle risorse dovrebbe essere ancorata, per quanto possibile, alla rilevazione tempestiva del fabbisogno effettivo risultante dai piani individualizzati e dai flussi informativi disponibili alle amministrazioni competenti, così da consentire l'attivazione del servizio fin dal primo

giorno di scuola e assicurarne la continuità per l'intero anno scolastico;
in data 28 gennaio 2026 il Senato della Repubblica ha approvato un disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" che, attualmente, risulta ancora all'esame della Camera dei deputati;
nel corso dell'esame del disegno di legge, l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, e in particolare della delegata Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, ha rappresentato come gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione siano ormai una figura strutturale nel sistema scolastico, quantificata in circa 68.000 unità a livello nazionale, la cui attività, in non pochi casi, finisce impropriamente per supplire alla carenza di insegnanti di sostegno;
il fondo già specificamente destinato ai Comuni per il finanziamento di questo servizio, istituito con una dotazione iniziale di circa 100 milioni di euro, è confluito nel 2023 nel più generale fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, perdendo così la propria autonoma identificazione;
il servizio grava finanziariamente in modo più consistente sugli enti locali che integrano le non sufficienti risorse statali con fondi propri;
il testo approvato dal Senato, pur recando un formale riconoscimento della figura professionale, rinvia a un successivo decreto la definizione dei relativi profili e requisiti, mentre pone a carico degli enti locali, senza un corrispondente incremento delle risorse statali, sia l'assunzione del personale mediante procedura concorsuale pubblica a tempo indeterminato sia il complessivo onere finanziario del servizio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità richiamate e se dispongano di dati aggiornati, su base nazionale e territoriale, relativi al fabbisogno di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale indicato nei piani educativi individualizzati, alle ore effettivamente erogate e agli eventuali scostamenti tra fabbisogno ed erogazione;
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere affinché le ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale previste in relazione ai bisogni degli studenti con disabilità siano attivate tempestivamente e assicurate con continuità durante l'intero anno scolastico, riducendo le disomogeneità territoriali;
se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a rendere strutturale e adeguato il finanziamento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, valutando altresì l'introduzione o il rafforzamento di un fondo specificamente vincolato alla finalità, parametrato al fabbisogno effettivo e idoneo a garantire livelli di servizio omogenei sull'intero territorio nazionale.

(4-03384)

[PIRRO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che: il 16 settembre 2026 la Procura di Ravenna ha disposto 23 perquisizioni nei confronti di medici operanti in 9 città italiane, nell'ambito dell'inchiesta relativa a presunte certificazioni sanitarie false finalizzate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

secondo quanto riportato dalla stampa e anche, tra gli altri, dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino, dei 23 sanitari perquisiti, soltanto uno, l'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM), risulta attualmente iscritto nel registro degli indagati nell'ambito della nuova *tranche* dell'inchiesta, mentre per gli altri sono in corso gli accertamenti;

la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) ha sottolineato la necessità di rispettare la presunzione di innocenza e l'autonomia professionale, affermando che "i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza", ma professionisti chiamati a tutelare la salute e la dignità della persona;

il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, ha inoltre evidenziato l'opportunità di una netta distinzione tra l'atto medico, finalizzato esclusivamente alla valutazione dello stato di salute, e il

successivo provvedimento amministrativo relativo al trattenimento o al trasferimento nei CPR, proprio per evitare che le finalità di sicurezza possano condizionare il giudizio clinico;
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, commentando l'inchiesta, ha chiesto, qualora le accuse fossero confermate, la radiazione dei medici dall'albo e il pagamento, da parte loro, dei danni derivanti dalle mancate espulsioni, dimostrando un'ingerenza inaccettabile delle politica e del Governo, atteso che la determinazione della responsabilità penale compete all'autorità giudiziaria e le eventuali sanzioni disciplinari spettano agli organismi professionali competenti, mentre la valutazione clinica deve rimanere affidata alla responsabilità e all'autonomia del medico;

considerato che:

la vicenda assume particolare rilievo anche alla luce delle condizioni dei centri e delle conseguenze che il trattenimento può determinare sulla salute fisica e psichica delle persone ospitate, nonché della necessità che ogni valutazione di idoneità sia effettuata sulla base di criteri clinici verificabili e individuali;

non è accettabile che la tutela della salute venga trasformata in una questione di utilità politica rispetto all'obiettivo dell'espulsione e un medico non può essere chiamato a certificare ciò che serve alla politica, ma deve certificare ciò che risulta dalla propria valutazione clinica,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo affinché sia garantita, nell'ambito delle procedure sanitarie relative ai CPR, una separazione effettiva e inequivocabile tra valutazione clinica e decisione amministrativa sul trattenimento;

quali iniziative intendano adottare affinché, nel rispetto dell'indagine della magistratura, il Governo eviti di interferire anticipando responsabilità o sanzioni nei confronti dei professionisti non ancora definitivamente giudicati;

se considerino la tutela della salute di una persona migrante un diritto pienamente esigibile al pari di quello di qualsiasi altra persona presente sul territorio nazionale oppure una tutela subordinata alle esigenze di propaganda politica in materia di espulsione e sicurezza;

se non ritengano necessario interrompere una deriva politica nella quale la condizione di straniero rischia di diventare motivo di una tutela sanitaria differenziata e nella quale il medico viene chiamato, implicitamente o esplicitamente, a scegliere tra la propria responsabilità professionale e gli obiettivi della politica migratoria del Governo in carica, riaffermando che la dignità, la salute e l'integrità della persona vengono prima di qualsiasi obiettivo di espulsione e che nessuna politica di sicurezza può trasformare il medico in un esecutore di scelte politiche persecutorie in materia di espulsione e sicurezza.

(4-03385)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02799 del senatore Lorefice, sulla realizzazione e la gestione del Museo dei relitti greci di Gela (Caltanissetta);

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02800 del senatore Magni, sulle prospettive dei lavoratori dello stabilimento Ericsson di Sestri Ponente a Genova.

